



# Regione Lombardia

# BOLLETTINO UFFICIALE

REPUBBLICA ITALIANA

## SOMMARIO

### C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

<b>Delibera Giunta regionale 11 ottobre 2021 - n. XI/5356</b> Misure a sostegno dell'avvio e del consolidamento delle associazioni fondiarie (ex l.r. 31/2008, art. 31 septies)	3
--	---

<b>Delibera Giunta regionale 11 ottobre 2021 - n. XI/5362</b> Composizione dell'unità di supporto alle vittime del terrorismo e individuazione dei componenti - Sostituzione di un componente (l.r. 24/2017)	10
---	----

<b>Delibera Giunta regionale 11 ottobre 2021 - n. XI/5363</b> Criteri e modalità per l'accesso al contributo previsto dall'articolo 27 bis della l.r. n. 6/2015: Progetti per la Sicurezza dei quartieri di servizi abitativi pubblici (SAP)	11
---	----

<b>Delibera Giunta regionale 11 ottobre 2021 - n. XI/5369</b> Variazioni al bilancio di previsione 2021-2023 - Prelievo dal fondo rischi contenzioso legale (art. 1, c. 4 l.r. 23/2013) - 18° provvedimento - Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio (art. 73, c. 4 d.lgs. 118/2011).	16
--	----

### D) ATTI DIRIGENZIALI

#### Giunta regionale

##### D.G. Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità

<b>Decreto dirigente unità organizzativa 14 ottobre 2021 - n. 13710</b> POR FSE 2014/2020 - (Asse II - Azione 9.3.3) - Misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021 (d.g.r. 3481/2020): impegno e liquidazione comuni rendicontazione terza finestra (dal 6 settembre 2021 al 24 settembre 2021 - d.d.s. n. 14004/2020) - CUP E87C20000510009 - II provvedimento	18
---	----

<b>Decreto dirigente unità organizzativa 14 ottobre 2021 - n. 13711</b> POR FSE 2014/2020 - (Asse II - Azione 9.3.3) - Misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021 (d.g.r. 3481/2020): impegno e liquidazione Consorzio Servizi Valcavallina rendicontazione terza finestra (dal 6 settembre 2021 al 24 settembre 2021 - d.d.s. n. 14004/2020) - CUP E87C20000510009 - III provvedimento	22
--	----

<b>Decreto dirigente unità organizzativa 14 ottobre 2021 - n. 13712</b> POR FSE 2014/2020 - (Asse II - Azione 9.3.3) - Misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021 (d.g.r. 3481/2020): impegno e liquidazione comuni rendicontazione terza finestra (dal 6 settembre 2021 al 24 settembre 2021 - d.d.s. n. 14004/2020) - CUP E87C20000510009 - IV provvedimento	25
---	----

##### D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

<b>Decreto dirigente unità organizzativa 8 ottobre 2021 - n. 13468</b> OCM settore latte e prodotti lattiero-caseari - Reg. (UE) 1308/2013 art.151 e d.m. 6 agosto 2021 n.360338 - Decadenza della ditta Cavaliere Corporation s.r.l. C.F.03910200165 dal riconoscimento della qualifica di primo acquirente latte	29
---	----

<b>Decreto dirigente unità organizzativa 14 ottobre 2021 - n. 13725</b> Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia - Operazione 16.4.01 «Filiere corte». Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande anno 2021	30
--	----

<b>Decreto dirigente struttura 13 ottobre 2021 - n. 13648</b> Regolamento (UE) 1308/2013 - Aggiornamento linee operative per la presentazione della dichiarazione unica sulle produzioni vitivinicole	65
--	----

<b>Decreto dirigente struttura 15 ottobre 2021 - n. 13821</b> Approvazione del bando «Misure a sostegno dell'avvio e del consolidamento delle associazioni fondiarie (ex l.r. 31/2008, art. 31 septies)» in attuazione della d.g.r. 5356/2021	97
--	----

##### D.G. Sviluppo economico

<b>Decreto direttore generale 14 ottobre 2021 - n. 13697</b> Start Cup Lombardia 2021 - Nomina presidente di giuria «Premio Startcup Lombardia 2021»	172
---	-----

Serie Ordinaria n. 42 - Martedì 19 ottobre 2021

## D.G. Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile

### Decreto dirigente struttura 12 ottobre 2021 - n. 13591

Adozione della determinazione di conclusione positiva delle conferenze di servizi decisorie art. 14 bis, legge 241/1990 - Forma semplificata (telematica) in modalità asincrona indette in data 8 luglio 2021 (CDS\_BUL\_N14\_1522) Sui progetti definitivi di infrastrutturazione in fibra ottica per lo sviluppo della banda ultra larga di cui all'allegato 1

173

## D.G. Ambiente e clima

### Decreto dirigente struttura 11 ottobre 2021 - n. 13515

Integrazione del decreto regionale 15 settembre 2021, n. 12189: «Impegno ai sensi dell'art. 2 del d.m. 308/2006, e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 del nuovo accordo di programma per la definizione della messa in sicurezza d'emergenza e successiva bonifica del sito d'interesse nazionale di «Laghi di Mantova e Polo chimico» sottoscritto in data 12 febbraio 2021, a favore di ARPA Lombardia, della somma pari a 427.276,39 euro per la realizzazione ex officio degli interventi sostitutivi previsti dall'accordo, a valere sul capitolo n. 9.01.203.8524 del bilancio 2021 per la quota pari a 317.278,39 euro - impegni pluriennali e a valere sul capitolo n. 9.01.104.11724 del bilancio 2021 per la quota pari a 109.998,00 euro»

179

### Decreto dirigente struttura 11 ottobre 2021 - n. 13522

Rettifica del decreto regionale 15 settembre 2021, n. 12191 e impegno ai sensi dell'art. 2 del d.m. 308/2006, e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 del nuovo accordo di programma per la definizione della messa in sicurezza d'emergenza e successiva bonifica del sito d'interesse nazionale di «Laghi di Mantova e Polo chimico» sottoscritto in data 12 febbraio 2021, a favore del comune di Mantova, della somma pari a 300.000,00 euro per la realizzazione ex officio dell'intervento: intervento 11) attività di monitoraggio della pista ciclopedinale di via Brennero dell'aria e dei gas interstiziali definiti da ARPA, ATS, ISPRA, ISS e INAIL (CUP I69J20001370001), a valere sul capitolo n. 9.01.203.8524 del bilancio 2021 - impegni pluriennali.

180

### Decreto dirigente struttura 11 ottobre 2021 - n. 13523

Rettifica del decreto regionale 15 settembre 2021, n. 12191 e impegno ai sensi dell'art. 2 del d.m. 308/2006, e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 del nuovo accordo di programma per la definizione della messa in sicurezza d'emergenza e successiva bonifica del sito d'interesse nazionale di «Laghi di Mantova e Polo chimico» sottoscritto in data 12 febbraio 2021, a favore del comune di Mantova, della somma pari a 300.000,00 euro per la realizzazione ex officio dell'intervento: intervento 8) interventi nelle aree residenziali: piano di indagine preliminare finalizzato alla verifica dello stato di potenziale contaminazione dei suoli e delle acque di falda (CUP I69C20000350001), a valere sul capitolo n. 9.01.203.8524 del bilancio 2021 - Impegni pluriennali.

182

### Decreto dirigente struttura 11 ottobre 2021 - n. 13525

Rettifica del decreto regionale 15 settembre 2021, n. 12191 e impegno ai sensi dell'art. 2 del d.m. 308/2006, e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 del nuovo accordo di programma per la definizione della messa in sicurezza d'emergenza e successiva bonifica del sito d'interesse nazionale di «Laghi di Mantova e Polo chimico» sottoscritto in data 12 febbraio 2021, a favore del comune di Mantova, della somma pari a 3.000.000,00 euro per la realizzazione ex officio dell'intervento: intervento 7) interventi sulle aree lacuali ricadenti nel sin nelle quali non è individuato il responsabile della contaminazione (es. aree del Lago di Mezzo, del Lago Inferiore esclusa la darsena IES, parte della Vallazza, ecc.): redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica per il ripristino ambientale dell'area lacuale, in particolare per le aree più critiche per la presenza di contaminanti; eventuali attività preliminari alla progettazione definitiva (indagini integrative di caratterizzazione); progettazione definitiva degli interventi di ripristino ambientale (CUP I69E20000420001), a valere sul capitolo n. 9.01.203.8524 del bilancio 2021 - Impegni pluriennali.

184

### Decreto dirigente struttura 11 ottobre 2021 - n. 13526

Rettifica del decreto regionale 15 settembre 2021, n. 12191 e impegno ai sensi dell'art. 2 del d.m. 308/2006, e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 del nuovo accordo di programma per la definizione della messa in sicurezza d'emergenza e successiva bonifica del sito d'interesse nazionale di «Laghi di Mantova e Polo chimico» sottoscritto in data 12 febbraio 2021, a favore del comune di Mantova, della somma pari a 1.107.294,52 euro per la realizzazione ex officio dell'intervento: «esecuzione della caratterizzazione delle aree di proprietà e di pertinenza della società Colori Freddi S. Giorgio s.r.l., adozione delle prime misure di prevenzione, elaborazione del progetto di bonifica ed esecuzione delle operazioni di bonifica sulle aree individuate come contaminate dalle indagini preliminari, nonché asportazione e smaltimento dei rifiuti presenti lungo il cavo San Giorgio. Tale quota è comprensiva dei costi di realizzazione di un'indagine geofisica sull'area per la corretta perimetrazione degli eventuali depositi di rifiuti interrati e per il riconoscimento delle linee dei sottoservizi» (Cup I69e20000430001), a valere sul capitolo n. 9.01.203.8524 del bilancio 2021 - impegni pluriennali.

186

## D.G. Enti locali, montagna e piccoli comuni

### Decreto dirigente struttura 12 ottobre 2021 - n. 13592

Aggiornamento delle linee guida per la presentazione e gestione dei progetti a valere sul Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020 approvate con d.d.s. n. 14864 del 30 novembre 2020 e s.m.i.

188

## D.G. Formazione e lavoro

### Decreto direttore generale 14 ottobre 2021 - n. 13740

Approvazione, ai sensi della d.g.r. 5102/2021, dell'avviso pubblico per la realizzazione dell'iniziativa «Lombardia plus linea alta formazione cultura» a sostegno dello sviluppo delle politiche integrate di formazione e lavoro - (POR FSE 2014-2020 Asse III, Azione 10.4.1)

319

## C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 11 ottobre 2021 - n. XI/5356

Misure a sostegno dell'avvio e del consolidamento delle associazioni fondiarie (ex l.r. 31/2008, art. 31 septies)

### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 5 dicembre 2008 n. 31, «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale», la quale, all'articolo 31 septies, riconoscendo nell'associazionismo fondiario uno strumento per il miglioramento dei fondi e per la ricostituzione di unità di coltivazione produttive ed economicamente sostenibili, prevede che Regione Lombardia possa ricomprendere le associazioni fondiarie legalmente costituite tra i soggetti beneficiari di finanziamenti previsti da bandi regionali;

Visto l'art. 12 della l. 241/1990 e s.m.i. «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici» laddove prescrive che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati siano subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Considerato che:

- le associazioni fondiarie sono costituite tra i proprietari o aventi titolo dei terreni pubblici o privati al fine di raggruppare terreni agricoli e boschi, in attualità di gestione, inculti o abbandonati, e per consentirne un uso economicamente sostenibile e produttivo;
- le associazioni fondiarie sono uno strumento essenziale per il superamento delle esternalità negative generate dal frazionamento fondiario e dall'abbandono dei terreni, soprattutto nelle aree montane laddove il fenomeno è più marcato, e che altresì rappresentano un'esperienza di libera associazione tra cittadini capace di perseguire, senza scopo di lucro, fini a rilevanza sociale, economica ed ambientale;

Vista la d.g.r. 23 dicembre 2019 - n. XI/2706 legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 - Art. 31 septies - Associazioni Fondiarie - Approvazione delle «Linee guida per la redazione del piano di gestione dei terreni conferiti dagli associati» con la quale Regione Lombardia ha approvato gli indirizzi per la redazione dei piani di gestione dei terreni conferiti alle associazioni fondiarie, che costituisce un utile ed omogeneo riferimento per le associazioni fondiarie in ordine alle modalità e alle condizioni di gestione dei terreni ad esse conferiti e manifestazione del riconoscimento dell'importante ruolo che Regione Lombardia assegna alle Associazioni fondiarie;

Avvertita la necessità di valorizzare il ruolo delle associazioni fondiarie lombarde, di consolidarne la capacità di intervento a tutela del territorio lombardo e di sostenere le esperienze associative di recente costituzione, anche di piccola dimensione;

Vista la proposta di criteri, elaborata dal dirigente della Struttura Valorizzazione e sviluppo della montagna, uso e tutela del suolo agricolo, «Misure a sostegno dell'avvio e del consolidamento delle associazioni fondiarie» (ALLEGATO 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che promuove, attraverso l'erogazione di contributi, il sostegno alle spese legate al ciclo di vita delle associazioni fondiarie ed in particolare per:

- la costituzione delle associazioni fondiarie;
- la redazione dei piani di gestione (secondo le indicazioni della d.g.r. 2706/2019);
- le attività di rafforzamento delle competenze delle associazioni;

Visti:

- il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» (GUUE L352 24 dicembre 2013);
- il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GUUE L352 24 dicembre 2013), come modificato dal Regolamento (UE) 2019/316 della commissione del 21 febbraio 2019 (GUUE L51 22 settembre 2019);
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» in

particolare l'art. 52 commi 5,6, e 7 sulla base dei quali i dati dei beneficiari di aiuti di Stato e dei loro contributi debbono essere conferiti nei registri nazionali a cura dei dirigenti responsabili;

- il decreto ministeriale del 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni» e in particolare l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e l'art. 9 «registrazione degli aiuti individuali»;

Dato atto che:

- i contributi di cui al presente atto sono assegnati nel rispetto:
  - per l'attività di produzione primaria, del regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
  - in tutti gli altri casi, del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- delle disposizioni di cui all'art. 52 della legge 234/2012 e del d.m. 31 maggio 2017 n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato» (G.U.n. 175 del 28 luglio 2017) e in particolare l'art. 14 c. 4 che consente di ridefinire la quota concecibile in de minimis sulla base della disponibilità residua di plafond del beneficiario;

Dato atto che, ai fini delle verifiche in materia di aiuti di Stato, il beneficiario deve sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che:

- informi sulla sua posizione per quanto attiene alla nozione di impresa unica come definita all'art.2.2 lett.c) e d) del Regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal Reg (UE) n. 2019/316 e all'art. 2.2 lett.c) e d) del Regolamento (UE) n. 1407/2013;
- attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'articolo 1 par. 1 e 2 del Regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal Reg (UE) n. 2019/316 per l'attività di produzione primaria;
- attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'articolo 1 par. 1 e 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 in tutti gli altri casi;

Acquisito nella seduta del 5 ottobre 2021 il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato, di cui all'allegato C) della d.g.r. n. 6777 del 30 giugno 2017, decreto del 16 maggio 2019 n.6833 del Segretario Generale «Approvazione delle modifiche alle determinazioni dei decreti del segretario generale del 17 luglio 2017, n. 8713 e del 10 aprile 2018, n. 5028 ai sensi della d.g.r. 6777 del 30 giugno 2017 in materia di comitato di valutazione aiuti di stato»;

Dato atto che le risorse necessarie per assicurare il sostegno alla presente misura trovano idonea copertura finanziaria sul capitolo di spesa 16.01.104.14887 per euro 75.000,00 nell'esercizio finanziario 2021;

Ritenuto pertanto necessario approvare il documento di criteri «Misure a sostegno dell'avvio e del consolidamento delle associazioni fondiarie (ex l.r. 31/2008, Art. 31 septies)», (ALLEGATO 1) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Stabilito di demandare l'attuazione della presente misura al dirigente pro tempore della Struttura Valorizzazione e sviluppo della montagna, uso e tutela del suolo agricolo, al quale sono altresì demandati i compiti relativi alle verifiche propedeutiche e l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente;

Vagilate ed assunte come proprie le predette considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

Recepite le premesse,

1. di approvare il documento di criteri «Misure a sostegno dell'avvio e del consolidamento delle associazioni fondiarie (ex l.r. 31/2008, Art. 31septies)», (ALLEGATO 1) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di demandare l'attuazione della presente misura al dirigente pro tempore della Struttura Valorizzazione e sviluppo della montagna, uso e tutela del suolo agricolo, al quale sono altresì demandati i compiti relativi alle verifiche propedeutiche e l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente;

3. di dare atto che la spesa di euro 75.000,00 trova copertura finanziaria sul capitolo 16.01.104.14887 nell'esercizio finanziario 2021;

4. che i contributi di cui al presente atto sono assegnati nel rispetto:

- per l'attività di produzione primaria, del regolamento il Regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- in tutti gli altri casi, del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- delle disposizioni di cui all'art. 52 della legge 234/2012 e del d.m. 31 maggio 2017 n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato» (G.U. n. 175 del 28 luglio 2017) e in particolare l'art 14 c. 4 che consente di rideterminare la quota concedibile in de minimis sulla base della disponibilità residua di plafond del beneficiario;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURL e nella sezione «Amministrazione Trasparente» del sito istituzionale di Regione Lombardia in attuazione degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

## ALLEGATO 1

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
TITOLO	Misure a sostegno dell'avvio e del consolidamento delle associazioni fondiarie (ex LR 31/2008, Art 31septies)
FINALITÀ	<p>La misura promuove e sostiene le associazioni fondiarie quali soggetti centrali nella valorizzazione del patrimonio agricolo-forestale, nella promozione di processi di ricomposizione e riordino fondiario, nel recupero ad uso produttivo di superfici agricole e forestali abbandonate, incolte o sottoutilizzate, nonché come soggetti capaci di favorire la salvaguardia del territorio. Regione Lombardia riconosce nelle associazioni fondiarie uno strumento atto a consentire la valorizzazione del patrimonio ad esse conferito, a rispondere alle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, a concorrere all'applicazione delle misure di lotta obbligatoria agli organismi nocivi vegetali, a prevenire i rischi idrogeologici e di incendio e a favorire la ricomposizione fondiaria, anche per contrastare il fenomeno dei terreni abbandonati.</p> <p>La misura si pone l'obiettivo di rafforzare le associazioni esistenti in termini di competenze per la programmazione, pianificazione e la gestione del patrimonio ad esse conferito.</p>
R.A. DEL PRS DI Lgs.	RA 78 Politiche territoriali, conservazione della biodiversità e tutela del suolo agricolo
SOGGETTI BENEFICIARI	<p>Associazioni fondiarie lombarde costituite e registrate, intese come forme associative di soggetti proprietari e/o gestori di superfici silvo-pastorali pubbliche, private, collettive:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituite e regolarmente registrate, al momento della presentazione della domanda, ai sensi della disciplina civilistica;</li> <li>- Con minimo 5 soci conferitori (non si contano i soci non conferitori);</li> <li>- Con una consistenza di 2 ettari di patrimonio conferito in area svantaggiata o 4 ettari di patrimonio conferito in area NON svantaggiata;</li> </ul> <p>Le aree svantaggiate sono definite dalle aree C e D del PSR (Allegato B):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- C) Aree rurali intermedie</li> <li>- D) Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo</li> </ul> <p>Sono considerate ammissibili a finanziamento le associazioni fondiarie costituite e registrate operanti nel territorio di Regione Lombardia e solo in relazione alle attività effettuate ed ai terreni gestiti siti nel territorio regionale.</p>

SOGGETTI DESTINATARI	--
SOGGETTO GESTORE	<i>Il bando è gestito direttamente da Regione Lombardia</i>
DOTAZIONE FINANZIARIA	75.000,00 euro sull'annualità 2021
FONTE DI FINANZIAMENTO	Bilancio Regionale autonomo - Capitolo 14887
TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE	<p>L'agevolazione viene concessa a fondo perduto fino ad un valore pari al 100% della domanda di finanziamento, nei limiti delle disponibilità della presente deliberazione e solo per le spese effettuate e debitamente giustificate.</p> <p>La domanda di finanziamento è corredata da un progetto di investimento del contributo il quale può essere richiesto fino ad un massimo di 15.000,00 euro.</p> <p>Il progetto ha un orizzonte temporale compreso tra la data di presentazione della domanda ed il 20 dicembre 2021 e ricomprende spese effettuate e programmate da parte dell'associazione fondiaria per le proprie finalità statutarie. Sono riconoscibili le spese notarili e di registrazione effettuate dalle Associazioni Fondiarie beneficiarie effettuate nei due anni precedenti alla presente deliberazione.</p> <p>Tutte le spese rimborsate da Regione Lombardia sono reimpiegate dalle Associazioni Fondiarie esclusivamente ai propri fini statutari.</p>
REGIME DI AIUTO DI STATO	I contributi sono assegnati in caso di ricomposizione dei terreni con attività di produzione primaria ai sensi del reg (UE) n. 1408/2013 come modificato dal reg. (UE) n. 316/2019 (con massimale a 25.000 €), in tutti gli altri casi ai sensi del reg (UE) n. 1407/2013 (con massimale a 200.000 €)
INTERVENTI AMMISSIBILI	<p>Il beneficiario richiedente deve presentare un progetto di investimento che descriva le attività e le spese conseguenti, da finanziare con il contributo richiesto. Sono ammissibili interventi per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la costituzione dell'associazione fondiaria: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attività pubbliche di presentazione e comunicazione dell'iniziativa;</li> <li>• Spese notarili di costituzione e di registrazione dell'Associazione;</li> <li>• Attività di promozione, divulgazione e comunicazione;</li> </ul> </li> <li>- la redazione del Piano di Gestione (secondo le linee guida di Regione Lombardia - DGR 2706/2019): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Incarichi, a professionisti abilitati, per studi indagini, ricognizioni e censimenti;</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incarico unico di realizzazione del Piano di gestione;</li> <li>- attività di rafforzamento delle competenze dell'associazione:           <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formazione ai gestori ed ai soci nelle materie:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Gestione e valorizzazione delle risorse agro silvo-pastorali;</li> <li>○ Diritto delle Associazioni (diritti, doveri e strumenti per l'associazionismo);</li> </ul> </li> <li>• Assistenza tecnica per la gestione del patrimonio conferito: Acquisto di servizi di assistenza tecnica utile alla gestione e valorizzazione dei beni conferiti alle Associazioni Fondiarie;</li> <li>• Scambi con altre associazioni fondiarie;</li> </ul> </li> </ul>
SPESE AMMISSIBILI	<p>Sono ammissibili le spese effettuate tra la data di presentazione della domanda e il 20 dicembre 2021, debitamente rendicontate attraverso fatture quietanzate.</p> <p>Per le sole spese notarili e di registrazione dell'associazione fondiaria, fino ad un massimo di 500 euro, è ammesso il rimborso per spese effettuate nei due anni precedenti alla presente delibera e fino alla presentazione della domanda di contributo.</p> <p>Sono ammissibili al rimborso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le spese notarili e di registrazione dell'associazione fondiaria fino ad un massimo di 500 euro, anche effettuate nei due anni precedenti alla presente delibera e fino alla presentazione della domanda di contributo;</li> <li>- le spese notarili e di registrazione dell'associazione fondiaria fino ad un massimo di 500 euro, per la rimodulazione degli atti di costituzione;</li> <li>- le spese per i contratti di conferimento dei terreni dai soci all'associazione;</li> <li>- Incarichi a professionisti, per attività di studio, indagine, misurazione, elaborazione di piani e programmi, necessarie alla gestione del patrimonio conferito, anche in materia di sicurezza;</li> <li>- Incarichi a professionisti per la risoluzione di problematiche tecnico operative che limitano o impediscono la gestione del patrimonio conferito, nelle materie agro silvo-pastorali;</li> <li>- Spese di redazione e riproduzione di studi, indagine, misurazione, elaborazione di piani e programmi;</li> <li>- Le spese relative all'acquisto di materiali e attrezzature (hardware e software) necessari per la gestione tecnico-amministrativa dell'associazione;</li> <li>- Le spese di iscrizione a percorsi formativi realizzati da organismi di formazione accreditati, enti o strutture pubbliche e private, ordini professionali, accademie, scuole o università. Gli stessi soggetti possono erogare formazione ad hoc ai soci e ai gestori dell'associazione fondiaria, sulle materie riferite alle finalità dell'associazione; L'acquisto di testi connessi al percorso formativo (fino ad un massimo di 200 euro);</li> <li>- I costi sostenuti per l'organizzazione di eventi pubblici, campagne informative, realizzazione di materiali e siti internet;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- I costi di trasferta per attività congiunte con altre associazioni fondiarie per le esclusive finalità associative;</li> </ul> <p>Il contributo rimborsato da Regione Lombardia deve essere reimpiegato nelle attività dell'associazione stessa per le proprie finalità statutarie.</p> <p>Viene assegnato un contributo pari al 10% delle spese riconosciute dopo la verifica di quanto rendicontato, e fino ad un massimo di 1.500,00 euro, per spese generali. Tale contributo concorre al raggiungimento del massimale di finanziamento posto a 15.000,00 euro. Le spese generali sono riconosciute a forfait e non sono soggette a rendicontazione.</p> <p>NON sono ammissibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Spese per l'acquisto di terreni e/o fabbricati, fatte salve le spese per i contratti di conferimento dei terreni dai soci all'associazione;</li> <li>- Spese per interventi di manutenzione, di demolizione e di ricostruzione di fabbricati;</li> <li>- Spese per lavori in economia;</li> <li>- Spese per l'acquisto di macchinari;</li> <li>- Spese per lavori o acquisti fatturati e/o pagati antecedentemente alla data di apertura del bando;</li> <li>- Spese effettuate precedentemente alla data di presentazione della domanda, ad esclusione dei costi notarili e di registro sostenuti dalle associazioni per la loro costituzione con atto pubblico, come specificato precedentemente;</li> <li>- L'IVA, salvo i casi in cui essa non sia recuperabile a norma della legislazione vigente in materia;</li> </ul>
TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA	Procedura a sportello con soli criteri di ammissibilità per i beneficiari;
ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE	<p>I beneficiari devono presentare domanda di finanziamento tramite la piattaforma Bandi On Line di Regione Lombardia.</p> <p>L'istruttoria di ammissibilità della domanda è in capo alla Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi.</p> <p>Le domande, valutate in ordine di presentazione, sono soggette a mero controllo di ammissibilità secondo i seguenti criteri:</p> <p>I beneficiari devono essere Associazioni fondiarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituite e regolarmente registrate al momento della presentazione della domanda;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Operanti nel territorio regionale lombardo (sono considerate solo in relazione alle attività effettuate, ed ai soli terreni gestiti siti nel territorio regionale);</li> <li>- Con minimo 5 soci conferitori (non si contano i soci non conferitori);</li> <li>- Con una consistenza di 2 ettari di patrimonio conferito, in area svantaggiata, o 4 ettari di patrimonio conferito in area NON svantaggiata;</li> </ul> <p>Le aree svantaggiate sono definite dalle aree C e D del PSR (Allegato B allo stesso):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- C) Aree rurali intermedie;</li> <li>- D) Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo;</li> </ul> <p>Le domande di finanziamento devono essere corredate di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atto di costituzione dell'Associazione Fondiaria, registrato secondo legge;</li> <li>- Statuto dell'associazione dal quale sia esplicita la finalità;</li> <li>- Dichiarazione delle consistenze gestite dall'associazione, del numero di socie e dei soci conferitori;</li> <li>- Progetto di investimento, secondo il modello fornito da Regione Lombardia;</li> </ul> <p>Le domande sono istrutte seguendo l'ordine di presentazione.</p> <p>Regione Lombardia conclude l'istruttoria di ammissibilità in 10 giorni, avendo la possibilità di richiedere integrazioni, laddove necessarie, una sola volta ai beneficiari. La richiesta di integrazioni determina l'interruzione dei termini del procedimento. Le integrazioni devono essere rese in 10 giorni.</p> <p>Alla conclusione dell'istruttoria viene comunicato l'esito ai beneficiari i quali hanno 10 giorni di tempo per presentare eventuali osservazioni. Le osservazioni sono contro-dedotte entro 5 giorni.</p> <p>L'ammissione a contributo è determinata, seguendo l'ordine di presentazione delle domande, fino alla copertura del plafond disponibile ed in relazione al totale delle richieste di finanziamento come determinate dai singoli "Progetti di investimento".</p> <p>Nel caso l'ultima domanda ammissibile sia finanziabile parzialmente, Regione Lombardia chiede al richiedente l'accettazione del contributo parziale. In caso di rifiuto si procede con le ulteriori associazioni in ordine di presentazione della domanda.</p>
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	<p>L'erogazione avviene a rimborso, in un'unica tranne, fino al limite del contributo concesso, a seguito della rendicontazione delle spese effettuate.</p> <p>I beneficiari sono chiamati a rendicontare le spese effettuate, nei limiti del progetto di investimento presentato, entro il 20 dicembre 2021 presentando idonei giustificativi di spesa, come determinati da successivo atto dirigenziale.</p> <p>Regione Lombardia procede alla verifica dell'ammissibilità delle spese effettuate, anche in itinere, attraverso la verifica dei giustificativi di spesa ed eroga il rimborso relativo, laddove dovuto.</p> <p>Il contributo non utilizzato entro il 20 dicembre 2021 non verrà erogato e le spese non riconosciute da Regione Lombardia non saranno oggetto di rimborso.</p>

Serie Ordinaria n. 42 - Martedì 19 ottobre 2021

**D.g.r. 11 ottobre 2021 - n. XI/5362**
**Composizione dell'unità di supporto alle vittime del terrorismo e individuazione dei componenti - Sostituzione di un componente (l.r. 24/2017)**
**LA GIUNTA REGIONALE**

Vista la legge regionale 6 novembre 2017, n. 24 «Interventi regionali di aiuto e assistenza alle vittime del terrorismo e di informazione, formazione e ricerca per conoscere e prevenire i processi di radicalizzazione violenta», volta, tra l'altro, a rafforzare le misure di assistenza e di aiuto a favore delle vittime di un atto terroristico;

Visto, in particolare, della l.r. n. 24/2017, l'art. 3, che prevede:

- al comma 2, l'istituzione, presso la Giunta regionale, della «Unità di supporto alle vittime del terrorismo», con il compito di fornire sostegno sanitario e psicologico e supporto negli adempimenti di carattere amministrativo, nonché in ambito legale;
- al comma 3, che l'Unità di supporto sia costituita da personale regionale o appartenente agli enti del sistema regionale, di cui all'articolo 1 e dagli allegati A1 ed A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30, individuato con provvedimento della Giunta regionale;
- al comma 7, che la stessa Giunta determini la composizione dell'Unità di supporto, i requisiti professionali dei componenti, le attività e le modalità di funzionamento, prevedendo anche interventi per la formazione e l'aggiornamento dei componenti;

Richiamate:

- la d.g.r. 17 giugno 2019, n. 1778, che, determinando, in conformità alle suddette disposizioni regionali, la composizione, i requisiti professionali dei componenti, le attività e le modalità di funzionamento dell'Unità di supporto alle vittime del terrorismo, ha stabilito, come specificato al punto 2.2 dell'allegato alla deliberazione medesima, che ne faccia parte:
  - tre dirigenti, di cui uno con funzione di coordinatore titolare, e due in qualità di coordinatori supplenti;
  - due componenti di categoria B o C, per svolgimento di attività ausiliarie per gli adempimenti in ambito amministrativo;
  - quattro componenti di categoria C o D per gli ambiti amministrativi e legali;
  - un rappresentante dell'Azienda Regionale dell'Emergenza Urgenza (AREU), per il raccordo con l'Azienda stessa;
- la d.g.r. 16 marzo 2020, n. 2950, che, a seguito della pubblicazione dell'Avviso n. 3/2019, ha nominato i componenti dell'Unità di supporto alle vittime del terrorismo, ricoprenti i ruoli previsti dalla citata d.g.r. n. 1778/2019;
- la d.g.r. 15 aprile 2020, n. 3048, che ha disposto l'avvicendamento, per sostituzione, di uno dei due dirigenti nominati nel ruolo di coordinatore supplente dell'Unità di supporto alle vittime del terrorismo;
- la d.g.r. 14 giugno 2021, n. 4881, che ha modificato il criterio di cui al punto 2.2 dell'allegato alla d.g.r. n. 1778/2019, prevedendo, ai fini della composizione dell'Unità di supporto alle vittime del terrorismo, un solo dirigente in qualità di coordinatore supplente;

Preso atto che, con nota acquisita al protocollo regionale in data 23 settembre 2021, n. Y1.2021.0006130, il Direttore Generale di AREU ha chiesto la sostituzione, nell'ambito dell'Unità di supporto, del dott. Maurizio Migliori, prossimo al collocamento a riposo, con la dott.ssa Thea Scognamiglio;

Vagliata e assunta come propria la suddetta richiesta di AREU;

Ritenuto, quindi, di provvedere alla nomina della dott.ssa Thea Scognamiglio, quale rappresentante di AREU, in sostituzione del dott. Maurizio Migliori, confermando, per il resto, le altre nomine;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, Risultato atteso 254.Ter.3.2: «Iniziative di contrasto alla criminalità comune e organizzata, per la promozione dell'educazione alla legalità, per la prevenzione dei fenomeni di radicalizzazione violenta e a sostegno delle vittime del dovere, della criminalità e del terrorismo»;

Richiamati la l.r. del 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i Provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

per i motivi specificati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati e recepiti:

1. di nominare, in sostituzione del dr. Maurizio Migliori, la dott.ssa Thea Scognamiglio, quale rappresentante di AREU nell'ambito dell'Unità di Supporto alle Vittime del Terrorismo, confermando, per il resto, le altre nomine;

2. di stabilire, pertanto, come segue, la composizione dell'Unità di supporto:

Dirigente Struttura «Sicurezza stradale, contrasto immigrazione irregolare, legalità, beni confiscati alla criminalità»	Coordinatore titolare
Dirigente U.O. «Sicurezza urbana integrata e Polizia locale»	Coordinatore supplente
Busi Emanuele	Funzionario ambiti amministrativi-legali
Robazza Andrea	Funzionario ambiti amministrativi-legali
Salerno Pierina Maria	Funzionario ambiti amministrativi-legali
Faiola Loredana	Funzionario ambiti amministrativi-legali
Monni Maria	Ausiliario amministrativo
Sarnataro Cosimo	Ausiliario amministrativo
Thea Scognamiglio	Rappresentante AREU

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

**D.g.r. 11 ottobre 2021 - n. XI/5363****Criteri e modalità per l'accesso al contributo previsto dall'articolo 27 bis della l.r. n. 6/2015: Progetti per la Sicurezza dei quartieri di servizi abitativi pubblici (SAP)**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la legge regionale 1 aprile 2015 n. 6 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana), che, al primo periodo dell'art. 27 bis, aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), della l.r. 6 agosto 2021, n. 15 (Assestamento al bilancio 2021 - 2023 con modifiche di leggi regionali), prevede che la Regione, per le finalità di cui all'articolo 26, commi 1, lettera a), e 3 della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi), sostenga, mediante appositi contributi, specifici progetti per la sicurezza dei quartieri di servizi abitativi pubblici predisposti e attuati dalle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER), che prevedano l'installazione di impianti di videosorveglianza, nel rispetto della disciplina in materia di protezione e trattamento dei dati personali, nonché lo svolgimento di attività di vigilanza da parte di soggetti di vigilanza privata, nei limiti consentiti dalla normativa statale;
- l'art. 26 (Sistemi dei controlli sui servizi abitativi pubblici) della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi), che prevede:
  - al comma 1, lett. a), che gli enti gestori di servizi abitativi pubblici adottino, con cadenza annuale, piani di controllo finalizzati a prevenire e contrastare il fenomeno delle occupazioni abusive;
  - al comma 3, primo periodo, che: «Al fine di prevenire e contrastare azioni illegali come l'occupazione abusiva di alloggi, la cessione a terzi dell'alloggio assegnato, atti vandalici o intimidatori, i comuni, di concerto con gli enti gestori, possono promuovere l'adozione di strumenti per la formazione di un contesto sociale e abitativo sicuro, tra cui i patti locali di sicurezza urbana, il custode sociale, il portierato sociale, l'apertura di spazi nei quartieri partecipati dai cittadini residenti, quali presidi attivi degli abitanti, la realizzazione di impianti di videosorveglianza in base alle vigenti leggi»;
- l'ultimo periodo del comma 1 del citato art. 27 bis della l.r. n. 6/2015, che attribuisce alla Giunta regionale la definizione dei criteri e delle modalità per l'accesso ai contributi previsti dal medesimo comma 1;
- il comma 2 dell'art. 19 (Introduzione dell'articolo 27 bis alla l.r. 6/2015 in tema di sicurezza dei quartieri di servizi abitativi pubblici) della citata l.r. n. 15/2021, che stabilisce: «Alle spese per il sostegno finanziario di cui all'articolo 27 bis della l.r. 6/2015, stimate nel 2021 in euro 100.000,00 di natura corrente e in euro 100.000,00 in conto capitale, si provvede rispettivamente, per 100.000,00 euro con le risorse stanziate alla missione 03 'Ordine pubblico e sicurezza', programma 02 'Sistema integrato di sicurezza urbana' - Titolo 1 'Spese in parte corrente' nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio a seguito delle maggiori risorse/riduzioni di spesa riportate nella sezione a) 'Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie' della tabella 2 'Variazione di spese' di cui all'Allegato 3 e per euro 100.000,00 con le risorse già stanziate alla missione 03 'Ordine pubblico e sicurezza', programma 02 'Sistema integrato di sicurezza urbana' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023.»;

Considerato che:

- la recrudescenza dei fenomeni di disagio sociale nei contesti urbani, sempre più evidente negli ultimi anni, durante i quali, alle gravi crisi economiche che si sono susseguite a livello globale, si è aggiunta la pandemia ancora in corso, rappresenta una evidente realtà che interessa soprattutto le parti di territorio più emarginate;
- la micro-criminalità e le situazioni di devianza trovano maggiore spazio negli ambiti abitativi, dove la povertà, unita al degrado, provoca anche fenomeni di ribellione, che sfociano principalmente nel vandalismo;
- Regione Lombardia ha posto, tra gli obiettivi qualificanti del proprio Programma Regionale di Sviluppo, il miglioramento delle condizioni di sicurezza urbana delle città lombarde, nonché la promozione della coesione sociale e della legalità nei quartieri per contrastare il disagio abitativo e l'abusivismo;

Ritenuto necessario perseguire una maggiore condizione di sicurezza negli ambiti urbani occupati da alloggi di edilizia residenziale pubblica, mediante il ricorso agli impianti di videosorveglianza che, controllando le aree aperte al pubblico o all'uso indiscriminato, pertinenziali agli edifici ALER e/o di accesso ad essi, permettano di prevenire e se del caso identificare i responsabili di eventuali reati che vengono commessi in tali spazi abitativi (furti, vandalismo, danneggiamento al patrimonio immobiliare, ecc...), nonché di acquisire le immagini registrate, che possono costituire prove per le indagini giudiziarie riguardanti i suddetti comportamenti illeciti;

Richiamata la competenza di questa Giunta alla definizione dei criteri e delle modalità per l'accesso alla misura di cui trattasi, ai sensi del citato art. 27 bis della l.r. n. 6/2015;

Visto il documento predisposto dalla Direzione Generale «Sicurezza», congiuntamente alla Direzione Generale «Casa e Housing sociale», che individua i criteri e le modalità per l'accesso, da parte delle ALER, al contributo previsto dall'art. 27 bis della l.r. n. 6/2015;

Preso atto che il suddetto documento prevede:

- la presentazione di specifici progetti per la sicurezza dei quartieri pubblici, predisposti e attuati dalle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER):

- finalizzati a prevenire e contrastare il fenomeno delle occupazioni abusive attraverso l'installazione di impianti di videosorveglianza nelle aree pubbliche o destinate all'uso indiscriminato, pertinenziali ad edifici ALER e/o di accesso ad essi, nel rispetto della disciplina in materia di protezione e trattamento dei dati personali;
- che prevedano, altresì, lo svolgimento di attività di vigilanza da parte di soggetti di vigilanza privata, connessi agli ambiti sopradetti, nei limiti consentiti dalla normativa statale;
- che i progetti, ove possibile, prevedano la collaborazione con i servizi sociali comunitari, in sinergia con la polizia locale e le Forze dell'ordine, oltre che l'attivazione di presidi attivi in idonee aree dedicate in immobili di proprietà ALER, assicurando la disponibilità di proprio personale per collaborare all'apertura e gestione dei suddetti presidi attivi;

- l'assegnazione del contributo regionale, nei limiti delle risorse stanziate dalla l.r. n. 15/2021 e disponibili al Bilancio 2021, ripartito sulla base della media dei valori percentuali derivanti dall'elaborazione dei dati, oggettivi e verificabili, riguardanti, relativamente all'annualità 2020, il numero degli alloggi di ciascuna ALER e il numero delle occupazioni abusive rilevate per la singola Azienda;

- in caso di mancata presentazione del progetto da parte di una o più ALER, il proporzionale riparto della somma residua tra le restanti ALER;

- l'istituzione di un'apposita commissione per la valutazione delle domande;

Vagilate e assunte come propria la suddetta proposta di criteri e modalità per l'accesso, da parte delle ALER, al contributo previsto dall'art. 27 della l.r. n. 6/2015;

Dato atto che il contributo regionale destinato alla misura in questione trova copertura:

- quanto a € 100.000,00 (spesa in conto capitale per l'acquisto e l'installazione di impianti di videosorveglianza), sul capitolo 5170 «Interventi miglioramento sicurezza urbana e progetti ICT- quota a debito» del bilancio 2021;
- quanto a € 100.000,00 (spesa in parte corrente per il sostegno alle spese sostenute per attività di vigilanza da parte di soggetti di vigilanza privata), sul capitolo 10384 «Trasferimenti correnti a amministrazioni locali per la realizzazione di iniziative ed interventi in materia di sicurezza» del bilancio 2021;

Viste:

- la Decisione della Commissione Europea n. 2012/21/UE del 20 dicembre 2011 riguardante l'applicazione delle decisioni dell'art. 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (SIEG);
- la d.g.r. n. 6002 del 19 dicembre 2016 «Metodologia di valutazione della sovra compensazione da applicare alle agevolazioni concesse per la realizzazione degli interventi,

**Serie Ordinaria n. 42 - Martedì 19 ottobre 2021**

ai sensi della legge regionale 30 marzo 2016, n. 8 «Legge Europea regionale 2016», art. 6 «Servizio di Interesse Economico Generale nell'ambito dei servizi abitativi»;

Preso atto che, restano fermi gli adempimenti da porre in attuazione della sopracitata D.G.R. n. 6002 del 19 dicembre 2016, in relazione alla verifica di eventuale sovra compensazione, da applicare alle agevolazioni concesse per la realizzazione di interventi di Edilizia per evitare forme di aiuto di stato non previste dalla citata Decisione;

Dato atto che, ai sensi del decreto 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»:

- in base all'art. 8, si è provveduto alla registrazione del regime d'aiuti (codice CAR 19680);
- in base all'art. 9, in sede di concessione del finanziamento, si provvederà alla registrazione dell'aiuto individuale e si acquisiranno agli atti le Visure Aiuti e Deggendorf»;
- successivamente all'assunzione del presente provvedimento, si provvederà a registrare gli estremi all'interno di RNA;

Valutato che competa alla D.G. «Sicurezza» la registrazione degli estremi del presente atto all'interno del Registro Nazionale Aiuti di Stato, ai sensi del decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, e alla D.G. «Casa e Housing sociale» l'applicazione della d.g.r. n. 6002 del 19 dicembre 2016 «Metodologia di valutazione della sovra compensazione da applicare alle agevolazioni concesse per la realizzazione degli interventi, ai sensi della legge regionale 30 marzo 2016, n. 8 «Legge Europea regionale 2016», art. 6 «Servizio di Interesse Economico Generale nell'ambito dei servizi abitativi»;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura e, in particolare:

- Missione 3, Programma 2, RA 253 «Controllo del territorio anche grazie all'installazione di videocamere, potenziamento degli strumenti e realizzazione di iniziative in materia di sicurezza urbana in raccordo con i Comuni»;
- Missione 12, Programma 6, RA 159 «Promozione della coesione sociale e della legalità nei quartieri per contrastare il disagio abitativo e l'abusivismo»;

Richiamati la l.r. del 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i Provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Preso atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente recepite ed approvate:

1. di approvare i «Criteri e modalità per l'accesso al contributo previsto dall'articolo 27 bis della l.r. n. 6/2015: Progetti per la sicurezza dei quartieri di servizi abitativi pubblici», allegati e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di dare atto che le spese destinate alla misura di cui al punto 1. trova copertura:

- quanto a € 100.000,00 (spesa in conto capitale per l'acquisto e l'installazione di impianti di videosorveglianza), sul capitolo 5170 del bilancio 2021;
- quanto a € 100.000,00 (spesa in parte corrente per il sostegno alle spese sostenute per attività di vigilanza da parte di soggetti di vigilanza privata), sul capitolo 10384 del bilancio 2021;

3. di dare atto che all'attuazione delle presenti disposizioni, nonché alla registrazione degli estremi del presente provvedimento e dell'aiuto individuale all'interno del Registro Nazionale Aiuti di Stato e all'applicazione della «Metodologia di valutazione della sovra compensazione» provvedono, ciascuna per le proprie competenze, la D.G. «Sicurezza» e la D.G. «Casa e Housing sociale»;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

## Allegato

**Criteri e modalità per l'accesso al contributo previsto dall'articolo 27 bis della l.r. n. 6/2015:  
Progetti per la sicurezza dei quartieri di servizi abitativi pubblici (SAP)****1. Finalità e obiettivi**

Il presente documento stabilisce i criteri e le modalità per l'accesso al finanziamento regionale, per la realizzazione di specifici progetti per la sicurezza dei quartieri di servizi abitativi pubblici, predisposti e attuati dalle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER).

La misura è finalizzata a prevenire e contrastare il fenomeno delle occupazioni abusive ed eventuali altri reati mediante l'installazione di impianti di videosorveglianza nelle aree pubbliche o destinate all'uso indiscriminato pertinenziali agli edifici ALER e/o di accesso ad essi, nel rispetto della disciplina in materia di protezione e trattamento dei dati personali, e con lo svolgimento di attività di vigilanza da parte di soggetti di vigilanza privata connessi agli ambiti sopradetti, nei limiti consentiti dalla normativa statale.

**2. Riferimenti normativi**

Legge regionale n. 6/2015 (*Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana*), art. 27 bis (*Progetti per la sicurezza dei quartieri di servizi abitativi pubblici*).

**3. Soggetti beneficiari**

Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER) della Lombardia.

**4. Presentazione dei progetti**

Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione che approva il presente documento, le ALER interessate inviano alla Direzione Generale "Sicurezza" di Regione Lombardia le proprie proposte progettuali, redatte secondo le indicazioni di cui al punto 5., indirizzandole a: [sicurezza@pec.regione.lombardia.it](mailto:sicurezza@pec.regione.lombardia.it), con il seguente oggetto: "Progetti per la sicurezza dei quartieri di servizi abitativi pubblici 2021".

**5. Contenuto dei progetti**

I progetti, presentati a cura delle ALER interessate, devono contenere:

- l'analisi delle problematiche delle aree interessate, in termini di sicurezza e abusivismo;
- l'individuazione degli obiettivi da perseguire e dei risultati attesi;
- la descrizione degli interventi di installazione di impianti di videosorveglianza di moderna concezione, al fine di sottrarre agli atti di vandalismo, nelle aree pubbliche o destinate all'uso indiscriminato pertinenziali agli edifici ALER e/o di accesso ad essi;
- la descrizione delle attività di vigilanza da parte di soggetti di vigilanza privata, nei limiti consentiti dalla normativa statale;
- i costi previsti per la realizzazione del progetto, posto che il contributo regionale non può eccedere le disponibilità di bilancio, di cui al successivo punto 6.;
- la pianificazione degli interventi e i relativi tempi di attuazione;

- l'eventuale collaborazione con i servizi sociali comunali, in sinergia con la polizia locale e le Forze dell'ordine e/o l'attivazione di presidi attivi in idonee aree dedicate in immobili di proprietà ALER, assicurando la disponibilità di proprio personale per collaborare all'apertura e gestione dei presidi attivi;
- la descrizione delle procedure adottate per il rispetto della disciplina in materia di protezione e trattamento dei dati personali.

#### **6. Risorse finanziarie**

Regione Lombardia riconosce alle singole ALER, per la realizzazione dei progetti presentati:

- contributi in conto capitale, per il parziale sostegno delle spese relative all'acquisto di dotazioni strumentali, per complessivi € 100.000,00, a valere sul bilancio 2021;
- contributi in parte corrente, per il parziale sostegno delle spese relative al personale di vigilanza privata impiegato per la realizzazione del progetto, per complessivi € 100.000,00, a valere sul bilancio 2021.

#### **7. Criteri di assegnazione delle risorse**

Il contributo regionale, nei limiti delle risorse stanziate dalla l.r. n. 15/2021 e disponibili al Bilancio regionale 2021, è ripartito sulla base della media dei valori percentuali derivanti dall'elaborazione dei dati, oggettivi e verificabili, riguardanti, relativamente all'annualità 2020, il numero degli alloggi di ciascuna ALER e il numero delle occupazioni abusive rilevate per la singola Azienda, come riporta la seguente tabella:

<b>Dati 2020</b>	<b>Alloggi a canone sociale</b>	<b>Percentuale di presenza di alloggi a canone sociale</b>	<b>Alloggi SAP occupati senza titolo (abusivi)</b>	<b>Percentuale di presenza di alloggi SAP occupati senza titolo (abusivi)</b>	<b>Media dei valori percentuali calcolati</b>
ALER Bg-Lc-So	8.993	9%	-	0%	4,5%
ALER Bs-Cr-Mn	13.928	14%	-	0%	7%
ALER Pv-Lo	6.990	7%	2	0%	3,5%
ALER Mi	54.873	56%	3.851	100%	78%
ALER Va-BA-Co-MB	13.876	14%	4	0%	7%
<b>Totali</b>	<b>98.660</b>	<b>100%</b>	<b>3.857</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

La percentuale è calcolata arrotondando all'unità superiore, nel caso in cui, dopo il numero intero, risultino i decimali da 0,51 a 0,99, e all'unità inferiore, nel caso in cui, dopo il numero intero, risultino i decimali da 0,01 a 0,50.

Nel caso in cui una o più ALER non presentino il progetto, le risorse sono proporzionalmente ripartite tra le restanti ALER.

## **8. Spese ammesse**

Sono ammesse al contributo regionale le spese effettivamente sostenute per l'acquisto e l'installazione degli impianti di videosorveglianza e per il personale appartenente alla vigilanza privata impiegato per prevenire e contrastare il fenomeno delle occupazioni abusive, per le quali non siano stati già ottenuti finanziamenti pubblici. Dette spese sono riconosciute se sostenute successivamente alla data del 11/08/2021, di entrata in vigore della l.r. 6 agosto 2021, n. 15 (Assestamento al bilancio 2021 - 2023 con modifiche di leggi regionali), che, all'art. 19, ha introdotto l'art. 27 bis (Progetti per la sicurezza dei quartieri di servizi abitativi pubblici) alla l.r. n. 6/2015.

## **9. Commissione di valutazione**

I progetti presentati dalle ALER sono valutati entro 10 giorni decorrenti dalla data di cui al precedente punto 4., da una Commissione appositamente costituita, sulla base dei criteri di cui al punto 7.

La Commissione è composta da personale appartenente alle Direzioni Generali "Sicurezza" e "Casa ed Housing sociale" di Regione Lombardia.

L'esito dell'istruttoria è comunicato dalla competente struttura della D.G. "Sicurezza".

## **10. Rendicontazione**

Le ALER devono realizzare i rispettivi progetti e rendicontare le attività svolte entro il 15 dicembre 2021. A tal fine, devono inviare alla Direzione Generale "Sicurezza" una relazione descrittiva degli interventi effettuati, rientranti tra quelli indicati al punto 5., e dei risultati conseguiti, corredata della rendicontazione delle spese sostenute, di cui al punto 8., e delle relative fatture quietanzate.

## **11. Aiuti di Stato**

Per evitare forme di aiuto di Stato nonmesse dalla Decisione della Commissione Europea n. 2012/21/UE del 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione delle decisioni dell'art. 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (SIEG), restano fermi gli adempimenti, ai quali provvede la competente Direzione Generale, da porre in attuazione della D.G.R. n. 6002 del 19 dicembre 2016 "Metodologia di valutazione della sovra compensazione da applicare alle agevolazioni concesse per la realizzazione degli interventi, ai sensi della legge regionale 30 marzo 2016, n. 8 "Legge Europea regionale 2016", art. 6 "Servizio di Interesse Economico Generale nell'ambito dei servizi abitativi", in relazione alla verifica di eventuale sovra compensazione, da applicare alle agevolazioni concesse per la realizzazione di interventi di Edilizia.

## **12. Erogazione del contributo**

Il contributo è erogato dalla Direzione Generale "Sicurezza" a seguito di positiva valutazione della rendicontazione di cui al punto 10., nel rispetto delle procedure contabili di Regione Lombardia e delle disposizioni in materia di procedimento amministrativo.

## **13. Ispezioni e controlli**

Regione Lombardia si riserva la facoltà di effettuare ispezioni e controlli in loco, al fine di verificare il corretto utilizzo del finanziamento concesso.

## **14. Responsabile del procedimento**

Responsabile del procedimento è il dirigente della U.O. "Sicurezza urbana integrata e polizia locale" della Direzione Generale Sicurezza.

Serie Ordinaria n. 42 - Martedì 19 ottobre 2021

**D.g.r. 11 ottobre 2021 - n. XI/5369**

**Variazioni al bilancio di previsione 2021-2023 - Prelievo dal fondo rischi contenzioso legale (art. 1, c. 4 l.r. 23/2013) - 18° provvedimento - Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio (art. 73, c. 4 d.lgs. 118/2011)**

**LA GIUNTA REGIONALE**

Visto l'articolo 57 dello Statuto;

Visto il d.lgs. 118/2011 come integrato e corretto dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 «disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della l.42/2009»;

Richiamato in particolare l'art. 51, c. 2 del d.lgs. 118/11;

Visti l'art. 2 della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 18 (finanziaria 2013), che ha istituito il collegio dei revisori e il regolamento regionale 10 giugno 2013 n. 1 di attuazione dell'art. 2, comma 5 della legge regionale;

Richiamato il punto 5.2, lett. h) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato al d.lgs. 118/2011, che disciplina il caso in cui un ente, a seguito di contenzioso nel quale ha significative probabilità di soccombere o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia in attesa degli esiti del giudizio, prevedendo l'obbligo di:

- accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, tramite istituzione di apposito fondo rischi;
- determinare, in fase di prima applicazione del principio, l'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, ripartibile tra gli esercizi del bilancio di previsione;
- aggiornare il fondo nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione per tener conto del nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente;

Considerato che l'art. 1, c. 4 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 23 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016 a legislazione vigente», in applicazione del principio 5.2, lett. h) ha istituito alla missione 20 «Fondi e accantonamenti» - programma 20.03 «Altri fondi» il Fondo Rischi Contenzioso legale - Parte corrente e il «Fondo Rischi Contenzioso legale - Parte capitale» per l'accantonamento delle risorse necessarie alla copertura del rischio di maggiori spese legate al contenzioso in attesa degli esiti del giudizio;

Richiamato l'art. 73 «Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni» del decreto legislativo 118/11 sopra citato che alla lettera a) del comma 1 indica tra i debiti fuori bilancio le sentenze esecutive;

Richiamato inoltre l'art. 73 comma 4 del d.lgs. 118/11, come modificato dall'art. 38-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi» convertito in legge con L. 28 giugno 2019, n. 58, che prevede «Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decoro inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta»;

Vista la nota prot. A1.2021.0406129 del 27 settembre 2021, integrata con comunicazione via e.mail del 5 ottobre 2021, con la quale la UO Avvocatura, Affari europei e Supporto giuridico chiede di procedere:

- al prelievo dal fondo rischi contenzioso legale - quota corrente di € 23.864,36 , arrotondato come da allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di poter effettuare al rimborso di spese di giudizio in conseguenza di:
  - sentenza del Tribunale di Milano n. 5942/2021;
  - sentenza del TAR n. 1503/2021;
  - sentenza della Corte dei Conti n. 180/2021;
- al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio relativo alle suddette sentenza e ordinanza ai sensi dell'art. 73 comma 4 del d.lgs. 118/11;

Vista la legge regionale del 29 dicembre 2020 n. 27 «Bilancio di previsione 2021-2023»;

Vista la legge regionale del 6 agosto 2021 n. 15 «Assestamento al bilancio 2021-2023 con modifiche di leggi regionali»;

Vista la d.g.r. n. 5152 del 2 agosto 2021 «Integrazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023 approvato con d.g.r. n. XI/4154 del 30 dicembre 2020 e aggiornamento dei prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti, dei programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house, del piano di studi e ricerca e dei prospetti della programmazione gare per l'acquisizione di beni e servizi per l'anno 2021 in accordo con le disponibilità di bilancio di cui alla d.g.r. 4931/2021, a seguito della l.c.r. n. 89 del 27 luglio 2021 Assestamento al bilancio di previsione 2021-2023 con modifiche di leggi regionali»;

Visto il decreto del Segretario generale n. 10890 del 5 agosto 2021 «Integrazione al bilancio finanziario gestionale 2021-2023 a seguito dell'approvazione della l.c.r. n. 89 del 27 luglio 2021 Assestamento al bilancio 2021-2023 con modifiche di leggi regionali»;

Vista la legge regionale del 6 agosto 2021, n. 14 «Rendiconto generale della gestione 2020»;

Preso atto che l'art. 5 della l.r. 19/14, in un'ottica di semplificazione, ha previsto, ove possibile, l'arrotondamento degli importi dovuti dalla Regione;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi in materia di organizzazione e personale»;

Visti i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Visti altresì gli statuti di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2021 e successivi;

Verificato da parte del Dirigente della UO Bilancio e Autorità di Certificazione Fondi comunitari la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia sotto il profilo tecnico che di legittimità;

Vagilate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimita' dei voti espressi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

1. di apportare al bilancio di previsione 2021/2023 le variazioni indicate all'allegato A della presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio relativi a:

- sentenza del Tribunale di Milano n. 5942/2021;
- sentenza del TAR n. 1503/2021;
- sentenza della Corte dei Conti n. 180/2021;

3. di stabilire che la copertura finanziaria del punto 2 è assicurata sul capitolo 1.11.110.13823 «Spese di giudizio» tramite la variazione di bilancio di cui al punto 1;

4. di trasmettere la presente delibera al Collegio dei revisori dei conti ai sensi e nei termini previsti dall'art. 3, comma 7 del regolamento 10 giugno 2013 n. 1 di attuazione dell'articolo 2, comma 5 della l.r. 17 dicembre 2012 n. 18 (finanziaria 2013);

5. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'ordinamento contabile regionale;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dall'ordinamento contabile regionale.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

## ALLEGATO A

### **Stato di previsione delle spese:**

**20.03** Altri fondi

**110** Altre spese correnti

10354 FONDO RISCHI CONTENZIOSO LEGALE - PARTE CORRENTE

2021		2022		2023	
Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
- € 23.865,00		€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00

**1.11** Altri servizi generali

**110** Altre spese correnti

13823 SPESE DI GIUDIZIO

2021		2022		2023	
Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
€ 23.865,00		€ 23.865,00		€ 0,00	€ 0,00

## VARIAZIONI DEL FONDO CASSA

**20.01** Fondo di riserva

**110** Altre spese correnti

736 FONDO DI RISERVA DEL BILANCIO DI CASSA

2021		2022		2023	
Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
€ 0,00		- € 23.865,00		€ 0,00	€ 0,00

## D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

### D.G. Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità

D.d.u.o. 14 ottobre 2021 - n. 13710

**POR FSE 2014/2020 - (Asse II - Azione 9.3.3) - Misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021 (d.g.r. 3481/2020): impegno e liquidazione comuni rendicontazione terza finestra (dal 6 settembre 2021 al 24 settembre 2021 - d.d.s.n. 14004/2020) - CUP E87C20000510009 - II provvedimento**

LA DIRIGENTE DELLA U.O.

FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITÀ E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante tra l'altro disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo sociale europeo, e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio - (Regolamento generale);
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio - (Regolamento del Fondo Sociale Europeo);
- la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia» che pone fra i suoi obiettivi quello di favorire la formazione e lo sviluppo delle famiglie;
- la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia ed in particolare l'art. 22 che impegna la Regione a promuovere e sostenere misure a favore della conciliazione;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale» che esplicita anche un'attenzione alle unità di offerta sociale a sostegno della persona e della famiglia ed in particolare al sostegno delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra maternità e lavoro;
- il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell'XI legislatura approvato con d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018 che nell'Area Sociale - Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali, pari opportunità e famiglia, tra i risultati attesi include anche il rafforzamento degli interventi e dei servizi per l'infanzia;
- la d.g.r. 3017 del 16 gennaio 2015 «Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) relativo ai Programmi Operativa Regionali FESR e FSE 2014-2020» e ss.mm.ii.;
- il Programma Operativo Regionale - FSE 2014/2020 approvato da parte della Commissione Europea con Decisione di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014 C(2014) 10098 final e le relative modifiche approvate, rispettivamente, con Decisione di Esecuzione C(2018) 3833 del 12 giugno 2018 e Decisione di Esecuzione C(2019) 3048 del 30 aprile 2019 e Decisione di Esecuzione C(2020) 7664 del 9 novembre 2020;
- il d.lgs. n. 65/2017 «Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione della nascita sino a 6 anni, a norma dell'art. 1 comma 180 e 181, lettera e) della l. 13 luglio 2015, n. 107» che, in attuazione della legge n. 107/2015, ha introdotto un sistema integrato di educazione e di istruzione, dando evidenza delle funzioni educative e socio-pedagogiche del servizio anche nella fascia di età 0-3 e quindi, di fatto, attrattendo tale servizio sempre più nell'alveo dei servizi di istruzione;

Vista la d.g.r. n. XI/3481 del 5 agosto 2020 «Approvazione Misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021 - POR FSE 2014-2020 - (ASSE II - AZIONE 9.3.3)», con la quale:

- sono stati approvati i criteri della Misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021;
- è stata approvata la dotazione finanziaria per la realizzazione della misura pari a 15.000.000,00 milioni di euro di cui € 11.000.000,00 a valere sulle risorse del POR FSE 2014-2020 - Asse II, Azione 9.3.3, disponibili sulla Missione 12, Programma 01 sui capitoli 14049 (quota UE 50%), 14050 (quota Stato 35%) e 14048 (quota Regione 15%) del bilancio regionale esercizio 2020, e € 4.000.000,00 sulle risorse statali del Fondo Sviluppo e Coesione disponibili sull'esercizio 2021;
- ha demandato alla Direzione competente l'approvazione dei provvedimenti attuativi e, in particolare, l'emissione dell'Avviso per l'adesione da parte dei Comuni e per l'adesione Famiglie;

Richiamati altresì:

- il d.d.s. 9683 del 7 agosto 2020 con il quale è stato approvato l'avviso pubblico per l'adesione dei Comuni alla misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021;
- la d.g.r. n. 3626 del 1 ottobre 2020 «Prosecuzione sperimentazione Blockchain applicata alla misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021: approvazione schema di protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e il Comune di Cinisello Balsamo»;
- il d.d.s. n. 11262 del 25 settembre 2020, con il quale è stato approvato l'avviso pubblico per l'adesione delle Famiglie alla misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021;

Preso atto, che dagli esiti istruttori delle domande presentate dai Comuni, Unioni, Consorzi e Comunità Montane, a valere sull'Avviso rivolto ai Comuni, in forma singola o associata, di cui al d.d.s. n. 9683/2020, risultano ammessi 582 Comuni per n. 947 strutture di cui n. 426 pubbliche e n. 521 private convenzionate, approvati con d.d.s.n. 11467 del 1 ottobre 2020 e d.d.s.n. 11683 del 6 ottobre 2020;

Visto il d.d.s. n. 14004 del 17 novembre 2020 «Approvazione linee guida rendicontazione misura Nidi gratis - Bonus 2020/2021 (d.g.r. n. 3481/2020) ed elenco comuni destinatari anticipo finanziario - POR FSE 2014 - 2020 (ASSE II - AZIONE 9.3.3)» con cui:

- sono state approvate le Linee guida per la rendicontazione nelle quali sono definite le modalità amministrative e tecniche, nonché le tempistiche per la presentazione della rendicontazione da parte degli Enti ammessi alla Misura (Allegato A);
- è stato approvato l'Elenco dei Comuni destinatari dell'anticipo finanziario con i relativi importi assegnati che comprende n. 526 beneficiari ammessi - Comuni, Unioni, Consorzi e Comunità Montane (rispetto ai 582 Enti ammessi alla Misura (Allegato B));
- sono definite le modalità di erogazione dell'anticipazione quantificata sulla base del numero delle domande presentate dalle famiglie nell'ambito dall'Avviso Nidi Gratis - Bonus 2020/2021;

Considerato inoltre che il d.d.s. n. 14004/2020 e il relativo allegato A ha individuato per gli Enti le seguenti tempistiche per la presentazione dell'anticipo finanziario e della rendicontazione:

- la finestra per la presentazione dell'anticipo finanziario da giovedì 19 novembre 2020 ore 9.00 a martedì 24 novembre 2020 ore 12.00;
- le finestre per la rendicontazione e le relative mensilità, come di seguito specificato:
  - Prima finestra - dal 8 marzo 2021 h. 12.00 al 26 marzo 2021 h. 17.00 per le mensilità di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021;
  - Seconda finestra - dal 7 giugno 2021 h. 12.00 al 25 giugno 2021 h. 17.00 per le mensilità di febbraio, marzo e aprile 2021;
  - Terza finestra - dal 6 settembre 2021 h. 12.00 al 24 settembre 2021 h. 17.00 per le mensilità di maggio, giugno e luglio 2021;

Visti altresì:

- i d.d.s. nn. 14952 e 14953 del 30 novembre 2020, nn. 4988, 15045, 15046 e 15048 del 1 dicembre 2020, nn. 15060, 15115, 15116, 15120 e 15151 del 2 dicembre 2020, nn. 15229, 15230, 15233 e 15234 del 3 dicembre 2020 con i quali sono stati impegnati e liquidati, in favore dei n. 365 beneficiari ammessi - Comuni, Unioni, Consorzi e Comunità Montane, gli importi corrispondenti agli anticipi;
- il d.d.u.o.n. 4019 del 24 marzo 2021 con cui sono stati posticipati i termini di apertura e di chiusura (dal 14 aprile 2021 al 7 maggio 2021) della prima finestra di rendicontazione di cui al d.d.s. n. 14004/2020 per sopravvenute esigenze derivanti dal riacutizzarsi dell'emergenza epidemiologica in corso da Covid-19 che hanno causato rallentamenti delle attività di sviluppo sul sistema informativo del modulo destinato alla rendicontazione da parte dei Comuni della Misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021;

Dato atto che, con d.d.s. n. 13454 del 6 novembre 2020 (1<sup>a</sup> provvedimento), n. 13851 del 13 novembre 2020 (2<sup>a</sup> provvedimento), n. 14463 del 24 novembre 2020 (3<sup>a</sup> provvedimento), n. 15421 del 9 dicembre 2020 (4<sup>a</sup> provvedimento), n. 16337 del 22 dicembre 2020 (5<sup>a</sup> provvedimento), n. 16597 del 28 dicembre 2020 (6<sup>a</sup> provvedimento), n. 3857 del 22 marzo 2021 (7<sup>a</sup> provvedimento), d.d.u.o.n. 7390 del 30 maggio 2021 (8<sup>a</sup> provvedimento) e sono stati approvati gli esiti istruttori da parte dei

Comuni sulle 8.416 domande presentate, ai sensi del punto C.3 del d.d.s. n. 11262/2020, dal 12 ottobre 2020 al 13 novembre 2020, da cui risultano:

- n. 6452 domande ammesse;
- n. 1964 non ammesse;

Dato atto che le linee guida per la rendicontazione stabiliscono le seguenti modalità di rendicontazione:

- sono rendicontabili, in base all'effettiva frequenza dei servizi e nel rispetto dei rispettivi regolamenti comunali o documenti equivalenti, le rette mature, non quietanzate dalle famiglie, per la quota di retta mensile aggiuntiva rispetto all'importo rimborsabile da INPS, pari a € 272,72. Potranno essere riconosciute nel rispetto delle condizioni previste dall'Avviso rivolto alle Famiglie le quote di retta dovute per la frequenza delle mensilità da settembre 2020 a luglio 2021 compreso, per le famiglie beneficiarie della Misura;
- in merito al valore della retta maturata, la retta è da intendersi «ridotta» solo nei casi in cui il Regolamento Comunale preveda, in caso di assenza o altre casistiche applicabili, una riduzione del valore complessivo della retta. Tale riduzione non è quindi connessa alla fruizione del servizio in modalità full-time part-time;
- la rendicontazione avverrà attraverso il sistema informativo Bandi Online dove gli Enti beneficiari procederanno alla compilazione delle richieste di liquidazione, indicando, per ciascuna pratica ammessa e finanziata, il valore delle rette mature, comprensivo della quota rimborsabile da parte di INPS (pari a € 272,72), in relazione a ciascuna mensilità di frequenza presso le strutture cui la pratica risulta associata;

Viste le pratiche di richiesta di liquidazione, con relativa rendicontazione, presentate dagli Enti ammessi alla Misura attraverso il sistema informativo «Bandi Online», nella terza finestra di rendicontazione;

Preso atto degli esiti positivi delle verifiche documentali, presenti sul sistema informativo «Bandi Online», attestanti la pagabilità delle pratiche di richiesta di liquidazione presentate dagli Enti interessati, effettuati dalla competente Struttura Controllo e Sempificazione, della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di controllo e gestione, ai sensi del Regolamento UE 1303/2013 art. 72;

Verificato, dagli esiti del controllo, che gli Enti di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, hanno presentato la rendicontazione e la contestuale richiesta di liquidazione nei termini previsti dalla terza finestra di rendicontazione indicando:

- per ciascuna pratica ammessa e finanziata, il valore delle rette mature, comprensivo della quota rimborsabile da parte di INPS (pari a € 272,72), in relazione a ciascuna mensilità di frequenza presso le strutture a cui la pratica risulta associata, in conformità delle Linee guida di rendicontazione, allegato A) del DDS n. 14004/2021;
- per i soli Enti beneficiari ai quali è stato riconosciuto un anticipo e un importo relativo alla prima e alla seconda finestra di rendicontazione viene corrisposto un importo inferiore o nessun importo a seconda che le somme presentate nella terza finestra di rendicontazione siano superiori o inferiori all'anticipo ricevuto, dedotto l'importo già erogato, tenuto conto dell'esito delle verifiche documentali;

Considerato che, per quanto attiene alle disposizioni di cui ai d.lgs. n. 91/2011 e n. 118/2011, per l'attuazione della misura «Nidi Gratis - Bonus 2020/2021» di cui al POR FSE 2014-2020, l'obbligazione è da considerarsi giuridicamente perfezionata nel momento in cui viene presentata la pratica di liquidazione e la conseguente pagabilità della stessa a seguito dei controlli di I livello ai sensi del Regolamento UE 1303/2013 art. 72;

Ritenuto pertanto di impegnare e contestualmente liquidare la somma complessiva di € 122.176,84 a favore degli Enti beneficiari indicati nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, con imputazione a carico dei seguenti capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario in corso e precisamente:

- Capitolo 12.01.104.14048 € 18.326,55
- Capitolo 12.01.104.14049 € 61.088,42
- Capitolo 12.01.104.14050 € 42.761,87

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 («traccialibilità dei flussi finanziari»);

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario;

Dato atto che il presente provvedimento è adottato nei termini stabiliti dal decreto n. 9683/2020;

Vista la l.r. n. 34/78 e il Regolamento regionale di contabilità n. 1/01 e loro successive modifiche e integrazioni nonché la legge di approvazione del bilancio regionale per l'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Viste la d.g.r. n. 4350 del 22 febbraio 2021 «IV Provvedimento Organizzativo 2021» con la quale è stata istituita la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità e la d.g.r. n. 4382 del 3 marzo 2021 con la quale è stato attribuito l'incarico di Direttore Generale alla Dott.ssa Claudia Moneta;

Vista la d.g.r. n. 4431 del 17 marzo 2021 «V Provvedimento Organizzativo 2021» con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della UO Famiglia, Pari opportunità e Programmazione territoriale della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, competente per la materia oggetto del provvedimento, alla dott.ssa Clara Sabatini;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.), sul portale istituzionale di Regione Lombardia [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it) - Sezione Bandi e sul sito regionale della programmazione europea [www.fse.regione.lombardia.it](http://www.fse.regione.lombardia.it);

per le motivazioni sopra espresse,

#### DECRETA

1. di impegnare l'importo complessivo di € 122.176,84 a favore degli Enti beneficiari indicati nell'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati attestando la relativa esigibilità nell'esercizio 2021, come sotto riportato:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
RISORSE A VALERE SULL'ACCORDO EX ART. 242 DEL DL 34/2020_CAP 014050 MISURA NIDI GRATIS 2020_2021 RENDICONTAZIONE DEI COMUNI - CUP E87C20000510009	65088	12.01.104.14050	42.761,87	0,00	0,00
RISORSE A VALERE SULL'ACCORDO EX ART. 242 DEL DL 34/2020_CAP 014048 MISURA NIDI GRATIS 2020_2021 RENDICONTAZIONE DEI COMUNI - CUP E87C20000510009	65089	12.01.104.14048	18.326,55	0,00	0,00
RISORSE A VALERE SULL'ACCORDO EX ART. 242 DEL DL 34/2020_CAP 014049 MISURA NIDI GRATIS 2020_2021 RENDICONTAZIONE DEI COMUNI - CUP E87C20000510009	65090	12.01.104.14049	61.088,42	0,00	0,00

2. di liquidare l'importo complessivo di € 122.176,84 a favore degli Enti beneficiari indicati nell'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, come segue :

## Serie Ordinaria n. 42 - Martedì 19 ottobre 2021

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
RISORSE A VALERE SULL ACCORDO EX ART. 242 DEL DL 34 2020_CAP 014050 MISURA NIDI GRATIS 2020_2021 RENDICONTAZIONE DEI COMUNI - CUP E87C20000510009	65088	12.01.104.14050	2021/0/0		42.761,87
RISORSE A VALERE SULL ACCORDO EX ART. 242 DEL DL 34 2020_CAP 014048 MISURA NIDI GRATIS 2020_2021 RENDICONTAZIONE DEI COMUNI - CUP E87C20000510009	65089	12.01.104.14048	2021/0/0		18.326,55
RISORSE A VALERE SULL ACCORDO EX ART. 242 DEL DL 34 2020_CAP 014049 MISURA NIDI GRATIS 2020_2021 RENDICONTAZIONE DEI COMUNI - CUP E87C20000510009	65090	12.01.104.14049	2021/0/0		61.088,42

Cod.Ben. Ruolo	Denominazione	Cod.Fiscale	Partita IVA	Indirizzo
65088	RISORSE A VALERE SULL ACCORDO EX ART. 242 DEL DL 34 2020_CAP 014050 MISURA NIDI GRATIS 2020_2021 RENDICONTAZIONE DEI COMUNI - CUP E87C20000510009			
65089	RISORSE A VALERE SULL ACCORDO EX ART. 242 DEL DL 34 2020_CAP 014048 MISURA NIDI GRATIS 2020_2021 RENDICONTAZIONE DEI COMUNI - CUP E87C20000510009			
65090	RISORSE A VALERE SULL ACCORDO EX ART. 242 DEL DL 34 2020_CAP 014049 MISURA NIDI GRATIS 2020_2021 RENDICONTAZIONE DEI COMUNI - CUP E87C20000510009			

3. di stabilire che, per gli Enti beneficiari che hanno presentato richiesta di anticipo e rendicontato nella prima e nella seconda finestra e si è proceduto a dedurre i relativi importi già erogati, in questa terza rendicontazione in presenza del residuo economico già erogato in anticipazione viene riconosciuto un importo inferiore;

4. di far salvo il diritto della Regione Lombardia di richiedere la restituzione di tutto o parte dell'importo liquidato in conseguenza delle verifiche di carattere contabile amministrativo previste dalla normativa vigente;

5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L. e sul sito regionale della programmazione europea [www.fse.regione.lombardia.it](http://www.fse.regione.lombardia.it).

La dirigente  
Clara Sabatini

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

## ALLEGATO A alla proposta DDUO n. 837 Comuni - Nidi Gratis – Bonus 2020/2021 – Liquidazione 3^ finestra

DOMANDA	BENEFICIARIO	IMPORTO
2918908	COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO	219,27
2835246	COMUNE DI MARIANO COMENSE	4950,84
2822675	COMUNE DI GRAVEDONA ED UNITI	1720,2
2891949	COMUNE DI PALAZZAGO	2786,04
2464772	COMUNE DI ROVERBELLA	1304,68
2819649	COMUNE DI ORIGGIO	4429,26
2895506	COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO	6255,79
2944137	COMUNE DI VERMEZZO CON ZELO	8105,29
2819864	COMUNE DI VANZAGHELLO	2039,73
2802487	COMUNE DI BOVEZZO	3917,86
2929964	COMUNE DI OLGIATE COMASCO	4871,52
2937643	COMUNE DI CASALPUSTERLENGO	727,95
2835299	COMUNE DI LUINO	1039,76
2919361	COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO	10387,23
2941273	COMUNE DI QUISTELLO	632,88
2819969	COMUNE DI CASOREZZO	4185,24
2917633	COMUNE DI INZAGO	17177,29
2811373	COMUNE DI ALBINO	2939,86
2854996	COMUNE DI COLLEBEATO	1562,64
2805414	COMUNE DI PEGOGNAGA	930,84
2940113	COMUNE DI BOLTIERE	1515,36
2849266	COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO	3905,76
2939998	COMUNE DI CALVIGNASCO	5406,72
2938270	COMUNE DI CORBETTA	283,21
2827430	COMUNE DI CASTENEDOLO	7546,8
2802654	COMUNE DI CESATE	8614,23
2935230	COMUNE DI CASSANO D'ADDA	5089,9
2897416	COMUNE DI NAVE	1385,65
2891202	COMUNE DI CASSANO MAGNAGO	8245,04

Serie Ordinaria n. 42 - Martedì 19 ottobre 2021

**D.d.u.o. 14 ottobre 2021 - n. 13711**

**POR FSE 2014/2020 - (Asse II - Azione 9.3.3) - Misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021 (d.g.r. 3481/2020): impegno e liquidazione Consorzio Servizi Valcavallina rendicontazione terza finestra (dal 6 settembre 2021 al 24 settembre 2021 - d.d.s. n. 14004/2020) - CUP E87C20000510009 - III provvedimento**

LA DIRIGENTE DELLA U.O.

FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITÀ E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante tra l'altro disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo sociale europeo, e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio - (Regolamento generale);
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio - (Regolamento del Fondo Sociale Europeo);
- la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia» che pone fra i suoi obiettivi quello di favorire la formazione e lo sviluppo delle famiglie;
- la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» ed in particolare l'art. 22 che impegna la Regione a promuovere e sostenere misure a favore della conciliazione;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale» che esplicita anche un'attenzione alle unità di offerta sociale a sostegno della persona e della famiglia ed in particolare al sostegno delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra maternità e lavoro;
- il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell'XI legislatura approvato con d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018 che nell'Area Sociale - Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali, pari opportunità e famiglia, tra i risultati attesi include anche il rafforzamento degli interventi e dei servizi per l'infanzia;
- la d.g.r. 3017 del 16 gennaio 2015 «Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) relativo ai Programmi Operativa Regionali FESR e FSE 2014-2020» e ss.mm.ii.;
- il Programma Operativo Regionale - FSE 2014/2020 approvato da parte della Commissione Europea con Decisione di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014 C(2014) 10098 final e le relative modifiche approvate, rispettivamente, con Decisione di Esecuzione C(2018) 3833 del 12 giugno 2018 e Decisione di Esecuzione C(2019) 3048 del 30 aprile 2019 e Decisione di Esecuzione C(2020) 7664 del 9 novembre 2020;
- il d.lgs. n. 65/2017 «Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione della nascita sino a 6 anni, a norma dell'art. 1 comma 180 e 181, lettera e) della l. 13 luglio 2015, n. 107» che, in attuazione della legge n. 107/2015, ha introdotto un sistema integrato di educazione e di istruzione, dando evidenza delle funzioni educative e socio-pedagogiche del servizio anche nella fascia di età 0-3 e quindi, di fatto, attraendo tale servizio sempre più nell'alveo dei servizi di istruzione;

Vista la d.g.r. n. XI/3481 del 5 agosto 2020 «Approvazione Misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021 - POR FSE 2014-2020 - (ASSE II - AZIONE 9.3.3)», con la quale:

- sono stati approvati i criteri della Misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021;
- è stata approvata la dotazione finanziaria per la realizzazione della misura pari a 15.000.000,00 milioni di euro di cui € 11.000.000,00 a valere sulle risorse del POR FSE 2014-2020 - Asse II, Azione 9.3.3, disponibili sulla Missione 12, Programma 01 sui capitoli 14049 (quota UE 50%), 14050 (quota Stato 35%) e 14048 (quota Regione 15%) del bilancio regionale esercizio 2020, e € 4.000.000,00 sulle risorse statali del Fondo Sviluppo e Coesione disponibili sull'esercizio 2021;
- ha demandato alla Direzione competente l'approvazione dei provvedimenti attuativi e, in particolare, l'emanazione dell'Avviso per l'adesione da parte dei Comuni e per l'adesione Famiglie;

Richiamati altresì:

- il d.d.s. 9683 del 7 agosto 2020 con il quale è stato approvato l'avviso pubblico per l'adesione dei Comuni alla misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021;
- la d.g.r. n. 3626 del 1 ottobre 2020 «Prosecuzione sperimentazione Blockchain applicata alla misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021: approvazione schema di protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e il Comune di Cinisello Balsamo»;

- il d.d.s. n. 11262 del 25 settembre 2020, con il quale è stato approvato l'avviso pubblico per l'adesione delle Famiglie alla misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021;

Preso atto, che dagli esiti istruttori delle domande presentate dai Comuni, Unioni, Consorzi e Comunità Montane, a valere sull'Avviso rivolto ai Comuni, in forma singola o associata, di cui al d.d.s. n. 9683/2020, risultano ammessi 582 Comuni per n. 947 strutture di cui n. 426 pubbliche e n. 521 private convenzionate, approvati con d.d.s.n. 11467 del 1 ottobre 2020 e d.d.s.n. 11683 del 6 ottobre 2020;

Visto il d.d.s. n. 14004 del 17 novembre 2020 «Approvazione linee guida rendicontazione misura Nidi gratis - Bonus 2020/2021 (d.g.r. n. 3481/2020) ed elenco comuni destinatari anticipo finanziario - POR FSE 2014 - 2020 (ASSE II - AZIONE 9.3.3)» con cui:

- sono state approvate le Linee guida per la rendicontazione nelle quali sono definite le modalità amministrative e tecniche, nonché le tempistiche per la presentazione della rendicontazione da parte degli Enti ammessi alla Misura (Allegato A);
- è stato approvato l'Elenco dei Comuni destinatari dell'anticipo finanziario con i relativi importi assegnati che comprende n. 526 beneficiari ammessi - Comuni, Unioni, Consorzi e Comunità Montane (rispetto ai 582 Enti ammessi alla Misura (Allegato B);
- sono definite le modalità di erogazione dell'anticipazione quantificata sulla base del numero delle domande presentate dalle famiglie nell'ambito dall'Avviso Nidi Gratis - Bonus 2020/2021;

Considerato inoltre che il d.d.s. n. 14004/2020 e il relativo allegato A ha individuato per gli Enti le seguenti tempistiche per la presentazione dell'anticipo finanziario e della rendicontazione:

- la finestra per la presentazione dell'anticipo finanziario da giovedì 19 novembre 2020 ore 9.00 a martedì 24 novembre 2020 ore 12.00;
- le finestre per la rendicontazione e le relative mensilità, come di seguito specificato:
  - Prima finestra - dal 8 marzo 2021 h. 12.00 al 26 marzo 2021 h. 17.00 per le mensilità di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021;
  - Seconda finestra - dal 7 giugno 2021 h. 12.00 al 25 giugno 2021 h. 17.00 per le mensilità di febbraio, marzo e aprile 2021;
  - Terza finestra - dal 6 settembre 2021 h. 12.00 al 24 settembre 2021 h. 17.00 per le mensilità di maggio, giugno e luglio 2021;

Visti altresì:

- i d.d.s. nn. 14952 e 14953 del 30 novembre 2020, nn. 4988, 15045, 15046 e 15048 del 1 dicembre 2020, nn. 15060, 15115, 15116, 15120 e 15151 del 2 dicembre 2020, nn. 15229, 15230, 15233 e 15234 del 3 dicembre 2020 con i quali sono stati impegnati e liquidati, in favore dei n. 365 beneficiari ammessi - Comuni, Unioni, Consorzi e Comunità Montane, gli importi corrispondenti agli anticipi;
- il d.d.u.o.n. 4019 del 24 marzo 2021 con cui sono stati posticipati i termini di apertura e di chiusura (dal 14 aprile 2021 al 7 maggio 2021) della prima finestra di rendicontazione di cui al d.d.s. n. 14004/2020 per sopravvenute esigenze derivanti dal riaccutizzarsi dell'emergenza epidemiologica in corso da Covid-19 che hanno causato rallentamenti delle attività di sviluppo sul sistema informativo del modulo destinato alla rendicontazione da parte dei Comuni della Misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021;

Dato atto che, con d.d.s. n. 13454 del 6 novembre 2020 (1<sup>a</sup> provvedimento), n. 13851 del 13 novembre 2020 (2<sup>a</sup> provvedimento), n. 14463 del 24 novembre 2020 (3<sup>a</sup> provvedimento), n. 15421 del 9 dicembre 2020 (4<sup>a</sup> provvedimento), n. 16337 del 22 dicembre 2020 (5<sup>a</sup> provvedimento), n. 16597 del 28 dicembre 2020 (6<sup>a</sup> provvedimento), n. 3857 del 22 marzo 2021 (7<sup>a</sup> provvedimento), d.d.u.o. n. 7390 del 30 maggio 2021 (8<sup>a</sup> provvedimento) e sono stati approvati gli esiti istruttori da parte dei Comuni sulle 8.416 domande presentate, ai sensi del punto C.3 del d.d.s. n. 11262/2020, dal 12 ottobre 2020 al 13 novembre 2020, da cui risultano:

- n. 6452 domande ammesse;
- n. 1964 non ammesse;

Dato atto che le linee guida per la rendicontazione stabiliscono le seguenti modalità di rendicontazione:

- sono rendicontabili, in base all'effettiva frequenza dei servizi e nel rispetto dei rispettivi regolamenti comunali o documenti equivalenti, le rette maturate, non quietanzate dalle famiglie, per la quota di retta mensile aggiuntiva rispetto all'importo rimborsabile da INPS, pari a € 272,72. Potranno essere riconosciute nel rispetto delle condizioni previste dall'Avviso rivolto alle Famiglie le quote di retta dovute per la frequenza delle mensilità da settembre 2020 a luglio 2021 compreso, per le famiglie beneficiarie della Misura;
- in merito al valore della retta maturata, la retta è da intendersi «ridotta» solo nei casi in cui il Regolamento Comunale preveda, in caso di assenza o altre casistiche applicabili, una riduzione del valore complessivo della retta. Tale riduzione non è quindi connessa alla fruizione del servizio in modalità full-time part-time;
- la rendicontazione avverrà attraverso il sistema informativo Bandi Online dove gli Enti beneficiari procederanno alla compilazione delle richieste di liquidazione, indicando, per ciascuna pratica ammessa e finanziata, il valore delle rette maturate, comprensivo della quota rimborsabile da parte di INPS (pari a € 272,72), in relazione a ciascuna mensilità di frequenza presso le strutture cui la pratica risulta associata;

Viste le pratiche di richiesta di liquidazione, con relativa rendicontazione, presentate dagli Enti ammessi alla Misura attraverso il sistema informativo «Bandi Online», nella terza finestra di rendicontazione;

Preso atto degli esiti positivi delle verifiche documentali, presenti sul sistema informativo «Bandi Online», attestanti la pagabilità delle pratiche di richiesta di liquidazione presentate dagli Enti interessati, effettuati dalla competente Struttura Controllo e Semplificazione, della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di controllo e gestione, ai sensi del Regolamento UE 1303/2013 art. 72;

Verificato, dagli esiti del controllo, che l'Ente di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, ha presentato la rendicontazione e la contestuale richiesta di liquidazione nei termini previsti dalla terza finestra di rendicontazione indicando:

- per ciascuna pratica ammessa e finanziata, il valore delle rette maturate, comprensivo della quota rimborsabile da parte di INPS (pari a € 272,72), in relazione a ciascuna mensilità di frequenza presso le strutture a cui la pratica risulta associata, in conformità delle Linee guida di rendicontazione, allegato A) del d.d.s. n. 14004/2021;
- per i soli Enti beneficiari ai quali è stato riconosciuto un anticipo e un importo relativo alla prima e alla seconda finestra di rendicontazione viene corrisposto un importo inferiore o nessun importo a seconda che le somme presentate nella terza finestra di rendicontazione siano superiori o inferiori all'anticipo ricevuto, dedotto l'importo già erogato, tenuto conto dell'esito delle verifiche documentali;

Considerato che, per quanto attiene alle disposizioni di cui ai d.lgs. n. 91/2011 e n. 118/2011, per l'attuazione della misura «Nidi Gratis - Bonus 2020/2021» di cui al POR FSE 2014-2020, l'obbligazione è da considerarsi giuridicamente perfezionata nel momento in cui viene presentata la pratica di liquidazione e la conseguente pagabilità della stessa a seguito dei controlli di livello ai sensi del Regolamento UE 1303/2013 art. 72;

Ritenuto pertanto di impegnare e contestualmente liquidare la somma complessiva di € 37.798,35 a favore del Consorzio servizi Valcavallina beneficiario indicato nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, con imputazione a carico dei seguenti capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario in corso e precisamente:

- Capitolo 12.01.104.14048 € 5.669,76
- Capitolo 12.01.104.14049 € 18.899,17
- Capitolo 12.01.104.14050 € 13.229,42

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 («traccialibilità dei flussi finanziari»);

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario;

Dato atto che il presente provvedimento è adottato nei termini stabiliti dal decreto n. 9683/2020;

Vista la l.r. n. 34/78 e il Regolamento regionale di contabilità n. 1/01 e loro successive modifiche e integrazioni nonché la legge di approvazione del bilancio regionale per l'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Viste la d.g.r. n. 4350 del 22 febbraio 2021 «IV Provvedimento Organizzativo 2021» con la quale è stata istituita la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità e la d.g.r. n. 4382 del 3 marzo 2021 con la quale è stato attribuito l'incarico di Direttore Generale alla Dott.ssa Claudia Moneta;

Vista la d.g.r. n. 4431 del 17 marzo 2021 «V Provvedimento Organizzativo 2021» con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della UO Famiglia, Pari opportunità e Programmazione territoriale della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, competente per la materia oggetto del provvedimento, alla dott.ssa Clara Sabatini;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.), sul portale istituzionale di Regione Lombardia [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it) - Sezione Bandi e sul sito regionale della programmazione europea [www.fse.regione.lombardia.it](http://www.fse.regione.lombardia.it):

per le motivazioni sopra espresse,

#### DECRETA

1. di impegnare l'importo complessivo di € 37.798,35 a favore del Consorzio servizi Vacavallina beneficiario indicato nell'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati attestando la relativa esigibilità nell'esercizio 2021, come sotto riportato :

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
CONSORZIO SERVIZI VALCAVALLINA	737546	12.01.104.14050	13.229,42	0,00	0,00
CONSORZIO SERVIZI VALCAVALLINA	737546	12.01.104.14048	5.669,76	0,00	0,00
CONSORZIO SERVIZI VALCAVALLINA	737546	12.01.104.14049	18.899,17	0,00	0,00

2. di liquidare l'importo complessivo di € 37.798,35 a favore del Consorzio servizi Valcallina beneficiario indicato nell'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, come segue :

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
CONSORZIO SERVIZI VALCAVALLINA	737546	12.01.104.14050	2021/0/0		13.229,42
CONSORZIO SERVIZI VALCAVALLINA	737546	12.01.104.14048	2021/0/0		5.669,76
CONSORZIO SERVIZI VALCAVALLINA	737546	12.01.104.14049	2021/0/0		18.899,17

3. di stabilire che, per gli Enti beneficiari che hanno presentato richiesta di anticipo e rendicontato nella prima e nella seconda finestra e si è proceduto a dedurre i relativi importi già erogati, in questa terza rendicontazione in presenza del residuo economico già erogato in anticipazione viene riconosciuto un importo inferiore;

4. di far salvo il diritto della Regione Lombardia di richiedere la restituzione di tutto o parte dell'importo liquidato in conseguenza delle verifiche di carattere contabile amministrativo previste dalla normativa vigente;

5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L. e sul sito regionale della programmazione europea [www.fse.regione.lombardia.it](http://www.fse.regione.lombardia.it).

La dirigente  
Clara Sabatini

**ALLEGATO A alla proposta DDUO n. 842 Consorzio - Nidi Gratis – Bonus 2020/2021 – Liquidazione 3^ finestra**

DOMANDA	BENEFICIARIO	IMPORTO
2803115	CONSORZIO SERVIZI VALCAVALLINA	37798,35

**D.d.u.o. 14 ottobre 2021 - n. 13712**

**POR FSE 2014/2020 - (Asse II - Azione 9.3.3) - Misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021 (d.g.r. 3481/2020): impegno e liquidazione comuni rendicontazione terza finestra (dal 6 settembre 2021 al 24 settembre 2021 - d.d.s.n. 14004/2020) - CUP E87C20000510009 - IV provvedimento**

LA DIRIGENTE DELLA U.O.

FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITÀ E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante tra l'altro disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo sociale europeo, e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio - (Regolamento generale);
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio - (Regolamento del Fondo Sociale Europeo);
- la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia» che pone fra i suoi obiettivi quello di favorire la formazione e lo sviluppo delle famiglie;
- la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia ed in particolare l'art. 22 che impegna la Regione a promuovere e sostenere misure a favore della conciliazione;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale» che esplicita anche un'attenzione alle unità di offerta sociale a sostegno della persona e della famiglia ed in particolare al sostegno delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra maternità e lavoro;
- il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell'XI legislatura approvato con d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018 che nell'Area Sociale - Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali, pari opportunità e famiglia, tra i risultati attesi include anche il rafforzamento degli interventi e dei servizi per l'infanzia;
- la d.g.r. 3017 del 16 gennaio 2015 «Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) relativo ai Programmi Operativa Regionali FESR e FSE 2014-2020» e ss.mm.ii.;
- il Programma Operativo Regionale - FSE 2014/2020 approvato da parte della Commissione Europea con Decisione di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014 C(2014) 10098 final e le relative modifiche approvate, rispettivamente, con Decisione di Esecuzione C(2018) 3833 del 12 giugno 2018 e Decisione di Esecuzione C(2019) 3048 del 30 aprile 2019 e Decisione di Esecuzione C(2020) 7664 del 9 novembre 2020;
- il d.lgs. n. 65/2017 «Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione della nascita sino a 6 anni, a norma dell'art. 1 comma 180 e 181, lettera e) della l. 13 luglio 2015, n. 107» che, in attuazione della legge n. 107/2015, ha introdotto un sistema integrato di educazione e di istruzione, dando evidenza delle funzioni educative e socio-pedagogiche del servizio anche nella fascia di età 0-3 e quindi, di fatto, attraendo tale servizio sempre più nell'alveo dei servizi di istruzione;

Vista la d.g.r. n. XI/3481 del 5 agosto 2020 «Approvazione Misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021 - POR FSE 2014-2020 - (ASSE II - AZIONE 9.3.3)», con la quale:

- sono stati approvati i criteri della Misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021;
- è stata approvata la dotazione finanziaria per la realizzazione della misura pari a 15.000.000,00 milioni di euro di cui € 11.000.000,00 a valere sulle risorse del POR FSE 2014-2020 - Asse II, Azione 9.3.3, disponibili sulla Missione 12, Programma 01 sui capitoli 14049 (quota UE 50%), 14050 (quota Stato 35%) e 14048 (quota Regione 15%) del bilancio regionale esercizio 2020, e € 4.000.000,00 sulle risorse statali del Fondo Sviluppo e Coesione disponibili sull'esercizio 2021;
- ha demandato alla Direzione competente l'approvazione dei provvedimenti attuativi e, in particolare, l'ememanzione dell'Avviso per l'adesione da parte dei Comuni e per l'adesione Famiglie;

Richiamati altresì:

- il d.d.s. 9683 del 7 agosto 2020 con il quale è stato approvato l'avviso pubblico per l'adesione dei Comuni alla misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021;
- la DGR n. 3626 del 1 ottobre 2020 «Prosecuzione sperimentazione Blockchain applicata alla misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021: approvazione schema di protocollo d'intesa tra

Regione Lombardia e il Comune di Cinisello Balsamo»;

- il d.d.s. n. 11262 del 25 settembre 2020, con il quale è stato approvato l'avviso pubblico per l'adesione delle Famiglie alla misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021;

Preso atto, che dagli esiti istruttori delle domande presentate dai Comuni, Unioni, Consorzi e Comunità Montane, a valere sull'Avviso rivolto ai Comuni, in forma singola o associata, di cui al d.d.s. n. 9683/2020, risultano ammessi 582 Comuni per n. 947 strutture di cui n. 426 pubbliche e n. 521 private convenzionate, approvati con d.d.s.n. 11467 del 1 ottobre 2020 e d.d.s.n. 11683 del 6 ottobre 2020;

Visto il d.d.s. n. 14004 del 17 novembre 2020 «Approvazione linee guida rendicontazione misura Nidi gratis - Bonus 2020/2021 (d.g.r. n. 3481/2020) ed elenco comuni destinatari anticipo finanziario - POR FSE 2014 - 2020 (ASSE II - AZIONE 9.3.3)» con cui:

- sono state approvate le Linee guida per la rendicontazione nelle quali sono definite le modalità amministrative e tecniche, nonché le tempistiche per la presentazione della rendicontazione da parte degli Enti ammessi alla Misura (Allegato A);
- è stato approvato l'Elenco dei Comuni destinatari dell'anticipo finanziario con i relativi importi assegnati che comprende n. 526 beneficiari ammessi - Comuni, Unioni, Consorzi e Comunità Montane (rispetto ai 582 Enti ammessi alla Misura (Allegato B);
- sono definite le modalità di erogazione dell'anticipazione quantificata sulla base del numero delle domande presentate dalle famiglie nell'ambito dell'Avviso Nidi Gratis - Bonus 2020/2021;

Considerato inoltre che il d.d.s. n. 14004/2020 e il relativo allegato A ha individuato per gli Enti le seguenti tempistiche per la presentazione dell'anticipo finanziario e della rendicontazione:

- la finestra per la presentazione dell'anticipo finanziario da giovedì 19 novembre 2020 ore 9.00 a martedì 24 novembre 2020 ore 12.00;
- le finestre per la rendicontazione e le relative mensilità, come di seguito specificato:
  - Prima finestra - dal 8 marzo 2021 h. 12.00 al 26 marzo 2021 h. 17.00 per le mensilità di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021;
  - Seconda finestra - dal 7 giugno 2021 h. 12.00 al 25 giugno 2021 h. 17.00 per le mensilità di febbraio, marzo e aprile 2021;
  - Terza finestra - dal 6 settembre 2021 h. 12.00 al 24 settembre 2021 h. 17.00 per le mensilità di maggio, giugno e luglio 2021;

Visti altresì:

- i d.d.s. nn. 14952 e 14953 del 30 novembre 2020, nn. 4988, 15045, 15046 e 15048 del 1 dicembre 2020, nn. 15060, 15115, 15116, 15120 e 15151 del 2 dicembre 2020, nn. 15229, 15230, 15233 e 15234 del 3 dicembre 2020 con i quali sono stati impegnati e liquidati, in favore dei n. 365 beneficiari ammessi - Comuni, Unioni, Consorzi e Comunità Montane, gli importi corrispondenti agli anticipi;
- il d.d.u.o. n. 4019 del 24 marzo 2021 con cui sono stati posticipati i termini di apertura e di chiusura (dal 14 aprile 2021 al 7 maggio 2021) della prima finestra di rendicontazione di cui al d.d.s. n. 14004/2020 per sopravvenute esigenze derivanti dal riacutizzarsi dell'emergenza epidemiologica in corso da Covid-19 che hanno causato rallentamenti delle attività di sviluppo sul sistema informativo del modulo destinato alla rendicontazione da parte dei Comuni della Misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021;

Dato atto che, con d.d.s. n. 13454 del 06 novembre 2020 (1<sup>o</sup> provvedimento), n. 13851 del 13 novembre 2020 (2<sup>o</sup> provvedimento), n. 14463 del 24 novembre 2020 (3<sup>o</sup> provvedimento), n. 15421 del 09 dicembre 2020 (4<sup>o</sup> provvedimento), n. 16337 del 22 dicembre 2020 (5<sup>o</sup> provvedimento), n. 16597 del 28 dicembre 2020 (6<sup>o</sup> provvedimento), n. 3857 del 22 marzo 2021 (7<sup>o</sup> provvedimento), d.d.u.o. n. 7390 del 30 maggio 2021 (8<sup>o</sup> provvedimento) e sono stati approvati gli esiti istruttori da parte dei Comuni sulle 8.416 domande presentate, ai sensi del punto C.3 del d.d.s. n. 11262/2020, dal 12 ottobre 2020 al 13 novembre 2020, da cui risultano:

- n. 6452 domande ammesse;
- n. 1964 non ammesse;

**Serie Ordinaria n. 42 - Martedì 19 ottobre 2021**

Dato atto che le linee guida per la rendicontazione stabiliscono le seguenti modalità di rendicontazione:

- sono rendicontabili, in base all'effettiva frequenza dei servizi e nel rispetto dei rispettivi regolamenti comunali o documenti equivalenti, le rette maturate, non quietanzate dalle famiglie, per la quota di retta mensile aggiuntiva rispetto all'importo rimborsabile da INPS, pari a € 272,72. Potranno essere riconosciute nel rispetto delle condizioni previste dall'Avviso rivolto alle Famiglie le quote di retta dovute per la frequenza delle mensilità da settembre 2020 a luglio 2021 compreso, per le famiglie beneficiarie della Misura;
- in merito al valore della retta maturata, la retta è da intendersi «ridotta» solo nei casi in cui il Regolamento Comunale preveda, in caso di assenza o altre casistiche applicabili, una riduzione del valore complessivo della retta. Tale riduzione non è quindi connessa alla fruizione del servizio in modalità full-time part-time;
- la rendicontazione avverrà attraverso il sistema informativo Bandi Online dove gli Enti beneficiari procederanno alla compilazione delle richieste di liquidazione, indicando, per ciascuna pratica ammessa e finanziata, il valore delle rette maturate, comprensivo della quota rimborsabile da parte di INPS (pari a € 272,72), in relazione a ciascuna mensilità di frequenza presso le strutture cui la pratica risulta associata;

Viste le pratiche di richiesta di liquidazione, con relativa rendicontazione, presentate dagli Enti ammessi alla Misura attraverso il sistema informativo «Bandi Online», nella terza finestra di rendicontazione;

Preso atto degli esiti positivi delle verifiche documentali, presenti sul sistema informativo «Bandi Online», attestanti la pagabilità delle pratiche di richiesta di liquidazione presentate dagli Enti interessati, effettuati dalla competente Struttura Controllo e Sempificazione, della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di controllo e gestione, ai sensi del Regolamento UE 1303/2013 art. 72;

Verificato, dagli esiti del controllo, che gli Enti di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, hanno presentato la rendicontazione e la contestuale richiesta di liquidazione nei termini previsti dalla terza finestra di rendicontazione indicando:

- per ciascuna pratica ammessa e finanziata, il valore delle rette maturate, comprensivo della quota rimborsabile da parte di INPS (pari a € 272,72), in relazione a ciascuna mensilità di frequenza presso le strutture a cui la pratica risulta associata, in conformità delle Linee guida di rendicontazione, allegato A) del d.d.s. n. 14004/2021;
- per i soli Enti beneficiari ai quali è stato riconosciuto un anticipo e un importo relativo alla prima e alla seconda finestra di rendicontazione viene corrisposto un importo inferiore o nessun importo a seconda che le somme presentate nella terza finestra di rendicontazione siano superiori o inferiori all'anticipo ricevuto, dedotto l'importo già erogato, tenuto conto dell'esito delle verifiche documentali;

Considerato che, per quanto attiene alle disposizioni di cui ai d.lgs. n. 91/2011 e n. 118/2011, per l'attuazione della misura «Nidi Gratis - Bonus 2020/2021» di cui al POR FSE 2014-2020, l'obbligazione è da considerarsi giuridicamente perfezionata nel momento in cui viene presentata la pratica di liquidazione e la conseguente pagabilità della stessa a seguito dei controlli di I livello ai sensi del Regolamento UE 1303/2013 art. 72;

Ritenuto pertanto di impegnare e contestualmente liquidare la somma complessiva di € 91.607,11 a favore degli Enti beneficiari indicati nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, con imputazione a carico dei seguenti capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario in corso e precisamente:

- Capitolo 12.01.104.14048 € 13.741,08
- Capitolo 12.01.104.14049 € 45.803,55
- Capitolo 12.01.104.14050 € 32.062,48

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 («traccialibilità dei flussi finanziari»);

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario;

Dato atto che il presente provvedimento è adottato nei termini stabiliti dal decreto n. 9683/2020;

Vista la l.r. n. 34/78 e il Regolamento regionale di contabilità n. 1/01 e loro successive modifiche e integrazioni nonché la legge di approvazione del bilancio regionale per l'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Viste la d.g.r. n. 4350 del 22 febbraio 2021 «IV Provvedimento Organizzativo 2021» con la quale è stata istituita la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità e la d.g.r. n. 4382 del 3 marzo 2021 con la quale è stato attribuito l'incarico di Direttore Generale alla Dott.ssa Claudia Moneta;

Vista la d.g.r. n. 4431 del 17 marzo 2021 «V Provvedimento Organizzativo 2021» con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della UO Famiglia, Pari opportunità e Programmazione territoriale della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, competente per la materia oggetto del provvedimento, alla dott.ssa Clara Sabatini;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.), sul portale istituzionale di Regione Lombardia [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it) – Sezione Bandi e sul sito regionale della programmazione europea [www.fse.regione.lombardia.it](http://www.fse.regione.lombardia.it);

per le motivazioni sopra espresse,

**DECRETA**

1. di impegnare l'importo complessivo di € 91.607,11 a favore degli Enti beneficiari indicati nell'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati attestando la relativa esigibilità nell'esercizio 2021, come sotto riportato :

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
RISORSE A VALERE SULL'ACCORDO EX ART. 242 DEL DL 34 2020_CAP 014050 MISURA NIDI GRATIS 2020_2021 RENDICONTAZIONE DEI COMUNI - CUP E87C20000510009	65092	12.01.104.14050	32.062,48	0,00	0,00
RISORSE A VALERE SULL'ACCORDO EX ART. 242 DEL DL 34 2020_CAP 014048 MISURA NIDI GRATIS 2020_2021 RENDICONTAZIONE DEI COMUNI - CUP E87C20000510009	65093	12.01.104.14048	13.741,08	0,00	0,00
RISORSE A VALERE SULL'ACCORDO EX ART. 242 DEL DL 34 2020_CAP 014049 MISURA NIDI GRATIS 2020_2021 RENDICONTAZIONE DEI COMUNI - CUP E87C20000510009	65094	12.01.104.14049	45.803,55	0,00	0,00

2. di liquidare l'importo complessivo di € 91.607,11 a favore degli Enti beneficiari indicati nell'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, come segue :

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
RISORSE A VALERE SULL'ACCORDO EX ART. 242 DEL DL 34 2020_CAP 014050 MISURA NIDI GRATIS 2020_2021 RENDICONTAZIONE DEI COMUNI - CUP E87C20000510009	65092	12.01.104.14050	2021/0/0		32.062,48

<b>Beneficiario/ Ruolo</b>	<b>Codice</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Impegno</b>	<b>Imp. Perente</b>	<b>Da liquidare</b>
RISORSE A VALERE SULL'ACCORDO EX ART. 242 DEL DL 34 2020 _ CAP 014048 MISURA NIDI GRATIS 2020_2021 RENDICONTAZIONE DEI COMUNI - CUP E87C20000510009	65093	12.01.104.14048	2021/0/0		13.741,08
RISORSE A VALERE SULL'ACCORDO EX ART. 242 DEL DL 34 2020 _ CAP 014049 MISURA NIDI GRATIS 2020_2021 RENDICONTAZIONE DEI COMUNI - CUP E87C20000510009	65094	12.01.104.14049	2021/0/0		45.803,55

<b>Cod.Ben. Ruolo</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Cod.Fiscale</b>	<b>Partita IVA</b>	<b>Indirizzo</b>
65092	RISORSE A VALERE SULL'ACCORDO EX ART. 242 DEL DL 34 2020 _ CAP 014050 MISURA NIDI GRATIS 2020_2021 RENDICONTAZIONE DEI COMUNI - CUP E87C20000510009			
65093	RISORSE A VALERE SULL'ACCORDO EX ART. 242 DEL DL 34 2020 _ CAP 014048 MISURA NIDI GRATIS 2020_2021 RENDICONTAZIONE DEI COMUNI - CUP E87C20000510009			
65094	RISORSE A VALERE SULL'ACCORDO EX ART. 242 DEL DL 34 2020 _ CAP 014049 MISURA NIDI GRATIS 2020_2021 RENDICONTAZIONE DEI COMUNI - CUP E87C20000510009			

3. di stabilire che, per gli Enti beneficiari che hanno presentato richiesta di anticipo e rendicontato nella prima e nella seconda finestra e si è proceduto a dedurre i relativi importi già erogati, in questa terza rendicontazione in presenza del residuo economico già erogato in anticipazione viene riconosciuto un importo inferiore;

4. di far salvo il diritto della Regione Lombardia di richiedere la restituzione di tutto o parte dell'importo liquidato in conseguenza delle verifiche di carattere contabile amministrativo previste dalla normativa vigente;

5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L. e sul sito regionale della programmazione europea [www.fse.regione.lombardia.it](http://www.fse.regione.lombardia.it).

La dirigente  
Clara Sabatini

———— • ———

**ALLEGATO A alla proposta DDUO n. 844 Comuni - Nidi Gratis – Bonus 2020/2021 – Liquidazione 3^ finestra**

DOMANDA	BENEFICIARIO	IMPORTO
2893472	COMUNE DI ALZATE BRIANZA	190,07
2936535	COMUNE DI CREMA	3256,77
2944928	COMUNE DI CAPIAGO INTIMIANO	5738,58
2946703	COMUNE DI TRIUGGIO	1525,68
2806655	COMUNE DI ORZINUOVI	261,84
2850255	COMUNE DI DRESANO	2173,2
2831371	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	3710,66
2944248	COMUNE DI ROBBIALE	4956,88
2828636	COMUNE DI BORGHETTO LODIGIANO	4149,36
2946514	COMUNE DI ACQUANEGRA CREMONESE	357,84
2931467	COMUNE DI CASSOLNOVO	380,52
2829033	COMUNE DI BINASCO	5899,58
2893423	COMUNE DI BRUGHERIO	2413,76
2889552	COMUNE DI SOMAGLIA	1369,2
2909266	COMUNE DI MULAZZANO	8464,44
2892563	COMUNE DI CAPRINO BERGAMASCO	4384,97
2871165	COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE	3066,88
2856535	COMUNE DI BERBENNO	2083,68
2932921	COMUNE DI ROSATE	4951,92
2482691	COMUNE DI SCANZOROSCIATE	11103,98
2829281	COMUNE DI GRAFFIGNANA	1900,68
2826352	COMUNE DI SERMIDE E FELONICA	1250,88
2803478	COMUNE DI MELEGNANO	4268,48
2932533	COMUNE DI ABBIATEGRASSO	1369,56
2929285	COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA	5424,72
2807039	COMUNE DI PEDRENGO	6952,98

## D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

D.d.u.o. 8 ottobre 2021 - n. 13468

OCM settore latte e prodotti lattiero-caseari - Reg. (UE) 1308/2013 art.151 e d.m. 6 agosto 2021 n.360338 - Decadenza della ditta Cavalliere Corporation s.r.l. C.F. 03910200165 dal riconoscimento della qualifica di primo acquirente latte

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA  
Sviluppo di industrie e filiere agroalimentari e  
zootecniche, servizio fitosanitario e politiche ittiche

Visti:

- il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, l'articolo 151, relativo alle dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
- il d.m. 6 agosto 2021 n. 360338 recante «Modalità di applicazione dell'articolo 151 del Reg. (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e dell'art. 3 del decreto legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto riguarda il latte bovino»;
- la legge regionale 31/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e successive modifiche e integrazioni;

Richiamato l'articolo 3 comma 6 e 7 del d.m. 6 agosto 2021 n. 360338, che in materia di riconoscimento degli acquirenti stabilisce quanto segue:

- le Regioni e le Province autonome registrano i riconoscimenti, i mutamenti di conduzione o della forma giuridica e le eventuali revoche nell'apposito albo dei Primi Acquirenti tenuto nel SIAN;
- qualora l'acquirente non acquisti latte dai produttori per un periodo superiore ai 12 mesi, il riconoscimento si considera decaduto e le Regioni registrano l'avvenuta decadenza nell'apposito albo di cui al comma 6;

Considerato che con decreto n. 6680 del 15 giugno 2017 la ditta Cavalliere Corporation s.r.l. C.F. 03910200165 ha ottenuto il riconoscimento della qualifica di Primo Acquirente latte dalla Regione Lombardia ed è stata iscritta nell'albo regionale dei Primi Acquirenti latte lombardi con il numero 511;

Preso atto che, con nota prot. M1.2021.0175537 del 16 settembre 2021, la U.O. Sviluppo di industrie e filiere agroalimentari e zootecniche della D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi ha comunicato, ai sensi della l. 241/90, alla ditta Cavalliere Corporation s.r.l. l'apertura di un procedimento amministrativo di revoca del riconoscimento per mancato ritiro del latte dai produttori di base per un periodo superiore ai dodici mesi;

Dato atto che la sopra citata nota di apertura del procedimento ha evidenziato che per un periodo superiore a sedici mesi, nello specifico da marzo 2020 a giugno 2021 compresi, la ditta in questione non ha ritirato latte da produttori, come risulta dalle dichiarazioni mensili sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante in SIAN;

Considerato che, a seguito dell'invio della suddetta nota prot. M1.2021.0175537 di apertura del procedimento, la ditta non ha inviato alcuna osservazione, né ha chiesto di essere ascoltata, facoltà prevista dall'art. 10 della l. 241/90;

Svolte inoltre le seguenti considerazioni:

- i Primi Acquirenti rivestono un ruolo fondamentale nell'applicazione della vigente normativa dell'O.C.M. latte, che prevede in particolare la presentazione di dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
- la pubblicazione dell'Albo dei Primi Acquirenti riconosciuti, da parte delle amministrazioni competenti, ha la finalità di dare conoscenza a tutte le aziende agricole operanti sul territorio nazionale dei soggetti autorizzati da Regione Lombardia ad acquistare il latte prodotto;
- il mantenimento del riconoscimento di Primo Acquirente è giustificato laddove un soggetto operi effettivamente e concretamente in qualità di Primo Acquirente, cioè acquistando latte dai produttori, e non solo in qualità di secondo acquirente, attività per la quale non è richiesto nessuno specifico riconoscimento;

Ritenuto pertanto, sulla base delle considerazioni sopra esposte e di quanto previsto dall'art. 3 comma 7 del d.m. 6 agosto 2021, di dichiarare la decadenza della ditta Cavalliere Corpora-

tion s.r.l. dal riconoscimento della qualifica di Primo Acquirente latte e la cancellazione della stessa dall'Albo Regionale dei Primi Acquirenti latte della Regione Lombardia;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della U.O. Sviluppo di industrie e filiere agroalimentari e zootecniche, servizio fitosanitario e politiche ittiche attribuite con d.g.r. n. XI/5105 del 26 luglio 2021;

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

### DECRETA

1. di dichiarare, ai sensi dell'art. 3 comma 7 del d.m. 6 agosto 2021 n. 360338, la decadenza della ditta Cavalliere Corporation s.r.l. C.F. 03910200165 dal riconoscimento della qualifica di Primo Acquirente latte, rilasciato con decreto n. 6680 del 15 giugno 2017 e, conseguentemente, di procedere a cancellare la suddetta ditta dall'albo regionale Primi Acquirenti latte della Regione Lombardia;

2. di stabilire che la decadenza dal riconoscimento decorre dalla data di notifica alla ditta del presente decreto;

3. di notificare il presente provvedimento alla ditta Cavalliere Corporation s.r.l. nella persona del legale rappresentante pro tempore;

4. di dare atto che avverso il presente decreto è possibile presentare, in alternativa:

- Ricorso al Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto da impugnare o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;

- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199 «Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi».

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto da impugnare o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;

5. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente provvedimento.

Il dirigente  
Andrea Azzoni

Serie Ordinaria n. 42 - Martedì 19 ottobre 2021

**D.d.u.o. 14 ottobre 2021 - n. 13725****Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia  
- Operazione 16.4.01 «Filiere corte». Approvazione delle  
disposizioni attuative per la presentazione delle domande  
anno 2021**

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA  
Sviluppo, Innovazione e Promozione  
DELLE PRODUZIONI E DEL TERRITORIO

Visti i Regolamenti (UE):

- n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca dei pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno, allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 20014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il Regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C (2015) 4931 del 15 luglio 2015, così come da ultimo modificato con decisione n. C (2021) 6632 del 6 settembre 2021;

Vista la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. X/3895 del 24 luglio 2015 «Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020»;
- n. X/4283 del 6 novembre 2015 «Presa d'atto dei criteri di selezione delle Operazioni in attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Lombardia per il periodo 2014 – 2020»;

Preso atto che con decreto della Direzione Generale Agricoltura - Unità organizzativa programmazione comunitaria, sviluppo

rurale e semplificazione amministrativa n. 6196 del 22 luglio 2015 è stato approvato l'elenco dei Dirigenti regionali pro tempore responsabili delle singole Operazioni tra cui la 16.4 «Filiere corte», aggiornato da ultimo con decreto 12336 del 17 settembre 2021;

Ritenuto di approvare le disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all'operazione 16.4.01 «Filiere corte» facente parte del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Lombardia di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che la dotazione finanziaria complessiva per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative è di euro 1.500.000,00 la cui spesa grava sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

Visto l'art. 17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della UO Sviluppo, Innovazione e promozione delle produzioni e del territorio, attribuite con d.g.r. n. XI/5105 del 26 luglio 2021;

Vista la comunicazione del 28 settembre 2021 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i;

Visto il parere favorevole dell'Organismo Pagatore Regionale relativo alle disposizioni attuative di cui all'allegato A parte integrante del presente atto, comunicato via mail in data 7 ottobre 2021, agli atti;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

**DECRETA**

1. di approvare le disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all'operazione 16.4.01 «Filiere corte» facente parte del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Lombardia di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di stabilire che la dotazione finanziaria complessiva per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative è di euro 1.500.000,00 la cui spesa grava sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

3. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul Portale Bandi Online [www.bandi.regione.lombardia.it](http://www.bandi.regione.lombardia.it) e sul portale della programmazione europea di Regione Lombardia [www.psr.regione.lombardia.it](http://www.psr.regione.lombardia.it)

5. di comunicare all'Organismo Pagatore Regionale (OPR) l'avvenuta pubblicazione sul BURL del presente decreto.

La dirigente  
Lucia Silvestri

— • —


**PSR**  
2014 2020

**LOMBARDIA**  
L'INNOVAZIONE  
METTERE RADICI

**Regione  
Lombardia**

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020  
MISURA 16 "Cooperazione"

#### **SOTTOMISURA 16.4**

"Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali"

#### **OPERAZIONE 16.4.01 – "Filiere corte"**

### **DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

#### **INDICE**

##### **PARTE I - DOMANDA**

1. DEFINIZIONI
2. FINALITÀ E OBIETTIVI
3. TERRITORIO E SETTORI DI APPLICAZIONE
4. SOGGETTI BENEFICIARI
5. ACCORDO DI PARTNERSHIP PER LA FILIERA CORTA
6. REQUISITI DEL PROGETTO
7. INTERVENTI E SPESE AMMESSE
8. DECORRENZA AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE
9. INTERVENTI E SPESE NON AMMISSIBILI
10. DOTAZIONE FINANZIARIA
11. DIVIETO DI CUMULABILITÀ DEI FINANZIAMENTI
12. CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE
13. CRITERI DI VALUTAZIONE
14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
15. COMUNICAZIONI DA E VERSO REGIONE LOMBARDIA
16. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
  - 16.1 Come presentare le domande
  - 16.2 Documentazione da presentare
17. SOSTITUZIONE E RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA
  - 17.1 Sostituzione della domanda
  - 17.2 Ricevibilità della domanda
- 18 ISTRUTTORIA
  - 18.1 Verifica della completezza della documentazione
  - 18.2 Istruttoria tecnico-amministrativa delle domande
19. RICHIESTA DI RIESAME

20. CHIUSURA DELLE ISTRUTTORIE
21. APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO
22. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI
23. REALIZZAZIONE DEI PROGETTI
24. PROROGHE E VARIANTI
25. CAMBIO DEL BENEFICIARIO

**PARTE II DOMANDA DI PAGAMENTO**

26. MODALITA' E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE
  - 26.1 Erogazione del saldo
  - 26.2 Controlli tecnico-amministrativi per l'erogazione del saldo
  - 26.3. Controllo in loco
27. IMPEGNI
  - 27.1 Impegni essenziali
  - 27.2 Impegni accessori

**28. CONTROLLI "EX POST"****PARTE III – DISPOSIZIONI COMUNI**

29. DECADENZA DAL CONTRIBUTO
30. PROCEDIMENTO DI DECADENZA
31. RINUNCIA
32. CAUSE DI FORZA MAGGIORE
33. ERRORI PALESI
34. MONITORAGGIO DEI RISULTATI
35. RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI
  - 35.1 Rimedi amministrativi
  - 35.2 Rimedi giurisdizionali
36. SANZIONI
37. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
38. RIEPILOGO TEMPISTICHE
39. ALLEGATI

**ALLEGATO 1: ACCORDO PARTNERSHIP****ALLEGATO 2: PROGETTO DI FILIERA CORTA****ALLEGATO 3: PIANO FINANZIARIO DEL PROGETTO DI FILIERA CORTA****Tabella A****Tabella B****ALLEGATO 4: PROSPETTO RENDICONTAZIONE SPESE****Tabella C: SPESE - CAPOFILA****Tabella D: SPESE PARTNER****ALLEGATO 5: Modello di timesheet per la rendicontazione delle spese di personale interno****Allegato 6: Modello di dichiarazione liberatoria fatture****ALLEGATO 7****ALLEGATO 8: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

## PARTE I - DOMANDA

### 1. DEFINIZIONI

Per filiera corta si intende un'aggregazione di imprese agricole che si organizza per vendere direttamente i propri prodotti o che si affida a un unico intermediario per raggiungere il consumatore finale. Tale intermediario può essere costituito da un'impresa che trasforma il prodotto e lo vende al consumatore finale o da un'impresa che commercializza i prodotti ad essa conferiti dagli agricoltori.

### 2. FINALITÀ E OBIETTIVI

L'operazione 16.4.01 sostiene progetti da realizzare attraverso un accordo di partnership tra più soggetti – imprese agricole e altri eventuali partner - aventi come finalità la creazione e lo sviluppo di filiere corte, limitatamente ai prodotti di cui all'allegato 1 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Il contributo può essere concesso solo alle aziende agricole.

Sono obiettivi dell'operazione:

- a) Ridurre le fasi di intermediazione commerciale in modo da migliorare la competitività delle imprese agricole nella filiera agroalimentare e collegare maggiormente produttore agricolo e consumatore.
- b) Ridurre la distanza geografica percorsa dai prodotti agroalimentari e migliorare la sostenibilità ambientale, la sicurezza, la qualità, oltre a promuovere le produzioni locali.
- c) Orientare le imprese alla domanda del mercato, sviluppando modalità di vendita diretta nuove e diversificate, con lo scopo di aumentare le potenzialità di vendita.

I progetti di filiera corta devono riguardare lo sviluppo di:

1. Cooperazione tra aziende al fine di ridurre i passaggi tra produttori e consumatori
2. Tecnologie che facilitino la vendita attraverso la rete internet al fine di migliorare la programmazione produttiva e la concentrazione dell'offerta (ad esempio attraverso il commercio elettronico, box schemes, vendita a catalogo, etc.)
3. Modalità di vendita e promozione che favoriscano il contatto diretto con l'acquirente finale (ad esempio mercati degli agricoltori o farmers market, sistemi di acquisto e consegna a domicilio, vendita in forma itinerante).

### 3. TERRITORIO E SETTORI DI APPLICAZIONE

L'operazione si attua su tutto il territorio regionale, relativamente ai prodotti agricoli e agroalimentari elencati nell'allegato 1 del Trattato sopra citato.

Le imprese partecipanti devono avere un centro aziendale o un'attività produttiva sul territorio lombardo.

### 4. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda le imprese agricole (capofila ed eventuali partner) partecipanti ad aggregazioni di nuova costituzione o già costituite che intraprendano nuove attività.

L'aggregazione deve essere costituita in prevalenza numerica da imprese agricole (minimo due) che si organizzano eventualmente con altri soggetti (intermediari commerciali, soggetti che svolgono attività di trasformazione, etc.) al fine di avviare la filiera corta.

### 5. ACCORDO DI PARTNERSHIP PER LA FILIERA CORTA

Il progetto di filiera corta deve essere contraddistinto da un accordo sottoscritto da tutti i partecipanti. Tale accordo, redatto secondo lo schema di cui all'**allegato 1**, deve prevedere la nomina di un capofila scelto tra le imprese agricole partecipanti, che assume la responsabilità per la realizzazione del progetto. Il capofila del progetto può essere un consorzio, una cooperativa o soggetto analogo, purché costituito dalle imprese agricole che aderiscono all'accordo.

Il capofila:

- Presenta il progetto di filiera corta e assume anche il ruolo di coordinatore e di referente nei confronti di Regione Lombardia
- È tenuto a informare i partner a seguito delle comunicazioni intervenute con Regione Lombardia
- È il referente per il monitoraggio dello stato di avanzamento e la realizzazione del progetto.

Il capofila può presentare soltanto una domanda di contributo per le spese di cooperazione nel periodo di applicazione delle presenti disposizioni attuative.

Il capofila e i partner presentano una domanda di contributo in relazione agli investimenti previsti nel progetto.

Se le spese sono sostenute solo dal capofila, questo presenta una sola domanda sul progetto, mentre i partner non presentano alcuna domanda.

L'accordo di partnership, stipulato in fase di presentazione della domanda, deve avere una durata non inferiore a 1 anno dalla data di conclusione del progetto.

## **6. REQUISITI DEL PROGETTO**

I progetti devono:

1. Essere redatti secondo gli schemi degli allegati 1, 2 e 3
2. Rispettare quanto stabilito al paragrafo 5 per quanto attiene la composizione del partenariato
3. Prevedere che l'accordo di partnership, stipulato in fase di presentazione della domanda, abbia una durata non inferiore a un anno dalla data di conclusione del progetto
4. Essere conclusi entro 18 mesi, a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di concessione del contributo
5. Essere coerenti con la strategia e gli obiettivi del PSR 2014-2020 di Regione Lombardia, consultabili al sito [www.psr.regione.lombardia.it](http://www.psr.regione.lombardia.it)
6. Prevedere un sistema di monitoraggio, per il coordinamento e la comunicazione con l'amministrazione regionale
7. Prevedere non più di un intermediario fra impresa agricola e consumatore finale.

Tali requisiti devono essere mantenuti per tutto il periodo di realizzazione del progetto di filiera corta.

## **7. INTERVENTI E SPESE AMMESSE**

Sono di seguito elencati gli interventi e le spese ammesse nell'ambito della presente operazione.

Interventi e spese sostenute dal **capofila**:

### **A. Studi di fattibilità del progetto, animazione, progettazione**

- A.1 Spese per consulenza tecnico-scientifica fornita da professionisti non partner, collaborazioni professionali  
A.2 Spese notarili per l'eventuale formalizzazione dell'aggregazione (ammesse una sola volta)  
A.3 Spese di personale dipendente e non dipendente per redazione e coordinamento del progetto, per il tempo dedicato a tali attività.

Il capofila deve presentare una breve relazione con una stima dettagliata dei tempi, della categoria e dei costi del personale da impiegare. Per le spese di personale fare riferimento al punto 5 del paragrafo 16.2 – Documentazione da presentare.

### **B. Costi di esercizio della cooperazione**

Sono relativi ai costi di personale dedicato al coordinamento dell'attività di progetto limitatamente ai primi 12 mesi di attività, a partire dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di concessione del contributo.

Per i costi del personale dipendente e non dipendente si richiama quanto riportato al punto A3.

La somma dei costi relativi ai punti A e B non può superare il 30 % delle spese totali ammesse a finanziamento.

### C. Costi per attività di promozione e informazione

La promozione deve riguardare la filiera corta e non i singoli produttori che partecipano alla medesima e deve essere finalizzata a far conoscere ai potenziali clienti la nuova realtà e i vantaggi e le implicazioni derivanti dall'acquisto tramite filiera corta.

Sono ammissibili i seguenti interventi e spese:

- C.1 Realizzazione di materiale informativo e promozionale (realizzazione video, stampa opuscoli, gadget, cartellonistica, segnaletica, etc.)
  - C.2 Gestione sito internet, attività di promozione digitale, attività di ufficio stampa
  - C.3 Acquisto di spazi pubblicitari
  - C.4 Spese sostenute per la partecipazione a eventi, manifestazioni e fiere (acquisto plateatico, spese per allestimenti)
  - C.5 Spese di personale per la gestione e realizzazione di attività promozionali e di informazione al consumatore (degustazioni, showcooking, etc.)
- Per quanto concerne i costi di personale dipendente e non dipendente si richiama quanto riportato al punto A3.

### D. Costi di investimento

Le spese di investimento possono essere sostenute dalle imprese agricole partecipanti al progetto, sia in qualità di capofila che di partner.

Sono ammissibili i seguenti interventi:

- D.1 Ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati e spazi aperti esistenti da destinare alla vendita diretta, compresi la realizzazione, l'ampliamento e l'adeguamento di servizi igienico-sanitari e tecnologici (impianti termici, idrosanitari, elettrici, ecc.) anche attraverso l'introduzione di tecnologie innovative volte al risparmio energetico e allo sfruttamento di energia proveniente da fonti rinnovabili, da utilizzare esclusivamente per l'attività inerente al progetto.
- D.2 Acquisto di: veicoli per trasporto, consegna e vendita diretta di prodotti; distributori automatici per la vendita diretta; impianti, macchine e attrezzature finalizzati alla vendita diretta dei prodotti. Sono esclusi impianti di trasformazione e beni e attrezzature di seconda mano.
- D.3 Acquisto di arredi e allestimenti destinati alle attività di promozione e di vendita diretta, con esclusione di attrezzature di seconda mano.
- D.4 Acquisto di applicazioni e programmi informatici, compresa la predisposizione di siti web, App, sistemi di tracciabilità ed e-commerce.

### E. Spese generali

Sono ammissibili, fino a un massimo del 5% del costo degli investimenti indicati al punto D1, al netto dell'IVA, le spese generali previste per progettazione, direzione lavori, collaudi e oneri per la sicurezza.

Le spese per informazione e pubblicità del contributo PSR sono ammissibili fino a un massimo di 200 euro per ogni cartello/targa.

I progetti devono comprendere necessariamente costi di investimento (punto D) e costi per le attività di promozione (punto C) delle filiere corte.

## 8. DECORRENZA AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

Le spese per studi di fattibilità, animazione e progettazione (di cui al punto 7.A) e le spese generali (di cui al punto 7.E) sono ammissibili se sostenute successivamente alla data di pubblicazione delle presenti disposizioni attuative sul BURL.

Le spese di investimento (di cui al punto 7.D) e per attività di promozione e informazione (di cui al punto 7.C) sono ammissibili se sostenute dopo la presentazione della domanda di aiuto.

Le spese per i costi di esercizio della cooperazione (di cui al punto 7.B) sono ammissibili se sostenute successivamente alla data di pubblicazione sul BURL del decreto di concessione del contributo e per un **periodo massimo di 12 mesi**.

## 9. INTERVENTI E SPESE NON AMMISSIBILI

Sono esclusi dal finanziamento tutti gli interventi non previsti nell'elenco del paragrafo 7 e in particolare:

1. Investimenti che hanno già usufruito di *altri contributi pubblici*
2. Vendita diretta o attività di promozione svolta dalla *singola impresa agricola*
3. *Nuova costruzione* di fabbricati
4. *Acquisto di terreni e fabbricati*
5. Acquisto di impianti, macchine e attrezzature, anche informatiche, *usate* e/o non direttamente connesse agli interventi ammissibili
6. Opere di *manutenzione ordinaria*
7. *Ristrutturazioni edilizie e interventi di efficientamento energetico*, per i quali sono richiesti gli sgravi fiscali in applicazione della normativa nazionale, fatta salva l'applicazione delle disposizioni relative al credito d'imposta, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti
8. *Spese per l'affitto dei locali da utilizzare per la vendita diretta*
9. *Iva* e altre imposte e tasse.

## 10. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria dell'operazione, relativamente alle presenti disposizioni attuative, è pari a € 1.500.000.

Il contributo viene calcolato sulle spese ammissibili: da un **minimo di 50.000,00 euro** a un **massimo di 600.000,00 euro** per progetto.

Nel caso in cui siano presentate spese ammissibili superiori a € 600.000,00, il finanziamento verrà rimodulato dalla struttura competente fino al massimo ammissibile.

Qualora il contributo totale delle domande ammissibili a finanziamento superi la dotazione finanziaria complessiva di cui sopra, la stessa può essere incrementata con provvedimento del Responsabile di operazione, utilizzando le eventuali risorse che si rendessero disponibili entro il termine di conclusione delle istruttorie di cui al successivo paragrafo 20. In ogni caso è garantito il finanziamento complessivo dell'ultima domanda ammessa a finanziamento.

## 11. DIVIETO DI CUMULABILITÀ DEI FINANZIAMENTI

Il contributo di cui alla presente operazione non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici concessi per le medesime finalità ed investimenti. Qualora il richiedente presenti domande di contributo a valere su altri finanziamenti pubblici deve, in caso di ammissione a finanziamento alla presente operazione, scegliere l'accesso a una sola fonte di finanziamento, rinunciando conseguentemente alle altre, entro 30 giorni continuativi dalla pubblicazione della graduatoria dell'ammissione a finanziamento, dandone comunicazione al Responsabile di operazione.

I beneficiari dei contributi relativi ai bandi precedenti dell'operazione 16.4.01 (graduatorie approvate con decreto n. 280 del 12 gennaio 2018 – BURL n. 3 del 17 gennaio 2018, decreto n. 13674 del 26 settembre 2019 – BURL n. 40 del 4 ottobre 2019, decreto 12261 del 16 ottobre 2020 – BURL n. 43 del 23 ottobre 2020) possono presentare domanda solo per la realizzazione di investimenti diversi da quelli già finanziati.

## 12. CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE

Sarà erogato un contributo in conto capitale pari al 60% sulle spese ammesse a finanziamento.

La somma dei costi relativi ai punti **A e B**, di cui al paragrafo 7, **non può superare il 30 % delle spese totali ammesse a finanziamento**.

## 13. CRITERI DI VALUTAZIONE

Per l'accesso al finanziamento le domande saranno ordinate in una graduatoria decrescente redatta in base ai seguenti criteri:

1. Numero e dimensione delle aziende agricole e varietà dell'offerta: 60 punti
2. Qualità del progetto: 40 punti

A parità di punteggio sarà data precedenza alle aggregazioni col maggior numero di aziende agricole; in caso di parità al progetto col maggior numero di OTE (Orientamento Tecnico Economico). In caso di ulteriore parità sarà data precedenza al progetto con importo maggiore di spese ammesse.

Saranno esclusi i progetti che non raggiungeranno il punteggio minimo di 19.

Inoltre, saranno esclusi i progetti che otterranno una valutazione insufficiente nel criterio "Accuratezza del progetto", indipendentemente dal punteggio complessivo raggiunto.

I macro-criteri sono articolati in base agli elementi di valutazione indicati nella tabella che segue.

<b>1</b>	<b>Numero e dimensione delle aziende agricole e varietà dell'offerta</b>	<b>60</b>
<b>Numero di aziende agricole coinvolte</b>		<b>Punteggio</b>
Oltre 15 aziende agricole	40	
Da 9 a 14 aziende agricole	30	
Da 6 a 8 aziende agricole	20	
Da 3 a 5 aziende agricole	10	
2 aziende agricole	5	
<b>Dimensione produttiva/economica complessiva delle aziende agricole del partenariato (Allegato II Reg (CE) n. 1242/08)</b>		<b>Punteggio</b>
Da 50.000 a 100.000 euro	10	
Da 101.000 a 300.000 euro	5	
Oltre 300.000 euro	3	
<b>Varietà dell'offerta produttiva del partenariato (n. di OTE particolari - Allegato I Reg (CE) n. 1242/08)</b>		<b>Punteggio</b>
Oltre 20 OTE	10	
Da 10 a 19 OTE	8	
Da 3 a 9 OTE	6	
Da 1 a 2 OTE	2	
<b>2</b>	<b>Qualità del progetto</b>	<b>40</b>
<b>Produzioni di qualità (% aziende con Filiere certificate ai sensi del Reg. (UE) 1151/2012 e s.m.i. nel partenariato)</b>		<b>Punteggio</b>
Oltre il 50 %	9	
Da 20 al 49 %	6	
Da 1 al 19 %	3	
Da 0 a 0,99 %	0	
<b>Produzioni biologiche (% Aziende biologiche certificate ai sensi del Reg. (CE) 834/2007 e s.m.i. nel partenariato*)</b>		<b>Punteggio</b>
Oltre il 50 %	9	
Da 20 a 49 %	6	
Da 1 a 19 %	3	
Da 0 a 0,99 %	0	

\*le aziende certificate parzialmente verranno considerate in maniera proporzionale alla percentuale di produzione

certificata

<b>Modalità di vendita on line</b>	Punteggio
Presente tra le azioni previste dal progetto, con spesa dedicata	8
Non presente	0
<b>Attività di formazione, informazione e consulenza inerente l'attività</b>	Punteggio
Presente	7
Non presente	0
<b>Accuratezza del progetto e grado di innovazione</b>	Punteggio
Ottima	7
Buona	5
Discreta	3
Insufficiente	0

#### **14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il Dirigente della struttura competente della Direzione Generale Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi, Responsabile di operazione, individuato con decreto dell'Autorità di gestione del PSR 2014-2020, assume la funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'articolo 5 della Legge n. 241/1990.

#### **15. COMUNICAZIONI DA E VERSO REGIONE LOMBARDIA**

Le comunicazioni di Regione Lombardia verso i beneficiari sono trasmesse via PEC.

Le comunicazioni verso Regione Lombardia devono essere trasmesse elettronicamente via PEC all'indirizzo:

agricoltura@pec.regione.lombardia.it

#### **16. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

La domanda deve essere presentata prima dal capofila e in seguito dai singoli partner del progetto, nel caso in cui anche questi sostengano spese, **dal 20 ottobre 2021 fino alle ore 16.00 del 17 gennaio 2022**.

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi del D.P.R. 642/72 art. 21.

Il capofila:

- presenta la domanda per gli interventi relativi a studi di fattibilità del progetto, animazione, progettazione (7A), costi di esercizio della cooperazione (7B) attività di promozione e informazione (7C) e per la propria parte di investimenti e spese generali (7D e 7E)
- individua i partner che partecipano al progetto indicando nella domanda in Sisco i relativi CUUA. Si precisa che l'elenco dei partner deve essere inserito sia nella domanda in Sisco sia nell'allegato 1.

I partner:

- presentano, qualora sostengano spese, domanda per la propria parte di investimenti e spese generali (7D e 7E) solo dopo la protocollazione in Sisco della domanda del capofila
- devono indicare il CUAA del capofila.

Le domande devono essere presentate a Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura alimentazione e sistemi verdi, con le modalità di seguito illustrate.

### **16.1 Come presentare le domande**

Le domande devono essere presentate esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.), indirizzo Internet <https://agricoltura.servizi.rl.it/PortaleSisco/>, entro i termini di chiusura sopra riportati, previa apertura e/o aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato.

Le domande devono essere compilate dal capofila e dai partner in tutte le parti, scaricate in formato PDF e sottoscritte da uno dei soggetti con diritto di firma, scelto tra quelli proposti dal sistema informatico. Le domande sottoscritte con le modalità sotto riportate devono essere caricate a sistema e, al momento del caricamento delle domande firmate, il sistema assegnerà un numero di protocollo.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71". Dopo la sottoscrizione, la domanda deve essere caricata a sistema. La domanda relativa al progetto di filiera corta s'intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo (generato da EDMA, piattaforma documentale di Regione Lombardia) alla domanda del capofila **entro le ore 16.00 del 17 gennaio 2022**. Entro tale data devono essere presentate e protocollate anche le eventuali domande di tutti i partner.

In caso di mancata assegnazione del protocollo o di assegnazione del protocollo oltre tale scadenza, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata.

La presentazione delle domande entro la data e l'orario stabiliti è di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione delle stesse da parte di Regione Lombardia, dovute a qualsiasi motivo, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema Sis.Co., difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti.

È esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita.

Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di connettersi al Sistema Sis.Co. entro un termine adeguato rispetto ai tempi di compilazione e protocollazione della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

Con l'attribuzione alla domanda del numero di protocollo, entro la scadenza sopra richiamata, si avvia il procedimento amministrativo; contestualmente è prevista una comunicazione informatica al richiedente, che vale come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990.

### **16.2 Documentazione da presentare**

La domanda e tutti gli allegati devono essere firmati con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata dal soggetto che li emette (formato p7m).

Il capofila, pena la non ammissibilità della domanda presentata, deve allegare in formato compresso e non modificabile, tipo PDF o JPEG, la seguente documentazione:

1. **Allegato 1:** Accordo di partnership: composizione e gestione.  
Se il capofila è un consorzio, cooperativa o soggetto analogo, allegare lo statuto vigente.
2. **Allegato 2:** Progetto di filiera corta, con descrizione di obiettivi, attività, interventi, elementi di innovazione, modalità di vendita e produzioni coinvolte.
3. **Allegato 3:** Piano finanziario del progetto di filiera corta a firma del capofila, con dettaglio delle spese previste e prospetto riepilogativo dei preventivi contenente la motivazione dettagliata nei casi l'opzione prescelta non sia la più economica.

**Gli allegati 1, 2 e 3 devono essere firmati digitalmente dal capofila.**

Il capofila e i partner se presentano domanda devono allegare, pena la non ammissibilità della stessa:

**4. Tre preventivi di spesa per ogni tipologia d'intervento.**

I preventivi di spesa devono:

- essere indirizzati al richiedente
- essere presentati su carta intestata dei fornitori, con data di formulazione e periodo di validità del preventivo
- riportare la descrizione analitica della fornitura.

I preventivi, inoltre, devono essere:

- proposti da soggetti diversi, cioè da fornitori indipendenti tra di loro
- comparabili, ossia riferiti alla stessa tipologia di bene, con uguali o analoghe caratteristiche tecniche e dimensioni
- formulati in base ai prezzi effettivi praticati sul mercato e non ai prezzi di listino
- in corso di validità, cioè con scadenza successiva alla data di presentazione della domanda.

In caso di presentazione di preventivi non comparabili tra loro, l'Amministrazione competente ne richiede il perfezionamento.

Nel caso di acquisizioni di beni e/o servizi altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile/conveniente reperire o utilizzare più fornitori, è sufficiente un unico preventivo di spesa. In questo caso un tecnico qualificato dovrà predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni/servizi oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

**5. Nel caso di utilizzo di **personale** deve essere presentata da parte del capofila una breve relazione con una stima dettagliata dei tempi, della categoria e dei costi del personale da utilizzare, precisando le attività svolte da ogni unità di personale.**

Le spese relative al personale **non dipendente** (personale non in organico impegnato nelle attività di progetto) sono ammesse solo se giustificate da un incarico. L'incarico (o contratto) deve contenere l'oggetto e la durata dell'incarico, le attività da svolgere e le modalità di esecuzione. Anche per questa spesa devono essere presentati 3 preventivi.

Le spese relative al personale **dipendente**

sono determinate moltiplicando il costo del lavoro giornaliero per il numero di giornate lavorative dedicate al progetto, come da schema seguente.

$$\text{costo giornata lavorata} = \frac{\text{stipendio lordo annuo (comprensivo di oneri fiscali e previdenziali)}}{\text{n° giornate lavorative annue}}$$

$$\text{costo ammissibile} = \text{costo giornata lavorata} \times \text{n° giornate attribuite al progetto}$$

**6. In caso di progetti che comportino la realizzazione di **opere edili**, allegare:**

- il progetto esecutivo delle opere e degli impianti a firma di un tecnico progettista iscritto a un Ordine/ Collegio Professionale (progetto presentato al fine del rilascio del titolo abilitativo)
- il computo metrico analitico estimativo delle opere redatto utilizzando i codici e i prezzi unitari del prezzario CCIAA della provincia di competenza o il prezzario regionale delle Opere Pubbliche
- le autorizzazioni necessarie a effettuare l'investimento rilasciate dalle autorità competenti.

7. **Allegato 7:** dichiarazione sostitutiva di atto notorio di avere o non avere richiesto, per gli interventi oggetto di contributo ai sensi della presente Operazione, il finanziamento anche con altre fonti di aiuto pubbliche diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

Ogni allegato deve essere sottoscritto dal soggetto che lo emette/rilascia con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata: ad esempio i preventivi devono essere firmati dai fornitori, i progetti esecutivi dai tecnici ed eventuali autorizzazioni dagli enti preposti.

## 17. SOSTITUZIONE E RICEVIBILITA' DELLA DOMANDA

### 17.1 Sostituzione della domanda

Entro la data di chiusura per la presentazione delle domande, il richiedente può annullare una domanda già presentata e presentarne una diversa, che costituisce un nuovo procedimento, con le modalità indicate nel paragrafo 16. Se la nuova domanda non è chiusa e protocollata entro i termini previsti dal presente bando, la stessa si considera non presentata e, ai fini dell'istruttoria, resta valida la domanda già presentata.

### 17.2 Ricevibilità della domanda

Le domande protocollate dopo la scadenza del termine previsto al paragrafo 16 sono considerate non ricevibili e quindi non sono oggetto di istruttoria e i procedimenti si considerano conclusi ai sensi dell'art. 2, comma 1 della Legge n. 241/1990 e s.m.i..

Il Responsabile di operazione comunica al richiedente, tramite PEC, la non ricevibilità della domanda.

## 18 ISTRUTTORIA

Il Responsabile di operazione, per l'istruttoria delle domande, individua nell'ambito della propria struttura i funzionari incaricati dell'istruttoria e può avvalersi di un Gruppo tecnico di supporto alla valutazione, di seguito denominato "Gruppo tecnico", costituito da Dirigenti della Direzione Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi e da funzionari da loro incaricati.

### 18.1 Verifica della completezza della documentazione

Il Responsabile di operazione, effettuate le verifiche di ricevibilità delle domande, verifica la completezza della documentazione.

L'assenza di uno dei documenti dal n. 1 al 7 di cui al paragrafo 16.2 determina la non ammissibilità della domanda di aiuto all'istruttoria.

Il Responsabile di operazione comunica ai richiedenti, tramite PEC, la non ammissibilità delle domande alla successiva fase istruttoria.

### 18.2 Istruttoria tecnico-amministrativa delle domande

L'istruttoria delle domande prosegue con lo svolgimento dei seguenti controlli e attività tecniche e amministrative:

- verifica della congruità e sostenibilità tecnico-economica dell'intervento proposto con la domanda di aiuto, con riferimento alle finalità, alle condizioni e ai limiti definiti nel presente bando;
- verifica della validità della documentazione allegata;
- proposta di attribuzione del punteggio secondo i criteri definiti nel paragrafo 13;
- determinazione della spesa ammissibile e del relativo contributo.

Nel caso in cui si evidenzi la necessità di perfezionare la documentazione presentata, in quanto i documenti non risultano completi o esaustivi, il Responsabile di operazione chiede al richiedente, tramite PEC, la trasmissione delle integrazioni, che, sempre tramite PEC, devono pervenire entro 10 giorni dall'invio della richiesta, trascorsi i quali la domanda è da considerarsi con esito istruttoria negativo.

Il Responsabile di operazione può richiedere integrazioni nel caso in cui sia presente almeno un preventivo per ogni voce di spesa, mentre se non è presente alcun preventivo la relativa spesa non sarà ritenuta ammissibile.

Il Responsabile di operazione carica la documentazione integrativa a sistema durante la fase istruttoria.

L'istruttoria di ammissibilità della domanda può comprendere una visita in situ, al fine di verificare il rispetto di quanto previsto nelle presenti disposizioni e nella domanda di aiuto.

A conclusione delle verifiche effettuate, i funzionari incaricati dal Responsabile di operazione, avvalendosi eventualmente del Gruppo tecnico, redigono un verbale di istruttoria, che comprende il punteggio attribuito, gli interventi e la spesa ammessa a finanziamento e il contributo concedibile. Il Responsabile di operazione sottoscrive il verbale di istruttoria e lo trasmette ai richiedenti, tramite PEC.

## **19. RICHIESTA DI RIESAME**

I richiedenti, entro 10 giorni dall'invio del verbale, possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della Legge n. 241/1990, presentando al Responsabile di operazione, tramite PEC, un'istanza di riesame, con le osservazioni eventualmente corredate da documenti.

Se il richiedente presenta istanza di riesame, i funzionari incaricati dal Responsabile di operazione, avvalendosi eventualmente del Gruppo tecnico, effettuano i controlli e le attività amministrative sopra richiamate e redigono una proposta di verbale di istruttoria, motivandone l'accoglimento o il non accoglimento.

Il Responsabile di operazione valuta l'esito conseguente alla richiesta di riesame, e sottoscrive il verbale istruttorio definitivo.

## **20. CHIUSURA DELLE ISTRUTTORIE**

Le istruttorie, comprensive delle attività di riesame, saranno completate entro il **4 aprile 2022**.

I richiedenti, successivamente alla pubblicazione del decreto di finanziamento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), possono proporre eventuale ricorso secondo le modalità previste al paragrafo 35.

## **21. APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO**

Al termine dell'istruttoria il Responsabile di operazione, con apposito provvedimento, approva i seguenti elenchi:

- Domande non ammissibili all'istruttoria
- Domande con esito istruttorio negativo
- Domande con esito istruttorio positivo con l'indicazione del punteggio assegnato, dell'importo totale della spesa ammisible e del contributo concedibile
- Domande con esito istruttorio positivo ammesse a finanziamento, a seguito della suddivisione delle risorse disponibili tra le domande con esito istruttorio positivo ordinate secondo le modalità indicate al precedente punto, con indicazione dell'importo totale della spesa ammessa, del contributo concesso e del codice CUP (Codice Unico di Progetto)
- Domande con esito istruttorio positivo ma non ammesse a finanziamento.

Per ogni domanda con esito istruttorio positivo ammessa a finanziamento viene rilasciato, ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione n. 24/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), in attuazione della legge n. 144 del 17 maggio 1999 e s.m.i., un Codice Unico di Progetto (CUP) che accompagna ciascuna domanda di contributo dall'approvazione del provvedimento di assegnazione delle risorse fino al suo completamento. Ai sensi di quanto stabilito al comma 2.2 della citata Deliberazione, il codice CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici.

Il codice CUP viene comunicato al Beneficiario dal Responsabile di operazione.

## **22. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI**

Il provvedimento di cui al paragrafo precedente, a cura del Responsabile di operazione, è:

- pubblicato sul BURL entro il 14 aprile 2022 e diventa efficace dalla data di pubblicazione
- pubblicato sul portale Bandi Online – [www.bandi.regione.lombardia.it](http://www.bandi.regione.lombardia.it) e sul portale della programmazione europea di Regione Lombardia [www.psr.regione.lombardia.it](http://www.psr.regione.lombardia.it)
- comunicato via PEC ai capofila dei progetti ammessi a istruttoria.

Di seguito i riferimenti e contatti per:

- informazioni relative ai contenuti del bando: Responsabile di operazione: Lucia Silvestri tel 02.67655756
- referenti tecnici: Viviana Mondadori tel. 02.67656820 – Gabriella Fumagalli 02.67654716  
Indirizzo e-mail: comunicazione\_agricoltura@regione.lombardia.it
- assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate  
Numero Verde 800 131 151 - Indirizzo e-mail: sisco.supporto@regione.lombardia.it

Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa\*, di seguito riportata.

<b>TITOLO</b> <b>OPERAZIONE PSR 16.4.01 "Filiera corte"</b>	
<b>DI COSA SI TRATTA</b>	Contributi per la creazione e lo sviluppo di progetti di Filiera corta, realizzati attraverso un accordo di partnership tra più soggetti (imprese agricole e altri eventuali partner). I progetti di filiera corta devono riguardare lo sviluppo di: 1. Cooperazione tra aziende al fine di ridurre i passaggi tra produttori e consumatori 2. Tecnologie che facilitino la vendita attraverso la rete internet al fine di migliorare la programmazione produttiva e la concentrazione dell'offerta (ad esempio attraverso il commercio elettronico, box schemes, vendita a catalogo, etc.) 3. Modalità di vendita e promozione che favoriscano il contatto diretto con l'acquirente finale (ad esempio mercati degli agricoltori o farmers market, sistemi di acquisto e consegna a domicilio, vendita in forma itinerante)
<b>CHI PUÒ PARTECIPARE</b>	Imprese agricole partecipanti ad aggregazioni di nuova costituzione o già costituite che intraprendano nuove attività
<b>DOTAZIONE FINANZIARIA</b>	Dotazione finanziaria complessiva pari a 1.500.000 euro
<b>CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE</b>	Sarà erogato un contributo in conto capitale pari al 60 % sulle spese ammesse a finanziamento. I costi relativi a queste alla somma delle spese A+B non possono superare il 30 % delle spese totali ammesse a finanziamento. Spesa minima ammissibile per ogni progetto: 50.000 euro. Spesa massima ammissibile: 600.000 euro
<b>REGIME DI AIUTO DI STATO</b>	Non aiuto
<b>PROCEDURA DI SELEZIONE</b>	L'istruttoria delle domande è effettuata da funzionari di Regione Lombardia che possono avvalersi di un eventuale gruppo tecnico. Ad ogni domanda viene attribuito un punteggio applicando i criteri indicati al punto 13 del bando. Per l'accesso al finanziamento le domande sono ordinate in una graduatoria sulla base del punteggio attribuito.
<b>DATA DI APERTURA</b>	20 ottobre 2021
<b>DATA DI CHIUSURA</b>	Ore 16.00 del 17 gennaio 2022
<b>COME PARTECIPARE</b>	La domanda deve essere presentata esclusivamente tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (SISCO) entro le ore 16 del 17 gennaio 2022 previa apertura e aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato. È necessario allegare la documentazione prevista al punto 16 del bando.
<b>CONTATTI</b>	Per informazioni e segnalazioni relative alla procedura informatica per la presentazione della domanda: • Numero Verde 800 131 151 • sisco.supporto@regione.lombardia.it  Per informazioni e segnalazioni relative al bando: Responsabile di operazione: Lucia Silvestri - tel. 02 67655756 - <a href="mailto:Lucia_Silvestri@regione.lombardia.it">Lucia_Silvestri@regione.lombardia.it</a> Referenti tecnici: Viviana Mondadori tel. 02 67656820 – Gabriella Fumagalli 02 67654716 <a href="mailto:comunicazione_agricoltura@regione.lombardia.it">comunicazione_agricoltura@regione.lombardia.it</a>

\*La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

## **23. REALIZZAZIONE DEI PROGETTI**

Gli interventi devono essere realizzati e conclusi entro e non oltre 18 mesi dalla pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione a finanziamento di cui al precedente paragrafo 21.

Gli interventi si intendono conclusi solo se completamente funzionali e conformi agli investimenti ammessi a finanziamento.

La mancata conclusione degli interventi entro il suddetto termine causa la decadenza del contributo.

## **24. PROROGHE E VARIANTI**

Non sono previste proroghe né varianti.

Nel corso della realizzazione del progetto finanziato, non sono considerate varianti:

- le modifiche tecniche di ciascun intervento approvato;
- le soluzioni tecniche migliorative degli impianti, delle macchine e delle attrezzature;
- i cambi di fornitore
- le modifiche tecniche degli interventi ammessi a finanziamento che non comportino l'emissione di un nuovo titolo abilitativo agli interventi edilizi.

Le suddette modifiche sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa complessiva ammessa a finanziamento, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

## **25. CAMBIO DEL BENEFICIARIO**

Il subentrante deve presentare apposita richiesta di autorizzazione tramite Sis.Co. entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della vendita, cessione, fusione, donazione, successione ecc.

La richiesta deve essere corredata della documentazione comprovante:

- il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi del subentrante
- la titolarità al subentro
- l'impegno del subentrante a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente
- la documentazione attestante la rinuncia alla domanda da parte del soggetto cedente
- nel caso di richiesta presentata da partner, parere favorevole del capofila.

Il Responsabile del procedimento, istruita la richiesta, comunica al subentrante e al cedente tramite PEC l'esito dell'istruttoria che può comportare:

- la non autorizzazione al subentro
- l'autorizzazione al subentro con revisione del punteggio attribuito e/o del contributo spettante e/o della percentuale di finanziamento. In ogni caso, dopo l'ammissione a contributo, non è possibile aumentare il punteggio di priorità, la percentuale di finanziamento e l'entità del contributo
- l'autorizzazione senza alcuna variazione.

Il subentrante deve presentare in SIS.CO la nuova domanda con le modalità previste al paragrafo 16.

Il Responsabile del procedimento provvede all'istruttoria della domanda e nei casi di istruttoria positiva aggiorna gli atti di concessione del finanziamento e ne dà comunicazione tramite PEC a OPR per gli adempimenti di competenza e al nuovo beneficiario.

## **PARTE II DOMANDA DI PAGAMENTO**

Le disposizioni seguenti ineriscono alla competenza dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR). Esse sono state redatte in

conformità alle disposizioni di OPR e, solo ai fini di una continuità delle informazioni ai beneficiari, sono riportate nel presente avviso.

L'erogazione dei contributi è disposta con provvedimento del Dirigente Responsabile dell'Organismo Pagatore Regionale che assume per la gestione delle domande di pagamento la funzione di Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990.

Le domande di pagamento e le successive fasi d'istruttoria devono rispettare quanto previsto nei manuali operativi per la gestione e il controllo delle domande di pagamento per le misure di investimenti approvato dall'Organismo Pagatore Regionale con Decreto n. 15374 del 9 dicembre 2020 – BURL n. 51 del 18 dicembre 2020 e del Decreto n. 4658 del 17 aprile 2020 - BURL n. 17 del 24 aprile 2020, reperibili sul sito [www.psr.regione.lombardia.it](http://www.psr.regione.lombardia.it)

## **26. MODALITA' E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE**

Le erogazioni dei contributi sono regolate dalle disposizioni emanate dall'OPR.

Il beneficiario, tramite una domanda di pagamento presentata per via telematica su SISCO, richiede all'Organismo Pagatore Regionale l'erogazione del contributo concesso sotto forma di SALDO

I pagamenti sono disposti dall'Organismo Pagatore Regionale, che per l'istruttoria delle domande di pagamento si avvale di un Organismo Delegato ai sensi dell'art. 7 del Reg. UE n. 1306/2013.

Le domande di pagamento sono prese in carico dai funzionari istruttori che, al termine delle verifiche di cui ai successivi paragrafi 26.1 e 26.2, redigono e sottoscrivono la relazione di controllo e le relative check list, controfirmate dal Dirigente Responsabile.

L'Organismo Delegato invia, tramite PEC, la relazione di controllo ai beneficiari, che entro 10 giorni dalla data di trasmissione, possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della Legge n. 241/1990, presentando tramite PEC un'istanza di riesame, con le osservazioni eventualmente corredate da documenti.

Se il beneficiario presenta istanza di riesame, il funzionario incaricato effettua i controlli e le attività amministrative di cui ai successivi paragrafi e redige e sottoscrive una proposta di relazione di controllo, motivando l'accoglimento o il non accoglimento della richiesta di riesame. Tale proposta deve essere approvata e controfirmata dal Dirigente responsabile.

Ai sensi dell'art. 63 del Reg. UE n. 809/2014, se il contributo richiesto del saldo supera di oltre il 10% il contributo a saldo (cioè il contributo erogabile sulla base della spesa ammissibile), si applica al contributo una riduzione pari alla differenza tra questi due importi. L'eventuale riduzione del contributo, calcolata come sopra indicato, si applica anche a seguito degli esiti dei controlli in loco.

Nell'ambito dei riscontri finalizzati ai pagamenti i funzionari incaricati verificano la documentazione richiesta dalla normativa per i pagamenti della Pubblica Amministrazione: validità del documento di regolarità contributiva DURC e, ove previsto, regolarità della documentazione antimafia.

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis)

Ai fini dell'erogazione di contributi pubblici, comunque denominati, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. Del d.lgs. n. 159/2011. L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude l'erogazione di contributi pubblici.

### **26.1 Erogazione del saldo**

La domanda di pagamento del saldo presentata dal capofila per le spese di cooperazione, investimento e spese generali e

promozione, potrà essere presentata solo dopo la protocollazione delle eventuali domande di saldo relative agli investimenti e alle spese generali presentate dai partner.

Entro 60 giorni continuativi dalla data ultima per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto di cui al paragrafo 23, il beneficiario deve chiedere il saldo del contributo. La richiesta di saldo oltre il suddetto termine comporta l'applicazione delle seguenti penalità:

- tra il 61° e il 90° giorno, decurtazione pari al 3% del contributo spettante
- dopo il 90° giorno la richiesta presentata non è ricevibile e determina la revoca del contributo concesso e la restituzione di eventuali somme già percepite, maggiorate degli interessi legali.

La richiesta di saldo avviene esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in SISCO.

La domanda di saldo del capofila dovrà contenere in allegato la seguente documentazione:

- una dettagliata relazione finale, comprendente la descrizione dell'attività svolta, dei risultati conseguiti, delle iniziative di comunicazione e una valutazione complessiva dell'andamento del progetto e dei potenziali sviluppi dello stesso, sottoscritta dal capofila
- rendicontazione delle spese sostenute da tutti i partner, suddivise tra le varie voci approvate, in modo da consentire la verifica delle spese sostenute (compilare l'Allegato 4)
- fatture relative alle spese sostenute, accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice (Allegato 6).

Tutte le fatture a dimostrazione degli interventi per i quali è richiesto il contributo devono riportare il codice CUP del progetto ammesso a contributo. Le fatture emesse prima della comunicazione al beneficiario del codice CUP devono riportare la seguente dicitura: "PSR 2014/2020 Operazione 16.4.01, domanda di aiuto n.....".

Le fatture devono essere registrate in un sistema contabile distinto o con un apposito codice contabile "PSR – 2014/2020 Operazione 16.4.01". L'inserimento del codice contabile può essere effettuato manualmente o informaticamente (pratica consigliata).

- documenti contabili (bonifico etc.) i quali, al fine di garantire la tracciabilità dei pagamenti effettuati, devono riportare il codice CUP del progetto ammesso a contributo (pratica consigliata), oppure il numero e la data della/e fattura/e a cui la transazione fa riferimento.
- Per le spese di personale: compilare l'Allegato 5 per il personale dipendente, allegare copia del contratto (qualora non ancora trasmesso) per il personale non dipendente.

La domanda di saldo relativa a eventuali spese di investimento e spese generali sostenute dai partner dovrà contenere in allegato la seguente documentazione:

- fatture relative agli investimenti realizzati accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice. Tutte le fatture a dimostrazione degli interventi per i quali è richiesto il contributo devono riportare il codice CUP del progetto ammesso a contributo. Le fatture emesse prima della comunicazione al beneficiario del codice CUP devono riportare la seguente dicitura: "PSR 2014/2020 Operazione 16.4.01, domanda di aiuto n.....". Le fatture devono essere registrate in un sistema contabile distinto o con un apposito codice contabile "PSR – 2014/2020 Operazione 16.4.01". L'inserimento del codice contabile può essere effettuato manualmente o informaticamente (pratica consigliata)
- documenti contabili (bonifico etc.) i quali, al fine di garantire la tracciabilità dei pagamenti effettuati, devono riportare il codice CUP del progetto ammesso a contributo, oppure il numero e la data della/e fattura/e a cui la transazione fa riferimento.

## **26.2 Controlli tecnico-amministrativi per l'erogazione del saldo**

Il funzionario incaricato effettua i controlli finali per l'accertamento dei risultati di progetto, mediante la verifica della completezza e correttezza della documentazione presentata a corredo della richiesta di saldo.

Il controllo è svolto sul 100% dei progetti ammessi e finanziati, tramite:

- verifica che le attività realizzate siano conformi agli obiettivi, nei tempi e nei modi del progetto approvato
- verifica della documentazione allegata alla rendicontazione finale
- verifica dell'ammissibilità delle spese tramite l'esame della documentazione giustificativa delle spese sostenute
- esame della documentazione
- verifica del mantenimento dei requisiti del progetto previsti dal paragrafo 6.

L'accertamento delle attività e delle relative spese sostenute implica un controllo della documentazione presentata e un sopralluogo (c.d. "visita in situ").

A conclusione dei controlli sopra richiamati, il funzionario incaricato dell'istruttoria determina la spesa e il contributo ammissibili, sulla base della spesa rendicontata.

### **26.3. Controllo in loco**

Il controllo in loco è eseguito dall' Organismo Delegato sulla base dell'analisi del rischio definita dall'Organismo Pagatore Regionale, prima dell'erogazione del saldo del contributo.

Il controllo in loco deve essere eseguito da un funzionario che non abbia partecipato ai controlli amministrativi (istruttorie della domanda di sostegno e della domanda di pagamento) sulla stessa operazione, include le verifiche di cui ai paragrafi precedenti e prevede la verifica della totalità degli impegni assunti, delle condizioni di ammissibilità e delle dichiarazioni rese e le verifiche aggiuntive sul possesso dei requisiti dichiarati dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Per quanto riguarda le eventuali inadempienze riscontrate durante il controllo in loco si applicano le riduzioni/esclusioni del contributo previste per il mancato rispetto degli impegni essenziali e accessori e di quanto previsto dall'art. 63 del reg (UE) 809/2014 e di altri obblighi previsti dal presente bando. Al termine del controllo in loco il funzionario incaricato redige e sottoscrive la relazione di controllo, controfirmata dal Dirigente responsabile.

## **27. IMPEGNI**

Gli impegni assunti dal beneficiario si distinguono in essenziali e accessori.

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dai benefici concessi.

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta riduzioni o sanzioni o decadenza parziale del contributo e la restituzione delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi maturati.

La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore.

### **27.1 Impegni essenziali**

Il mancato rispetto degli impegni essenziali, di seguito elencati, comporta la decadenza totale del contributo e la restituzione delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi maturati:

1. realizzare il progetto in modo conforme rispetto alle finalità delle disposizioni attuative e alla descrizione del progetto allegato alla domanda
2. realizzare il progetto nei tempi previsti
3. presentare la domanda di saldo, comprensiva di tutta la documentazione prevista, entro 90 giorni dalla conclusione del progetto
4. consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco e/o delle visite in situ
5. rendicontare spese superiori al 70% delle spese ammesse e finanziate
6. rendicontare una spesa superiore alla soglia minima (€50.000,00)
7. impegnarsi a mantenere l'accordo di partnership per almeno 1 anno dalla conclusione del progetto
8. mantenere la destinazione agricola, la destinazione d'uso, la funzionalità, l'utilizzo, la titolarità e la localizzazione degli investimenti finanziati:
  - nel caso di opere e impianti fissi, per 10 anni dalla data di erogazione del saldo del contributo
  - nel caso di impianti mobili e semimobili, macchine, attrezzature, per 5 anni dalla data di erogazione del saldo del contributo.

**27.2 Impegni accessori**

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale del contributo e la restituzione delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Di seguito sono elencati gli impegni accessori:

1. presentare domanda di saldo entro 60 giorni consecutivi dalla conclusione del progetto (la presentazione della domanda tra il 61° e il 90° giorno determina la sanzione come precisato al punto 26.1)
2. informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR-PSR secondo le disposizioni del decreto 6354 del 5 luglio 2016 e apponendo una targa/cartellonistica in caso di investimenti infrastrutturali. Prima della stampa dei materiali è necessario coordinarsi con gli uffici regionali inviando una mail a [comunicazione\\_agricoltura@regione.lombardia.it](mailto:comunicazione_agricoltura@regione.lombardia.it) per il corretto utilizzo dei loghi.

In caso di mancato rispetto degli impegni accessori, il contributo viene ridotto di una percentuale calcolata in base alla entità, gravità e durata di ciascuna violazione, secondo quanto previsto dal decreto n. 9943 del 20 luglio 2021, pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 30 del 30 luglio 2021, reperibile sul sito [www.psr.regione.lombardia.it](http://www.psr.regione.lombardia.it)

**28. CONTROLLI "EX POST"**

Si definisce periodo "ex post" quello compreso tra l'erogazione dell'ultimo pagamento e la conclusione del periodo dell'impegno considerato al termine dell'anno solare, relativo ad ogni tipologia di intervento finanziato. Nel periodo "ex post" l'Organismo Pagatore Regionale, tramite gli Organismi Delegati, effettua i controlli per verificare il rispetto degli impegni assunti da parte del beneficiario, con i seguenti obiettivi:

- verificare che l'investimento finanziato non subisca, per la durata prevista al punto 8 del paragrafo 27.1, modifiche sostanziali che ne alterino la natura, la destinazione d'uso, la funzionalità;
  - verificare l'effettività e corretta finalizzazione dei pagamenti effettuati dal beneficiario, quindi che i costi dichiarati non siano stati oggetto di sconti, ribassi o restituzioni. Le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili;
  - garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o comunitaria, ossia non sia stato oggetto di doppio finanziamento. Le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili.
- Al termine del controllo "ex post" il funzionario incaricato redige e sottoscrive la relazione e la check-list di controllo, controfirmate dal Dirigente responsabile.

**PARTE III – DISPOSIZIONI COMUNI****29. DECADENZA DAL CONTRIBUTO**

La domanda ammessa a finanziamento decade totalmente a seguito di:

1. perdita dei requisiti di ammissibilità
2. mancato rispetto degli impegni essenziali di cui al paragrafo 27.1
3. violazione del divieto di cumulo come stabilito al paragrafo 11
4. non veridicità delle dichiarazioni presentate
5. esito negativo dei controlli in loco ed ex post nei casi previsti

**30. PROCEDIMENTO DI DECADENZA**

Se il mancato rispetto di quanto previsto al paragrafo precedente si riscontra nel periodo di tempo che precede la domanda di pagamento, il procedimento viene avviato dal Responsabile di Operazione, mentre se viene accertato con la domanda di pagamento o successivamente la competenza è di OPR (o dei soggetti incaricati da OPR), che richiede la restituzione delle somme già ricevute dal beneficiario, aumentate degli interessi legali maturati, fatte salve le cause di forza maggiore riconosciute.

L'avvio di procedimento è comunicato al beneficiario ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990.

Nella comunicazione via PEC si invita il beneficiario a fornire controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni.

Nel termine di 45 giorni, esteso a 75 giorni nel caso di particolare complessità, ovvero quando l'esame dei presupposti della decadenza riguarda più soggetti delegati coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell'iter amministrativo, il Responsabile di Procedimento adotta il provvedimento di decadenza o di archiviazione, e lo trasmette al beneficiario.

### **31. RINUNCIA**

I soggetti beneficiari che intendano rinunciare in tutto o in parte al contributo ovvero in tutto o in parte alla realizzazione dell'investimento, devono darne immediata comunicazione all'Organismo Pagatore Regionale e al Responsabile di Operazione, tramite la compilazione di specifico modulo disponibile in SIS.CO.

Qualora siano già state erogate quote di contributo, i beneficiari devono restituire le somme già ricevute, aumentate degli interessi legali maturati, fatte salve le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali riconosciute, di cui al paragrafo 32.

La rinuncia non è ammessa qualora l'autorità competente abbia già:

1. informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, se la rinuncia riguarda gli interventi che presentano irregolarità;
2. comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

La rinuncia parziale alla realizzazione degli investimenti, in assenza di cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, è ammissibile fino al 30% della spesa ammessa. Oltre tale percentuale di riduzione, il contributo è revocato e comporta la restituzione delle somme già percepite, maggiorate degli interessi legali.

### **32. CAUSE DI FORZA MAGGIORE**

Sono cause di forza maggiore e di circostanze eccezionali gli eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza, di cui all'articolo 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013 e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dalle presenti disposizioni attuative.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali trova applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:

- rinuncia senza restituzione del contributo per quanto riguarda le spese già sostenute
- ritardo nella realizzazione degli interventi e nella richiesta di erogazione del saldo
- ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle presenti disposizioni o richieste dall'amministrazione

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali deve essere richiesto in SIS.CO per la domanda di aiuto e tramite PEC ([opr@pec.rejonelombardia.it](mailto:opr@pec.rejonelombardia.it)) per la domanda di pagamento, allegando la documentazione che giustifichi le stesse, entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento delle cause di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali è di competenza:

- a) del Responsabile di operazione nel caso della domanda di aiuto;
- b) dell'Organismo Pagatore Regionale, o dagli Organi Delegati da OPR, nel caso della domanda di pagamento.

La comunicazione di accoglimento/non accoglimento delle cause di forza maggiore o delle circostanze eccezionali deve essere trasmessa al richiedente e per conoscenza al Responsabile di operazione/OPR.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali contributi già liquidati al beneficiario, purché lo stesso dimostri, attraverso idonea documentazione probatoria, di avere sostenuto spese per gli interventi finanziati.

### **33. ERRORI PALESI**

Gli errori palesi, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014, sono errori di compilazione della domanda di aiuto o di pagamento, compiuti in buona fede dal richiedente e che possono essere individuati agevolmente, nella domanda di aiuto o di pagamento. La richiesta di riconoscimento dell'errore palese spetta al richiedente/beneficiario.

Si considerano errori palesi:

- gli errori di compilazione, che risultano evidenti in base a un esame minimale di una domanda, quale ad esempio la presenza di un codice statistico o bancario errato;
- gli errori derivanti da verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie) tra l'importo della spesa richiesta in domanda e la documentazione allegata.

La richiesta di riconoscimento dell'errore palese è presentata dal richiedente tramite SIS.CO per la domanda di aiuto e tramite PEC (opr@pec.regione.lombardia.it) per la domanda di pagamento.

L'autorizzazione alla presentazione della domanda di correzione di errore palese, dopo valutazione, è rilasciata/non rilasciata:

- dal Responsabile di operazione nel caso di domanda di aiuto
- dall'Organismo Pagatore Regionale, o dagli Organi Delegati da OPR, nel caso della domanda di pagamento.

L'esito della valutazione deve essere inviato al richiedente/beneficiario.

L'errore palese può essere riconosciuto solo fino all'erogazione del primo pagamento richiesto.

L'accoglimento della domanda di errore palese permette al richiedente/beneficiario di presentare una nuova domanda di aiuto o di pagamento, che deve essere presentata con le modalità stabilite dal presente bando (paragrafo 16 o 26) e che sostituisce la precedente viziata dall'errore.

Il richiedente/beneficiario può presentare solo una domanda di correzione di errore palese.

### **34. MONITORAGGIO DEI RISULTATI**

#### **Indicatori**

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa operazione, l'indicatore individuato è il seguente: numero di progetti finanziati.

#### **Customer satisfaction**

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di 'adesione' che di 'rendicontazione'.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto Responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

### **35. RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI**

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati da Regione Lombardia relativi a istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di contributi previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'interessato può presentare ricorso o alternativamente esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

#### **35.1 Rimedi amministrativi**

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse, nel termine di 120 giorni dalla data della notifica o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

oppure in alternativa

### **35.2 Rimedi giurisdizionali**

In riferimento ai rimedi giurisdizionali, la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione: Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notifica o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previste dall'ordinamento.

## **36. SANZIONI**

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni ed è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore Regionale, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura Alimentazione e Sistemi Verdi. I recuperi e l'irrogazione delle sanzioni avvengono secondo le modalità e con i criteri individuati dal Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni di OPR per quanto applicabile alla luce degli aggiornamenti intervenuti nella normativa comunitaria e nazionale di riferimento, reperibile sul sito [www.psr.regione.lombardia.it](http://www.psr.regione.lombardia.it)

## **37. TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003, Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs. n. 101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato 8 alle presenti disposizioni attuative.

## **38. RIEPILOGO TEMPISTICHE**

Nella seguente tabella è riportato il cronoprogramma per il periodo di applicazione delle presenti disposizioni attuative, che tra l'altro stabilisce i termini di conclusione del procedimento, determinati nel rispetto dell'articolo 2 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento.

FASE	PERIODO / TERMINE
Presentazione della domanda in SISCO	Dal 20 ottobre 2021 alle ore 16.00 del 17 gennaio 2022
Chiusura dell'istruttoria tecnica (valutazione del progetto) con approvazione dell'esito istruttorio e comunicazione al richiedente, compresi i riesami.	4 aprile 2022
Approvazione dell'elenco dei progetti ammessi e finanziati, di quelli ammessi e non finanziati e dei progetti non ammessi, pubblicazione sul B.U.R.L. e sui siti: <a href="http://www.psr.regione.lombardia.it">www.psr.regione.lombardia.it</a> e <a href="http://www.bandi.regione.lombardia.it">www.bandi.regione.lombardia.it</a>	14 aprile 2022
Conclusione progetti	Entro 18 mesi dalla pubblicazione della graduatoria

**39. ALLEGATI**

ALLEGATO 1: ACCORDO PARTNERSHIP

ALLEGATO 2: PROGETTO DI FILIERA CORTA

ALLEGATO 3: PIANO FINANZIARIO DEL PROGETTO DI FILIERA CORTA

Tabella A

Tabella B

Tabella C

Tabella D

ALLEGATO 4: PROSPETTO RENDICONTAZIONE SPESE

ALLEGATO 5: Modello di timesheet per la rendicontazione delle spese di personale interno

ALLEGATO 6: Modello di dichiarazione liberatoria fatture

ALLEGATO 7: Dichiarazione sostitutiva di atto notorio

ALLEGATO 8: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

## ALLEGATO 1: ACCORDO PARTNERSHIP

La domanda (anche in caso di partecipazione di Consorzi, Distretti agricoli, Organizzazioni di produttori, etc.) deve precisare le singole imprese che partecipano al progetto, il ruolo di ognuna all'interno del progetto e, in caso di imprese con diverse sedi operative, le sedi in Lombardia coinvolte.

L'allegato 1 deve essere sottoscritto da tutti i soggetti partecipanti con **firma digitale** oppure con firma digitale dal capofila e con firma autografa corredata da documento di identità dagli altri partner.

Il partenariato (massimo 5 pagine formato A4)

- a. **Composizione del partenariato** – Capofila e soggetti partecipanti: giustificazione della partecipazione di ogni componente. Se il capofila è un consorzio, cooperativa o soggetto analogo, allegare lo statuto vigente.
- b. **Programma di gestione del partenariato** - Ruoli e responsabilità, durata, impegni e forme di collaborazione, monitoraggio interno, obblighi specifici e penalità per defezioni.

**ALLEGATO 2: PROGETTO DI FILIERA CORTA**

(massimo 20 pagine formato A4)

- a) Titolo del progetto
- b) Numero e dimensione delle aziende coinvolte – Elencare le imprese agricole, con rispettiva dimensione produttiva/economica. Precisare anche la dimensione economica complessiva.
- c) Quadro di riferimento, obiettivi e attività – Titolo del progetto, descrizione generale del progetto e del contesto in cui si attua, specificando gli obiettivi da raggiungere attraverso le attività previste e il valore aggiunto dato dall'aggregazione.
- d) Interventi - Data di inizio del progetto, data di inizio/conclusione e descrizione di tutti gli interventi previsti: localizzazione, tempistica, costi preventivati per ogni tipologia di intervento come specificati nell'allegato 3.
- e) Vincoli/rischi - Valutazione dei vincoli progettuali e quantificazione di permessi, pareri e autorizzazioni necessari. Allegare quelli già acquisiti.
- f) Produzioni coinvolte nel progetto – Tipologie (OTE), provenienza, numero di aziende con produzione di qualità o biologiche certificate.
- g) Innovazione - Descrizione degli elementi e del livello di innovazione introdotti col progetto di filiera corta: tipologie di innovazione e numero di imprese coinvolte.
- h) Modalità di vendita – Descrivere le modalità di vendita previste (on line, a catalogo etc.)
- i) Attività di formazione, informazione e consulenza inerente l'attività del progetto – Descrivere eventuali attività previste.
- j) Risultati e indicatori – Determinazione dei risultati da perseguire col progetto; definizione e misurazione dei relativi indicatori di risultato.
- k) Nominativo e recapito telefono/mail del referente di progetto.

L'allegato 2 deve essere firmato digitalmente dal capofila.

**ALLEGATO 3: PIANO FINANZIARIO DEL PROGETTO DI FILIERA CORTA**

## 3.1 Quantificazione delle spese

Per ogni intervento previsto, quantificare le risorse necessarie utilizzando le Tabelle A e B riportate di seguito.

Fare riferimento al punto 16.2 del bando (Documentazione da presentare).

## 3.2 Preventivi di spesa

Fornire un prospetto riepilogativo dei preventivi (almeno 3 per ogni spesa da sostenere) e motivare la scelta effettuata in caso non si scelga il preventivo più economico. I preventivi vanno anche allegati alla domanda.

**Tabella A**

CAPOFILA	TITOLO PROGETTO DI FILIERA CORTA

AREA DI SPESA	VOCE DI SPESA	
	Dettaglio spesa	IMPORTO COMPLESSIVO
A. STUDI DI FATTIBILITÀ DEL PROGETTO, ANIMAZIONE, PROGETTAZIONE		
B. COSTI DI ESERCIZIO DELLA COOPERAZIONE LIMITATAMENTE AL PRIMO ANNO DI ATTIVITA'		
C. COSTI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		
D. COSTI DI INVESTIMENTO		
E. SPESE GENERALI		
	Totale	

**Tabella B**

PARTNER	TITOLO PROGETTO DI FILIERA CORTA

**ALLEGATO 4: PROSPETTO RENDICONTAZIONE SPESE**  
**Tabella C: SPESE - CAPOFILA**

CAPOFILA	TITOLO PROGETTO DI FILIERA CORTA	CUP

AREA DI SPESA	n. documento	Data	Emesso da	Oggetto spesa	Importo al netto di IVA	Contributo PSR
<b>A.</b> STUDI DI FATTIBILITÀ DEL PROGETTO, ANIMAZIONE, PROGETTAZIONE						
<b>B.</b> COSTI DI ESERCIZIO DELLA COOPERAZIONE LIMITATAMENTE AL PRIMO ANNO DI ATTIVITA'						
<b>C.</b> COSTI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE						
<b>D.</b> COSTI DI INVESTIMENTO						
<b>E.</b> SPESE GENERALI						
<b>TOTALE</b>						

## Tabella D: SPESE PARTNER

PARTNER	TITOLO PROGETTO DI FILIERA CORTA	CUP

**ALLEGATO 5: Modello di timesheet per la rendicontazione delle spese di personale interno**
**PSR 2014-2020 - OPERAZIONE:** \_\_\_\_\_

**TIPOLOGIA DI INTERVENTO:** \_\_\_\_\_

**NOME DEL PROGETTO:** \_\_\_\_\_

**NUMERO DOMANDA:** \_\_\_\_\_

**CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP):** \_\_\_\_\_

**PROSPETTO RENDICONTAZIONE SPESE PERSONALE INTERNO**
**MESE XXXXXX ANNO XXXX**

Nominativo persona	Qualifica	Totale ore lavorate	Costi totali	Costo orario	Descrizione dei lavori eseguiti/ attività svolte	Numero ore dedicate ai lavori/attività oggetto di finanziamento																Costo totale da imputare	Firma persona
						1 17	2 18	3 19	4 20	5 21	6 22	7 23	8 24	9 25	10 26	11 27	12 28	13 29	14 30	15 31	16 -	Giorni lavorati	Ore totali

**Firma del capofila**


---

**Allegato 6: Modello di dichiarazione liberatoria fatture**
**Fac-simile**

**Dichiarazione Liberatoria**  
**Da redigere su carta intestata della Ditta fornitrice**

Si dichiara che le opere e/o le forniture di cui alle sotto elencate fatture, riferite all'intervento cofinanziato dal PSR 2014-2020 della Regione Lombardia avente codice

CUP: \_\_\_\_\_

sono state interamente pagate e la Ditta sottoscritta non vanta alcun credito o patto di riservato dominio o prelazione sulle stesse.

Si dichiara altresì che per le stesse forniture non sono state emesse note di credito a favore della ditta \_\_\_\_\_

Si precisa inoltre che il materiale fornito è nuovo di fabbrica e che per la costruzione o l'assemblaggio non sono state utilizzate parti usate.

Numero fattura	Data	Tipo di spesa	Importo netto IVA	Modalità di pagamento*	Importo lordo pagamento	Importo IVA pagamento	Importo netto IVA pagamento

\*) Bonifico, Ricevuta bancaria, home banking, altro

Data e Timbro della ditta

Firma del legale rappresentante

**ALLEGATO 7****OPERAZIONE 16.4.01 "Filiere corte"****DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DI AVERE/NON AVERE RICHIESTO IL  
FINANZIAMENTO ANCHE CON ALTRE FONTI DI AIUTO****ANNO 2021**

Alla Regione Lombardia

.....

.....

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Operazione ...

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'**

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_

Provincia \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ residente nel Comune di \_\_\_\_\_ Provincia  
via \_\_\_\_\_Codice fiscale \_\_\_\_\_, in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa/società  
\_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_,

con riferimento alla domanda di contributo n. \_\_\_\_\_, essendo a conoscenza di quanto stabilito dalle disposizioni attuative in oggetto e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R.

**DICHIARA**

di:

- non avere richiesto un contributo per la realizzazione del Progetto di corso oggetto della presente domanda di aiuto a valere su altre "Fonti di aiuto" diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
- avere richiesto un contributo per la realizzazione del Progetto di corso oggetto della domanda di aiuto e, in caso di ammissione al finanziamento a valere sulle presenti disposizioni attuative, si impegna a trasmettere la rinuncia formale all'altro finanziamento.

Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.30 giugno 2003 n. 196, di essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo, \_\_\_\_\_

Firma del dichiarante

data, \_\_\_\_\_

## ALLEGATO 8: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

### INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

PER LA PARTECIPAZIONE AI BANDI PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL REG UE 1305/2013

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679, dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

#### 1. Finalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali raccolti sono dati comuni (nome, cognome, numero di telefono, indirizzo e-mail/PEC, Codice Unico delle Aziende Agricole - CUAA), e in generale i dati di contatto dei soggetti che presentano domanda di finanziamento/contributo a valere sulle operazioni del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020.

*Il trattamento dei "Dati personali" avverrà al fine di realizzare gli adempimenti connessi alla gestione della procedura di erogazione dei contributi/finanziamenti collegati al PSR 2014-2020 di Regione Lombardia, di cui al Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i. e di ogni altro obbligo e procedimento previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale vigente in materia di agricoltura.*

Il trattamento dei Suoi dati è effettuato ai sensi dell'art 6, par.fo 1, lett. e) del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679.

#### 2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati *anche* con modalità cartacea.

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

#### 3. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, nella figura del suo legale rappresentante: il Presidente della Giunta, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

#### 4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: [rpd@regione.lombardia.it](mailto:rpd@regione.lombardia.it)

#### 5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati, ai sensi del Reg UE 1306/2013, potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei dati pubblici o privati quali:

- Ministero delle politiche agricole alimentari forestali;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
- Agenzia delle Entrate;
- Ministero sviluppo economico;
- Ministero delle Finanze;
- Organi Commissione europea;

- Altri soggetti pubblici specificatamente abilitati di volta in volta ai fini dello svolgimento di determinate attività.

I dati personali saranno comunicati ad ARIA S.p.A. in qualità di responsabile del trattamento (per la gestione e manutenzione della piattaforma informatica SisCo). I suoi dati potranno, altresì, essere comunicati a soggetti terzi fornitori di servizi collegati al Programma di sviluppo rurale, in qualità di Responsabili del Trattamento, nominati dal Titolare. L'elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare

*I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.*

Qualora Lei venga ammesso al beneficio dell'agevolazione, i suoi dati saranno diffusi attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul portale istituzionale di Regione Lombardia ai sensi del REG UE 808/2014 e del D.Lgs. 33/2013 artt. 26/27.

## **6. Tempi di conservazione dei dati**

I dati personali saranno conservati in conformità ai termini di prescrizione ordinaria, per un periodo di 10 anni a partire:

- dalla data di chiusura del Suo fascicolo aziendale;
- dall'ultimo pagamento erogato a Suo favore a valere sui fondi europei, nazionali o regionali, se successivo alla chiusura del Fascicolo aziendale.

## **7. Diritti dell'interessato**

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, ove applicabili con particolare riferimento all'articolo 13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le sue Richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [agricoltura@pec.regione.lombardia.it](mailto:agricoltura@pec.regione.lombardia.it) oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, all'attenzione della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi.

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale Autorità di Controllo competente.

**D.d.s. 13 ottobre 2021 - n. 13648****Regolamento (UE) 1308/2013 - Aggiornamento linee operative per la presentazione della dichiarazione unica sulle produzioni vitivinicole**

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
TUTELA DELLA FAUNA ITICA, OCM VEGETALI,  
POLITICHE DI FILIERA E INNOVAZIONE**

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/772, n. 234/79, n. 1037/2001 e n. 1234/2007 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 352/78, n. 165/94, n. 2799/98, n. 814/2000, n. 1290/2005 e n. 485/2008;
- il Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017, che integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni e che abroga il Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione ed il Regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie e che abroga il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/561 della Commissione;
- la legge 12 dicembre 2016, n. 238 «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
- il decreto Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 18 luglio 2019 n. 7701 - Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento delegato (UE) 2018/273 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017, inerenti alle dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola;
- la Circolare AGEA protocollo n. 64590 del 29 settembre 2021 - Dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto della campagna vitivinicola 2021/2022 - Istruzioni applicative generali per la presentazione e la compilazione delle dichiarazioni;
- il decreto del dirigente di struttura n. 11316 del 9 novembre 2016 «Aggiornamento delle linee operative per la presentazione della dichiarazione unica sulle produzioni vitivinicole»;

Considerato che a seguito dell'approvazione del decreto ministeriale 7701/2019 e della Circolare Agea 64590/2021 si è reso necessario effettuare aggiornamenti alle linee operative per la presentazione della dichiarazione unica sulle produzioni vitivinicole, approvate con decreto del dirigente di struttura n. 11316/2016;

Considerata altresì la necessità di aggiornare le linee operative anche per renderle funzionali alla procedura informatizzata della presentazione della dichiarazione unica;

Ritenuto pertanto necessario aggiornare le linee operative per la presentazione della dichiarazione unica sulle produzioni vitivinicole, così come specificato nell'allegato 1 al presente atto;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente della Struttura Tutela della fauna ittica, OCM vegetali, politiche di filiera ed innovazione, attribuite con la deliberazione della Giunta regionale n. XI/4655 del 3 maggio 2021;

Visto l'articolo 17 della legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

**DECRETA**

1. di aggiornare le linee guida per la presentazione della dichiarazione unica sulle produzioni vitivinicole così come specificato nell'allegato 1 al presente atto;

2. che l'allegato 1 al presente atto sostituisce integralmente l'allegato 1 al decreto del dirigente di struttura n. 11316 del 9 novembre 2016;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente  
Faustino Berfinotti

———— • —————

**ALLEGATO 1****LINEE OPERATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE UNICA PER LE PRODUZIONI VITIVINICOLE**

1. DEFINIZIONI
2. RIFERIMENTI NORMATIVI
3. CAMPO DI APPLICAZIONE
4. ENTI COINVOLTI E COMPETENZE
5. SOGGETTI INTERESSATI
6. AMBITO TERRITORIALE
7. PRECOMPILAZIONE TRAMITE REGISTRO TELEMATICO
8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
9. RETTIFICA DELLA DICHIARAZIONE
10. DIFFUSIONE DEI DATI
11. COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
  - a. Iscrizione del vigneto nello schedario vitivinicolo
  - b. Rivendicazione delle produzioni a DO
  - c. Dichiaraione di vendemmia e di produzione
12. DICHIARAZIONE PREVENTIVA

**ALLEGATI ALLA DICHIARAZIONE**

**1. DEFINIZIONI:**

**Produttore:** persona fisica o giuridica, o l'associazione di tali persone, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall'ordinamento nazionale, che trasforma in proprio uve fresche, mosti o vino nuovo ancora in fermentazione in vino o mosto a fini commerciali, o li trasforma per proprio conto;

**Produttore di uva:** persona fisica o giuridica, o l'associazione di tali persone, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall'ordinamento nazionale, che raccoglie le uve da una superficie vitata per commercializzarle per la fabbricazione di prodotti vitivinicoli da parte di terzi, o per trasformarli in prodotti vitivinicoli nella propria azienda o farle trasformare per proprio conto, ai fini commerciali;

**Unità vitata (UV)** è una superficie continua coltivata a vite che ricade su una particella catastale, condotta da una singola azienda che è omogenea per le seguenti caratteristiche: forma di allevamento, sesto di coltivazione e densità di impianto, anno di impianto, presenza di irrigazione, tipologia di strutture stato di coltivazione e varietà di uva. Ad ogni unità vitata, in base alle informazioni contenute nel sistema, viene automaticamente conferita l'attitudine alla produzione di 1 o più DO ricadenti nel territorio in cui si trova l'Unità vitata stessa. Ogni particella catastale può contenere 1 o più unità vitate.

**Vigneto:** unità di base costituita da una unità vitata o da un insieme di unità vitate, anche non contigue compatibile con le condizioni previste dal relativo disciplinare di produzione, soprattutto con riferimento alla composizione varietale e all'ubicazione in zone delimitate dallo stesso disciplinare.

**Vigna:** parte di un vigneto costituito da una unità vitata o da un insieme di unità vitate che fa riferimento a un determinato toponimo o nome tradizionale previsto nell'apposito elenco regionale.

**CUAA:** Codice Unico di Identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione. Gli uffici della pubblica amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato, l'interessato è tenuto a comunicare alla pubblica amministrazione scrivente il corretto CUAA;

**CAA:** Centri Autorizzati di Assistenza Agricola, a cui gli Organismi Pagatori possono delegare alcune funzioni dei procedimenti amministrativi connessi agli atti dichiarativi;

**Utente qualificato:** operatore vitivinicolo che ha presentato la dichiarazione di raccolta uve e produzione vino nella precedente campagna, ed ha la possibilità di presentare direttamente la propria dichiarazione, sottoscritta mediante dispositivi di autenticazione digitale.

**Struttura di controllo incaricata:** struttura pubblica o privata, previamente designata o autorizzata dal Dipartimento dell'ICQRF del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

**Intermediario:** titolare di centro di intermediazione delle uve la cui istituzione è stata comunicata all'ufficio ICQRF. Tali soggetti sono tenuti a compilare la dichiarazione di vendemmia relativamente ai soli quadri dell'uva detenuta e dell'uva ceduta. Non rientrano negli obblighi dichiarativi quei soggetti che risultano essere semplicemente degli intermediari fiscali.

**Stabilimento:** il luogo in cui i prodotti vitivinicoli sono trasformati e manipolati per l'esercizio dell'attività professionale o ai fini commerciali, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera e) del decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015;

**Depositò:** il luogo in cui i prodotti vitivinicoli sono detenuti, senza che gli stessi prodotti siano sottoposti ad alcuna trasformazione o manipolazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera f) del decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015;

**Registro telematico:** il registro tenuto con modalità telematiche, nel quale, per ogni stabilimento e deposito dell'impresa, sono indicate le operazioni relative ai prodotti vitivinicoli aventi la medesima designazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera m) del decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015.

**DOP:** denominazione di origine protetta;

**IGP:** indicazione geografica protetta;

**DOCG:** denominazione di origine controllata e garantita;

**DOC:** denominazione di origine controllata;

**IGT:** indicazione geografica tipica.

**DO:** si intende l'espressione "denominazione di origine" e identifica le sigle DOCG e DOC;

**IG:** si intende l'espressione "indicazione geografica" e identifica le sigle IGT e IGP.

## **2. RIFERIMENTI NORMATIVI**

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) n. 2015/560 della Commissione;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/561 della Commissione;

Regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, ed in particolare l'articolo 58, concernente le dichiarazioni obbligatorie e i registri, e l'articolo 37 inerente alla rivendicazione delle produzioni di uve destinate alla produzione di vini a DO e IG da effettuarsi annualmente contestualmente alla dichiarazione di vendemmia, sulla base dei dati dello schedario viticolo;

Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali del 16 dicembre 2010, recante disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, sulla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni;

Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 13 agosto 2012 - Disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo e successive modificazioni;

Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali del 20 marzo 2015 n. 293, inerente alle disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo, ai sensi dell'articolo 1-bis comma 5 del decreto-legge 24 giugno 2014 n 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n 116;

Decreto Ministero delle Politiche Agricole alimentari, forestali e del turismo del 18 luglio 2019 n. 7701 del 2 agosto 2018 n. 7552 "Sistema dei controlli e vigilanza sui vini a DO e IG, ai sensi dell'articolo 64 della Legge 12 dicembre 2016 n. 238, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e commercio del vino";

il decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari, forestali e del turismo del 18 luglio 2019 n. 7701, "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) 2018/273 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 inerenti alle dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola;

Decreto dell'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia n. 3715 del 24/03/2020 di approvazione del manuale delle procedure dei controlli per l'aggiornamento dello schedario viticolo regionale.

Circolare AGEA prot. n. 64590 del 29 settembre 2021 che definisce le istruzioni applicative generali per la presentazione e la compilazione delle dichiarazioni di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto della campagna vitivinicola 2021/2022.

### **3. CAMPO DI APPLICAZIONE**

Il presente provvedimento contiene le informazioni per la presentazione della dichiarazione di vendemmia, rivendicazione delle produzioni delle uve e produzione di vino e/o mosto (di seguito dichiarazioni).

Le dichiarazioni sono previste dagli articoli 31 e 33 del Regolamento delegato (UE) 2018/ 273 della Commissione dell'11 dicembre 2017 e dagli articoli 22 e 24 del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, i quali prevedono che i produttori di uve destinate alla vinificazione, nonché i produttori di mosto e di vino, dichiarino ogni anno i quantitativi, espressi rispettivamente in chilogrammi ed in litri, dei prodotti dell'ultima campagna vendemmiale, con riferimento alla data del 30 novembre per i prodotti della vinificazione;

Inoltre, l'articolo 37 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 e l'articolo 8 del decreto ministeriale n. 7701/2019 stabiliscono che la rivendicazione delle produzioni DO e IG sia effettuata annualmente a cura dei produttori interessati, sulla base dei dati dello schedario viticolo, contestualmente alle suddette dichiarazioni.

Il modello della dichiarazione è unico e riguarda la dichiarazione di vendemmia, la rivendicazione delle produzioni delle uve e la dichiarazione di produzione del vino.

L'iscrizione delle superfici vitate ed il relativo aggiornamento nello schedario viticolo regionale, istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 238/2016, costituiscono il presupposto necessario e inderogabile per adempiere alle disposizioni in materia di dichiarazione annuale di vendemmia e di produzione e di rivendicazione delle DO e IG.

I soggetti che sono tenuti all'aggiornamento del proprio schedario viticolo, alla presentazione annua della dichiarazione di vendemmia e di produzione vinicola, alla dichiarazione di giacenza e a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione del fascicolo aziendale presso un centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) da essi delegato.

La costituzione del fascicolo aziendale presso l'Organismo Pagatore competente ed il suo corretto aggiornamento sono obbligatorie.

I documenti essenziali che devono essere prodotti all'atto della costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale sono indicati dal decreto ministeriale 15 gennaio 2015, n. 162 al fine di determinare i contenuti minimi, la competenza e la responsabilità per la costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale.

Lo schedario viticolo costituisce il riferimento informativo sul potenziale produttivo e sull'andamento della produzione.

#### **4. ENTI COINVOLTI E COMPETENZE**

Regione Lombardia: ente competente per l'iscrizione dei vigneti nello schedario viticolo per le relative denominazioni, per la rivendicazione delle produzioni a DO e per la dichiarazione di vendemmia e produzione.

AFCP (Strutture Agricoltura foreste caccia e pesca) e Provincia di Sondrio, per i controlli tecnici sullo schedario vitivinicolo regionale, verificano l'attitudine alla produzione di vini a DO delle Unità vitate componenti i vigneti.

CAA (CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA AGRICOLA), sulla base di convenzioni con OPR e con delega dei beneficiari, svolgono attività in merito alla ricezione delle domande di variazione del potenziale e alla risoluzione delle anomalie eventualmente presenti sul sistema.

#### **5. SOGGETTI INTERESSATI**

##### **5.1 Dichiarazione di vendemmia e rivendicazione delle produzioni DO e IG**

Con riferimento al comma 1, articolo 3, del decreto ministeriale 18 luglio 2019 n. 7701, sono tenuti a presentare la dichiarazione di vendemmia i seguenti soggetti:

- a. produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e successivamente la cessione totale dell'uva prodotta;
- b. produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;

- c. produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
- d. produttori di uva da vino che effettuano la raccolta delle uve e la vinificazione, con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
- e. produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione, con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
- g. soggetti che effettuano l'intermediazione delle uve;
- h. associazioni e cantine cooperative, relativamente alle uve raccolte dai soci o per eventuali vigneti condotti direttamente dalla stessa cantina.

I conduttori dei vigneti che sono stati ritenuti idonei alle produzioni DO, ai sensi dell'articolo 16 del decreto ministeriale del 16 dicembre 2010, effettuano contestuale rivendicazione delle uve DO e IG avvalendosi della modulistica della dichiarazione di vendemmia.

Si precisa che la dichiarazione deve essere presentata anche se la produzione di uva nella campagna interessata sia stata **uguale a zero**. Così come precisato dalla Commissione UE con nota 26185 del 1° luglio 1998 e come ribadito dall'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari con nota n. 27390 pos. 28/6 del 9 dicembre 2002 e dall'articolo 4, comma 5, del decreto ministeriale 18 luglio 2019 n. 7701.

Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di vendemmia anche i conduttori che abbiano effettuato la "vendita su pianta" delle uve. In questo caso, come se avesse proceduto alla vendemmia, il conduttore presenta normale dichiarazione di vendemmia e inserisce l'acquirente delle uve nell'elenco degli acquirenti (allegato A2).

Sono esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione di vendemmia:

1. Le persone fisiche o giuridiche o gli Organismi Associativi di dette persone la cui produzione è interamente destinata ad essere consumata come tale, ad essere essiccata o ad essere trasformata direttamente in succo di uva da parte del produttore oppure da parte di una industria di trasformazione specializzata.
2. I produttori le cui aziende comprendono meno di 0,1 ettari di vigneto e il cui raccolto non è stato né sarà, neppure in parte, immesso in commercio in qualsiasi forma.
3. I produttori che consegnano la totalità della propria produzione a un Organismo Associativo con sede in Lombardia. Tali soggetti sono tenuti alla compilazione dell'allegato F2, su mandato del socio conferente, secondo i criteri e le modalità di seguito descritte.

## 5.2 Dichiarazione di produzione vinicola

Con riferimento al comma 1, articolo 3 del decreto ministeriale 18 luglio 2019 n. 7701, sono tenuti a presentare la dichiarazione di vendemmia i seguenti soggetti:

- b. produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
- c. produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
- d. produttori di uva da vino che effettuano la raccolta delle uve e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
- e. produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
- f. produttori di vino che effettuano la vinificazione esclusivamente con uve e/o mosti acquistati;
- h. associazioni e cantine cooperative;

Si specifica che i prodotti diversi dal vino che fossero in viaggio alle ore 24.00 del 29 novembre dovranno essere dichiarati nella disponibilità del destinatario e non dal cedente.

Si precisa che i prodotti detenuti alla data del 30 novembre per "conto lavorazione" devono essere dichiarati dal soggetto che a tale data li detiene e non dall'effettivo proprietario.

Per permettere la tracciabilità delle partite di uve e di mosti ceduti in conto lavorazione, deve sempre essere compilato il modello F1 barrando l'apposita casella presente sul modello che identifica il conto lavorazione.

Sono esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione di produzione:

1. Le persone fisiche o giuridiche o gli Organismi Associativi di dette persone già indicati come soggetti esonerati alla presentazione della dichiarazione di vendemmia;
2. I produttori che, mediante vinificazione nei loro impianti dei prodotti acquistati, ottengono un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma;
3. I produttori di uve che consegnano la totalità della propria produzione ad un organismo associativo, soggetto all'obbligo di presentare una dichiarazione, riservandosi di produrre un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è commercializzato in qualsiasi forma.

## **6. AMBITO TERRITORIALE**

Le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vino e/o mosti devono essere presentate alla Regione o Provincia autonoma nel cui territorio si trovano i vigneti o gli impianti di vinificazione.

I soggetti obbligati alla sola dichiarazione di vendemmia devono compilare la medesima con riferimento alla regione nel cui territorio sono ubicate le superfici vitate dalle quali sono state ottenute le uve oggetto della dichiarazione stessa. Qualora tali superfici vitate si estendano sul territorio di più Regioni o Province autonome, allora il conduttore è tenuto alla presentazione di altrettante dichiarazioni distinte, una relativa alle produzioni lombarde presso il Sistema informativo della Lombardia e l'altra su SIAN o presso il sistema informativo della regione in cui ricade la specifica produzione.

I soggetti obbligati alla sola dichiarazione di produzione vino e/o mosto devono compilare la medesima con riferimento alla regione o provincia autonoma nel cui territorio sono ubicati gli impianti di vinificazione.

I soggetti obbligati alla dichiarazione vitivinicola (vendemmia e produzione vino e/o mosto) devono compilare la medesima con riferimento alla Regione o Provincia autonoma nel cui territorio sono ubicate le unità vitate e gli impianti di vinificazione.

Se l'interessato ha superfici vitate e impianti di vinificazione in regioni diverse deve presentare più dichiarazioni distinte, una relativa alle produzioni lombarde presso il Sistema informativo regionale e le altre relative alle produzioni di altre regioni o provincie autonome su SIAN o presso il sistema informativo della regione in cui ricade la superficie vitata.

Per coloro che hanno proceduto all'acquisto e/o alla trasformazione di prodotti a monte del vino e li hanno ceduti totalmente prima del 30 novembre, la dichiarazione deve essere compilata con riferimento alla Regione o Provincia autonoma nel cui territorio è ubicato il centro di intermediazione.

## **7. PRECOMPILAZIONE TRAMITE REGISTRO TELEMATICO**

La dichiarazione di produzione di vino e mosti può essere precompilata utilizzando direttamente i dati presenti nei registri di Cantina alla data del 30 novembre.

Sebbene l'articolo 20, comma 4 del regolamento di esecuzione UE 2018/274 preveda un termine di 30 giorni per inserire le operazioni effettuate in cantina nei registri "computerizzati", le stesse operazioni che incidono sulla produzione e quindi sulla dichiarazione di produzione andranno inserite nel registro entro il 30 novembre.

La dichiarazione di produzione da registro è facoltativa. Pertanto, l'azienda può scegliere di predisporre la dichiarazione di produzione a partire dai dati presenti

nel registro telematico oppure continuare ad utilizzare le ordinarie modalità di compilazione.

## **8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE**

La dichiarazione unica per le produzioni vitivinicole può essere presentata esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo: <https://agricoltura.servizi.it> direttamente dal produttore, da un suo delegato, o tramite il CAA delegato alla tenuta del fascicolo aziendale inerente alle superfici vitate.

Tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione delle politiche in ambito agricolo e agro-industriale hanno accesso ai Sistemi informativi messi a disposizione on line dalla Direzione Generale Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi, secondo profili e politiche di sicurezza gestite dal sistema di identificazione e registrazione dei soggetti abilitati.

La gestione del Sistema informativo è di esclusiva competenza della Regione Lombardia che pertanto è responsabile di tutti i controlli effettuati direttamente dai Sistemi informativi. I soggetti che intendono accedere al sistema dovranno farlo secondo le modalità previste dai diversi sistemi.

I soggetti che accedono al sistema e svolgono le operazioni loro consentite vengono controllati, identificati e registrati. Inoltre, tutte le operazioni effettuate, (con identificativo del soggetto responsabile delle operazioni e data di esecuzione) sono registrate a sistema.

Con l'invio telematico della dichiarazione, il sistema informativo elabora l'ora e la data di presentazione e attribuisce un numero univoco di identificazione.

I termini di presentazione delle dichiarazioni, ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 18 luglio 2019 n. 7701, sono stabiliti come segue:

- le dichiarazioni di vendemmia devono essere presentate **entro il 15 novembre di ogni anno** per i soggetti indicati alle lettere a, b, c, d, e, g, h (elencati al precedente punto 5.1); la rettifica dei dati è consentita solamente entro tale data; il rispetto di tale scadenza consente l'estrazione di statistiche esaustive relative alla vendemmia;
- le dichiarazioni di produzione devono essere presentate **entro il 15 dicembre di ogni anno** per i soggetti indicati alle lettere d, e, f, h, (elencati al precedente punto 5.2), indicando i prodotti della vinificazione detenuti in cantina con riferimento al 30 novembre; la rettifica dei dati è consentita solamente entro il 15 dicembre;
- i soggetti indicati alle lettere b, c possono presentare le dichiarazioni di produzione entro il 15 novembre e possono essere rettificate (se necessario) i dati della produzione di vino entro il 15 dicembre.

Al fine di consentire la rivendicazione della produzione di particolari tipologie di vini DO e IG che sono commercializzate prima della data di presentazione della

dichiarazione di vendemmia e di produzione vino, il produttore può presentare una dichiarazione preventiva, ai sensi dell'articolo 8 comma 3 del decreto ministeriale del 18 luglio 2019 n. 7701, così come specificato al successivo punto 12.

La presentazione della sola dichiarazione preventiva non assolve il dichiarante dall'obbligo di presentare la dichiarazione per la campagna in corso.

Le dichiarazioni omesse o presentate in ritardo ovvero incomplete e/o inesatte saranno sottoposte alle sanzioni dettate dall'articolo 48 del regolamento delegato (UE) 2018/273. Resta in ogni caso valida la sanzione prevista all'articolo 78 della Legge del 12 dicembre 2016, n. 238.

Alla chiusura del procedimento di dichiarazione da parte del produttore o di un suo delegato, il sistema informatico rilascia un modulo riepilogativo relativo a:

- Quadro dati relativi all'identificazione del dichiarante
- Quadro C dati relativi alla superficie vitata, all'uva raccolta e alla rivendicazione della produzione;
- Quadro D riepilogo dei dati relativi ai prodotti ricevuti;
- Quadro E riepilogo dei dati relativi ai prodotti ceduti;
- Quadro G dati relativi alle operazioni di vinificazione;

Il modulo stampato e firmato deve essere consegnato al CAA competente per la gestione del fascicolo che lo archivia all'interno del medesimo.

I dati di dettaglio relativi alla composizione dei singoli vigneti nonché i dati relativi alla cessione delle uve (modelli F1 e F2) non vengono stampati ma sono inseriti nel sistema come dati certificati a disposizione del dichiarante e degli enti ed organismi autorizzati preposti alla gestione ed al controllo delle rispettive DOCG, DOC e IGT, agli Organi dello Stato predisposti ai controlli, nonché ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell' articolo 41 della Legge del 12 dicembre 2016, n. 238, in riferimento alle singole denominazioni di competenza.

## **9. RETTIFICA**

### **9.1 RETTIFICA PER RAVVEDIMENTO OPEROSO**

Dopo la scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni sarà possibile operare rettifiche alle dichiarazioni, consentite per correzioni di errori ed indicazioni inesatte non essenziali ai fini della quantificazione e qualificazione del prodotto, ai sensi dell'articolo 85 "Ravvedimento operoso" della legge 238/2016. Tale Ravvedimento Operoso avrà l'effetto di modificare la precedente dichiarazione. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 48 del regolamento delegato (UE) 218/273.

Il produttore dovrà inviare una richiesta ad entrambi i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata (pec):

- Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti – Ufficio di Milano (ICQRF): [icqrf.milano@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:icqrf.milano@pec.politicheagricole.gov.it)
- alla Struttura competente di Regione Lombardia Direzione Generale Agricoltura alimentazione e sistemi verdi mediante all'indirizzo [agricoltura@pec.regione.lombardia.it](mailto:agricoltura@pec.regione.lombardia.it);

Il produttore che ha chiesto l'applicazione dell'articolo 85 della legge 238/2016 ha l'obbligo di:

- versare la sanzione attenuata entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo alla regolarizzazione dell'errore o dell'omissione;
- inviare copia della quietanza di versamento, attestante il pagamento della sanzione all' Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti – Ufficio di Milano (ICQRF) con pec ([icqrf.milano@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:icqrf.milano@pec.politicheagricole.gov.it)), entro e non oltre il terzo giorno lavorativo.

## **9.2 RETTIFICA PER DIFFIDA DELL'ODC**

Nel Caso in cui le Autorità di Controllo accertino violazioni di cui all'articolo 78 della legge n. 238/2016 e alla successiva diffida, in conformità dell'articolo 1 comma 3 del D.L. 24 giugno 2014 n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116, è possibile procedere alla rettifica della dichiarazione.

In questo caso il produttore dovrà seguire la procedura come indicata al precedente punto 8, presentando richiesta di rettifica per Diffida dell'OdC e allegando tutta la documentazione a supporto.

## **10. DIFFUSIONE DEI DATI**

Le informazioni inerenti alle superfici e alle produzioni rivendicate a DO e ai dati della dichiarazione di vendemmia e di produzione vitivinicola, confluiscano nel SIAN secondo le modalità informatiche concordate tra la Regione Lombardia ed AGEA coordinamento.

Il produttore o un suo delegato può accedere ai propri dati relativi al fascicolo aziendale, alle superfici e alle produzioni rivendicate a DO e ai dati della dichiarazione di vendemmia e di produzione vitivinicola.

Gli organismi di controllo possono accedere in modalità di sola consultazione ai dati del fascicolo aziendale relativi alle superfici e alle produzioni rivendicate a DO e ai dati della dichiarazione di vendemmia e di produzione vitivinicola, per le Denominazioni di propria competenza.

I consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della Legge 12 dicembre 2016 possono accedere in modalità di sola consultazione ai dati relativi al fascicolo aziendale, alle superfici e alle produzioni rivendicate a DO e ai dati della dichiarazione di vendemmia e di produzione vitivinicola, per le aziende associate.

I consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'articolo 41, commi 1 e 4, della Legge 12 dicembre 2016 del possano accedere in modalità di sola consultazione ai dati relativi al fascicolo aziendale, alle superfici e alle produzioni rivendicate a DO e ai dati della dichiarazione di vendemmia e di produzione vitivinicola, per tutte le aziende produttrici della DO di loro competenza.

Annualmente la regione Lombardia Direzione Agricoltura pubblica sul proprio sito il quadro riepilogativo delle superfici e delle produzioni rivendicate per ogni singola DO.

I dati personali gestiti in modo manuale o informatizzato nelle diverse fasi procedurali, sono trattati dall'Amministrazione per le sole finalità previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del DM 8/10/2005 n. 2159, i dati relativi alle dichiarazioni di vendemmia e di produzione vino e/o mosto sono resi disponibili dalla regione Lombardia ad Agea Coordinamento per gli adempimenti ed i controlli di competenza eseguiti a cura di:

1. Ispettorato Centrale per il Coordinamento della Qualità dei Prodotti Agroalimentari;
2. Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali;
3. Organismi Pagatori;
4. ISTAT
5. ISMEA
6. Enti e Strutture di controllo incaricati per la gestione ed il controllo delle rispettive Denominazioni.

I diversi soggetti che, a vario titolo, hanno accesso a tali dati possono utilizzarli esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dal Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

## **11. COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE**

La dichiarazione unica per le produzioni vitivinicole si compone di tre fasi distinte:

- *Iscrizione del vigneto nello schedario vitivinicolo*
- *Rivendicazione delle produzioni a DO*
- *Dichiarazione di vendemmia e di produzione*

### **a) Iscrizione del vigneto nello schedario vitivinicolo**

I vigneti destinati a produrre vini DO devono essere preventivamente iscritti nello schedario viticolo per la specifica DO che si intende rivendicare, a cura del produttore.

Il produttore può iscrivere nello schedario più vigneti per la rivendicazione della stessa DO purché ogni vigneto iscritto sia compatibile con quanto riportato dal disciplinare di produzione.

Le Unità vitate che non sono state selezionate per la produzione di vino a DO devono essere raggruppate in uno o più vigneti da destinare alla produzione di vino.

Anche nel caso in cui la superficie sia improduttiva, le Unità vitate devono essere ricomprese in un vigneto, all'atto della rivendicazione e delle denuncia di produzione la resa di queste superficie sarà riportata uguale a zero.

È consentita la coesistenza in una stessa area di produzione di vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, anche derivanti dagli stessi vigneti, a condizione che a cura del conduttore venga operata annualmente, secondo le prescrizioni dei relativi disciplinari di produzione, la scelta vendemmiale. Tale scelta può riguardare, denominazioni di pari o inferiore livello, ricadenti nella stessa zona di produzione.

Il produttore, o un suo delegato, autorizzato all'accesso al sistema secondo le procedure di cui al precedente punto 4, utilizzando la procedura informatica dedicata seleziona la DO a cui si intende iscrivere il/i vigneto /i.

Il sistema presenta al produttore tutte le Unità vitate correttamente iscritte allo schedario vitivinicolo e che hanno l'attitudine idonea per l'iscrizione alla DO selezionata, una volta effettuata la scelta delle UV o di porzioni di UV, il sistema verifica la corretta composizione varietale del vigneto selezionato e lo iscrive nell'apposita sezione dello schedario vitivinicolo. Se il vigneto da iscrivere non ha le caratteristiche previste dal rispettivo disciplinare di produzione il sistema non permette l'iscrizione. In questo caso è necessario procedere alla risoluzione delle anomalie segnalate.

Il produttore procede alla costituzione di tutti i vigneti a DO; solo le UV che non presentano anomalie, ovvero per la quali la superficie presente nel fascicolo aziendale corrisponde alla superficie a GIS, possono essere selezionate per la costituzione di vigneti per la produzione di vini a DO.

Al fine di facilitare la scelta vendemmiale il Sistema, all'atto della costituzione del vigneto per la rivendicazione di una specifica DO, indica anche tutte le altre rivendicazioni idonee che è possibile effettuare sia sull'intera superficie selezionata, che su porzioni della stessa.

La composizione del vigneto, una volta definita, viene memorizzata dal Sistema, e sarà riproposta all'atto della presentazione della dichiarazione per la vendemmia successiva; è possibile recuperare solo i vigneti che hanno conservato l'idoneità a quella specifica produzione rivendicata.

Nel caso in cui una DO insista su più province al momento della costituzione del vigneto il sistema proporrà tutte le unità vitate idonee presenti a fascicolo, di tutte le province interessate e l'operatore selezionerà quelle che costituiranno il vigneto.

Nel caso di denominazione interregionali, il conduttore procederà all'identificazione del vigneto atto alla produzione di uva per vini a DO e alle fasi successive di rivendicazione e di dichiarazione delle produzioni sia per le UV

regionali che per UV ricadenti nella regione confinante se queste sono state riportate sul fascicolo aziendale del produttore.

L'individuazione di vigneti a DO per le DO di altre regioni deve essere effettuata a cura del produttore su SIAN secondo quanto prescritto dalla circolare AGEA di riferimento o presso il sistema informativo della regione in cui ricade la DO.

L'identificazione del vigneto atto alla produzione di uva per vini a DO deve essere effettuata preferibilmente precedentemente all'inizio del periodo vendemmiale, eventuali modifiche alla composizione del vigneto o alla destinazione delle uve possono essere apportate fino alla chiusura della dichiarazione unica vitivinicola.

La data di riferimento per l'utilizzo delle unità vitate è fissata al 30 settembre di ogni anno. Per la costituzione del vigneto potranno essere utilizzate solo le Unità vitate presenti sul fascicolo aziendale alla data di riferimento che non presentano anomalie.

Variazioni della superficie vitata del fascicolo aziendale apportate prima della data di riferimento possono provocare una variazione nei vigneti già costituiti come di seguito specificato:

- Diminuzione della superficie del vigneto nel caso in cui la composizione ampelografica sia rispettata;
- Anomalia nella composizione ampelografica del vigneto.

In entrambi i casi il programma informatico segnala l'anomalia e la conseguente necessità di apportare le conseguenti correzioni.

Variazioni della superficie vitata del fascicolo aziendale apportate dopo la data di riferimento non saranno utili al fine della compilazione delle dichiarazioni vitivinicola e non produrranno variazioni e/o anomalie nei vigneti già costituiti.

In caso di cambio di conduzione o di altri documentati casi di forza maggiore verificatisi successivamente alla data di riferimento è possibile richiedere agli amministratori del sistema un posticipo della data di riferimento stessa.

La composizione del vigneto non può più essere modificata a seguito di cessione della produzione del vigneto ad altra azienda vitivinicola o ad azienda di trasformazione.

Nel caso in cui i conduttori conferiscano totalmente le uve a una cantina sociale con sede in Lombardia, quest'ultima gestisce direttamente le UV dei soci definendo, per ogni singolo socio, i vigneti secondo la loro destinazione produttiva. I produttori che conferiscono tutta la produzione a organismi associativi non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di produzione ma solo alla presentazione del modello F2.

Nel caso invece di conferimento totale delle uve in qualità di socio a una cantina sociale con sede in altre regioni, i conduttori devono presentare la dichiarazione in tutte le sue fasi sul sistema informativo della Lombardia e compilare il modello di cessione della produzione F1 destinando tutta la produzione alla cantina sociale fuori regione e inviando il modello cartaceo alla cantina stessa.

## b) Rivendicazione delle produzioni a DO

La rivendicazione della produzione deve essere presentata solo dai produttori che intendono produrre vini a DO.

Per ogni vigneto iscritto il produttore rivendica la produzione a DO per la vendemmia di riferimento inserendo a sistema la produzione ottenuta dal vigneto e la sua destinazione nel caso di vendita delle uve.

All'atto della rivendicazione delle produzioni il sistema propone tutti i vigneti precedentemente iscritti e le loro superfici, e controlla che la resa uva/ha indicata non superi il massimo consentito dai disciplinari di produzione.

Se la resa indicata dal produttore supera la resa massima di una percentuale inferiore al supero di produzione previsto dal disciplinare (in ogni caso mai superiore al 20%) il sistema propone la destinazione produttiva possibile per la rivendicazione del supero per la DO in questione, oppure è proposta la possibilità di inserire tali quantitativi nella riserva vendemmiale qualora questa sia stata autorizzata con provvedimento regionale.

Nel caso in cui il supero di resa sia maggiore rispetto alla percentuale di supero prevista dal disciplinare (e in ogni caso quando è superiore al 20% della resa massima) tutta la produzione decade dal diritto della rivendicazione della DO.

Dopo aver effettuato la scelta produttiva delle uve, ed indicato il quantitativo di uva raccolta, il sistema riporta in automatico anche la resa in vino massima ottenibile secondo il disciplinare di produzione.

Con provvedimento regionale annualmente la resa in uva o in vino prevista dal disciplinare può essere aumentata fino a un massimo del 20% in più rispetto alla resa massima prevista al disciplinare o può essere diminuita.

Il sistema riporta la resa prevista per la DO per la specifica annata di riferimento tenendo conto degli eventuali provvedimenti emessi dalla Regione.

Ai fini della rivendicazione della produzione è consentito il frazionamento di una UV in più vigneti, in questo caso qualora dalla medesima UV vengano rivendicate contemporaneamente più produzioni a DOCG e/o DOC e/o IGT, la resa massima di uva e di vino ad ettaro non può comunque superare il limite più restrittivo tra quelli stabiliti tra i differenti disciplinari di produzione. L'eventuale abbattimento della resa per le UV rivendicate in due diversi vigneti deve essere inserita a cura del dichiarante.

Per le DO ricadenti nel territorio della Regione Lombardia la rivendicazione delle produzioni deve essere presentata per vigneto. Se un vigneto insiste su province lombarde differenti o si estende anche in regioni confinanti deve essere presentata una sola rivendicazione.

Il sistema accetta solo rivendicazione delle DO Lombarde o di denominazioni che possono essere vinificate/elaborate in Lombardia.

Il produttore che dichiara DO di altre regioni deve presentare la rivendicazione delle DO e la successiva dichiarazione vitivinicola su SIAN secondo quanto prescritto dalla circolare AGEA di riferimento o presso il sistema informativo della regione in cui ricade la DO.

La rivendicazione delle produzioni di uva a DO e la conseguente dichiarazione di vendemmia deve essere presentata congiuntamente alla dichiarazione di produzione di mosto e di vino.

Una volta concluso il procedimento della dichiarazione di vendemmia i dati relativi alla produzione e alla rivendicazione delle uve non potranno più essere modificati.

Di seguito è riportata, a titolo esemplificativo, la tabella relativa alle uve prodotte e al vino finito rivendicabile nella campagna

**QUADRO C - DATI RELATIVI ALLA RACCOLTA DELLE UVE**  
**Informazioni relative alle rivendicazioni delle uve presentate**

Denominazione di origine / Indicazione geografica / Varietà vino	UVA RACCOLTA			DESTINAZIONE DELL'UVA					
	Codice	Quantità Kg	Superficie Mq	Vinificazione in proprio Kg	Cessione Kg	Codice vino	Vino finito rivendicabile Litri		
							Vinificato	Ceduto	Totale
BONARDA DELL'OLTREPO' PAVESE	B410X0712	10.520	9.183	0	10.520	B410X0712	0	7.364	7.364
PROVINCIA DI PAVIA CROATINA	C068X0712	13.670	6.777	3.950	9.720	C068X0712	3.160	7.776	10.936
OLTREPO' PAVESE RIESLING	B077XRIE1	17.210	20.284	7.690	9.520	B077XRIE1XX	5.383	6.664	12.047
OLTREPO' PAVESE METODO CLASSICO PINOT NERO ROSE'	A036X1953	3.920	4.020	3.920	0	A036X1953	2.548	0	2.548
PROVINCIA DI PAVIA BARBERA	C068X0192	55.240	38.115	8.680	46.560	C068X0192	6.944	37.248	44.192
PROVINCIA DI PAVIA CHARDONNAY	C068X2981	12.580	11.030	0	12.580	C068X2981	0	10.064	10.064

**Informazioni relative ai terreni vitati dell'azienda**

Superficie vitata totale dell'azienda indicata nel  
fascicolo aziendale, comprensiva di quella da cui  
non si è raccolto

Ettari      Are      Centiare

--	--	--

Superficie vitata  
dell'azienda da cui  
non si è raccolto (\*)

Ettari      Are      Centiare

--	--	--

### c) Dichiarazione di vendemmia e di produzione

#### **Modalità di compilazione della dichiarazione**

##### Dati relativi all'identificazione del dichiarante.

Selezionale il soggetto dichiarante (persona fisica o giuridica) sul sistema informativo il codice fiscale o CUAA (Codice univoco azienda agricola) tutti gli altri dati vengono ripresi dal fascicolo aziendale (la partita IVA, il cognome e nome o la ragione sociale, il domicilio o la sede legale, il Comune dove è ubicata le sede del dichiarante).

##### Dati relativi alle cessioni particolari

In questa sezione è possibile indicare le cessioni di piccoli quantitativi di uve a soggetti che, in relazione alle modeste quantità di prodotto vinificato, non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di produzione. Barrare l'apposita casella a sistema e compilare il modello allegato A2 che riepiloga quanto venduto.

Allo stesso modo, si barri l'apposita casella, nel caso di cessione di prodotti ad acquirenti esteri. Quanto ceduto, compresi i dati riepilogativi del destinatario, sarà automaticamente riportato nell'apposito modello allegato A2.

I quantitativi delle due fattispecie devono essere conteggiati nel quadro E (riepilogo dei dati relativi ai prodotti ceduti).

##### Dichiarazione di vendemmia – **quadro C**

Il quadro C si compone di due tabelle nella prima, che viene compilata all'atto della rivendicazione delle produzioni, sono indicate la superficie produttiva, e la quantità di uva raccolta, per ogni tipologia di prodotto DOP e IGP rivendicato, inoltre sono riportate anche le superfici e le quantità di uve destinate alla produzione di vino con indicazione della varietà delle uve.

La seconda tabella riporta il quadro riassuntivo dei dati relativi alla raccolta delle uve sia per le colonne produzione che per le colonne superfici viene compilato automaticamente dal sistema a seguito dell'identificazione dei vigneti e della rivendicazione delle produzioni di cui ai precedenti paragrafi.

Viene indicato anche se le uve sono vinificate in proprio, cedute (vendita o conferimento) o se hanno destinazioni diverse dalla vinificazione

Nel caso in cui il dichiarante sia una cantina sociale nel quadro C viene riportata anche la quantità di uva raccolta conferita dai soci.

Alla riga C2, "vini con indicazione della varietà delle uve", vengono riportate anche le quantità di uve destinate alla produzione di vini spumanti con indicazione delle varietà.

Si specifica che:

- le uve non integre (diraslate, con presenza di sostanze verdi, ecc) andranno dichiarate secondo il peso dell'uva ancora integra (prima del diraspamento), stimato dal produttore nel modo più esatto possibile, come valutato all'epoca della maturazione considerata normale, per la varietà, nella zona di produzione;
- le uve passite sulla pianta (vendemmiate in ritardo rispetto al periodo della normale vendemmia, dopo appassimento sulla pianta) andranno dichiarate nelle quantità stimate prima dell'appassimento.

Esempio:

**Raccolta uve - quadro riassuntivo**

Uve destinate alla produzione di		UVA RACCOLTA		DESTINAZIONE DELL'UVA RACCOLTA		
		Totale Kg	Superficie Mq	Vinificazione in proprio Kg	Cessione Kg	Altre destinazioni Kg
C1	Vino	6.285	1.257	5.285	1.000	
C2	Vino con indicazione della varietà di uva	3.430	686	3.430	0	
C6	Vino IGP (supero di campagna)	12.840		9.028	3.812	
C8	Vino DOP	106.274	87.717	87.620	18.654	
	<b>TOTALE</b>	<b>128.829</b>	<b>89.660</b>	<b>105.363</b>	<b>23.466</b>	

È opportuno indicare i quantitativi di uve/mosti/vini in quintali/ettolitri con la specifica dei due decimali.

### Riepilogo dei dati relativi ai prodotti ricevuti – **quadro D**

Il quadro D rappresenta la sommatoria degli attestati F1/F2 che il dichiarante ha ricevuto, compresi gli F1 relativi ai propri prodotti provenienti da altre regioni.

I dati del quadro D debbono riferirsi esclusivamente ai quantitativi pervenuti in data anteriore al 30 novembre nonché quelli destinati allo stesso dichiarante ma ancora viaggianti alla mezzanotte del 29 novembre.

Tutti i dati del quadro D sono calcolati e non possono essere modificati: per modificare un dato del quadro D si deve aggiornare l'allegato F1.

Esempio:

#### **QUADRO D - RIEPILOGO DEI DATI RELATIVI AI PRODOTTI RICEVUTI**

PROVENIENTI DA VIGNETI PER		UVE		ALTRI PRODOTTI A MONTE DEL VINO <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">(*)</span>			
				Mosti		Vini nuovi ancora in fermentazione	
		Bianche Kg	Nere Kg	Bianchi Litri	Rossi Litri	Bianchi Litri	Rossi Litri
D1	Vino	0	12.000	0	0	0	0
D3	Vino IGP	0	0	0		0	
D4	Vino DOP	0	8.000	0	0	0	0
Totale		0	20.000	0		0	

(\*) la parte relativa a “ALTRI PRODOTTI A MONTE DEL VINO” non potrà essere più valorizzata.

### Riepilogo dei dati dei prodotti ceduti – **quadro E**

I quadro E rappresenta la sommatoria dei prodotti degli attestati F1 (allegati A2) che il dichiarante ha ceduto, compresi gli F1 relativi ai propri prodotti destinati ad altre regioni.

In tale quadro è riportato il riepilogo effettuato a partire dai dati relativi alle quantità e alle superfici contenuti nei singoli allegati F1 (attestato di consegna) compilati dal dichiarante e destinati ai relativi acquirenti.

Questo quadro riassume i dati relativi a tutti i prodotti ceduti prima del 30 novembre.

Esempio:

#### **QUADRO E - RIEPILOGO DEI DATI RELATIVI AI PRODOTTI CEDUTI**

PROVENIENTI DA VIGNETI PER		UVE		ALTRI PRODOTTI A MONTE DEL VINO (*)			
				Mosti		Vini nuovi ancora in fermentazione	
		Bianche Kg	Nere Kg	Bianchi Litri	Rossi Litri	Bianchi Litri	Rossi Litri
E3	Vino IGP	0	3.812	0	0	0	0
E4	Vino DOP	4.673	13.981	0		0	0
Totale		4.673	17.793	0		0	0

(\*) la parte relativa a “ALTRI PRODOTTI A MONTE DEL VINO” non potrà essere più valorizzata

### Dichiarazione di vinificazione (o di produzione vinicola) – quadro G

Questo quadro deve essere compilato da coloro che hanno effettuato operazioni di trasformazione delle uve e/o altri prodotti a monte del vino, anche se detti prodotti sono stati ceduti prima del 30 novembre.

Il quadro va compilato anche se detti prodotti sono stati ceduti prima del 30 novembre come prodotto finito (ossia non sono prodotti a monte del vino che entrano nella dichiarazione di altri soggetti, come ad esempio il vino novello).

I produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione anche parziale delle uve raccolte (anche di uve acquistate) devono indicare la produzione vinicola presunta al 30 novembre. Qualora al 30 novembre il quantitativo presunto differisca da quello prodotto effettivamente, i produttori devono effettuare una rettifica del quadro G della dichiarazione già presentata.

#### Vino ottenuto, prodotti a monte del vino e succhi d'uva detenuti al 30/11

Nella colonna 1 dovrà essere indicato il dato relativo al quantitativo di vino complessivamente ottenuto dall'inizio della campagna fino alla data del 30 novembre anche se lo stesso, nel frattempo è stato in tutto o in parte consumato o ceduto (es. vino novello venduto o vino nuovo prelevato per autoconsumo). I dati riportati in colonna 1 sono i dati riepilogativi derivati dalla compilazione della sezione di dettaglio delle partite di vino rivendicato (vedi quadro vino ottenuto - colonna 3)

Le colonne (2-3-4-) sono riservate ai prodotti diversi dal vino detenuti alla data del 30 novembre;

Esempio:

#### **Vino ottenuto, prodotti a monte del vino detenuti al 30/11**

Colore	Vino ottenuto anche se non detenuto	PRODOTTI A MONTE DEL VINO DETENUTI AL 30/11				TOTALE
		Mosti	Vini nuovi ancora in fermentazione	Uve	Litri	
	Litri	Litri	Litri	Litri	Litri	
G14	VINO	R	10.000	2.000	1.000	1.000 14.000
		B	0	2.000	1.000	1.000 4.000
G15	VINO con indicazione della varietà di uva	R	0	2.000	1.000	1.000 4.000
		B	0	2.000	1.000	1.000 4.000
G16	VINO IGP	R	332.000	0	0	0 332.000
		B	8.000	0	0	0 8.000
G17	VINO DOP	R	42.500	0	0	0 42.500
		B	32.000	0	0	0 32.000
	TOTALE		424.500	8.000	4.000	4.000

**Mosti concentrati e concentrati rettificati detenuti al 30/11**

I mosti concentrati e i mosti rettificati detenuti alla data del 30 novembre vanno indicati in questa sezione, righe G18 e G19, espressi in ettolitri di prodotto e devono riguardare soltanto quelli della campagna in corso.

Nelle righe G20 e G21 devono essere riportati, rispettivamente, i quantitativi di succhi d'uva e di succhi d'uva concentrati espressi in ettolitri di prodotto.

Nella riga G22 va indicata la quantità complessiva di tutti i prodotti non specificati nelle sezioni precedenti.

Nella riga G23 vanno riportate eventuali perdite di prodotto che si sono verificate durante il processo di lavorazione (es. a causa di fuoriuscite accidentali di prodotto, rottura di tubazioni, o vasi vinari etc.).

Sempre nella riga G23 vanno riportati eventuali cali di prodotti causati da pratiche particolari come l'autoconcentrazione.

Esempio:

**Succhi, Succhi concentrati, Mosti concentrati e concentrati rettificati detenuti al**

		<i>Litri</i>
G18	MOSTI CONCENTRATI	1.000,00
G20	SUCCHI D'UVA	1.000,00
G22	ALTRI PRODOTTI OTTENUTI	1.000,00

		<i>Litri</i>
G19	MOSTI CONCENTRATI RETTIFICATI	1.000,00
G21	SUCCHI D'UVA CONCENTRATI	1.000,00
G23	CALI E/O PERDITE DI LAVORAZIONE	1.000,00

**Dettaglio relativo alle partite di Vino rivendicato (articoli 37 e 38 della Legge 238/2016)**

In questa sezione devono essere dettagliati i quantitativi di vini IGP e DOP che il dichiarante rivendica, così come previsto dagli articoli 37 e 38 della Legge 238/2016.

I quantitativi di vino indicati devono essere espressi in vino feccioso e in vino finito realmente ottenuto. Il sistema controlla che la quantità di vino finito effettivamente rivendicato non sia superiore a quanto previsto dal disciplinare di produzione dei singoli vini DO/IG, e che il vino feccioso non sia inferiore rispetto al vino finito rivendicato.

I dati inseriti nella colonna 3 della presente sezione saranno riportati aggregati per categoria di vino nella colonna 1 della tabella **Vino ottenuto, prodotti a monte del vino e succhi d'uva detenuti al 30/11**.

Esempio:

**Dettaglio dei dati relativi alle partite di vino ottenute**

Codice	Denominazione	Colore	Vino feccioso Litri	Vino finito Litri	Coefficiente di trasformazione da uva a vino finito
--------	---------------	--------	------------------------	----------------------	---

**Vini IGP**

C068X0192	PROVINCIA DI PAVIA BARBERA	R	12.000	8.000	0,80
C068X8881X	PROVINCIA DI PAVIA BIANCO	B	8.000	7.222	0,80
C068X9992X	PROVINCIA DI PAVIA ROSSO	R	320.000	3.050	0,80

**Vini DOP**

A036X1953	OLTREPO' PAVESE METODO CLASSICO	R	0	1.300	0,65
B038X9992X	BARDOLINO	R	6.000	5.600	0,70
B077X0192	OLTREPO' PAVESE BARBERA	R	4.500	3.940	0,70
B077X1951	OLTREPO' PAVESE PINOT NERO (VINIF.	B	32.000	31.597	0,70
B410X0712	BONARDA DELL'OLTREPO' PAVESE	R	32.000	31.396	0,70

## **Allegato F1**

Deve essere compilato **da coloro che cedono uve, sia proprie che acquistate** (fornitore). Ciò significa che detto modello deve essere compilato dal:

- produttore di uve che cede parte o tutto il proprio raccolto;
- soggetto che cede uve non di propria produzione;
- intermediario che cede uve precedentemente acquisite.

Il modello F1 deve essere compilato anche in caso di cessione delle uve in conto lavorazione spuntando l'apposita casella presente nel modello stesso.

Nell'ipotesi in cui i prodotti ottenuti dalla lavorazione per conto vengano restituiti prima del 30 novembre, l'azienda che ha effettuato il conto lavorazione deve compilare nella propria dichiarazione un allegato F1 e barrare la casella di restituzione conto lavorazione.

I soggetti che consegnano la totalità delle proprie uve ad un organismo associativo devono compilare l'allegato F2.

Il fornitore non deve inserire il proprio allegato F1 alla dichiarazione di vendemmia; è a carico del destinatario acquirente inserire tutti gli allegati dei vari fornitori alla propria dichiarazione di vendemmia e produzione.

L'allegato F1 comprende:

- dati relativi all'identificazione del fornitore;
- dati relativi all'identificazione del destinatario
- indicazione relativa alla regione di provenienza delle uve (per produzioni provenienti da altre regioni);
- dettaglio di quantità di uva consegnata per ogni tipologia di vino;
- quadro riepilogativo relativo ai prodotti consegnati per categoria di prodotto (vino, vino con indicazione di varietà, IGP, DOP).

Il modello F1 deve essere compilato anche da aziende che conferiscono in qualità di socio ad una cantina sociale con sede in altre regioni, i conduttori devono presentare la dichiarazione vitivinicola sul sistema informativo della Lombardia e compilare il modello di cessione della produzione F1 destinando tutta a produzione alla cantina sociale fuori regione e inviando il modello cartaceo alla cantina stessa.

**ALLEGATO F1 - ATTESTATO DI CONSEGNA UVE O ALTRI PRODOTTI A MONTE DEL VINO****DATI RELATIVI ALL'IDENTIFICAZIONE DEL MITTENTE**CUAA Ragione sociale **DOMICILIO O SEDE LEGALE**Indirizzo: Comune: CAP Regione di provenienza: Regione di destinazione: **DATI RELATIVI ALL'IDENTIFICAZIONE DEL DESTINATARIO**CUAA Ragione sociale **DOMICILIO O SEDE LEGALE**Indirizzo: Comune: CAP 

PROVENIENTI DA VIGNETI PER		UVE		ALTRI PRODOTTI A MONTE DEL VINO				(*)
				Mosti		Vini nuovi ancora in fermentazione		
		Blanche	Nere	Blanchi	Rossi	Blanchi	Rossi	
F4	Vino DOP	0	0	0		0	0	
	Totale	0	0	0		0	0	

Dettaglio dei prodotti rivendicati ceduti

PROVENIENTI DA VIGNETI PER	Quantità uva	Conto lavorazione	Quantità	Quantità
			mosto	vino
B410X0712 - BONarda dell'OLTREPO' PAVESE	0			0

(\*) la parte relativa a "ALTRI PRODOTTI A MONTE DEL VINO" non potrà essere più valorizzata

**Allegato F2**

Questo modello deve essere compilato dalla cantina sociale o dalla struttura associativa con sede in Lombardia per conto del socio che cede la totalità dell'uva prodotta ad un unico organismo associativo.

I soggetti per i quali la cantina sociale compila il modello F2 non devono compilare la dichiarazione di vendemmia.

Il Modello F2 deve essere firmato dal socio conferente.

Il Modello F2 comprende:

- dati relativi all'identificazione del fornitore.

Per le persone fisiche e giuridiche indicare il CUAA, tutti gli altri dati relativi all'anagrafica e alle UNAR in conduzione saranno prese dal fascicolo aziendale. Il sistema permette di importare l'elenco dei soci dal quale scegliere i singoli CUAA;

- dati relativi all'identificazione del destinatario sono automaticamente riportati all'apertura dell'allegato;
- quantità, superfici, per categoria e tipologia di prodotto di tutti i prodotti ceduti.

Per le modalità di compilazione si rimanda a quanto previsto per la compilazione della dichiarazione vitivinicola nelle parti relative a:

- Iscrizione del vigneto nello schedario vitivinicolo;
- Rivendicazione delle produzioni a DO;
- Dichiarazione di vendemmia e di produzione – quadro C.

Nel caso di conferimento a una cooperativa lombarda da parte di soci conferenti situati fuori regione la cantina sociale che presenta la dichiarazione deve compilare un modello F1 per uva in entrata selezionando il campo "parte di conferimento totale" questo procedimento genera una modello F2 da consegnare al produttore che non è pertanto tenuto alla presentazione della dichiarazione vitivinicola.

**ALLEGATO F2 - ATTESTATO DI CONSEGNA SOSTITUTIVO DELLA DICHIARAZIONE DI RACCOLTA UVE**
**QUADRO A1 - DATI RELATIVI ALL'IDENTIFICAZIONE DEL SOCIO FORNITORE**

 CUAA   
 Ragione sociale 
**DOMICILIO O SEDE LEGALE**

 Indirizzo:  Comune:  CAP 
**QUADRO C - DATI RELATIVI ALLA RACCOLTA DELLE UVE**

Informazioni relative alle rivendicazioni delle uve presentate

Denominazione di origine / Indicazione geografica / Varietà vino	UVA RACCOLTA			DESTINAZIONE DELL'UVA					
	Codice	Quantità Kg	Superficie Mq	Vinificazione in proprio	Cessione	Codice vino	Vino finito rivendicabile Litri		
				Kg	Kg		Vinificato	Ceduto	Totale
LAMBRUSCO MANTOVANO	B232XLAM2	11.730	7.589	0	11.730	B232XLAM2	0	8.211	8.211
PROVINCIA DI MANTOVA LAMBRUSCO	C067XLAM2	1.630	1.279	0	1.630	C067XLAM2	0	1.304	1.304
VINO DA TAVOLA NERO	XXXXXXXXX2	5.740	5.264	0	5.740	XXXXXXXXX2	0	4.592	4.592

**Informazioni relative ai terreni vitati dell'azienda**

 Superficie vitata totale dell'azienda indicata nel  
fascicolo aziendale, comprensiva di quella da cui  
non si è raccolto

 Ettari  Are  Centiare 

 Superficie vitata  
dell'azienda da cui  
non si è raccolto (\*)

 Ettari  Are  Centiare

**Allegato A2 - Elenco acquirenti**

Riporta tutti gli acquirenti a cui sono stati ceduti uve e/o altri prodotti a monte del vino.

**Quadro A (Dati relativi al dichiarante)**

Riportare il codice fiscale, partita iva, cognome e nome o ragione sociale del dichiarante.

**Quadro B (Dati relativi all'identificazione degli acquirenti)**

Riportare il codice fiscale, cognome e nome o ragione sociale di ciascun acquirente

**ALLEGATO A2 - ELENCO ACQUIRENTI****QUADRO A - DATI RELATIVI ALL'IDENTIFICAZIONE DEL DICHIARANTE**

CUAA

Ragione sociale

**DOMICILIO O SEDE LEGALE**

Indirizzo:  Comune:  CAP

**QUADRO B - DATI RELATIVI ALL'IDENTIFICAZIONE DEGLI ACQUIRENTI**

Codice fiscale

Ragione sociale

Codice fiscale

Ragione sociale

Codice fiscale

Ragione sociale

Codice fiscale

Ragione sociale

## **12. DICHIAZIONE PREVENTIVA**

Nel caso in cui la produzione venga commercializzata prima della data di presentazione della dichiarazione vitivinicola, i produttori dovranno presentare una dichiarazione preventiva per la rivendicazione delle uve a DO con la quale attestano, a titolo di autocertificazione che le uve provengono da vigneti idonei alla produzione della specifica DO e che per la produzione di tali vini sono stati rispettati tutti gli adempimenti tecnico – amministrativi previsti dalla normativa vigente in materia di produzione.

Tale dichiarazione preventiva, presente sul sistema informatico, deve essere firmata e consegnata al CAA e solo in caso di produzioni a DOP e IGP deve essere consegnata anche all'organismo di controllo designato per la specifica DOP e IGP.

La dichiarazione preventiva deve contenere:

- Codice e descrizione della tipologia di vino rivendicata;
- Quantitativo di uve rivendicate;
- Superficie di origine delle uve;
- Quantitativo di vino atto a divenire DO/IG;
- Destinazione delle uve;

La dichiarazione preventiva rappresenta un procedimento di autodichiarazione autonomo rispetto alla dichiarazione vitivinicola. La presentazione della sola dichiarazione preventiva non assolve il dichiarante dall'obbligo di presentare la dichiarazione per la campagna in corso.

Le informazioni riportate nella dichiarazione unica vitivinicola dovranno essere coerenti con le dichiarazioni preventive presentate dal produttore.

**ALLEGATO - ATTESTATO DI DICHIARAZIONE PREVENTIVA PER LA RIVENDICAZIONE DELLE UVE A**

(ai sensi del Dm 16 dicembre 2010, art.18, comma 4)

**Stampa di prova****QUADRO A - DATI RELATIVI ALL'IDENTIFICAZIONE DEL DICHIARANTE**CUAA Ragione sociale Indirizzo: Comune: CAP: 

Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali (art.76 D.P.R. 445/2000) e che la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione comporta la decaduta dal benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione medesima (art. 75 D.P.R. 445/2000), ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, DICHIARA quanto segue.

**QUADRO DP - DATI RELATIVI ALLA RIVENDICAZIONE PREVENTIVA DI UVE DO/IG**

Ai sensi dell'art.18, comma 4, del D.M. 16 dicembre 2010, il sottoscritto intende rivendicare in via preventiva la seguente produzione:

Codice: Denominazione tipologia vino: Quantità di uve (kg): 

Provenienza delle uve

Uve proprie (kg): Uve conferite da soci (kg): Superficie di origine (mq): Il citato quantitativo di uve ha dato origine alla seguente produzione di vino atta a divenire DO/IG (ltri): 

oppure

Le uve sono state cedute al seguente destinatario:

CUAA Ragione sociale 

Il sottoscritto dichiara inoltre:

che le uve provengono da vigneti idonei alla produzione della DO sopra indicata, in possesso di tutte le caratteristiche previste dal relativo disciplinare di produzione;

che per la produzione di tale vino sono stati rispettati tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi previsti dalla norma vigente in materia;

che il quantitativo di uve oggetto della presente dichiarazione è compreso nella dichiarazione unificata di raccolta-rivendicazione uva e produzione vino, prescritta dalla vigente normativa comunitaria e nazionale;

Informazioni in tema di privacy 8D.Lgs. n.196/2003)

Dichiaro altresì di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n.196, che i dati personali raccolti saranno trattati, con o senza l'ausilio di strumenti informatici, da parte di soggetti autorizzati a tal fine e con idonee misure di sicurezza, nell'ambito del procedimento amministrativo attivato con la presente Istanza.

Dichiaro inoltre di essere consapevole che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell'instaurarsi del relativo procedimento amministrativo e che questi verranno comunicati a terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Firma del dichiarante \_\_\_\_\_

**D.d.s. 15 ottobre 2021 - n. 13821****Approvazione del bando «Misure a sostegno dell'avvio e del consolidamento delle associazioni fondiarie (ex l.r. 31/2008, art. 31 septies)» in attuazione della d.g.r. 5356/2021****IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA****VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA,****USO E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO**

Vista la l.r. 5 dicembre 2008 n. 31, «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale», la quale, all'articolo 31 septies, riconoscendo nell'associazionismo fondiario uno strumento per il miglioramento dei fondi e per la ricostituzione di unità di coltivazione produttive ed economicamente sostenibili, prevede che Regione Lombardia possa ricomprendersi le associazioni fondiarie legalmente costituite tra i soggetti beneficiari di finanziamenti previsti da bandi regionali;

Richiamata la d.g.r. 5356 del 11 ottobre 2021 «Misure a sostegno dell'avvio e del consolidamento delle associazioni fondiarie (ex l.r. 31/2008, art 31septies)», che ha provveduto tra l'altro a:

- approvare il documento di criteri «Misure a sostegno dell'avvio e del consolidamento delle associazioni fondiarie (ex LR 31/2008, Art. 31septies)», (ALLEGATO 1);
- demandare l'attuazione della predetta misura al dirigente pro tempore della Struttura Valorizzazione e sviluppo della montagna, uso e tutela del suolo agricolo, al quale sono altresì demandati i compiti relativi alle verifiche propedeutiche e l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente;
- dare atto che la spesa di euro 75.000,00 trova copertura finanziaria sul capitolo 16.01.104.14887 nell'esercizio finanziario 2021;

Vista la d.g.r. 23 dicembre 2019 - n. XI/2706 Legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 - Art. 31 septies - Associazioni Fondiarie - Approvazione delle «Linee guida per la redazione del piano di gestione dei terreni conferiti dagli associati» con la quale Regione Lombardia ha approvato gli indirizzi per la redazione dei piani di gestione dei terreni conferiti alle associazioni fondiarie, che costituisce un utile ed omogeneo riferimento per le associazioni fondiarie in ordine alle modalità e alle condizioni di gestione dei terreni ad esse conferiti e manifestazione del riconoscimento dell'importante ruolo che Regione Lombardia assegna alle Associazioni fondiarie;

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» (GUUE L352 24 dicembre 2013);
- il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GUUE L352 24 dicembre 2013), come modificato dal Regolamento (UE) 2019/316 della commissione del 21 febbraio 2019 (GUUE L51 22 settembre 2019);
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» in particolare l'art. 52 commi 5, 6, e 7 sulla base dei quali i dati dei beneficiari di aiuti di Stato e dei loro contributi debbano essere conferiti nei registri nazionali a cura dei dirigenti responsabili;
- il decreto ministeriale del 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni» e in particolare l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e l'art. 9 «Registrazione degli aiuti individuali»;

Dato atto che i contributi di cui al presente atto sono assegnati nel rispetto:

- per l'attività di produzione primaria, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- in tutti gli altri casi, del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del-

la Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

- delle disposizioni di cui all'art. 52 della legge 234/2012 e del d.m. 31 maggio 2017 n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato» (G.U. n. 175 del 28 luglio 2017) e in particolare l'art 14 c. 4 che consente di rideterminare la quota concedibile in de minimis sulla base della disponibilità residua di plafond del beneficiario;

Dato atto che, ai fini delle verifiche in materia di aiuti di Stato, il beneficiario deve sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che:

- informi sulla sua posizione per quanto attiene alla nozione di impresa unica come definita all'art.2.2 lett.c) e d) del regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal Reg. (UE) n. 2019/316 e all'art.2.2 lett.c) e d) del Regolamento (UE) n. 1407/2013;
- attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'articolo 1 par. 1 e 2 del Regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal Reg (UE) n. 2019/316 per l'attività di produzione primaria;
- attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'articolo 1 par. 1 e 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 in tutti gli altri casi;

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità di Regione Lombardia;

Vista la l.r. del 29 dicembre 2020, n. 27 «Bilancio di previsione 2021-2023»;

Vista la d.g.r. n. 4965 del 29 giugno 2021 «Approvazione della proposta di progetto di legge «Assestamento al bilancio 2021-2023 con modifiche di leggi regionali» e relativo documento tecnico di accompagnamento;

Visti:

- la l.r.n. 15 del 6 agosto 2021 «Assestamento al bilancio 2021 - 2023 con modifiche di leggi regionali»;
- la d.g.r. 2 agosto 2021 - n. 5152 «Integrazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023 approvato con d.g.r. n. XI/4154 del 30 dicembre 2020 e aggiornamento dei prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti, dei programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house, del piano di studi e ricerca e dei prospetti della programmazione gare per l'acquisizione di beni e servizi per l'anno 2021 in raccordo con le disponibilità di bilancio di cui alla d.g.r. 4931/2021 , a seguito della l.c.r n. 89 del 27 luglio 2021«Assestamento al bilancio di previsione 2021-2023 con modifiche di leggi regionali»;
- il decreto del Segretario generale n. 10890 del 5 agosto 2021 «Integrazione al bilancio finanziario gestionale 2021-2023 a seguito dell'approvazione della l.c.r. n. 89 del 27 luglio 2021 - Assestamento al bilancio 2021-2023 con modifiche di leggi regionali»;

Visto l'art. 12 della l. 241/1990 e s.m.i. «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Visto l'art. 17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente della Struttura «Valorizzazione e sviluppo della montagna, uso e tutela del suolo agricolo» attribuite con d.g.r. n. XI/5105 del 26 luglio 2021;

Vista la comunicazione via mail del 15 ottobre 2021 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i. agli atti;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

Ritenuto:

Serie Ordinaria n. 42 - Martedì 19 ottobre 2021

- di approvare il testo del bando «Misure a sostegno dell'avvio e del consolidamento delle associazioni fondiarie (ex Ir 31/2008, art 31 septies) – d.g.r. 5356/2021», di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di far decorrere i termini di presentazione delle domande di contributo a partire dal giorno 25 ottobre 2021 e fino al 25 novembre 2021;

DECRETA

1. di approvare il testo del bando «Misure a sostegno dell'avvio e del consolidamento delle associazioni fondiarie (ex Ir 31/2008, art 31 septies) – DGR 5356/2021», di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di far decorrere i termini di presentazione delle domande di contributo a partire dal giorno 25 Ottobre 2021 e fino al 25 novembre 2021;

3. di dare atto che la presente misura trova copertura finanziaria nell'esercizio 2021 del bilancio di Regione Lombardia sul capitolo 16.01.104.14887 «Trasferimenti a favore delle istituzioni sociali private per interventi a sostegno della costituzione delle associazioni fondiarie» per un importo pari a € 75.000,00;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi Online - [www.bandi.regione.lombardia.it](http://www.bandi.regione.lombardia.it);

5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente  
Francesco Brignone

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

Allegato A

**MISURE A SOSTEGNO DELL'AVVIO E DEL CONSOLIDAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI FONDIARIE (EX LR 31/2008, ART 31SEPTIES) – DGR 5356/2021**

*Sommario*

**MISURE A SOSTEGNO DELL'AVVIO E DEL CONSOLIDAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI FONDIARIE (EX LR 31/2008, ART 31SEPTIES) – DGR 5356/2021**

**A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE**

- A.1 FINALITÀ ED OBIETTIVI
- A.2 RIFERIMENTI NORMATIVI
- A.3 SOGGETTI BENEFICIARI
- A.4 DOTAZIONE FINANZIARIA

**B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE**

- B.1 CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE
- B.2 PROGETTI FINANZIABILI
- B.3 SPESE AMMISSIBILI, SOGLIE DI AMMISSIBILITÀ E GIUSTIFICATIVI RICHIESTI IN SEDE DI CONTROLLO

**C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO**

- C.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
  - C.1.1 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
  - C.1.2 MODIFICHE E RITIRO DI UNA DOMANDA GIÀ PRESENTATA
- C.2 TIPOLOGIA DI PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE
- C.3 ISTRUTTORIA (MODALITÀ E TEMPI, VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE)
- C.4 CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE E COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELL'ISTRUTTORIA
  - C.4.1 ASSEGNAZIONE CUP – CODICE UNICO DI PROGETTO
- C.5 MODALITÀ E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE
  - C.5.1 RICORSI

**D. DISPOSIZIONI FINALI**

- D.1. CONTROLLI
- D.2 MONITORAGGIO DEI RISULTATI
- D.3 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- D.4 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
- D.5 PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI
  - D.5.1 SCHEDA INFORMATIVA
- D.6 RIEPILOGO TEMPISTICHE (CRONOPROGRAMMA)
- D.7 ALLEGATI

## **A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE**

### **A.1 FINALITÀ ED OBIETTIVI**

La misura promuove e sostiene le associazioni fondiarie quali soggetti centrali nella valorizzazione del patrimonio agricolo-forestale, nella promozione di processi di ricomposizione e riordino fondiario, nel recupero ad uso produttivo di superfici agricole e forestali abbandonate, incolte o sottoutilizzate, nonché quali soggetti capaci di favorire la salvaguardia del territorio. Regione Lombardia riconosce nelle associazioni fondiarie uno strumento atto a consentire la valorizzazione del patrimonio ad esse conferito, a rispondere alle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, a concorrere all'applicazione delle misure di lotta obbligatoria agli organismi nocivi vegetali, a prevenire i rischi idrogeologici e di incendio e a favorire la ricomposizione fondiaria, anche per contrastare il fenomeno dei terreni abbandonati.

La misura si pone l'obiettivo di rafforzare le associazioni esistenti e quelle costituende in termini di competenze per la programmazione, pianificazione e la gestione del patrimonio ad esse conferito.

### **A.2 RIFERIMENTI NORMATIVI**

- Legge Regionale 5 dicembre 2008 n. 31, "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale", in particolare l'articolo 31 septies "Associazioni Fondiarie";
- DGR 23 dicembre 2019 - n. XI/2706 Legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 – Art. 31 septies – Associazioni Fondiarie - Approvazione delle "Linee guida per la redazione del piano di gestione dei terreni conferiti dagli associati";
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» (GUUE L352 24.12.2013);
- Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GUUE L352 24.12.2013), come modificato dal regolamento (UE) 2019/316 della commissione del 21 febbraio 2019 (GUUE L51 22.09.2019);
- Legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" in particolare l'art. 52 commi 5,6, e 7 sulla base dei quali i dati dei beneficiari di aiuti di stato e dei loro contributi debbano essere conferiti nei registri nazionali a cura dei dirigenti responsabili;
- Decreto Ministeriale del 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni" e in particolare l'art. 6 "Aiuti nei settori agricoltura e pesca" e l'art. 9 "registrazione degli aiuti individuali".

### **A.3 SOGGETTI BENEFICIARI**

Associazioni fondiarie lombarde costituite e registrate, intese come forme associative di soggetti proprietari e/o gestori di superfici agro-silvo-pastorali pubbliche, private, collettive:

- costituite e regolarmente registrate, al momento della presentazione della domanda, ai sensi della disciplina civilistica;
- con minimo 5 soci conferitori (non si contano i soci non conferitori);
- con una consistenza di 2 ettari di patrimonio conferito in area svantaggiata o 4 ettari di patrimonio conferito in area NON svantaggiata.

Le aree svantaggiate sono quelle elencate nell'Allegato B del PSR 2014-2020 di Regione Lombardia, definite come: (C) Aree rurali intermedie; (D) Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo (rif. Allegato 9 al presente bando).

Sono considerate ammissibili a contributo le associazioni fondiarie costituite e registrate operanti nel territorio di Regione Lombardia e solo in relazione alle attività effettuate ed ai terreni gestiti siti nel territorio regionale.

#### **A.4 DOTAZIONE FINANZIARIA**

La dotazione finanziaria complessiva della presente misura è pari a 75.000,00 euro.

### **B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE**

#### **B.1 CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE**

La misura è finanziata da Regione Lombardia attraverso risorse autonome del proprio bilancio. L'agevolazione viene concessa a fondo perduto fino ad un valore pari al 100% della spesa ammissibile, data la domanda di finanziamento, nei limiti delle disponibilità del presente bando e solo per le spese effettuate e debitamente giustificate **entro il 20 dicembre 2021**.

La domanda di aiuto è corredata da un "Progetto di investimento".

Il contributo può essere richiesto fino ad un massimo di 15.000,00 euro, cifra che costituisce il limite massimo al riconoscimento delle spese da parte di Regione Lombardia, senza alcuna soglia minima di spesa

**Il Progetto di investimento viene redatto dal beneficiario, secondo il modello allegato, con un orizzonte temporale compreso tra la data di presentazione della domanda ed il 20 dicembre 2021.** Esso ricomprende spese già effettuate (per le sole spese notarili, come specificato nel presente bando) e programmate da parte dell'associazione fondiaria per le proprie finalità statutarie.

Ai fini del rispetto della normativa sugli Aiuti di Stato, il contributo è concesso nei limiti del "de minimis" e del "de minimis agricolo" (rif. Regolamento (UE) n. 1407/2013 e regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal regolamento (UE) 2019/316.

#### **B.2 PROGETTI FINANZIABILI**

Il beneficiario richiedente deve presentare un Progetto di investimento che descriva le attività e le spese conseguenti, da finanziare con il contributo richiesto.

Sono ammissibili interventi per:

1. La costituzione dell'associazione fondiaria:
  - attività pubbliche di presentazione e comunicazione dell'iniziativa;

- spese notarili di costituzione e di registrazione dell'Associazione;
  - attività di promozione, divulgazione e comunicazione;
2. la redazione del Piano di Gestione (secondo le linee guida di Regione Lombardia - DGR 2706/2019):
- incarichi, a professionisti abilitati, per studi indagini, ricognizioni e censimenti;
  - incarico unico di realizzazione del Piano di gestione;
3. Le attività di rafforzamento delle competenze dell'associazione:
- formazione ai gestori ed ai soci nelle materie:
    - gestione e valorizzazione delle risorse agro silvo-pastorali;
    - diritto delle Associazioni (diritti, doveri e strumenti per l'associazionismo);
  - assistenza tecnica per la gestione del patrimonio conferito: acquisto di servizi di assistenza tecnica utile alla gestione e valorizzazione dei beni conferiti alle Associazioni Fondiarie;
  - scambi con altre associazioni fondiarie, per il confronto operativo sulle modalità organizzative e gestionali.

### **B.3 SPESE AMMISSIBILI, SOGLIE DI AMMISSIBILITÀ E GIUSTIFICATIVI RICHIESTI IN SEDE DI CONTROLLO**

Sono ammissibili le spese effettuate tra la **data di presentazione della domanda e il 20 dicembre 2021**, debitamente rendicontate attraverso fatture quietanzate intestate all'Associazione.

Tabella delle spese ammissibili (sono ammissibili al rimborso le seguenti spese e solo in base alle condizioni di seguito descritte):

<b>TIPOLOGIA DI SPESA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>GIUSTIFICATIVI RICHIESTI E CONTROLLI</b>
Spese notarili e di registrazione dell'associazione	Spese notarili e di registrazione dell'associazione fondiaria <b>fino ad un massimo di 500 euro</b> , anche effettuate nei due anni precedenti alla delibera 5356/2021; spese notarili e di registrazione dell'associazione fondiaria fino ad un massimo di 500 euro, per la rimodulazione degli atti di costituzione; spese per i contratti di conferimento dei terreni dai soci all'associazione.	Per l'ammissione della spesa è richiesto di fornire regolare fattura, quietanza di pagamento e copia degli atti prodotti. Per le spese effettuate dalla data di presentazione della domanda, le fatture devono riportare la dicitura "spesa relativa alla misura e a sostegno dell'avvio e del consolidamento delle associazioni fondiarie lombarde 2021" o CUP.
Incarichi a professionisti	Incarichi a professionisti, per attività di studio, indagine, misurazione, elaborazione di piani e programmi, necessarie alla gestione del patrimonio conferito, anche in materia di sicurezza; Incarichi a professionisti per la risoluzione di problematiche tecnico operative che limitano o impediscono la gestione del patrimonio conferito, nelle materie agro silvo-pastorali;	Per l'ammissione della spesa è richiesto di fornire regolare fattura del professionista incaricato che riporti la dicitura "spesa relativa alla misura e a sostegno dell'avvio e del consolidamento delle associazioni fondiarie lombarde 2021". Occorre altresì fornire quietanza di pagamento. Devono infine essere inviati a Regione Lombardia, i prodotti realizzati e, dove non disponibili i primi, relazioni sulle attività svolte.

Spese di redazione e riproduzione di studi, indagine, misurazione, elaborazione di piani e programmi;		<p>Per l'ammissione della spesa è richiesto di fornire regolare fattura del professionista incaricato che riporti la dicitura "spesa relativa alla misura e a sostegno dell'avvio e del consolidamento delle associazioni fondiarie lombarde 2021" o CUP. Occorre altresì fornire quietanza di pagamento. Devono infine essere inviati a Regione Lombardia, i prodotti realizzati e, dove non disponibili i primi, relazioni sulle attività svolte.</p>
Spese relative all'acquisto di materiali e attrezzature (hardware e software) necessari per la gestione tecnico-amministrativa dell'associazione	<p>Tali spese sono ammissibili fino ad un <b>massimo di 2.000,00 euro</b>. Le forniture devono essere acquistate "nuove di fabbrica" e non devono essere costituite anche parzialmente da parti usate.</p>	<p>Per l'ammissione della spesa è richiesto di fornire regolare fattura del fornitore che riporti la dicitura "spesa relativa alla misura e a sostegno dell'avvio e del consolidamento delle associazioni fondiarie lombarde 2021" o CUP. Occorre altresì fornire quietanza di pagamento e liberatoria secondo il modello fornito da Regione Lombardia.</p>
Iscrizione a percorsi formativi	<p>Le spese di iscrizione a percorsi formativi realizzati da organismi di formazione accreditati, enti o strutture pubbliche e private, ordini professionali, accademie, scuole o università. Gli stessi soggetti possono erogare formazione ad hoc ai soci e ai gestori dell'associazione fondiaria, sulle materie riferite alle finalità dell'associazione; L'acquisto di testi connessi al percorso formativo (<b>fino ad un massimo di 200 euro</b>).</p> <p>I percorsi formativi, la cui iscrizione sia pagata entro il 20 dicembre 2021, possono avere conclusione successiva al 20 dicembre 2021. L'acquisto di testi connessi al percorso formativo (<b>fino ad un massimo di 200 euro</b> per percorso formativo) deve essere comprovato da regolare fattura e dall'attestazione dell'ente formatore che il testo è connesso al percorso formativo.</p>	<p>Per l'ammissione della spesa è richiesto di fornire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- certificazione di iscrizione rilasciata dal soggetto formatore;</li> <li>- regolare fattura riferita al pagamento degli oneri di iscrizione al percorso formativo rilasciata all'associazione fondiaria che riporti la dicitura "spesa relativa alla misura e a sostegno dell'avvio e del consolidamento delle associazioni fondiarie lombarde 2021" o CUP; Occorre altresì fornire quietanza di ciascun pagamento effettuato.</li> </ul> <p>È richiesta una breve relazione sulle attività formative svolte e l'attestazione del raggiungimento dei requisiti minimi di frequenza rilasciata dal soggetto formatore a conclusione del percorso anche qualora questo si concluda dopo il 20 dicembre 2021. Nei casi in cui non siano raggiunti i requisiti minimi per il rilascio di attestazioni di frequenza il rimborso erogato da Regione è soggetto a restituzione.</p>
I costi sostenuti per l'organizzazione di eventi pubblici, campagne informative, realizzazione di materiali e siti internet;	<p>Le spese relative all'organizzazione di eventi pubblici e campagne informative <b>non possono superare i 2.000,00 euro complessivamente</b>. Tale limite non si applica alla realizzazione di siti internet.</p>	<p>Per l'ammissione della spesa è richiesto di fornire regolare fattura del fornitore che riporti la dicitura "spesa relativa alla misura e a sostegno dell'avvio e del</p>

		<p>consolidamento delle associazioni fondiarie lombarde 2021" o CUP. Occorre altresì fornire quietanza di pagamento. Per gli eventi è richiesta una relazione sulle attività svolte e una documentazione fotografica (3 foto) comprovante la loro realizzazione. È richiesta, per gli eventi pubblici, un'autorizzazione preventiva di Regione Lombardia per il successivo riconoscimento delle spese effettuate a seguito della presentazione di un progetto comunicativo.</p>
<p>Costi di trasferta per attività congiunte con altre associazioni fondiarie per le esclusive finalità associative;</p>	<p>Sono ammissibili le spese di viaggio, con mezzo pubblico, vitto e pernottamento, allo scopo di sostenere le trasferte dei membri dell'associazione, per attività di scambio con altre associazioni fino ad un <b>massimo di 500,00 euro</b> in totale.</p>	<p>Per l'ammissione della spesa è richiesto di fornire regolari fatture, rilasciate dalle strutture ricettiva e di ristorazione interessate, che riporti la dicitura "spesa relativa alla misura e a sostegno dell'avvio e del consolidamento delle associazioni fondiarie lombarde 2021" o CUP. Occorre altresì fornire quietanza di pagamento; non è prevista tale specifica per l'utilizzo di mezzi pubblici. Si chiede relazione congiunta delle Associazioni Fondiarie coinvolte, relative alle attività svolte.</p>

**Le fatture devono obbligatoriamente riportare il CUP, comunicato da Regione Lombardia. Tutte le altre fatture, ad eccezione di quelle emesse prima della presentazione della domanda, devono riportare la dicitura "spesa relativa alla misura e a sostegno dell'avvio e del consolidamento delle associazioni fondiarie lombarde 2021".**

Viene assegnato un contributo per spese generali pari al 10% delle spese riconosciute, dopo la verifica di quanto rendicontato e fino ad un massimo di 1.500,00 euro. Tale somma concorre al raggiungimento del massimale di contributo posto a 15.000,00 euro. Le spese generali sono quindi riconosciute a forfait e non sono soggette a rendicontazione.

Il contributo rimborsato da Regione Lombardia deve essere reimpiegato nelle attività dell'associazione stessa per le proprie finalità statutarie.

**NON sono ammissibili:**

- Spese per l'acquisto di terreni e/o fabbricati, fatte salve le spese per i contratti di conferimento dei terreni dai soci all'associazione;
- Spese per interventi di manutenzione, di demolizione e di ricostruzione di fabbricati;
- Spese per lavori in economia;
- Spese per l'acquisto di macchinari;

- Spese per lavori o acquisti fatturati e/o pagati antecedentemente alla data di apertura del bando;
- Spese effettuate precedentemente alla data di presentazione della domanda, ad esclusione dei costi notarili e di registro sostenuti dalle associazioni per la loro costituzione con atto pubblico, come specificato precedentemente;
- l'IVA, salvo i casi in cui essa non sia recuperabile a norma della legislazione vigente in materia.

Per le domande ammesse a contributo, la rendicontazione delle spese ammissibili avviene sulla piattaforma Bando On line nei giorni compresi tra il 10 dicembre 2021 ed il 20 dicembre 2021.

## C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

### C.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi online all'indirizzo [www.bandi.regione.lombardia.it](http://www.bandi.regione.lombardia.it) a partire dalle ore 10:00 del 25 ottobre 2021, entro le ore 16:00 del 25 novembre 2021.

La mancata osservanza delle modalità di presentazione costituirà causa di inammissibilità formale della domanda di partecipazione.

Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura On Line. L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata via posta elettronica all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi On Line al soggetto richiedente che riporta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

La persona incaricata alla compilazione della domanda in nome e per conto del soggetto richiedente deve:

- registrarsi alla piattaforma Bandi online, solo tramite CNS, CIE o SPID;
- provvedere, sulla predetta piattaforma, alla fase di profilazione del soggetto richiedente che consiste nel:
  - a) compilarne le informazioni anagrafiche;
  - b) allegare il documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante e l'Atto costitutivo che rechi le cariche associative.

Per poter operare, occorre attendere la verifica delle informazioni di registrazione e profilazione, che potrà richiedere fino a 16 ore lavorative.

L'autenticazione in Bandi On Line può avvenire attraverso una delle seguenti modalità di riconoscimento:

- Sistema Pubblico Identità Digitale - SPID: è un codice personale che consente di accedere da qualsiasi dispositivo e di essere riconosciuto da tutti i portali della Pubblica Amministrazione (per richiedere ed ottenere il codice SPID consultare <https://www.spid.gov.it/richiedi-spid>);
- Carta Nazionale dei Servizi – CNS: per richiedere il codice PIN consultare <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-einformazioni/enti-e-operatori/autonomie-locali/rilascio-pin-della-carta-crs>;
- Carta di Identità Elettronica - CIE: per informazioni sul suo funzionamento consultare <https://www.cartaidentita.interno.gov.it/identificazione-digitale/entra-con-cie/>.

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del Sistema Informativo è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente stesso.

Le domande devono essere sottoscritte elettronicamente dai Legali rappresentanti dei soggetti che partecipano al bando.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento «eIDAS» (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013 «Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71».

Ogni Associazione Fondiaria potrà presentare una sola domanda sottoscritta dal proprio legale rappresentante.

“La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo attualmente vigente di 16,00 euro - ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative.

A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere all’assolvimento in modo virtuale della marca da bollo tramite carta di credito sui circuiti autorizzati accedendo all’apposita sezione del Sistema Informativo.

Il modulo di presentazione della domanda di contributo dovrà altresì, **per i casi di esenzione dagli obblighi di bollo ai sensi della normativa vigente, prevedere la dichiarazione di essere esente dall’applicazione dell’imposta di bollo** in quanto il richiedente è soggetto esente ai sensi del DPR n. 642/1972 allegato B art. 21bis”.

Si riporta il testo dell’art.21bis del suddetto Allegato B DPR n.642/1972 inerente agli Atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo per le:

*Domande, atti e relativa documentazione, per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo, nonché di prestiti agrari di esercizio di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, ovvero previsti da altre disposizioni legislative in materia.*

#### C.1.1 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti (gli Allegati 2 e 3 non possono essere oggetto di integrazione successiva alla domanda):

1. Copia dell’atto di costituzione dell’associazione fondiaria;
2. Copia dello statuto dell’associazione fondiaria;
3. Verbale di nomina del Consiglio di Amministrazione in carica;
4. Certificato di attribuzione del Codice Fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate
5. Progetto di investimento (come da Allegato 2);
6. Descrizione quantitativa della composizione dell’associazione fondiaria – soci e soci conferitori e descrizione delle consistenze del patrimonio conferito all’associazione (Allegato 3);
7. Modulo per la dichiarazione degli aiuti de minimis di cui all’art.2.2 lett.c) e d) del regolamento (UE) n. 1407/2013 (Allegato 4);
8. Modulo per la dichiarazione degli aiuti de minimis di cui all’art.2.2 lett.c) e d) del regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal regolamento (UE) 2019/316 (Allegato 5);
9. Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (allegato 11);
10. Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi (allegato 12);

#### C.1.2 MODIFICHE E RITIRO DI UNA DOMANDA GIÀ PRESENTATA

Non sono ammesse variazioni di qualsiasi natura ad una domanda presentata.

In caso di errori o altre necessità di variazione di una domanda già protocollata, **entro le ore 16:00 del 25 novembre 2021**, sarà possibile inserire una nuova domanda che sostituisce formalmente la precedente, pertanto considerata non più valida.

Ogni nuova domanda, da parte dello stesso richiedente, determina una diversa posizione nell'ordine complessivo di presentazione delle domande.

La domanda di sostegno può essere ritirata in qualsiasi momento con una comunicazione di rinuncia al sostegno tramite comunicazione a mezzo posta elettronica certificata inviata a [agricoltura@pec.regione.lombardia.it](mailto:agricoltura@pec.regione.lombardia.it);

Sono ammesse modifiche al Progetto di investimento presentato, che non comportino l'aumento del totale dello stesso, con la mera comunicazione al Responsabile del Procedimento.

## **C.2 TIPOLOGIA DI PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE**

Procedura valutativa a sportello.

## **C.3 ISTRUTTORIA (MODALITA' E TEMPI, VERIFICA DI AMMISSIBILITA' E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE)**

L'istruttoria di ammissibilità della domanda è in capo alla Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi.

Le domande sono istruite seguendo l'ordine di presentazione determinato secondo le modalità descritte nel paragrafo C.1.

Regione Lombardia conclude l'istruttoria di ammissibilità in 10 giorni, avendo la possibilità di richiedere integrazioni, laddove necessarie, una sola volta ai beneficiari. La richiesta di integrazioni determina l'interruzione dei termini del procedimento. Le integrazioni devono essere rese entro i successivi 10 giorni.

Alla conclusione dell'istruttoria viene comunicato l'esito ai beneficiari i quali hanno 10 giorni di tempo per presentare eventuali osservazioni. Le osservazioni sono contro-dedotte entro 5 giorni.

L'ammissione a contributo è determinata, seguendo l'ordine di presentazione delle domande, fino alla copertura del plafond disponibile ed in relazione al totale delle richieste di contributo come determinate dai singoli "Progetti di investimento".

Nel caso in cui l'ultima domanda ammissibile sia finanziabile parzialmente, Regione Lombardia chiede al richiedente l'accettazione del contributo parziale. In caso di rifiuto si procede con le ulteriori associazioni in ordine di presentazione della domanda.

## **C.4 CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE E COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELL'ISTRUTTORIA**

A seguito del controllo di ricevibilità e ammissibilità delle domande, il Responsabile del procedimento predisponde apposito atto di concessione dell'agevolazione che trasmette al beneficiario.

Il provvedimento, a cura del Responsabile delle operazioni, è:

- Pubblicato sul BURL, diventa efficace dalla data di pubblicazione, e rappresenta la comunicazione ai richiedenti ai sensi dell'art.7 della L.241/90.
- Pubblicato sul portale Bandi Online - [www.bandi.regione.lombardia.it](http://www.bandi.regione.lombardia.it);

Ai fini della concessione dell'agevolazione il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati della Prefettura ai sensi del combinato disposto dell'art. 83, comma 1, e dell'art. 67, comma 1, lettera g, del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. (Rif. Allegato 10, Allegato 11, Allegato 12).

#### **C.4.1 ASSEGNAZIONE CUP – CODICE UNICO DI PROGETTO**

Per ogni domanda con esito istruttorio positivo ammessa a contributo viene rilasciato, ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione n. 24/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), in attuazione della legge n. 144 del 17 maggio 1999 e s.m.i., un Codice Unico di Progetto (CUP) che accompagna ciascuna domanda di contributo dall'approvazione del provvedimento di ammissione a contributo fino al suo completamento.

Ai sensi di quanto stabilito al comma 2.2 della citata Deliberazione, il codice CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici.

#### **C.5 MODALITÀ E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE**

L'erogazione dell'agevolazione avviene a rimborso, in un'unica tranne, fino al limite del contributo concesso a seguito della rendicontazione delle spese effettuate. Le spese superiori a tale limite rimangono a carico del richiedente.

I beneficiari sono chiamati a rendicontare le spese effettuate, nei limiti del progetto di investimento presentato, entro il 20 dicembre 2021 presentando la richiesta del contributo sul sito Bandi online corredata dagli idonei giustificativi di spesa, secondo le indicazioni del presente bando.

Regione Lombardia procede alla verifica dell'ammissibilità delle spese effettuate attraverso la verifica dei giustificativi di spesa ed eroga il rimborso relativo, laddove dovuto.

Le spese non rendicontate entro il 20 dicembre 2021 e le spese non riconosciute da Regione Lombardia non saranno oggetto di rimborso.

Ai fini dell'erogazione dell'agevolazione il soggetto richiedente deve essere in regola con il versamento dei dovuti oneri contributivi. Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

Regione Lombardia può disporre la decadenza, anche parziale, dal contributo e il conseguente recupero delle somme erogate all'esito negativo di controlli sulle spese effettuate.

#### **C.5.1 RICORSI**

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati da Regione Lombardia, relativi a istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'interessato può presentare ricorso o alternativamente esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

- A) Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi". Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

**B) Rimedi giurisdizionali**

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione.

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a contributo, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previste dall'ordinamento.

## D. DISPOSIZIONI FINALI

### D.1. CONTROLLI

Regione Lombardia si riserva di effettuare controlli in loco, presso la sede dei beneficiari, per la verifica della documentazione inviata a rendicontazione delle spese e per la verifica dei prodotti e dei servizi acquistati dalle Associazioni Fondiarie e oggetto di rimborso regionale.

Allo scopo di favorire i controlli i beneficiari dovranno **conservare gli originali della documentazione presentata fino al 31 dicembre 2026**.

Qualora in sede di procedura di controllo dovessero essere verificate irregolarità, non sanabili, si procederà con la richiesta di restituzione del contributo erogato.

### D.2 MONITORAGGIO DEI RISULTATI

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a queste operazioni, l'indicatore individuato è il seguente:

- N° di associazioni fondiarie finanziate che, ad un anno dalla conclusione del progetto, hanno avuto un aumento della superficie fondiaria gestita.

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di 'adesione' che di 'rendicontazione'.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

### D.3 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990, vista la DGR 5356/2021, è individuato quale RUP (Responsabile Unico del Procedimento) il Dirigente pro tempore della Struttura valorizzazione e sviluppo della montagna, uso e tutela del suolo agricolo della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia.

### D.4 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. N. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018), si rimanda all'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato 8.

### D.5 PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

Il presente provvedimento è:

Pubblicato sul BURL, diventa efficace dalla data di pubblicazione.

Pubblicato sul portale Bandi Online - [www.bandi.regione.lombardia.it](http://www.bandi.regione.lombardia.it);

#### Contatti

Informazioni relative ai contenuti del bando, controlli ed ai pagamenti (Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi):

Responsabile del procedimento: Francesco Brignone Tel. 02.6765.3174

Referenti:

Daniela Bergamo Tel. 02.6765.5390 – [daniela\\_bergamo@regione.lombardia.it](mailto:daniela_bergamo@regione.lombardia.it)

Luca Napolitano Tel. 02.6765.3044 – [luca\\_napolitano@regione.lombardia.it](mailto:luca_napolitano@regione.lombardia.it)

**Per richiedere supporto tecnico nell'accesso ai servizi e alle funzionalità di Bandi online:**

- contattare il numero 800.131.151
- oppure inviare una mail a [bandi@regione.lombardia.it](mailto:bandi@regione.lombardia.it)

#### **D.5.1 SCHEDA INFORMATIVA**

Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della l.r. 1/2012, si rimanda alla “Scheda informativa” di seguito riportata:

TITOLO	MISURE A SOSTEGNO DELL'AVVIO E DEL CONSOLIDAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI FONDIARIE (EX LR 31/2008, ART 31SEPTIES)
DI COSA SI TRATTA	<p>La misura promuove e sostiene le associazioni fondiarie quali soggetti centrali nella valorizzazione del patrimonio agricolo-forestale, nella promozione di processi di ricomposizione e riordino fondiario, nel recupero ad uso produttivo di superfici agricole e forestali abbandonate, incolte o sottoutilizzate</p> <p>La misura si pone l'obiettivo di rafforzare le associazioni esistenti in termini di competenze per la programmazione, pianificazione e la gestione del patrimonio ad esse conferito.</p>
TIPOLOGIA	Procedura valutativa a sportello.
CHI PUÒ PARTECIPARE	<p>Associazioni fondiarie lombarde costituite e registrate, intese come forme associative di soggetti proprietari e/o gestori di superfici silvo-pastorali pubbliche, private, collettive:</p> <p>Costituite e regolarmente registrate, al momento della presentazione della domanda, ai sensi della disciplina civilistica;</p> <p>Con minimo 5 soci conferitori (non si contano i soci non conferitori);</p> <p>Con una consistenza di 2 ettari di patrimonio conferito in area svantaggiata o 4 ettari di patrimonio conferito in area NON svantaggiata;</p> <p>Le aree svantaggiate sono definite dalle aree C e D del PSR:</p> <p>C) Aree rurali intermedie</p> <p>D) Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo</p> <p>Sono considerate ammissibili a contributo le associazioni fondiarie costituite e registrate operanti nel territorio di Regione Lombardia e solo in relazione alle attività effettuate ed ai terreni gestiti siti nel territorio regionale.</p>
RISORSE DISPONIBILI	La dotazione finanziaria complessiva è pari a <b>75.000,00 euro</b> .
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	<p>Le Associazioni fondiarie costituite presentano un Progetto di investimento per l'avvio delle attività e ottenere un contributo a fondo perduto pari al 100% delle spese sostenute per le attività previste nel progetto fino a un massimo di € 15.000,00 a domanda; non è previsto un tetto di spesa minima.</p> <p>L'ultima data utile per la presentazione delle rendicontazione delle spese effettuate è il 20 dicembre 2021.</p>
DATA DI APERTURA	25/10/2021
DATA DI CHIUSURA	25/11/2021

COME PARTECIPARE	<p>Le domande devono essere presentate a Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, tramite la piattaforma <a href="http://www.bandi.regione.lombardia.it">www.bandi.regione.lombardia.it</a></p> <p>Documentazione da allegare al momento della domanda</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Copia dell'atto di costituzione dell'associazione fondiaria;</li> <li>- Copia dello statuto dell'associazione fondiaria;</li> <li>- Progetto di investimento</li> <li>- Descrizione quantitativa della composizione dell'associazione fondiaria – soci e soci conferitori – e descrizione delle consistenze del patrimonio conferito all'associazione</li> <li>- Modulo per la dichiarazione degli aiuti de minimis di cui all'art.2.2 lett.c) e d) del regolamento (ue) n. 1407/2013 come modificato dal regolamento (ue) 2019/316</li> <li>- Modulo per la dichiarazione degli aiuti de minimis di cui all'art.2.2 lett.c) e d) del regolamento (ue) n. 1408/2013 come modificato dal regolamento (ue) 2019/316</li> </ul>
PROCEDURA DI SELEZIONE	<p>Le domande presentate sono valutate in base ai criteri di ammissibilità e sono istruite seguendo l'ordine di presentazione.</p> <p>L'ammissione a contributo è determinata, seguendo l'ordine di presentazione delle domande, fino alla copertura del plafond disponibile.</p>
INFORMAZIONI E CONTATTI	<p>Responsabile del procedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Francesco Brignone Tel. 02.6765.3174</li> </ul> <p>Referenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Daniela Bergamo Tel. 02.6765.5390 – <a href="mailto:daniela_bergamo@regione.lombardia.it">daniela_bergamo@regione.lombardia.it</a></li> <li>• Luca Napolitano Tel. 02.6765.3044 – <a href="mailto:luca_napolitano@regione.lombardia.it">luca_napolitano@regione.lombardia.it</a></li> </ul> <p><b>Per richiedere supporto tecnico nell'accesso ai servizi e alle funzionalità di Bandi online:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• contattare il numero 800.131.151</li> <li>• oppure inviare una mail a <a href="mailto:bandi@regione.lombardia.it">bandi@regione.lombardia.it</a></li> </ul>

La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo del presente bando per tutti i contenuti completi e vincolanti.

#### D.6 RIEPILOGO TEMPISTICHE (CRONOPROGRAMMA)

Nella seguente tabella è riportato il cronoprogramma relativo all'applicazione del bando.

FASE	PERIODO / TERMINE
Presentazione della domanda di ammissione	Dalla data di apertura del bando, 25 ottobre 2021, fino al 25 novembre 2021
Termine per la completa rendicontazione delle spese sostenute	20 dicembre 2021
Pagamento del rimborso alle associazioni fondiarie	Successivamente all'esito dei controlli

**D.7 ALLEGATI**

- Facsimile del modulo di richiesta di ammissione al contributo (generato da [www.bandieregione.lombardia.it](http://www.bandieregione.lombardia.it)) (Allegato 1)
- Progetto di investimento (allegato 2);
- Descrizione quantitativa della composizione dell'associazione fondiaria – soci e soci conferitori - e descrizione delle consistenze del patrimonio conferito all'associazione (Allegato 3);
- Modulo per la dichiarazione degli aiuti de minimis di cui all'art.2.2 lett.c) e d) del regolamento (ue) n. 1407/2013 come modificato dal regolamento (ue) 2019/316 (Allegato 4);
- Modulo per la dichiarazione degli aiuti de minimis di cui all'art.2.2 lett.c) e d) del regolamento (ue) n. 1408/2013 come modificato dal regolamento (ue) 2019/316 (Allegato 5);
- Tabella per la rendicontazione delle spese (Allegato 6)
- Dichiarazione liberatoria (Allegato 7)
- Informativa relativa al trattamento dei dati personali (Allegato 8)
- Elenco Comuni in area C) e D) del PSR 2014-2020 (Allegato 9);
- Istruzioni antimafia (Allegato 10);
- Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (Allegato 11);
- Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi (Allegato 12).

**Allegato 1 - Fac simile modulo di richiesta di ammissione al contributo generato da BOL**

A Regione Lombardia

Direzione Generale Agricoltura,  
Alimentazione e Sistemi Verdi  
Struttura valorizzazione e sviluppo della  
montagna, uso e tutela del suolo agricolo

Piazza Città di Lombardia 1  
20124 Milano

PEC:  
[agricoltura@pec.regione.lombardia.it](mailto:agricoltura@pec.regione.lombardia.it);

**Oggetto: Richiesta di ammissione a contributo “Misure a sostegno dell’avvio e del consolidamento delle associazioni fondiarie (ex LR 31/2008, Art 31septies)” - (D.G.R. n. 5356/2021)**

Il/La Sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale \_\_\_\_\_

*in qualità di Legale rappresentante dell’Associazione fondiaria*

\_\_\_\_\_ con sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_ Prov. (\_\_\_\_) Cap \_\_\_\_\_ in  
via/piazza \_\_\_\_\_  
costituita il \_\_\_\_\_ e registrata presso l’Agenzia delle  
Entrate in data \_\_\_\_\_ codice fiscale n. \_\_\_\_\_  
e-mail \_\_\_\_\_  
PEC \_\_\_\_\_

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritieri e di falsità negli atti  
di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza dei benefici di  
cui all’art. 75 del citato decreto, **chiede** di essere ammesso al contributo su bando “Misure a sostegno  
dell’avvio e del consolidamento delle associazioni fondiarie (ex LR 31/2008, Art 31septies)”. **A tal  
fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,**

**DICHIARA**

- di essere a conoscenza dei contenuti del bando e della normativa di riferimento e di  
accettarli incondizionatamente e integralmente;

- di essere in possesso dei requisiti previsti dal bando e di avere
    - o n° soci \_\_\_\_\_ di cui n° soci conferitori di terreni \_\_\_\_\_;
    - o \_\_\_\_\_ ettari di terreni conferiti da soci e in gestione in area svantaggiata;
    - o \_\_\_\_\_ ettari di terreni conferiti da soci e in gestione;
  - di impegnare l'associazione fondiaria, qualora ammessa a contributo, a reimpiegare il rimborso regionale, qualora erogato, per attività dell'associazione ed esclusivamente ai propri fini statutari;
  - di non aver ricevuto contributi pubblici o privati per le medesime finalità;
  - di poter recuperare l'IVA
  - di non poter recuperare l'IVA
  - Di essere esente dall'obbligo di imposta di bollo
  - Di avere assolto all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo come attestato dal codice:

**CHIEDE** che l'erogazione dell'eventuale contributo sia effettuato sul C/C bancario dell'Associazione fondiaria al seguente IBAN:

\_\_\_\_\_

**COMUNICA** che la persona autorizzata ad intrattenere i contatti con la Regione Lombardia è:

*Cognome Nome* \_\_\_\_\_

*Telefono* \_\_\_\_\_ *E-mail* \_\_\_\_\_

## Data

## Il Legale Rappresentante

*Si allegano i seguenti documenti:*

1. Copia dell'atto di costituzione dell'associazione fondiaria;
  2. Copia dello statuto dell'associazione fondiaria;
  3. Verbale di nomina del Consiglio di Amministrazione in carica;
  4. Certificato di attribuzione del Codice Fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate
  5. Progetto di investimento (come da Allegato 2);
  6. Descrizione quantitativa della composizione dell'associazione fondiaria – soci e soci conferitori e descrizione delle consistenze del patrimonio conferito all'associazione (Allegato 3);
  7. Modulo per la dichiarazione degli aiuti de minimis di cui all'art.2.2 lett.c) e d) del regolamento (UE) n. 1407/2013 (Allegato 4);
  8. Modulo per la dichiarazione degli aiuti de minimis di cui all'art.2.2 lett.c) e d) del regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal regolamento (UE) 2019/316 (Allegato 5);
  9. Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (allegato 11);
  10. Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi (allegato 12);

**Allegato 2 Progetto di investimento allegato alla domanda di ammissione al contributo sul bando  
“Misure a sostegno dell’avvio e del consolidamento delle associazioni fondiarie (ex LR 31/2008, Art 31septies)” (da compilare a mano ed allegare in BOL)**

<b>Sintesi delle attività di investimento</b>			

Tipologia di spesa	Descrizione della spesa prevista	Valore contributo richiesto (€)	Valore previsto di spesa (€)
Spese notarili e di registrazione dell’associazione	Fino a 500 euro		
Incarichi a professionisti			
Spese di redazione e riproduzione di studi, indagine, misurazione, elaborazione di piani e programmi;			
Spese relative all’acquisto di materiali e attrezzature (hardware e software) necessari per la gestione tecnico-amministrativa dell’associazione;	Fino a 2.000 euro		
Iscrizione a percorsi formativi			
I costi sostenuti per l’organizzazione di eventi pubblici, campagne informative, realizzazione di materiali e siti internet;			
Costi di trasferta per attività congiunte con altre associazioni fondiarie per le esclusive finalità associative;	Fino a 500 euro		
<b>Totali (extra spese generali)</b>		13.500	
Spese generali (corrispondono al 10% del totale del contributo regionale ammesso)		1.500	
<b>Totale contributo richiesto</b> (inferiore o pari a 15.000,00 euro)		15.0000	

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Il Legale Rappresentante

**Allegato 3 Descrizione quantitativa della composizione dell'associazione fondiaria – soci e soci conferitori - e delle consistenze del patrimonio conferito (da compilare a mano ed allegare in BOL)**

Il/La Sottoscritto/a \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

*in qualità di Legale rappresentante dell'Associazione fondiaria*

*con sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_ Prov. (\_\_\_\_) Cap \_\_\_\_\_ in  
via/piazza \_\_\_\_\_*

*costituita il \_\_\_\_\_ e registrata presso l'Agenzia delle  
Entrate in data \_\_\_\_\_ codice fiscale n. \_\_\_\_\_*

*e-mail \_\_\_\_\_*

*PEC \_\_\_\_\_*

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritieri e di falsità negli atti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza dei benefici di cui all'art. 75 del citato decreto,

**DICHIARA**

la seguente composizione e le seguenti consistenze dell'associazione:

- *Numero dei soci: \_\_\_\_\_;*
- *Numero dei soci conferitori di terreni: \_\_\_\_\_;*

***Terreni conferiti:***

<b>n° progressivo</b>	<b>Ettari conferiti</b>	<b>Comune dove sono siti i terreni conferiti</b>	<b>Fogli e mappali interessati</b>	<b>Destinazione d'uso del conferimento (indicare "attività di produzione primaria" o "altro")</b>	<b>Descrizione della destinazione d'uso</b>
1					
2					
3					
4					
5					
.....					
<b><i>Totale ettari conferiti con destinazione d'uso per attività di produzione primaria</i></b>					

<b>Totale ettari conferiti</b>		
------------------------------------	--	--

Note per la compilazione della tabella “Terreni conferiti”:

1. Indicare le consistenze dei conferimenti relativi a tutti i soci, senza riferimenti a dati personali (es. Nome e Cognome, ecc.). In caso di soci non conferitori non compilare i campi relativi alle consistenze dei fondi conferiti;
2. Nel caso in cui un terreno abbia più destinazioni d’uso inserire più righe differenziando la parte conferita con destinazione d’uso per attività di produzione primaria e la parte conferita con destinazione d’uso “altro”;

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Il Legale Rappresentante

**Allegato 4 MODULO PER LA DICHIARAZIONE DEGLI AIUTI DE MINIMIS DI CUI ALL'ART.2.2 LETT.C) E D) DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 (da compilare a mano ed allegare in BOL)**

**Il legale rappresentante di ogni impresa candidata** a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'Impresa /Libero Professionista richiedente conformemente a quanto previsto all'art. 2 paragrafo 2 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 1407/2013:

**Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE**

*Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:*

*un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*

*un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*

**un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.**

*Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.*

Con riferimento alle relazioni di cui alle suddette lett. a) e b) valgono le visure attestate dal Registro Nazionale Aiuti (di cui alla legge 234/2012 art. 52 e relativo decreto n. 115/2017) sia con riferimento al perimetro di impresa considerato, come risultante dal registro delle imprese, sia con riferimento agli aiuti ivi registrati per ogni impresa. Tali verifiche saranno effettuate quindi d'ufficio dall'Amministrazione sulla base delle risultanze di RNA. Pertanto, per maggiore completezza, rispetto a tali dati riguardante l'impresa candidata e le imprese facenti parte del perimetro di impresa unica, si prega di visionare la sezione trasparenza del Registro Nazionale Aiuti (RNA):

<https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>

Con riferimento all'art. 2359 del Codice Civile (di seguito riportato nel box sottostante) si precisa che l'art. 2 paragrafo 2 lett.c) del Regolamento *de minimis* corrisponde al punto 3) dell'art. 2359, mentre la lett. d) dell'art. 2 paragrafo 2 del *de minimis* corrisponde al punto 2) del predetto articolo del Codice Civile

**Art. 2359 cc**

*Sono considerate società controllate:*

*1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;*

*2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;*

*3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa (1).*

*Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati(2).*

*Note:*

*(1) Si configura un controllo esterno di una società su di un'altra e ciò in virtù di determinati vincoli contrattuali.*

*(2) Comma così modificato dall'art. 8 D. Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.*

**Informazioni a titolo esemplificativo per una valutazione caso per caso di tali fattispecie:**

*Per contratto concluso tra imprese che possa creare un legame di influenza dominante*, si possono citare i contratti di franchising, i contratti di distribuzione in esclusiva, i contratti di rete, alcune contratti di partenariato, alcuni contratti ove vengono disciplinati i rapporti in un consorzio a rilevanza esterna. Dal momento che non tutti i contratti menzionati hanno le caratteristiche sufficienti per instaurare un rapporto di influenza dominante tra imprese, ai fini della dichiarazione di cui sopra, e del relativo controllo, l'impresa dichiarante deve valutare se tali clausole dei contratti, di cui fosse parte contraente, abbiano i connotati di creare -a monte o a valle- anche un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali (forma di eterodeterminazione dell'attività dell'impresa in forza di vincoli contrattuali esterna alla stessa). Pertanto, non conta la forma iuris del contratto ma il contenuto dello stesso e delle obbligazioni create dal contratto come forma di controllo esterno dell'impresa slegato dal possesso della maggioranza dei voti.

*Per patto parasociale*, si rinvia alla definizione di cui all'art. 2341-bis c.c. secondo cui "i patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società: a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano; b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano; c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza. Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni". Anche in questo caso, il patto parasociale deve essere valutato nel merito del proprio contenuto, ai fini di determinare se sia in grado di instaurare un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN «DE MINIMIS»,**
**AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000,  
N. 445**

Il/la sottoscritto/a:

<b>SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente</b>					
<b>Il Titolare o legale rappresentante dell'impresa<sup>1</sup></b>	Nome e cognome		nata/o il	nel Comune di	
	Comune di residenza	CAP	Via	n.	Prov

In qualità di Titolare/legale rappresentante dell'Impresa:

<b>SEZIONE 2 – Anagrafica impresa</b>					
<b>Impresa</b>	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
<b>Sede legale<sup>2</sup></b>	Comune	CAP	Via	n.	prov
<b>Dati impresa</b>	Codice fiscale		Partita IVA		

In relazione a quanto previsto dal Bando “Misure a sostegno dell'avvio e del consolidamento delle associazioni fondiarie (ex lr 31/2008, art 31septies)”

Per la concessione di aiuti «*de minimis*» di cui al Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 2013, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24 Dicembre 2013), nel rispetto di quanto previsto predetto Regolamento ed esclusivamente ai soli fini dell'acquisizione delle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento per la definizione del perimetro di impresaunica; le altre relazioni di cui alle lett. a) e b) di tale articolo non devono essere quindi segnalate, ma verranno verificate d'ufficio

**PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione;**

**CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte** in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di unadichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),

<sup>1</sup> Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti una attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica. Sono ricompresi in tale definizione anche i professionisti, singoli o associati, secondo le modalità definite dal bando.

<sup>2</sup> Nel caso di professionista indicare il Luogo di esercizio prevalente.

**DICHIARA****(barrare obbligatoriamente una delle due opzioni)** che - **a monte o a valle** - i seguenti soggetti:

esercitano o subiscono un'influenza dominante sull'Impresa richiedente in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

**e/o**

controllano o sono controllati, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci di un'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci dell'impresa richiedente

	Denominazione	CF	P.IVA
1			
2			
n			

\* Devono essere indicati anche i soggetti per i quali intercorre la suddetta relazione per il tramite di una o più imprese

 Che l'Impresa non ha alcune delle precedenti relazioni di influenza dominante di fatto si cui sopra, né amonte né a valle, con alcuna altra impresa

---

 , li 

---

 / 

---

 / 

---

In fede

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa \*)

(\*) il modulo deve essere firmato dal titolare/legale rappresentante indicato in precedenza e non da un delegato

**Allegato 5 - Modulo per la dichiarazione degli aiuti *de minimis* di cui all'art.2.2 lett.c) e d) del regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal regolamento (UE) 2019/316 (da compilare a mano ed allegare in BOL)**

**Il legale rappresentante di ogni impresa candidata** a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – **che attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'Impresa /Libero Professionista richiedente conformemente a quanto previsto all'art. 2 paragrafo 2 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal regolamento (UE) 2019/316:**

**Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1408/2013/UE**

*Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:*

*un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*

*un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*

***un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.***

*Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.*

Con riferimento alle relazioni di cui alle suddette lett. a) e b) valgono le visure attestate dal Registro Nazionale Aiuti (di cui alla legge 234/2012 art. 52 e relativo decreto n. 115/2017), eseguite anche per il tramite del SIAN (sistema informativo agricolo nazionale, istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194) sia con riferimento al perimetro di impresa considerato, come risultante dal registro delle imprese, sia con riferimento agli aiuti ivi registrati per ogni impresa. Tali verifiche saranno effettuate quindi d'ufficio dall'Amministrazione sulla base delle risultanze delle visure. Pertanto, per maggiore completezza, rispetto a tali dati riguardante l'impresa candidata e le imprese facenti parte del perimetro di impresa unica, si prega di visionare la sezione trasparenza del Registro Nazionale Aiuti (RNA) e del SIAN:

<https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>

<https://www.sian.it/GestioneTrasparenza/>

Con riferimento all'art. 2359 del Codice Civile (di seguito riportato nel box sottostante) si precisa che l'art. 2 paragrafo 2 lett.c) del Regolamento *de minimis* corrisponde al punto 3) dell'art. 2359, mentre la lett. d) dell'art. 2 paragrafo 2 del *de minimis* corrisponde al punto 2) del predetto articolo del Codice Civile

**Art. 2359 cc**

*Sono considerate società controllate:*

*1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;*

*2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;*

*3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa(1).*

*Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle*

*quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati(2).*

*Note:*

*(1) Si configura un controllo esterno di una società su di un'altra e ciò in virtù di determinati vincoli contrattuali.*

*(2) Comma così modificato dall'art. 8 D. Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.*

**Informazioni a titolo esemplificativo per una valutazione caso per caso di tali fattispecie:**

Per contratto concluso tra imprese che possa creare un legame di influenza dominante, si possono citare i contratti di franchising, i contratti di distribuzione in esclusiva, i contratti di rete, alcune contratti di partenariato, alcuni contratti ove vengono disciplinati i rapporti in un consorzio a rilevanza esterna. Dal momento che non tutti i contratti menzionati hanno le caratteristiche sufficienti per instaurare un rapporto di influenza dominante tra imprese, ai fini della dichiarazione di cui sopra, e del relativo controllo, l'impresa dichiarante deve valutare se tali clausole dei contratti, di cui fosse parte contraente, abbiano i connotati di creare -a monte o a valle- anche un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali (forma di eterodeterminazione dell'attività dell'impresa in forza di vincoli contrattuali esterna alla stessa). Pertanto, non conta la forma iuris del contratto ma il contenuto dello stesso e delle obbligazioni create dal contratto come forma di controllo esterno dell'impresa slegato dal possesso della maggioranza dei voti.

Per patto parasociale, si rinvia alla definizione di cui all'art. 2341-bis c.c. secondo cui "i patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società: a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano; b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano; c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza. Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni". Anche in questo caso, il patto parasociale deve essere valutato nel merito del proprio contenuto, ai fini di determinare se sia in grado di instaurare un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN «DE MINIMIS AGRICOLO»,**
**AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000,  
N. 445**

Il/la sottoscritto/a:

<b>SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente</b>					
<b>Il Titolare o legale rappresentante dell'impresa<sup>3</sup></b>	Nome e cognome		nata/o il	nel Comune di	Prov
	Comune di residenza	CAP	Via	n.	Prov

In qualità di Titolare/legale rappresentante dell'Impresa:

<b>SEZIONE 2 – Anagrafica impresa</b>					
<b>Impresa</b>	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
<b>Sede legale<sup>4</sup></b>	Comune	CAP	Via	n.	prov
<b>Dati impresa</b>	Codice fiscale	Partita IVA			

In relazione a quanto previsto dal Bando “Misure a sostegno dell'avvio e del consolidamento delle associazioni fondiarie (ex lr 31/2008, art 31septies)”

**Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GUUE 22.2.2019 L 51) nel rispetto di quanto previsto predetto Regolamento ed esclusivamente ai soli fini dell'acquisizione delle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento per la definizione del perimetro di impresa unica; le altre relazioni di cui alle lett. a) e b) di tale articolo non devono essere quindi segnalate, ma verranno verificate d'ufficio**

**PRESA VISIONE** delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione;

**CONSAPEVOLE** delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),

<sup>3</sup> Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti una attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica. Sono ricompresi in tale definizione anche i professionisti, singoli o associati, secondo le modalità definite dal bando.

<sup>4</sup> Nel caso di professionista indicare il Luogo di esercizio prevalente.

**DICHIARA****(barrare obbligatoriamente una delle due opzioni)**

Che - **a monte o a valle** - i seguenti soggetti:

esercitano o subiscono un'influenza dominante sull'Impresa richiedente in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

**e/o**

controllano o sono controllati, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci di un'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci dell'impresa richiedente

	Denominazione	CF	P.IVA
1			
2			
n			

Devono essere indicati anche i soggetti per i quali intercorre la suddetta relazione per il tramite di una o più imprese

Che l'Impresa non ha alcune delle precedenti relazioni di influenza dominante di fatto si cui sopra, né a monte né a valle, con alcuna altra impresa

\_\_\_\_\_ , lì \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

In fede

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa\*)

(\* ) il modulo deve essere firmato dal titolare/legale rappresentante indicato in precedenza e non da un delegato

**Allegato 6 - Tabella per la rendicontazione delle spese** (da compilare a mano ed allegare in BOL al momento della rendicontazione delle spese)

Le fatture elencate in tabella devono essere corredate da appositi giustificativi, secondo le disposizioni riportate nel bando; si chiede che tale documentazione sia archiviata in singole cartelle aventi come nome il numero della fattura e contenenti la stessa fattura e i relativi giustificativi.

Tutta la documentazione deve essere caricata in Bandi online in formato .zip

**Allegato 7 - Dichiarazione Liberatoria** (da redigere su carta intestata della Ditta fornitrice - da compilare a mano ed allegare in BOL al momento della rendicontazione delle spese)

Si dichiara che le forniture di cui alle sottoelencate fatture, riferite alla domanda di contributo presentata dall'Associazione ..... avente codice CUP.....sono state interamente pagate e la Ditta sottoscritta non vanta alcun credito o patto di riservato dominio o prelazione sulle stesse. Si precisa inoltre che il materiale fornito è "nuovo di fabbrica" e che per la costruzione o l'assemblaggio non sono state utilizzate parti usate.

Si dichiara altresì che per le stesse forniture non sono state emesse note di credito a favore della Associazione .....

Numero fattura	Data	Tipo di spesa	Importo netto IVA	Modalità di pagamento*	Importo lordo pagamento	Importo IVA pagamento	Importo netto IVA pagamento

\*) Bonifico, Ricevuta bancaria, Home banking, altro

Data e timbro Ditta

Firma del legale rappresentante

.....

.....

**Allegato 8 - Informativa relativa al trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

---

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679, dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

**1. Finalità del trattamento dei dati personali**

I Suoi dati personali raccolti sono dati comuni (nome, cognome, numero di telefono, indirizzo e-mail/PEC, Codice Unico delle Aziende Agricole - CUAA), e in generale i dati di contatto dei soggetti che presentano domanda di contributo/contributo a valere sulle operazioni del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020.

*Il trattamento dei "Dati personali" avverrà al fine di realizzare gli adempimenti connessi alla gestione della procedura di erogazione dei contributi/finanziamenti collegati al PSR 2014-2020 di Regione Lombardia, di cui al Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i. e di ogni altro obbligo e procedimento previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale vigente in materia di agricoltura.*

Il trattamento dei Suoi dati è effettuato ai sensi dell'art 6, par.fo 1, lett. e) del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679.

**2. Modalità del trattamento dei dati**

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati *anche* con modalità cartacea.

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

**3. Titolare del Trattamento**

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, nella figura del suo legale rappresentante: il Presidente della Giunta, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

**4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)**

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: [rpd@regione.lombardia.it](mailto:rpd@regione.lombardia.it).

**5. Comunicazione e diffusione dei dati personali**

I Suoi dati, ai sensi del Reg UE 1306/2013, potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei dati pubblici o privati quali:

Ministero delle politiche agricole alimentari forestali;

Agenzia per le erogazioni in agricoltura;

Agenzia delle Entrate;

Ministero sviluppo economico;

Ministero delle Finanze;

Organi Commissione europea;

Altri soggetti pubblici specificatamente abilitati di volta in volta ai fini dello svolgimento di determinate attività.

I dati personali saranno comunicati ad ARIA S.p.a. in qualità di responsabile del trattamento (per la gestione e manutenzione della piattaforma informatica Sis.Co). I suoi dati potranno, altresì, essere comunicati a soggetti terzi fornitori di servizi collegati al Programma di sviluppo rurale, in qualità di Responsabili del Trattamento, nominati dal Titolare. L'elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare

*I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.*

Qualora Lei venga ammesso al beneficio dell'agevolazione, i suoi dati saranno diffusi attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul portale istituzionale di Regione Lombardia ai sensi del REG UE 808/2014 e del D.Lgs. 33/2013 artt. 26/27.

#### **6. Tempi di conservazione dei dati**

I dati personali saranno conservati in conformità ai termini di prescrizione ordinaria, per un periodo di 10 anni a partire:

dalla data di chiusura del Suo fascicolo aziendale;  
dall'ultimo pagamento erogato a Suo favore a valere sui fondi europei, nazionali o regionali, se successivo alla chiusura del Fascicolo aziendale.

#### **7. Diritti dell'interessato**

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, ove applicabili con particolare riferimento all'articolo 13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le sue Richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [agricoltura@pec.regione.lombardia.it](mailto:agricoltura@pec.regione.lombardia.it) oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, all'attenzione della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi.

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale Autorità di Controllo competente.

**Allegato 9 - Elenco Comuni in area A), B), C) e D) del PSR 2014-2020 utile alla definizione delle aree svantaggiate**

Secondo quanto stabilito dall'articolo 50 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, il territorio regionale è stato suddiviso in quattro aree, sulla base della metodologia di classificazione adottata a livello nazionale, che conferma il modello del Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013:

- A) Poli Urbani
- B) Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
- C) Aree rurali intermedie**
- D) Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo**

Classificazione Programma di Sviluppo Rurale – Elenco Comuni

Provincia	Codice ISTAT Comune	Denominazione Comune	Classificazione PSR 2014 - 2020
Varese	012001	Agra	Aree rurali intermedie
Varese	012002	Albizzate	Aree rurali intermedie
Varese	012003	Angera	Aree rurali intermedie
Varese	012004	Arcisate	Aree rurali intermedie
Varese	012005	Arsago Seprio	Aree rurali intermedie
Varese	012006	Azzate	Aree rurali intermedie
Varese	012007	Azzio	Aree rurali intermedie
Varese	012008	Barasso	Aree rurali intermedie
Varese	012009	Bardello	Aree rurali intermedie
Varese	012010	Bedero Valcuvia	Aree rurali intermedie
Varese	012011	Besano	Aree rurali intermedie
Varese	012012	Besnate	Aree rurali intermedie
Varese	012013	Besozzo	Aree rurali intermedie
Varese	012014	Biandronno	Aree rurali intermedie
Varese	012015	Bisuschio	Aree rurali intermedie
Varese	012016	Bodio Lomnago	Aree rurali intermedie
Varese	012017	Brebbia	Aree rurali intermedie
Varese	012018	Bregano	Aree rurali intermedie
Varese	012019	Brenta	Aree rurali intermedie
Varese	012020	Brezzo di Bedero	Aree rurali intermedie
Varese	012021	Brinzio	Aree rurali intermedie
Varese	012022	Brissago-Valtravaglia	Aree rurali intermedie
Varese	012023	Brunello	Aree rurali intermedie
Varese	012024	Brusimpiano	Aree rurali intermedie
Varese	012025	Buggiagiate	Aree rurali intermedie
Varese	012026	Busto Arsizio	Poli urbani
Varese	012027	Cadegliano-Viconago	Aree rurali intermedie
Varese	012028	Cadrezzate	Aree rurali intermedie
Varese	012029	Cairate	Aree rurali intermedie
Varese	012030	Cantello	Aree rurali intermedie
Varese	012031	Caravate	Aree rurali intermedie
Varese	012032	Cardano al Campo	Poli urbani
Varese	012033	Carnago	Aree rurali intermedie
Varese	012034	Caronno Pertusella	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata

Varese	012035	Caronno Varesino	Aree rurali intermedie
Varese	012036	Casale Litta	Aree rurali intermedie
Varese	012037	Casalzuigno	Aree rurali intermedie
Varese	012038	Casciago	Aree rurali intermedie
Varese	012039	Casorate Sempione	Poli urbani
Varese	012040	Cassano Magnago	Aree rurali intermedie
Varese	012041	Cassano Valcuvia	Aree rurali intermedie
Varese	012042	Castellanza	Poli urbani
Varese	012043	Castello Cabiaglio	Aree rurali intermedie
Varese	012044	Castelseprio	Aree rurali intermedie
Varese	012045	Castelveciana	Aree rurali intermedie
Varese	012046	Castiglione Olona	Aree rurali intermedie
Varese	012047	Castronno	Aree rurali intermedie
Varese	012048	Cavaria con Premezzo	Aree rurali intermedie
Varese	012049	Cazzago Brabbia	Aree rurali intermedie
Varese	012050	Cislago	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Varese	012051	Cittiglio	Aree rurali intermedie
Varese	012052	Clivio	Aree rurali intermedie
Varese	012053	Cocquio-Trevisago	Aree rurali intermedie
Varese	012054	Comabbio	Aree rurali intermedie
Varese	012055	Comerio	Aree rurali intermedie
Varese	012056	Cremenaga	Aree rurali intermedie
Varese	012057	Crosio della Valle	Aree rurali intermedie
Varese	012058	Cuasso al Monte	Aree rurali intermedie
Varese	012059	Cugliate-Fabiasco	Aree rurali intermedie
Varese	012060	Cunardo	Aree rurali intermedie
Varese	012061	Curiglio con Monteviasco	Aree rurali intermedie
Varese	012062	Cuveglio	Aree rurali intermedie
Varese	012063	Cuvio	Aree rurali intermedie
Varese	012064	Daverio	Aree rurali intermedie
Varese	012065	Dumenza	Aree rurali intermedie
Varese	012066	Duno	Aree rurali intermedie
Varese	012067	Fagnano Olona	Poli urbani
Varese	012068	Ferno	Poli urbani
Varese	012069	Ferrera di Varese	Aree rurali intermedie
Varese	012070	Gallarate	Poli urbani
Varese	012071	Galliate Lombardo	Aree rurali intermedie
Varese	012072	Gavirate	Aree rurali intermedie
Varese	012073	Gazzada Schianno	Aree rurali intermedie
Varese	012074	Gemonio	Aree rurali intermedie
Varese	012075	Gerenzano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Varese	012076	Germignaga	Aree rurali intermedie
Varese	012077	Golasecca	Aree rurali intermedie
Varese	012078	Gorla Maggiore	Poli urbani
Varese	012079	Gorla Minore	Poli urbani
Varese	012080	Gornate Olona	Aree rurali intermedie
Varese	012081	Grantola	Aree rurali intermedie
Varese	012082	Inarzo	Aree rurali intermedie
Varese	012083	Induno Olona	Aree rurali intermedie
Varese	012084	Ispira	Aree rurali intermedie
Varese	012085	Jerago con Orago	Aree rurali intermedie
Varese	012086	Lavena Ponte Tresa	Aree rurali intermedie
Varese	012087	Laveno-Mombello	Aree rurali intermedie
Varese	012088	Leggiuno	Aree rurali intermedie

Varese	012089	Lonate Ceppino	Aree rurali intermedie
Varese	012090	Lonate Pozzolo	Poli urbani
Varese	012091	Lozza	Aree rurali intermedie
Varese	012092	Luino	Aree rurali intermedie
Varese	012093	Luvinate	Aree rurali intermedie
Varese	012095	Malgesso	Aree rurali intermedie
Varese	012096	Malnate	Aree rurali intermedie
Varese	012097	Marchirolo	Aree rurali intermedie
Varese	012098	Marnate	Poli urbani
Varese	012099	Marzio	Aree rurali intermedie
Varese	012100	Masciago Primo	Aree rurali intermedie
Varese	012101	Mercallo	Aree rurali intermedie
Varese	012102	Mesenzana	Aree rurali intermedie
Varese	012103	Montegrino Valtravaglia	Aree rurali intermedie
Varese	012104	Monvalle	Aree rurali intermedie
Varese	012105	Morazzone	Aree rurali intermedie
Varese	012106	Mornago	Aree rurali intermedie
Varese	012107	Oggiona con Santo Stefano	Aree rurali intermedie
Varese	012108	Olgiate Olona	Poli urbani
Varese	012109	Origgio	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Varese	012110	Orino	Aree rurali intermedie
Varese	012111	Osmate	Aree rurali intermedie
Varese	012113	Porto Ceresio	Aree rurali intermedie
Varese	012114	Porto Valtravaglia	Aree rurali intermedie
Varese	012115	Rancio Valcuvia	Aree rurali intermedie
Varese	012116	Ranco	Aree rurali intermedie
Varese	012117	Saltrio	Aree rurali intermedie
Varese	012118	Samarate	Poli urbani
Varese	012119	Saronno	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Varese	012120	Sesto Calende	Aree rurali intermedie
Varese	012121	Solbiate Arno	Aree rurali intermedie
Varese	012122	Solbiate Olona	Poli urbani
Varese	012123	Somma Lombardo	Poli urbani
Varese	012124	Sumirago	Aree rurali intermedie
Varese	012125	Taino	Aree rurali intermedie
Varese	012126	Ternate	Aree rurali intermedie
Varese	012127	Tradate	Aree rurali intermedie
Varese	012128	Travedona-Monate	Aree rurali intermedie
Varese	012129	Tronzano Lago Maggiore	Aree rurali intermedie
Varese	012130	Uboldo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Varese	012131	Valganna	Aree rurali intermedie
Varese	012132	Varano Borghi	Aree rurali intermedie
Varese	012133	Varese	Poli urbani
Varese	012134	Vedano Olona	Aree rurali intermedie
Varese	012136	Venegono Inferiore	Aree rurali intermedie
Varese	012137	Venegono Superiore	Aree rurali intermedie
Varese	012138	Vergiate	Aree rurali intermedie
Varese	012139	Viggù	Aree rurali intermedie
Varese	012140	Vizzola Ticino	Poli urbani
Varese	012141	Sangiano	Aree rurali intermedie
Varese	012142	Maccagno con Pino e Veddasca	Aree rurali intermedie
Como	013003	Albavilla	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Como	013004	Albese con Cassano	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Como	013005	Albiolo	Aree rurali intermedie

Como	013006	Alserio	Aree rurali intermedie
Como	013007	Alzate Brianza	Aree rurali intermedie
Como	013009	Anzano del Parco	Aree rurali intermedie
Como	013010	Appiano Gentile	Aree rurali intermedie
Como	013011	Argegno	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Como	013012	Arosio	Aree rurali intermedie
Como	013013	Asso	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Como	013015	Barni	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Como	013021	Bene Lario	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Como	013022	Beregazzo con Figliaro	Aree rurali intermedie
Como	013023	Binago	Aree rurali intermedie
Como	013024	Bizzarone	Aree rurali intermedie
Como	013025	Blessagno	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Como	013026	Blevio	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Como	013028	Bregnano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Como	013029	Brenna	Aree rurali intermedie
Como	013030	Brienzzo	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Como	013032	Brunate	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Como	013034	Bulgarograsso	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Como	013035	Cabiate	Aree rurali intermedie
Como	013036	Cadorago	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Como	013037	Caglio	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Como	013038	Cagno	Aree rurali intermedie
Como	013040	Campione d'Italia	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Como	013041	Cantù	Aree rurali intermedie
Como	013042	Canzo	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Como	013043	Capiago Intimiano	Aree rurali intermedie
Como	013044	Carate Urio	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Como	013045	Carbonate	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Como	013046	Carimate	Aree rurali intermedie
Como	013047	Carlazzo	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Como	013048	Carugo	Aree rurali intermedie
Como	013050	Casasco d'Intelvi	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Como	013052	Caslino d'Erba	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Como	013053	Casnate con Bernate	Aree rurali intermedie
Como	013055	Cassina Rizzardi	Aree rurali intermedie
Como	013058	Castelmarte	Aree rurali intermedie
Como	013059	Castelnuovo Bozzente	Aree rurali intermedie
Como	013060	Castiglione d'Intelvi	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Como	013061	Cavallasca	Aree rurali intermedie
Como	013062	Cavargna	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Como	013063	Cerano d'Intelvi	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Como	013064	Cermenate	Aree rurali intermedie
Como	013065	Cernobbio	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Como	013068	Cirimido	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Como	013071	Claino con Osteno	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Como	013074	Colonno	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Como	013075	Como	Poli urbani
Como	013077	Corrido	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Como	013083	Cremia	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Como	013084	Cucciago	Aree rurali intermedie
Como	013085	Cusino	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Como	013087	Dizzasco	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Como	013089	Domaso	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo

Como	013090	Dongo	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Como	013092	Dosso del Liro	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Como	013095	Erba	Aree rurali intermedie
Como	013097	Eupilio	Aree rurali intermedie
Como	013098	Faggeto Lario	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Como	013099	Faloppio	Aree rurali intermedie
Como	013100	Fenegrò	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Como	013101	Figino Serenza	Aree rurali intermedie
Como	013102	Fino Mornasco	Aree rurali intermedie
Como	013106	Garzeno	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Como	013107	Gera Lario	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Como	013110	Grandate	Aree rurali intermedie
Como	013111	Grandola ed Uniti	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Como	013113	Griante	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Como	013114	Guanzate	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Como	013118	Inverigo	Aree rurali intermedie
Como	013119	Laglio	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Como	013120	Laino	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Como	013121	Lambrugo	Aree rurali intermedie
Como	013122	Lanzo d'Intelvi	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Como	013123	Lasnigo	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Como	013126	Lezzeno	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Como	013128	Limido Comasco	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Como	013129	Lipomo	Aree rurali intermedie
Como	013130	Livo	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Como	013131	Locate Varesino	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Como	013133	Lomazzo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Como	013134	Longone al Segrino	Aree rurali intermedie
Como	013135	Luisago	Aree rurali intermedie
Como	013136	Lurago d'Erba	Aree rurali intermedie
Como	013137	Lurago Marinone	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Como	013138	Lurate Caccivio	Aree rurali intermedie
Como	013139	Magreglio	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Como	013143	Mariano Comense	Aree rurali intermedie
Como	013144	Maslianico	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Como	013145	Menaggio	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Como	013147	Merone	Aree rurali intermedie
Como	013152	Moltrasio	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Como	013153	Monguzzo	Aree rurali intermedie
Como	013154	Montano Lucino	Aree rurali intermedie
Como	013155	Montemezzo	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Como	013157	Montorfano	Aree rurali intermedie
Como	013159	Mozzate	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Como	013160	Musso	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Como	013161	Nesso	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Como	013163	Novedrate	Aree rurali intermedie
Como	013165	Olgiate Comasco	Aree rurali intermedie
Como	013169	Oltiona di San Mamette	Aree rurali intermedie
Como	013170	Orsenigo	Aree rurali intermedie
Como	013178	Peglio	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Como	013179	Pellio Intelvi	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Como	013183	Pianello del Lario	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Como	013184	Pigra	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Como	013185	Plesio	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo

Como	013186	Pognana Lario	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Como	013187	Ponna	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Como	013188	Ponte Lambro	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Como	013189	Porlezza	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Como	013192	Proserpio	Aree rurali intermedie
Como	013193	Pusiano	Aree rurali intermedie
Como	013194	Ramponio Verna	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Como	013195	Rezzago	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Como	013197	Rodero	Aree rurali intermedie
Como	013199	Ronago	Aree rurali intermedie
Como	013201	Rovellasca	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Como	013202	Rovello Porro	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Como	013203	Sala Comacina	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Como	013204	San Bartolomeo Val Cavargna	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Como	013205	San Fedele Intelvi	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Como	013206	San Fermo della Battaglia	Aree rurali intermedie
Como	013207	San Nazzaro Val Cavargna	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Como	013211	Schignano	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Como	013212	Senna Comasco	Aree rurali intermedie
Como	013215	Solbiate	Aree rurali intermedie
Como	013216	Sorico	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Como	013217	Sormano	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Como	013218	Stazzona	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Como	013222	Tavernero	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Como	013223	Torno	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Como	013226	Trezzone	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Como	013227	Turate	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Como	013228	Uggiate-Trevano	Aree rurali intermedie
Como	013229	Valbrona	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Como	013232	Valmorea	Aree rurali intermedie
Como	013233	Val Rezzo	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Como	013234	Valsolda	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Como	013236	Veleso	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Como	013238	Veniano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Como	013239	Vercana	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Como	013242	Vertemate con Minoprio	Aree rurali intermedie
Como	013245	Villa Guardia	Aree rurali intermedie
Como	013246	Zelbio	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Como	013248	San Siro	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Como	013249	Gravedona ed Uniti	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Como	013250	Bellagio	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Como	013251	Colverde	Aree rurali intermedie
Como	013252	Tremezzina	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Sondrio	014001	Albaredo per San Marco	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Sondrio	014002	Albosaggia	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Sondrio	014003	Andalo Valtellino	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Sondrio	014004	Aprica	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Sondrio	014005	Ardenno	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Sondrio	014006	Bema	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Sondrio	014007	Berbenno di Valtellina	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Sondrio	014008	Bianzone	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Sondrio	014009	Bormio	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Sondrio	014010	Buglio in Monte	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Sondrio	014011	Caiolo	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo

Sondrio	014012	Campodolcino	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Sondrio	014013	Caspoggio	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Sondrio	014014	Castello dell'Acqua	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Sondrio	014015	Castione Andevenno	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Sondrio	014016	Cedrasco	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Sondrio	014017	Cercino	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Sondrio	014018	Chiavenna	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Sondrio	014019	Chiesa in Valmalenco	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Sondrio	014020	Chiuro	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Sondrio	014021	Cino	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Sondrio	014022	Civo	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Sondrio	014023	Colorina	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Sondrio	014024	Cosio Valtellino	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Sondrio	014025	Dazio	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Sondrio	014026	Delebio	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Sondrio	014027	Dubino	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Sondrio	014028	Faedo Valtellino	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Sondrio	014029	Forcola	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Sondrio	014030	Fusine	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Sondrio	014031	Gerola Alta	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Sondrio	014032	Gordona	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Sondrio	014033	Grosio	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Sondrio	014034	Grosotto	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Sondrio	014035	Madesimo	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Sondrio	014036	Lanzada	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Sondrio	014037	Livigno	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Sondrio	014038	Lovero	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Sondrio	014039	Mantello	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Sondrio	014040	Mazzo di Valtellina	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Sondrio	014041	Mello	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Sondrio	014042	Menarola	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Sondrio	014043	Mese	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Sondrio	014044	Montagna in Valtellina	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Sondrio	014045	Morbegno	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Sondrio	014046	Novate Mezzola	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Sondrio	014047	Pedesina	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Sondrio	014048	Piantedo	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Sondrio	014049	Piateda	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Sondrio	014050	Piuro	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Sondrio	014051	Poggiridenti	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Sondrio	014052	Ponte in Valtellina	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Sondrio	014053	Postalesio	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Sondrio	014054	Prata Camportaccio	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Sondrio	014055	Rasura	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Sondrio	014056	Rogolo	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Sondrio	014057	Samolaco	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Sondrio	014058	San Giacomo Filippo	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Sondrio	014059	Sernio	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Sondrio	014060	Sondalo	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Sondrio	014061	Sondrio	Poli urbani
Sondrio	014062	Spriana	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Sondrio	014063	Talamona	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Sondrio	014064	Tartano	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Sondrio	014065	Teglio	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo

Sondrio	014066	Tirano	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Sondrio	014067	Torre di Santa Maria	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Sondrio	014068	Tovo di Sant'Agata	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Sondrio	014069	Traona	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Sondrio	014070	Tresivio	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Sondrio	014071	Valdidentro	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Sondrio	014072	Valdisotto	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Sondrio	014073	Valfurva	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Sondrio	014074	Val Masino	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Sondrio	014075	Verceia	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Sondrio	014076	Vervio	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Sondrio	014077	Villa di Chiavenna	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Sondrio	014078	Villa di Tirano	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Milano	015002	Abiategrasso	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015005	Albairate	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015007	Arconate	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015009	Arese	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015010	Arluno	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015011	Assago	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015012	Bareggio	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015014	Basiano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015015	Basiglio	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015016	Bellinzago Lombardo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015019	Bernate Ticino	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015022	Besate	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015024	Binasco	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015026	Boffalora sopra Ticino	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015027	Bollate	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015032	Bresso	Poli urbani
Milano	015035	Bubbiano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015036	Buccinasco	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015038	Buscate	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015040	Bussero	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015041	Busto Garofolo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015042	Calvignasco	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015044	Cambiago	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015046	Canegrate	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015050	Carpiano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015051	Carugate	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015055	Casarile	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015058	Casorezzo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015059	Cassano d'Adda	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015060	Cassina de' Pecchi	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015061	Cassinetta di Lugagnano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015062	Castano Primo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015070	Cernusco sul Naviglio	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015071	Cerro al Lambro	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015072	Cerro Maggiore	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015074	Cesano Boscone	Poli urbani
Milano	015076	Cesate	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015077	Cinisello Balsamo	Poli urbani
Milano	015078	Cisliano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015081	Cologno Monzese	Poli urbani
Milano	015082	Colturano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata

Milano	015085	Corbetta	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015086	Cormano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015087	Cornaredo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015093	Corsico	Poli urbani
Milano	015096	Cuggiono	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015097	Cusago	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015098	Cusano Milanino	Poli urbani
Milano	015099	Dairago	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015101	Dresano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015103	Gaggiano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015105	Garbagnate Milanese	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015106	Gessate	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015108	Gorgonzola	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015110	Grezzago	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015112	Gudo Visconti	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015113	Inveruno	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015114	Inzago	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015115	Lacchiarella	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015116	Lainate	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015118	Legnano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015122	Liscate	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015125	Locate di Triulzi	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015130	Magenta	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015131	Magnago	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015134	Marcallo con Casone	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015136	Masate	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015139	Mediglia	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015140	Melegnano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015142	Melzo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015144	Mesero	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015146	Milano	Poli urbani
Milano	015150	Morimondo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015151	Motta Visconti	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015154	Nerviano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015155	Nosate	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015157	Novate Milanese	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015158	Noviglio	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015159	Opera	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015164	Ossona	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015165	Ozzero	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015166	Paderno Dugnano	Poli urbani
Milano	015167	Pantigliate	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015168	Parabiago	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015169	Paullo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015170	Pero	Poli urbani
Milano	015171	Peschiera Borromeo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015172	Pessano con Bornago	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015173	Pieve Emanuele	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015175	Pioltello	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015176	Pogliano Milanese	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015177	Pozzo d'Adda	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015178	Pozzuolo Martesana	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015179	Pregnana Milanese	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015181	Rescaldina	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata

Milano	015182	Rho	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015183	Robecchetto con Induno	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015184	Robecco sul Naviglio	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015185	Rodano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015188	Rosate	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015189	Rozzano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015191	San Colombano al Lambro	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015192	San Donato Milanese	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015194	San Giorgio su Legnano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015195	San Giuliano Milanese	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015200	Santo Stefano Ticino	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015201	San Vittore Olona	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015202	San Zenone al Lambro	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015204	Sedriano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015205	Segrate	Poli urbani
Milano	015206	Senago	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015209	Sesto San Giovanni	Poli urbani
Milano	015210	Settala	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015211	Settimo Milanese	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015213	Solaro	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015219	Trezzano Rosa	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015220	Trezzano sul Naviglio	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015221	Trezzo sull'Adda	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015222	Tribiano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015224	Truccazzano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015226	Turbigo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015229	Vanzago	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015230	Vaprio d'Adda	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015235	Vermezzo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015236	Vernate	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015237	Vignate	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015242	Vimodrone	Poli urbani
Milano	015243	Vittuone	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015244	Vizzolo Predabissi	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015246	Zelo Surrigone	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015247	Zibido San Giacomo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015248	Villa Cortese	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015249	Vanzaghello	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Milano	015250	Baranzate	Poli urbani
Bergamo	016001	Adrara San Martino	Aree rurali intermedie
Bergamo	016002	Adrara San Rocco	Aree rurali intermedie
Bergamo	016003	Albano Sant'Alessandro	Aree rurali intermedie
Bergamo	016004	Albino	Aree rurali intermedie
Bergamo	016005	Almè	Aree rurali intermedie
Bergamo	016006	Almenno San Bartolomeo	Aree rurali intermedie
Bergamo	016007	Almenno San Salvatore	Aree rurali intermedie
Bergamo	016008	Alzano Lombardo	Aree rurali intermedie
Bergamo	016009	Ambivere	Aree rurali intermedie
Bergamo	016010	Antegnate	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Bergamo	016011	Arcene	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Bergamo	016012	Ardesio	Aree rurali intermedie
Bergamo	016013	Arzago d'Adda	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Bergamo	016014	Averara	Aree rurali intermedie
Bergamo	016015	Aviatico	Aree rurali intermedie

Bergamo	016016	Azzano San Paolo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Bergamo	016017	Azzone	Aree rurali intermedie
Bergamo	016018	Bagnatica	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Bergamo	016019	Barbata	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Bergamo	016020	Bariano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Bergamo	016021	Barzana	Aree rurali intermedie
Bergamo	016022	Bedulita	Aree rurali intermedie
Bergamo	016023	Berbenno	Aree rurali intermedie
Bergamo	016024	Bergamo	Poli urbani
Bergamo	016025	Berzo San Fermo	Aree rurali intermedie
Bergamo	016026	Bianzano	Aree rurali intermedie
Bergamo	016027	Blello	Aree rurali intermedie
Bergamo	016028	Bolgare	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Bergamo	016029	Boltiere	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Bergamo	016030	Bonate Sopra	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Bergamo	016031	Bonate Sotto	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Bergamo	016032	Borgo di Terzo	Aree rurali intermedie
Bergamo	016033	Bossico	Aree rurali intermedie
Bergamo	016034	Bottanuco	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Bergamo	016035	Bracca	Aree rurali intermedie
Bergamo	016036	Branzi	Aree rurali intermedie
Bergamo	016037	Brembate	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Bergamo	016038	Brembate di Sopra	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Bergamo	016040	Brignano Gera d'Adda	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Bergamo	016041	Brumano	Aree rurali intermedie
Bergamo	016042	Brusaporto	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Bergamo	016043	Calcinate	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Bergamo	016044	Calcio	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Bergamo	016046	Calusco d'Adda	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Bergamo	016047	Calvenzano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Bergamo	016048	Camerata Cornello	Aree rurali intermedie
Bergamo	016049	Canonica d'Adda	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Bergamo	016050	Capizzone	Aree rurali intermedie
Bergamo	016051	Capriate San Gervasio	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Bergamo	016052	Caprino Bergamasco	Aree rurali intermedie
Bergamo	016053	Caravaggio	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Bergamo	016055	Carobbio degli Angeli	Aree rurali intermedie
Bergamo	016056	Carona	Aree rurali intermedie
Bergamo	016057	Carvico	Aree rurali intermedie
Bergamo	016058	Casazza	Aree rurali intermedie
Bergamo	016059	Casirate d'Adda	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Bergamo	016060	Casnigo	Aree rurali intermedie
Bergamo	016061	Cassiglio	Aree rurali intermedie
Bergamo	016062	Castelli Calepio	Aree rurali intermedie
Bergamo	016063	Castel Rozzone	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Bergamo	016064	Castione della Presolana	Aree rurali intermedie
Bergamo	016065	Castro	Aree rurali intermedie
Bergamo	016066	Cavernago	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Bergamo	016067	Cazzano Sant'Andrea	Aree rurali intermedie
Bergamo	016068	Cenate Sopra	Aree rurali intermedie
Bergamo	016069	Cenate Sotto	Aree rurali intermedie
Bergamo	016070	Cene	Aree rurali intermedie
Bergamo	016071	Cerete	Aree rurali intermedie
Bergamo	016072	Chignolo d'Isola	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata

Bergamo	016073	Chiuduno	Aree rurali intermedie
Bergamo	016074	Cisano Bergamasco	Aree rurali intermedie
Bergamo	016075	Ciserano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Bergamo	016076	Cividate al Piano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Bergamo	016077	Clusone	Aree rurali intermedie
Bergamo	016078	Colere	Aree rurali intermedie
Bergamo	016079	Cologno al Serio	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Bergamo	016080	Colzate	Aree rurali intermedie
Bergamo	016081	Comun Nuovo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Bergamo	016082	Corna Imagna	Aree rurali intermedie
Bergamo	016083	Cortenuova	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Bergamo	016084	Costa di Mezzate	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Bergamo	016085	Costa Valle Imagna	Aree rurali intermedie
Bergamo	016086	Costa Volpino	Aree rurali intermedie
Bergamo	016087	Covo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Bergamo	016088	Credaro	Aree rurali intermedie
Bergamo	016089	Curno	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Bergamo	016090	Cusio	Aree rurali intermedie
Bergamo	016091	Dalmine	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Bergamo	016092	Dossena	Aree rurali intermedie
Bergamo	016093	Endine Gaiano	Aree rurali intermedie
Bergamo	016094	Entratico	Aree rurali intermedie
Bergamo	016096	Fara Gera d'Adda	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Bergamo	016097	Fara Olivana con Sola	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Bergamo	016098	Filago	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Bergamo	016099	Fino del Monte	Aree rurali intermedie
Bergamo	016100	Fiorano al Serio	Aree rurali intermedie
Bergamo	016101	Fontanella	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Bergamo	016102	Fonteno	Aree rurali intermedie
Bergamo	016103	Foppolo	Aree rurali intermedie
Bergamo	016104	Foresto Sparso	Aree rurali intermedie
Bergamo	016105	Fornovo San Giovanni	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Bergamo	016106	Fuipiano Valle Imagna	Aree rurali intermedie
Bergamo	016107	Gandellino	Aree rurali intermedie
Bergamo	016108	Gandino	Aree rurali intermedie
Bergamo	016109	Gandosso	Aree rurali intermedie
Bergamo	016110	Gaverina Terme	Aree rurali intermedie
Bergamo	016111	Gazzaniga	Aree rurali intermedie
Bergamo	016113	Ghisalba	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Bergamo	016114	Gorlago	Aree rurali intermedie
Bergamo	016115	Gorle	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Bergamo	016116	Gorno	Aree rurali intermedie
Bergamo	016117	Grassobbio	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Bergamo	016118	Gromo	Aree rurali intermedie
Bergamo	016119	Grone	Aree rurali intermedie
Bergamo	016120	Grumello del Monte	Aree rurali intermedie
Bergamo	016121	Isola di Fondra	Aree rurali intermedie
Bergamo	016122	Isso	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Bergamo	016123	Lallio	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Bergamo	016124	Leffe	Aree rurali intermedie
Bergamo	016125	Lenna	Aree rurali intermedie
Bergamo	016126	Levate	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Bergamo	016127	Locatello	Aree rurali intermedie
Bergamo	016128	Lovere	Aree rurali intermedie

Bergamo	016129	Lurano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Bergamo	016130	Luzzana	Aree rurali intermedie
Bergamo	016131	Madone	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Bergamo	016132	Mapello	Aree rurali intermedie
Bergamo	016133	Martinengo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Bergamo	016134	Mezzoldo	Aree rurali intermedie
Bergamo	016135	Misano di Gera d'Adda	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Bergamo	016136	Moio de' Calvi	Aree rurali intermedie
Bergamo	016137	Monasterolo del Castello	Aree rurali intermedie
Bergamo	016139	Montello	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Bergamo	016140	Morengo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Bergamo	016141	Mornico al Serio	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Bergamo	016142	Mozzanica	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Bergamo	016143	Mozzo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Bergamo	016144	Nembro	Aree rurali intermedie
Bergamo	016145	Olmo al Brembo	Aree rurali intermedie
Bergamo	016146	Oltre il Colle	Aree rurali intermedie
Bergamo	016147	Oltressenda Alta	Aree rurali intermedie
Bergamo	016148	Oneta	Aree rurali intermedie
Bergamo	016149	Onore	Aree rurali intermedie
Bergamo	016150	Orio al Serio	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Bergamo	016151	Ornica	Aree rurali intermedie
Bergamo	016152	Osio Sopra	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Bergamo	016153	Osio Sotto	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Bergamo	016154	Pagazzano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Bergamo	016155	Paladina	Aree rurali intermedie
Bergamo	016156	Palazzago	Aree rurali intermedie
Bergamo	016157	Palosco	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Bergamo	016158	Parre	Aree rurali intermedie
Bergamo	016159	Parzanica	Aree rurali intermedie
Bergamo	016160	Pedrengo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Bergamo	016161	Peia	Aree rurali intermedie
Bergamo	016162	Pianico	Aree rurali intermedie
Bergamo	016163	Piario	Aree rurali intermedie
Bergamo	016164	Piazza Brembana	Aree rurali intermedie
Bergamo	016165	Piazzatorre	Aree rurali intermedie
Bergamo	016166	Piazzolo	Aree rurali intermedie
Bergamo	016167	Pognano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Bergamo	016168	Ponte Nossa	Aree rurali intermedie
Bergamo	016169	Ponteranica	Aree rurali intermedie
Bergamo	016170	Ponte San Pietro	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Bergamo	016171	Pontida	Aree rurali intermedie
Bergamo	016172	Pontirolo Nuovo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Bergamo	016173	Pradalunga	Aree rurali intermedie
Bergamo	016174	Predore	Aree rurali intermedie
Bergamo	016175	Premolo	Aree rurali intermedie
Bergamo	016176	Presezzo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Bergamo	016177	Pumenengo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Bergamo	016178	Ranica	Aree rurali intermedie
Bergamo	016179	Ranzanico	Aree rurali intermedie
Bergamo	016180	Riva di Solto	Aree rurali intermedie
Bergamo	016182	Rogno	Aree rurali intermedie
Bergamo	016183	Romano di Lombardia	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Bergamo	016184	Roncobello	Aree rurali intermedie

Bergamo	016185	Roncola	Aree rurali intermedie
Bergamo	016186	Rota d'Imagna	Aree rurali intermedie
Bergamo	016187	Rovetta	Aree rurali intermedie
Bergamo	016188	San Giovanni Bianco	Aree rurali intermedie
Bergamo	016189	San Paolo d'Argon	Aree rurali intermedie
Bergamo	016190	San Pellegrino Terme	Aree rurali intermedie
Bergamo	016191	Santa Brigida	Aree rurali intermedie
Bergamo	016193	Sarnico	Aree rurali intermedie
Bergamo	016194	Scanzorosciate	Aree rurali intermedie
Bergamo	016195	Schilpario	Aree rurali intermedie
Bergamo	016196	Sedrina	Aree rurali intermedie
Bergamo	016197	Selvino	Aree rurali intermedie
Bergamo	016198	Seriate	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Bergamo	016199	Serina	Aree rurali intermedie
Bergamo	016200	Solto Collina	Aree rurali intermedie
Bergamo	016201	Songavazzo	Aree rurali intermedie
Bergamo	016202	Sorisole	Aree rurali intermedie
Bergamo	016203	Sotto il Monte Giovanni XXIII	Aree rurali intermedie
Bergamo	016204	Sovere	Aree rurali intermedie
Bergamo	016205	Spinone al Lago	Aree rurali intermedie
Bergamo	016206	Spirano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Bergamo	016207	Stezzano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Bergamo	016208	Strozza	Aree rurali intermedie
Bergamo	016209	Suisio	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Bergamo	016210	Taleggio	Aree rurali intermedie
Bergamo	016211	Tavernola Bergamasca	Aree rurali intermedie
Bergamo	016212	Telgate	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Bergamo	016213	Terno d'Isola	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Bergamo	016214	Torre Boldone	Aree rurali intermedie
Bergamo	016216	Torre de' Roveri	Aree rurali intermedie
Bergamo	016217	Torre Pallavicina	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Bergamo	016218	Trescore Balneario	Aree rurali intermedie
Bergamo	016219	Treviglio	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Bergamo	016220	Treviolo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Bergamo	016221	Ubiale Clanezzo	Aree rurali intermedie
Bergamo	016222	Urgnano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Bergamo	016223	Valbondione	Aree rurali intermedie
Bergamo	016224	Valbrembo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Bergamo	016225	Valgoglio	Aree rurali intermedie
Bergamo	016226	Valleve	Aree rurali intermedie
Bergamo	016227	Valnegrà	Aree rurali intermedie
Bergamo	016229	Valtorta	Aree rurali intermedie
Bergamo	016230	Vedeseta	Aree rurali intermedie
Bergamo	016232	Verdellino	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Bergamo	016233	Verdello	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Bergamo	016234	Vertova	Aree rurali intermedie
Bergamo	016235	Viadanica	Aree rurali intermedie
Bergamo	016236	Vigano San Martino	Aree rurali intermedie
Bergamo	016237	Vigolo	Aree rurali intermedie
Bergamo	016238	Villa d'Adda	Aree rurali intermedie
Bergamo	016239	Villa d'Almè	Aree rurali intermedie
Bergamo	016240	Villa di Serio	Aree rurali intermedie
Bergamo	016241	Villa d'Ogna	Aree rurali intermedie
Bergamo	016242	Villongo	Aree rurali intermedie

Bergamo	016243	Vilminore di Scalve	Aree rurali intermedie
Bergamo	016244	Zandobbio	Aree rurali intermedie
Bergamo	016245	Zanica	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Bergamo	016246	Zogno	Aree rurali intermedie
Bergamo	016247	Costa Serina	Aree rurali intermedie
Bergamo	016248	Alguà	Aree rurali intermedie
Bergamo	016249	Cornalba	Aree rurali intermedie
Bergamo	016250	Medolago	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Bergamo	016251	Solza	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Bergamo	016252	Sant'Omobono Terme	Aree rurali intermedie
Bergamo	016253	Val Brembilla	Aree rurali intermedie
Brescia	017001	Acquafrredda	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Brescia	017002	Adro	Aree rurali intermedie
Brescia	017003	Agnosine	Aree rurali intermedie
Brescia	017004	Alfianello	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Brescia	017005	Anfo	Aree rurali intermedie
Brescia	017006	Angolo Terme	Aree rurali intermedie
Brescia	017007	Artogne	Aree rurali intermedie
Brescia	017008	Azzano Mella	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Brescia	017009	Bagnolo Mella	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Brescia	017010	Bagolino	Aree rurali intermedie
Brescia	017011	Barbariga	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Brescia	017012	Barghe	Aree rurali intermedie
Brescia	017013	Bassano Bresciano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Brescia	017014	Bedizzole	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Brescia	017015	Berlingo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Brescia	017016	Berzo Demo	Aree rurali intermedie
Brescia	017017	Berzo Inferiore	Aree rurali intermedie
Brescia	017018	Bianno	Aree rurali intermedie
Brescia	017019	Biòne	Aree rurali intermedie
Brescia	017020	Borgo San Giacomo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Brescia	017021	Borgosatollo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Brescia	017022	Borno	Aree rurali intermedie
Brescia	017023	Botticino	Aree rurali intermedie
Brescia	017024	Bovegno	Aree rurali intermedie
Brescia	017025	Bovezzo	Aree rurali intermedie
Brescia	017026	Brandico	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Brescia	017027	Braone	Aree rurali intermedie
Brescia	017028	Breno	Aree rurali intermedie
Brescia	017029	Brescia	Poli urbani
Brescia	017030	Brione	Aree rurali intermedie
Brescia	017031	Caino	Aree rurali intermedie
Brescia	017032	Calcinato	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Brescia	017033	Calvagese della Riviera	Aree rurali intermedie
Brescia	017034	Calvisano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Brescia	017035	Capo di Ponte	Aree rurali intermedie
Brescia	017036	Capovalle	Aree rurali intermedie
Brescia	017037	Capriano del Colle	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Brescia	017038	Capriolo	Aree rurali intermedie
Brescia	017039	Carpenedolo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Brescia	017040	Castegnato	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Brescia	017041	Castelcovati	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Brescia	017042	Castel Mella	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Brescia	017043	Castenedolo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata

Brescia	017044	Casto	Aree rurali intermedie
Brescia	017045	Castrezzato	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Brescia	017046	Cazzago San Martino	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Brescia	017047	Cedegolo	Aree rurali intermedie
Brescia	017048	Cellatica	Aree rurali intermedie
Brescia	017049	Cerveno	Aree rurali intermedie
Brescia	017050	Ceto	Aree rurali intermedie
Brescia	017051	Cevo	Aree rurali intermedie
Brescia	017052	Chiari	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Brescia	017053	Cigole	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Brescia	017054	Cimbergo	Aree rurali intermedie
Brescia	017055	Cividate Camuno	Aree rurali intermedie
Brescia	017056	Coccaglio	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Brescia	017057	Collebeato	Aree rurali intermedie
Brescia	017058	Collio	Aree rurali intermedie
Brescia	017059	Cologne	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Brescia	017060	Comezzano-Cizzago	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Brescia	017061	Concesio	Aree rurali intermedie
Brescia	017062	Corte Franca	Aree rurali intermedie
Brescia	017063	Corteno Golgi	Aree rurali intermedie
Brescia	017064	Corzano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Brescia	017065	Darfo Boario Terme	Aree rurali intermedie
Brescia	017066	Dello	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Brescia	017067	Desenzano del Garda	Aree rurali intermedie
Brescia	017068	Edolo	Aree rurali intermedie
Brescia	017069	Erbusco	Aree rurali intermedie
Brescia	017070	Esine	Aree rurali intermedie
Brescia	017071	Fiesse	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Brescia	017072	Flero	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Brescia	017073	Gambara	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Brescia	017074	Gardone Riviera	Aree rurali intermedie
Brescia	017075	Gardone Val Trompia	Aree rurali intermedie
Brescia	017076	Gargnano	Aree rurali intermedie
Brescia	017077	Gavardo	Aree rurali intermedie
Brescia	017078	Ghedi	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Brescia	017079	Gianico	Aree rurali intermedie
Brescia	017080	Gottolengo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Brescia	017081	Gussago	Aree rurali intermedie
Brescia	017082	Idro	Aree rurali intermedie
Brescia	017083	Incidine	Aree rurali intermedie
Brescia	017084	Irma	Aree rurali intermedie
Brescia	017085	Iseo	Aree rurali intermedie
Brescia	017086	Isorella	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Brescia	017087	Lavenone	Aree rurali intermedie
Brescia	017088	Leno	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Brescia	017089	Limone sul Garda	Aree rurali intermedie
Brescia	017090	Lodrino	Aree rurali intermedie
Brescia	017091	Lograto	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Brescia	017092	Lonato del Garda	Aree rurali intermedie
Brescia	017093	Longhena	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Brescia	017094	Losine	Aree rurali intermedie
Brescia	017095	Lozio	Aree rurali intermedie
Brescia	017096	Lumezzane	Aree rurali intermedie
Brescia	017097	Maclo dio	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata

Brescia	017098	Magasa	Aree rurali intermedie
Brescia	017099	Mairano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Brescia	017100	Malegno	Aree rurali intermedie
Brescia	017101	Malonno	Aree rurali intermedie
Brescia	017102	Manerba del Garda	Aree rurali intermedie
Brescia	017103	Manerbio	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Brescia	017104	Marcheno	Aree rurali intermedie
Brescia	017105	Marmentino	Aree rurali intermedie
Brescia	017106	Marone	Aree rurali intermedie
Brescia	017107	Mazzano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Brescia	017108	Milzano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Brescia	017109	Moniga del Garda	Aree rurali intermedie
Brescia	017110	Monno	Aree rurali intermedie
Brescia	017111	Monte Isola	Aree rurali intermedie
Brescia	017112	Monticelli Brusati	Aree rurali intermedie
Brescia	017113	Montichiari	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Brescia	017114	Montirone	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Brescia	017115	Mura	Aree rurali intermedie
Brescia	017116	Muscoline	Aree rurali intermedie
Brescia	017117	Nave	Aree rurali intermedie
Brescia	017118	Niardo	Aree rurali intermedie
Brescia	017119	Nuvolento	Aree rurali intermedie
Brescia	017120	Nuvolera	Aree rurali intermedie
Brescia	017121	Odolo	Aree rurali intermedie
Brescia	017122	Offlaga	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Brescia	017123	Ome	Aree rurali intermedie
Brescia	017124	Ono San Pietro	Aree rurali intermedie
Brescia	017125	Orzinuovi	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Brescia	017126	Orzivecchi	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Brescia	017127	Ospitaletto	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Brescia	017128	Ossimo	Aree rurali intermedie
Brescia	017129	Padenghe sul Garda	Aree rurali intermedie
Brescia	017130	Paderno Franciacorta	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Brescia	017131	Paisco Loveno	Aree rurali intermedie
Brescia	017132	Paitone	Aree rurali intermedie
Brescia	017133	Palazzolo sull'Oglio	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Brescia	017134	Paratico	Aree rurali intermedie
Brescia	017135	Paspardo	Aree rurali intermedie
Brescia	017136	Passirano	Aree rurali intermedie
Brescia	017137	Pavone del Mella	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Brescia	017138	San Paolo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Brescia	017139	Pertica Alta	Aree rurali intermedie
Brescia	017140	Pertica Bassa	Aree rurali intermedie
Brescia	017141	Pezzaze	Aree rurali intermedie
Brescia	017142	Pian Camuno	Aree rurali intermedie
Brescia	017143	Pisogne	Aree rurali intermedie
Brescia	017144	Polaveno	Aree rurali intermedie
Brescia	017145	Polpenazze del Garda	Aree rurali intermedie
Brescia	017146	Pompiano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Brescia	017147	Poncarale	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Brescia	017148	Ponte di Legno	Aree rurali intermedie
Brescia	017149	Pontevico	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Brescia	017150	Pontoglio	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Brescia	017151	Pozzolengo	Aree rurali intermedie

Brescia	017152	Pralboino	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Brescia	017153	Preseglie	Aree rurali intermedie
Brescia	017154	Prestine	Aree rurali intermedie
Brescia	017155	Prevalle	Aree rurali intermedie
Brescia	017156	Provaglio d'Iseo	Aree rurali intermedie
Brescia	017157	Provaglio Val Sabbia	Aree rurali intermedie
Brescia	017158	Puegnago sul Garda	Aree rurali intermedie
Brescia	017159	Quinzano d'Oglio	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Brescia	017160	Remedello	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Brescia	017161	Rezzato	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Brescia	017162	Roccafranca	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Brescia	017163	Rodengo Saiano	Aree rurali intermedie
Brescia	017164	Roè Volciano	Aree rurali intermedie
Brescia	017165	Roncadelle	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Brescia	017166	Rovato	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Brescia	017167	Rudiano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Brescia	017168	Sabbio Chiese	Aree rurali intermedie
Brescia	017169	Sale Marasino	Aree rurali intermedie
Brescia	017170	Salò	Aree rurali intermedie
Brescia	017171	San Felice del Benaco	Aree rurali intermedie
Brescia	017172	San Gervasio Bresciano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Brescia	017173	San Zeno Naviglio	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Brescia	017174	Sarezzo	Aree rurali intermedie
Brescia	017175	Saviore dell'Adamello	Aree rurali intermedie
Brescia	017176	Sellero	Aree rurali intermedie
Brescia	017177	Seniga	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Brescia	017178	Serle	Aree rurali intermedie
Brescia	017179	Sirmione	Aree rurali intermedie
Brescia	017180	Soiano del Lago	Aree rurali intermedie
Brescia	017181	Sonica	Aree rurali intermedie
Brescia	017182	Sulzano	Aree rurali intermedie
Brescia	017183	Tavernole sul Mella	Aree rurali intermedie
Brescia	017184	Temù	Aree rurali intermedie
Brescia	017185	Tignale	Aree rurali intermedie
Brescia	017186	Torbole Casaglia	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Brescia	017187	Toscolano-Maderno	Aree rurali intermedie
Brescia	017188	Travagliato	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Brescia	017189	Tremosine	Aree rurali intermedie
Brescia	017190	Trenzano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Brescia	017191	Treviso Bresciano	Aree rurali intermedie
Brescia	017192	Urago d'Oglio	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Brescia	017193	Vallio Terme	Aree rurali intermedie
Brescia	017194	Valvestino	Aree rurali intermedie
Brescia	017195	Verolanuova	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Brescia	017196	Verolavecchia	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Brescia	017197	Vestone	Aree rurali intermedie
Brescia	017198	Vezza d'Oglio	Aree rurali intermedie
Brescia	017199	Villa Carcina	Aree rurali intermedie
Brescia	017200	Villachiara	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Brescia	017201	Villanuova sul Clisi	Aree rurali intermedie
Brescia	017202	Vione	Aree rurali intermedie
Brescia	017203	Visano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Brescia	017204	Vobarno	Aree rurali intermedie
Brescia	017205	Zone	Aree rurali intermedie

Brescia	017206	Piancogno	Aree rurali intermedie
Pavia	018001	Alagna	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018002	Albaredo Arnaboldi	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018003	Albonese	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018004	Albuzzano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018005	Arena Po	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018006	Badia Pavese	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018007	Bagnaria	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Pavia	018008	Barbianello	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018009	Bascapè	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018011	Bastida Pancarana	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018012	Battuda	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018013	Belgioioso	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018014	Beregardo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018015	Borgarello	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018016	Borgo Priolo	Aree rurali intermedie
Pavia	018017	Borghoratto Mormorolo	Aree rurali intermedie
Pavia	018018	Borgo San Siro	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018019	Bornasco	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018020	Bosnasco	Aree rurali intermedie
Pavia	018021	Brallo di Pregola	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Pavia	018022	Breme	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018023	Bressana Bottarone	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018024	Broni	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018025	Calvignano	Aree rurali intermedie
Pavia	018026	Campospinoso	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018027	Candia Lomellina	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018028	Canevino	Aree rurali intermedie
Pavia	018029	Canneto Pavese	Aree rurali intermedie
Pavia	018030	Carbonara al Ticino	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018031	Casanova Lonati	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018032	Casatroma	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018033	Casei Gerola	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018034	Casorate Primo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018035	Cassolnovo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018036	Castana	Aree rurali intermedie
Pavia	018037	Casteggio	Aree rurali intermedie
Pavia	018038	Castelletto di Branduzzo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018039	Castello d'Agogna	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018040	Castelnovetto	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018041	Cava Manara	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018042	Cecima	Aree rurali intermedie
Pavia	018043	Ceranova	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018044	Ceretto Lomellina	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018045	Cergnago	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018046	Certosa di Pavia	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018047	Cervesina	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018048	Chignolo Po	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018049	Cigognola	Aree rurali intermedie
Pavia	018050	Cilavegna	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018051	Codevilla	Aree rurali intermedie
Pavia	018052	Confienza	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018053	Copiano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018054	Corana	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata

Pavia	018056	Corteolona	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018057	Corvino San Quirico	Aree rurali intermedie
Pavia	018058	Costa de' Nobili	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018059	Cozzo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018060	Cura Carpignano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018061	Dorno	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018062	Ferrera Erbognone	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018063	Filighera	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018064	Fortunago	Aree rurali intermedie
Pavia	018065	Frascarolo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018066	Gallavola	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018067	Gambarana	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018068	Gambolò	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018069	Garlasco	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018070	Genzone	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018071	Gerenzago	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018072	Giussago	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018073	Godiasco Salice Terme	Aree rurali intermedie
Pavia	018074	Golferenzo	Aree rurali intermedie
Pavia	018075	Gravellona Lomellina	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018076	Gropello Cairoli	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018077	Inverno e Monteleone	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018078	Landriano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018079	Langasco	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018080	Lardirago	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018081	Linarolo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018082	Lirio	Aree rurali intermedie
Pavia	018083	Lomello	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018084	Lungavilla	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018085	Magherno	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018086	Marcignago	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018087	Marzano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018088	Mede	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018089	Menconico	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Pavia	018090	Mezzana Bigli	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018091	Mezzana Rabattone	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018092	Mezzanino	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018093	Miradolo Terme	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018094	Montalto Pavese	Aree rurali intermedie
Pavia	018095	Montebello della Battaglia	Aree rurali intermedie
Pavia	018096	Montecalvo Versiggia	Aree rurali intermedie
Pavia	018097	Montescano	Aree rurali intermedie
Pavia	018098	Montesegale	Aree rurali intermedie
Pavia	018099	Monticelli Pavese	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018100	Montù Beccaria	Aree rurali intermedie
Pavia	018101	Mornico Losana	Aree rurali intermedie
Pavia	018102	Mortara	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018103	Nicorvo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018104	Olevano di Lomellina	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018105	Oliva Gessi	Aree rurali intermedie
Pavia	018106	Ottobiano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018107	Palestro	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018108	Pancarana	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018109	Parona	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata

Pavia	018110	Pavia	Poli urbani
Pavia	018111	Pietra de' Giorgi	Aree rurali intermedie
Pavia	018112	Pieve Albignola	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018113	Pieve del Cairo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018114	Pieve Porto Morone	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018115	Pinarolo Po	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018116	Pizzale	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018117	Ponte Nizza	Aree rurali intermedie
Pavia	018118	Portalbera	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018119	Rea	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018120	Redavalle	Aree rurali intermedie
Pavia	018121	Retorbido	Aree rurali intermedie
Pavia	018122	Rivanazzano Terme	Aree rurali intermedie
Pavia	018123	Robbio	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018124	Robocco Pavese	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018125	Rocca de' Giorgi	Aree rurali intermedie
Pavia	018126	Rocca Susella	Aree rurali intermedie
Pavia	018127	Rognano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018128	Romagnese	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Pavia	018129	Roncaro	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018130	Rosasco	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018131	Rovescala	Aree rurali intermedie
Pavia	018132	Ruino	Aree rurali intermedie
Pavia	018133	San Cipriano Po	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018134	San Damiano al Colle	Aree rurali intermedie
Pavia	018135	San Genesio ed Uniti	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018136	San Giorgio di Lomellina	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018137	San Martino Siccomario	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018138	Sannazzaro de' Burgondi	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018139	Santa Cristina e Bissone	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018140	Santa Giuletta	Aree rurali intermedie
Pavia	018141	Sant'Alessio con Vialone	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018142	Santa Margherita di Staffora	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Pavia	018143	Santa Maria della Versa	Aree rurali intermedie
Pavia	018144	Sant'Angelo Lomellina	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018145	San Zenone al Po	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018146	Sartirana Lomellina	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018147	Scaldasole	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018148	Semiana	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018149	Silvano Pietra	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018150	Siziano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018151	Sommo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018152	Spessa	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018153	Stradella	Aree rurali intermedie
Pavia	018154	Suardi	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018155	Torrazza Coste	Aree rurali intermedie
Pavia	018156	Torre Beretti e Castellaro	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018157	Torre d'Arese	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018158	Torre de' Negri	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018159	Torre d'Isola	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018160	Torrevecchia Pia	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018161	Torricella Verzate	Aree rurali intermedie
Pavia	018162	Travacò Siccomario	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018163	Trivolzio	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata

Pavia	018164	Tromello	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018165	Trovo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018166	Val di Nizza	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Pavia	018167	Valeggio	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018168	Valle Lomellina	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018169	Valle Salimbene	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018170	Valverde	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Pavia	018171	Varzi	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Pavia	018172	Velezzo Lomellina	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018173	Vellezzo Bellini	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018174	Verretto	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018175	Verrua Po	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018176	Vidigulfo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018177	Vigevano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018178	Villa Biscossi	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018179	Villanova d'Ardenghi	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018180	Villanterio	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018181	Vistarino	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018182	Voghera	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018183	Volpara	Aree rurali intermedie
Pavia	018184	Zavattarello	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Pavia	018185	Zeccone	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018186	Zeme	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018187	Zenevredo	Aree rurali intermedie
Pavia	018188	Zerbo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018189	Zerbolò	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018190	Zinasco	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pavia	018191	Cornale e Bastida	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019001	Acquanegra Cremonese	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019002	Agnadello	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019003	Annicco	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019004	Azzanello	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019005	Bagnolo Cremasco	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019006	Bonemerse	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019007	Bordolano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019008	Ca' d'Andrea	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019009	Calvatone	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019010	Camisano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019011	Campagnola Cremasca	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019012	Capergnanica	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019013	Cappella Cantone	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019014	Cappella de' Picenardi	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019015	Capralba	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019016	Casalbuttano ed Uniti	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019017	Casale Cremasco-Vidolasco	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019018	Casaletto Ceredano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019019	Casaletto di Sopra	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019020	Casaletto Vaprio	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019021	Casalmaggiore	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019022	Casalmorano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019023	Casteldidone	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019024	Castel Gabbiano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019025	Castelleone	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019026	Castelverde	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata

Cremona	019027	Castelvisconti	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019028	Cella Dati	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019029	Chieve	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019030	Cicognolo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019031	Cingia de' Botti	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019032	Corte de' Cortesi con Cignone	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019033	Corte de' Frati	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019034	Credera Rubbiano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019035	Crema	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019036	Cremona	Poli urbani
Cremona	019037	Cremosano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019038	Crotta d'Adda	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019039	Cumignano sul Naviglio	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019040	Derovere	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019041	Dovera	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019042	Drizzona	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019043	Fiesco	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019044	Formigara	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019045	Gabbioneta-Binanuova	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019046	Gadesco-Pieve Delmona	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019047	Genivolta	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019048	Gerre de' Caprioli	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019049	Gombito	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019050	Grontardo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019051	Grumello Cremonese ed Uniti	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019052	Gussola	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019053	Isola Dovarese	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019054	Izano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019055	Madignano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019056	Malagnino	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019057	Martignana di Po	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019058	Monte Cremasco	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019059	Montodine	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019060	Moscazzano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019061	Motta Baluffi	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019062	Offanengo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019063	Olmeneta	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019064	Ostiano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019065	Paderno Ponchielli	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019066	Palazzo Pignano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019067	Pandino	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019068	Persico Dosimo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019069	Pescarolo ed Uniti	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019070	Pessina Cremonese	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019071	Piadena	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019072	Pianengo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019073	Pieranica	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019074	Pieve d'Olmi	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019075	Pieve San Giacomo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019076	Pizzighettone	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019077	Pozzaglio ed Uniti	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019078	Quintano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019079	Ricengo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019080	Ripalta Arpina	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata

Cremona	019081	Ripalta Cremasca	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019082	Ripalta Guerina	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019083	Rivarolo del Re ed Uniti	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019084	Rivolta d'Adda	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019085	Robecco d'Oglio	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019086	Romanengo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019087	Salvirola	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019088	San Bassano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019089	San Daniele Po	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019090	San Giovanni in Croce	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019091	San Martino del Lago	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019092	Scandolara Ravara	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019093	Scandolara Ripa d'Oglio	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019094	Sergnano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019095	Sesto ed Uniti	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019096	Solarolo Rainierio	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019097	Soncino	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019098	Soresina	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019099	Sospiro	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019100	Spinadesco	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019101	Spineda	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019102	Spino d'Adda	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019103	Stagno Lombardo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019104	Ticengo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019105	Torlino Vimercati	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019106	Tornata	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019107	Torre de' Picenardi	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019108	Torricella del Pizzo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019109	Trescore Cremasco	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019110	Trigolo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019111	Vaiano Cremasco	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019112	Vilate	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019113	Vescovato	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019114	Volongo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cremona	019115	Voltido	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Mantova	020001	Acquanegra sul Chiese	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Mantova	020002	Asola	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Mantova	020003	Bagnolo San Vito	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Mantova	020004	Bigarello	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Mantova	020006	Borgofranco sul Po	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Mantova	020007	Bozzolo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Mantova	020008	Canneto sull'Oglio	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Mantova	020009	Carbonara di Po	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Mantova	020010	Casalmoro	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Mantova	020011	Casaloldo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Mantova	020012	Casalromano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Mantova	020013	Castelbelforte	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Mantova	020014	Castel d'Ario	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Mantova	020015	Castel Goffredo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Mantova	020016	Castellucchio	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Mantova	020017	Castiglione delle Stiviere	Aree rurali intermedie
Mantova	020018	Cavriana	Aree rurali intermedie
Mantova	020019	Ceresara	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Mantova	020020	Commessaggio	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata


Mantova	020021	Curtatone	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Mantova	020022	Dosolo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Mantova	020023	Felonica	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Mantova	020024	Gazoldo degli Ippoliti	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Mantova	020025	Gazzuolo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Mantova	020026	Goito	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Mantova	020027	Gonzaga	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Mantova	020028	Guidizzolo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Mantova	020029	Magnacavallo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Mantova	020030	Mantova	Poli urbani
Mantova	020031	Marcaria	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Mantova	020032	Mariana Mantovana	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Mantova	020033	Marmirolo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Mantova	020034	Medole	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Mantova	020035	Moglia	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Mantova	020036	Monzambano	Aree rurali intermedie
Mantova	020037	Motteggiana	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Mantova	020038	Ostiglia	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Mantova	020039	Pegognaga	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Mantova	020040	Pieve di Coriano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Mantova	020041	Piubega	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Mantova	020042	Poggio Rusco	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Mantova	020043	Pomponesco	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Mantova	020044	Ponti sul Mincio	Aree rurali intermedie
Mantova	020045	Porto Mantovano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Mantova	020046	Quingentole	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Mantova	020047	Quistello	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Mantova	020048	Redondesco	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Mantova	020049	Revere	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Mantova	020050	Rivarolo Mantovano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Mantova	020051	Rodigo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Mantova	020052	Roncoferraro	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Mantova	020053	Roverbella	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Mantova	020054	Sabbioneta	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Mantova	020055	San Benedetto Po	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Mantova	020056	San Giacomo delle Segnate	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Mantova	020057	San Giorgio di Mantova	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Mantova	020058	San Giovanni del Dosso	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Mantova	020059	San Martino dall'Argine	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Mantova	020060	Schivenoglia	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Mantova	020061	Sermide	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Mantova	020062	Serravalle a Po	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Mantova	020063	Solferino	Aree rurali intermedie
Mantova	020064	Sustinente	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Mantova	020065	Suzzara	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Mantova	020066	Viadana	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Mantova	020067	Villa Poma	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Mantova	020068	Villimpenta	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Mantova	020070	Volta Mantovana	Aree rurali intermedie
Mantova	020071	Borgo Virgilio	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Lecco	097001	Abbadia Lariana	Aree rurali intermedie
Lecco	097002	Airuno	Aree rurali intermedie
Lecco	097003	Annone di Brianza	Aree rurali intermedie
Lecco	097004	Ballabio	Aree rurali intermedie

Lecco	097005	Barzago	Aree rurali intermedie
Lecco	097006	Barzanò	Aree rurali intermedie
Lecco	097007	Barzio	Aree rurali intermedie
Lecco	097008	Bellano	Aree rurali intermedie
Lecco	097009	Bosisio Parini	Aree rurali intermedie
Lecco	097010	Brivio	Aree rurali intermedie
Lecco	097011	Bulciago	Aree rurali intermedie
Lecco	097012	Calco	Aree rurali intermedie
Lecco	097013	Calolziocorte	Aree rurali intermedie
Lecco	097014	Carenno	Aree rurali intermedie
Lecco	097015	Casargo	Aree rurali intermedie
Lecco	097016	Casatenovo	Aree rurali intermedie
Lecco	097017	Cassago Brianza	Aree rurali intermedie
Lecco	097018	Cassina Valsassina	Aree rurali intermedie
Lecco	097019	Castello di Brianza	Aree rurali intermedie
Lecco	097020	Cernusco Lombardone	Aree rurali intermedie
Lecco	097021	Cesana Brianza	Aree rurali intermedie
Lecco	097022	Civate	Aree rurali intermedie
Lecco	097023	Colico	Aree rurali intermedie
Lecco	097024	Colle Brianza	Aree rurali intermedie
Lecco	097025	Cortenova	Aree rurali intermedie
Lecco	097026	Costa Masnaga	Aree rurali intermedie
Lecco	097027	Crandola Valsassina	Aree rurali intermedie
Lecco	097028	Cremella	Aree rurali intermedie
Lecco	097029	Cremeno	Aree rurali intermedie
Lecco	097030	Dervio	Aree rurali intermedie
Lecco	097031	Dolzago	Aree rurali intermedie
Lecco	097032	Dorio	Aree rurali intermedie
Lecco	097033	Ello	Aree rurali intermedie
Lecco	097034	Erve	Aree rurali intermedie
Lecco	097035	Esino Lario	Aree rurali intermedie
Lecco	097036	Galbiate	Aree rurali intermedie
Lecco	097037	Garbagnate Monastero	Aree rurali intermedie
Lecco	097038	Garlate	Aree rurali intermedie
Lecco	097039	Imbersago	Aree rurali intermedie
Lecco	097040	Introbio	Aree rurali intermedie
Lecco	097041	Introzzo	Aree rurali intermedie
Lecco	097042	Lecco	Poli urbani
Lecco	097043	Lierna	Aree rurali intermedie
Lecco	097044	Lomagna	Aree rurali intermedie
Lecco	097045	Malgrate	Aree rurali intermedie
Lecco	097046	Mandello del Lario	Aree rurali intermedie
Lecco	097047	Margno	Aree rurali intermedie
Lecco	097048	Merate	Aree rurali intermedie
Lecco	097049	Missaglia	Aree rurali intermedie
Lecco	097050	Moggio	Aree rurali intermedie
Lecco	097051	Molteno	Aree rurali intermedie
Lecco	097052	Monte Marenzo	Aree rurali intermedie
Lecco	097053	Montevecchia	Aree rurali intermedie
Lecco	097054	Monticello Brianza	Aree rurali intermedie
Lecco	097055	Morterone	Aree rurali intermedie
Lecco	097056	Nibionno	Aree rurali intermedie
Lecco	097057	Oggiono	Aree rurali intermedie
Lecco	097058	Olgiate Molgora	Aree rurali intermedie

Lecco	097059	Olginate	Aree rurali intermedie
Lecco	097060	Oliveto Lario	Aree rurali intermedie
Lecco	097061	Osnago	Aree rurali intermedie
Lecco	097062	Paderno d'Adda	Aree rurali intermedie
Lecco	097063	Pagnona	Aree rurali intermedie
Lecco	097064	Parlasco	Aree rurali intermedie
Lecco	097065	Pasturo	Aree rurali intermedie
Lecco	097066	Perego	Aree rurali intermedie
Lecco	097067	Perledo	Aree rurali intermedie
Lecco	097068	Pescate	Aree rurali intermedie
Lecco	097069	Premana	Aree rurali intermedie
Lecco	097070	Primaluna	Aree rurali intermedie
Lecco	097071	Robbiate	Aree rurali intermedie
Lecco	097072	Rogeno	Aree rurali intermedie
Lecco	097073	Rovagnate	Aree rurali intermedie
Lecco	097074	Santa Maria Hoè	Aree rurali intermedie
Lecco	097075	Sirona	Aree rurali intermedie
Lecco	097076	Sirtori	Aree rurali intermedie
Lecco	097077	Sueglio	Aree rurali intermedie
Lecco	097078	Suello	Aree rurali intermedie
Lecco	097079	Taceno	Aree rurali intermedie
Lecco	097080	Torre de' Busi	Aree rurali intermedie
Lecco	097081	Tremenico	Aree rurali intermedie
Lecco	097082	Valgryghentino	Aree rurali intermedie
Lecco	097083	Valmadrera	Aree rurali intermedie
Lecco	097084	Varennna	Aree rurali intermedie
Lecco	097085	Vendrogno	Aree rurali intermedie
Lecco	097086	Vercurago	Aree rurali intermedie
Lecco	097089	Vestreno	Aree rurali intermedie
Lecco	097090	Viganò	Aree rurali intermedie
Lecco	097091	Verderio	Aree rurali intermedie
Lodi	098001	Abbadia Cerreto	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Lodi	098002	Bertonico	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Lodi	098003	Boffalora d'Adda	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Lodi	098004	Borghetto Lodigiano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Lodi	098005	Borgo San Giovanni	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Lodi	098006	Brembio	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Lodi	098007	Camairago	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Lodi	098008	Casaletto Lodigiano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Lodi	098009	Casalmaiocco	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Lodi	098010	Casalpusterlengo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Lodi	098011	Caselle Landi	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Lodi	098012	Caselle Lurani	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Lodi	098013	Castelnuovo Bocca d'Adda	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Lodi	098014	Castiglione d'Adda	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Lodi	098015	Castiraga Vidardo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Lodi	098016	Cavacurta	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Lodi	098017	Cavenago d'Adda	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Lodi	098018	Cervignano d'Adda	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Lodi	098019	Codogno	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Lodi	098020	Comazzo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Lodi	098021	Cornegliano Laudense	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Lodi	098022	Corno Giovine	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Lodi	098023	Cornovecchio	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata

Lodi	098024	Corte Palasio	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Lodi	098025	Crespiatica	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Lodi	098026	Fombio	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Lodi	098027	Galgagnano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Lodi	098028	Graffignana	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Lodi	098029	Guardamiglio	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Lodi	098030	Livraga	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Lodi	098031	Lodi	Poli urbani
Lodi	098032	Lodi Vecchio	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Lodi	098033	Maccastorna	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Lodi	098034	Mairago	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Lodi	098035	Maleo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Lodi	098036	Marudo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Lodi	098037	Massalengo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Lodi	098038	Meleti	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Lodi	098039	Merlino	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Lodi	098040	Montanaso Lombardo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Lodi	098041	Mulazzano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Lodi	098042	Orio Litta	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Lodi	098043	Ospedaletto Lodigiano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Lodi	098044	Ossago Lodigiano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Lodi	098045	Pieve Fissiraga	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Lodi	098046	Salerano sul Lambro	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Lodi	098047	San Fiorano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Lodi	098048	San Martino in Strada	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Lodi	098049	San Rocco al Porto	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Lodi	098050	Sant'Angelo Lodigiano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Lodi	098051	Santo Stefano Lodigiano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Lodi	098052	Secugnago	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Lodi	098053	Senna Lodigiana	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Lodi	098054	Somaglia	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Lodi	098055	Sordio	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Lodi	098056	Tavazzano con Villavesco	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Lodi	098057	Terranova dei Passerini	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Lodi	098058	Turano Lodigiano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Lodi	098059	Valera Fratta	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Lodi	098060	Villanova del Sillaro	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Lodi	098061	Zelo Buon Persico	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Monza e Brianza	108001	Agrate Brianza	Poli urbani
Monza e Brianza	108002	Aicurzio	Poli urbani
Monza e Brianza	108003	Albiate	Poli urbani
Monza e Brianza	108004	Arcore	Poli urbani
Monza e Brianza	108005	Barlassina	Poli urbani
Monza e Brianza	108006	Bellusco	Poli urbani
Monza e Brianza	108007	Bernareggio	Poli urbani
Monza e Brianza	108008	Besana in Brianza	Poli urbani
Monza e Brianza	108009	Biassono	Poli urbani
Monza e Brianza	108010	Bovisio-Masciago	Poli urbani
Monza e Brianza	108011	Briosco	Poli urbani
Monza e Brianza	108012	Brugherio	Poli urbani
Monza e Brianza	108013	Burago di Molgora	Poli urbani
Monza e Brianza	108014	Comparada	Poli urbani
Monza e Brianza	108015	Carate Brianza	Poli urbani
Monza e Brianza	108016	Carnate	Poli urbani
Monza e Brianza	108017	Cavenago di Brianza	Poli urbani
Monza e Brianza	108018	Ceriano Laghetto	Poli urbani
Monza e Brianza	108019	Cesano Maderno	Poli urbani

Monza e Brianza	108020	Cogliate	Poli urbani
Monza e Brianza	108021	Concorezzo	Poli urbani
Monza e Brianza	108022	Correzzana	Poli urbani
Monza e Brianza	108023	Desio	Poli urbani
Monza e Brianza	108024	Giussano	Poli urbani
Monza e Brianza	108025	Lazzate	Poli urbani
Monza e Brianza	108026	Lesmo	Poli urbani
Monza e Brianza	108027	Limbiate	Poli urbani
Monza e Brianza	108028	Lissone	Poli urbani
Monza e Brianza	108029	Macherio	Poli urbani
Monza e Brianza	108030	Meda	Poli urbani
Monza e Brianza	108031	Mezzago	Poli urbani
Monza e Brianza	108032	Misinto	Poli urbani
Monza e Brianza	108033	Monza	Poli urbani
Monza e Brianza	108034	Muggiò	Poli urbani
Monza e Brianza	108035	Nova Milanese	Poli urbani
Monza e Brianza	108036	Ornago	Poli urbani
Monza e Brianza	108037	Renate	Poli urbani
Monza e Brianza	108038	Ronco Briantino	Poli urbani
Monza e Brianza	108039	Seregno	Poli urbani
Monza e Brianza	108040	Seveso	Poli urbani
Monza e Brianza	108041	Sovico	Poli urbani
Monza e Brianza	108042	Sulbiate	Poli urbani
Monza e Brianza	108043	Triuggio	Poli urbani
Monza e Brianza	108044	Usmate Velate	Poli urbani
Monza e Brianza	108045	Varedo	Poli urbani
Monza e Brianza	108046	Vedano al Lambro	Poli urbani
Monza e Brianza	108047	Veduggio con Colzano	Poli urbani
Monza e Brianza	108048	Verano Brianza	Poli urbani
Monza e Brianza	108049	Villasanta	Poli urbani
Monza e Brianza	108050	Vimercate	Poli urbani
Monza e Brianza	108051	Busnago	Poli urbani
Monza e Brianza	108052	Caponago	Poli urbani
Monza e Brianza	108053	Cornate d'Adda	Poli urbani
Monza e Brianza	108054	Lentate sul Seveso	Poli urbani
Monza e Brianza	108055	Roncello	Poli urbani

**Classificazione Programma di Sviluppo Rurale – Cartografia**

**Allegato 10 - Istruzioni antimafia**

Il Codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i.) impone alle Pubbliche Amministrazioni di acquisire la documentazione antimafia (comunicazione e informazione antimafia) prima di adottare provvedimenti di erogazione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia pari o superiore ai 150.000 euro (artt. 83, c. 3, lett. e) e 91, c. 1, lett. b), d. lgs. n. 159/2011, come mod. dalla l. n. 27/2020).

Ai fini del rilascio della certificazione antimafia mediante consultazione della banca dati nazionale unica, il soggetto interessato è tenuto a presentare:

- la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA (Allegato 11);
- la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89 del d.lgs. n. 159/2011 per tutti i soggetti elencati all'art. 85, commi da 1 a 2-quater, del d.lgs. n. 159/2011 e i loro familiari conviventi (Allegato 12).

Acquisite tali dichiarazioni, Regione Lombardia procede alla consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.

- **Fino al 31 dicembre 2021**, si procede alla concessione e/o erogazione del contributo in attesa degli esiti delle verifiche antimafia. Qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica, il contributo è corrisposto sotto condizione risolutiva, con vincolo di restituzione laddove le verifiche antimafia diano esito positivo (art. 3, d.l. n. 76/2020, conv. in l. n. 120/2020).

Il rilascio del contributo è condizionato all'acquisizione di idonee forme di garanzia per il recupero delle somme che dovessero risultare successivamente come illegittimamente percepite.

La documentazione antimafia è richiesta per tutte le attività organizzate in forma di impresa. Ai fini antimafia, il requisito dell'imprenditorialità (sia essa commerciale o anche sociale) ricorre quando una determinata attività sia condotta:

- a) anche con metodo esclusivamente economico, cioè finalizzato a coprire solo i costi di gestione;
- b) in maniera non occasionale, con la precisazione che vanno considerati come non occasionali anche le attività a carattere stagionale;
- c) con un minimo di organizzazione dei fattori produttivi diversi dal lavoro personale o di quello dei propri familiari.

**Tempi di presentazione della documentazione antimafia**

La verifica antimafia è presupposto della concessione del contributo (art. 83, d.lgs. n. 159/2011). La verifica è effettuata nella fase di concessione del finanziamento nonché in fase di erogazione,

laddove quest'ultima intervenga oltre il periodo di validità della documentazione acquisita in sede di concessione.

Nel caso di contributi erogati in tranches pluriennali, la documentazione antimafia è acquisita per i pagamenti di rate successiva alla prima, qualora questi ultimi siano subordinati alla preventiva verifica di determinate condizioni o presupposti e non possano essere considerati meramente esecutivi del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento.

Schema controlli antimafia:

### I controlli antimafia introdotti dal D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni

Art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 \*(vedi nota a margine sugli ulteriori controlli)

<b>Impresa individuale</b>	1. Titolare dell'impresa 2. direttore tecnico (se previsto) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
<b>Associazioni</b>	1. <b>Legali rappresentanti</b>  2. <b>membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti)</b>  3. <b>familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2</b>
<b>Società di capitali o cooperative</b>	1. Legale rappresentante 2. Amministratori (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) 3. direttore tecnico (se previsto) 4. membri del collegio sindacale 5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) 6. socio ( in caso di società unipersonale) 7. membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001; 8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7
<b>Società semplice e in nome collettivo</b>	1. tutti i soci 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
<b>Società in accomandita semplice</b>	1. soci accomandatari 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3

<b>Società estere con sede secondaria in Italia</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia</li> <li>2. direttore tecnico (se previsto)</li> <li>3. membri del collegio sindacale (se previsti)</li> <li>4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3</li> </ol>
<b>Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) rappresentanza o direzione dell' impresa</li> <li>2. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1</li> </ol>
<b>Società di persone (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata</li> <li>2. Direttore tecnico (se previsto)</li> <li>3. membri del collegio sindacale (se previsti)</li> <li>4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3</li> </ol>
<b>Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. legale rappresentante</li> <li>2. componenti organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)**</li> <li>3. direttore tecnico (se previsto)</li> <li>4. membri del collegio sindacale (se previsti)***</li> <li>5. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento.</li> <li>6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5</li> </ol>
<b>Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. legale rappresentante</li> <li>2. eventuali componenti dell' organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)**</li> <li>3. direttore tecnico (se previsto)</li> <li>4. imprenditori e società consorziate ( e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell' organo di amministrazione)**</li> <li>5. membri del collegio sindacale (se previsti)***</li> <li>6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5</li> </ol>
<b>Raggruppamenti temporanei di imprese</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all' estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società</li> <li>2. direttore tecnico (se previsto)</li> <li>3. membri del collegio sindacale (se previsti)**</li> <li>4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3</li> </ol>
<b>Per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (vedi lettera c del comma 2</b>	<p>Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie</p>

<b><u>art. 85) concessionarie nel settore dei giochi pubblici</u></b>	<p>o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.</p>
---	--

**\*Ulteriori controlli:** si precisa che i controlli antimafia sono effettuati anche sui procuratori e sui procuratori speciali (che, sulla base dei poteri conferiti, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione per i quali sia richiesta la documentazione antimafia e, comunque, più in generale, i procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi) nonché, nei casi contemplati dall'art. 2477 del c.c., sul sindaco, nonché sui soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 8 giugno 2011, n. 231.

**\*\*Per componenti del consiglio di amministrazione** si intendono: presidente del C.d.A., Amministratore Delegato, Consiglieri.

**\*\*\* Per sindaci** si intendono sia quelli effettivi che supplenti.

#### **Concetto di "familiari conviventi"**

Per quanto concerne la nozione di "familiari conviventi", si precisa che per essi si intende "chiunque conviva" con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché maggiorenne.

#### **Concetto di "socio di maggioranza"**

Per socio di maggioranza si intende la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza, anche indiretta, relativa delle quote o azioni della società interessata.

Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza. La documentazione dovrà, invece, essere prodotta, tuttavia, nel caso in cui i due soci (persone fisiche o giuridiche) della società interessata al rilascio della comunicazione o informazione antimafia siano ciascuno titolari di quote o azioni pari al 50% del capitale sociale o nel caso in cui uno dei tre soci sia titolare del 50% delle quote o azioni.

Ciò in coerenza con l'art. 91, comma 5 del D.Lgs. n. 159/2011, la sentenza n. 4654 del 28/08/2012 del Consiglio di Stato Sez. V e la sentenza n. 24 del 06/11/2013 del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria.

**Allegato 11 - Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio  
Industria Artigianato Agricoltura**

(resa ai sensi dell'art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000).

Il/La sottoscritt \_\_\_\_\_

nat\_\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_

nella sua qualità di \_\_\_\_\_

dell'Impresa/associazione :\_\_\_\_\_

**D I C H I A R A**

che l'Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_  
(compilare se pertinente)

con il numero Repertorio Economico Amministrativo \_\_\_\_\_  
(compilare se pertinente)

Denominazione: \_\_\_\_\_

Forma giuridica: \_\_\_\_\_

Sede: \_\_\_\_\_

Sedi secondarie e Unità Locali:

Codice Fiscale:

Data di costituzione:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
Numero componenti in carica: \_\_\_\_\_

## PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI

Numero componenti in carica:

## COLLEGIO SINDACALE

Numero sindaci effettivi:

Numero sindaci supplenti:

## OGGETTO SOCIALE

1. *What is the primary purpose of the study?*

## **COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** (Presidente del C.d.A., Amministratore Delegato e Consiglieri)

NOME	COGNOME	LUOGO DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE

## PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI (OVE PREVISTI)\*

NOME	COGNOME	LUOGO DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE

## COLLEGIO SINDACALE (sindaci effettivi e supplenti)

NOME	COGNOME	LUOGO DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE

**COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA (OVE PREVISTO) \*\***

NOME	COGNOME	LUOGO DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE

**SOCIO DI MAGGIORANZA O SOCIO UNICO (NELLE SOLE SOCIETA' DI CAPITALI O COOPERATIVE  
DI NUMERO PARI O INFERIORI A 4 O NELLE SOCIETA' CON SOCIO UNICO)\*\*\***

NOME	COGNOME	LUOGO DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE

**DIRETTORE TECNICO (OVE PREVISTI)**

NOME	COGNOME	LUOGO DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE

Dichiara, altresì, che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

LUOGO \_\_\_\_\_

DATA

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

\_\_\_\_\_

**\* I procuratori e i procuratori speciali:** Nella dichiarazione sostitutiva dovranno essere indicati, ai sensi dell'art. 91, comma 5 del D.Lgs 159/2011\*, i procuratori generali e i procuratori speciali e i loro familiari conviventi.

**N.B. Dovranno essere indicati soltanto i procuratori generali e speciali che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D.Lgs 163/2006, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione (per i quali sia richiesta la documentazione antimafia) e, comunque, più in generale, i procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi.**

**\*Art. 91, comma 5 del D.Lgs 159/2011:** "Il prefetto estende gli accertamenti pure ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell' impresa".(cfr. **circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/119/20(8) del 05/11/2013**).

**\*\* Organismo di vigilanza:** l'art. 85, comma 2 bis del D.Lgs 159/2011 prevede che i controlli antimafia siano effettuati, nei casi contemplati dall' art. 2477 del c.c., al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1 , lett. b) del D.Lgs 8 giugno 2011, n. 231.

**\*\*\*Socio di maggioranza:** si intende "la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o azioni della società interessata".

**N.B.** Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.

La documentazione dovrà, invece, essere prodotta nel caso in cui i soci (persone fisiche o giuridiche) della società interessata al rilascio della comunicazione o informazione antimafia siano ciascuno titolari di quote o azioni pari al 50% del capitale sociale.

Ciò in coerenza con l'art. 91, comma 5 del D.Lgs 159/2011 e la sentenza n. 4654 del 28/08/2012 del Consiglio di Stato Sez. V.

**Variazioni degli organi societari** - I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia.

La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.

**Nel caso di documentazione incompleta** (es. dichiarazioni sostitutive prive di tutti i soggetti di cui all' art. 85 del D.Lgs. 159/2011) l'istruttoria non potrà considerarsi avviata e quindi non potranno decorrere i termini previsti dall' art. 92, commi 3 e 4 del D.Lgs 159/2011.

**Allegato 12 - Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi****Dichiarazione sostitutiva di certificazione  
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)**

I sottoscritt\_ (nome e cognome) \_\_\_\_\_  
nat\_ a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente  
a \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_  
della società/associazione \_\_\_\_\_

**consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità**

**DICHIARA**

ai sensi dell' art. 85, comma 3 del D.Lgs 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età \*\*:

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_  
Luogo e data di nascita \_\_\_\_\_ residenza \_\_\_\_\_  
Codice fiscale \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_  
Luogo e data di nascita \_\_\_\_\_ residenza \_\_\_\_\_  
Codice fiscale \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_  
Luogo e data di nascita \_\_\_\_\_ residenza \_\_\_\_\_  
Codice fiscale \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Luogo e data di nascita \_\_\_\_\_ residenza \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Luogo e data di nascita \_\_\_\_\_ residenza \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

**Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.**

\_\_\_\_\_ data

\_\_\_\_\_ firma leggibile del dichiarante(\*)

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000).

In caso di dichiarazione falsa il cittadino **sarà denunciato all'autorità giudiziaria**.

(\*) La dichiarazione sostitutiva va redatta da tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011.

(\*\*) Per **"familiari conviventi"** si intendono **"chiunque conviva"** con i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché maggiorenni.

## D.G. Sviluppo economico

D.d.g. 14 ottobre 2021 - n. 13697

Start Cup Lombardia 2021 - Nomina presidente di giuria  
«Premio Startcup Lombardia 2021»

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO

Richiamate:

- la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività»;
- il Programma regionale di sviluppo approvato con deliberazione Consiglio regionale 10 luglio 2018 - n. XI/64, che, fra l'altro, prevede lo sviluppo dell'imprenditorialità e sostegno allo start up di nuove imprese, in collaborazione con altri soggetti operanti in tale ambito;
- la d.g.r. n. 4835 del 7 giugno 2021 «Start Cup Lombardia 2021 - Approvazione schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e il Politecnico di Milano»;

Atteso che StartCup Lombardia è la business plan competition territoriale nata nel 2003 su iniziativa del Politecnico di Milano, gestita da PoliHub, incubatore di impresa del Politecnico di Milano in accordo con le altre università lombarde che premia, attraverso una competizione tra gruppi, la costituzione e lo sviluppo di nuove imprese (start-up) innovative, che elaborano idee imprenditoriali basate sui risultati della ricerca scientifica e tecnologica;

Considerato che la competition Start cup 2021 ha l'obiettivo di diffondere la cultura dell'innovazione all'interno del contesto universitario, favorendo e sostenendo la nascita e lo sviluppo di nuova imprenditorialità, per promuovere lo sviluppo economico del territorio lombardo nei seguenti ambiti: ICT e Servizi, Industrial Technologies, Cleantech & Energy, Life Science;

Dato atto che, nell'ambito dei criteri individuati nell'allegato B alla d.g.r. XI/4835/2021, Regione Lombardia e il Politecnico concorrono alla realizzazione dell'iniziativa, e tra le altre cose provvedono a:

- individuare le modalità di selezione e presentazione delle idee imprenditoriali candidate al «Premio StartCup Lombardia 2021»;
- nominare, Regione Lombardia, tra i propri direttori/dirigenti competenti per materia, un rappresentante Presidente della Giuria del Premio con funzioni di coordinamento;
- organizzare l'evento finale della competizione, nelle modalità consentite dalle disposizioni normative vigenti e di prossima emanazione in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- adottare, il Politecnico di Milano, da gennaio 2022, il decreto per l'assegnazione dei premi ai vincitori;

Dato atto, inoltre, che ai sensi della d.g.r.n. 4835/2021 nell'ambito dell'accordo di Collaborazione sottoscritto dal direttore generale allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, Armando De Crinito, e dal direttore generale del Politecnico di Milano, Graziano Dragoni, sono definiti i criteri applicativi del bando «Start Cup Lombardia 2021», con l'indicazione, fra l'altro, degli elementi caratterizzanti la finale della competition 2021:

La valutazione dei progetti e la definizione della graduatoria dei vincitori della competizione verrà affidata alla Giuria nominata dal Comitato Organizzatore, composta da Business Angel, specialisti di early-stage financing, manager d'impresa, ed esperti dei settori Servizi ICT, Industrial Technologies, CleanTech & Energy, Life Science & Medtech e coordinata da un presidente di Giuria nominato da Regione Lombardia.;

La selezione dei progetti, avviene sulla base della valutazione della Giuria che assegnerà fino a 100 punti, sulla base dei seguenti criteri:

- Soddisfacimento di un bisogno/necessità;
- Livello di innovazione;
- Fattibilità tecnica
- Sostenibilità economica;
- Qualità e competenze del team;
- Scalabilità/replicabilità.

– Il punteggio minimo è di 60 punti.

Rilevato che l'importo di € 125.000,00, stanziato con d.g.r. 4835/2021, a copertura del montepremi della competition Start Cup Lombardia 2021 è così suddiviso:

### - 5 Progetti vincitori

- 4 premi di euro 25.000 cad. più iscrizione al PNI (Premio nazionale Innovazione) non cumulabili fra di loro;
- 1 premio menzione speciale «Sicurezza e benessere sui luoghi di lavoro» di euro 25.000 cumulabile con gli altri premi anche quelli menzioni speciale;

### - 2 Progetti menzione speciale: Premio di iscrizione al PNI (Premio Nazionale - Innovazione);

Rilevato, inoltre, che:

- i 4 premi da 25.000 euro e i due premi con la sola iscrizione al PNI non sono cumulabili tra di loro.
- il premio menzione speciale da 25.000 euro «Sicurezza e benessere sui luoghi di lavoro» potrà essere erogato, nell'ambito delle 4 categorie (Servizi ICT, Industrial Technologies, CleanTech & Energy, Life Science & Medtech), al progetto che sviluppa la migliore soluzione e/o tecnologia, collegata alla sicurezza e benessere sui luoghi di lavoro e potrà anche essere cumulabile con tutti gli altri premi (anche non economici con la sola iscrizione al PNI);

Visto il decreto del Dirigente della UO Competitività delle filiere e dei territori n. 9326 del 8 luglio 2021 «Impegno di spesa di euro 125.000,00 a favore del Politecnico di Milano per la realizzazione dell'iniziativa Start cup Lombardia 2021 ai sensi della d.g.r. n. 4835 del 07 giugno 2021»;

Considerato che per ragioni di tutela e sicurezza sanitaria le attività oggetto dell'accordo di collaborazione fra Regione Lombardia e Politecnico di Milano verranno realizzate in conformità alle disposizioni normative ministeriali e regionali vigenti riguardanti l'emergenza epidemiologica da COVID 19;

Preso atto del regolamento, pubblicato sul sito [www.startcup2021.it](http://www.startcup2021.it) e redatto ai sensi dei criteri stabiliti nell'allegato B della d.g.r. n. 4835 del 7 giugno 2021;

Ritenuto per quanto sopra esposto, di nominare il dott. Enrico Capitanio, dirigente della UO Competitività delle filiere e dei territori, come Presidente di Giuria del premio «Start cup Lombardia 2021» con il compito di coordinamento della valutazione finale dei progetti presentati;

Richiamata la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura ed in particolare:

- la d.g.r. 25 gennaio 2021 n. XI/4222 «Il provvedimento organizzativo» con la quale viene nominato Direttore Generale dello Sviluppo Economico Armando De Crinito;
- la d.g.r. 22 febbraio 2021 n. XI/4350 «IV provvedimento organizzativo 2021» con la quale viene rinominata la UO Competitività delle filiere e dei territori;
- la d.g.r. 17 marzo 2021 n. 4431 «V provvedimento organizzativo 2021» con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della UO Competitività delle filiere e dei territori a Enrico Capitanio;

Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Direttore Generale allo Sviluppo Economico, sottoscrittore per Regione Lombardia dell'Accordo;

### DECRETA

1. di nominare quale presidente di giuria della iniziativa «Start Cup Lombardia 2021», il dott. Enrico Capitanio dirigete U.O. Competitività delle filiere e dei territori, con il compito di coordinatore della giuria per la selezione finale dei progetti prevista in data 27 ottobre 2021;

2. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sui siti [www.regenzione.lombardia.it](http://www.regenzione.lombardia.it) e [www.startcuplombardia.it](http://www.startcuplombardia.it).

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il direttore generale  
Armando De Crinito

## D.G. Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile

**D.d.s. 12 ottobre 2021 - n. 13591**

**Adozione della determinazione di conclusione positiva delle conferenze di servizi decisorie art. 14 bis, legge 241/1990 - Forma semplificata (telematica) in modalità asincrona indette in data 8 luglio 2021 (CDS\_BUL\_N14\_1522) Sui progetti definitivi di infrastrutturazione in fibra ottica per lo sviluppo della banda ultra larga di cui all'allegato 1**

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

RETI PUBBLICHE E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Premesso che:

- con la sottoscrizione dell'Accordo di Programma tra il Ministero dello Sviluppo Economico e Regione Lombardia in data 7 aprile 2016 si è dato avvio al progetto Banda Ultra Larga finalizzato all'implementazione di un servizio di connettività ultra veloce ad internet a 100Mbps a tutte le sedi d'impresa, tutte le sedi della Pubblica Amministrazione e la quasi totalità dei cittadini lombardi;
- il progetto Banda Ultra Larga è finanziato, per le aree a fallimento di mercato, con risorse del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR), del Programma Operativo Regionale 2014-2020 (FESR) e del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 (FSC);
- con l.r. 11 marzo 2005, n. 12 comma 3 art. 80 è assegnato a Regione Lombardia l'esercizio delle funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere di competenza regionale quale il Progetto Banda Ultra Larga;
- con nota Protocollo S1.2021.0019383 del 7 luglio 2021 Regione Lombardia, Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, di seguito indicata come Amministrazione Procedente, ha indetto, a partire dall' 8 luglio 2021, le Conferenze di Servizi decisorie in forma asincrona - con riferimento ai progetti definitivi di infrastrutturazione in fibra ottica per lo sviluppo della Banda Ultra Larga di cui all'Allegato 1 alla nota stessa - ed ha contestualmente indicato l'applicativo PROCEDIMENTI quale piattaforma regionale dove sono stati caricati i progetti da parte di Open Fiber s.p.a. per l'istruttoria di competenza degli Enti/Soggetti convocati e quale strumento per la gestione telematica dei lavori delle Conferenze di Servizi;
- nella medesima nota di indizione venivano, altresì, indicati i seguenti termini:
  - 22 luglio 2021, termine entro il quale gli Enti/Soggetti convocati potevano presentare richieste di integrazioni documentali o chiarimenti;
  - 6 settembre 2021, termine entro il quale gli Enti/Soggetti coinvolti dovevano rendere le proprie determinazioni;
  - 20 settembre 2021, data dell'eventuale indizione della Conferenza di Servizi sincrona, finalizzata al superamento dei possibili dinieghi;

Considerato che, con riferimento ai soli progetti ricadenti nei Comuni di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- sono state richieste integrazioni, nei termini previsti, dai soggetti chiamati a partecipare ai lavori delle Conferenze di Servizi, come esplicitato nella nota regionale del 2 agosto 2021, Protocollo S1.2021.0021331, che ha rinviato al 6 ottobre 2021 il termine entro il quale gli Enti/Soggetti coinvolti dovevano rendere le proprie determinazioni;
- è stato comunicato agli Enti/Soggetti interessati l'avvenuto caricamento in Procedimenti, da parte di Open Fiber s.p.a., delle risposte alle richieste di integrazioni (nota regionale protocollo S1.2021.0021624 del 5 agosto 2021) e sono stati segnalati, altresì, i progetti per i quali il recepimento delle richieste di integrazioni della Soprintendenza ha comportato modifiche progettuali di interesse per le rispettive Amministrazioni Comunali, come esplicitato nella nota stessa;
- sono stati acquisiti dall'Amministrazione precedente i pareri/nulla osta/atti di assenso comunque denominati dei soggetti chiamati a partecipare ai lavori delle Conferenze di Servizi, pervenuti attraverso l'applicativo PROCEDIMENTI;
- detti pareri sono stati caricati in PROCEDIMENTI ai fini della loro consultazione ed estrapolazione da parte di Open Fiber s.p.a. e degli Enti/Soggetti partecipanti alle Conferenze di Servizi, con riferimento a quanto riportato nell'Allegato 1;

Dato atto che ai sensi dell'art. 14-bis comma 4 della l. 241/1990 e s.m.i la mancata comunicazione del parere da parte degli Enti/Soggetti chiamati a partecipare ai lavori delle Conferenze di Servizi ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3 dell'art. 14-bis della l. 241/1990, equivale ad assenso senza condizioni (comma 4);

Considerato che sono stati acquisiti dagli Enti/Soggetti coinvolti atti di assenso, i cui riferimenti sono indicati nell'Allegato 1, e ritenuto che le condizioni e prescrizioni ivi indicate:

- sono state valutate accoglibili nella misura in cui queste ultime sono conformi a quanto previsto dalla normativa di settore e, in particolare, dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche d.lgs. 259/2003, dal decreto scavi del 1° ottobre 2013, dal d.lgs. 33/2016 e dalla l. 120/2020 (art. 38);
- possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alle decisioni oggetto delle Conferenze;

Ritenuto, pertanto, di applicare esclusivamente i Regolamenti, con particolare riferimento alla manomissione e ai ripristini del suolo pubblico, aggiornati alla normativa suddetta;

Preso atto che non è a carico dell'operatore delle telecomunicazioni, ai fini della posa di reti e servizi di comunicazione elettronica, alcun onere in attuazione di quanto disposto dalla normativa vigente, con riferimento:

- all'art. 93 comma 1 del d.lgs. 259/2003 che dispone il divieto per le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, Le Province e i Comuni di imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge;
- all'art. 43 comma 2 della legge regionale n. 7/2012, che recita «L'occupazione dei beni immobili pubblici appartenenti o in gestione alla Regione, nonché dei beni del demanio idrico con esclusivo riferimento alle reti ed infrastrutture necessarie alla posa della fibra ottica, non comporta a carico dell'operatore alcun onere o canone fermo restando l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi»;
- all'Allegato F alla d.g.r. n. XI/698 del 24 ottobre 2018 per il quale «Gli attraversamenti, i parallelismi e le percorrenze in aree demaniali con infrastrutture di comunicazione elettronica non sono soggetti al pagamento di alcun onere, compresi pertanto i canoni di polizia idraulica, così come stabilito dalle sentenze della Corte di Cassazione (sentenze n. 14789/2014 e n. 17537/2015)»;

Ritenuto per le motivazioni sopra richiamate:

- di adottare, fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi, nonché quanto previsto dalle disposizioni inderogabili di legge, la seguente determinazione di conclusione positiva delle Conferenze di Servizi decisorie che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza degli Enti/Soggetti coinvolti, in relazione ai progetti definitivi ricadenti nei Comuni di cui all'Allegato 1;
- che l'efficacia del presente atto decorre dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL);

Richiamate:

- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
- i Provvedimenti organizzativi della XI Legislatura con particolare riferimento al «XIII Provvedimento Organizzativo 2021» approvato con d.g.r. n. XI/5105 del 26 luglio 2021;

### DECRETA

1. Di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l'Allegato 1 che riporta per ciascun Progetto/Comune, l'elenco degli Enti/Soggetti convocati, l'elenco dei pareri acquisiti o non dovuti con l'indicazione sintetica dell'espressione del parere, gli estremi della nota/concessione di riferimento, nonché le determinazioni dell'Amministrazione precedente assunte in coerenza con la normativa di settore sulle Telecomunicazioni. Le note/concessioni sono consultabili e scaricabili dall'applicativo PROCEDIMENTI da parte di Open Fiber S.p.A. e da parte dei partecipanti alle Conferenze di Servizi.

2. Di accogliere le prescrizioni formulate dagli Enti, nella misura in cui queste siano conformi a quanto previsto dalla normativa di settore e, in particolare, dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche d.lgs. 259/2003, dal decreto scavi del 1° ottobre 2013, dal d.lgs. 33/2016 e dalla l. 120/2020 (art. 38), e di stabilire che Open Fiber S.p.A. ottemperi a quanto eventualmente specificato nella sezione «Determinazioni dell'Amministrazione precedente» dell'Allegato 1.

**Serie Ordinaria n. 42 - Martedì 19 ottobre 2021**

3. Di adottare, fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi, nonché quanto previsto dalle disposizioni inderogabili di legge, la determinazione di conclusione positiva delle Conferenze di Servizi decisorie che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Enti/Soggetti coinvolti con riferimento ai progetti ricadenti nei Comuni di cui all'Allegato 1.

4. Di disporre che la verifica all'ottemperanza delle prescrizioni richieste dagli Enti e accolte dall'Amministrazione precedente, siano a carico dell'Ente che ha richiesto la prescrizione stessa.

5. Di trasmettere il presente atto alla Società istante Open Fiber S.p.A. nonché ad Infratel Italia s.p.a., quale soggetto attuatore del progetto nazionale Banda Ultra Larga, e agli Enti/Soggetti coinvolti nel procedimento.

6. Di dare atto che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso la Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile e accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

7. Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

8. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), dando atto che la sua efficacia decorre dalla data di pubblicazione.

9. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data della sua pubblicazione sul BURL.

La dirigente  
Erminia Falcomatà

---

## Allegato1-CDS\_BUL\_N14\_1522

N.	COMUNE	ENTI	PARERI	RIFERIMENTO PROCEDIMENTI/EDMA	N. AUTORIZZAZIONE CONCESSIONE	DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
1	GIANICO (BS)	Comune	SILENZIO ASSENSO			
		Provincia di Brescia	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	Id Procedimenti n. 4121 del 4/08/2021	Concessione n. 2744/2021	
		Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brescia e Bergamo	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	Id Procedimenti n. 4233 del 6/09/2021	MIC MIC_SABAP-BS_U029 06/09/2021 0016560-P  [34.43.01/223.3.1/2019]	Il parere della Soprintendenza è favorevole con prescrizioni. Con riferimento alla prescrizione relativa all'installazione di armadi ed agli interventi in facciata per la posa di ROE e cavi aerei, non è accogliibile il rinvio in corso d'opera del riposizionamento degli stessi in accordo con il Comune. Tale richiesta avrebbe dovuto essere presentata in sede di integrazioni, consentendo così ad Open Fiber di effettuare eventuali sopralloghi, d'intesa con l'ufficio tecnico comunale, nei termini della sospensiva.
		UTR Brescia	FAVOREVOLE	Id Procedimenti n. 4401 del 11/10/2021	Protocollo AE03.2021.0004882 del 23/09/2021	Autorizzazione/concessione rilasciate
		FNM	SILENZIO ASSENSO	\$1.2021.19945 del 14/07/2021	Registro Ufficiale 6106.14-7-2021	

N.	COMUNE	ENTI	PARERI	RIFERIMENTO PROCEDIMENTI/EDMA	N. AUTORIZZAZIONE CONCESSIONE	DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
2	LIVRAGA (LO)	Comune	SILENZIO ASSENSO			Il silenzio assenso espresso dal Comune sottintende anche l'autorizzazione/concessione all'utilizzo del suolo pubblico per i tratti di strada seguenti diventati di propria competenza: - SP 206 dal km 0 al km 0+850 - SP 107 dal km 12+765 al km 13+400
		Provincia di Lodi	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	Id Procedimenti: n. 4041 del 20/07/2021 n. 4042 del 20/07/2021 n. 4043 del 20/07/2021	Autorizzazione e Concessione n. 47/2021 Autorizzazione e Concessione n. 46/2021	Le prescrizioni della Provincia di Lodi, di cui all'Id Procedimenti n. 4041, segnalano il declassamento e trasferimento a competenza comunale dei tratti di strada seguenti: - SP 206 dal km 0 al km 0+850 - SP 107 dal km 12+765 al km 13+400
		Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lodi, Cremona e Mantova	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	Id Procedimenti n. 4361 del 5/10/2021	MIC MIC_SABAP-MN_U04 05/10/2021 0009411-P  [34.43.01/301.73/2020]	Parere favorevole con prescrizioni. Per quanto riguarda le modifiche apportate a seguito della richiesta di integrazioni inerenti gli armadi nel comune di Livraga, la Soprintendenza condivide quanto proposto.
		UTR Pavia e Lodi	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	Id Procedimenti n. 4341 del 4/10/2021	Protocollo AE10.2021.0004284 del 01/10/2021	Autorizzazioni/Concessioni rilasciate
		Consorzio di Bonifica MUZZA-BASSA LODIGIANA	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	Id Procedimenti n. 4362 del 28/09/2021	Prot. 01/2021/00002099/P/001 Rif.Int.GA/ga	In ottemperanza alle prescrizioni indicate, Open Fiber dovrà concludere l'iter di autorizzazione alla concessione attraverso sottoscrizione di apposito atto con il Consorzio. Open Fiber dovrà valutare l'eventuale riposizionamento del tracciato in considerazione del progetto scolmatore del colatore Venere, al fine di evitare o di ridurre al minimo le interferenze e le spese a carico di Open Fiber per lo spostamento dell'infrastruttura in fibra ottica posata. Si informa Open Fiber che la planimetria del tracciato di progetto relativo allo scolmatore è caricata su Procedimenti, nella sezione determinazione Id 4362 del 28/09/2021, quale base per richiedere gli approfondimenti necessari al Consorzio stesso. Si chiede infine al Consorzio, per le future Conferenze di Servizi, che eventuali comunicazioni e richieste di chiarimenti siano caricate entro 15 giorni dall'indizione della Conferenza di Servizi, in attuazione di quanto disposto dall'art. 14-bis della L.241/1990, così da concedere ad Open Fiber i tempi tecnici per l'eventuale rimodulazione del progetto.
		Regione Lombardia - Direzione Generale Territorio Protezione Civile Programmazione Territoriale e Paesistica	SILENZIO ASSENSO			
		AUTOSTRADE PER L'ITALIA - A1	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	Id Procedimenti n. 4421 del 12/10/2021	Rif. protocollo ASPI/RM/2021/0016976/EU 06/10/2021	In ottemperanza alle prescrizioni indicate, Open Fiber dovrà concludere l'iter di autorizzazione alla concessione attraverso sottoscrizione di apposito atto con ASPI, concessionaria della rete autostradale.
		Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	Id Procedimenti n. 4381 del 6/10/2021	M_INFR.SVCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0026420.06-10-2021 Class 34.43.01 Fasc.2021/CV	In ottemperanza alle prescrizioni indicate, Open Fiber dovrà concludere l'iter di autorizzazione alla concessione attraverso sottoscrizione di apposito atto con ASPI, concessionaria della rete autostradale.

N.	COMUNE	ENTI	PARERI	RIFERIMENTO PROCEDIMENTI/EDMA	N. AUTORIZZAZIONE CONCESSIONE	DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
3	MOTTEGGIANA (MN)	Comune	SILENZIO ASSENSO			
		Provincia di Mantova	SILENZIO ASSENSO			
		Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lodi, Cremona e Mantova	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	Id Procedimenti n. 4361 del 5/10/2021	MIC  MIC_SABAP-MN_U04 05/10/2021 0009411-P  [34.43.01/301.73/2020]	Per quanto riguarda le modifiche apportate da Open Fiber a seguito della richiesta di integrazioni inerenti gli armadi nel comune di Motteggiana, la Soprintendenza condivide quanto proposto. Con riferimento al parere negativo espresso dalla Soprintendenza in relazione ai ROE FC6 (B012_252) via Fabio Filzi e FC17 (B012_256) via De Gasperi, si precisa che tali apparati sono stati spostati dalla posizione originaria in facciata, posizione per la quale la Soprintendenza aveva espresso perplessità nella sua richiesta di integrazioni, a favore dell'interramento in due pozetti 90x70 in aggiunta, così come da comunicazione in Procedimenti ID 1861 del 2/08/2021 di Open Fiber, caricata in risposta alla richiesta di integrazioni della Soprintendenza stessa. Si può pertanto considerare superato il parere negativo paesaggistico monumentale espresso dalla Soprintendenza.
		Consorzio di Bonifica TERRE DEI GONZAGA in destra di PO	FAVOREVOLE	Id Procedimenti n. 4363 del 5/10/2021	Prot.n. 3158 del 5/10/2021	Con riferimento agli artt. 9, 15, 16 e 17 del disciplinare tipo caricato dal Consorzio su Procedimenti, si evidenzia che gli attraversamenti, i parallelismi e le percorrenze in aree demaniali con infrastrutture di comunicazione elettronica non sono soggetti al pagamento di alcun onere, compresi pertanto le fideiussioni ed i canoni di polizia idraulica, così come stabilito dalle sentenze della Corte di Cassazione (es: sentenza n. 14789/2014 e n. 17537/2015) e dall'art. 43 comma 2 della Legge Regionale 7/2012. Si chiede pertanto al Consorzio di adeguare il disciplinare alla normativa vigente di settore per le interferenze ricadenti in area demaniale.
		Comune	SILENZIO ASSENSO			
4	SELLERO (BS)	Provincia di Brescia	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	Id Procedimenti n. 4121 del 4/8/2021	Concessione n. 2773/2021 Concessione n. 2790/2021	
		Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brescia e Bergamo	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	Id Procedimenti n. 4233 del 6/09/2021	MIC  MIC_SABAP-BS_U029 06/09/2021 0016560-P  [34.43.01/223.3.1/2019]	Con riferimento alla prescrizione relativa all'installazione di armadi ed agli interventi in facciata per la posa di ROE e cavi aerei, non è accoglitibile il rinvio in corso d'opera del riposizionamento degli stessi in accordo con il Comune. Tale richiesta avrebbe dovuto essere presentata in sede di integrazioni, consentendo così ad Open Fiber di effettuare eventuali sopralluoghi, d'intesa con l'ufficio tecnico comunale, nei termini della sospensiva.
		UTR Brescia	FAVOREVOLE	Id Procedimenti n. 4401 del 11/10/2021	Protocollo AE03.2021.0004883 del 23/09/2021	Autorizzazione/concessione rilasciate
		Regione Lombardia - Direzione Generale Territorio Protezione Civile Programmazione Territoriale e Paesistica	SILENZIO ASSENSO			
		FNM	SILENZIO ASSENSO	S1.2021.19945 del 14/07/2021	Registro Ufficiale 6106.14-7-2021	

N.	COMUNE	ENTI	PARERI	RIFERIMENTO PROCEDIMENTI/EDMA	N. AUTORIZZAZIONE CONCESSIONE	DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
5	<b>SUZZARA (MN)</b> sconfinamento progetto di Motteggiana	Comune	SILENZIO ASSENSO			
		Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lodi, Cremona e Mantova	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	Id Procedimenti n. 4361 del 5/10/2021	MIC MIC_SABAP-MN_U04 05/10/2021 0009411-P  [34.43.01/301.73/2020]	
		Consorzio di Bonifica TERRE DEI GONZAGA in destra di PO	FAVOREVOLE	Id Procedimenti n. 4363 del 5/10/2021	Prot. n. 3158 del 5/10/2021	Con riferimento agli artt. 9, 15, 16 e 17 del disciplinare tipo caricato dal Consorzio su Procedimenti, si evidenzia che gli attraversamenti, i parallelismi e le percorrenze in aree demaniali con infrastrutture di comunicazione elettronica non sono soggetti al pagamento di alcun onere, compresi pertanto le fideiussioni ed i canoni di polizia idraulica, così come stabilito dalle sentenze della Corte di Cassazione (es: sentenza n. 14789/2014 e n. 17537/2015) e dall'art. 43 comma 2 della Legge Regionale 7/2012. Si chiede pertanto al Consorzio di adeguare il disciplinare alla normativa vigente di settore per le interferenze ricadenti in area demaniale.
		RFI	SILENZIO ASSENSO			

## D.G. Ambiente e clima

### D.d.s. 11 ottobre 2021 - n. 13515

**Integrazione del decreto regionale 15 settembre 2021, n. 12189: «Impegno ai sensi dell'art. 2 del d.m. 308/2006, e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 del nuovo accordo di programma per la definizione della messa in sicurezza d'emergenza e successiva bonifica del sito d'interesse nazionale di «Laghi di Mantova e Polo chimico» sottoscritto in data 12 febbraio 2021, a favore di ARPA Lombardia, della somma pari a 427.276,39 euro per la realizzazione ex officio degli interventi sostitutivi previsti dall'accordo, a valere sul capitolo n. 9.01.203.8524 del bilancio 2021 per la quota pari a 317.278,39 euro - impegni pluriennali e a valere sul capitolo n. 9.01.104.11724 del bilancio 2021 per la quota pari a 109.998,00 euro»**

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA BONIFICHE

Visto il decreto regionale 15 settembre 2021 n. 12189, di impegno ai sensi dell'art. 2 del d.m. 308/2006, e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 del nuovo Accordo di programma per la definizione della messa in sicurezza d'emergenza e successiva bonifica del Sito d'interesse Nazionale di «Laghi di Mantova e Polo chimico» sottoscritto in data 12 febbraio 2021, a favore di ARPA Lombardia della somma pari a 427.276,39 euro per la realizzazione ex officio degli interventi sostitutivi previsti dall'Accordo, a valere sul capitolo n. 9.01.203.8524 del bilancio 2021 e per la quota pari a 317.278,39 euro - impegni pluriennali e a valere sul capitolo n. 9.01.104.11724 del bilancio 2021 per la quota pari a 109.998,00 euro.

Dato atto che il suddetto decreto, per mero errore materiale non riporta nelle premesse le seguenti indicazioni che attivano FPV:

- Visto l'art. 36 del d.lgs. 118/2011 così come integrato dal d.lgs. 126/2014, che al comma 5 stabilisce che «Le regioni adottano i principi contabili generali ed i principi confabili applicati di cui agli allegati n.1 e n. 4 al presente decreto»;
- Richiamato il principio della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del citato 2 d.lgs.118/2011 e s.m.i. In cui si chiarisce che «il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese;

Ritenuto pertanto di integrare le premesse del decreto n. 12189/2021, inserendo dopo il: «dato atto che i capitoli 9.01.203.8524 e 9.01.104.11724 del Bilancio 2021 presentano la necessaria disponibilità», le indicazioni sopra esposte;

Ritenuto di far salve le disposizioni di cui al decreto regionale n. 12189/2021;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

#### DECRETA

1. di integrare le premesse del decreto n. 12189/2021, inserendo dopo il: «dato atto che i capitoli 9.01.203.8524 e 9.01.104.11724 del Bilancio 2021 presentano la necessaria disponibilità», le seguenti indicazioni che attivano FPV:

- Visto l'art. 36 del d.lgs. 118/2011 così come integrato dal d.lgs. 126/2014, che al comma 5 stabilisce che «Le regioni adottano i principi contabili generali ed i principi contabili applicati di cui agli allegati n.1 e n. 4 al presente decreto»;
- Richiamato il principio della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del citato 2 d.lgs. 118/2011 e s.m.i. In cui si chiarisce che «il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese;

2. di trasmettere il presente atto all'ARPA Lombardia - Dipartimento di Mantova,

3. di far salve le disposizioni di cui al decreto regionale n. 12189/2021;

4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

5. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, il presente provvedimento;

6. di dare atto, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

Serie Ordinaria n. 42 - Martedì 19 ottobre 2021

**D.d.s. 11 ottobre 2021 - n. 13522**

**Rettifica del decreto regionale 15 settembre 2021, n. 12191 e impegno ai sensi dell'art. 2 del d.m. 308/2006, e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 del nuovo accordo di programma per la definizione della messa in sicurezza d'emergenza e successiva bonifica del sito d'interesse nazionale di «Laghi di Mantova e Polo chimico» sottoscritto in data 12 febbraio 2021, a favore del comune di Mantova, della somma pari a 300.000,00 euro per la realizzazione ex officio dell'intervento: intervento 11) attività di monitoraggio della pista ciclopedinale di via Brennero dell'aria e dei gas interstiziali definiti da ARPA, ATS, ISPRA, ISS e INAIL (CUP I69J20001370001), a valere sul capitolo n. 9.01.203.8524 del bilancio 2021 - impegni pluriennali.**

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA BONIFICHE**

Visto il decreto regionale 15 settembre 2021 n. 12191, di impegno ai sensi dell'art. 2 del d.m. 308/2006, e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 del nuovo Accordo di programma per la definizione della messa in sicurezza d'emergenza e successiva bonifica del Sito d'interesse Nazionale di «Laghi di Mantova e Polo chimico» sottoscritto in data 12 febbraio 2021, a favore del comune di Mantova, la somma pari a 4.707.294,52 euro per la realizzazione ex officio degli interventi sostitutivi previsti dall'Accordo, a valere sul capitolo n. 9.01.203.8524 del bilancio 2021 - Impegni pluriennali;

Dato atto che il suddetto decreto dispone l'impegno, ai sensi dell'art. 2 del d.m. 308/2006, e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 del nuovo Accordo di programma per la definizione della messa in sicurezza d'emergenza e successiva bonifica del Sito d'interesse Nazionale di «Laghi di Mantova e Polo chimico» sottoscritto in data 12 febbraio 2021, a favore del comune di Mantova, la somma pari a 4.707.294,52 euro per la realizzazione ex officio degli interventi di cui al paragrafo successivo, a valere sul capitolo n. 9.01.203.8524 del Bilancio 2021 che offre la sufficiente disponibilità di competenza e di cassa, ferma restando la successiva reimputazione negli esercizi finanziari 2022-2023-2024 così come evidenziato dalla seguente tabella:

ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
EURO 1.047.294,52	EURO 1.060.000,00	EURO 1.450.000,00	EURO 1.150.000,00

al fine di consentire, con successiva opportuna variazione di bilancio, l'istituzione nel bilancio 2021/2024 dei relativi fondi pluriennali vincolati per il finanziamento delle obbligazioni passive esigibili negli esercizi sopraindicati;

Dato atto altresì che la somma complessiva pari a 4.707.294,52 riguarda i seguenti interventi:

- Intervento 1) Completamento dell'intervento «Esecuzione della caratterizzazione delle aree di proprietà e di pertinenza della Società Colori Freddi S. Giorgio s.r.l., adozione delle prime misure di prevenzione, elaborazione del progetto di bonifica ed esecuzione delle operazioni di bonifica sulle aree individuate come contaminate dalle indagini preliminari, nonché asportazione e smaltimento dei rifiuti presenti lungo il cavo San Giorgio. Tale quota è comprensiva dei costi di realizzazione di un'indagine geofisica sull'area per la corretta perimetrazione degli eventuali depositi di rifiuti interrati e per il riconoscimento delle linee dei sottoservizi» (CUP I69E20000430001), per un importo di € 1.107.294,52;
- Intervento 7) Interventi sulle aree lacuali ricadenti nel SIN nelle quali non è individuato il responsabile della contaminazione (es. aree del Lago di Mezzo, del Lago inferiore esclusa la darsena IES, parte della Vallazza, ecc.); redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica per il ripristino ambientale dell'area lacuale, in particolare per le aree più critiche per la presenza di contaminanti; eventuali attività preliminari alla progettazione definitiva (indagini integrative di caratterizzazione); progettazione definitiva degli interventi di ripristino ambientale (CUP I69E20000420001), per un importo di € 3.000.000,00;
- Intervento 8) Interventi nelle aree residenziali: piano di indagine preliminare finalizzato alla verifica dello stato di potenziale contaminazione dei suoli e delle acque di falda (CUP I69C20000350001), per un importo di € 300.000,00;
- Intervento 11) Attività di monitoraggio della pista ciclopedinale di Via Brennero dell'aria e dei gas interstiziali definiti da ARPA, ATS, ISPRA, ISS e INAIL (CUP I69J20001370001), per un importo di € 300.000,00;

Ritenuto, ai fini contabili che risulta necessario, per la tracciabilità dei flussi finanziari, rettificare, con il presente atto, l'impegno di cui al decreto n. 12191/2021, con l'assunzione dell'impegno di spesa per singolo intervento finanziato e del relativo CUP;

Ritenuto pertanto necessario, impegnare, ai sensi dell'art. 2 del d.m. 308/2006, e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 del nuovo Accordo di programma per la definizione della messa in sicurezza d'emergenza e successiva bonifica del Sito d'interesse Nazionale di «Laghi di Mantova e Polo chimico» sottoscritto in data 12 febbraio 2021, a favore del comune di Mantova, la somma pari a 300.000,00 euro per la realizzazione ex officio dell'intervento:

- Intervento 11) Attività di monitoraggio della pista ciclopedinale di Via Brennero dell'aria e dei gas interstiziali definiti da ARPA, ATS, ISPRA, ISS e INAIL (CUP I69J20001370001);

a valere sul capitolo n. 9.01.203.8524 del Bilancio 2021 che offre la sufficiente disponibilità di competenza e di cassa, ferma restando la successiva reimputazione negli esercizi finanziari 2022-2023-2024 così come evidenziato dalla seguente tabella:

ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
EURO 40.000,00	EURO 160.000,00	EURO 50.000,00	EURO 50.000,00

al fine di consentire, con successiva opportuna variazione di bilancio, l'istituzione nel bilancio 2021/2024 dei relativi fondi pluriennali vincolati per il finanziamento delle obbligazioni passive esigibili negli esercizi sopraindicati;

Dato atto che il capitolo 9.01.203.8524 del Bilancio 2021 presenta la necessaria disponibilità;

Visto l'art. 36 del d.lgs. 118/2011 così come integrato dal d.lgs. 126/2014, che al comma 5 stabilisce che «Le regioni adottano i principi contabili generali ed i principi contabili applicati di cui agli allegati n.1 e n. 4 al presente decreto»;

Richiamato il principio della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del citato 2 d.lgs. 118/2011 e s.m.i. In cui si chiarisce che «il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese»;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione;

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari 2021-2022-2023-2024;

Ritenuto di far salve le disposizioni di cui al decreto regionale n. 12191/2021, per quanto non modificate con il presente atto;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Dato atto che il CUP assegnato al progetto è il seguente: CUP I69J20001370001.

**DECRETA**

1. di rettificare, per quanto in premessa, il decreto n. 12191/2021, mediante l'assunzione dell'impegno di spesa per singolo intervento finanziato e del relativo CUP, ovvero di impegnare, ai sensi dell'art. 2 del d.m. 308/2006, e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 del nuovo Accordo di programma per la definizione della messa in sicurezza d'emergenza e successiva

bonifica del Sito d'interesse Nazionale di «Laghi di Mantova e Polo chimico» l'importo complessivo di euro 300.000,00 a favore di COMUNE DI MANTOVA (cod. 10848), imputato al capitolo di spesa 9.01.203.8524 dell'esercizio finanziario 2021, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nel relativo esercizio di imputazione, per la realizzazione ex officio dell'intervento:

- Intervento 11) Attività di monitoraggio della pista ciclopedinale di Via Brennero dell'aria e dei gas interstiziali definiti da ARPA, ATS, ISPRA, ISS e INAIL (CUP I69J20001370001),

ferma restando la successiva reimputazione negli esercizi finanziari 2022-2023-2024 così come evidenziato dalla seguente tabella:

<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>	<b>ANNO 2024</b>
EURO 40.000,00	EURO 160.000,00	EURO 50.000,00	EURO 50.000,00

al fine di consentire, con successiva opportuna variazione di bilancio, l'istituzione nel bilancio 2021/2024 dei relativi fondi pluriennali vincolati per il finanziamento delle obbligazioni passive esigibili negli esercizi sopraindicati;

2. di dare mandato alla U.O. Programmazione e gestione finanziaria ad effettuare le opportune variazioni di bilancio finalizzate all'istituzione del relativo fondo pluriennale vincolato per il finanziamento dell'obbligazione passiva esigibile negli esercizi individuati nella tabella indicata in premessa e alla re-imputazione dell'obbligazione passiva scadente negli esercizi finanziari 2022-2023-2024;

3. di trasmettere il presente atto al Comune di Mantova;
4. di far salve le disposizioni di cui al decreto regionale n. 12191/2021, per quanto non modificate con il presente atto;
5. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, il presente provvedimento;
6. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n. 12191 del 15 settembre 2021;

7. di dare atto, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

Il dirigente  
Massimo Leoni

Serie Ordinaria n. 42 - Martedì 19 ottobre 2021

**D.d.s. 11 ottobre 2021 - n. 13523**

**Rettifica del decreto regionale 15 settembre 2021, n. 12191 e impegno ai sensi dell'art. 2 del d.m. 308/2006, e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 del nuovo accordo di programma per la definizione della messa in sicurezza d'emergenza e successiva bonifica del sito d'interesse nazionale di «Laghi di Mantova e Polo chimico» sottoscritto in data 12 febbraio 2021, a favore del comune di Mantova, della somma pari a 300.000,00 euro per la realizzazione ex officio dell'intervento: intervento 8) interventi nelle aree residenziali: piano di indagine preliminare finalizzato alla verifica dello stato di potenziale contaminazione dei suoli e delle acque di falda (CUP I69C20000350001), a valere sul capitolo n. 9.01.203.8524 del bilancio 2021 - Impegni pluriennali**

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA BONIFICHE**

Visto il decreto regionale 15 settembre 2021 n. 12191, di impegno ai sensi dell'art. 2 del d.m. 308/2006, e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 del nuovo Accordo di programma per la definizione della messa in sicurezza d'emergenza e successiva bonifica del Sito d'interesse Nazionale di «Laghi di Mantova e Polo chimico» sottoscritto in data 12 febbraio 2021, a favore del comune di Mantova, la somma pari a 4.707.294,52 euro per la realizzazione ex officio degli interventi sostitutivi previsti dall'Accordo, a valere sul capitolo n. 9.01.203.8524 del bilancio 2021 - Impegni pluriennali;

Dato atto che il suddetto decreto dispone l'impegno, ai sensi dell'art. 2 del d.m. 308/2006, e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 del nuovo Accordo di programma per la definizione della messa in sicurezza d'emergenza e successiva bonifica del Sito d'interesse Nazionale di «Laghi di Mantova e Polo chimico» sottoscritto in data 12 febbraio 2021, a favore del comune di Mantova, la somma pari a 4.707.294,52 euro per la realizzazione ex officio degli interventi di cui al paragrafo successivo, a valere sul capitolo n. 9.01.203.8524 del Bilancio 2021 che offre la sufficiente disponibilità di competenza e di cassa, ferma restando la successiva reimputazione negli esercizi finanziari 2022-2023-2024 così come evidenziato dalla seguente tabella:

ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
EURO 1.047.294,52	EURO 1.060.000,00	EURO 1.450.000,00	EURO 1.150.000,00

al fine di consentire, con successiva opportuna variazione di bilancio, l'istituzione nel bilancio 2021/2024 dei relativi fondi pluriennali vincolati per il finanziamento delle obbligazioni passive esigibili negli esercizi sopraindicati;

Dato atto altresì che la somma complessiva pari a 4.707.294,52 riguarda i seguenti interventi:

- Intervento 1) Completamento dell'intervento «Esecuzione della caratterizzazione delle aree di proprietà e di pertinenza della Società Colori Freddi S. Giorgio s.r.l., adozione delle prime misure di prevenzione, elaborazione del progetto di bonifica ed esecuzione delle operazioni di bonifica sulle aree individuate come contaminate dalle indagini preliminari, nonché asportazione e smaltimento dei rifiuti presenti lungo il cavo San Giorgio. Tale quota è comprensiva dei costi di realizzazione di un'indagine geofisica sull'area per la corretta perimetrazione degli eventuali depositi di rifiuti interrati e per il riconoscimento delle linee dei sottoservizi» (CUP I69E20000430001), per un importo di € 1.107.294,52;
- Intervento 7) Interventi sulle aree lacuali ricadenti nel SIN nelle quali non è individuato il responsabile della contaminazione (es. aree del Lago di Mezzo, del Lago inferiore esclusa la darsena IES, parte della Vallazza, ecc.); redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica per il ripristino ambientale dell'area lacuale, in particolare per le aree più critiche per la presenza di contaminanti; eventuali attività preliminari alla progettazione definitiva (indagini integrative di caratterizzazione); progettazione definitiva degli interventi di ripristino ambientale (CUP I69E20000420001), per un importo di € 3.000.000,00;
- Intervento 8) Interventi nelle aree residenziali: piano di indagine preliminare finalizzato alla verifica dello stato di potenziale contaminazione dei suoli e delle acque di falda (CUP I69C20000350001), per un importo di € 300.000,00;
- Intervento 11) Attività di monitoraggio della pista ciclopedinale di Via Brennero dell'aria e dei gas interstiziali definiti da ARPA, ATS, ISPRA, ISS e INAIL (CUP I69J20001370001), per un importo di € 300.000,00;

Ritenuto, ai fini contabili che risulta necessario, per la tracciabilità dei flussi finanziari, rettificare, con il presente atto, l'impegno di cui al decreto n. 12191/2021, con l'assunzione dell'impegno di spesa per singolo intervento finanziato e del relativo CUP;

Ritenuto pertanto necessario, impegnare, ai sensi dell'art. 2 del d.m. 308/2006, e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 del nuovo Accordo di programma per la definizione della messa in sicurezza d'emergenza e successiva bonifica del Sito d'interesse Nazionale di «Laghi di Mantova e Polo chimico» sottoscritto in data 12 febbraio 2021, a favore del comune di Mantova, la somma pari a 300.000,00 euro per la realizzazione ex officio dell'intervento:

- Intervento 8) Interventi nelle aree residenziali: piano di indagine preliminare finalizzato alla verifica dello stato di potenziale contaminazione dei suoli e delle acque di falda (CUP I69C20000350001);

a valere sul capitolo n. 9.01.203.8524 del Bilancio 2021 che offre la sufficiente disponibilità di competenza e di cassa, ferma restando la successiva reimputazione negli esercizi finanziari 2022-2023-2024 così come evidenziato dalla seguente tabella:

ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
EURO 0,00	EURO 100.000,00	EURO 100.000,00	EURO 100.000,00

al fine di consentire, con successiva opportuna variazione di bilancio, l'istituzione nel bilancio 2022/2024 dei relativi fondi pluriennali vincolati per il finanziamento delle obbligazioni passive esigibili negli esercizi sopraindicati;

Dato atto che il capitolo 9.01.203.8524 del Bilancio 2021 presenta la necessaria disponibilità;

Visto l'art. 36 del d.lgs. 118/2011 così come integrato dal d.lgs. 126/2014, che al comma 5 stabilisce che «Le regioni adottano i principi contabili generali ed i principi contabili applicati di cui agli allegati n. 1 e n. 4 al presente decreto»;

Richiamato il principio della contabilità finanziaria di cui all' allegato 4/2 del citato 2 d.lgs. 118/2011 e s.m.i. In cui si chiarisce che «il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese»;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione;

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari 2022-2023-2024;

Ritenuto di far salve le disposizioni di cui al decreto regionale n. 12191/2021, per quanto non modificate con il presente atto;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Dato atto che il CUP assegnato al progetto è il seguente: CUP I69C20000350001.

**DECRETA**

1. di rettificare, per quanto in premessa, il decreto n. 12191/2021, mediante l'assunzione dell'impegno di spesa per singolo intervento finanziato e del relativo CUP, ovvero di impegnare, ai sensi dell'art. 2 del d.m. 308/2006, e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 del nuovo Accordo di programma per la definizione della messa in sicurezza d'emergenza e successiva

bonifica del Sito d'interesse Nazionale di «Laghi di Mantova e Polo chimico», l'importo complessivo di euro 300.000,00 a favore di COMUNE DI MANTOVA (cod. 10848), imputato al capitolo di spesa 9.01.203.8524 dell'esercizio finanziario 2021, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nel relativo esercizio di imputazione, per la realizzazione *ex officio* dell'intervento:

- Intervento 8) Interventi nelle aree residenziali: piano di indagine preliminare finalizzato alla verifica dello stato di potenziale contaminazione dei suoli e delle acque di falda (CUP I69C20000350001),

ferma restando la successiva reimputazione negli esercizi finanziari 2022-2023-2024 così come evidenziato dalla seguente tabella:

ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
EURO 0,00	EURO 100.000,00	EURO 100.000,00	EURO 100.000,00

al fine di consentire, con successiva opportuna variazione di bilancio, l'istituzione nel bilancio 2022/2024 dei relativi fondi pluriennali vincolati per il finanziamento delle obbligazioni passive esigibili negli esercizi sopraindicati;

2. di dare mandato alla U.O. Programmazione e gestione finanziaria ad effettuare le opportune variazioni di bilancio finalizzate all'istituzione del relativo fondo pluriennale vincolato per il finanziamento dell'obbligazione passiva esigibile negli esercizi individuati nella tabella indicata in premessa e alla re-imputazione dell'obbligazione passiva scadente negli esercizi finanziari 2022-2023-2024;

3. di trasmettere il presente atto al Comune di Mantova;

4. di far salve le disposizioni di cui al decreto regionale n. 12191/2021, per quanto non modificate con il presente atto;

5. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, il presente provvedimento;

6. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n. 12191 del 15 settembre 2021;

7. di dare atto, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

Il dirigente  
Massimo Leoni

Serie Ordinaria n. 42 - Martedì 19 ottobre 2021

**D.d.s. 11 ottobre 2021 - n. 13525**

**Rettifica del decreto regionale 15 settembre 2021, n. 12191 e impegno ai sensi dell'art. 2 del d.m. 308/2006, e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 del nuovo accordo di programma per la definizione della messa in sicurezza d'emergenza e successiva bonifica del sito d'interesse nazionale di «Laghi di Mantova e Polo chimico» sottoscritto in data 12 febbraio 2021, a favore del comune di Mantova, della somma pari a 3.000.000,00 euro per la realizzazione ex officio dell'intervento: intervento 7) interventi sulle aree lacuali ricadenti nel SIN nelle quali non è individuato il responsabile della contaminazione (es. aree del Lago di Mezzo, del Lago Inferiore esclusa la darsena IES, parte della Vallazza, ecc.): redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica per il ripristino ambientale dell'area lacuale, in particolare per le aree più critiche per la presenza di contaminanti; eventuali attività preliminari alla progettazione definitiva (indagini integrative di caratterizzazione); progettazione definitiva degli interventi di ripristino ambientale (CUP I69E20000420001), a valere sul capitolo n. 9.01.203.8524 del bilancio 2021 - Impegni pluriennali**

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA BONIFICHE**

Visto il decreto regionale 15 settembre 2021 n. 12191, di impegno ai sensi dell'art. 2 del d.m. 308/2006, e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 del nuovo Accordo di programma per la definizione della messa in sicurezza d'emergenza e successiva bonifica del Sito d'interesse Nazionale di «Laghi di Mantova e Polo chimico» sottoscritto in data 12 febbraio 2021, a favore del comune di Mantova, la somma pari a 4.707.294,52 euro per la realizzazione ex officio degli interventi sostitutivi previsti dall'Accordo, a valere sul capitolo n. 9.01.203.8524 del bilancio 2021 - Impegni pluriennali;

Dato atto che il suddetto decreto dispone l'impegno, ai sensi dell'art. 2 del d.m. 308/2006, e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 del nuovo Accordo di programma per la definizione della messa in sicurezza d'emergenza e successiva bonifica del Sito d'interesse Nazionale di «Laghi di Mantova e Polo chimico» sottoscritto in data 12 febbraio 2021, a favore del comune di Mantova, la somma pari a 4.707.294,52 euro per la realizzazione ex officio degli interventi di cui al paragrafo successivo, a valere sul capitolo n. 9.01.203.8524 del Bilancio 2021 che offre la sufficiente disponibilità di competenza e di cassa, ferma restando la successiva reimputazione negli esercizi finanziari 2022-2023-2024 così come evidenziato dalla seguente tabella:

ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
EURO 1.047.294,52	EURO 1.060.000,00	EURO 1.450.000,00	EURO 1.150.000,00

al fine di consentire, con successiva opportuna variazione di bilancio, l'istituzione nel bilancio 2021/2024 dei relativi fondi pluriennali vincolati per il finanziamento delle obbligazioni passive esigibili negli esercizi sopraindicati;

Dato atto altresì che la somma complessiva pari a 4.707.294,52 riguarda i seguenti interventi:

- Intervento 1) Completamento dell'intervento «Esecuzione della caratterizzazione delle aree di proprietà e di pertinenza della Società Colori Freddi S. Giorgio s.r.l., adozione delle prime misure di prevenzione, elaborazione del progetto di bonifica ed esecuzione delle operazioni di bonifica sulle aree individuate come contaminate dalle indagini preliminari, nonché asportazione e smaltimento dei rifiuti presenti lungo il cavo San Giorgio. Tale quota è comprensiva dei costi di realizzazione di un'indagine geofisica sull'area per la corretta perimetrazione degli eventuali depositi di rifiuti interrati e per il riconoscimento delle linee dei sottoservizi» (CUP I69E20000430001), per un importo di € 1.107.294,52;
- Intervento 7) Interventi sulle aree lacuali ricadenti nel SIN nelle quali non è individuato il responsabile della contaminazione (es. aree del Lago di Mezzo, del Lago inferiore esclusa la darsena IES, parte della Vallazza, ecc.): redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica per il ripristino ambientale dell'area lacuale, in particolare per le aree più critiche per la presenza di contaminanti; eventuali attività preliminari alla progettazione definitiva (indagini integrative di caratterizzazione); progettazione definitiva degli interventi di ripristino ambientale (CUP I69E20000420001), per un importo di € 3.000.000,00;
- Intervento 8) Interventi nelle aree residenziali: piano di indagine preliminare finalizzato alla verifica dello stato di potenziale contaminazione dei suoli e delle acque di falda (CUP I69C20000350001), per un importo di € 300.000,00;
- Intervento 11) Attività di monitoraggio della pista ciclopodale di Via Brennero dell'aria e dei gas interstiziali definiti

da ARPA, ATS, ISPRA, ISS e INAIL (CUP I69J20001370001), per un importo di € 300.000,00;

Ritenuto, ai fini contabili che risulta necessario, per la tracciabilità dei flussi finanziari, rettificare, con il presente atto, l'impegno di cui al decreto n. 12191/2021, con l'assunzione dell'impegno di spesa per singolo intervento finanziato e del relativo CUP;

Ritenuto pertanto necessario, impegnare, ai sensi dell'art. 2 del d.m. 308/2006, e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 del nuovo Accordo di programma per la definizione della messa in sicurezza d'emergenza e successiva bonifica del Sito d'interesse Nazionale di «Laghi di Mantova e Polo chimico» sottoscritto in data 12 febbraio 2021, a favore del comune di Mantova, la somma pari a 3.000.000,00 euro per la realizzazione ex officio dell'intervento:

- Intervento 7) Interventi sulle aree lacuali ricadenti nel SIN nelle quali non è individuato il responsabile della contaminazione (es. aree del Lago di Mezzo, del Lago inferiore esclusa la darsena IES, parte della Vallazza, ecc.): redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica per il ripristino ambientale dell'area lacuale, in particolare per le aree più critiche per la presenza di contaminanti; eventuali attività preliminari alla progettazione definitiva (indagini integrative di caratterizzazione); progettazione definitiva degli interventi di ripristino ambientale (CUP I69E20000420001);

a valere sul capitolo n. 9.01.203.8524 del Bilancio 2021 che offre la sufficiente disponibilità di competenza e di cassa, ferma restando la successiva reimputazione negli esercizi finanziari 2022-2023-2024 così come evidenziato dalla seguente tabella:

ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
EURO 500.000,00	EURO 500.000,00	EURO 1.000.000,00	EURO 1.000.000,00

al fine di consentire, con successiva opportuna variazione di bilancio, l'istituzione nel bilancio 2021/2024 dei relativi fondi pluriennali vincolati per il finanziamento delle obbligazioni passive esigibili negli esercizi sopraindicati;

Dato atto che il capitolo 9.01.203.8524 del Bilancio 2021 presenta la necessaria disponibilità;

Visto l'art. 36 del d.lgs. 118/2011 così come integrato dal d.lgs. 126/2014, che al comma 5 stabilisce che «Le regioni adottano i principi contabili generali ed i principi contabili applicati di cui agli allegati n.1 e n. 4 al presente decreto»;

Richiamato il principio della contabilità finanziaria di cui all' allegato 4/2 del citato 2 d.lgs. 118/2011 e s.m.i. In cui si chiarisce che «il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese»;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione;

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, prenderne l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari 2021-2022-2023-2024;

Ritenuto di far salve le disposizioni di cui al decreto regionale n. 12191/2021, per quanto non modificate con il presente atto;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Dato atto CHE il CUP assegnato al progetto è il seguente: CUP I69E20000420001.

**DECRETA**

1. di rettificare, per quanto in premessa, il decreto n. 12191/2021, mediante l'assunzione dell'impegno di spesa per singolo intervento finanziato e del relativo CUP, ovverodì impegnare, ai sensi dell'art. 2 del d.m. 308/2006, e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 del nuovo Accordo di programma per la definizione della messa in sicurezza d'emergenza e successiva bonifica del Sito d'interesse Nazionale di «Laghi di Mantova e Polo chimico», l'importo complessivo di euro 3.000.000,00 a favore di COMUNE DI MANTOVA (cod. 10848), imputato al capitolo di spesa 9.01.203.8524 dell'esercizio finanziario 2021, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nel relativo esercizio di imputazione, per la realizzazione *ex officio* dell'intervento:

- Intervento 7) Interventi sulle aree lacuali ricadenti nel SIN nelle quali non è individuato il responsabile della contaminazione (es. aree del Lago di Mezzo, del Lago inferiore esclusa la darsena IES, parte della Vallazza, ecc.); redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica per il ripristino ambientale dell'area lacuale, in particolare per le aree più critiche per la presenza di contaminanti; eventuali attività preliminari alla progettazione definitiva (indagini integrative di caratterizzazione); progettazione definitiva degli interventi di ripristino ambientale (CUP I69E20000420001).

ferma restando la successiva reimputazione negli esercizi finanziari 2022-2023-2024 così come evidenziato dalla seguente tabella:

ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
EURO 500.000,00	EURO 500.000,00	EURO 1.000.000,00	EURO 1.000.000,00

al fine di consentire, con successiva opportuna variazione di bilancio, l'istituzione nel bilancio 2021/2024 dei relativi fondi pluriennali vincolati per il finanziamento delle obbligazioni passive esigibili negli esercizi sopraindicati;

2. di dare mandato alla U.O. Programmazione e gestione finanziaria ad effettuare le opportune variazioni di bilancio finalizzate all'istituzione del relativo fondo pluriennale vincolato per il finanziamento dell'obbligazione passiva esigibile negli esercizi individuati nella tabella indicata in premessa e alla re-imputazione dell'obbligazione passiva scadente negli esercizi finanziari 2022-2023-2024;

3. di trasmettere il presente atto al Comune di Mantova;
4. di far salve le disposizioni di cui al decreto regionale n. 12191/2021, per quanto non modificate con il presente atto;
5. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, il presente provvedimento;
6. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n. 12191 del 15 settembre 2021;

7. di dare atto, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

Il dirigente  
Massimo Leoni

Serie Ordinaria n. 42 - Martedì 19 ottobre 2021

**D.d.s. 11 ottobre 2021 - n. 13526**

**Rettifica del decreto regionale 15 settembre 2021, n. 12191 e impegno ai sensi dell'art. 2 del d.m. 308/2006, e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 del nuovo accordo di programma per la definizione della messa in sicurezza d'emergenza e successiva bonifica del sito d'interesse nazionale di «Laghi di Mantova e Polo chimico» sottoscritto in data 12 febbraio 2021, a favore del comune di Mantova, della somma pari a 1.107.294,52 euro per la realizzazione ex officio dell'intervento: «esecuzione della caratterizzazione delle aree di proprietà e di pertinenza della società Colori Freddi S. Giorgio s.r.l., adozione delle prime misure di prevenzione, elaborazione del progetto di bonifica ed esecuzione delle operazioni di bonifica sulle aree individuate come contaminate dalle indagini preliminari, nonché asportazione e smaltimento dei rifiuti presenti lungo il cavo San Giorgio. Tale quota è comprensiva dei costi di realizzazione di un'indagine geofisica sull'area per la corretta perimetrazione degli eventuali depositi di rifiuti interrati e per il riconoscimento delle linee dei sottoservizi» (Cup I69E20000430001), a valere sul capitolo n. 9.01.203.8524 del bilancio 2021 - impegni pluriennali**

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA BONIFICHE**

Visto il decreto regionale 15 settembre 2021 n. 12191, di impegno ai sensi dell'art. 2 del d.m. 308/2006, e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 del nuovo Accordo di programma per la definizione della messa in sicurezza d'emergenza e successiva bonifica del Sito d'interesse Nazionale di «Laghi di Mantova e Polo chimico» sottoscritto in data 12 febbraio 2021, a favore del comune di Mantova, la somma pari a 4.707.294,52 euro per la realizzazione ex officio degli interventi sostitutivi previsti dall'Accordo, a valere sul capitolo n. 9.01.203.8524 del bilancio 2021 - Impegni pluriennali;

Dato atto che il suddetto decreto dispone l'impegno, ai sensi dell'art. 2 del d.m. 308/2006, e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 del nuovo Accordo di programma per la definizione della messa in sicurezza d'emergenza e successiva bonifica del Sito d'interesse Nazionale di «Laghi di Mantova e Polo chimico» sottoscritto in data 12 febbraio 2021, a favore del comune di Mantova, la somma pari a 4.707.294,52 euro per la realizzazione ex officio degli interventi di cui al paragrafo successivo, a valere sul capitolo n. 9.01.203.8524 del Bilancio 2021 che offre la sufficiente disponibilità di competenza e di cassa, ferma restando la successiva reimputazione negli esercizi finanziari 2022-2023-2024 così come evidenziato dalla seguente tabella:

ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
EURO 1.047.294,52	EURO 1.060.000,00	EURO 1.450.000,00	EURO 1.150.000,00

al fine di consentire, con successiva opportuna variazione di bilancio, l'istituzione nel bilancio 2021/2024 dei relativi fondi pluriennali vincolati per il finanziamento delle obbligazioni passive esigibili negli esercizi sopraindicati;

Dato atto altresì che la somma complessiva pari a 4.707.294,52 riguarda i seguenti interventi:

- Intervento 1) Completamento dell'intervento «Esecuzione della caratterizzazione delle aree di proprietà e di pertinenza della Società Colori Freddi S. Giorgio s.r.l., adozione delle prime misure di prevenzione, elaborazione del progetto di bonifica ed esecuzione delle operazioni di bonifica sulle aree individuate come contaminate dalle indagini preliminari, nonché asportazione e smaltimento dei rifiuti presenti lungo il cavo San Giorgio. Tale quota è comprensiva dei costi di realizzazione di un'indagine geofisica sull'area per la corretta perimetrazione degli eventuali depositi di rifiuti interrati e per il riconoscimento delle linee dei sottoservizi» (CUP I69E20000430001), per un importo di € 1.107.294,52;
- Intervento 7) Interventi sulle aree lacuali ricadenti nel SIN nelle quali non è individuato il responsabile della contaminazione (es. aree del Lago di Mezzo, del Lago inferiore esclusa la darsena IES, parte della Vallazza, ecc.); redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica per il ripristino ambientale dell'area lacuale, in particolare per le aree più critiche per la presenza di contaminanti; eventuali attività preliminari alla progettazione definitiva (indagini integrative di caratterizzazione); progettazione definitiva degli interventi di ripristino ambientale (CUP I69E20000420001), per un importo di € 3.000.000,00;
- Intervento 8) Interventi nelle aree residenziali: piano di indagine preliminare finalizzato alla verifica dello stato di potenziale contaminazione dei suoli e delle acque di falda (CUP I69C20000350001), per un importo di € 300.000,00;
- Intervento 11) Attività di monitoraggio della pista ciclopodale di Via Brennero dell'aria e dei gas interstiziali definiti

da ARPA, ATS, ISPRA, ISS e INAIL (CUP I69J20001370001), per un importo di € 300.000,00;

Ritenuto, ai fini contabili che risulta necessario, per la tracciabilità dei flussi finanziari, rettificare, con il presente atto, l'impegno di cui al decreto n. 12191/2021, con l'assunzione dell'impegno di spesa per singolo intervento finanziato e del relativo CUP;

Ritenuto pertanto necessario, impegnare, ai sensi dell'art. 2 del d.m. 308/2006, e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 del nuovo Accordo di programma per la definizione della messa in sicurezza d'emergenza e successiva bonifica del Sito d'interesse Nazionale di «Laghi di Mantova e Polo chimico» sottoscritto in data 12 febbraio 2021, a favore del comune di Mantova, la somma pari a 1.107.294,52 euro per la realizzazione ex officio dell'intervento:

- Intervento 1) Completamento dell'intervento «Esecuzione della caratterizzazione delle aree di proprietà e di pertinenza della Società Colori Freddi S. Giorgio s.r.l., adozione delle prime misure di prevenzione, elaborazione del progetto di bonifica ed esecuzione delle operazioni di bonifica sulle aree individuate come contaminate dalle indagini preliminari, nonché asportazione e smaltimento dei rifiuti presenti lungo il cavo San Giorgio. Tale quota è comprensiva dei costi di realizzazione di un'indagine geofisica sull'area per la corretta perimetrazione degli eventuali depositi di rifiuti interrati e per il riconoscimento delle linee dei sottoservizi» (CUP I69E20000430001);

a valere sul capitolo n. 9.01.203.8524 del Bilancio 2021 che offre la sufficiente disponibilità di competenza e di cassa, ferma restando la successiva reimputazione negli esercizi finanziari 2022-2023 così come evidenziato dalla seguente tabella:

ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
EURO 507.294,52	EURO 300.000,00	EURO 300.000,00	EURO 0,00

al fine di consentire, con successiva opportuna variazione di bilancio, l'istituzione nel bilancio 2021/2023 dei relativi fondi pluriennali vincolati per il finanziamento delle obbligazioni passive esigibili negli esercizi sopraindicati;

Dato atto che il capitolo 9.01.203.8524 del Bilancio 2021 presenta la necessaria disponibilità;

Visto l'art. 36 del d.lgs. 118/2011 così come integrato dal d.lgs. 126/2014, che al comma 5 stabilisce che «Le regioni adottano i principi contabili generali ed i principi contabili applicati di cui agli allegati n. 1 e n. 4 al presente decreto»;

Richiamato il principio della contabilità finanziaria di cui all' allegato 4/2 del citato 2 d.lgs. 118/2011 e s.m.i. In cui si chiarisce che «il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese»;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione;

Rscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari 2021-2022-2023;

Ritenuto di far salve le disposizioni di cui al decreto regionale n. 12191/2021, per quanto non modificate con il presente atto;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (traccialibilità dei flussi finanziari);

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Dato atto CHE il CUP assegnato al progetto è il seguente: CUP I69E20000430001.

**DECRETA**

1. di rettificare, per quanto in premessa, il decreto n. 12191/2021, mediante l'assunzione dell'impegno di spesa per singolo intervento finanziato e del relativo CUP, ovvero di impegnare, ai sensi dell'art. 2 del d.m. 308/2006, e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 del nuovo Accordo di programma per la definizione della messa in sicurezza d'emergenza e successiva bonifica del Sito d'interesse Nazionale di «Laghi di Mantova e Polo chimico», l'importo complessivo di euro 1.107.294,52 a favore di COMUNE DI MANTOVA (cod. 10848), imputato al capitolo di spesa 9.01.203.8524 dell'esercizio finanziario 2021, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nel relativo esercizio di imputazione per la realizzazione *ex officio* dell'intervento:

- Intervento 1) Completamento dell'intervento «Esecuzione della caratterizzazione delle aree di proprietà e di pertinenza della Società Colori Freddi S. Giorgio s.r.l., adozione delle prime misure di prevenzione, elaborazione del progetto di bonifica ed esecuzione delle operazioni di bonifica sulle aree individuate come contaminate dalle indagini preliminari, nonché asportazione e smaltimento dei rifiuti presenti lungo il cavo San Giorgio. Tale quota è comprensiva dei costi di realizzazione di un'indagine geofisica sull'area per la corretta perimetrazione degli eventuali depositi di rifiuti interrati e per il riconoscimento delle linee dei sottoservizi» (CUP I69E20000430001).

ferma restando la successiva reimputazione negli esercizi finanziari 2022-2023 così come evidenziato dalla seguente tabella:

ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
EURO 507.294,52	EURO 300.000,00	EURO 300.000,00	EURO 0,00

al fine di consentire, con successiva opportuna variazione di bilancio, l'istituzione nel bilancio 2021/2023 dei relativi fondi pluriennali vincolati per il finanziamento delle obbligazioni passive esigibili negli esercizi sopraindicati;

2. di dare mandato alla U.O. Programmazione e gestione finanziaria ad effettuare le opportune variazioni di bilancio finalizzate all'istituzione del relativo fondo pluriennale vincolato per il finanziamento dell'obbligazione passiva esigibile negli esercizi individuati nella tabella indicata in premessa e alla re-imputazione dell'obbligazione passiva scadente negli esercizi finanziari 2022-2023;

3. di trasmettere il presente atto al Comune di Mantova;

4. di far salve le disposizioni di cui al decreto regionale n. 12191/2021, per quanto non modificate con il presente atto;

5. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, il presente provvedimento;

6. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n. 12191 del 15 settembre 2021;

7. di dare atto, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

Il dirigente  
Massimo Leoni

## D.G. Enti locali, montagna e piccoli comuni

**D.d.s. 12 ottobre 2021 - n. 13592**

**Aggiornamento delle linee guida per la presentazione e gestione dei progetti a valere sul Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020 approvate con d.d.s. n. 14864 del 30 novembre 2020 e s.m.i.**

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA

DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-SVIZZERA

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- la delibera CIPE n. 18 del 18 aprile 2014 «Programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020: approvazione della proposta di accordo di partenariato»;
- il decreto M.I.S.E. n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234»;
- la decisione CCI 2014TC16RFCB035, del 9 dicembre 2015, con cui la Commissione Europea ha approvato il Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020 ai fini del sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea in Italia;
- la d.g.r. del 15 febbraio 2016 n. X/4815 relativa alla presa d'atto della decisione di esecuzione della Commissione Europea relativamente al Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020 e approvazione della dichiarazione di sintesi della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art. 9 della direttiva VAS 42/2001/CE;
- il decreto n. 16892 del 22 dicembre 2017 di approvazione ed adozione del Sistema di Gestione e Controllo (SI. GE.CO), così come modificato dai decreti n. 4722 del 4 aprile 2019, n. 19110 del 23 dicembre 2019, n. 6448 del 3 giugno 2020, n. 8451 del 21 giugno 2021 e n. 12007 del 10 settembre 2021;
- il decreto del Dirigente di Unità Organizzativa Programmazione e Gestione Finanziaria n. 5133 del 9 maggio 2017 con il quale sono state accertate le quote FESR e Stato per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, in riferimento alla programmazione della spesa e fino a concorrenza degli stanziamenti iscritti a bilancio;
- la Decisione C(2019) 6907 final, del 23 settembre 2019, con cui la Commissione Europea ha approvato la richiesta di modifica autorizzando lo spostamento di risorse dall'Asse 5 all'Asse 2 del Programma;
- il Regolamento (UE) 460/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- il Regolamento (UE) 558/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
- la Decisione C(2020) 9612 final, del 22 dicembre 2020, con cui la Commissione Europea ha approvato la richiesta di

modifica autorizzando lo spostamento di risorse dall'Asse 3 all'Asse 1 nonché dall'Asse 2 all'Asse 4 del Programma;

- il decreto n. 7623 del 26 giugno 2017 di approvazione del Primo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti del Programma di cooperazione Interreg V-A Italia - Svizzera 2014-2020;
- il decreto n. 9248 del 25 giugno 2019 di approvazione del Secondo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti del Programma di cooperazione Interreg V-A Italia - Svizzera 2014-2020;
- il decreto n. 14864 del 30 novembre 2020 di approvazione del Terzo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020, con il quale l'Autorità di Gestione ha approvato altresì un aggiornamento delle «Linee guida per la presentazione e gestione dei progetti», Allegato n. 14 parte integrante allo stesso atto, disponendo che lo stesso, insieme agli altri allegati approvati, costituisca riferimento obbligatorio per tutti gli adempimenti attuativi del terzo Avviso di Programma e, con riferimento alle procedure di gestione in corso e di rendicontazione a far dalla data di approvazione del decreto stesso, per i progetti approvati e finanziati con il primo e il secondo Avviso;
- il decreto n. 5179 del 16 aprile 2021 con il quale l'Autorità di Gestione ha approvato le «Indicazioni operative per la gestione dei progetti a seguito del finanziamento dei Moduli Aggiuntivi Covid (MAC)», quale Addendum alle Linee guida per la presentazione e la gestione di progetti del Programma Interreg Italia-Svizzera, Allegato n. 14 del sopracitato d.d.s. n. 14864/2020;
- il decreto n. 9397 del 8 luglio 2021 con il quale l'Autorità di Gestione ha approvato il Secondo Addendum contenente l'aggiornamento delle Linee guida per la presentazione e gestione dei progetti del Programma Interreg Italia-Svizzera, (Allegato n. 14 del sopracitato d.d.s. n. 14864/2020);
- il decreto n. 9633 del 14 luglio 2021 con il quale sono stati corretti degli errori materiali contenuti nel secondo Addendum approvato con decreto n. 9397 del 8 luglio 2021 e conseguentemente aggiornate le Linee guida per la presentazione e gestione dei progetti del Programma Interreg Italia-Svizzera;

Considerato che è necessario:

- aggiornare i riferimenti normativi del testo delle Linee guida in oggetto con l'inserimento dei seguenti regolamenti:
  - Regolamento (UE) 460/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
  - Regolamento (UE) 558/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
- integrare nel testo del documento gli aggiornamenti contenuti nel primo e nel secondo Addendum approvati rispettivamente con i decreti n. 5179/21, n. 9397/21 e n. 9633/21, al fine di facilitare l'utilizzo e la comprensione delle Linee guida da parte degli utenti;
- disciplinare la casistica relativa alla gestione dell'anticipo già erogato in caso di recesso di un partner del progetto;
- aggiornare i contatti dell'Autorità di Gestione e del Segretariato Congiunto del Programma;

Ritenuto pertanto di provvedere alla revisione del testo delle Linee guida per la presentazione e gestione dei progetti del Programma Interreg Italia-Svizzera, approvando la versione aggiornata del documento «Linee guida per la presentazione e gestione dei progetti», Allegato 1 al presente atto, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Stabilito di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito del Programma <https://interreg-italia-svizzera.eu>;

Vista la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura ed in particolare la d.g.r. n. 4431 del 17 marzo 2021

(«V Provvedimento Organizzativo 2021») che attribuisce le funzioni di Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera a Monica Muci, attribuendole l'incarico dirigenziale per la relativa struttura a far data dal 17 marzo 2021;

DECRETA

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l'Allegato 1, recante le «Linee guida per la presentazione e gestione dei progetti» aggiornate alla data di adozione del presente atto;

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito del Programma <https://interreg-italiasvizzera.eu>;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

La dirigente  
Monica Muci

— • —



## PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V – A ITALIA SVIZZERA

CCI 2014TC16RFCB035

**“LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE  
E GESTIONE DEI PROGETTI”**

**Versione n. 4 - 12 ottobre 2021**

**Sommario**

Elenco dei Manuali FRONT OFFICE-SIAGE da consultare.....
Introduzione .....
1. Inquadramento .....
1.1 Normativa e documenti di riferimento.....
1.1.1 I fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE).....
1.1.2 Regolamenti dell'Unione Europea.....
1.1.3 La Nuova Politica Regionale in Svizzera .....
1.1.4 Normativa svizzera.....
1.1.5 La strategia macroregionale alpina (EUSALP) .....
1.1.6 Documenti chiave del Programma Italia- Svizzera 2014-2020 .....
1.2 La strategia del Programma .....
1.3 Principali organismi di gestione del Programma .....
DISPOSIZIONI COMUNI PER I BENEFICIARI ITALIANI E SVIZZERI.....
2. Presentazione dei progetti .....
2.1. Caratteristiche chiave dei progetti di cooperazione .....
2.2. Caratteristiche degli Small Projects .....
2.3 Soggetti ammissibili – beneficiari e partenariato .....
2.4 Categorie di beneficiari ammissibili per ogni Obiettivo specifico del Programma .....
2.5 Capifila di progetto .....
2.6 Beneficiario capofila del progetto .....
2.7 Capofila svizzero del progetto .....
2.8 Ruolo e responsabilità dei singoli partner .....
2.9 Presentazione delle proposte progettuali .....
2.10 Intensità del finanziamento richiesto .....
3. Sistema informativo SiAge .....
4. Selezione delle operazioni da finanziare.....
4.1 Tipologie di criteri di selezione .....
4.2 Metodologia per la selezione dei progetti (procedure “aperte”).....
4.3 Graduatoria di finanziamento .....
5. Convenzione di cooperazione tra il Beneficiario capofila e i partner di progetto .....
6. Convenzione di attribuzione del contributo pubblico tra AdG e Beneficiario capofila...
6.1 Termini per la stipula della Convenzione .....
6.2 Obblighi del Beneficiario capofila italiano .....
7. Avvio e Gestione dei progetti .....
7.1 Attività di coordinamento e Comitato di Pilotaggio del progetto .....

7.2 Durata del progetto.....
7.3 Modifiche progettuali .....
7.3.1 Variazione soggettiva di un beneficiario.....
7.3.2 Variazione sede operativa di uno o più beneficiari.....
7.3.3 Modifica del partenariato del progetto .....
7.3.4 Variazione della distribuzione delle risorse tra i partner del progetto .....
7.3.5 Variazione delle attività del progetto e del budget corrispondente.....
7.4 Monitoraggio procedurale, fisico, finanziario e ambientale .....
7.4.1 Variazioni degli indicatori: modifiche apportate al valore target previsto dal progetto.
7.5 Adempimenti di chiusura .....
<b>DISPOSIZIONI PER I BENEFICIARI ITALIANI .....</b>
<b>8 Processo di rendicontazione .....</b>
8.1 Rendicontazione e presentazione delle domande di rimborso.....
8.1.1 Indicazioni operative per i Moduli Aggiuntivi Covid (MAC).....
8.2 Verifica e validazione delle domande di rimborso da parte dei controllori di I livello.....
8.2.2 Le verifiche amministrative.....
8.2.3 Le verifiche in loco .....
8.2 bis Specifiche in relazione al superamento dei limiti di spesa .....
8.2 bis.1 Sforamento del budget complessivo assegnato al beneficiario italiano .....
8.2 bis.2 Sforamento del limite di spesa per WP .....
8.2 bis.3 Sforamento dei limiti di costo sulle categorie di spesa .....
8.3 Presentazione delle domande di pagamento da parte del Beneficiario capofila .....
8.4 Valutazione dei rapporti di esecuzione e convalida delle domande di pagamento .....
8.5 Esecuzione del pagamento da parte dell'Autorità di Certificazione .....
<b>9 Modalità di liquidazione del contributo .....</b>
9.a Anticipazione .....
9.b Pagamenti intermedi .....
9.c Specifiche sui Moduli Aggiuntivi Covid (MAC).....
9.d Saldo .....
9.e Rideterminazione a saldo e in itinere .....
9.1 Rettifiche conseguenti ad eventuali irregolarità.....
9.2 Revoca non derivante da irregolarità .....
<b>10 Ammissibilità delle spese per i beneficiari italiani .....</b>
10.1 Quadro normativo.....
10.2 Condizioni generali di ammissibilità delle spese .....
10.3 Ammissibilità territoriale .....

10.4 Periodo di ammissibilità.....
10.5 Imposta sul valore aggiunto (IVA) .....
10.6 IRAP e altri oneri .....
10.7 Contributi in natura .....
<b>11 Questioni particolari in materia di ammissibilità delle spese .....</b>
11.1 Aiuti di Stato .....
11.1.1 Il concetto di impresa e di attività economica.....
11.1.2 Il concetto di vantaggio. L'individuazione del beneficiario.....
11.1.3 La distorsione degli scambi tra Stati membri .....
11.1.4 La valutazione della presenza di aiuti di Stato nei progetti .....
11.1.5 Le condizioni di ammissibilità del finanziamento del Programma .....
11.1.6 Il regime "de minimis" .....
11.1.7 Il regime di esenzione .....
11.1.8 Gli aiuti temporanei di importo limitato .....
11.2 Entrate nette .....
11.2.1 Progetti che generano entrate nette dopo il loro completamento (ed eventualmente anche durante la loro attuazione).....
11.2.2 Progetti che generano entrate nette solo durante la loro attuazione .....
11.3 Procedure di evidenza pubblica .....
11.3.1 Accordi fra pubbliche amministrazioni.....
11.3.2 Affidamenti a Enti in house .....
11.3.3 Affidamenti effettuati dai beneficiari privati.....
11.3.4 Assenza di conflitto di interessi .....
<b>11.4 Stabilità delle operazioni .....</b>
<b>12 Categorie di spesa .....</b>
12.1 Giustificativi di pagamento .....
12.2 Spese di personale.....
12.3 Spese d'ufficio e amministrazione .....
12.4 Spese di viaggio e soggiorno .....
12.5 Spese per consulenze e servizi esterni .....
12.6 Spese per attrezzature .....
12.7 Spese per infrastrutture e strutture edilizie .....
<b>13 Spese non ammissibili .....</b>
<b>14 Comunicazione e pubblicità .....</b>
<b>15 Reclami.....</b>
15.1. I reclami presentati dai cittadini oppure dai portatori di interesse .....

15.2. I reclami concernenti il processo di selezione e successiva gestione delle operazioni .
<b>DISPOSIZIONI PER I BENEFICIARI SVIZZERI .....</b>
16 Circuito finanziario .....
17 Ammissibilità delle spese .....
17.1 Il quadro normativo .....
17.2 Condizioni generali .....
17.3 Periodo di ammissibilità .....
17.4 Ammissibilità territoriale – aree di flessibilità .....
17.5 Entrate .....
17.6 Categorie di spesa .....
17.6.1 Spese di personale .....
17.6.2 Spese d'ufficio e amministrazione .....
17.6.3 Spese di viaggio .....
17.6.4 Costi per consulenze e servizi esterni .....
17.6.5 Spese per attrezzature .....
17.6.6 Spese per eventuali opere infrastrutturali .....
17.7 Spese non ammissibili .....
18 Comunicazione e pubblicità .....
19 CONTATTI .....
20 ALLEGATO 1 – Modello Timesheet .....

**Elenco dei Manuali FRONT OFFICE-SIAGE da consultare**

Manuale per la presentazione dei reclami: <https://interreg-italiasvizzera.eu/it/gestione/linee-guida-presentazione-e-gestione-progetti/>

Manuale per la presentazione dei rapporti di monitoraggio (e relativi allegati): <https://interreg-italiasvizzera.eu/it/gestione/manuale-per-il-monitoraggio/>

Manuale per la presentazione delle richieste di modifica progettuale: <https://interreg-italiasvizzera.eu/notizie/manuale-per-le-modifiche-progettuali/>

Manuale per la presentazione delle rendicontazioni di spesa (domande di rimborso): <https://interreg-italiasvizzera.eu/it/gestione/manuale-per-la-rendicontazione-delle-spese-di-progetto/>

Manuale per la presentazione delle domande di pagamento sulle rendicontazioni validate: <https://interreg-italiasvizzera.eu/it/gestione/manuale-domande-di-pagamento-su-siage/>

<b>Riferimenti</b>	
<b>Capitolo</b>	<b>Note</b>
<b>1</b>	Modificato: 1.1 Normativa di riferimento
<b>7</b>	Modificati: 7.2 Durata per progetto, 7.3 Modifiche progettuali, 7.4 Monitoraggio procedurale, fisico, finanziario e ambientale, 7.5 Adempimenti di chiusura
<b>8</b>	Modificati: 8.1 Rendicontazione e presentazione delle domande di rimborso. Aggiunti: 8.1.1 Indicazioni operative per i Moduli Aggiuntivi Covid (MAC); 8.2 bis Specifiche in relazione al superamento dei limiti di spesa; 8.3.1 Sforamento del budget complessivo assegnato al beneficiario italiano; 8.3.2 Sforamento del limite di spesa per WP; 8.3.3 Sforamento dei limiti di costo sulle categorie di spesa; cambiata numerazione: 8.4, 8.5, 8.6.
<b>9</b>	Cambiata numerazione: 9.1, 9.2. Aggiunto: 9.c Specifiche sui Moduli Aggiuntivi Covid (MAC); Modificati: 9.4 Saldo; 9.5 Rideterminazione a saldo e in itinere; 9.a Rettifiche conseguenti ad eventuali irregolarità; 9.b,d,e cambiata numerazione

## Introduzione

Le presenti Linee guida per la presentazione e la gestione dei progetti sono indirizzate ai potenziali beneficiari - italiani e svizzeri - e beneficiari dei progetti finanziati dal Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia - Svizzera 2014-2020.

Le Linee guida hanno la finalità di fornire al Beneficiario capofila e ai partner i principali riferimenti per la corretta presentazione e attuazione degli interventi, fornendo indicazioni utili:

- ✓ a guidare e accompagnare la presentazione, la gestione e la chiusura dei progetti;
- ✓ a supportare la comprensione delle regole per la rendicontazione delle spese e il controllo delle operazioni;
- ✓ a garantire una corretta ed efficace informazione e comunicazione dei progetti.



*Pur fissando delle regole di riferimento che resteranno valide per l'intero ciclo di programmazione, il presente manuale è tuttavia da intendersi come un documento "in evoluzione", suscettibile cioè di revisioni e integrazioni sulla base delle esigenze poste dagli stessi referenti di progetto nonché in relazione a questioni o problematiche al momento non disciplinate ma che dovessero successivamente porsi all'attenzione dell'AdG e delle Amministrazioni corresponsabili del programma.*

## 1. Inquadramento

### 1.1 Normativa e documenti di riferimento

Si riportano di seguito i riferimenti normativi e documenti chiave del Programma di cooperazione Interreg V-A Italia – Svizzera 2014-2020. Ulteriori indicazioni sulla normativa applicabile sono esplicitate nelle diverse sezioni delle Linee guida cui si riferiscono (es. ammissibilità della spesa, procedure di evidenza pubblica, aiuti di Stato) al fine di indirizzare meglio l'attenzione dei beneficiari sul rispetto delle regole vigenti, quale pre-condizione generale per assicurare l'efficienza procedurale e una sana gestione finanziaria.

#### 1.1.1 *I fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE)*

L'Unione Europea sostiene il perseguitamento degli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale con i fondi strutturali e di investimento europei – Fondi SIE 2014-2020, che contribuiscono agli obiettivi di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva della Strategia Europa 2020.

La Programmazione 2014-2020 si caratterizza per un approccio maggiormente orientato ai risultati enfatizzando, nelle fasi di Programmazione e attuazione dei Programmi:

- ✓ la concentrazione tematica
- ✓ la logica di intervento funzionale al conseguimento dei risultati
- ✓ la valutazione degli effetti degli interventi
- ✓ il coinvolgimento del partenariato
- ✓ la semplificazione amministrativa

[http://ec.europa.eu/contracts\\_grants/funds\\_it.htm](http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_it.htm)

[http://ec.europa.eu/regional\\_policy/it/funding/erdf/](http://ec.europa.eu/regional_policy/it/funding/erdf/)

[http://ec.europa.eu/regional\\_policy/it/policy/what/investment-policy/](http://ec.europa.eu/regional_policy/it/policy/what/investment-policy/)

In particolare attraverso il FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), l'Unione Europea supporta anche la Cooperazione Territoriale Europea (CTE), incoraggiando le regioni e le città dei diversi Paesi a collaborare e ad apprendere reciprocamente mediante la costruzione di programmi, progetti e reti comuni, con impatti concreti su una vasta gamma di settori.



#### 1.1.2 *Regolamenti dell'Unione Europea*

- **Regolamento (UE) n. 2018/1046** del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che

modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

- **Regolamento (UE) n. 1303/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.
- **Regolamento (UE) 460/2020** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus).
- **Regolamento (UE) 558/2020** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19.
- **Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014** della Commissione, del 28 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la Gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati.
- **Regolamento (UE) n. 1301/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006.
- **Regolamento (UE) n. 1299/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea
- **Regolamento delegato (UE) n. 1407/2013**, della Commissione europea, del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e agli aiuti "de minimis".

- **Regolamento (UE) n. 651/2014** della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- **Regolamento delegato (UE) n. 480/2014** della Commissione europea, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 su rettifiche finanziarie, strumenti di ingegneria finanziaria, determinazione delle entrate nette, tassi di costi indiretti, grandi progetti, dati da registrare e pista di controllo, audit e metodologia per il campionamento.
- **Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020** "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i..

#### *1.1.3 La Nuova Politica Regionale in Svizzera*


Con la Nuova politica regionale (NPR), entrata in vigore il 1° gennaio 2008, la Confederazione e i Cantoni sostengono lo sviluppo economico delle regioni di montagna, delle aree rurali e delle zone di frontiera svizzere. Nel 2016 è iniziato il secondo periodo Programmatico della NPR, che durerà otto anni.

La NPR si prefigge di migliorare le condizioni quadro economiche per lo sviluppo di attività imprenditoriali, di generare innovazione e valore aggiunto e di rafforzare in modo durevole la competitività. In questo modo la NPR sostiene le regioni a creare o conservare posti di lavoro. Indirettamente essa contribuisce pure a mantenere un'occupazione decentralizzata del territorio e a ridurre le disparità regionali.

Le misure promosse dalla Confederazione in virtù delle convenzioni di Programma concesse con i Cantoni devono contribuire a rafforzare la capacità delle regioni di fornire prestazioni economiche esportabili secondo il principio «base d'esportazione». Per esportazione s'intende un trasferimento di beni o di servizi fuori dalla regione, dal Cantone o dalla Svizzera.

<http://regiosuisse.ch/it/nuova-politica-regionale-npr>


I programmi di attuazione cantonali definiscono gli obiettivi cantonali specifici dello sviluppo regionale e le rispettive strategie  
<http://regiosuisse.ch/it/programmi-di-attuazione>

**Obiettivi e interazioni della NPR**


Fonte: [regiosuisse.ch](http://regiosuisse.ch)

**1.1.4 Normativa svizzera**

- ✓ Legge Federale sulla Politica Regionale del 6 ottobre 2006.
- ✓ Messaggio concernente la promozione della piazza economica negli anni 2016/2019.
- ✓ Programmi d'attuazione cantonali.

**1.1.5 La strategia macroregionale alpina (EUSALP)**


Fonte: <http://www.alpine-region.eu>

La strategia macroregionale alpina rappresenta l'opportunità di aumentare la cooperazione transfrontaliera negli Stati alpini, di individuare obiettivi comuni e implementarli in modo più efficace attraverso la collaborazione transnazionale tra 7 Paesi, 5 dei quali membri dell'UE

(Austria, Francia, Germania, Italia e Slovenia) e 2 non membri (Liechtenstein e Svizzera), e 48 Regioni.

EUSALP promuove la regione alpina nella sua funzione di laboratorio per una governance efficace tra settori e tra tutti i livelli, rafforzando la coesione e la cooperazione transfrontaliera delle istituzioni e degli attori in quest'area chiave a livello europeo, sensibile dal punto di vista ambientale e crocevia di culture e tradizioni.

La strategia si basa su tre pilastri:

- Migliorare la competitività, la prosperità e la coesione della regione alpina.
- Assicurare l'accessibilità e i collegamenti a tutti gli abitanti della regione alpina.
- Rendere la regione alpina sostenibile e attraente dal punto di vista ambientale.

#### *1.1.6 Documenti chiave del Programma Italia- Svizzera 2014-2020*

- Programma di Cooperazione territoriale Interreg V-A Italia – Svizzera 2014 – 2020 adottato dalla Commissione europea con Decisione C(2015) 9108 (CCI 2014TC16RFCB035) del 9 dicembre 2015;
- SIstema di GEstione e COntrollo (SI.GE.CO.): descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione, Segretariato Congiunto e per l'Autorità di Certificazione, con relativi allegati, tra cui il Manuale dei controlli e delle irregolarità (documento approvato con decreto 16892 del 22/12/2017 e s.m.i.);
- Strategia di comunicazione, approvata dal Comitato di Sorveglianza il 25 maggio 2016;
- Metodologia e criteri di selezione, approvati dal Comitato di Sorveglianza il 25 maggio 2016;
- Modello di convenzione di attribuzione del contributo pubblico tra l'Autorità di Gestione e il Beneficiario capofila;
- Modello di convenzione tra il Beneficiario capofila, il Capofila svizzero e i partner del progetto;
- Linee Guida per l'Informazione e la Comunicazione.

#### **1.2 La strategia del Programma**

Il Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 2014-2020 contribuisce agli obiettivi della Strategia Europa 2020; a tal fine esso individua obiettivi, priorità, risultati attesi e azioni in linea con i Regolamenti europei e con la Nuova Politica Regionale svizzera (NPR) per far fronte ai bisogni comuni ai due versanti della frontiera.

Il Programma si propone di generare un significativo cambiamento nell'area di cooperazione tanto in termini di crescita della competitività, anche in rapporto agli scenari internazionali, quanto di rafforzamento della coesione all'interno dello spazio di riferimento. In tale direzione il Programma

mira a valorizzare le risorse di cui dispongono le aree di frontiera, sposando una “logica di rete” che consenta di:

- ✓ sfruttare sinergie e complementarietà derivanti dalle peculiarità dei due versanti;
- ✓ “fare massa critica” per facilitare l’introduzione di innovazioni e dare più visibilità al territorio;
- ✓ godere di economie di scala nella gestione dei servizi e nella promozione delle risorse del territorio, anche rafforzando la qualità dei dati e l’attendibilità delle informazioni;
- ✓ rafforzare e consolidare i sistemi di competenze e le capacità degli attori locali di realizzare interventi a beneficio di tutta l’area di cooperazione, facilitando così la soluzione di problemi comuni.

In particolare, anche grazie all’intenso confronto partenariale sviluppato con i territori in fase di elaborazione, e in coerenza con la strategia macroregionale alpina (Eusalp), la strategia del Programma si declina in 5 Assi (più uno dedicato all’Assistenza tecnica) che rispecchiano gli ambiti di intervento in cui la collaborazione tra gli attori dei due versanti della frontiera è suscettibile di apportare un significativo valore aggiunto rispetto a iniziative sviluppate parallelamente nei due Paesi:

**Asse 1 Competitività delle imprese** – Teso ad accrescere la collaborazione transfrontaliera tra imprese al fine di integrare e modernizzare il sistema economico dell’area e rafforzarne la competitività, con il coinvolgimento di altri attori dello sviluppo quali loro rappresentanze, centri di ricerca ed enti pubblici in grado di accelerare i processi di innovazione e ridurre alcuni svantaggi delle MPMI del territorio.

**Asse 2 Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale** – volto a migliorare la gestione integrata e sostenibile della risorsa idrica e accrescere l’attrattività dell’area, promuovendo l’uso sostenibile delle risorse naturali e culturali e valorizzandole in maniera integrata.

**Asse 3 Mobilità integrata e sostenibile** – tesò ad accrescere la qualità della mobilità transfrontaliera attraverso soluzioni di trasporto più efficienti, perché integrate, e più rispettose dell’ambiente.

**Asse 4 Servizi per l’integrazione delle comunità** – volto a sostenere l’introduzione di soluzioni condivise per migliorare la fruizione e la qualità dei servizi socio-sanitari e socio-educativi, in particolare in favore delle persone con limitazioni dell’autonomia, affette da disabilità e a rischio di marginalità.

**Asse 5 Rafforzamento della governance transfrontaliera** – tesò a promuovere le capacità di coordinamento e collaborazione delle Amministrazioni, anche in una logica di governance multilivello, nonché a migliorare i processi di partecipazione degli stakeholders e della società civile.

### 1.3 Principali organismi di gestione del Programma

Per assicurare l'efficiente ed efficace attuazione del Programma, le Amministrazioni partner hanno definito, anche in base all'esperienza del 2007-2013, un "modello organizzativo" che prevede la creazione e il coinvolgimento diretto di più strutture congiunte, ciascuna di esse con ruolo e responsabilità specifiche, nel rispetto delle regole fissate a livello europeo per il 2014-2020. Le principali strutture coinvolte nell'attuazione, gestione e controllo del Programma sono le seguenti:

#### **Autorità di Gestione (AdG)**

L'Autorità di gestione del Programma è Regione Lombardia, designata di comune accordo tra le Amministrazioni partner. Tale autorità è responsabile della gestione del Programma conformemente al principio di sana gestione finanziaria e svolge le funzioni indicate all'art. 125 del Regolamento (UE) n.1303/2013 e art. 23 del Regolamento (UE) n. 1299/2013, ed in particolare:

- a) assiste il Comitato di Sorveglianza e fornisce a esso le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, in particolare i dati relativi ai progressi del Programma operativo nel raggiungimento degli obiettivi, dati finanziari e dati relativi a indicatori e target intermedi;
- b) elabora e presenta alla Commissione, previa approvazione del Comitato di Sorveglianza, le relazioni di attuazione annuali e finali;
- c) rende disponibili agli organismi intermedi e ai beneficiari informazioni pertinenti rispettivamente per l'esecuzione dei loro compiti e l'attuazione delle operazioni;
- d) istituisce un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati su singoli partecipanti alle operazioni, se del caso;
- e) garantisce che i dati di cui alla lettera d) siano raccolti, inseriti e memorizzati nel sistema informatico;
- f) elabora e, previa approvazione, applica procedure e criteri di selezione adeguati che:
  - a. garantiscono il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici della pertinente priorità;
  - b. siano non discriminatori e trasparenti;
  - c. tengano conto dei principi generali dell'Unione Europea;
- g) provvede affinché sia fornito al beneficiario un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione;

- h) si accerta che il beneficiario abbia la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per garantire il conseguimento degli obiettivi e dei risultati prima dell'approvazione dell'operazione;
- i) si accerta che nessuna operazione sia conclusa e, ove un'operazione sia cominciata prima della presentazione di una domanda di finanziamento, sia stato osservato il diritto pertinente;
- j) garantisce che le operazioni selezionate per il sostegno dei fondi non includano attività che facevano parte di un'operazione che è stata o dovrebbe essere stata oggetto di una procedura di recupero, a seguito della rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area interessata dal Programma;
- k) stabilisce le categorie di operazione cui è attribuita la spesa relativa a una specifica operazione;
- l) per quanto concerne la gestione finanziaria e il controllo del programma operativo, l'Autorità di Gestione verifica che i prodotti e servizi cofinanziati siano stati forniti, che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi al diritto applicabile, al Programma e alle condizioni per il sostegno dell'operazione;
- m) garantisce che i beneficiari coinvolti nell'attuazione di operazioni rimborsate sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione;
- n) istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati;
- o) stabilisce procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all'articolo 72, lettera g) del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- p) prepara la dichiarazione di affidabilità di gestione e la sintesi annuale di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento finanziario;
- q) si accerta che le spese di ciascun beneficiario partecipante a un'operazione siano state verificate da un controllore designato a norma dell'art. 23 par. 4 del Regolamento (UE) n. 1299/2013.

*L'indirizzo e-mail di contatto è: [ADGProgrammaItaliaSvizzera@regione.lombardia.it](mailto:ADGProgrammaItaliaSvizzera@regione.lombardia.it)*

#### **Autorità di Certificazione (AdC)**

L'Autorità di Certificazione svolge le funzioni indicate all'art.126 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. E' responsabile della correttezza delle certificazioni di spesa e delle domande di pagamento a valere sul Programma, da presentare alla Commissione europea, riceve i pagamenti effettuati dalla Commissione europea ed effettua i pagamenti ai Beneficiari capofila di progetto, come indicato all'art.21 del Regolamento (UE) n. 1299/2013.

L'AdC del Programma è in capo alla Regione Lombardia.

### **Autorità di Audit (AdA)**

L'Autorità di Audit garantisce il corretto svolgimento dell'attività di audit sul Sistema di Gestione e Controllo dei Programma e su un campione adeguato di operazioni sulla base delle spese dichiarate (controllo di secondo livello), come definito dall'art. 127 del Regolamento (CE) n. 1303/2013. I controlli di audit cui sono sottoposte le spese dichiarate si basano su un campione rappresentativo e, come regola generale, su un metodo di campionamento statistico.

Al Responsabile dell'Autorità di Audit sono attribuite tra l'altro le seguenti attività:

- ✓ la preparazione di una strategia di audit per lo svolgimento delle proprie attività: metodologia, metodo di campionamento per i controlli di secondo livello sulle operazioni finanziarie, pianificazione delle attività di audit in relazione ai periodi contabili;
- ✓ la predisposizione e l'invio alla Commissione Europea delle Relazioni Annuali di Controllo e dei Pareri di audit (senza riserva, con riserva, negativo) sulla base degli audit di sistema e del controllo delle operazioni.

L'AdA del Programma è in capo alla Regione Lombardia. L'Autorità di Audit sarà affiancata, nelle sue funzioni, da un funzionario delle altre amministrazioni italiane interessate dal Programma. I funzionari saranno designati tra quelli che fanno parte delle Autorità di Audit delle amministrazioni coinvolte i cui requisiti di idoneità e indipendenza sono sottoposti alla valutazione del Coordinamento nazionale (IGRUE).

### **Comitato di Sorveglianza (CdS)**

È l'organo deputato a sorvegliare e monitorare l'andamento del Programma in fase di attuazione. È composto da rappresentanti di tutte le Amministrazioni partner e da rappresentanti delle autorità nazionali italiane (membri "effettivi"), a cui si affianca una molteplicità di altri soggetti con funzione consultiva quali: rappresentanti della Confederazione Elvetica, rappresentante della Commissione Europea, rappresentante di ogni Autorità del Programma, rappresentanti delle Autorità Ambientali, rappresentanti delle Amministrazioni partner competenti in materia di pari opportunità, rappresentanti del partenariato istituzionale e delle autonomie funzionali, delle parti economiche e sociali.

*Il CdS è stato istituito con Decreto del Dirigente di Struttura (D.D.S.) n.1667 del 9/03/2016, la composizione nominativa è stata individuata con D.D.S. n. 4200 del 12/05/2016 e s.m.i.*

### Comitato Direttivo (CD)

È l'organo tecnico partenariale che, su incarico del CdS, seleziona gli interventi da ammettere a finanziamento e supporta l'AdG affinché venga assicurata una gestione unitaria del Programma.

*Il CD è stato istituito nella prima seduta del CdS, del 25/05/2016 ed è stato individuato nominativamente con D.D.S. n. 8676 del 08/09/2016 e s.m.i.*

### Segretariato Congiunto (SC)

In linea con l'art. 23, par. 2, del Regolamento (UE) n. 1299/2013, il Segretariato Congiunto assiste l'Autorità di Gestione, il Comitato di Sorveglianza, e il Comitato Direttivo, nello svolgimento delle rispettive funzioni. Inoltre, il Segretariato Congiunto fornisce ai potenziali beneficiari le informazioni concernenti le possibilità di finanziamento nell'ambito dei programmi di cooperazione, supportando altresì i beneficiari nell'attuazione delle operazioni. Il Segretariato si farà carico di supportare il CdS, e il Comitato Direttivo attraverso:

- ✓ il supporto organizzativo e la predisposizione della documentazione necessaria per il corretto svolgimento delle riunioni; l'elaborazione della bozza di relazione annuale sull'esecuzione del programma; i verbali degli incontri, ecc;
- ✓ l'attività istruttoria per la selezione delle operazioni, che riguarderà la ricevibilità delle proposte e la valutazione dei criteri strategici e operativi non direttamente connessi a specificità territoriali/settoriali.

Supporterà inoltre l'AdG per:

- ✓ il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale del Programma, compreso il monitoraggio ambientale nell'ambito del procedimento di VAS, al fine di sorvegliare il rispetto del meccanismo n+3, il graduale conseguimento delle realizzazioni e risultati previsti, nonché assicurando il corretto utilizzo del sistema informativo attraverso il supporto alle Amministrazioni partner e ai beneficiari;
- ✓ le attività di informazione e comunicazione, dando seguito a quanto previsto dagli art. 115-117 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (compreso l'allegato XII) e alla conseguente messa in atto della Strategia di Comunicazione del Programma.

Inoltre, tra i compiti vi sono:

- ✓ supportare i potenziali beneficiari con la predisposizione e diffusione – anche attraverso momenti formativi – di strumenti per focalizzare i fabbisogni di intervento, favorire la capitalizzazione delle esperienze, accrescere la qualità progettuale in linea con l'enfasi posta dalla nuova programmazione rispetto ai risultati;

- ✓ assicurare in tutte le fasi del ciclo di progetto: la gestione omogenea e coerente con i documenti attuativi, la costante attenzione rispetto alla strategia di Programma ed il mantenimento, di un effettivo carattere transfrontaliero;
- ✓ il coordinamento e gli scambi con altri Programmi dell'area alpina e CTE, anche tramite partecipazione alle iniziative INTERACT e REGIOSUISSE.

Nello svolgimento delle proprie attività il Segretariato Congiunto si avvarrà della cooperazione delle Autorità Ambientali e garantirà il costante raccordo con la Coordinazione svizzera e i referenti individuati dalle Amministrazioni partner.

*Il SC è stato costituito con D.D.S. n.12790 del 01/12/2016 e s.m.i.. L'indirizzo e-mail del Segretariato è [STCitaliasvizzera@regione.lombardia.it](mailto:STCitaliasvizzera@regione.lombardia.it)*

#### **Amministrazioni partner**

Le Amministrazioni partner:

- Regione Lombardia
- Regione Piemonte
- Regione Autonoma Valle d'Aosta
- Provincia Autonoma di Bolzano
- Repubblica e Cantone del Ticino
- Cantone dei Grigioni
- Canton Vallese

sono corresponsabili dell'attuazione del Programma, sono tenute a cooperare e trovare soluzioni congiunte che assicurino vantaggi all'intera area, e nel rispetto dell'art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, a provvedere al coinvolgimento del partenariato a livello regionale/cantonale. Le Amministrazioni italiane sono responsabili dell'istituzione e corretta implementazione del sistema di gestione e controllo ai sensi degli art. 74 e 122 del Regolamento (UE) n.1303/2013 e delle verifiche a norma dell'art 125 paragrafo 4 lettera a) condotte sul proprio territorio.

Alle Amministrazioni partner compete inoltre:

- ✓ il supporto al SC a livello locale per le attività di animazione ed accompagnamento dei potenziali beneficiari;
- ✓ la partecipazione al processo di istruttoria attraverso la valutazione dei criteri specifici per territorio/settore, in particolare, la coerenza con la NPR e le politiche regionali/provinciale/cantonali e settoriali;

- ✓ il sostegno ai beneficiari nell'attuazione dei singoli progetti e nella risoluzione di criticità puntuale;
- ✓ il supporto e confronto con i controllori di I livello con la doppia finalità di accelerare le operazioni di controllo e di dirimere le questioni di difficile interpretazione.

Le amministrazioni svizzere nell'ambito del Programma sono coordinate dalla Repubblica e Cantone del Ticino.

### **Controllori di I livello**

Sono individuati nell'ambito delle singole Amministrazioni partner ricorrendo al personale interno qualificato ed eventualmente al supporto da società di servizi esterne opportunamente selezionate. Verificano la regolarità delle spese sostenute nell'ambito dei singoli progetti ammessi a finanziamento.

### **Autorità Ambientali (AA)**

Le AA delle Amministrazioni partner collaborano con l'Autorità di Gestione e gli altri organismi di Gestione e sorveglianza del Programma affinché il rispetto dell'ambiente e la garanzia dei principi di sostenibilità ambientale degli interventi siano presi in considerazione nel corso dell'intero ciclo di vita del Programma.

Alle AA italiane compete in particolare:

- ✓ la collaborazione con il SC per l'attuazione del monitoraggio ambientale del Programma;
- ✓ la partecipazione al processo di istruttoria attraverso la valutazione del criterio sull'integrazione della proposta progettuale con i principi di sostenibilità ambientale (criterio S1.8).

## **DISPOSIZIONI COMUNI PER I BENEFICIARI ITALIANI E SVIZZERI**

### **2. Presentazione dei progetti**

#### **2.1. Caratteristiche chiave dei progetti di cooperazione**

Il Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020 intende promuovere progetti fortemente orientati ai risultati le cui ricadute siano sostenibili nel tempo e consentano di produrre cambiamenti concreti nello spazio di cooperazione.

**Tutti i progetti dovranno pertanto caratterizzarsi per:**

#### **1. Ricadute concrete e “spinta” ad un cambiamento**

Di interesse, in questo periodo di Programmazione, è soprattutto l'effetto che il progetto genera rispetto a un gruppo target, ossia ai fruitori del progetto (es. popolazioni dei territori coinvolti/utenti dei servizi interessati/operatori economici dell'area). “Porre al centro” l'effetto del progetto sarà importante durante tutto il suo svolgimento.

I risultati del progetto dovranno generare ricadute concrete a vantaggio dell'area, in particolare dovranno essere in grado di:

- ✓ promuovere lo spirito e l'attività imprenditoriale nel territorio di Programma
- ✓ consolidare la capacità di innovazione dell'area;
- ✓ sfruttare le potenzialità regionali e creare o migliorare sistemi per la produzione di valore aggiunto;
- ✓ promuovere la collaborazione tra istituzioni pubbliche e private, tra regioni e con agglomerati urbani.

#### **2. Obiettivi e risultati rilevanti per il Programma**

La scelta e la formulazione degli obiettivi del progetto e dei risultati attesi deve contribuire al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati del Programma. I progetti dovranno essere in grado di dimostrare la realizzazione di output chiaramente quantificabili e verificabili e produrre risultati concreti e visibili contribuendo alla valorizzazione degli indicatori di output del Programma e al conseguimento dei risultati attesi nello spazio di cooperazione.

#### **3. Valore aggiunto transfrontaliero**

I progetti devono assicurare il raggiungimento di risultati a beneficio dell'intera area del Programma, rispondendo ai bisogni comuni all'area transfrontaliera.

Le singole operazioni dovranno affrontare obiettivi che non possono essere raggiunti in modo efficace solo agendo a livello locale/regionale/nazionale e apportare vantaggi di cui i partner/gruppi target/area del Programma possano beneficiare grazie all'adozione dell'approccio transfrontaliero, “travalicando” pratiche già in uso rispetto alla tematica/area su cui il progetto interviene.

#### 4. Sostenibilità

I progetti devono individuare soluzioni che consentano di mantenere i risultati nel tempo (es. risultati che possano “autofinanziarsi”, prodotti e servizi che confluiscano nella Programmazione ordinaria, accordi/protocolli per il mantenimento delle partnership o reti create).

#### 5. Partenariato di qualità

L'efficacia dei progetti è strettamente connessa alla qualità del partenariato; a tal fine sarà pertanto necessario assicurare il coinvolgimento di organismi con adeguate competenze istituzionali e tecniche e garantire la complementarietà delle expertise nonché una equilibrata distribuzione dei carichi di lavoro.

Al fine di supportare il compito, non facile, dei potenziali beneficiari, il **quadro logico/modello di efficacia** proposto in fase di progettazione rappresenterà un valido aiuto per la definizione e concatenazione di **obiettivi, risultati, attività e prodotti** contribuendo ad accrescere la qualità della progettazione e la significatività (legittimità) delle iniziative nei confronti del Programma e delle Amministrazioni partner, ossia dei “finanziatori”.

#### 2.2. Caratteristiche degli Small Projects

Il Programma intende inoltre sostenere, con riferimento al solo Asse 5, i cosiddetti “Small Projects”, progetti community-based a scala locale finalizzati ad accrescere la consapevolezza dei vantaggi della cooperazione e migliorare il processo di integrazione dell'area di confine attraverso il coinvolgimento diretto della società civile. A tal fine, non saranno previsti investimenti ma solo azioni di creazione e rafforzamento di reti, scambio di esperienze ed altre attività purché finalizzate al rafforzamento delle capacità amministrative e delle conoscenze degli attori locali volte a rimuovere gli ostacoli al dialogo interculturale e promuovere la conoscenza reciproca, il confronto e la collaborazione tra cittadini e tra istituzioni locali tra i due versanti della frontiera.

Tenuto conto delle suddette caratteristiche, della durata limitata e dei massimali di investimento previsti, gli Small Projects potranno prevedere fino a due WP ulteriori rispetto a quelli obbligatori e all'eventuale WP0, se presente.

#### 2.3 Soggetti ammissibili – beneficiari e partenariato

Possono partecipare al Programma partenariati composti da almeno un beneficiario svizzero e uno italiano ricadenti nelle seguenti tipologie:

- a. **Organismi pubblici**
- b. **Organismi di diritto pubblico (per parte italiana)**

Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti) per «organismi di diritto pubblico» si intende qualsiasi organismo:

- 1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
- 2) dotato di personalità giuridica;
- 3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui Gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

L'allegato IV del Codice definisce le categorie dei suddetti organismi:

- *Consorzi per le opere idrauliche,*
- *Università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le università,*
- *Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza,*
- *Istituti superiori scientifici e culturali, osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici,*
- *Enti di ricerca e sperimentazione,*
- *Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza,*
- *Consorzi di bonifica,*
- *Enti di sviluppo e di irrigazione,*
- *Consorzi per le aree industriali,*
- *Comunità montane,*
- *Unioni di Comuni,*
- *Enti preposti a servizi di pubblico interesse,*
- *Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero,*
- *Enti culturali e di promozione artistica.*

### **c. Organismi privati**

#### **2.4 Categorie di beneficiari ammissibili per ogni Obiettivo specifico del Programma**

Per ciascun Obiettivo specifico del Programma sono riportate le categorie di beneficiari ammissibili.

Asse	Obiettivo specifico	Beneficiari
1. Competitività delle imprese	1.1. Maggiore collaborazione tra imprese nell'area transfrontaliera	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MPMI</li> <li>• Agenzie di sviluppo</li> <li>• Operatori turistici (consorzi, ecc.)</li> <li>• Camere di Commercio</li> <li>• Associazioni di categoria</li> <li>• Direzioni regionali/provinciali/cantonali con competenza in materia di sviluppo economico, attività produttive, turismo, innovazione, eccetera</li> <li>• Altri enti pubblici, in particolare enti locali</li> <li>• Università</li> <li>• Centri di ricerca e di trasferimento tecnologico</li> <li>• Operatori della formazione</li> </ul> <p><i>Sono escluse dalla partecipazione le Grandi Imprese</i></p>
2. Valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale	2.1 Aumento delle strategie comuni per la Gestione sostenibile della risorsa idrica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direzioni regionali/provinciali/cantonali competenti in materia di gestione del territorio</li> <li>• Agenzie regionali di protezione dell'ambiente</li> <li>• Autorità di bacino e altri enti pubblici, in particolare enti locali</li> <li>• ONG e altre associazioni attive sui temi dell'ambiente</li> <li>• Università</li> <li>• Centri di ricerca e altri istituti</li> </ul>
	2.2 Maggiore attrattività dei territori caratterizzati da risorse ambientali e	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direzioni regionali/provinciali/cantonali competenti in materia di gestione del territorio e del patrimonio culturale</li> </ul>

	culturali con specificità comuni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agenzie regionali di protezione dell'ambiente</li> <li>• Enti locali</li> <li>• Sovrintendenze</li> <li>• ONG e altri enti attivi sui temi dell'ambiente</li> <li>• Associazioni, cooperative e altri operatori culturali</li> <li>• Enti di promozione turistica</li> <li>• Enti gestori di parchi e aree protette</li> <li>• Centri di ricerca, Università e altri istituti</li> <li>• Altri operatori economici la cui attività è pertinente con l'obiettivo specifico</li> </ul> <p><i>Sono escluse dalla partecipazione le Grandi Imprese</i></p>
3. Mobilità integrata e sostenibile	3.1 Miglioramento della mobilità nelle zone transfrontaliere	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direzioni regionali/provinciali/cantonali con competenza in materia di trasporti.</li> <li>• Enti locali in forma singola o associata ed altri enti pubblici anche in forma di consorzi (compresi parchi e gestori di aree protette).</li> <li>• Aziende di trasporto e gestori delle infrastrutture</li> <li>• Università e altri enti di ricerca.</li> <li>• Imprese, società cooperative, consorzi di diritto privato ed altre forme di cooperazione fra imprese, operanti nel settore della logistica e dei servizi ICT</li> </ul> <p><i>E' ammessa anche la partecipazione delle Grandi Imprese.</i></p>

4. Servizi per l'integrazione delle comunità	4.1 Incremento delle soluzioni condivise per migliorare l'accessibilità dei servizi sociali di interesse generale sui due lati della frontiera, in particolare a vantaggio delle fasce maggiormente vulnerabili o a rischio di discriminazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direzioni regionali/provinciali/cantonali con competenza sui servizi socio-sanitari.</li> <li>• Enti locali in forma singola e associata.</li> <li>• Altri enti pubblici, in particolare aziende ospedaliere e enti del servizio sanitario</li> <li>• Istituti scolastici e di formazione</li> <li>• Università e centri di ricerca</li> <li>• Imprese, società cooperative, consorzi di diritto privato ed altre forme di cooperazione fra imprese, operanti in settori compatibili con le iniziative e gli interventi menzionati nelle tipologie di azioni dell'Asse e che si configurano come Micro Piccole Medie Imprese ai sensi della definizione comunitaria</li> <li>• Associazioni no profit</li> </ul> <p><i>Sono escluse dalla partecipazione le Grandi Imprese</i></p>
5. Rafforzamento della governance transfrontaliera	5.1. Accresciuta collaborazione, coordinamento e integrazione tra Amministrazioni e portatori di interesse per rafforzare la governance transfrontaliera dell'area	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direzioni regionali/provinciali/cantonali</li> <li>• Enti locali in forma singola o associata</li> <li>• Altri enti pubblici (anche in forma di consorzi) in particolare gestori di aree protette.</li> <li>• Istituti scolastici</li> <li>• Università e altri enti ricerca*</li> <li>• Operatori della formazione anche nella forma di imprese, società cooperative, consorzi di diritto privato ed altre forme di aggregazione fra imprese che si configurano come Micro Piccole Medie Imprese ai sensi della definizione comunitaria</li> <li>• Associazioni e altre forme di organizzazione della società civile.</li> </ul>

		<b>*CATEGORIA NON AMMESSA PER “SMALL PROJECTS”</b>
--	--	--

## 2.5 Capifila di progetto

Possono presentare i progetti in qualità di Capofila italiano e svizzero soggetti pubblici o privati con sede legale o operativa localizzata in Regione Autonoma Valle d'Aosta, in Provincia Autonoma di Bolzano, nelle Province di Como, Lecco, Sondrio e Varese (Regione Lombardia), in Province di Novara, Vercelli, Biella e Verbano Cusio Ossola (Regione Piemonte), nei tre Cantoni Ticino, Grigioni e Vallese. Fanno eccezione gli Enti pubblici italiani in Regione Lombardia e Regione Piemonte le cui competenze istituzionali riguardino tutto il territorio regionale.

## 2.6 Beneficiario capofila del progetto

Il Beneficiario capofila è designato nel Capofila italiano di progetto (di seguito nominato Beneficiario capofila) da tutto il partenariato, ed è il soggetto titolato a rappresentare tutto il partenariato del progetto nei confronti dell'Autorità di Gestione.

### **Il Beneficiario capofila di progetto, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 1299/2013:**

- a) stipula una convenzione partenariale con gli altri beneficiari con cui assume accordi per garantire la regolare ed efficace attuazione del progetto, ivi compresa, la corretta gestione dei fondi stanziati per la parte italiana del progetto, comprese le modalità di recupero degli importi indebitamente percepiti dai partner italiani;
- b) si assume la responsabilità di garantire la realizzazione dell'intero progetto, anche con riferimento alle attività progettuali condotte dai partner svizzeri;
- c) garantisce che le spese dichiarate da tutti i beneficiari italiani siano state sostenute per l'attuazione del progetto e corrispondano alle attività concordate dal partenariato di progetto, anche nel rispetto della convenzione stipulata con l'Autorità di Gestione;
- d) assicura che le spese dichiarate dagli altri beneficiari italiani siano state oggetto di verifica da parte dei controllori.

### **Inoltre, il Beneficiario capofila:**

- a) fornisce ai partner le informazioni e i documenti necessari per una corretta attuazione del progetto, incluse le Linee Guida per la presentazione la gestione dei progetti, nonché le Linee guida per l'informazione e la comunicazione;

- b) predisponde i rapporti di esecuzione sulle attività svolte in Italia e in Svizzera, congiuntamente alla presentazione della domanda di pagamento per ottenere il rimborso delle spese sostenute e convalidate dalle strutture di controllo di I livello,;
- c) richiede l'erogazione del contributo FESR e dell'eventuale cofinanziamento nazionale e, sulla base delle indicazioni e calcoli forniti dall'Autorità di Certificazione, trasferisce entro 30 giorni le rispettive quote ai partner del progetto, senza dedurre o trattenere alcun importo né addebitare oneri specifici o di altro genere aventi l'effetto di ridurre le somme a favore degli altri beneficiari italiani;
- d) garantisce, a seguito dell'accertamento di irregolarità su importi già liquidati, il recupero degli stessi, così come previsto dall'articolo 27, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1299/2013, potendo poi rivalersi sui partner di progetto;
- e) informa gli organismi del Programma (ossia l'Autorità di Gestione, il Segretariato Congiunto e l'Amministrazione partner) circa i risultati delle attività di comunicazione, di tutti gli eventi o convegni organizzati nell'ambito del progetto;
- f) partecipa alle attività informative e formative organizzate dal Programma per aumentare le competenze legate alla gestione dei progetti;
- g) supporta le autorità del Programma nelle attività di informazione, comunicazione e valutazione;
- h) garantisce, nel caso di erogazione di Aiuti di Stato indiretti nell'ambito delle attività del progetto, di informare chi riceve il sostegno rispetto agli obblighi che ne derivano;
- i) comunica tempestivamente all'Autorità di Gestione e alle Amministrazioni partner qualsiasi proposta di modifica inerente il progetto;
- j) invia tempestivamente le comunicazioni relative alle modifiche inerenti il legale rappresentante, il referente del progetto, le coordinate bancarie, i recapiti email ed ogni altro aggiornamento rispetto ai dati inseriti nel sistema informativo.

Il Beneficiario capofila dovrà garantire risorse umane adeguate - per numero, impegno previsto e competenze/esperienze professionali - in rapporto alle attività di coordinamento e alle ulteriori attività eventualmente affidate, tenuto conto anche delle esternalizzazioni previste.



#### Capacità del Beneficiario capofila di progetto

Nell'individuazione del Beneficiario capofila è rilevante che il soggetto abbia dimostrato capacità in esperienze pregresse di cooperazione territoriale; si suggerisce inoltre che abbia già maturato positive esperienze nel coordinamento di progetti complessi.

## 2.7 Capofila svizzero del progetto

Tra i beneficiari svizzeri è individuato un **Capofila svizzero**, referente unico nei confronti del Capofila italiano di progetto, del delegato cantonale e della Coordinazione regionale Interreg.

Per gli aspetti relativi all'avanzamento fisico delle azioni progettuali di competenza del partenariato elvetico il Capofila svizzero:

- a) si assume la responsabilità di garantire la completa realizzazione delle azioni svizzere previste dal progetto raccordandosi con il Capofila italiano di progetto;
- b) garantisce che le spese dichiarate da tutti i beneficiari svizzeri, comprese le risorse messe a disposizione a titolo di autofinanziamento, siano state sostenute per l'attuazione del progetto e corrispondano alle attività concordate dal partenariato di progetto nel rispetto del cronoprogramma;
- c) fornisce al Beneficiario capofila di progetto, al delegato cantonale e alla Coordinazione regionale Interreg i dati per la presentazione dei rapporti di attuazione e per tutta la reportistica di Programma;
- d) è tenuto ad informare tempestivamente in merito ad eventuali criticità di avanzamento il Beneficiario capofila di progetto, il delegato cantonale e alla Coordinazione regionale Interreg;
- e) fornisce al Beneficiario capofila, al delegato cantonale e alla Coordinazione regionale Interreg tutte le informazioni necessarie al fine di consentirgli di rispondere alle richieste dell'Autorità di Gestione anche ai fini del monitoraggio delle azioni sul territorio elvetico.



### Per gli aspetti finanziari e contabili relativi ai finanziamenti svizzeri, il Capofila svizzero:

- a) garantisce la corretta gestione dei fondi stanziati per la parte svizzera del progetto, comprese le risorse messe a disposizione a titolo di autofinanziamento, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Decisione di aiuto, emanata dal proprio Cantone e dalla Coordinazione regionale Interreg, e dei criteri generali di ammissibilità delle spese;
- b) compila i moduli ufficiali previsti dalle autorità cantonali per le richieste di rimborso delle spese sostenute (rimborsi intermedi e saldo);
- c) inoltra al delegato cantonale in doppia copia la richiesta di liquidazione entro 3 mesi dalla data di chiusura del progetto indicata sulla Decisione di Aiuto;
- d) garantisce il versamento dei contributi concessi agli altri beneficiari svizzeri secondo quanto indicato, senza dedurre o trattenere alcun importo né addebitare oneri specifici o di altro genere entro 30 giorni dal ricevimento del contributo.

## 2.8 Ruolo e responsabilità dei singoli partner

Tutti i beneficiari contribuiscono alla realizzazione del progetto approvato e al conseguimento dei risultati.



I partner, compresi i soggetti di parte svizzera, accettano il coordinamento tecnico e procedurale del Beneficiario capofila di progetto, al fine di garantire la corretta esecuzione delle attività progettuali, consentendo pertanto al Capofila stesso di mantenere gli obblighi assunti nei confronti dell'AdG.

Tutti partner sono obbligati a fornire al Beneficiario capofila (i partner svizzeri attraverso il Capofila svizzero) le informazioni relative all'avanzamento fisico, procedurale e finanziario degli interventi secondo una tempistica compatibile con il rispetto delle scadenze fissate a livello di Programma e con le modalità e gli strumenti a ciò ufficialmente predisposti, nonché tramite gli eventuali ulteriori format o supporti elettronici/cartacei il cui utilizzo sia stato condiviso dal partenariato per scopi interni.

Tutti i partner sono inoltre tenuti ad accettare i controlli da parte delle Amministrazioni responsabili e, sul versante italiano, anche degli altri organismi competenti (AdC, AdA, Commissione Europea, ecc.), consentendo l'accesso ai documenti amministrativi e contabili e la verifica dei prodotti e risultati raggiunti nell'ambito del progetto; analogamente, sul versante svizzero, tutti i beneficiari devono consentire l'effettuazione delle verifiche da parte della Coordinazione regionale Interreg, dei Controlli Cantonalini delle Finanze e del Controllo Federale delle Finanze.

La documentazione di progetto va conservata da ciascun fino al **31 dicembre 2025**, per gli interventi che si chiudono nelle annualità 2020 e 2021, o fino al **31 dicembre 2026** per gli interventi che si chiudono nelle annualità successive, ferme restando eventuali disposizioni nazionali che prevedano, per alcuni documenti, tempi più lunghi.

Nel caso in cui i singoli beneficiari italiani non si rendano disponibili ai controlli o non producano i documenti richiesti, l'Autorità di Gestione procede alla revoca totale del contributo e al recupero delle somme corrisposte.

Ogni partner è tenuto a rispettare il cronoprogramma dei lavori e a contribuire alla tempistica di rendicontazione indicata in SIAGE prima della stipula della Convenzione di attribuzione del contributo pubblico tra l'Autorità di Gestione e il Beneficiario capofila. In presenza di disimpegno automatico sul Programma, la decurtazione del contributo di parte italiana concesso a ciascun progetto, salvo eccezioni motivate, sarà ripartita tra i partner in proporzione ai rispettivi scostamenti rispetto alla pianificazione prevista.

Infine, ai sensi dell'art. 27 comma 2 del Regolamento (UE) n. 1299/2013, in presenza di irregularità su spese liquidate e certificate l'Autorità di Gestione provvederà al recupero presso il Beneficiario capofila di progetto ma i singoli partner italiani sono tenuti a rimborsare al Beneficiario capofila tutti gli importi indebitamente ricevuti.

## 2.9 Presentazione delle proposte progettuali

Le modalità di attivazione dei finanziamenti prevedono sia le procedure "aperte" (logica bottom up), con avvisi che riguardano tutte le tipologie di azione e di beneficiari, consentendo di valorizzare l'iniziativa e la capacità propositiva del territorio, sia meccanismi guidati.

In corso di programmazione il CdS potrà inoltre decidere di attivare un "bando a sportello" ed eventualmente finanziare anche la tipologia dei "progetti trilaterali", ossia progetti presentati da soli soggetti ammissibili italiani, a condizione che aderiscano ad un progetto già approvato e finanziato – anche con risorse elvetiche – su un altro programma di cooperazione e a cui partecipino partner collocati in uno dei tre cantoni svizzeri.

Il Programma al fine di accrescere la qualità progettuale in termini di aderenza alla strategia del Programma, idoneità del partenariato, transfrontalierità e costruzione condivisa delle proposte potrà attivare procedure di selezione delle operazioni a due step.

Le proposte progettuali sono presentate da almeno due soggetti ammissibili: uno italiano e uno svizzero, in risposta ad un avviso pubblico, pubblicato dall'Autorità di Gestione. Nel caso degli Small Projects saranno ammessi fino ad un massimo di 6 partner (italiani e svizzeri). Nel caso del terzo avviso è fissato a 5 il numero massimo di partner italiani e svizzeri. Nell'ambito dei moduli aggiuntivi finanziati sul terzo avviso, non è necessario che siano presenti tutti i partner iniziali (italiani o svizzeri).

L'avviso contiene almeno le seguenti informazioni:

- ✓ finalità dell'avviso;
- ✓ tipologie di progetti finanziabili;
- ✓ dotazione finanziaria per ogni Asse del Programma;
- ✓ soggetti ammissibili a presentare le proposte progettuali e a partecipare in qualità di partner;
- ✓ costo ammissibile delle singole operazioni;
- ✓ intensità del contributo concedibile;
- ✓ regimi di aiuto applicabili;
- ✓ regole di cumulo;

- ✓ termine e modalità di presentazione della proposta progettuale;
- ✓ elenco dei documenti obbligatori da allegare;
- ✓ condizioni specifiche di partecipazione.

Le proposte progettuali devono essere redatte in lingua italiana e la presentazione avviene esclusivamente tramite il sistema informativo SiAge entro la data e orario di scadenza indicati nell'avviso pubblico. I termini indicati nel bando sono perentori, pena l'inammissibilità della proposta progettuale.

Il format di cortesia della scheda progettuale sarà disponibile sul sito del Programma come documento di lavoro a supporto dei potenziali beneficiari, unitamente alle Istruzioni per la compilazione.



**Ciascun Avviso definirà gli allegati obbligatori da trasmettere attraverso il sistema SiAge pena l'inammissibilità della proposta progettuale. In ogni caso nell'elenco rientrano:**

- ✓ dichiarazione congiunta del Capofila italiano e svizzero per la presentazione del progetto (modulo generato direttamente dal sistema, da firmare e caricare a sistema);
- ✓ dichiarazioni sottoscritte da ogni partner svizzero in merito all'impegno del cofinanziamento;
- ✓ dichiarazioni di impegno del Capofila e dei partner per la realizzazione del progetto che documentino l'impegno dell'autofinanziamento se richiesto;
- ✓ file Excel contenente il budget e il cronoprogramma del progetto;
- ✓ documentazione attestante il corretto espletamento del primo step (per i bandi in due fasi).

Potrà essere allegata eventuale documentazione cartografica, statistica e di analisi a supporto della descrizione della rilevanza strategica del progetto e della sostenibilità ambientale.

Eventuali allegati non ufficialmente previsti non verranno presi in considerazione ai fini della valutazione del progetto.



Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei potenziali beneficiari, solo qualora i progetti siano ammissibili e potenzialmente finanziabili, sarà inoltre chiesta **la documentazione utile alla definizione del contributo da ammettere in graduatoria**, ossia:

- ✓ dichiarazione "de minimis", ove rilevante;

- ✓ dichiarazioni sul cumulo degli aiuti ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- ✓ eventuale documentazione di supporto alla verifica della dimensione di impresa (per aiuti concessi ai sensi dell'art. 20 Regolamento (UE) n. 651/2014);
- ✓ dichiarazione sulle entrate quantificabili ex ante, ove pertinente;



### Dove trovare supporto per questa fase?

Il Segretariato Congiunto e le Amministrazioni partner di Programma potranno fornire supporto in particolare:

- ✓ fornendo le indicazioni per compilazione on line della scheda progettuale (SiAge);
- ✓ rispondendo a richieste di chiarimenti tecnici (es. ammissibilità delle spese, localizzazione dei beneficiari, procedure di evidenza pubblica).

Il supporto sarà limitato agli aspetti che non comportino conflitti di interesse, posto che sia i componenti del SC sia i referenti delle Amministrazioni partner sono coinvolti nel processo di selezione delle proposte progettuali.

### 2.10 Intensità del finanziamento richiesto

I progetti che ottengono l'approvazione del Programma sono sostenuti da due distinte linee di finanziamento:

#### Per parte italiana

I progetti sono finanziati da risorse FESR e Nazionali per un importo complessivo di € 108.276.231.

Per i beneficiari pubblici e per gli organismi di diritto pubblico, l'intensità del finanziamento è pari al 100% del costo ammesso ed è così percentualmente ripartito: 85% risorse FESR messe a disposizione dalla Commissione Europea e 15% risorse Nazionali messe a disposizione dallo Stato italiano così come indicato nella delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015).

Per i beneficiari privati invece l'intensità del finanziamento concedibile (corrispondente a sole risorse FESR) non potrà superare l'85% del costo ammesso. Il restante 15% dovrà pertanto essere garantito con risorse proprie del beneficiario a titolo di autofinanziamento.

Si precisa inoltre che nel caso in cui i beneficiari svolgano, nell'ambito del progetto, attività rilevanti ai sensi degli aiuti di Stato, il finanziamento sarà concesso in conformità con le disposizioni di cui al Regolamento generale di esenzione (Regolamento (UE) n. 651/2014), al

regolamento *de minimis* (Regolamento (UE) n. 1407/2013) e del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19 adottato con Comunicazione della Commissione C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 e s.m.i. In questi casi l'intensità del finanziamento varierà in relazione all'aiuto applicabile (cfr. sezione 11.1).

### Per parte svizzera

I progetti sono finanziati da risorse federali (CHF 10.740.000) e da risorse cantonali del Cantone Ticino (CHF 5.000.000), del Canton Vallese (CHF 2.380.000) e del Cantone dei Grigioni (CHF 3.360.000).<sup>1</sup>

Il contributo pubblico Interreg (contributi cantonali più contributi federali) non potrà superare il 50% del costo totale ammissibile del progetto. Unicamente per il Canton Ticino, nel caso in cui un beneficiario svolga attività progettuali che prevedano esclusivamente degli studi, il contributo può arrivare eccezionalmente fino al 90%.

Ancorché in mancanza di finanziamento N.P.R. (federale o cantonale) non è esclusa la possibilità di approvare progetti particolarmente significativi per la strategia del Programma e con evidente ricaduta transfrontaliera, purché sia garantita e documentata la disponibilità di risorse finanziarie cantonali relative ad altre politiche settoriali e/o l'autofinanziamento da parte del partner.

Nel caso di proposte progettuali con partner grigionesi che non soddisfino i requisiti per accedere ai finanziamenti confederali, le stesse potranno ricevere un contributo pubblico pari al massimo al 25% del costo totale del loro budget.

E' auspicabile infine che un progetto non abbia solo apporti di autofinanziamento da parte dei beneficiari, ma si avvalga anche del supporto di terzi – partner e/o sponsor – che forniscano dei contributi che possono, a seconda dei Cantoni, essere in natura (ore uomo) o monetari.

#### Canton Vallese:

- I contributi federali e cantonali ammontano al massimo al 50% del budget di progetto per parte svizzera;
- l'autofinanziamento del progetto è costituito dall'apporto, monetario o in natura, del Capofila e dei partner e deve essere come minimo il 25% del budget di progetto;
- altri contributi, pubblici e/o privati, possono essere solo monetari.

#### Cantone Ticino e Cantone dei Grigioni:

- i contributi federali e cantonali ammontano al massimo al 50% del budget di progetto per parte svizzera;
- l'autofinanziamento del progetto è costituito dal solo apporto, monetario o in natura, del Capofila e deve essere come minimo il 25% del budget di progetto;
- altri contributi, pubblici e/o privati, possono essere sia monetari sia in natura.

<sup>1</sup> Legge sui sussidi Ls 616.1

<https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19900241/200801010000/616.1.pdf>

Legge sui sussidi cantonali del Canton Ticino (L-suss RL 10.2.7.1)

<http://www.lexfind.ch/dtah/99248/4/290.htm>

Loi sur les subventions - <http://www.lexfind.ch/dtah/99248/4/290.htm>


Legge sulla gestione finanziaria del Cantone dei Grigioni (LGF)

<https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dfg/afg/Dokumentenliste/FHG-710-100%20it.pdf>

### 3. Sistema informativo SiAge

Il Programma si è dotato di un sistema informativo, denominato SiAge Interreg integrato nelle attività gestionali complessive di Regione Lombardia in materia di fondi europei ed aperto, nel caso del Programma Italia – Svizzera, anche alle altre amministrazioni italiane oltre che compatibile con il trattamento dei dati svizzeri.

Il sistema permetterà di gestire e controllare il percorso di ciascun progetto: deposito della proposta progettuale, istruttoria, rendicontazione, domande di rimborso, richieste di pagamenti, rapporti esecutivi, gestione delle irregolarità, eccetera).



L'Autorità di Gestione è responsabile della gestione del Programma nel sistema SiAge e degli account dei beneficiari.

Vengono realizzati e messi a disposizione dei beneficiari dei manuali di supporto alla gestione delle singole funzionalità del sistema, in particolare nelle fasi di presentazione delle proposte progettuali, della rendicontazione e del monitoraggio delle operazioni.

### 4. Selezione delle operazioni da finanziare

Le presenti Linee guida sono collegate con il documento "Metodologia e criteri di selezione", approvato dal Comitato di Sorveglianza il 25 maggio 2016 che descrive la metodologia e i criteri

per la selezione dei progetti nell'ambito del Programma e costituisce riferimento obbligatorio per il Comitato Direttivo istituito, tra l'altro, per la selezione dei progetti e per tutti i partecipanti al processo di selezione.

Nei paragrafi successivi si riportano le principali informazioni riguardanti i criteri di selezione delle operazioni e l'approvazione della graduatoria.

#### 4.1 Tipologie di criteri di selezione

Sono previste le seguenti tipologie di criteri:

A. Criteri di ammissibilità: comprendono i criteri di ammissibilità formale (controllo del rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della proposta progettuale, dei documenti allegati nonché della presenza degli elementi obbligatoriamente previsti dal Programma di Cooperazione) e le verifiche sui requisiti di partecipazione (presentazione della Manifestazione di interesse, composizione e localizzazione del partenariato, evidenza del cofinanziamento, compatibilità con le politiche italiane e svizzere).

B. Criteri di selezione strategici: verifica della rilevanza del progetto per il Programma e del contributo agli obiettivi specifici, del valore cooperativo, dell'idoneità del partenariato, del contributo ai principi orizzontali. Tra i criteri strategici sono individuati alcuni criteri "chiave".

C. Criteri di selezione operativi: valutazione della qualità e della fattibilità del progetto e della sua economicità (rapporto costi-benefici, risorse pianificate in relazione ai risultati attesi).

#### 4.2 Metodologia per la selezione dei progetti (procedure "aperte")

La verifica dei requisiti di ammissibilità (punto A. precedente) viene eseguita a cura del Segretariato Congiunto, interamente sul sistema SiAge ed è effettuata su tutti i progetti presentati. Per alcuni requisiti è il sistema stesso che svolge in automatico alcuni controlli.

L'esito delle verifiche dei requisiti di ammissibilità è formalizzato dal Comitato Direttivo.

In base alla decisione del CD, l'Autorità di Gestione informa il beneficiario capofila italiano di progetto delle proposte non ammesse per mancanza dei requisiti di ammissibilità fornendone motivazione. Contro la decisione di non ammissibilità il Capofila può presentare reclamo all'Autorità di Gestione attraverso un'apposita funzionalità del sistema SiAge INTERREG descritta nell'apposito Manuale disponibile al seguente link <https://interreg-italiasvizzera.eu/it/gestione/linee-guida-presentazione-e-gestione-progetti/>).

I progetti che hanno superato la verifica di ammissibilità sono sottoposti alla verifica dei criteri strategici (punto B. precedente).

La procedura di valutazione viene eseguita dai diversi valutatori coinvolti e viene registrata interamente sul sistema SiAge, attraverso apposite sezioni su cui opera il Segretariato Congiunto.

**Conclusa la valutazione dei criteri strategici, accedono alla valutazione dei criteri operativi solo i progetti che:**

- hanno raggiunto la soglia minima sui criteri strategici e
- hanno ottenuto un punteggio almeno pari a 3 (sufficiente) nei criteri "chiave".

Per ogni criterio strategico e operativo i valutatori esprimono un giudizio quantitativo e forniscono una motivazione con riferimento agli elementi di valutazione presi in considerazione per l'apprezzamento del criterio.

Tutti i criteri di valutazione strategici e operativi concorrono a determinare il punteggio complessivo che è utilizzato dal SC per la costruzione della proposta di graduatoria.

Nei casi in cui più soggetti, tipicamente uno svizzero e uno italiano, concorrono alla valutazione di uno stesso criterio strategico o operativo il punteggio di sintesi è calcolato come media aritmetica dei valori assegnati per ogni parte nazionale; sui valori che risultano si applicherà ancora la media aritmetica tra i due giudizi italiani e svizzeri. Qualora vi fossero forti disparità di giudizio il SC chiederà un confronto con i valutatori.

Il punteggio complessivo di ciascuna proposta progettuale è determinato come somma aritmetica del punteggio ottenuto per ciascun criterio.

Al termine della valutazione potranno essere approvati solo i progetti il cui punteggio complessivo sia superiore alla soglia di finanziabilità.

Per i progetti che concludono con successo l'iter di valutazione, il SC, eventualmente con il supporto di esperti, procederà ad esaminare gli ulteriori aspetti che pur non concorrendo alla costruzione del punteggio possono influire sulla determinazione del contributo o comportare prescrizioni a livello progettuale:

- ✓ eventuali entrate nette generate in corso di esecuzione del progetto e alla conclusione;
- ✓ applicabilità della normativa in materia di Aiuti di Stato diretti e indiretti.

Nel caso del terzo avviso è stato previsto di approvare oltre ai normali progetti anche **moduli aggiuntivi** ai progetti già finanziati negli assi 1, 4 e 5. In questo caso, le proposte presentate sono gestite e analizzate come le altre modifiche progettuali, pertanto senza ricorrere alle modalità di valutazione fin qui descritte.

#### 4.3 Graduatoria di finanziamento

Il CD può assegnare ai progetti potenzialmente finanziabili un punteggio premiale di 5 punti a quelli che ritiene più meritevoli, in particolare:

- progetti che mettono a sistema risultati prodotti in precedenti esperienze di cooperazione sulla frontiera;
- progetti che suscitano l'interesse di tutte le Amministrazioni partner per i quali potrebbe essere auspicabile, se i risultati fossero positivi, un ampliamento e/o riproposizione in altri territori dello spazio di cooperazione;
- progetti che si distinguono per l'innovatività dei temi/settori affrontati rispetto alle altre proposte e alle pregresse esperienze di cooperazione sull'area;
- progetti che rispondono a esigenze legate a particolari situazioni intervenute nel contesto che rendono prioritario quel tipo di intervento.
- progetti che prevedano azioni particolarmente significative per la sostenibilità ambientale o che interessino priorità ambientali rilevabili nel contesto di riferimento ed abbiano ricadute ambientali positive verificabili.

L'assegnazione del punteggio premiale dovrà essere adeguatamente motivata e tracciata sul sistema informativo SIAGE.



In casi eccezionali, il Comitato Direttivo può anche prendere decisioni che si discostino dalle graduatorie proposte qualora rilevi una non omogenea applicazione dei criteri di selezione, sia a conoscenza di fattori che hanno determinato/determinano il mutamento delle condizioni essenziali (es. contesto, partner) descritte nella proposta progettuale, ritenga opportuno evitare di finanziare progetti che si sovrappongono ai progetti già finanziati senza apportare benefici al Programma. In ogni caso la decisione sarà debitamente motivata e tracciata sul sistema di monitoraggio SIAGE.

Le graduatorie di finanziamento approvate per la tipologia del progetto e per l'Asse sono messe a disposizione del Comitato di Sorveglianza, i cui componenti possono richiedere l'accesso alle schede di valutazione conclusive.

Si fa presente che **nel caso di avvisi a sportello non saranno previste graduatorie**; i progetti valutati positivamente con punteggio superiore alla soglia saranno approvati secondo l'ordine di arrivo fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

L'Autorità di Gestione informa a mezzo PEC il Beneficiario capofila di progetto della decisione del Comitato Direttivo specificando le eventuali prescrizioni, in caso di approvazione, e fornendo le

motivazioni nei casi di mancata approvazione. Contro la decisione di mancata approvazione il Capofila può presentare reclamo all'Autorità di Gestione attraverso un'apposita funzionalità del sistema SiAge INTERREG (descritta nel Manuale di cui al link indicato nel paragrafo 4.2).

Il rispetto delle eventuali prescrizioni dovrà essere verificato entro la data di sottoscrizione della Convenzione di attribuzione del contributo pubblico tra il Beneficiario capofila e l'Autorità di Gestione, pena la mancata concessione del finanziamento e conseguente scorrimento della graduatoria.

L'Autorità di Gestione pubblica inoltre la graduatoria approvata dal CD sul sito del Programma e sul BUR Lombardia e le Amministrazioni partner sui loro siti istituzionali dando conto dei progetti:

- approvati e finanziati
- approvati, ma non finanziati per carenza di risorse
- non approvati

## **5 Convenzione di cooperazione tra il Beneficiario capofila e i partner di progetto**

Dopo l'accettazione del contributo pubblico e prima della stipula della Convenzione tra il Beneficiario capofila e l'Autorità di Gestione, il Beneficiario capofila e tutti i partner di progetto italiani e svizzeri stipulano la Convenzione di cooperazione. Il documento sancisce gli accordi tra tutti i partner per garantire l'operatività del progetto (organizzazione, flussi informativi, scadenze, ecc), il rispetto dei tempi e il regolare avanzamento della spesa, e il conseguimento dei risultati previsti.

Il format della convenzione di cooperazione tra il beneficiario capofila e i partner di progetto è allegato al testo dei singoli Avvisi.

## **6 Convenzione di attribuzione del contributo pubblico tra AdG e Beneficiario capofila**

### **6.1 Termini per la stipula della Convenzione**

A seguito dell'approvazione della graduatoria e della comunicazione di finanziamento del progetto da parte dell'AdG, il beneficiario Capofila è tenuto a trasmettere:

- lettera di accettazione del contributo approvato corredata dalla documentazione utile a consentire la verifica antimafia per i partner per cui è richiesta dalla legge
- eventuale rimodulazione progettuale se richiesta con la comunicazione di approvazione del progetto
- dichiarazioni di impegno e documentazione in materia di aiuti di stato aggiornate

- convenzione tra il Beneficiario capofila e i partner di progetto,

Completato l'iter di rimodulazione, l'AdG procede ai controlli propedeutici al convenzionamento che riguardano la verifica delle autodichiarazioni rese in fase di presentazione della candidatura, l'acquisizione del DURC regolare per tutti beneficiari, l'accertamento della regolarità in materia di normativa antimafia secondo quanto disposto dal Dlg. 159/2011 e s.m.i. (solo per i beneficiari privati) e infine la verifica dell'assenza di "conflitto di interessi" da parte di i soggetti coinvolti nel processo di valutazione. Tale verifica viene svolta incrociando gli elenchi dei nominativi dei membri del Comitato di Sorveglianza, del Comitato Direttivo, del Segretariato Congiunto e ogni singolo valutatore del SC e delle Amministrazioni del Programma e gli elenchi dei titolari, legali rappresentanti, direttori tecnici, soci e amministratori dei beneficiari partner privati e assimilabili a pubblico. Ad esito positivo dei controlli pre-finanziamento previsti dal Programma, l'Autorità di Gestione trasmette, tramite il sistema informativo, la proposta di convenzione di attribuzione del contributo pubblico (cfr. modello allegato all'avviso) che il Beneficiario capofila italiano deve reinserire firmata digitalmente in SiAge entro 10 giorni lavorativi.

## 6.2 Obblighi del Beneficiario capofila italiano

Nel paragrafo 2.6 delle presenti Linee guida sono elencati gli obblighi del Beneficiario capofila. Tali obblighi sono anche riportati nella Convenzione di attribuzione del contributo pubblico stipulata tra l'Autorità di Gestione e il Beneficiario capofila del progetto.

Per l'esame analitico delle disposizioni si rinvia al testo della Convenzione, in questa sede si citano gli obblighi principali a carico del Capofila di progetto a completamento di quanto previsto dalla normativa comunitaria:

- rappresentare i partner nelle relazioni con l'Autorità di Gestione, l'Autorità di Certificazione e l'Autorità di Audit, le Amministrazioni corresponsabili e gli altri organismi nazionali e comunitari direttamente o indirettamente coinvolti nelle attività di indirizzo e controllo del Programma;
- garantire la corretta esecuzione del piano di attività e il rispetto della tempistica;
- tenere una contabilità separata per il progetto e assicurarsi che i partner facciano altrettanto;
- raccogliere, verificare e trasmettere periodicamente i dati di avanzamento fisico e finanziario del progetto;

- rispettare la normativa in materia di pubblicità dando adeguata diffusione al contributo ricevuto tramite l'apposizione dei loghi UE e di Programma (per maggiori dettagli si rinvia al capitolo Comunicazione e pubblicità e ai corrispondenti allegati).

## 7 Avvio e Gestione dei progetti

### 7.1 Attività di coordinamento e Comitato di Pilotaggio del progetto

La gestione di un progetto di cooperazione si caratterizza per un elevato grado di complessità, legato in buona misura ai tre seguenti fattori:

- a) necessità di far dialogare sistemi amministrativi differenti;
- b) molteplicità di enti coinvolti;
- c) commistione di più ruoli (tecnico/specialistico e gestionale/contabile) in capo agli stessi soggetti.

Al fine di ridurre l'impatto di queste variabili sull'attuazione delle operazioni, il Capofila di progetto è pertanto chiamato ad identificare prima possibile le potenziali aree di criticità connesse alla natura della compagine partenariale e alle specificità dei temi affrontati, definendo soluzioni gestionali ad hoc.



#### Comitato di Pilotaggio

Dopo l'approvazione del progetto da parte del Comitato Direttivo il Beneficiario capofila italiano costituisce il **Comitato di pilotaggio del progetto**, al fine di garantire una maggiore qualità nella gestione delle attività progettuali. La composizione e il ruolo di tale organo sono definiti dall'art. 7 della Convenzione stipulata tra il Beneficiario capofila, il Capofila svizzero e i partner del progetto. Il Comitato si dota di un apposito regolamento interno con i seguenti elementi:

- individuazione di alcune regole di base per l'approvazione delle decisioni relative al progetto;
- definizione di un calendario minimo di riunioni su base trimestrale/semestrale/annuale;
- identificazione delle modalità e delle scadenze "interne" per la raccolta dei dati per il monitoraggio e per la verifica dell'avanzamento dei lavori.

Il Comitato costituisce inoltre il team di progetto, provvedendo all'individuazione del project manager ed eventualmente, se le dimensioni del progetto lo richiedono, del responsabile finanziario e della comunicazione.

### Management del progetto



Per assicurare il regolare svolgimento del progetto è necessario che il Beneficiario capofila:

- mantenga regolari contatti con tutti i partner italiani e svizzeri per avere contezza delle attività in corso e poter eventualmente intervenire a supporto dei partner,
- monitori l'avanzamento del progetto sia sotto il profilo della spesa, sia delle realizzazioni (WP, attività, prodotti, indicatori) per individuare tempestivamente eventuali difficoltà, scostamenti, necessità di modifiche e correttivi,
- pianifichi con attenzione l'elaborazione dei rapporti di esecuzione, definendo responsabilità e scadenze chiare in modo da ricevere i contributi di tutti i partner, verificando la qualità dei documenti ricevuti per predisporre il report di progetto da inviare all'Autorità di Gestione,
- promuova, nell'ambito del Comitato di Pilotaggio, confronti e analisi sullo stato dell'arte del progetto, sulle performance dei partner e sulla pianificazione delle attività.

#### 7.2 Durata del progetto

Le date di avvio e chiusura del progetto valgono per tutti i partner, italiani e svizzeri e sono quelle cui fanno riferimento anche la Decisione di aiuto svizzera. La data di avvio coincide con la stipula della Convenzione di attribuzione del contributo pubblico tra l'AdG e il Beneficiario capofila. La data di chiusura del progetto è riportata nella sezione "Convenzionamento AdG" del sistema informativo SiAge in conformità con quanto indicato all'articolo 3 della Convenzione AdG-Capofila. Tale data è da considerarsi quale termine ultimo per la conclusione di tutte le attività di progetto. **Fanno eccezione gli eventi conclusivi del progetto che potranno svolgersi anche successivamente purché le relative spese siano rendicontate entro 3 mesi dalla data di chiusura.**

#### Pianificazione temporale del progetto

Nella pianificazione temporale del progetto è necessario prendere in considerazione tutte le diverse variabili che possono incidere sui tempi di realizzazione (es. autorizzazioni, stagionalità degli interventi, vincoli finanziari, ecc).

#### Proroga

Non sono consentite proroghe alla chiusura delle attività del progetto. Unica eccezione è il verificarsi di eventi o circostanze gravi e non prevedibili alla data della sottoscrizione della Convenzione; in tale caso il Capofila italiano, dopo averlo debitamente concordato con il Capofila svizzero e i suoi partner, può richiedere la proroga (esclusivamente attraverso il sistema informativo così come descritto nel Manuale front office per la richiesta di modifica progettuale).

Tale richiesta deve essere debitamente motivata e giustificata e deve essere, di norma, presentata **almeno sei mesi prima della data di chiusura prevista**. Il termine per la presentazione della richiesta di proroga è perentorio e **può essere derogato solo in caso di eventi calamitosi** (es. alluvioni, nevicate eccezionali, esondazioni, frane, terremoti, emergenze sanitarie ecc.) che impediscono la chiusura delle attività del progetto nei tempi previsti.

Le richieste di proroga sono approvate dall'Autorità di Gestione, che si avvale dell'istruttoria del Segretariato Congiunto, dopo consultazione del Comitato Direttivo. In caso di approvazione l'AdG procede alla modifica della Convenzione stipulata con il Capofila, inserendo un apposito *addendum*, a procede ad aggiornare il sistema informativo con la nuova data di chiusura.

Per i progetti finanziati con i **Moduli Aggiuntivi Covid (di seguito per brevità MAC)**, così come previsto dall'art. 2 del III Avviso, l'approvazione del modulo aggiuntivo non determina automaticamente una proroga degli altri WP del progetto originale (ad eccezione del WP1 e del WP2) sebbene all'interno di SIAGE la data di conclusione del progetto si aggiorni considerando la chiusura delle attività MAC finanziate. Tuttavia, in fase di accettazione del nuovo finanziamento (MAC), sarà data la possibilità al Capofila di presentare un cronoprogramma aggiornato delle attività finanziate con l'investimento iniziale e saranno valutate eventuali richieste di dilazione temporale della chiusura delle medesime, se adeguatamente motivate.

### 7.3 Modifiche progettuali

Le modifiche progettuali devono essere presentate dal Capofila italiano e possono essere richieste, di norma, **solo dopo aver presentato almeno una domanda di rimborso (rendicontazione)**. E' assolutamente opportuno **contenere il numero di modifiche nel corso della durata del progetto alle situazioni estremamente necessarie**.

Le modifiche progettuali devono essere presentate utilizzando le apposite funzionalità del sistema SiAge INTERREG così come descritte nel Manuale front office per la richiesta di modifica progettuale.

I casi di variazione contemplati fanno riferimento ai **beneficiari italiani**. Il modulo per le modifiche progettuali disponibile in SIAGE da però anche la possibilità di presentare richieste di variazione che riguardano **le attività e i dati finanziari svizzeri**.

Al fine di consentire la gestione delle Modifiche progettuali il Programma ha pubblicato (al link <https://interreg-italiasvizzera.eu/it/progetti/manualistica/>) uno specifico Manuale di supporto alla presentazione delle stesse all'interno del sistema informativo.

### *7.3.1 Variazione soggettiva di un beneficiario*

Le variazioni soggettive riguardanti un partner (es. **fusioni tra imprese o comuni, conferimenti di azienda, scissioni di impresa, ecc.**) che si manifestino in corso di esecuzione del progetto sono ammesse in casi debitamente motivati nel rispetto delle seguenti condizioni:

- Il nuovo soggetto giuridico non deve modificare le condizioni che hanno originato la concessione degli aiuti, ivi compreso il punteggio ricevuto in relazione ai diversi criteri di selezione
- Il subentrante deve rispettare tutte le condizioni di partecipazione e gli impegni previsti nel bando, compresa la cd. “Clausola di flessibilità” territoriale
- Il subentrante deve firmare una nuova convenzione interpartenariale e produrre la documentazione di accesso al programma (dichiarazione di impegno, dichiarazioni in materia di aiuti di stato) così da permettere la verifica del tasso di cofinanziamento e dei massimali applicabili e l’eventuale documentazione utile alla verifica antimafia se applicabile

Per quanto riguarda il beneficiario “uscente”, si precisa che sono fatte salve le spese rendicontate e validate prima della presentazione della variazione.

La richiesta di variazione soggettiva è presentata dal Capofila seguendo le indicazioni riportate nel paragrafo “Variazioni soggettive dei beneficiari” del Manuale front office per la richiesta di modifica progettuale.

Una volta effettuati dal SC i controlli sul nuovo beneficiario e ad esito positivo degli stessi, l’AdG prende atto e comunica, tramite SIAGE; l’avvenuta modifica; Successivamente si procederà alla firma di un addendum alla Convenzione AdG – Capofila. In caso di beneficiari privati, sarà necessario produrre una nuova fidejussione.

Non rientra nella presente casistica la modifica dei dati relativi al rappresentante legale e/o al soggetto con potere di firma. Tale variazione deve essere effettuata aggiornando il “profilo” del beneficiario nel sistema SIAGE seguendo le indicazioni fornite nel paragrafo 3.1 Modifica profilo del “Manuale Modifica e gestione gruppi” disponibile al seguente link <https://interreg-italiasvizzera.eu/notizie/secondo-avviso-interreg-italia-svizzera-e-possibile-presentare-progetti-dal-26-giugno-al-31-ottobre-2019/>. Dopo aver effettuato il cambiamento dei dati è necessario contattare il Project Officer di riferimento nel SC per consentire l’aggiornamento dei dati del beneficiario nella relativa sezione del progetto approvato.

### *7.3.2 Variazione sede operativa di uno o più beneficiari*

La variazione della sede operativa dei beneficiari deve essere tempestivamente comunicata all’AdG poiché suscettibili di impattare sui requisiti di partecipazione e sul massimale di contributo concedibile. La richiesta dovrà quindi essere corredata da apposita documentazione (es. delibera

del CdA esteso). La richiesta è presentata dal Capofila nel sistema SIAGE seguendo le indicazioni riportate nel paragrafo “Variazione sede operativa” del Manuale front office per la richiesta di modifica progettuale.

Effettuate le dovute verifiche e accertata la veridicità delle informazioni fornite tramite acquisizione di visura camerale, l’AdG approva la modifica.

Qualora la nuova sede sia fuori area e ciò determini lo sforamento della cd. “clausola di flessibilità” di cui all’articolo 20 del Regolamento (UE) n. 1299/2013 (cfr. § 10.3), il contributo concesso verrà ricalcolato proporzionalmente. Sarà pertanto necessario aggiornare la Convenzione interpartenariale. Solo in questo caso L’AdG procederà alla modifica del decreto di concessione del contributo pubblico e alla firma di un addendum alla Convenzione stipulata con il Capofila.

#### *7.3.3 Modifica del partenariato del progetto*

Non è in alcun caso possibile l’ingresso nel progetto di partner non inclusi nella compagine partenariale al momento del deposito della candidatura. Le richieste di variazione della compagine di progetto potranno pertanto essere presentate solo nel caso in cui un beneficiario rinunci al finanziamento ed uno o più membri del partenariato esistente accettino di farsi carico delle attività non ancora svolte dal partner uscente, assorbendone il relativo budget conformemente a quanto indicato al successivo punto “Variazione della distribuzione delle risorse tra i partner del progetto”. In ogni caso, qualora la modifica riguardi il recesso del capofila o in qualsiasi altro modo pregiudichi la realizzazione del progetto, l’Autorità di Gestione procede alla revoca del contributo concesso.

Qualora il recesso di un partner e la correlata modifica di risorse tra partner comportino la necessità di restituzione delle quote di anticipo già ricevute dal partner precedente, il capofila curerà tempestivamente il recupero di tali somme. L’Autorità di Gestione, sentito il capofila, potrà autorizzare lo stesso a trattenere tali somme a titolo di maggiorazione dell’anticipazione dallo stesso ricevuta rispetto alle erogazioni intermedie dovute, con conseguente aumento delle tranches previste al paragrafo 9 delle presenti Linee Guida (Modalità di liquidazione del contributo – Anticipazione), fermo restando l’obbligo di integrazione della garanzia fideiussoria, ove prevista.

La modifica del partenariato richiede la firma di una nuova convenzione interpartenariale; inoltre il/i partner che “ricevono” parte del budget del soggetto uscente devono aggiornare la documentazione di accesso al programma (dichiarazione di impegno, dichiarazioni in materia di aiuti di stato) così da permettere la verifica del tasso di cofinanziamento e dei massimali applicabili, e produrre l’eventuale documentazione utile alla verifica antimafia se applicabile.

La richiesta di modifica deve essere presentata dal Capofila italiano attraverso il sistema SIAGE seguendo le indicazioni riportate nel capitolo “Modifica del partenariato (Recesso)” del Manuale front office per la richiesta di modifica progettuale.

La modifica del partenariato è approvata dall’Autorità di Gestione, che si avvale dell’istruttoria del Segretariato Congiunto nel sistema SIAGE, dopo apposita consultazione del Comitato Direttivo. In caso di approvazione della richiesta, l’AdG procede alla modifica del decreto di concessione e alla firma di un addendum alla Convenzione stipulata con il Capofila. Sono fatte salve le spese già rendicontate e validate al partner uscente prima della presentazione della richiesta. In caso di beneficiari privati, il partner subentrante dovrà produrre una nuova fidejussione o integrare quella iniziale e la documentazione antimafia.

#### *7.3.4 Variazione della distribuzione delle risorse tra i partner del progetto*

Le variazioni della distribuzione delle risorse tra i partner sono ammissibili solo alle seguenti condizioni:

1. Le modifiche che comportino un sostanziale ridimensionamento del ruolo di uno o più partner nell’ambito del progetto rispetto al piano di lavoro iniziale non potranno essere accolte, a meno che non siano conseguenza dell’impossibilità di un partner a proseguire le proprie attività progettuali (vedi punto precedente).
2. La variazione non può generare un aumento del contributo pubblico italiano approvato dall’AdG (né della quota FESR, né nella quota nazionale).
3. Le intensità di aiuto dei singoli partner (definite nel Decreto di approvazione della graduatoria o in successivi atti ufficiali) non devono variare.

Per cui:

- a) *Nel caso di variazione di risorse tra partner pubblici e/o organismi di diritto pubblico, è possibile spostare interamente il budget*
- b) *Nel caso in cui un partner pubblico trasferisca una quota del proprio budget ad un partner privato, quest’ultimo dovrà ripartire percentualmente le risorse ricevute tra autofinanziamento e contributo pubblico secondo la propria intensità di aiuto*
- c) *Nel caso in cui un partner privato trasferisca una quota del proprio budget ad un partner pubblico quest’ultimo potrà ricevere esclusivamente la quota di contributo pubblico*
- d) *Nel caso di spostamento di risorse tra soggetti privati si distinguono due diversi casi:*

- I. *se il soggetto che cede risorse ha un'intensità di contributo maggiore del partner che le riceve, il trasferimento riguarderà l'intero budget che verrà ripartito percentualmente tra autofinanziamento e contributo pubblico secondo l'intensità di aiuto del partner ricevente*
  
- II. *se il soggetto che cede risorse ha un'intensità di contributo minore di quello che le riceve, il trasferimento tra partner riguarderà esclusivamente il contributo pubblico. Il partner ricevente, a fronte di un contributo maggiore, dovrà incrementare il proprio autofinanziamento in linea con la propria intensità di contributo.*

La variazione deve comunque salvaguardare il rispetto della cd. "Clausola di flessibilità" ( cfr. paragrafo 10.3 Ammissibilità territoriale) a livello di progetto e dei massimali *de minimis* qualora applicabili ai soggetti interessati alla modifica.

La modifica della distribuzione delle risorse richiede la firma di una nuova convenzione interpartenariale; inoltre i partner il cui budget aumenta devono **aggiornare la documentazione di accesso al programma** (dichiarazione di impegno, dichiarazioni in materia di aiuti di stato) così da permettere la verifica del tasso di cofinanziamento e dei massimali applicabili, ove necessario, (beneficiari privati) produrre una nuova fidejussione o integrare quella iniziale e infine **produrre l'eventuale documentazione utile alla verifica antimafia** se applicabile. Sono fatte salve le spese già rendicontate (purché validate) ai singoli partner prima della richiesta di variazione.

La richiesta di modifica deve essere presentata dal Capofila italiano attraverso il sistema SIAGE seguendo le indicazioni riportate nel capitolo "Variazione della distribuzione delle risorse tra i beneficiari italiani" del Manuale front office per la richiesta di modifica progettuale.

La modifica del partenariato è approvata dall'Autorità di Gestione, che si avvale dell'istruttoria del Segretariato Congiunto nel sistema SIAGE, dopo apposita consultazione del Comitato Direttivo. La modifica della distribuzione delle risorse fra partner è approvata dall'Autorità di Gestione che si avvale dell'istruttoria del Segretariato Congiunto, sentito il Comitato Direttivo. A seguito di approvazione della richiesta, qualora la stessa dia luogo ad una variazione del contributo di uno o più partner, l'AdG procede alla modifica del decreto di concessione e alla firma di un addendum alla Convenzione stipulata con il Capofila.

Qualora la modifica di risorse tra partner conseguia al recesso di un partner e comporti la necessità di restituzione delle quote di anticipo già ricevute dal partner recedente, il capofila curerà tempestivamente il recupero di tali somme. L'Autorità di Gestione, sentito il capofila, potrà autorizzare lo stesso a trattenere tali somme a titolo di maggiorazione dell'anticipazione dallo stesso ricevuta rispetto alle erogazioni intermedie dovute, con conseguente aumento delle

tranche previste al paragrafo 9 delle presenti Linee Guida (Modalità di liquidazione del contributo – Anticipazione), fermo restando l’obbligo di integrazione della garanzia fideiussoria, ove prevista.

#### *7.3.5 Variazione delle attività del progetto e del budget corrispondente*

Il Capofila italiano può presentare, attraverso il sistema SIAGE, un’apposita richiesta di modifica per comunicare la necessità di variare le attività progettuali inizialmente previste, e il budget corrispondente, e/o la distribuzione delle risorse economiche tra le categorie di spesa. Le variazioni possono coinvolgere WP differenti o essere contemplate all’interno dello stesso WP ma in entrambi i casi devono riguardare **il piano finanziario di un solo beneficiario**. In questa casistica, diversamente dalla precedente non infatti contemplato lo “scambio di risorse” tra partner ma solo le modifiche degli importi dei WP e delle annesse Categoria di spesa di ogni singolo beneficiario.

La richiesta di modifica deve essere presentata dal Capofila italiano attraverso il sistema SIAGE seguendo le indicazioni riportate nel Manuale front office per la richiesta di modifica progettuale consultando il capitolo “Variazione delle attività del progetto e del budget corrispondente” se sono coinvolti più WP o il capitolo “Variazioni delle attività del progetto e del budget corrispondente all’interno dello stesso WP” se la variazione è interna al medesimo WP (e riguarda quindi esclusivamente la modifica della distribuzione di risorse tra Categorie di spesa)

La modifica è approvata dall’Autorità di Gestione, che si avvale dell’istruttoria del Segretariato Congiunto nel sistema SIAGE; solo qualora la variazione implichi una modifica dei risultati indicati nella Logica di intervento la richiesta sarà esaminata anche dal Comitato Direttivo.

In nessun caso le modifiche potranno:

- pregiudicare il contributo agli indicatori di output di Programma, così come quantificato nel quadro C3.2 (Logica di intervento) del progetto approvato;
- comportare lo **sforamento dei massimali di spesa** specifici previsti dal Programma (personale assunto prima del deposito del progetto, spese generali, acquisto di edifici già costruiti). Per le modifiche progettuali che, riducendo il valore finanziario delle voci di costo “dirette”, comportino lo **sforamento del limite previsto per il personale già assunto**, si veda il paragrafo 12.2;
- riguardare la spese di personale e quelle di ufficio e amministrazione qualora il beneficiario abbia scelto di usufruire per queste categorie dell’opzione di rendicontazione forfettaria (cfr. paragrafo 12 Categorie di spesa);

- pregiudicare il rispetto della cosiddetta “Clausola di flessibilità” (cfr. paragrafo 10.3 Ammissibilità territoriale).

Con riferimento a questa tipologia di variazione si precisa che qualora la modifica non sia stata approvata prima della presentazione di una domanda di rimborso (rendicontazione), l'eventuale sforamento dei limiti di spesa per WP non pregiudica l'ammissibilità della spesa ma darà luogo ad una **sospensione del processo di validazione** da parte dei controllori di I livello fino all'avvenuta validazione della richiesta.

Con riferimento esclusivo alle seguenti variazioni:

- Variazione delle attività del progetto del budget corrispondente;
- Variazioni delle attività del progetto e di budget corrispondente all'interno dello stesso WP; si precisa che è possibile presentare un'unica richiesta per entrambe le tipologie all'interno dello stesso “ID MODIFICA PROGETTUALE”.

Il Capofila italiano dovrà nello specifico:

- selezionare come “Tipologia di modifica” (cfr. pag. 10 del suddetto Manuale) quella considerata prevalente. Il giudizio di prevalenza è a cura del Capofila;
- compilare tutti i campi richiesti da SIAGE in corrispondenza della selezione effettuata;
- inserire in corrispondenza del tasto “Carica documenti” una nota nella quale si precisa di voler procedere anche con una richiesta per l'altra tipologia non precedentemente selezionata. Nella nota dovranno essere indicati i beneficiari interessati dalla variazione e le motivazioni alla base della stessa;
- caricare in corrispondenza del tasto “Nuovo dettaglio budget e allegato D04” il nuovo piano finanziario comprensivo anche delle variazioni finanziarie collegate alla tipologia di modifica non prevalente per la quale si fa comunque richiesta di approvazione al Segretariato.

La facilitazione sopra descritta, che consente la presentazione di due richieste di modifica afferenti a due tipologie distinte di variazione, è stata introdotta con l'intento di accelerare l'iter di approvazione delle modifiche progettuali, anche per favorire le dinamiche di maturazione della spesa da parte dei progetti finanziati.

Per i progetti MAC, durante il lasso di tempo in cui, essendo in corso l'istruttoria di finanziamento sul MAC o la successiva procedura per il pagamento dell'anticipo, non è possibile inserire nel sistema informativo richieste di modifiche relative al progetto originario, è possibile per il Capofila trasmetterle all'AdG tramite PEC. Il Segretariato provvederà ad istruire la richiesta presentata extra SIAGE e successivamente ad allineare tutti i dati modificati con l'operazione Back Office di Rettifica rimodulazione.

Si precisa comunque che sono escluse le modifiche che comportano spostamenti di budget tra WP del progetto originario ed i WP del MAC: in relazione all'esigenza di avanzamento finanziario del Programma e al raggiungimento degli obiettivi della cooperazione, l'Autorità di Gestione si

riserva di definire, con successivo atto, le regole e modalità per consentire tali variazioni. Non saranno inoltre consentite, come già sottolineato per le richieste di proroga, le modifiche che determinino un posticipo delle attività progettuali potenzialmente in grado di pregiudicare l'ottimale flusso di spesa, di rendicontazione, e quindi nel suo complesso del raggiungimento dei target di spesa del Programma.

Relativamente al progetto originario si precisa infine che le relative modifiche progettuali possono essere presentate entro la data di chiusura così come eventualmente prorogata per effetto dell'approvazione del MAC.

#### 7.4 Monitoraggio procedurale, fisico, finanziario e ambientale

Posto che la performance del Programma è direttamente collegata a quella dei progetti, vi è una evidente **necessità di assicurare che ogni intervento realizzi le attività previste nei tempi definiti e garantisca un avanzamento fisico e finanziario costante**.

I progetti dovranno infatti contribuire al raggiungimento dei target degli indicatori di output e di performance e agli obiettivi di spesa certificata (cd. target n+3): l'eventuale sospensione dei pagamenti o il taglio delle risorse assegnate al Programma in caso di mancato raggiungimento delle soglie annuali (FESR + quota nazionale italiana) daranno luogo ad analoghe e proporzionali sanzioni con riferimento ai progetti che non avranno rispettato gli impegni di spesa.

Una volta avviato il progetto tutti i beneficiari dovranno pertanto garantire informazioni sull'avanzamento fisico e finanziario attraverso la presentazione periodica in SiAge, delle rendicontazioni e delle descrizioni sintetiche delle attività svolte collegate alle spese dichiarate.

E' inoltre richiesto al Capofila di predisporre in SIAGE i **Rapporti di esecuzione e monitoraggio**, (seguendo le procedure descritte nel "Manuale Front – Office per la compilazione del Rapporto intermedio di esecuzione e monitoraggio e dell'Avanzamento intermedio indicatori" disponibile al link <https://interreg-italiasvizzera.eu/it/gestione/manuale-per-il-monitoraggio/>), nei tre momenti di vita del progetto:

- Primo monitoraggio intermedio: al superamento del 30% di spesa validata rispetto al del budget (di parte italiana);
- Secondo monitoraggio intermedio: al superamento del 60% (del budget di parte italiana);
- Monitoraggio finale: a conclusione del progetto. In occasione di questo monitoraggio finale deve essere presentato anche il **Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA)** con le informazioni per il popolamento degli indicatori ambientali

I rapporti di esecuzione e monitoraggio dovranno dare conto dello stato dell'arte del progetto, sia in Italia sia in Svizzera, e saranno funzionali anche ad agevolare la comunicazione dei risultati al pubblico. In particolare conterranno informazioni sull'andamento del progetto (es. attività svolte,

prodotti realizzati, target intercettati), sulla quantificazione degli indicatori di output e di risultato con spiegazione dei valori considerati e delle modalità di rilevazione, sul raffronto tra quanto raggiunto rispetto al preventivato, sul rispetto del piano di attività e del cronogramma di spesa, sulle modalità implementate per il raccordo tra i partner e sulla loro efficacia, sull'analisi delle criticità rilevate e delle possibili azioni correttive.

Le informazioni contenute nei rapporti di esecuzione e monitoraggio saranno valutate ai fini dei pagamenti ai beneficiari, sia svizzeri sia italiani, e consentiranno al Segretariato Congiunto di verificare l'avanzamento dei singoli progetti e la performance del Programma nel suo complesso.

La presentazione del rapporto di esecuzione e monitoraggio è comunque da considerarsi come una comunicazione aggiuntiva rispetto all'obbligo per il Capofila di informare tempestivamente e l'Autorità di Gestione relativamente a tutte le circostanze che rallentano o impediscono la realizzazione del progetto.

Il rapporto di monitoraggio sulle attività sostenute nell'ambito del Modulo aggiuntivo Covid (MAC) dovrà essere presentato esclusivamente a chiusura dell'intervento e prima della presentazione della domanda di pagamento finale a valere sul MAC. La trasmissione del rapporto dovrà esser effettuata utilizzando l'apposita funzionalità del sistema informativo SIAGE che sarà opportunamente predisposta e messa a disposizione dei Capofila italiani. Entro il 31-12-2021 sarà comunque richiesto di fornire informazioni rispetto all'avanzamento degli indicatori CV 24 Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario (consulenza ecc.) per azioni di contrasto al COVID 19 e CV33 Numero di enti supportati nelle azioni di contrasto agli effetti della pandemia.

#### *7.4.1 Variazioni degli indicatori: modifiche apportate al valore target previsto dal progetto*

In coerenza con le indicazioni del "Manuale per la compilazione del Rapporto intermedio di esecuzione e monitoraggio e dell'Avanzamento intermedio indicatori - Allegato 3: Linee guida per la quantificazione dei progressi degli indicatori di output", il Programma ritiene opportuno fornire alcune precisazioni con riferimento alla modifica dei valori target associati agli indicatori di output inseriti nella Logica di intervento dei progetti finanziati.

Tali variazioni, necessarie a causa di errori formali nella quantificazione del valore previsionale inserito, potranno essere:

- proposte direttamente dal Capofila in occasione delle richieste di modifiche progettuali che richiedono variazioni alla Logica di intervento. In tal caso i cambiamenti proposti saranno approvati dall'AdG a seguito dell'istruttoria condotta dal Segretariato Congiunto;

- effettuate d'ufficio dal Segretariato Congiunto qualora ritenute opportune, ancorché non inserite dal Capofila nella proposta di modifica presentata. In questo caso la rettifica sarà effettuata dopo l'approvazione della richiesta stessa da parte della Autorità di Gestione, dandone debitamente conto nel modulo di istruttoria presente nel sistema informativo.

In entrambi i casi l'approvazione verrà effettuata direttamente dall'AdG e successivamente comunicata al Comitato Direttivo.

Si precisa altresì che il Programma sta predisponendo una apposita funzionalità per permettere ai funzionari del Segretariato Congiunto di inserire il valore target degli indicatori di output **aggregato a livello di progetto**. Tale passaggio è infatti necessario per inserire nel sistema l'informazione non solo suddivisa in WP/obiettivi specifici di progetto, bensì anche a livello di intervento complessivo

#### 7.5 Adempimenti di chiusura

La chiusura delle operazioni è successiva alla conclusione delle attività del progetto e si articola secondo il seguente iter procedurale:

- tutte le spese devono essere quietanzate **entro i tre mesi successivi** alla data di chiusura indicata all'articolo 3, punto 2 nella Convenzione di attribuzione del contributo pubblico tra l'Autorità di Gestione e il Beneficiario capofila salvo eventuali proroghe concesse dall'AdG.
- Entro tale termine deve inoltre essere presentata **l'ultima domanda di rimborso (rendicontazione finale)** alle strutture di controllo di I livello tramite SiAge;
- **Entro 1 mese** dalla data di convalida della domanda di rimborso finale da parte dei controllori di I livello il Capofila inserisce in SiAge la richiesta di pagamento finale (saldo) contenente anche la **dichiarazione di conclusione dei lavori** e il **Rapporto finale di esecuzione e monitoraggio**. Poiché i controllori possono validare in momenti diversi le rendicontazioni finali dei singoli partner, i 30 giorni decorrono dalla data dell'ultima convalida effettuata.
- Entro 60 giorni dal pagamento del saldo da parte dell'Autorità di Certificazione il Beneficiario capofila trasmette all'Autorità di Gestione una dichiarazione che giustifica il versamento ai partner italiani del progetto delle quote FESR e dell'eventuale cofinanziamento nazionale.

Tutti gli adempimenti di chiusura devono essere gestiti all'interno del sistema informativo SIAGE dai vari soggetti coinvolti (Capofila, partner, controllori di I livello).

Al fine di consentire lo svolgimento di tutte le attività progettuali previste e nella consapevolezza dei possibili ritardi causati dal perdurare dell'emergenza sanitaria, il Programma ha deciso di consentire

ai beneficiari di completare lo svolgimento delle attività progettuali entro i tre mesi successivi alla data di chiusura indicata nella Convenzione AdG-Capofila. La possibilità di effettuazione nei tre mesi successivi alla data di termine progettuale, già prevista nelle precedenti versioni delle presenti Linee guida con specifico riferimento alla fatturazione e quietanza delle spese, è pertanto estesa anche alla conclusione delle azioni progettuali previste nei vari WP. Si rammenta che in ogni caso tutte le spese devono essere quietanzate entro massimo il **31 dicembre 2023**.

Restano invece invariati gli obblighi di presentazione del rapporto di monitoraggio finale che dovrà essere obbligatoriamente preceduto dalla registrazione dell'avanzamento finale degli indicatori (cfr. apposito materiale disponibile al link <https://interreg-italiasvizzera.eu/it/progetti/manualistica/>). Questo passaggio è particolarmente significativo in quanto consente al Capofila di registrare il risultato raggiunto complessivamente dal progetto (senza distinzione a livello di WP) consentendo al Programma di adempiere ai propri obblighi di monitoraggio all'interno degli applicativi nazionali e comunitari.

Con particolare riferimento alla rendicontazione finale si precisa che sarà possibile creare due distinte, una per il progetto originario e una per il MAC.

Qualora vi fosse la necessità/volontà di ricevere il saldo sui soli work packages del progetto originario, a fronte di un MAC ancora in attuazione, è possibile presentare la rendicontazione finale anche prima della scadenza del progetto come prorogato per effetto dell'approvazione del MAC. Il sistema infatti consente di creare due rendicontazioni finali distinte, una per il progetto originario e una per il MAC.

In alternativa, il Capofila può presentare la rendicontazione finale e la richiesta di saldo del progetto originario e contestualmente a quelle relative al MAC, entro e non oltre i tre mesi dalla data di chiusura del progetto come prorogato per effetto dell'approvazione del MAC.

In entrambi i casi, le spese finali sostenute e rendicontate dovranno essere strettamente collegate alle attività previste nei work packages del progetto originario e supportate dalla documentazione atta a dimostrare la loro realizzazione e il conseguimento dei risultati progettuali (es. relazione attività/time-sheet per il personale, SAL per le prestazioni di servizio ecc.).

## DISPOSIZIONI PER I BENEFICIARI ITALIANI

### 8 Processo di rendicontazione

Le procedure di rendicontazione e di controllo di I livello rappresentano un passaggio essenziale per il progetto e per il Programma in quanto funzionali all'erogazione dei pagamenti ai beneficiari e alla dichiarazione delle spese alla Commissione Europea. La sintetica raffigurazione che segue evidenzia la “complementarietà/integrazione” tra le procedure di rendicontazione e controllo e il circuito finanziario, dando conto della sequenza delle principali attività e degli attori coinvolti. Tutte le attività sono svolte esclusivamente nel sistema informativo SiAge seguendo le procedure descritte nel **Manuale Front – Office per la rendicontazione delle spese sul sistema informativo SIAGE - INTERREG** disponibile al link <https://interreg-italiasvizzera.eu/it/gestione/manuale-per-la-rendicontazione-delle-spese-di-progetto/>.



Il processo di rendicontazione e controllo della spesa e successiva richiesta di pagamento è in sintesi così articolato:

- i beneficiari (incluso il Capofila) inseriscono periodicamente negli appositi ambienti di SiAge INTERREG le spese sostenute (documenti di spesa e relativi documenti di pagamento) e le eventuali procedure di aggiudicazione<sup>2</sup> (ossia le procedure di evidenza pubbliche con le quali vengono selezionati soggetti terzi a cui è affidato lo svolgimento di attività progettuali).
- il Capofila, previo accordo con i propri partner, avvia il processo di rendicontazione predisponendo la **“domanda di rimborso”** (rendicontazione)
- i singoli beneficiari (incluso il Capofila), ciascuno per la parte di propria competenza, inseriscono nella domanda di rimborso le spese (pagamenti) da loro sostenute e la relazione delle attività da loro svolte nel periodo di riferimento
- il Capofila, dopo una prima analisi delle spese inserite dai propri partner, invia ai controllori di I livello le domande di rimborso (SiAge ne genera una per ogni beneficiario che ha imputato a sistema le proprie spese);
- I controllori di I livello validano a sistema le spese imputate dai beneficiari;
- terminate le verifiche il Capofila presenta la **“domanda di pagamento”** corredata, se del caso, dal rapporto di esecuzione e monitoraggio;
- l'AdG con il supporto del SC valuta i rapporti di esecuzione e monitoraggio e autorizza i pagamenti ai beneficiari;
- l'AdC ha accesso a tutta la documentazione su SIAGE e, previa verifica, procede all'erogazione dei finanziamenti entro 90 giorni dalla presentazione delle domande di pagamento;
- il Capofila trasferisce entro 30 giorni le rispettive quote ai partner del progetto e trasmette all'AdG idonea documentazione circa l'avvenuto trasferimento nei 60 giorni successivi ovvero contestualmente alla presentazione della successiva domanda di pagamento (se precedente a tale termine).

#### 8.1 Rendicontazione e presentazione delle domande di rimborso

La rendicontazione è un'attività complessa che prevede, come sopra illustrato, sia il caricamento a titolo individuale dei giustificativi di spesa e pagamento e della documentazione giuridicamente rilevante connessa sia un ruolo di “coordinamento” da parte del Capofila cui spetta il compito di creare la domanda di rimborso e, al termine del processo, di inviare le rendicontazioni dei propri partner ai controllori previa verifica che:

- ✓ tutte le informazioni previste siano presenti e corrette;

<sup>2</sup> A tale adempimento sono tenuti esclusivamente i soggetti pubblici e gli organismi di diritto pubblico

- ✓ le spese si riferiscono ad attività e prodotti previsti nel periodo di riferimento;
- ✓ le spese dichiarate rispettino il budget per partner e per categoria di spesa del piano finanziario approvato (ovvero dalle sue eventuali successive modifiche).

**L'invio delle domande di rimborso (rendicontazioni) può avvenire in maniera continuativa nel corso dell'anno, tuttavia:**

- le spese inserite nel WP0 devono obbligatoriamente essere incluse in una domanda di rimborso entro i 3 mesi successivi alla firma della Convenzione con l'AdG (come indicato all'art. 9 della Convenzione di attribuzione del contributo pubblico tra Autorità di gestione e beneficiario capofila)
- La prima domanda di rimborso deve essere presentata nei 6 mesi successivi alla data di liquidazione dell'anticipo. Tale obbligo si intende automaticamente rispettato per i beneficiari che rendicontano le spese del WP0 di cui al punto 1
- la domanda di rimborso finale deve essere obbligatoriamente presentata entro 90 giorni dalla data di chiusura del progetto indicata nel sistema informativo SiAge.

Oltre alle prescrizioni di cui a punti precedenti e al caricamento continuativo delle spese che deve essere assicurato dai beneficiari l'AdG si riserva di chiedere tre rendicontazioni obbligatorie nel corso dell'anno per consentire la certificazione della spesa alla Commissione entro la conclusione dell'esercizio finanziario (**30 marzo, 30 giugno, 30 settembre**), a cui si aggiunge un'ultima scadenza del 30 novembre per la rendicontazione delle spese sostenute tra ottobre e novembre.



#### Documenti originali e conservazione

Al fine di garantire la corretta tracciatura finanziaria della spesa ed escludere qualsiasi doppio finanziamento, i giustificativi di spesa devono riportare il CUP e una dicitura che permetta la riconducibilità del documento al progetto e al Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020. Tale obbligo può essere rispettato anche mediante l'apposizione di un timbro di annullamento a cura del beneficiario. Nel caso delle fatture elettroniche, di regola dev'essere riportato in oggetto il riferimento al CUP e/o all'ID Progetto.

Senza pregiudizio dell'applicazione della normativa specifica in materia di conservazione dei documenti contabili, i beneficiari ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 della Convenzione AdG-Capofila devono conservare la documentazione di progetto (giustificativi di spesa e pagamento e altri documenti giuridicamente vincolanti) fino al 31-12-2025, per gli interventi che si chiudono nelle annualità 2020 e 2021, o fino al 31 dicembre 2026 per gli interventi che si chiudono nelle annualità successive.

### *8.1.1 Indicazioni operative per i Moduli Aggiuntivi Covid (MAC)*

I beneficiari rendicontano le spese sostenute a valere sul progetto originario separatamente da quelle sostenute sul MAC. Il Capofila italiano al momento della creazione della “rendicontazione madre” dovrà specificare se trattasi di rendicontazione intermedia o finale e dovrà specificare per quale delle due “entità” intende procedere. In questo modo l’id rendicontazione generato dal sistema informativo sarà univocamente assegnato al progetto originario o al MAC.

Attraverso un sistema di controlli automatici SIAGE garantisce:

- che solo i beneficiari finanziati coi MAC possano rendicontare nell’ambito di id rendicontazioni aperte con riferimento al MAC;
- che, a seconda dell’investimento nell’ambito del quale si rendonta, siano visibili, per l’imputazione delle spese, i soli WP del progetto originario ovvero quelli del MAC.

## 8.2 Verifica e validazione delle domande di rimborso da parte dei controllori di I livello

Relativamente alle modalità di controllo di I livello, l’articolo 125, paragrafo 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, prevede due tipologie di “verifiche di gestione”:

- **Le verifiche amministrative** delle domande di rimborso sono svolte su base documentale e riguardano tutte le domande di rimborso presentate dal Beneficiario capofila al fine di garantire la coerenza, la correttezza, la regolarità e la legittimità dell’esecuzione dei progetti finanziati, anche sotto l’aspetto contabile e finanziario, utilizzando i modelli di riscontro tracciati dalle check-list indicate al Documento di descrizione del Sistema di Gestione e Controllo. Esse comprendono un esame completo esteso ai documenti e devono essere effettuate preliminarmente alla presentazione alla Commissione Europea da parte dell’Autorità di Certificazione della domanda di pagamento inclusiva delle spese in questione.
- **Le verifiche in loco** mirano ad accertare la legittimità e la regolarità della spesa dell’operazione finanziata dal Programma. La portata e la frequenza di tali verifiche tiene conto del livello di rischio associato all’operazione, della sua complessità, dell’ammontare del sostegno pubblico destinato all’operazione stessa e degli esiti delle verifiche amministrative e degli audit effettuati dall’Autorità di Audit per l’intero Sistema di Gestione e Controllo del Programma.

Le Amministrazioni partner coinvolte nel Programma (Regione Autonoma Valle d’Aosta, Regione Piemonte, Regione Lombardia e Provincia Autonoma di Bolzano) designano, la/le struttura/e responsabile/i dello svolgimento delle verifiche sulle operazioni che si svolgeranno nei rispettivi territori.

La struttura di controllo cui ciascun partner sarà indicata nella Convenzione di attribuzione del contributo pubblico stipulata tra l'Autorità di Gestione e il Beneficiario capofila.

#### *8.2.2 Le verifiche amministrative*

L'attività di verifica amministrativa svolta su tutte le domande di rimborso presentate dal Capofila (ed includenti tutte le spese sostenute dai beneficiari), attiene alla documentazione relativa a tutte le fasi di realizzazione dell'operazione cofinanziata ed è volta ad accertare:

- a. il rispetto della normativa dell'UE e nazionale applicabile, ivi incluse le norme in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato, ambiente, parità di genere e non discriminazione;
- b. il rispetto delle specifiche disposizioni contenute nell'Avviso e nell'ulteriore documentazione elaborata dall'AdG, con la specificazione che qualora il controllore riscontrasse il verificarsi di ritardi da parte del beneficiario nel processo di rendicontazione, questo non pregiudica un eventuale giudizio di regolarità delle spese.
- c. l'ammissibilità della spesa con riferimento alle normative UE e nazionali applicabili, nonché alle specifiche disposizioni del Programma;
- d. l'eventuale utilizzo delle opzioni di costo semplificato così come previste dal Programma;
- e. il rispetto del progetto approvato e del relativo piano finanziario;
- f. la correttezza degli eventuali altri atti giuridicamente vincolanti, adottati per la realizzazione dell'operazione.

Il processo di verifica, che si svolge esclusivamente nel sistema informativo SiAge, prevede: 1) il caricamento da parte del beneficiario di tutta la documentazione oggetto del controllo; 2) l'effettuazione della verifica da parte del controllore; 3) la richiesta di eventuali integrazioni al partner che ha rendicontato la spesa; 4) la verifica dei chiarimenti prodotti dal partner medesimo; 5) la decisione finale sulla rendicontazione presentata.

In fase di effettuazione del controllo, i controllori si concentrano sulla verifica:

- della completezza, coerenza e correttezza della documentazione giustificativa di spesa e pagamento rispetto alla normativa dell'UE e nazionale, nonché alle disposizioni specifiche del Programma;
- dell'ammissibilità della spesa in relazione al periodo di eleggibilità e alle tipologie di spesa rendicontabili stabilite dal Programma;
- dell'effettiva fornitura del prodotto o del servizio in piena conformità ai termini e alle condizioni del contratto/accordo stipulato;
- che le opere, i beni o i servizi oggetto del cofinanziamento siano conformi a quanto previsto dalla normativa vigente;

- dell'esatta riferibilità della spesa rendicontata al Beneficiario richiedente l'erogazione del contributo e all'operazione oggetto del contributo;
- del rispetto dei limiti di spesa ammissibile previsti dalla normativa europea e nazionale di riferimento e dal Programma;
- dell'assenza di cumulo del contributo richiesto con altri contributi non cumulabili;
- del rispetto delle norme sugli appalti e aiuti di Stato;
- del rispetto delle disposizioni in materia di comunicazione e pubblicità.

Le verifiche amministrativo-contabili saranno svolte e documentate con l'utilizzo di apposite check-list e verbali definiti dall'Autorità di Gestione e si concluderanno, di norma, entro **60 giorni dall'invio della domanda di rimborso al controllore** (la trasmissione è eseguita dal Capofila tramite apposita funzionalità disponibile nel sistema informativo). **E' fatta salva la possibilità per il controllore di richiedere integrazioni ai beneficiari con conseguente interruzione dei termini previsti.** In questo caso il beneficiario interessato deve presentare la documentazione richiesta **entro 10 giorni lavorativi** dal ricevimento della comunicazione del controllore. Nel caso in cui tale termine venisse disatteso le strutture di controllo hanno facoltà di sospendere la spesa, che potrà essere ripresentata in domande di rimborso successive.

I controllori al termine della propria verifica possono decidere di:

- a) validare interamente la spesa
- b) validare parzialmente la spesa (in tal caso la quota parte non ammessa non sarà ripresentabile in successive rendicontazioni)
- c) non validare interamente la spesa (in tal caso la spesa non sarà ripresentabile in successive rendicontazioni)
- d) sospendere la spesa validandola a zero ma dandone al contempo la possibilità di ripresentazione in successive rendicontazioni. Tale opzione è possibile solo relativamente alle spese per cui il controllore richiede integrazioni.

Le spese non validate (anche in quota parte) o sospese saranno **escluse dalla relativa domanda di pagamento presentata dal Beneficiario capofila e non potranno quindi essere rimborsate**. Qualora il partner interessato non accetti l'esito di inammissibilità, può presentare, attraverso il Capofila e seguendo le istruzioni riportate nel "Manuale per la presentazione dei reclami" disponibile al seguente link <https://interreg-italiasvizzera.eu/it/gestione/linee-guida-presentazione-e-gestione-progetti/>), un **reclamo** all'Autorità di Gestione, che ne attiva l'istruttoria attraverso il Segretariato Congiunto e l'Amministrazione italiana di riferimento (cfr. paragrafo 15). Resta ferma la facoltà di attivare le procedure di ricorso previste dalla normativa nazionale di riferimento, provvedendo ad informarne il Beneficiario capofila, l'Amministrazione Corresponsabile e l'AdG. Si precisa tuttavia che poiché il controllo amministrativo risponde

essenzialmente a finalità di carattere “preventivo” (in vista di una più corretta dichiarazione delle spese alla Commissione Europea), in caso di mancato riconoscimento di una spesa in sede di controllo documentale di primo livello **non si applicherà alcuna rettifica finanziaria ed il beneficiario potrà comunque portare, fino all’ultima tranne di rendicontazione prevista, giustificativi a copertura dell’intero importo di contributo inizialmente concesso.**

#### **IRREGOLARITÀ SULLE PROCEDURE DI APPALTO**

Le procedure di aggiudicazione per appalti di beni e servizi attivati da beneficiari pubblici e di diritto pubblico sono verificate dai controllori attraverso l’ambiente dedicato di SiAge – INTERREG. Con riferimento alle irregolarità rilevate durante le verifiche amministrative sulle procedure di appalto, si precisa che i controllori possono applicare, eventualmente a seguito di confronto con l’Amministrazione partner di riferimento, le disposizioni previste dalla Decisione C(2013) 9527 (nota Cocof sulle rettifiche finanziarie in materia di appalto) e dalla Decisione C(2019) 3452 final del 14/05/2019 (che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall’Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici) . In caso dunque di appalti non regolari, le spese connesse saranno rettificate secondo le quote percentuali indicate nelle note citate<sup>3</sup>. **Qualora il beneficiario, nelle successive domande di rimborso, presenti altre spese legate alla stessa procedura di gara, sarà applicata una decurtazione secondo le medesime percentuali.**

#### *8.2.3 Le verifiche in loco*

In aggiunta alle verifiche amministrative i controllori procederanno anche ad effettuare le **verifiche in loco che**, a differenza delle prime, mirano ad accertare la congruità delle realizzazioni conseguite rispetto a quanto previsto nel progetto e a controllare che le stesse siano coerenti rispetto alle spese sostenute e alla normativa europea e nazionale di riferimento.

Le verifiche in loco sui progetti campionati vengono svolte presso il Capofila nonché presso le sedi di tutti gli altri beneficiari. Nel caso di progetti multiregionali le verifiche saranno svolte con il supporto dei controllori delle Amministrazioni di riferimento per i partner con sede diversa da quella del Capofila; nel caso invece di beneficiari collocati in area esterna, le verifiche saranno eseguite dai controllori di riferimento del Capofila.

Le verifiche in loco possono essere svolte anche in modalità telematica, secondo quanto previsto dal Si.Ge.Co. – all. 21 - Manuale dei Controlli.

Le verifiche in loco sono volte ad accettare:

- a. l'esistenza e dell'operatività del Beneficiario selezionato nell'ambito del Programma (con particolare riferimento ai Beneficiari privati);

<sup>3</sup> [http://ec.europa.eu/regional\\_policy/sources/docoffic/cocof/2013/cocof\\_13\\_9527\\_it.pdf](http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527_it.pdf)

- b. i requisiti soggettivi del Beneficiario (specie se privato) e della legittimità del suo status nell'ambito del Programma;
- c. la sussistenza presso la sede del Beneficiario della documentazione amministrativo-contabile presentata nelle domande di rimborso;
- d. l'esistenza di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni effettuate nell'ambito dell'operazione cofinanziata a valere sul Programma di Cooperazione;
- e. la corretta registrazione dei documenti di spesa nei libri contabili obbligatori del beneficiario;
- f. che i beni/ acquistati siano iscritti correttamente nell'inventario del beneficiario;
- g. che le opere e i beni o i servizi oggetto del cofinanziamento siano stati resi e siano conformi a quanto previsto nel progetto approvato, nonché alla normativa europea e nazionale di riferimento;
- h. il corretto avanzamento ovvero completamento dell'operazione oggetto del cofinanziamento, in linea con la documentazione presentata dal Beneficiario a supporto della rendicontazione;
- i. la localizzazione degli interventi nello spazio di eleggibilità del Programma, o anche esternamente purché nel rispetto delle condizioni di cui all'art.20 del Regolamento (UE) 1299/2013;
- j. l'adempimento degli obblighi in materia di informazione e pubblicità predisposta dall'Autorità di Gestione in relazione all'operazione sulla base di quanto previsto dalla normativa dell'UE, dal Programma, dalla *Strategia di comunicazione* e dalle *Linee Guida per l'Informazione e Comunicazione*;
- k. la conformità dell'operazione alle norme sugli aiuti di Stato (assenza di cumulo e/o doppio finanziamento);
- l. il rispetto degli obblighi in materia di sviluppo sostenibile, pari opportunità e non discriminazione.

Le verifiche in loco saranno svolte e documentate con l'utilizzo di apposite check-list e verbali i cui format sono stati definiti dall'Autorità di Gestione e allegati al Manuale dei controlli del programma. Tutta la documentazione attestante le verifiche effettuate sarà caricata dal controllore nel sistema SiAge.

Le verifiche in loco si concluderanno, di norma, entro 30 giorni dall'avvio del controllo con la trasmissione tramite Siage di un verbale provvisorio in cui vengono evidenziate le irregolarità e/o criticità rilevate e, se del caso, si procede con una richiesta di integrazioni. Il capofila dovrà far pervenire le proprie controdeduzioni alla struttura di controllo entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Il controllore esamina quanto inviato e valuta la pertinenza delle osservazioni del beneficiario rilasciando il verbale definitivo di norma entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione.

In caso di esito negativo della verifica (anche a seguito del contraddittorio), il controllore registra in SiAge l'irregolarità rilevata e informa tempestivamente l'AdG al fine di consentirle, nel caso di rilievi con impatti finanziari, il corretto trattamento della stessa.

Qualora il partner interessato non accetti l'esito della verifica, può presentare reclamo secondo le modalità indicate dal Programma oppure attivare le procedure di ricorso previste dalla normativa nazionale di riferimento.

Oltre ai controlli sopra descritti, si evidenzia che i beneficiari potranno essere sottoposti:

- ai controlli di II livello espletati dall'Autorità di Audit su base campionaria;
- a eventuali ulteriori controlli che dovessero essere effettuati da parte dei competenti organismi nazionali e/o europei (es. Guardia di Finanza, Commissione Europea).

#### **8.2 bis Specifiche in relazione al superamento dei limiti di spesa**

In linea generale la rendicontazione da parte di un singolo beneficiario di spese che comportino lo sforamento del budget complessivo a lui assegnato, di quello indicato a livello di WP e, al suo interno, di ciascuna categoria di spesa non pregiudicano l'ammissibilità della spesa ancorché non siano supportate da modifiche progettuali già approvate al momento della rendicontazione medesima. Le casistiche di seguito descritte indicano le procedure definite dal Programma per massimizzare la validazione delle relative spese, salvaguardando al contempo il rispetto della coerenza dei piani finanziari approvati.

##### *8.2 bis.1 Sforamento del budget complessivo assegnato al beneficiario italiano*

Qualora un beneficiario rendiconti oltre il suo budget, così come definito nel piano finanziario originario o in quello modificato con variazione della distribuzione delle risorse tra partner italiani, in corrispondenza della rendicontazione nella quale avviene lo "sforamento" quest'ultimo riceverà, una richiesta di integrazione da parte del controllore di I livello con la quale verrà chiesto di specificare se:

- a) lo sforamento di budget è legato ad una modifica progettuale ancora in corso di presentazione da parte del capofila o di istruttoria da parte del Segretariato, che preveda lo spostamento di risorse tra beneficiari italiani;

oppure

- b) se la spesa in eccedenza sia stata sostenuta in applicazione del principio delle c.d. "spese cuscinetto" (si veda successivo par. 9.5).

Nella ipotesi a), il controllore può validare la spesa rendicontata entro il limite del budget originario del beneficiario; l'eccedenza verrà invece sospesa e potrà essere validata, previa ripresentazione in

successiva rendicontazione, solo a seguito della dell'approvazione della modifica progettuale che certifichi lo spostamento delle risorse.

Nell'ipotesi b) invece, il controllore può validare fin da subito l'intero importo rendicontato, comprensivo della parte eccedente, segnalandolo nel verbale di controllo. A tal proposito si precisa che la spesa validata dal controllore in eccedenza rispetto al budget originario non comporterà alcun riconoscimento di un contributo pubblico aggiuntivo rispetto a quello originariamente concesso al beneficiario.

#### *8.2 bis.2 Sforamento del limite di spesa per WP*

Qualora nell'ambito di una rendicontazione di spesa il beneficiario sfori la capienza di uno dei WP del suo piano finanziario quest'ultimo riceverà una richiesta di integrazione da parte del controllore. Il partner dovrà precisare nella relativa risposta se intende:

- a) confermare la spesa in eccedenza e chiedere che la stessa sia esaminata e validata nell'ambito della verifica di I livello;
- b) chiedere di non validare la quota parte eccedente in quanto legata ad un errore materiale di imputazione. Tale risposta comporta l'ammissibilità parziale della spesa solo entro i limiti di budget del WP (o la non ammissibilità totale) e la possibilità di ripresentare le spese non validabili sul WP corretto in una nuova rendicontazione da presentare solo a seguito di approvazione della modifica del piano finanziario.

Si precisa tuttavia che il Programma, nell'ottica di scongiurare il disimpegno automatico delle risorse conseguente al mancato raggiungimento del target finanziario N+3, potrebbe richiedere ai controllori di validare le spese eccedenti, senza effettuare alcuna richiesta di integrazione al beneficiario, prendendo in considerazione la totalità degli importi rendicontati e non solo una parte di essi. In questo caso il controllore dovrà comunque segnalare al project officer di riferimento quanto riscontrato, affinché lo stesso attivi con il Capofila le procedure di modifica necessarie a riallineare il piano finanziario.

Nella ipotesi a), nella risposta alla richiesta di integrazione e previo specifico confronto con il Capofila, il beneficiario dovrà altresì precisare le modalità di presentazione della modifica progettuale per il riallineamento del suo piano finanziario.

In particolare, è possibile che:

- il beneficiario richieda al Capofila di presentare una modifica progettuale in SiAge di tipo 5 (cfr. Manuale per la compilazione della richiesta di modifica progettuale sul Sistema informativo SiAge - Variazione delle attività del progetto e del budget corrispondente) nella quale la spesa rendicontata

in eccedenza viene detratta da un WP con budget ancora rendicontabile e trasferita sul WP nel quale è avvenuto lo sforamento. È possibile che su quest'ultimo siano allocate anche ulteriori risorse aggiuntive qualora il beneficiario intenda continuare a rendicontare sul work package già superato.

A fronte di questa scelta il controllore:

- può validare interamente la spesa in eccedenza sul WP nel quale si è verificato lo sforamento a condizione che la somma delle spese validate, anche per gli altri partner, sul medesimo WP non superi l'importo totale approvato a livello di progetto per quel medesimo work package;

- deve attendere l'approvazione della modifica progettuale sul SiAge prima di poter validare nuove spese in successive rendicontazioni sul WP in cui è già avvenuto lo sforamento e solo a condizione che vengano su di esso allocate ulteriori risorse rispetto a quelle che coprono l'eccedenza già maturata);

- può validare le spese sul WP da cui invece vengono detratte risorse, anche senza la modifica approvata, a condizione che vi sia la capienza necessaria per il beneficiario interessato. In questo caso non sarà applicata una seconda volta la clausola di flessibilità già utilizzata in occasione del primo sforamento per non incorrere in una ulteriore necessità di modifica progettuale.

Inoltre, è possibile che:

- il beneficiario predisponga ed inserisca nella risposta alla richiesta di integrazione una dichiarazione in cui precisa che la modifica progettuale in SIAGE sarà presentata nel più breve tempo possibile e comunque prima della presentazione della rendicontazione finale, in raccordo con le esigenze maturate anche dagli altri partner e in raccordo con il project officer di riferimento. Il documento dovrà essere controfirmato dal Capofila, il quale lo invierà anche via PEC all'indirizzo [entilocali\\_montagna@pec.regione.lombardia.it](mailto:entilocali_montagna@pec.regione.lombardia.it) e al project officer di riferimento, e dovrà specificare la somma che viene spostata sul WP su cui è avvenuto lo sforamento (che potrà essere anche maggiore dell'eccedenza già maturata) e il/i WP da cui vengono detratte le risorse. In questa fase non è necessario indicare anche le categorie di spesa, che dovranno essere però precise all'atto di inserimento della modifica in SIAGE con l'allegato Dettaglio dei costi aggiornato.

A fronte di questa scelta il controllore:

- può validare interamente la spesa in eccedenza sul WP nel quale si è verificato lo sforamento a condizione che la somma delle spese validate, anche per gli altri partner, sul medesimo WP non superi l'importo totale approvato a livello di progetto per quel medesimo work package;

- può, senza attendere l'approvazione della modifica, validare nuove spese in successive rendicontazioni sul WP in cui è già avvenuto lo sforamento ma solo a condizione che vengano su di esso allocate ulteriori risorse rispetto a quelle che coprono l'eccedenza già maturata. Con

l'avanzamento del progetto e l'approssimarsi della rendicontazione finale, tuttavia, il controllore dovrà verificare che la modifica progettuale prevista sia stata effettivamente caricata in SIAGE;

- può validare le spese sul WP da cui invece vengono detratte risorse, anche senza la modifica approvata, a condizione che vi sia la capienza necessaria per il beneficiario interessato. In questo caso non sarà applicata una seconda volta la clausola di flessibilità già utilizzata in occasione del primo sforamento per non incorrere in una ulteriore necessità di modifica progettuale.

Con riferimento allo sforamento della capienza del WP si precisa infine che:

1) non saranno in nessun caso ammissibili le spese presentate a valere su un WP non indicato nel piano finanziario del partner (originario o modificato). In questo caso le spese saranno considerate non ammissibili e potranno essere interamente ripresentate in successiva rendicontazione abbinate al work package corretto;

2) i partner non direttamente interessati dallo sforamento, la cui spesa validata viene conteggiata dal controllore per verificare, a livello di progetto, la capienza generale del WP e procedere con la validazione della spesa, non subiscono alcun taglio del rispettivi budget, che potranno essere rendicontati fino alla concorrenza originaria e secondo la capienza dei WP inizialmente prevista e/o successivamente modificata. Il beneficiario interessato dallo sforamento è infatti chiamato a riallineare il suo piano finanziario con una specifica modifica progettuale e pertanto l'"utilizzo" delle risorse degli altri partner della compagine è solo teorico e temporaneo e mirato al riconoscimento della spesa tramite l'utilizzo di una clausola di flessibilità;

3) nel caso in cui lo sforamento del WP sia rilevato dal beneficiario e/o dal controllore solo successivamente alla validazione della spesa nel controllo di I livello, per mero errore materiale, è possibile comunicare il riallineamento del piano finanziario anche al di fuori del flusso avviato con la richiesta di integrazione. Il Capofila pertanto, di comune accordo con il beneficiario interessato, predisporrà la modifica progettuale in SIAGE o in alternativa trasmetterà via PEC (agli indirizzi e destinatari sopra indicati) la dichiarazione con le variazioni tra WP indicando al contempo che procederà nel più breve tempo possibile ad avviare la procedura all'interno del sistema informativo. Tale modifica potrà essere anche apportata d'ufficio dal project officer qualora il progetto sia già concluso.

#### *8.2 bis.3 Sforamento dei limiti di costo sulle categorie di spesa*

Qualora in una rendicontazione un beneficiario sfori, all'interno di un determinato WP, il valore di una categoria di costo così come definita nel piano finanziario di progetto originario o modificato (senza però superare il valore complessivo del work package di riferimento), quest'ultimo riceverà da parte del controllore di I livello una richiesta di integrazione nella quale dovrà:

- a) confermare la spesa in eccedenza e chiedere che tale spesa sia analizzata ed eventualmente validata;
- b) chiedere che non si proceda con la validazione dell'eccedenza in quanto trattasi di un errore materiale che si preferisce correggere ripresentando la spesa (in toto o in parte) in successiva rendicontazione.

Anche in questo caso, così come per il precedente, l'Autorità di Gestione si riserva la facoltà di chiedere ai controllori di validare direttamente la spesa, senza effettuare alcuna richiesta di integrazione, verificato che il valore complessivo del WP non viene superato. Anche in questo caso il controllore dovrà segnalare lo sforamento al project officer per gli atti di successivo riallineamento.

Nel caso a) il beneficiario interessato, nel rispondere alla richiesta di integrazione, dovrà presentare una specifica dichiarazione in cui si impegna a:

- non sforare il valore complessivo del WP, se non a seguito di specifica approvazione di modifica progettuale (tipologia - 5 Variazione delle attività del progetto e del budget corrispondente);
- riallineare in occasione della sua ultima rendicontazione i dati relativi alle singole voci di costo, presentando l'allegato D04 aggiornato e finale oppure riallineare i dati relativi alle singole voci di costo nella prima richiesta di modifica utile presentata dal Capofila in raccordo con le esigenze maturate anche dagli altri partner (presentando in questo caso una tipologia 6 Variazioni delle attività del progetto e del budget corrispondente all'interno dello stesso WP);
- garantire che lo sforamento sulla voce di costo non comporti modifiche sensibili sulle capacità di conseguire gli obiettivi progettuali previsti.

Il controllore, dopo aver ricevuto la dichiarazione, può validare le spese eccedenti rilevate nella rendicontazione in oggetto e procedere anche nelle successive nonostante l'avvenuto sforamento purché: non sia superato il valore complessivo del WP e siano comunque rispettate i limiti specifici di ammissibilità previsti dalle Linee guida per le singole categorie di spesa.

Nel caso b), invece, il controllore può validare la spesa rendicontata entro il limite previsto per quella specifica categoria di costo. La restante quota non viene validata, precisando tuttavia la possibilità di ripresentazione in una successiva rendicontazione.

Con riferimento alla presente casistica, si precisa infine che non saranno in nessun caso ammissibili spese presentate a valere su una categoria di spesa non contemplata nel piano finanziario del beneficiario e quindi non inclusa in nessuno dei WP del suo quadro economico così come definito dal Dettaglio dei costi approvato o da quello successivamente modificato.

### 8.3 Presentazione delle domande di pagamento da parte del Beneficiario capofila

Il Beneficiario Capofila, attraverso il sistema informativo SiAge e così come descritto nel **“Manuale Front – Office per la presentazione della Domanda di pagamento intermedio sul sistema informativo SIAGE – INTERREG”** disponibile al link <https://interreg-italiasvizzera.eu/it/gestione/manuale-domande-di-pagamento-su-siage/>, presenta le domande di pagamento indicativamente **entro 30 giorni dalla conclusione delle verifiche amministrative effettuate dai controllori di I livello**. Poiché i controllori possono validare in momenti diversi le rendicontazioni dei singoli partner incluse nella domanda di rimborso, il termine decorre dall'ultima convalida effettuata. Le domande di pagamento che determinano il superamento del 30% e successivamente del 60% del budget di progetto dovranno essere corredate del Rapporto di esecuzione e monitoraggio così come indicato nel paragrafo 7.4. La domanda di pagamento finale (richiesta di saldo) dovrà essere presentata entro il termine indicato nel paragrafo 7.5 allegando il Rapporto di esecuzione e monitoraggio finale.

### 8.4 Valutazione dei rapporti di esecuzione e convalida delle domande di pagamento

Ricevute le domande di pagamento da parte dei Beneficiari capofila, l'AdG, col supporto del SC, verifica la completezza e correttezza della documentazione presentata, il rispetto delle percentuali di erogazione previste, l'esistenza di controlli in corso e infine l'eventuale necessità di riduzione dell'entità del rimborso spettante per assicurare una compensazione su importi irregolari precedentemente pagati (cfr. paragrafo 9.1).

L'AdG valuta inoltre la qualità e la completezza del rapporto di esecuzione e monitoraggio e lo stato dell'arte rispetto a quanto previsto nel progetto approvato. In particolare esamina:

- la pertinenza e completezza delle informazioni fornite, che deve consentire di avere contezza di quanto avviene e di quanto conseguito sia sul lato svizzero, sia sul lato italiano del territorio interessato dal progetto;
- il rispetto del cronoprogramma di attuazione;
- i progressi dell'operazione misurati tramite indicatori di output (fisici e finanziari) e, se del caso, indicatori di risultato;
- la coerenza tra l'avanzamento procedurale e fisico e la spesa dichiarata.

#### **Laddove lo ritenesse necessario, l'AdG potrà procedere:**

- a richiedere chiarimenti e integrazioni ai rapporti;
- alla convocazione dei beneficiari per affrontare situazioni specifiche;
- alla formulazione di raccomandazioni e prescrizioni.

In casi debitamente motivati, quali l'avvio di indagini in merito ad eventuali irregolarità che incidono sulla spesa inserita nella domanda di pagamento, l'AdG potrà disporre l'interruzione dei pagamenti informandone per iscritto il beneficiario e fornendo altresì le motivazioni (art.132 del

Regolamento (UE) n.1303/2013). In caso di gravi irregolarità o scostamenti rispetto al progetto approvato, l'AdG potrà procedere alla revoca parziale/totale del finanziamento (come indicato all'art. 13 della Convenzione tra l'AdG e il Beneficiario capofila).

Terminate le verifiche di propria competenza l'AdG, autorizza l'AdC a proseguire l'iter di pagamento.

#### 8.5 Esecuzione del pagamento da parte dell'Autorità di Certificazione

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1299/2013, e in coerenza con quanto indicato nel Programma, i pagamenti del contributo pubblico sono effettuati dall'Autorità di Certificazione al Beneficiario capofila.

L'AdC prima di procedere alla liquidazione del contributo spettante effettua le verifiche di propria competenza (es. DURC, Antimafia) e solo ad esito positivo delle medesime procede a versare la quota FESR, e l'eventuale quota nazionale, sul conto corrente del Beneficiario capofila.

La procedura di pagamento si concluderà, di norma, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento da parte del Beneficiario capofila.

Capofila trasferisce entro 30 giorni dalla notizia dell'avvenuto incasso le rispettive quote ai partner del progetto e trasmette all'AdG idonea documentazione circa l'avvenuto trasferimento nei 60 giorni successivi ovvero contestualmente alla presentazione della successiva domanda di pagamento (se precedente a tale termine). Il Capofila ha infatti l'obbligo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, comma 3, del Regolamento (UE) n. 1299/2013, di garantire che gli altri beneficiari ricevano il più rapidamente possibile e in toto, l'importo loro spettante, accertandosi che nulla sia dedotto o trattenuto, né siano addebitati oneri specifici o di altro genere aventi l'effetto equivalente di ridurre le somme erogate.

### 9 Modalità di liquidazione del contributo

#### 9.a Anticipazione

Entro 10 giorni dalla firma della convenzione con l'Autorità di Gestione il Capofila può procedere, tramite SiAge, alla richiesta dell'anticipo che verrà erogato secondo le seguenti tranches:

- 15% del finanziamento assegnato ai partner che non operano in regime di aiuto e
- 40% del finanziamento concesso ai partner cui si applica la normativa sugli aiuti di stato

Per i soggetti privati l'erogazione dell'anticipo potrà avvenire solo previa presentazione di **una garanzia fideiussoria** di importo corrispondente alla propria quota di anticipo (15% per i partner non soggetti ad aiuti e 40% per i partner cui si applica la normativa sugli aiuti di Stato<sup>4</sup>).

<sup>4</sup> Nel caso in cui i beneficiari (in aiuto o non in aiuto) rinuncino all'anticipo, l'importo corrispondente potrà essere liquidato, a titolo di pagamento intermedio, nel limite massimo dell'80% del contributo concedibile prima del saldo.

Le polizze potranno essere svincolate di norma dopo la data di conclusione del progetto e all'esito positivo delle verifiche condotte a campione dall'Autorità di Audit. L'accoglimento di eventuali diverse

#### **Focus relativo alle polizze fideiussorie**

Le polizze fideiussorie accettate in fase di liquidazione degli anticipi avranno le seguenti caratteristiche:

- l'esclusione del beneficio della preventiva escusione del debitore principale
- l'attivazione a prima richiesta scritta da parte di Regione Lombardia
- l'obbligo del rinnovo automatico fino a che la Regione Lombardia non abbia autorizzato il beneficiario allo svincolo
- la clausola di inopponibilità alla Regione Lombardia del mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi di premio da parte del beneficiario/contraente.

Inoltre dovranno essere rilasciate da intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del TULB (consultabile dal sito della Banca d'Italia ovvero nell'elenco delle società di assicurazioni autorizzate (consultabile dal sito dell'ISVAP).

richieste sarà oggetto di valutazione ad hoc da parte dell'AdG.

Ricevuta la richiesta di anticipo e verificata l'eventuale polizza fideiussoria, l'Autorità di Certificazione effettua i controlli di propria competenza (rispetto delle scadenze e delle percentuali previste, regolarità del DURC e dell'antimafia ove necessaria ecc.) e procede con la liquidazione dell'importo dovuto al Beneficiario Capofila

#### **9.b Pagamenti intermedi**

Nel corso di attuazione del progetto il Beneficiario capofila provvede a presentare le domande di pagamento in base alle spese progressivamente rendicontate e validate dai controllori di I livello.

Entro 30 giorni dalla data di convalida delle domande di rimborso da parte dei controllori di I livello il Beneficiario Capofila presenta, tramite SiAge, la domanda di pagamento intermedia che conterrà:

- per i **beneficiari non soggetti al regime di aiuto e per quelli in aiuto che non abbiano richiesto l'anticipo**, le spese validate, per ciascun soggetto, nella domanda di rimborso corrispondente. Secondo quanto previsto dal Programma le liquidazioni intermedie possono essere erogate fino al 65% del contributo pubblico concesso. I beneficiari che raggiungono la soglia massima prevista per i pagamenti antecedenti al saldo (15% di anticipo + 65% di liquidazioni intermedie) sono tenuti a rendicontare le spese restanti (a copertura altresì della quota ricevuta a titolo di anticipazione), che potranno essere incluse solo nella richiesta di saldo;
- per i **beneficiari soggetti ad aiuto che hanno richiesto l'anticipo** l'erogazione di ulteriori tranches corrispondenti alle spese validate fino ad un massimo del 40% del contributo concesso. I beneficiari in regime di aiuto, dopo aver ricevuto l'80% del contributo concesso, sono tenuti a rendicontare le spese restanti (a copertura altresì della quota ricevuta a titolo di anticipazione) che potranno essere incluse solo nella richiesta di saldo.

Il sistema SIAGE – INTERREG contempla appositi algoritmi di calcolo per guidare il Capofila nell'applicazione di tali regole.

#### 9.c Specifiche sui Moduli Aggiuntivi Covid (MAC)

In virtù dell'approvazione differenziata dei contributi relativi al progetto originario e al MAC tramite distinti decreti di finanziamento, il flusso finanziario previsto dal Programma rimane separato. Tale decisione consente inoltre una maggiore flessibilità di gestione delle risorse economiche verso i beneficiari dei progetti favorendo una maggiore celerità nel flusso di cassa necessario a far fronte alla crisi indotta dall'emergenza sanitaria in corso.

Alla luce di quanto sopra detto:

- I beneficiari italiani che partecipano al MAC possono chiedere l'anticipo che sarà calcolato sul rispettivo contributo pubblico MAC approvato. Per i privati è necessaria la stipula di una polizza fideiussoria o l'integrazione di quella già presentata in occasione della richiesta di anticipo sul progetto originale
- I beneficiari italiani richiedono separatamente i pagamenti intermedi per progetto originario e MAC, in quanto gli stessi sono direttamente collegati alle rendicontazioni validate che, come sopra detto, sono distinte. Anche il limite del 80%, oltre il quale non possono essere erogati i pagamenti intermedi, è calcolato distintamente con riferimento ai due contributi pubblici concessi.

#### 9.d Saldo

Successivamente alla validazione della rendicontazione finale, il Capofila, in nome e per conto dei propri partner italiani, invia, tramite SiAge, la domanda di pagamento finale (saldo). L'importo sarà calcolato come somma dei contributi spettanti a ciascun partner in base alla seguente formula

**contributo concesso – eventuali irregolarità accertate alla data del saldo e ancora non compensate – totale già pagato**

Qualora il risultato fosse negativo si procederà al **recupero delle somme indebitamente percepite** secondo le procedure descritte in seguito.

Si precisa che l'erogazione del saldo potrà avvenire solo se il progetto ha realizzato i prodotti e conseguito i risultati previsti e qualora la **spesa validata sia almeno pari al 70% del budget** del progetto, salvo casi debitamente motivati e previa consultazione dal Comitato Direttivo.

Per i progetti che hanno ottenuto il finanziamento di Moduli Aggiuntivi Covid (MAC), come già precisato, i beneficiari italiani e quelli svizzeri possono chiedere il saldo relativo alle attività finanziate

nell'ambito del progetto originario anche prima che sia concluso il MAC, previa presentazione, per i beneficiari italiani, della rendicontazione finale e della validazione della stessa da parte dei controllori di I livello.

#### 9.e Rideterminazione a saldo e in itinere

Il Programma consente ai beneficiari italiani di rendicontare, a chiusura del progetto, spese eccedenti i rispettivi budget approvati nel piano finanziario originario o in quello eventualmente modificato a seguito di una redistribuzione di risorse tra partner italiani. Con riferimento a tale possibilità, definita in applicazione del c.d. meccanismo delle "spese cuscinetto", è tuttavia necessario precisare che le ulteriori spese rendicontate:

- dovranno essere pertinenti con il progetto approvato e con le attività definite per il beneficiario in questione;
- saranno sottoposte alle attività di controllo previste dal Programma al fine di verificarne le condizioni di ammissibilità definite;
- dovranno essere inserite nel sistema informativo SIAGE seguendo le normali procedure di rendicontazione e presentando tutta la documentazione prevista dalle Linee guida per i beneficiari italiani;
- non daranno in nessun caso luogo al riconoscimento di un contributo pubblico maggiore di quello approvato in sede di finanziamento del progetto o nelle successive modifiche progettuali concernenti la redistribuzione di risorse tra partner italiani.

Si precisa infine che l'Autorità di Gestione si riserva la possibilità di utilizzare le spese cuscinetto validate dai controllori di I livello per compensare eventuali irregolarità rilevate nell'ambito dei controlli in loco di I e II livello effettuati a conclusione del progetto evitando in tal modo di rideterminare il budget e la relativa quota pubblica del beneficiario inadempiente. Si precisa allo stesso tempo che tale possibilità non sarà invece utilizzata nel caso di irregolarità riscontrate in itinere nell'ambito dei controlli di cui sopra. In questo caso, infatti, così come previsto nel Manuale dei controlli, allegato al Si.Ge.Co., aggiornato con Decreto n. 8451 del 21/06/2021 di modifica del Sistema di Gestione e Controllo del Programma, l'AdG, dopo aver confermato l'esistenza di un'irregolarità su una spesa già certificata alla Commissione Europea e/o liquidata al beneficiario, emana un proprio atto con il quale viene decurtato il budget e il contributo spettante di un importo pari a quello riconosciuto inammissibile. Il decreto di rideterminazione in itinere viene notificato al Capofila di progetto e al partner interessato al fine di consentire le eventuali azioni di opposizione così come previste dalla normativa italiana.

### 9.1 Rettifiche conseguenti ad eventuali irregolarità

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1970/2015 l'AdG ha il compito di accertare le irregolarità, informarne la Commissione europea secondo le modalità definite dal Programma e attuare tutte le necessarie misure correttive. Ai sensi dell'art. 143 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 tali misure consistono in una **rettifica** ossia nella soppressione totale o parziale del contributo concesso a seconda della natura e della gravità dell'irregolarità e del relativo impatto finanziario per il Programma.

#### *Individuazione dell'irregolarità*

I controllori di I livello, nell'ambito delle verifiche in loco, e quelli di II livello nell'ambito delle verifiche di propria competenza possono accettare la **presenza di eventuali irregolarità** su pagamenti precedentemente validati in sede di controllo documentale. Qualora le controdeduzioni fornite dai beneficiari non fossero ritenute sufficienti i controllori redigono i propri verbali/checklist e registrano nel sistema informativo le irregolarità accettate e la quantificazione della spesa inammissibile informandone così l'AdG che, dal canto suo, effettua le seguenti valutazioni:

- se l'irregolarità rilevata riguarda **spese non certificate alla CE e non liquidate**, l'AdG comunica al Capofila che le medesime sono inammissibili, ma potranno essere sostituite con altra spesa utile prima della presentazione della domanda di rimborso finale;
- se l'irregolarità rilevata riguarda **spese già certificate alla CE o già liquidate**, L'AdG comunica al Capofila che il budget del partner interessato è decurtato di un ammontare pari a quello valutato inammissibile e che la riduzione del contributo pubblico concesso verrà attuata mediante:
  - compensazione sul contributo residuo da liquidare per il progetto al Capofila, che dovrà comunque trasferire agli altri partner i rimborsi spettanti nei tempi previsti dal Programma, potendo rivalersi sul partner che ha commesso l'illecito al fine di rientrare delle somme non erogate dall'AdC;
  - recupero presso il Capofila qualora l'ammontare irregolare sia maggiore del saldo dovuto. Anche in questo caso il Capofila potrà rivalersi sui beneficiari che hanno commesso l'illecito (cfr. box focus sulla procedura di recupero).

A prescindere dalla modalità di "trattamento" dell'irregolarità (compensazione sui pagamenti intermedi del beneficiario, compensazione sul pagamento finale di progetto, recupero), prima che l'AdC proceda all'erogazione del saldo, l'AdG emana il decreto di rideterminazione del budget e del contributo pubblico concesso. Il decreto di rideterminazione può essere adottato "in itinere" oppure, se il progetto si è concluso, a saldo dello stesso. La rideterminazione terrà eventualmente conto

della maggiore spesa rendicontata e validata sul progetto che non darà luogo al riconoscimento di un importo maggiore di contributo ma potrebbe essere utilmente considerata in caso di irregolarità accertate successivamente dall'AdA al fine di ridurre l'importo di una eventuale rettifica o escluderla (meccanismo delle cd. "spese cuscinetto").

### **FOCUS SULLA PROCEDURA DI RECUPERO**

Il recupero è avviato con apposito decreto dell'AdG (fatta eccezione per i casi in cui sia dovuto ad errore materiale in fase di pagamento, che verrà rettificato direttamente dall'AdC) che, a fronte dell'irregolarità rilevata e della necessaria rideterminazione, richiede al Capofila la restituzione delle somme indebitamente versate. L'atto contiene la diffida ed indica la quota del recupero, la quantificazione degli interessi legali, la scadenza per la restituzione delle somme (30 giorni dalla notifica) e il conto corrente su cui effettuare il versamento. Il decreto viene notificato per conoscenza al partner interessato dall'eventuale irregolarità e al garante se del caso, oltre che all'AdC e all'Amministrazione partner.

Il beneficiario può presentare osservazioni e opporsi entro il termine massimo di 30 giorni dalla notifica del decreto di diffida. Allo scadere di tale termine, qualora l'Amministrazione non abbia ritenuto di ritirare in autotutela il provvedimento, emetterà l'ordinanza di ingiunzione all'effettivo recupero. Sulle somme richieste (comprese degli interessi legali) saranno calcolati gli interessi moratori a decorrere dalla data di scadenza della diffida a pagare, calcolati al tasso previsto dall'ordinamento nazionale e/o comunitario ivi applicabile (art. 147 Regolamento (UE) n. 1303/2013). Nell'ordinanza si inviterà l'ingiunto a restituire le somme richieste entro 30 giorni dalla notifica, dando indicazioni sul conto corrente su cui effettuare il versamento, sulla persona responsabile del procedimento e sull'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti.

Decorso infruttuosamente il termine per la restituzione, l'AdG procederà all'escussione della polizza fideiussoria se presente, dandone comunicazione al Capofila medesimo, al partner e all'AdC.

Nei casi in cui:

- non sia presente/in corso di validità una polizza fideiussoria, oppure
- siano state inutilmente esperite le procedure di rivalsa sull'organismo fideiussore, oppure
- l'importo restituito dal fideiussore non sia sufficiente a coprire l'intero ammontare,

l'AdC, cui spetta il compito di monitorare le posizioni debitorie verificando la restituzione delle somme a copertura dell'accertamento creato, avvia, d'accordo con le autorità coinvolte, le procedure di riscossione coattiva dandone comunicazione al Capofila interessato.

In tema di recuperi si precisa che, così come disposto dall'art. 122 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'AdG può decidere di non recuperare un importo indebitamente versato inferiore ai 250 euro (al netto degli interessi) di contributo UE.

Si precisa infine che se il beneficiario che commette l'irregolarità ha scelto il regime forfettario per i costi di "personale" e di "ufficio e amministrazione", l'eventuale decurtazione del contributo

pubblico da parte dell'AdG (cui seguono le azioni di compensazione o recupero come sopra descritte) sarà effettuata considerando non solo la spesa inammissibile rilevata dai controllori ma anche le somme forfettarie ad essa "collegate". Così come precisato nel paragrafo 12.2 e 12.3 infatti i costi forfettari sono automaticamente associati a ciascuna delle "spese dirette" esposte dal beneficiario nelle altre categorie di costo ed inserite da SIAGE nelle domande di rimborso (rendicontazione)

Per i progetti MAC, in base alla separazione dei flussi finanziari facenti capo a due diversi decreti di concessione anche la gestione delle irregolarità e degli eventuali recuperi sarà effettuata separatamente, considerando come entità distinte il progetto originario ed il MAC.

Secondo quanto previsto dal manuale dei controlli, pertanto, nel caso di irregolarità accertata che comporta la decurtazione del finanziamento concesso, la stessa verrà attuata tramite compensazione sui successivi pagamenti intermedi del partner che ha commesso l'illecito (a valere a seconda dei casi sul progetto originario o sul MAC) che saranno quindi erogati al Capofila decurtati del tutto o in parte in funzione dell'ammontare dell'irregolarità rilevata. Qualora tale compensazione non fosse possibile l'AdG procederà in sede di saldo (a valere a seconda dei casi sul progetto originario o sul MAC) tramite:

- **compensazione sul contributo residuo da liquidare per il progetto** al Capofila, che dovrà comunque trasferire agli altri partner i rimborsi spettanti nei tempi previsti dal Programma, potendo poi rivalersi sul partner che ha commesso l'illecito al fine di rientrare delle somme non erogate dall'Autorità di Certificazione;
- **recupero** presso il Capofila qualora l'ammontare irregolare sia maggiore del saldo dovuto. Anche in questo caso il Capofila potrà rivalersi sui beneficiari che hanno commesso l'illecito.

#### 9.2 Revoca non derivante da irregolarità

L'Autorità di Gestione, firmando una Convenzione con il Capofila, stipula con esso un contratto sulla base del quale il Beneficiario, a fronte della concessione di un contributo pubblico, si impegna al conseguimento di alcuni prodotti e risultati (a) mediante un piano di lavoro concordato (b) e in un periodo di tempo circoscritto (c). Qualora una o più di queste condizioni non sia rispettata, l'AdG potrà procedere al recupero parziale o totale dei contributi già versati e/o alla revoca delle quote spettanti ma non ancora liquidate.

In particolare, qualora entro la data di conclusione del progetto (art 13 della Convenzione) l'importo delle spese rendicontate fosse inferiore al 70% del budget di progetto le condizioni (a) e (c) si riterranno non soddisfatte<sup>5</sup>.

<sup>5</sup> A meno che non si dimostri che gli obiettivi del progetto siano stati comunque raggiunti a fronte di una minore spesa.

**A titolo indicativo e non esaustivo, si riepilogano di seguito altre fattispecie che potrebbero determinare la revoca e/o il recupero dei contributi concessi:**

- recesso di un capofila (sia italiano che svizzero);
- false dichiarazioni;
- ritiro di uno o più partner tale da rendere il numero minimo di partecipanti al progetto non più sufficiente per la partecipazione al Programma o per il conseguimento dei risultati previsti;
- violazione degli obblighi definiti nella Convenzione tra AdG e Beneficiario capofila di progetto;
- mancata rendicontazione delle spese relative al WP0 nei 3 mesi successivi alla stipula della Convenzione o nei casi in cui non sia stato valorizzato il WP0 mancata rendicontazione delle spese nei 6 mesi successivi alla liquidazione dell'anticipo da parte dei partner che hanno ricevuto l'anticipazione medesima;
- mancato rispetto delle disposizioni relative alla stabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- mancata presentazione della documentazione richiesta da parte delle Strutture responsabili di Controllo, dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Certificazione, dall'Autorità di Audit, e dagli altri organi competenti (Corte dei Conti, Guardia di Finanza, servizi ispettivi della Commissione Europea, OLAF, ecc.) entro i termini stabiliti, salvo ritardi debitamente giustificati.

## 10 Ammissibilità delle spese per i beneficiari italiani

### 10.1 Quadro normativo

Il quadro normativo di riferimento europeo è dato dai Regolamenti (UE) n. 1299/2013 (Cooperazione Territoriale Europea), (UE) n. 1301/2013 (fondo FESR), (UE) n. 1303/2013 (disposizioni comuni ai fondi), Regolamento delegato (UE) n. 481/2014 (norme specifiche di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione), Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 (norme dettagliate per il trasferimento e la Gestione dei contributi), Regolamento UE Euratom) 2018/1046 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Al di là di quanto disciplinato dai Regolamenti e dal Programma, l'ammissibilità delle spese è determinata inoltre dalle norme nazionali italiane ed *in primis* dal D.P.R. 5 febbraio 2018n. 22 Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.

Alla luce del Regolamento finanziario dell'Unione, i contributi devono essere utilizzati secondo il principio di una sana gestione finanziaria, vale a dire secondo i principi di:

- ✓ economia: le risorse impiegate dal beneficiario nella realizzazione delle proprie attività sono messe a disposizione in tempo utile, nella quantità e qualità appropriate e al prezzo migliore
- ✓ efficienza: deve essere ricercato il miglior rapporto tra i mezzi impiegati e i risultati conseguiti
- ✓ efficacia: gli obiettivi specifici fissati devono essere raggiunti e devono essere conseguiti i risultati attesi.

## 10.2 Condizioni generali di ammissibilità delle spese

### Le spese sono ammissibili se rispettano tutti i seguenti requisiti:

- sono strettamente riferite alle attività previste nella domanda di finanziamento (o nelle eventuali modifiche approvate dagli organismi di programma), necessarie alla loro realizzazione e al conseguimento dei risultati del progetto e incluse nel budget approvato;
- sono effettivamente sostenute dai beneficiari (o da soggetti individuati nell'ambito dei contratti esclusi per conto dei beneficiari<sup>6</sup>) e comprovate da fatture quietanzate o giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente, salvo nel caso in cui per le spese di personale e le spese d'ufficio e amministrative si applichino i costi forfettari;
- sono rendicontate secondo le procedure e gli strumenti predisposti nell'ambito del Programma. In particolare, le spese inserite nelle domande di rimborso devono essere supportate da una relazione sintetica delle attività svolte dal soggetto che ha sostenuto la spesa il cui format è allegato al "Manuale Front – Office per la rendicontazione delle spese sul sistema informativo SIAGE – INTERREG";
- rispettano le disposizioni previste a livello europeo, nazionale, regionale e di Programma;
- sono contabilizzate, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili;
- sono iscritte in una contabilità separata di progetto oppure chiaramente distinguibili grazie ad un'opportuna codifica<sup>7</sup>.
- sono sostenute nel periodo di ammissibilità temporale (cfr. paragrafo 10.4).
- soddisfano le disposizioni in materia di informazione e comunicazione (indicazione che l'intervento è stato finanziato dal Programma di cooperazione e dal FESR). Vedasi in particolare l'allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e gli art. 4 e 5 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014;

<sup>6</sup> Il beneficiario garantisce la correttezza dei singoli documenti contabili eventualmente intestati al soggetto attuatore che devono essere allegati

<sup>7</sup> Il beneficiario dovrà adottare una contabilità separata oppure utilizzare una codifica contabile specifica che permetta di ricostruire l'importo e gli estremi degli atti e/o dei documenti di spesa e di pagamento relativi al progetto.

### 10.3 Ammissibilità territoriale

Sono ammissibili le spese collegate ad attività progettuali localizzate:

- in Regione Autonoma Valle d'Aosta
- nelle Province di Como, Lecco, Sondrio e Varese (Regione Lombardia)
- nelle Province di Novara, Vercelli, Biella e Verbano-Cusio-Ossola (Regione Piemonte)
- nella Provincia Autonoma di Bolzano.

ed effettuate da beneficiari con sede operativa nei medesimi territori.



Potrebbero tuttavia presentarsi situazioni in cui per alcuni progetti (**ad esclusione degli Small Projects**), al fine di accrescere le ricadute e/o valorizzare i risultati, potrebbe risultare vantaggioso sostenere attività localizzate fuori dallo spazio di cooperazione.

**Fatta eccezione per gli Small Projects**, potrebbe inoltre essere necessario includere nel partenariato beneficiari italiani con sede esterna ai territori italiani dello spazio di cooperazione per realizzare attività progettuali ubicate nello spazio di cooperazione o per il suo beneficio diretto.

L'ammissibilità delle spese progettuali a seconda della localizzazione è regolata dall'articolo 20 del Regolamento (UE) n. 1299/2013, che stabilisce che un progetto può essere attuato, in tutto o in parte, fuori dall'area di Programma solo rispettando le seguenti condizioni:

- a. il progetto è a beneficio dell'area di Programma;
- b. l'importo totale di finanziamento FESR per le attività di progetto ubicate al di fuori dei territori italiani dello spazio di cooperazione non supera il 20% del sostegno del FESR a livello di Programma;
- c. gli obblighi delle Autorità di Gestione e di Audit relativamente alla Gestione, al controllo e all'audit del progetto sono assolti dalle autorità del Programma di cooperazione o, in alternativa, queste ultime stipulano accordi con le autorità dello Stato membro ovvero del paese o territorio terzo in cui è attuata l'operazione.

In applicazione di tale norma, il Programma di Cooperazione Italia / Svizzera 2014 – 2020 applica le seguenti clausole di flessibilità:

**1. Localizzazione di attività progettuali all'esterno dell'area di cooperazione:** in casi debitamente motivati, potranno essere finanziate attività progettuali, sostenute da beneficiari italiani rientranti nell'area di Programma, ma localizzate nei territori italiani fuori dallo spazio di cooperazione. Tali azioni per essere ammissibili dovranno dimostrare di essere a beneficio dell'area di Programma e non potranno superare il 20% del contributo di parte italiana assegnato al progetto.

Le attività progettuali di tipo promozionale e di sviluppo delle capacità possono essere realizzate anche al di fuori dell'area di Programma, purché vadano a beneficio di quest'ultima, senza concorrere al tetto del 20% di cui sopra (articolo 20, comma 3 del Regolamento (UE) n. 1299/2013).

**2. Beneficiari esterni all'area di cooperazione:** la partecipazione al Programma da parte di tali beneficiari è possibile solo in qualità di partner e non di Capofila e l'importo del contributo loro assegnato è limitato al 20% del contributo di parte italiana assegnato al progetto.

All'applicazione di tali limitazioni fa eccezione la partecipazione di Enti pubblici italiani localizzati in Regione Lombardia e Regione Piemonte nelle Province di Como-Sondrio-Lecco-Varese-Novara-Vercelli-Biella e Verbano-Cusio-Ossola, **le cui competenze istituzionali riguardino tutto il territorio regionale**. In questi casi, i beneficiari possono assumere anche il ruolo di Capofila e per il rispetto del tetto del 20% sono da computare le sole spese di personale, d'ufficio e amministrative e di viaggio e soggiorno afferenti alle sedi di lavoro non localizzate nelle Province sopra richiamate; nell'ambito del secondo avviso e al fine di favorire la partecipazione dei suddetti enti, le relative spese non saranno conteggiate nel limite del 20%. **Sono fatte salve eventuali disposizioni più favorevoli previste negli specifici avvisi**, una volta verificato che il limite fissato dalle disposizioni UE non sarà comunque superato considerato il livello delle risorse già assegnate.

Nell'ambito di uno stesso progetto, il rispetto del tetto del 20% si riferisce alla sommatoria sia delle spese per attività progettuali al di fuori dell'area italiana di cooperazione (ai sensi della clausola di flessibilità 1 sopra specificata), sia delle spese effettuate da beneficiari localizzati al di fuori dell'area di cooperazione (ai sensi della clausola di flessibilità 2 sopra specificata).

#### 10.4 Periodo di ammissibilità

Le spese dei beneficiari sono considerate ammissibili qualora siano quietanzate tra la data di deposito della proposta progettuale sul sistema informativo SiAge, **o altra data prevista specificamente nell'avviso**, e i 3 mesi successivi alla data di chiusura del progetto (cfr. paragrafo 7.5)<sup>8</sup>. Le spese relative alla costruzione del partenariato e preparazione del progetto indicate nel WP0 sono ammissibili a partire dalla data del 1° gennaio 2014. Per i beneficiari che riceveranno aiuti in esenzione (Regolamento (UE) n. 651/2014) questa opzione non è applicabile. Con riferimento al secondo Avviso, nel WP0 potranno essere inclusi:

- I costi degli investimenti funzionali alla preparazione del progetto, a condizione che le relative fatture risultino già pagate alla data di deposito della proposta e vengano documentate in apposita sezione del sistema SiAge così da consentire opportuna valutazione di coerenza in sede di istruttoria;

<sup>8</sup> Al fine di consentire lo svolgimento di tutte le attività progettuali previste e nella consapevolezza dei possibili ritardi causati dal perdurare dell'emergenza sanitaria, il Programma ha deciso di consentire ai beneficiari di completare lo svolgimento delle attività progettuali entro i tre mesi successivi alla data di chiusura indicata nella Convenzione AdG-Capofila. La possibilità di effettuazione nei tre mesi successivi alla data di termine progettuale, già prevista nell'art. 7.5 delle Linee guida per la presentazione e gestione dei progetti con specifico riferimento alla fatturazione e quietanza delle spese, è pertanto estesa anche alla conclusione delle azioni progettuali previste nei vari WP. Si rammenta che in ogni caso tutte le spese devono essere quietanzate entro massimo il 31 dicembre 2023.

- I costi connessi alla preparazione della candidatura.

#### 10.5 Imposta sul valore aggiunto (IVA)

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario e non recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA.

Qualora l'IVA sia una spesa recuperabile da parte del Beneficiario, i costi del bene o servizio a cui riferisce devono essere rendicontati al netto dell'IVA.

In caso di IVA non recuperabile e quindi ammissibile, l'imposta è incorporata nel costo complessivo del bene o servizio a cui fa riferimento e viene rendicontata secondo le medesime quote previste per il bene o servizio interessato. Pertanto se una spesa viene rendicontata in quota parte, anche l'IVA sarà riconosciuta proporzionalmente all'importo imputato sul Programma.

Costituisce, altresì, spesa ammissibile l'imposta di registro, in quanto afferente a un'operazione.

#### 10.6 IRAP e altri oneri

Le condizioni di ammissibilità s'intendono soddisfatte se il regime IRAP applicabile al beneficiario è del tipo "retributivo" (l'art. 10 D. Lgs. n. 446/1997) per cui la base imponibile è determinata in un importo pari all'ammontare delle retribuzioni corrisposte al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa. In questo caso, il Progetto cofinanziato comporta ulteriori oneri in termini di costo del lavoro a carico del beneficiario e, pertanto, un incremento dell'imposta dovuta.

I soggetti che ricadono nell'ambito di applicazione del regime retributivo sono gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario, purché direttamente afferenti a dette operazioni

#### 10.7 Contributi in natura

Eventuali **contributi in natura** (per esempio lavoro volontario, utilizzo di beni, terreni o edifici) sono ammissibili solamente nel limite dell'autofinanziamento e nella misura in cui il costo non sia superiore a quello di mercato, documentato se del caso da idonea attestazione indipendente

rilasciata da un professionista qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato.

**Il lavoro non retribuito è considerato contributo in natura ammissibile a condizione che lo statuto o atto costitutivo dell'ente dimostri il carattere no-profit del beneficiario.** il valore della prestazione di lavoro volontario è stabilito tenendo conto del tempo di lavoro impiegato e della remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente.

## 11 Questioni particolari in materia di ammissibilità delle spese

### 11.1 Aiuti di Stato

Tutti gli interventi pubblici a sostegno di attività economiche sono soggetti alle regole degli aiuti di Stato. I principi che disciplinano la materia sono enunciati nell'articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell'UE, ai sensi del quale (1° comma) “sono *incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza*”.

La stessa disposizione, al 2° e 3° comma, individua situazioni che giustificano una deroga al divieto generale sancito dal primo comma, attribuendo alla Commissione europea il compito di stabilire, caso per caso, le condizioni di compatibilità degli aiuti.

Con riferimento alla previsione sopra riportata, perché si possa parlare di aiuti di Stato devono verificarsi quattro condizioni: che la fonte delle risorse sia pubblica, che ci sia un vantaggio per delle imprese o comunque per dei soggetti che svolgano attività di impresa, che l'aiuto falsi la concorrenza e che inoltre distorca gli scambi tra Stati membri. Qualora anche una sola di queste condizioni non sia presente, non si realizza la fattispecie dell'aiuto di Stato disciplinata dall'art. 107, par.1 e quindi l'intervento pubblico non è soggetto alle regole comunitarie della materia ed al conseguente controllo della Commissione.

Per quanto riguarda il primo requisito (risorse di fonte pubblica), anche gli interventi dei Fondi strutturali ricadono sotto la disciplina della concorrenza e non solo per la componente costituita dal cofinanziamento nazionale, ma anche per il fatto che la loro Gestione viene effettuata da soggetti pubblici – da soggetti, cioè, che sono emanazione dello Stato – ed in base a regole stabilite dalle pubbliche autorità. Quindi, se anche formalmente essi non sono qualificabili come risorse dello Stato, il fatto che essi siano nella disponibilità di soggetti che appartengono alla sfera pubblica impone l'applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato.

È inoltre di fatto inevitabile che un intervento pubblico a favore di imprese, a meno che non sia così generalizzato da interessare tutti gli operatori economici di un determinato settore, falsi la concorrenza: è dunque in principio soddisfatto anche il terzo criterio.

La verifica della presenza di aiuti di Stato, nel caso della cooperazione territoriale riguarda dunque gli altri due criteri sopra indicati: il vantaggio per delle imprese e l'effetto distorsivo sugli scambi tra Stati membri.

#### *11.1.1 Il concetto di impresa e di attività economica*

Il concetto di impresa, nell'ambito del diritto europeo, è stato chiaramente definito dalla prassi della Commissione e dalla giurisprudenza della Corte. Nell'ambito del diritto della concorrenza l'impresa viene identificata in qualsiasi soggetto che eserciti un'attività di natura economica e che offra beni o servizi in concorrenza (attuale o potenziale) con altri operatori attivi sul mercato. Si tratta di una nozione di impresa assai ampia, che comprende tutte le imprese private e pubbliche ed il complesso delle loro "produzioni"; il soggetto beneficiario dei vantaggi deve tuttavia svolgere effettivamente un'attività di natura economica, destinata alla produzione e commercializzazione di beni e servizi sul mercato.

Per questo non rientrano nella nozione di impresa le attività svolte nel quadro delle prerogative normalmente esercitate dai pubblici poteri, in vista di finalità e secondo modalità non imprenditoriali. Al contrario, in molti casi enti pubblici o amministrazioni locali possono essere considerati alla stregua di imprese. È chiaro in proposito quanto rilevato dalla Commissione: *"i comuni e le associazioni di comuni non sono di norma considerati come imprese. Tuttavia, come ribadito dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, ... essi possono essere considerati come imprese quando esercitano sul mercato un'attività economica, sebbene svolgano una serie di compiti pubblici e possano esercitare pubblici poteri"*.

Nella valutazione delle diverse attività occorre dunque un approccio pragmatico, che tenga conto dell'evoluzione delle attività stesse e del mercato. La raccolta o il trattamento dei rifiuti, ad esempio, che in passato era prerogativa delle amministrazioni locali o di entità di loro emanazione, fuori da una logica di mercato, ora è considerata, in linea di massima, attività d'impresa. In generale, sono considerate attività d'impresa anche attività svolte spesso da soggetti a prevalente o totale partecipazione pubblica e finalizzate ad un pubblico interesse, quali la produzione e distribuzione dell'energia, la distribuzione dell'acqua, i trasporti urbani, e così via.

A seguito della sentenza della Corte di Giustizia europea sul caso Leipzig-Halle, la Commissione ha richiamato l'attenzione sul fatto che anche la Gestione di un'infrastruttura può costituire attività economica e dunque il finanziamento dell'infrastruttura stessa o della sua gestione può comportare aiuti di Stato. La Commissione ricorda che non costituisce aiuto di Stato il finanziamento delle infrastrutture generali non destinate ad uno sfruttamento economico, come strade, ponti o canali pubblici, che sono messe a disposizione di tutti, o delle infrastrutture utilizzate dallo Stato nell'esercizio dei suoi poteri pubblici. La situazione cambia quando un'infrastruttura è destinata all'esercizio di un'attività economica, come ad esempio nel caso delle infrastrutture

aeroportuali, di quelle a banda larga, delle infrastrutture culturali, delle infrastrutture portuali, delle infrastrutture di ricerca, dei servizi idrici.

Ciò che rileva dunque, è l'attività svolta dal beneficiario dell'intervento pubblico, a prescindere dalla sua natura giuridica, dalla forma in cui sia costituito, dal fatto che esso sia riferibile ad un soggetto privato o pubblico. Così, anche una Istituzione riconducibile, in linea generale, all'organizzazione dello Stato, può trovarsi, nello svolgimento di determinate funzioni, a svolgere attività economica e ad essere soggetto, per quell'attività, alla disciplina degli aiuti di Stato<sup>9</sup>.

In tale circostanza, per poter distinguere tra attività economica e non economica, ai fini dell'applicazione delle regole della concorrenza, dovrà essere tenuta una contabilità separata per l'attività economica, o dovrà essere adottato un sistema di imputazione dei costi che consenta di distinguere tale attività da quelle rientranti nell'esercizio dei pubblici poteri ed applicare alla prima le regole degli aiuti di Stato, anche per quanto riguarda lo stesso finanziamento da parte dell'ente dell'attività economica ad esso riferita. In altre parole, all'Ente pubblico non è preclusa la possibilità di svolgere anche attività economiche in concorrenza sul mercato, ma deve farlo nel rispetto del principio dell'investitore privato in un'economia di mercato: deve cioè comportarsi nei confronti delle attività economiche da esso svolte come farebbe un investitore privato nelle stesse condizioni<sup>10</sup>.

Per le stesse ragioni (che si guarda a ciò che si fa e non a chi la fa), non è rilevante la circostanza che una determinata attività sia svolta da soggetti privi di finalità di lucro. Ciò che importa è unicamente il fatto che l'attività intesa in senso generale (non riferita allo specifico soggetto) sia qualificabile come economica. Così, se una Onlus svolge attività di assistenza domiciliare agli anziani incipienti si può presumere non svolga attività economica, mentre se lo stesso soggetto, per occupare portatori di handicap, intraprende un'attività manifatturiera, in linea di principio svolge attività economica, soggetta alle regole della concorrenza<sup>11</sup>.

Il concetto di impresa è inoltre riferibile anche a soggetti che non sono iscritti al Registro delle imprese o all'Albo delle Società Cooperative. L'accezione europea di impresa comprende anche i liberi professionisti, in quanto svolgenti attività economica sul mercato ed a prescindere dal fatto che siano iscritti ad un Albo. Ancora una volta, ciò che conta è l'attività svolta.

Un discorso a parte meritano le attività in campo culturale, ivi compresa la realizzazione e Gestione delle infrastrutture culturali. Il problema nasce dal fatto che la Commissione europea ha disciplinato con regole specifiche gli aiuti alla cultura, intesi nell'accezione più ampia<sup>12</sup>, sul

<sup>9</sup> Si pensi, oltre alla Gestione dei servizi pubblici locali a cui si è accennato, alla partecipazione da parte di Comuni, Regioni, Camere di Commercio al capitale di Enti fieristici, aeroporti, mercati all'ingrosso, alla realizzazione e Gestione da parte di autorità locali in Ambito montano di impianti di risalita, ecc.

<sup>10</sup> Può dunque investire capitali pubblici, anche – se del caso – ripianando perdite, ma in base alle stesse valutazioni che farebbe un socio privato in condizioni analoghe.

<sup>11</sup> Naturalmente, al di là di questi enunciati di carattere generale, ogni caso va considerato e valutato in se stesso.

<sup>12</sup> La disposizione si riferisce a musei, archivi, biblioteche, centri o spazi culturali e artistici, teatri, teatri lirici, sale da concerto, ... il patrimonio materiale ... siti archeologici, monumenti, siti ed edifici storici, il patrimonio naturale collegato direttamente al patrimonio culturale ... il patrimonio immateriale in tutte le sue forme,

presupposto che anche le attività in campo culturali possano costituire attività economica. Essa ha tuttavia recentemente riconosciuto che *“il finanziamento pubblico di attività … accessibili al pubblico gratuitamente risponda a un obiettivo esclusivamente sociale e culturale che non riveste carattere economico”*, precisando che il fatto che gli utenti *“siano tenuti a versare un contributo in denaro che copra solo una frazione del costo effettivo non modifica il carattere non economico di tale attività, in quanto tale contributo non può essere considerato un’autentica remunerazione del servizio prestato”*. Hanno invece carattere economico *“le attività culturali o di conservazione del patrimonio (compresa la conservazione della natura) prevalentemente finanziate dai contributi dei visitatori o degli utenti o attraverso altri mezzi commerciali (ad esempio esposizioni commerciali, cinema, spettacoli musicali e festival a carattere commerciale, scuole d’arte prevalentemente finanziate da tasse scolastiche o universitarie)”*. Solo a queste<sup>13</sup> si applica dunque la disciplina degli aiuti di Stato.

#### 11.1.2 Il concetto di vantaggio. L'individuazione del beneficiario

Il fatto che un finanziamento pubblico sia destinato a soggetti che svolgono attività economica non comporta necessariamente la presenza di aiuti di Stato. Perché questa circostanza si realizzi, occorre che tale finanziamento produca un vantaggio per tali soggetti, che essi siano individuabili singolarmente e che l'aiuto che ne discende sia quantificabile in capo a ciascuno di essi. Sia chiaro: è ciò che si verifica normalmente; tuttavia, nell'ambito della cooperazione territoriale è opportuno qualche approfondimento.

Va innanzi tutto precisato che il beneficiario, nell'ottica della disciplina degli aiuti di Stato, non è sempre il soggetto definito tale nell'ambito dei Fondi strutturali. Non si deve guardare, infatti, a colui al quale è assegnato il finanziamento pubblico, bensì al soggetto economico che da esso trae un vantaggio: spesso le due entità coincidono, a volte sono diverse.

Non è normalmente beneficiario di aiuti di Stato, ad esempio, un ente di formazione professionale che organizza, con il finanziamento pubblico, attività formative rivolte ai dipendenti di imprese: beneficiarie dell'aiuto sono in questo caso le imprese che mettono in formazione i propri dipendenti, essendo sollevate di una parte dei costi che dovrebbero altrimenti sostenere.

Allo stesso modo non è beneficiario di aiuti di Stato un soggetto selezionato per gestire misure di aiuto (ad esempio un fondo di garanzia): beneficiarie saranno le imprese che otterranno le garanzie del fondo. In questo caso come in quello precedente, la remunerazione che pure i soggetti gestori percepiscono costituisce il compenso per le prestazioni fornite all'amministrazione.

---

compresi i costumi e l'artigianato del folclore tradizionale; eventi artistici o culturali, spettacoli, festival, mostre e altre attività culturali analoghe ...ecc.

<sup>13</sup> Oltre, naturalmente, alle attività culturali e di conservazione del patrimonio che favoriscono esclusivamente talune imprese e non il grande pubblico, come ad esempio il restauro di un edificio storico utilizzato da una società privata, o un'iniziativa culturale a carattere promozionale di un'impresa o di un marchio.

Se poi il finanziamento pubblico è destinato ad attività – non importa chi ne sia il soggetto attuatore<sup>14</sup> – rivolte ad una platea indeterminata e indeterminabile di utenti e non è di conseguenza quantificabile in termini economici il vantaggio che questi ultimi ne possano trarre, la presenza di aiuti di Stato può essere in principio esclusa. Iniziative di sensibilizzazione di un'utenza vasta, o di promozione di un territorio e della sua economia (convegni, siti internet, manifestazioni rivolte al pubblico), che non promuovano imprese determinate, non comportano, in principio, aiuti di Stato.

In definitiva, per stabilire se il finanziamento accordato ad un soggetto che svolge attività economica costituisca aiuto di Stato si deve verificare se esso produce un vantaggio per il beneficiario. Sia chiaro, un vantaggio – nel senso di un aumento del giro d'affari – è sempre la conseguenza del finanziamento; ma ciò non costituisce necessariamente aiuto di Stato. Sotto questo profilo, qualsiasi incarico un'impresa riceva per cedere un bene o prestare un servizio contro un corrispettivo si traduce in un vantaggio, ma ciò non comporta aiuto di Stato, situazione che si realizza solo quando il trasferimento di risorse pubbliche avviene senza che vi sia una prestazione corrispondente, talché il beneficiario, grazie a quel trasferimento, aumenti la propria competitività sul mercato.

Può escludere la presenza di aiuti di Stato anche la circostanza – frequentemente presente nei progetti finanziati nell'ambito della cooperazione territoriale – che i risultati prodotti da un progetto vengano ampiamente diffusi. È evidente che non è sufficiente la semplice pubblicizzazione dei risultati ottenuti; occorre che siano fornite tutte le informazioni che consentano a chiunque estraneo al progetto di avvalersene, allo stesso modo delle imprese che sono state direttamente o indirettamente coinvolte nel progetto.

#### *11.1.3 La distorsione degli scambi tra Stati membri*

Il fatto che i progetti realizzati nell'ambito della cooperazione territoriale abbiano per loro natura un respiro transnazionale può portare a concludere che sempre il loro finanziamento incida sugli scambi; ma non è necessariamente così. Se le attività, ancorché coinvolgano soggetti di più Stati membri, mantengono comunque un respiro “locale” – come avviene frequentemente soprattutto nei Programmi di cooperazione transfrontaliera – esse non perdono il carattere di prossimità.

Come afferma la stessa Commissione europea non incide sugli scambi, ad esempio, il sostegno pubblico a “*manifestazioni culturali ed enti culturali svolgenti attività economiche che tuttavia non rischiano di sottrarre utenti o visitatori a offerte analoghe in altri Stati membri*”... “*solo il finanziamento concesso a istituzioni ed eventi culturali di grande portata e rinomati che si svolgono in uno Stato membro e che sono ampiamente promossi al di fuori della regione d'origine rischia di incidere sugli scambi tra gli Stati membri*”.

<sup>14</sup> Sempre che esso sia stato selezionato nel rispetto dei principi di trasparenza.

In sostanza – e questo vale non solo per la cultura – la definizione dell'ambito di prossimità dovrebbe prescindere dalla presenza di un confine, avendo riguardo unicamente all'ambito spaziale al quale sono circoscritti gli effetti del finanziamento.

#### *11.1.4 La valutazione della presenza di aiuti di Stato nei progetti*

La valutazione della presenza di aiuti di Stato a favore dei beneficiari diretti del finanziamento del Programma (i *Project Partners*) deve dunque partire dall'individuazione, nelle partnership, di soggetti che svolgono attività economica (non importa se pubblici o privati) e che la svolgono nell'ambito del progetto. O, quanto meno, che dal progetto e dal finanziamento delle attività da loro svolte nel suo ambito traggano un'utilità che non potrebbero ricevere se il progetto non venisse realizzato con risorse pubbliche.

È infatti frequente che soggetti che svolgono abitualmente anche attività economica (ad esempio organismi di ricerca, strutture di sostegno alla nascita e allo sviluppo di nuove imprese, agenzie specializzate in materia ambientale, Centri servizi di natura ed a capitale pubblico o privato) mettano le loro capacità a servizio del progetto, per individuare e sperimentare strategie, metodologie, *best practices* che saranno rese disponibili a tutti, anche al di fuori dell'ambito territoriale del Programma e largamente diffuse.

E non è escluso che questo ruolo possa essere ricoperto da imprese nel senso comune del termine: da soggetti, cioè, che operano quotidianamente sul mercato. Spesso questi sono coinvolti nei progetti in considerazione del *know how* specifico di cui sono in possesso (centri di eccellenza o semplici imprese) e del contributo essenziale che possono apportare ai progetti stessi. Il fatto che i costi legati alla loro partecipazione siano coperti dal finanziamento del Programma non comporta aiuti di Stato a loro favore se tutta l'attività è svolta a servizio del progetto e gli interi risultati sono messi a disposizione di tutti, senza che essi aumentino la loro competitività grazie al finanziamento pubblico<sup>15</sup>.

La valutazione della presenza di aiuti di Stato non deve fermarsi ai *project partners*, ma deve riferirsi anche ad eventuali aiuti indiretti a favore di soggetti non identificati individualmente nel progetto, che saranno coinvolti nella realizzazione dello stesso. Ciò può accadere, ad esempio, quando sono previste iniziative di training a favore dei dipendenti di imprese, o nei progetti pilota.

Come si è illustrato sopra, perché si possa ipotizzare la presenza di aiuti di Stato, occorre che il coinvolgimento delle imprese produca un vantaggio quantificabile a favore di soggetti determinabili, in termini di accesso ad attività di interesse per le imprese stesse, a condizioni più favorevoli di quelle praticate sul mercato.

È importante notare che la presenza di aiuti di Stato in un progetto non comporta che l'intero progetto debba essere sottoposto alla disciplina della concorrenza. Solo la parte del finanziamento

<sup>15</sup> Situazione che si verifica se tutti i risultati acquisiti sono messi a disposizione di tutti, compresi i loro eventuali competitori che di essi beneficeranno senza avere investito e rischiato nulla.

che comporta aiuti dovrà essere valutata alla luce delle regole pertinenti e potrà essere soggetta a limitazioni e condizioni dettate da queste.

#### *11.1.5 Le condizioni di ammissibilità del finanziamento del Programma*

Se un progetto contiene elementi di aiuti di Stato, il finanziamento delle attività che configurano tale fattispecie può dunque essere accordato nel rispetto delle regole applicabili caso per caso.

Nell'ambito del Programma Italia-Svizzera 2014-2020, eventuali aiuti di Stato potranno essere concessi o ricorrendo al regime *“de minimis”*, in applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013, o in esenzione da notifica, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014. In quest'ultimo caso, gli aiuti potranno essere concessi, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 20, 53 o 55. A seguito dell'emergenza coronavirus nel 2019, è altresì previsto il nuovo regime relativo agli aiuti di importo limitato di cui **al punto 3.1 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19 adottato con Comunicazione della Commissione C (2020) 1863 del 19 marzo 2020** e successivamente modificato con Comunicazione C (2020) 2215 del 3 aprile 2020, Comunicazione C (2020) 3156 dell'8 maggio 2020, Comunicazione C (2020) 218/03 del 2 luglio 2020, Comunicazione C (2020) 7127 e, da ultimo, Comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021.

Si tenga presente che, nel caso il finanziamento costituisca aiuto di Stato, l'intero finanziamento, comprensivo dell'eventuale cofinanziamento nazionale, segue le regole della concorrenza.

In considerazione del fatto che le diverse regole applicabili presuppongono condizioni differenti e comportano conseguenze diverse per i beneficiari<sup>16</sup>, ciascuno di essi potrà esprimere la propria preferenza nei confronti dell'uno o dell'altro regime, la scelta del quale verrà concordata con l'Autorità di Gestione.

Per quanto riguarda eventuali aiuti indiretti a favore di soggetti diversi dai *project partners*, data l'entità presumibilmente ridotta degli importi in gioco, è consigliabile il ricorso al *“de minimis”*. In questo caso il partner coinvolto o il *Lead partner* dovrà farsi carico, in accordo con l'autorità di Gestione, degli adempimenti necessari alla verifica del rispetto delle condizioni di concessione, trasmettendo all'autorità di Gestione medesima la documentazione necessaria.

#### *11.1.6 Il regime “de minimis”*

Un finanziamento pubblico in regime *“de minimis”* può essere concesso a qualsiasi impresa, a prescindere dalla sua dimensione e settore di attività. Il regolamento 1407/2013 esclude le imprese

<sup>16</sup> Dimensione dell'impresa, disponibilità sul proprio massimale di *“de minimis”* o interesse a mantenerlo disponibile per altri aiuti, ecc.

attive nel settore agricolo e in quello della pesca e dell'itticoltura; tuttavia sono ammissibili le attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, così come le attività agrituristiche, anche se svolte da imprese agricole<sup>17</sup>.

Il suddetto regolamento stabilisce che l'importo degli aiuti concedibili ad uno stesso beneficiario in regime "de minimis" non possa superare 200.000 € in tre esercizi finanziari<sup>18</sup>, ridotti a 100.000 € nel caso di imprese che operano nel settore del trasporto merci su strada conto terzi (con l'esclusione dell'acquisto di veicoli destinati al trasporto merci su strada, che non è ammissibile)<sup>19</sup>. Il rispetto di tali massimali deve essere dichiarato dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, utilizzando il modello di dichiarazione predisposto dall'Autorità di Gestione.

Il regolamento stabilisce inoltre che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, "le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria". Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione "de minimis" si dovranno indicare tutte le imprese, a monte o a valle, legate all'impresa dichiarante da un rapporto di collegamento, (come definito dall'art. 2, 2° comma sotto riportato), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente.

#### **Art. 2, par. 2 Regolamento (UE) n. 1407/2013**

*Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:*

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.*

*Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.*

<sup>17</sup> Ciò che rileva non sono le caratteristiche del soggetto, ma la natura dell'attività agevolata.

<sup>18</sup> I massimali si riferiscono all'esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti.

<sup>19</sup> Il massimale ridotto non si applica all'impresa in considerazione del settore di appartenenza (ad esempio del fatto che l'attività di trasporto conto terzi rappresenti la sua attività prevalente), ma del fatto che le spese oggetto dell'aiuto riguardino l'attività di trasporto; la stessa impresa potrà fare riferimento al massimale di 200.000 € se le spese agevolate riguardano un'attività diversa da quella di trasporto

Il legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, qualora esistano rapporti di collegamento con altre imprese, dovrà farsi rilasciare dai legali rappresentanti di queste idonee dichiarazioni attestanti gli aiuti in regime *“de minimis”* ottenuti nel triennio di riferimento da ciascuna di esse. Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda.

Si dovrà inoltre tener conto del fatto che, nel caso di fusioni o acquisizioni, tutti gli aiuti *“de minimis”* accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati in capo al nuovo soggetto o al soggetto che lo avrà acquisito (senza peraltro che debbano essere revocati in caso di superamento del massimale). Nel caso invece di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti *“de minimis”* ottenuti dall'impresa originaria deve essere attribuito all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

#### 11.1.7 Il regime di esenzione

In alternativa al regime *“de minimis”*, si potrà optare per l'applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014, in una delle modalità attivate dal Programma, alle condizioni di seguito descritte. Si tenga presente che in questo caso le domande (i progetti) dovranno essere presentate prima dell'avvio dell'attività per la quale viene chiesto il finanziamento ed i beneficiari non devono essere imprese “in difficoltà” ai sensi dell'art. 2, punto 18 del regolamento.

Art. 20: questo consente la concessione di aiuti ad una piccola o media impresa a copertura dei costi per la partecipazione ai progetti di cooperazione territoriale, nel limite del 50% dei costi ammissibili. Rispetto al *“de minimis”*, c'è il vantaggio che non sono posti limiti all'importo del finanziamento, ma non può essere superato il 50% dei costi ammissibili. Sono tuttavia escluse le grandi imprese.

Art. 53: per quanto riguarda i costi relativi ad un progetto o ad un'attività culturale (comprese le infrastrutture), può essere concesso un finanziamento fino a un importo massimo di un milione di EUR per beneficiario, a copertura dell'80% dei costi ammissibili.

Art. 55: nel caso di investimenti relativi ad infrastrutture sportive o ricreative multifunzionali<sup>20</sup> aperte a tutti<sup>21</sup>, il finanziamento può coprire l'80% dei costi dell'infrastruttura, fino ad un importo massimo di aiuto di un milione di EUR; nel caso delle infrastrutture sportive, alle stesse condizioni possono essere coperte anche le spese di funzionamento.



A differenza dell'art. 20, che copre gli interi costi derivanti dalla partecipazione alla cooperazione territoriale (dunque gli interi costi del progetto), nel caso delle altre

<sup>20</sup> Si tratta di strutture ricreative con carattere multifunzionale che offrono, in particolare, servizi culturali e ricreativi, fatta eccezione per i parchi di divertimento e gli alberghi

<sup>21</sup> Se si tratta di infrastrutture a disposizione di un unico utente per oltre il 20% del suo utilizzo, questa disposizione non è applicabile.

disposizioni il finanziamento può coprire solo i costi riferibili specificamente al progetto culturale o all'infrastruttura sportiva o ricreativa multifunzionale.

#### *11.1.8 Gli aiuti temporanei di importo limitato*

Con la Comunicazione sul *Temporary Framework* la Commissione individua una categoria di aiuti destinati a sostenere le imprese nella ripresa dalla crisi COVID 19 e li considera compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- a. l'importo complessivo dell'aiuto non supera 1.800 000 EUR per impresa e può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 1.800 000 EUR per impresa<sup>22</sup>;
- b. l'aiuto è concesso sulla base di un regime con budget previsionale;
- c. l'aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria 17) il 31 dicembre 2019. In deroga a quanto precede, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio<sup>23</sup> o aiuti per la ristrutturazione<sup>24</sup>;
- d. l'aiuto è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2021;
- e. gli aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono subordinati al fatto di non venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari e non sono fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate.

#### *11.2 Entrate nette*

Per "entrate nette" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013 si intendono i **flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti** per beni o servizi forniti dal progetto, quali le tariffe direttamente a carico degli utenti per l'utilizzo dell'infrastruttura, la vendita o la locazione di terreni o immobili o i pagamenti per i servizi detratti gli eventuali costi operativi e costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve sostenuti durante il periodo corrispondente. I risparmi sui costi

<sup>22</sup> Gli aiuti concessi in base a tale regime e rimborsati prima del 30 giugno 2021 non sono presi in considerazione quando si verifica se il massimale applicabile non sia superato

<sup>23</sup> Oppure, in caso abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti a titolo della presente comunicazione

<sup>24</sup> Oppure, in caso abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non siano più soggette a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti a titolo della presente comunicazione

operativi generati dall'operazione sono trattati come entrate nette a meno che non siano compensati da una pari riduzione delle sovvenzioni per il funzionamento.

Le entrate nette vengono dedotte dai costi di progetto sui quali viene calcolata la percentuale del contributo.

Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 fa una differenza tra:

1. *progetti che generano entrate nette dopo il loro completamento (ed eventualmente anche durante la loro attuazione) che sono regolati dall'art. 61.*

Le previsioni dell'art. 61 sulle entrate nette (punti a 1 a 6) non si applicano:

- ai progetti il cui costo ammissibile totale di parte italiana non supera 1.000.000 di euro;
- ai progetti per i quali il sostegno costituisce aiuto di stato.

2. *progetti che generano entrate nette solo durante il loro svolgimento, che sono regolati dall'art. 65*

Le previsioni dell'art. 65 sulle entrate nette non si applicano:

- ai progetti il cui costo ammissibile di parte italiana non supera 100.000 euro
- ai progetti per i quali il sostegno costituisce aiuto di stato.

#### *11.2.1 Progetti che generano entrate nette dopo il loro completamento (ed eventualmente anche durante la loro attuazione)*

In linea di principio la spesa ammissibile del progetto è ridotta anticipatamente, tenendo conto delle entrate nette potenziali attualizzate, ai sensi degli art.15-19 del Regolamento (UE) n. 480/2014.

L'importo delle entrate nette deve essere monitorato lungo l'intera durata dell'investimento ed eventuali entrate nette generate durante l'esecuzione dell'operazione, non prese in considerazione nel calcolo, saranno dedotte al più tardi nella richiesta di pagamento finale presentata dal beneficiario.

L'Autorità di Gestione provvederà a fornire orientamenti adeguati sul metodo da applicare per calcolare ex ante le entrate nette, ai beneficiari che, in fase di presentazione dei progetti, dichiarino che il progetto possa generare ricavi (fatta eccezione per le esclusioni previste dall'art. 61).

Ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 6, qualora sia obiettivamente impossibile valutarle in anticipo, le entrate nette generate entro i tre anni successivi al completamento di un'operazione o entro il termine per la chiusura del Programma, se precedente, saranno detratte dalla spesa dichiarata alla Commissione.

Prima della chiusura del programma l'AdG provvederà a richiedere ai beneficiari le dichiarazioni in merito alle entrate nette realizzate dopo la conclusione del progetto al fine di procedere a eventuali recuperi.

#### *11.2.2 Progetti che generano entrate nette solo durante la loro attuazione*

Ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 8, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, le spese ammissibili dell'operazione sono ridotte delle entrate nette non considerate al momento dell'approvazione dell'operazione e generate direttamente solo durante la sua attuazione, non oltre la domanda del pagamento del saldo presentata dal beneficiario. Qualora non tutti i costi siano ammissibili al cofinanziamento, le entrate nette sono imputate con calcolo pro rata alla parte dei costi ammissibili.

### **11.3 Procedure di evidenza pubblica**

La disciplina applicabile è fornita dal Decreto legislativo n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (cd. Codice Appalti) così come aggiornato alla L. n. 120/2020 di conversione del cd. decreto Semplificazione. Per la Provincia Autonoma di Bolzano si farà riferimento anche alla legge provinciale n. 16 del 2015 e alle successive modifiche.

#### *11.3.1 Accordi fra pubbliche amministrazioni*

Per la stipula dei contratti esclusi sotto forma di accordi tra le pubbliche amministrazioni devono essere rispettati i requisiti dell'art. 5 del Codice dei contratti pubblici D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
- b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
- c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione.

Gli accordi tra pubbliche amministrazioni implicano che parte delle attività progettuali non viene svolta dal beneficiario che ha ricevuto il finanziamento del Programma bensì da un altro ente pubblico che di fatto sostiene i costi in luogo del soggetto inserito nella compagine del progetto ammesso e finanziato. In questo caso è dunque necessaria una rendicontazione analitica che accerti che l'ente che svolge effettivamente le attività abbia sostenuto i relativi costi progettuali.

La rendicontazione analitica delle spese dovrà essere inserita dal beneficiario del Programma nel sistema informativo SiAge e dovrà essere implementata considerando le voci di costo del piano finanziario del progetto. Pertanto, qualora le spese gestite tramite accordo fossero state inizialmente imputate ad un'unica voce di spesa, il beneficiario del finanziamento dovrà predisporre le conseguenti modifiche di budget così come descritto al paragrafo 7.3. Per **esigenze di semplificazione e accelerazione della spesa a partire dal 30 novembre 2020** sono ammesse le seguenti deroghe alle disposizioni generali descritte nel presente paragrafo:

- nel caso in cui il beneficiario abbia adottato l'opzione forfettaria sui costi del personale, è possibile non distribuire fra le diverse voci di costo le spese dell'ente che realizza le attività, ma si potrà caricarle tutte nella voce "Consulenze e servizi esterni"
- il personale dell'ente che realizza le attività non verrà conteggiato ai fini della soglia relativa al personale assunto alla data di deposito del progetto.

Per ciascuno degli accordi attivati sarà necessario trasmettere al controllore copia della documentazione giuridicamente rilevante (accordo debitamente sottoscritto dalle parti, allegati e convenzioni attuative se previste).

### Focus sulla procedura di rendicontazione nel sistema informativo SIAGE

Al fine di effettuare correttamente la rendicontazione, nell'ambito delle procedure definite nell'apposito Manuale di rendicontazione front office, si dovranno seguire i passaggi di seguito descritti definiti sulla base di tre principi cardine:

1. tutte le procedure di inserimento dei dati e di attivazione dei processi nel sistema informativo devono essere attuate dal beneficiario del finanziamento interreg
2. le spese poste dall'ente aggiudicatore devono essere supportate da una documentazione analitica che permetta di identificare chiaramente i costi sottostanti
3. è obbligatorio fornire l'evidenza del pagamento (rimborso) effettuato dal beneficiario del finanziamento interreg nei confronti dell'ente aggiudicatore

PASSAGGI DI RENDICONTAZIONE:

**1) Implementazione dell'area utility** (pag. 12-19 del Manuale front office rendicontazione)

- Inserire come fornitore il nome dell'ente aggiudicatore
- Inserire come giustificativo di spesa la nota di debito o altro documento equivalente che viene emesso dall'ente aggiudicatore e che riporta il totale dei costi sostenuti in un determinato arco temporale per lo svolgimento delle attività progettuali interreg. Al termine del caricamento il sistema assegnerà al documento di spesa inserito un codice numerico identificativo univoco
- Inserire come giustificativo di pagamento il mandato quietanzato che attesta il versamento effettuato dal beneficiario del finanziamento interreg all'ente aggiudicatore. Al termine del caricamento il sistema assegnerà al documento di pagamento inserito un codice numerico identificativo univoco

La seguente rappresentazione tabellare mostra i valori da inserire

Fornitore	Inserire nome dell'ente aggiudicatore	Non rileva se la nota di debito contiene al suo interno spese rese da fornitori esterni all'ente aggiudicatario
Giustificativo di spesa	Inserire il valore totale della nota di debito (es. 1.000 euro) e tutti i dati richiesti dal sistema. Non allegare la scansione del documento	La nota di debito sarà composta da diverse "voci" di costo (es. 300 euro personale dell'ente aggiudicatario e 700 di prestazioni di servizio rese da un fornitore selezionato con gara pubblica) ma per l'inserimento in utility rileva solo il valore totale del documento. Terminato l'inserimento si genera un codice identificativo (es. 3456)
Giustificativo di pagamento	Inserire il valore totale del rimborso effettuato all'ente aggiudicatario (1.000 euro) e tutti i dati richiesti dal sistema. Non allegare la scansione del documento	Non rilevano in questa parte i pagamenti effettuati dall'ente aggiudicatario ai suoi fornitori o al suo personale. Terminato l'inserimento si genera un codice identificativo (es. 7891)

Solo dopo aver effettuato queste 3 operazioni in area utility il beneficiario può effettivamente rendicontare la spesa nell'ambiente dedicato

**2) Implementazione della rendicontazione** (Pag. 25-36 del Manuale front office rendicontazione):

- il beneficiario richiama l'id del giustificativo di spesa inserito in utility come descritto a pag. 27-28 del Manuale di rendicontazione front office. Il sistema informativo presenterà automaticamente l'atto di pagamento già associato nella suddetta Utility. L'inserimento in questa parte del sistema viene effettuato a livello di WP e, soprattutto, di categoria di

spesa. Potrebbe facilmente accadere che la nota di debito inserita in utility contenga "diverse" componenti di costo che bisogna quindi ripartire come indicato al punto seguente. In corrispondenza del giustificativo di spesa deve essere caricata la documentazione analitica a supporto (cfr. esempio in tabella)

- la ripartizione delle quote (necessaria in funzione delle componenti di costo sottostanti alla nota di debito) viene effettuata nel giustificativo di pagamento. L'utente ha infatti la possibilità di inserire la specifica "quota parte" valorizzando il campo IMPORTO PAGAMENTO RENDICONTATO SUL PROGRAMMA IMPONIBILE E IVA (cfr. pag. 31-32 del Manuale di rendicontazione front office).
- Nell'area di rendicontazione esiste anche una sezione per il caricamento di eventuale altra documentazione giuridicamente rilevante (pag. 34 del Manuale di rendicontazione front office), che dovrà essere utilizzato per caricare tutti i documenti necessari tra i quali ad esempio quelli attinenti alle gare effettuate dall'ente aggiudicatore.

La seguente rappresentazione tabellare mostra i valori da inserire

Inserimento giustificativo di spesa	Ipotizziamo di inserire per primi i 300 euro di spese di personale dell'ente aggiudicatore che andranno quindi rendicontati selezionando l'apposita categoria di spesa del Programma "Spese di personale". Selezionare quindi il WP di riferimento e la corretta categoria di spesa richiamando, dall'apposito menù a tendina, l'id 3456. Il sistema riporterà tutti i dati della nota di debito caricata in utility e come "Importo del documento" il valore totale di 1.000	IL sistema richiede di caricare il "documento di spesa" tramite apposita funzione di upload. In questo punto è necessario inserire la nota di debito e, trattandosi di spese di personale dell'ente aggiudicatore, i <u>cedolini dei dipendenti</u> per cui si rendonta la spesa.
Giustificativo di pagamento	Il sistema presenta in corrispondenza dell'id di spesa inserito il pagamento associato in area utility per il valore complessivo di 1.000 euro. Selezionando l'id 7891 è però possibile accedere alla schermata del giustificativo di pagamento e nell'item IMPORTO PAGAMENTO RENDICONTATO SUL PROGRAMMA inserire il valore "quota parte" realmente attribuito al personale dell'ente aggiudicatore (300 euro)	IL sistema richiede di caricare il "documento di pagamento" tramite apposita funzione di upload. In questo punto è necessario inserire il mandato di pagamento quietanzato del beneficiario interreg e il pagamento effettuato dall'ente aggiudicatario ai suoi dipendenti
Inserimento giustificativo di spesa	Ipotizziamo di inserire ora i 700 euro di spese di prestazioni di servizio rese da un fornitore esterno all'ente aggiudicatore che andranno	IL sistema richiede di caricare il "documento di spesa" tramite apposita funzione di

	<p>quindi rendicontati selezionando l'apposita categoria di spesa del Programma "Spese per consulenze e servizi esterni". Selezionare quindi il WP di riferimento e la corretta categoria di spesa richiamando, dall'apposito menu a tendina, ancora l'id 3456. Il sistema riporterà tutti i dati della nota di debito caricata in utility e come "Importo del documento" il valore totale di 1.000</p>	<p>upload. In questo punto è necessario inserire la nota di debito e, trattandosi di spese di prestazione di servizio, la fattura e il SAL/relazione tecnica del fornitore esterno</p>
Giustificativo di pagamento	<p>Il sistema presenta in corrispondenza dell'id di spesa inserito il pagamento associato in area utility per il valore complessivo di 1.000 euro. Selezionando l'id 7891 è però possibile accedere alla schermata del giustificativo di pagamento e nell'item IMPORTO PAGAMENTO RENDICONTATO SUL PROGRAMMA inserire il valore "quota parte" realmente attribuito alla prestazione di servizio resa all'ente aggiudicatore (700 euro)</p>	<p>IL sistema richiede di caricare il "documento di pagamento" tramite apposita funzione di upload. In questo punto è necessario inserire quindi il medesimo mandato del beneficiario interreg già prima caricato e il pagamento effettuato dall'ente aggiudicatario al fornitore</p>
Eventuale altra documentazione giuridicamente rilevante	<p>Usare questo apposito spazio per caricare, ad esempio, la documentazione relativa all'accordo tra le due PA e la documentazione relativa alla gara fatta dall'ente aggiudicatore per selezionare il fornitore esterno</p>	

#### *11.3.2 Affidamenti a Enti in house*

Ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 50/2016 una determinata amministrazione aggiudicatrice<sup>25</sup> può aggiudicare un contratto a un terzo (cosiddetto ente in-house) senza essere tenuta ad applicare la normativa specifica sugli appalti pubblici quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi;
- nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad

<sup>25</sup> L'ANAC, a tal riguardo, ha predisposto una "Proposta di Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. n. 50/2016 (approvate dal Consiglio nell'adunanza del 28 dicembre 2016)

eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Ad ogni modo, l'affidamento diretto ad ente in-house deve essere sempre giustificato dal rispetto del principio di economicità. Sulla base di tale principio, la scelta interna è legittima se consente, a parità di condizioni di mercato, di risparmiare nei costi dell'oggetto del contratto. La stima dei costi complessivi deve essere verosimile e non elusiva dell'obbligo di ricorrere al libero mercato per l'acquisizione dell'oggetto del contratto.

Ai fini della rendicontazione i beneficiari (amministrazioni aggiudicatrici) devono presentare le fatture emesse dagli organismi in-house con riferimento ai servizi erogati, corredate da un apposito rapporto che attesti il dettaglio analitico delle spese sottostanti e delle attività svolte. Tali spese dovranno essere rendicontate nella voce "consulenze e servizi esterni". I singoli documenti giustificativi devono essere conservati presso la sede del soggetto in-house rendendoli disponibili durante eventuali verifiche in loco.

#### *11.3.3 Affidamenti effettuati dai beneficiari privati*

I soggetti privati, non qualificabili come organismi di diritto pubblico ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, nell'esternalizzare le proprie attività hanno l'obbligo di adottare procedure concorrenziali e trasparenti che garantiscono il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e proporzionalità documentabili in sede di controllo. Al fine di assicurare il rispetto di tali disposizioni i partner dovranno presentare, a titolo esemplificativo, ricerche di mercato effettuate, richieste di preventivi (da minimo di 3 o superiori in considerazione dell'oggetto e dell'importo della spesa), comparazione tra CV nel caso di consulenze rese da esperti singoli **ma non sono tenuti a compilare le Checklist appalti di autocontrollo** definite dal Programma ed allegate al presente manuale (cui sono invece tenuti i soggetti pubblici e gli organismi di diritto pubblico).

#### *11.3.4 Assenza di conflitto di interessi*

Tutti i beneficiari, a prescindere dalla loro natura giuridica (pubblica o privata) devono rispettare le seguenti regole generali:

- non è possibile affidare lo svolgimento delle attività progettuali a soggetti partner inclusi nella compagine partenariale;
- fatta eccezione per i casi di *in house providing* disciplinati dall'ordinamento, non è possibile affidare lo svolgimento delle attività progettuali a società che abbiano, nei confronti del beneficiario, rapporti di controllo o collegamento (così come definito ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile) o che abbiano in comune titolari, soci o amministratori;

- non è possibile affidare lo svolgimento delle attività progettuali a società i cui titolari, soci, amministratori siano legati a titolari, soci, amministratori del beneficiario da legami parentali fino al 3° grado e da vincoli di affinità (così come definiti dagli artt. 74-78 del Codice Civile)
- non è possibile affidare lo svolgimento di attività progettuali alla persona del titolare, dei soci o amministratori del beneficiario ovvero a loro parenti o affini fino al 3° grado. Tale divieto non si applica ai soci di associazioni, cooperative sociali e altre ONLUS, riconosciute o non, purché sia documentabile:
  - i. l'avvenuto svolgimento di apposita selezione;
  - ii. la delibera dell'Assemblea dei soci che motivi le ragioni dell'affidamento e definisca chiaramente gli estremi dell'incarico (durata, attività, compenso e modalità di pagamento);
  - iii. il CV del socio incaricato da cui si evinca l'attinenza e la competenza rispetto alle attività oggetto dell'affidamento.

**E' vietato affidare incarichi a soggetti coinvolti nelle attività di valutazione e controllo del progetto.**

In sede di rendicontazione, per ciascun contratto con terzi fornitori sarà necessario produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui si attesta che l'affidamento è stato effettuato nel rispetto delle disposizioni di Programma in materia di conflitto di interessi. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controllo a campione.

#### **11.4 Stabilità delle operazioni**

Nel caso di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo verrà recuperato laddove:

- entro cinque anni dal pagamento del saldo al beneficiario (ridotto a 3 anni per le PMI) o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue:
  - a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area italiana del programma;
  - b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che prosciuga un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
  - c) modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

L'importo da recuperare verrà calcolato in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

- entro dieci anni dal pagamento del saldo al beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI. Qualora il contributo assuma la forma di aiuto di Stato, il periodo di dieci anni è sostituito dalla scadenza applicabile conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato.

Le disposizioni indicate non si applicano a progetti per le quali si verifichi la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento.

## 12 Categorie di spesa

Le categorie di spesa previste dal Programma sono le seguenti:

- spese di personale
- spese d'ufficio e amministrative
- spese di viaggio e soggiorno
- spese per consulenze e servizi esterni
- spese per attrezzature
- spese per infrastrutture e strutture edilizie (**categoria non ammessa per gli Small Projects**)

Per l'impiego del budget di parte italiana il riferimento normativo di livello europeo è il Regolamento Delegato (UE) n. 481/2014 recante norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione.

### 12.1 Giustificativi di pagamento

I pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari, assegni bancari datati o circolari, bollettini postali, e ogni altro metodo di pagamento che renda possibile un riscontro documentale.



Sono ammissibili i pagamenti in contanti per un importo fino a 500,00 euro. Eventuali pagamenti in contanti di importo superiore dovranno essere debitamente giustificati.

**Ai fini dell'ammissibilità della spesa i pagamenti devono essere quietanzati.**

I documenti giustificativi di pagamento sono i seguenti:

- mandati di pagamento quietanzati dall'istituto bancario cassiere e/o tesoriere; la quietanza è apposta direttamente sul mandato completo dei seguenti elementi: timbro dell'istituto bancario e data del pagamento;

- bonifici, accompagnati da estratto conto bancario da cui si evinca l'avvenuto addebito della spesa sul conto corrente del beneficiario e contabili/ricevute bancarie;
- assegni, a condizione che si evinca l'avvenuto addebito nel periodo di rendicontazione nell'estratto conto bancario del beneficiario;
- MAV, RI.BA o altri sistemi di pagamento elettronico corredati dal conto corrente del beneficiario da cui si evinca l'avvenuto addebito della spesa;
- ricevuta bancomat/carta di credito (pagamento tramite pos) corredata da estratto conto bancario attestante l'effettivo e definitivo esborso finanziario;
- per i pagamenti in contanti copia della contabilità ufficiale dell'ente.

Il pagamento deve avere data operazione e data valuta all'interno del periodo di ammissibilità della spesa.

#### 12.2 Spese di personale

Tali spese corrispondono al costo del personale impiegato a tempo pieno o parziale dai beneficiari, per lo svolgimento delle attività progettuali **Rientrano nelle spese di personale anche quelle relative ai borsisti, agli assegnisti, ai collaboratori (occasionali o a progetto) ai tirocinanti e alle figure assunte con contratto di apprendistato per le quali però non saranno rimborsabili le ore di formazione obbligatoria.**

Il personale potrà essere già contrattualizzato dal beneficiario al momento del deposito della candidatura o essere impiegato dopo espressamente per il progetto. **Il personale già assunto è rimborsabile nei limiti del 20% dei costi esposti dal beneficiario sulle altre 4 categorie di spesa ammesse sul Programma** (“spese di viaggio e soggiorno”, “spese per consulenze e servizi esterni”, “spese per attrezzature” e “spese per infrastrutture e strutture edilizie”). Il rispetto della suddetta soglia verrà verificato sia in fase di presentazione della candidatura sia alla chiusura del progetto.

#### Esempio

<b>Voce di costo</b>	<b>Importo</b>
Spese di infrastrutture e strutture edilizie	<b>€ 3.000,00</b>
Spese per consulenze e servizi esterni	<b>€ 4.000,00</b>
Spese per viaggio e soggiorno	<b>€ 500,00</b>
Spese per attrezzature	<b>€ 7.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 14.500,00</b>

<b>Importo massimo rimborsabile per il personale in organico al momento della candidatura</b>	<b>€ 2.900,00 (20% di € 14.500,00)</b>
---	--

I costi per il personale comprendono le **retribuzioni lorde**, in linea con i contratti collettivi, versate al personale a compenso del lavoro prestato per la realizzazione del progetto nonché ogni altro costo direttamente correlato al pagamento delle retribuzioni che sia sostenuto dal datore di lavoro, quali ad es. imposte, contributi assicurativi e pensionistici, oneri differiti e i premi di produttività (questi ultimi solo se previsti dalla contrattazione nazionale/aziendale).

Una simile valutazione sarà effettuata anche in occasione dell'istruttoria di **modifiche progettuali** che, riducendo il valore finanziario delle voci di costo "dirette", comportino lo sforamento del limite previsto. In questo caso la riparametrazione delle spese di personale interno potrebbe non essere attuata se sono rispettate le seguenti condizioni:

- le modifiche sono debitamente motivate e risultano essenziali per il proseguimento delle attività progettuali;
- il nuovo dettaglio dei costi modificato non presenta ulteriori spese di personale già assunto al momento del deposito della candidatura in aggiunta a quelle già presenti.

**I costi del personale possono essere rimborsati:**

1. Su **base forfettaria in misura pari al 20%** dei costi diretti (ossia dei costi relativi alle altre categorie di spesa esclusi quelli di ufficio e amministrazione) di ciascun partner in conformità all'art.19 del Regolamento (UE) n. 1299/2013.

In fase di **rendicontazione**, il beneficiario non dovrà presentare giustificativi di spesa/pagamento né *timesheet*: ad ogni richiesta di rimborsso un 20% aggiuntivo, corrispondente ai costi presunti del personale, sarà calcolato automaticamente dal sistema informativo sulla base dei costi rendicontati sulle altre voci di spesa (escluse, come già detto, le spese di ufficio e amministrazione).

**Esempio**

<b>Voci di costo incluse nella domanda di rimbors (rendicontazione)</b>	<b>Spese rendicontate</b>	<b>Importo forfettario 20%</b>
Spese di viaggio e soggiorno	€ 2.000,00	€ 400,00

Spese per consulenze e servizi esterni	€ 4.000,00	€ 800,00
Spese per attrezzature	€ 5.000,00	€ 1.000,00
Spese di personale	-	€ 2.200,00

2. Sulla base del **costo effettivo (ossia a “costi reali”)** distinguendo tra:

- a) personale la cui l'attività è al 100% dedicata al progetto, salvo gli eventuali periodi in cui la figura non possa esercitare le proprie funzioni lavorative.

**Esempio**

A	Costo del lavoro (Retribuzione Lorda annua + oneri a carico del datore)	€ 48.000,00
B	Percentuale d'impegno sul progetto	100%
C	Costo mensile rendicontabile (A / 12 * B)	€ 4.000,00

- b) personale con un incarico a tempo parziale nell'ambito del progetto, i cui costi sono calcolati con una delle due modalità di seguito specificate:

- ❖ una percentuale fissa del costo del lavoro lordo, corrispondente ad una percentuale fissa di impegno nell'ambito del progetto, senza l'obbligo di registrare le ore di lavoro svolte. La percentuale individuata per ciascun dipendente vale per tutta la durata del progetto e deve essere indicata in un'apposita dichiarazione del datore di lavoro così come previsto dall'art. 3 comma 5 del Regolamento (UE) n. 481/2014 e deve comunque essere documentabile in fase di controllo.

**Esempio**

A	Costo del lavoro lordo (retribuzione annua lorda + oneri a carico del datore)	€ 48.000,00
B	Percentuale FISSA dedicata al progetto e dichiarata dal beneficiario	60%
C	Costo mensile rendicontabile: (A / 12 * B)	€ 2.400,00

- ❖ una percentuale FLESSIBILE del costo del lavoro lordo, che corrisponde ad un numero mensilmente variabile di ore lavorate nell'ambito del progetto, sulla base di un sistema di registrazione dei tempi che copre il 100% dell'orario di lavoro del dipendente. In conformità all'articolo 68, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 1303/2013 (così come modificato dal Regolamento (UE) n. 2018/1046), la spesa

rendicontabile è calcolata sulla base di una **tariffa oraria** che può essere determinata dividendo il costo del lavoro lordo annuo documentato più recente, ove disponibile, per 1720 ore (o quota proporzionale corrispondente per il personale assunto a tempo parziale). In luogo del massimale fissato dal regolamento si può utilizzare il numero di ore lavorabili annualmente in base a contratti collettivi/specifiche normative applicabili. La tariffa oraria così definita è moltiplicata per il numero di ore effettivamente lavorate nell'ambito del progetto documentate attraverso il **timesheet mensile** (cfr. format di riferimento per il programma – Allegato 1).

### Esempio

A	Costo del lavoro lordo annuo (retribuzione linda + oneri a carico del datore)	€ 48.000
B	Numero di ore lavorative (art. 68, par. 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013)	1.720 ore*
C	Tariffa oraria mensile (A / B)	€ 27,9
D	Numero di ore lavorate sul progetto durante il mese	63
	Costo ammissibile (C * D)	€ 1.759

\* ovvero monte ore definito nel CCNL

Ciascun beneficiario potrà decidere se rendicontare le spese di personale adottando l'opzione "forfettaria" o se invece utilizzare una delle modalità a "costo effettivo"; **la scelta, da effettuarsi all'atto di presentazione della proposta progettuale in risposta al bando, si applicherà però a tutto il personale e resterà invariata per l'intera durata del progetto. Per gli Small Projects è applicabile esclusivamente l'opzione a costi forfettari.**

Qualora il beneficiario opti per la rendicontazione a costi reali, dovrà produrre la seguente documentazione:

Documentazione giuridicamente rilevante

- **in caso di personale assunto prima della candidatura**
  - per i beneficiari pubblici e per gli organismi di diritto pubblico: ordine di servizio che autorizzi a lavorare sul progetto INTERREG secondo una determinata % di tempo
- **in caso di personale assunto dopo la presentazione**
  - documentazione comprovante l'espletamento delle procedure di selezione
  - contratto/convenzione/lettera di incarico con data successiva al deposito della proposta progettuale

A seconda della percentuale di impiego sul progetto è inoltre necessaria la seguente documentazione

▪ **in caso di impiego al 100% sul progetto**

- documentazione attestante (o da cui sia possibile evincere) il costo del lavoro (da presentare nella prima rendicontazione ed eventualmente aggiornare nel corso della durata del progetto)
- relazione sulle attività svolte nel periodo di riferimento per rendicontazione firmata dal dipendente

▪ **in caso di impiego parziale sul progetto con % fissa ogni mese**

- documentazione attestante (o da cui sia possibile evincere) il costo del lavoro (da presentare nella prima rendicontazione ed eventualmente aggiornare nel corso della durata del progetto)
- dichiarazione del datore di lavoro che definisce la % d'impegno sul progetto (da presentare nella prima rendicontazione)
- relazione sulle attività svolte nel periodo di riferimento di ciascuna rendicontazione

▪ **in caso di impiego parziale sul progetto con % variabile**

- documentazione attestante (o da cui sia possibile evincere) il costo del lavoro (da presentare nella prima rendicontazione ed eventualmente aggiornare nel corso della durata del progetto);
- **prospetto dettagliato** di ricostruzione della tariffa oraria (da presentare nella prima rendicontazione ed eventualmente aggiornare nel corso della durata del progetto) che **specifichi le diverse voci della retribuzione** prese in considerazione e **il numero massimo di ore lavorabili** (indicandone la **fonte** nel caso in cui non si utilizzi come base di calcolo la quota convenzionale di 1720 ore);
- Time sheet mensili che coprano il 100% del tempo di lavoro e forniscano il dettaglio del tempo dedicato mensilmente al progetto nel periodo di riferimento per ciascuna rendicontazione (cfr **modello di riferimento in allegato 1**).

#### **Documentazione di spesa**

Il cedolino, la busta paga, le ricevute o altri documenti di valore probatorio equivalente per i mesi di riferimento;

#### **Documentazione di pagamento**

- Documentazione attestante il pagamento delle retribuzioni (mandato quietanzato o bonifico corredata da estratto conto)

- Documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute fiscali, previdenziali e assicurative (es. F24)

Nel caso in cui i **bonifici/mandati di pagamento e le relative quietanze siano cumulativi**, è necessario presentare una attestazione del tesoriere (soggetti pubblici) o del responsabile legale che certifichi la presenza, all'interno dell'atto cumulativo, dei pagamenti relativi al personale che lavora sul progetto.

### 12.3 Spese d'ufficio e amministrazione

Le spese d'ufficio e amministrative sono spese generali sostenute dai partner per la realizzazione del progetto. Come indicato all'art. 4 del Regolamento (UE) n. 481/2014 sono limitate ai seguenti costi:

- canone di locazione degli uffici;
- assicurazioni e imposte relative agli edifici che ospitano il personale e alle attrezzature d'ufficio (ad esempio, assicurazioni incendio, furto);
- consumi per le utenze (ad esempio, elettricità, riscaldamento, acqua);
- forniture per ufficio;
- contabilità generale all'interno dell'organizzazione beneficiaria;
- archivi;
- manutenzione, pulizie e riparazioni;
- sicurezza;
- sistemi informatici;
- comunicazione (ad esempio, telefono, fax, Internet, servizi postali, biglietti da visita);
- spese bancarie di apertura e gestione del conto o dei conti, qualora l'attuazione dell'operazione richieda l'apertura di un conto separato;
- oneri associati alle transazioni finanziarie transnazionali.

Il Programma prevede due opzioni di calcolo per le spese di ufficio e amministrazione

- a) **Nel caso di scelta della rendicontazione dei costi del personale su base forfettaria:** le spese di ufficio saranno calcolate forfettariamente in misura pari al 15% del valore delle spese di personale. Questa opzione non richiederà in fase di rendicontazione la presentazione di documenti giustificativi di spesa e di pagamento da parte del beneficiario: in analogia a quanto precisato al paragrafo 12.2 per i costi forfettari del personale, il valore delle spese d'ufficio sarà calcolato automaticamente dal sistema SiAge.
- b) **Nel caso di scelta della rendicontazione dei costi del personale sulla base del costo effettivo:** le spese di ufficio saranno ammissibili fino ad un massimo del 3% del budget totale di ciascun partner. Questa opzione prevede la presentazione dei giustificativi e dei prospetti di calcolo necessari a definire la quota delle spese generali dell'organizzazione

imputabili al progetto. Tale calcolo dovrà essere effettuato, secondo un metodo corretto, equo e debitamente giustificato da mantenersi per l'intera durata del progetto. Di seguito si propongono tre possibili metodi di calcolo:

- ✓ Numero di ore lavorate sul progetto/numero ore totali aziendali lavorabili<sup>26</sup>;
- ✓ Unità di personale dedicato al progetto/numero di persone che lavorano nell'intera organizzazione o dipartimento del beneficiario<sup>27</sup>;
- ✓ Numero di metri quadri utilizzati dal personale dedicato al progetto/ superficie dell'intera organizzazione o dipartimento del beneficiario.

**Nel caso degli Small projects potrà essere scelta solo la modalità di rendicontazione a costi forfettari.**

Ai fini della rendicontazione dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

#### **Documentazione giuridicamente rilevante**

- Documentazione comprovante l'espletamento delle eventuali procedure di evidenza pubblica (beneficiari di natura pubblica o assimilabile)
- Contratti stipulati con eventuali fornitori
- Contratti per eventuali utenze dedicate al progetto
- Contratti di locazione
- Documentazione comprovante l'apertura di conti correnti dedicati
- Prospetto di calcolo delle spese generali indirette
- Altri eventuali documenti previsti dalla normativa vigente

#### **Documentazione di spesa**

- Fattura, ricevuta o altri documenti di valore probatorio equivalente. **Nel caso di fatture elettroniche non sono ammesse correzioni manuali.**

#### **Documentazione di pagamento**

Secondo quanto indicato al paragrafo 12.1

##### **12.4 Spese di viaggio e soggiorno**

Sono ammissibili nell'ambito di tale categoria le spese connesse a viaggi e soggiorni del personale impiegato sul progetto purché sia **strettamente necessari** ai fini del progetto stesso (es. incontri del partenariato, riunioni con AdG, sopralluoghi, ecc. per i quali deve essere fornita apposita motivazione e documentazione di supporto). **Le spese di missione di fornitori e**

<sup>26</sup> Es. 1720 ore come da semplificazione proposta per il calcolo della tariffa oraria .

<sup>27</sup> Al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello di rendicontazione.

**prestatori vanno invece ricomprese nella linea di budget “costi per consulenze e servizi esterni”.**

Le spese devono rispettare normativa e regole stabilite dall'ente di appartenenza (regolamenti interni o contratti collettivi) del beneficiario; in ogni caso dovranno essere ragionevoli e assicurare i principi di economicità.

Nell'ambito di questa categoria rientrano:

- a) spese di viaggio (ad esempio biglietti, assicurazione viaggio, rimborso auto chilometrico, pedaggi e spese di parcheggio)
- b) spese di vitto
- c) spese di soggiorno, compresi canoni di locazione e relative utenze qualora per trasferte periodiche e continuative tale soluzione risulti economicamente più vantaggiosa
- d) spese per i visti
- e) indennità giornaliera, in base a quanto previsto dai regolamenti interni degli Enti

I costi sopra elencati che risultino coperti da un'indennità giornaliera non beneficiano di un rimborso aggiuntivo.

Le spese dovranno essere sostenute nei territori italiani ammissibili nell'ambito del Programma; è inoltre possibile considerare ammissibili anche le spese sostenute fuori dai territori italiani del Programma, purché sia debitamente documentato il valore aggiunto del viaggio (in termini di promozione del progetto e di accrescimento delle conoscenze e capacità dei beneficiari), il ruolo delle persone che vi partecipano e il budget di dettaglio. Così come indicato al paragrafo 10.3 punto 1), tali spese saranno computate nel calcolo dei costi sostenuti al di fuori dell'area di cooperazione, a meno che la missione non sia legata ad attività promozionali o di sviluppo delle capacità e a tal fine sia preventivamente comunicata al SC.

Le spese di viaggio e soggiorno saranno rimborsate solo in presenza di:

- ✓ autorizzazione alla missione dalla quale si evinca il nominativo della persona, il motivo, il luogo e la durata che dovrà essere chiaramente rapportata alla sua finalità (soggetti pubblici)
- ✓ Documentazione che attesti la riferibilità della missione al progetto (verbale o nota dell'incontro firmata dai partecipanti, attestato di partecipazione al convegno o altro evento)
- ✓ Nota spese o altro prospetto di riepilogo dei costi sostenuti corredata dalla documentazione analitica (fatture d'albergo, biglietti di viaggio, scontrini, ecc.) tranne nel caso di riconoscimento della diaria giornaliera
- ✓ Lista del personale che effettua trasferte sul progetto con indicazione del ruolo e delle attività firmata dal rappresentante legale o dal soggetto con potere di firma (in particolare nel caso in cui sia stato adottato il tasso forfettario per il personale)

E' necessaria inoltre la presentazione di:

- Procedure di evidenza pubbliche nel caso di soggetti pubblici o organismi di diritto pubblico che affidano i servizi di organizzazione delle trasferte a specifici fornitori
- Ulteriori eventuali documenti previsti dalla legge.

Ai fini della rendicontazione dovrà essere prodotta la seguente documentazione

#### **Documentazione di spesa**

- ✓ Cedolino/ busta paga/ ricevute o altra documentazione che attesti che le spese di viaggio sono state effettivamente riconosciute e pagate dal beneficiario al personale che ha effettuato la trasferta

#### **Documentazione di pagamento**

Secondo quanto indicato al paragrafo 12.1

#### **12.5 Spese per consulenze e servizi esterni**

Rientrano in tale categoria le spese sostenute per consulenze e servizi esterni prestati da organismi o persone fisiche, al fine di attuare attività connesse alle realizzazioni dei progetti (per esempio: studi, traduzioni, azioni di promozione, organizzazione eventi, ecc.).

Per i beneficiari pubblici e per gli organismi di diritto pubblico (la selezione degli esperti esterni e dei fornitori di servizi deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in riferimento al pubblico impiego D. Lgs n. 165/2001 e agli appalti pubblici D. Lgs. n. 50/2016, garantendo i principi di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento, nonché il rispetto degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro.

I soggetti privati, conformemente a quanto indicato nel paragrafo 11.3.3, in occasione della rendicontazione di tali spese dovranno allegare la documentazione comprovante la procedura di scelta dei contraenti.

Il contratto stipulato tra il beneficiario e il soggetto terzo dovrà specificare l'oggetto della prestazione, il contenuto, la modalità di esecuzione e dovrà essere articolato per il valore delle singole prestazioni di servizio. Dovrà altresì includere una clausola che impegni il soggetto terzo a fornire ai controllori tutte le informazioni necessarie, qualora richieste, relative all'attività svolta per conto del partner del progetto.

Gli organismi che, per loro missione aziendale svolgono attività di carattere esecutivo o di supporto/assistenza non possono essere coinvolti come partner di progetto e svolgere, all'interno del medesimo, esclusivamente tali funzioni. Tali soggetti potranno invece essere selezionati

come prestatori di servizio in fase di attuazione nel rispetto della normativa vigente sugli appalti come sopra descritto.

Questo aspetto verrà attentamente valutato in sede di istruttoria dei progetti e potrà determinare anche l'esclusione dei partner per i quali si verifichi di fatto la natura di prestatori di servizio.

I prestatori di servizi che sono stati selezionati per le attività di assistenza tecnica nell'ambito del Work Package 1 – Gestione e coordinamento del progetto potranno partecipare anche alle procedure di evidenza pubblica indette sul progetto a condizione che la scelta del contraente sia debitamente motivata nel rispetto delle regole di trasparenza e di concorrenza precise nel paragrafo 11.3 ed escluda qualsiasi fattispecie di conflitto di interesse.

**Le spese si limitano ai servizi e alle consulenze seguenti:**

- a) studi o indagini (ad esempio, valutazioni, strategie, note sintetiche, schemi di progettazione, manuali);
- b) formazione;
- c) traduzioni;
- d) sistemi informatici e creazione, modifiche e aggiornamenti di siti web;
- e) attività di promozione, comunicazione, pubblicità o informazione collegate a un'operazione;
- f) gestione finanziaria e rendicontazione delle spese;
- g) servizi correlati all'organizzazione e attuazione di eventi o riunioni (compresi canoni di locazione, servizi di catering o di interpretazione);
- h) partecipazione a eventi (ad esempio, quote di iscrizione) limitatamente agli eventi in cui i partecipanti svolgono un ruolo attivo in quanto strettamente connesso allo sviluppo o alla promozione del progetto;
- i) servizi di consulenza legale e servizi notarili, consulenza tecnica e finanziaria, altri servizi di consulenza e contabili;
- j) spese relative a perizie tecniche o finanziarie
- k) diritti di proprietà intellettuale;
- l) garanzie fornite da una banca o da un altro istituto finanziario, ove prescritte dalla normativa nazionale o dell'Unione o da un documento di Programmazione adottato dal comitato di sorveglianza;
- m) spese di viaggio e soggiorno di esperti, relatori, presidenti di riunione e prestatori di servizi esterni, qualora espressamente previsto dal contratto;
- n) altre consulenze e servizi specifici necessari per le operazioni.

Le spese per il servizio di catering in occasione di manifestazioni o eventi sono ammissibili, per esigenze di semplificazione e qualora ciò non dia luogo ad un aumento dei costi rispetto alla rendicontazione delle spese individuali sostenute da ciascun partecipante.

Per quanto riguarda i siti web, sono ammissibili i costi per l'acquisto di hosting e dominio, il template, il plugin, la progettazione grafica e la gestione qualora i siti medesimi siano finalizzati alle attività di promozione, di valorizzazione, di formazione, di marketing e/o di e-commerce. Sono altresì ammissibili le piattaforme dati specifiche realizzate per il raggiungimento di uno o più risultati del progetto.

L'Autorità di gestione metterà a disposizione una piattaforma web realizzata nell'ambito del sito <https://www.interreg-italiasvizzera.eu>, e comprendente minisiti dedicati ai Progetti dove ciascun capofila provvederà a caricare informazioni, immagini, tavole, news e quant'altro sia utile a documentare l'attività in corso e i prodotti realizzati.

Tenuto conto dei tempi di attivazione della piattaforma, per i soli progetti del secondo Avviso non saranno riconosciuti i costi di siti web che si limitano a comunicare le attività e i risultati del progetto.

**Si ricorda che per i siti web considerati output del progetto vige l'obbligo del mantenimento e aggiornamento dello stesso per almeno di 5 anni (3 per le PMI) dopo la conclusione del progetto, pena la revoca del contributo concesso.**

Per maggiori dettagli sulla realizzazione di Siti Web si rimanda alle *Linee Guida per l'Informazione e la Comunicazione*.

Ai fini della rendicontazione dovrà essere prodotta la seguente documentazione

#### **Documentazione giuridicamente rilevante**

- Documentazione comprovante l'espletamento (se richiesto) delle procedure di evidenza pubblica ai sensi del Codice dei contratti e delle selezioni dei professionisti e dei lavoratori autonomi ai sensi del D. Lgs. n. 165/2001
- Documentazione attestante la trasparenza delle procedure di selezione svolte dai beneficiari privati.
- Check-list appalti debitamente compilata e firmata
- Contratto
- Dichiarazione sull'assenza di conflitto di interessi, ove pertinente (cfr. par. 11.3.4); se non prodotta nella sezione di SiAge dedicata alle procedure di aggiudicazione, dovrà comunque essere allegata in fase di rendicontazione

- SAL/Relazioni di attività intermedie o finali delle prestazioni di servizi esternalizzate, debitamente firmate dall'incaricato
- Altra documentazione rilevante, specifica, richiesta dalla normativa vigente



Poiché le prestazioni professionali e occasionali possono essere contrattualizzate a corpo o a misura, in quest'ultimo caso la fattura dovrà indicare (anche in apposita distinta) il numero di giornate svolte dal fornitore per consentire al controllore di valutarne la congruità rispetto all'oggetto, alla natura e alla durata dell'attività per la quale ci si avvale di una consulenza.

#### Documentazione di spesa

- Fatture, ricevute, note di debito o altri documenti di valore probatorio equivalente. **Nel caso di fatture elettroniche non sono ammesse correzioni manuali.**

#### Documentazione di pagamento

Secondo quanto indicato al paragrafo 12.1

##### 12.6 Spese per attrezzature

Le spese si riferiscono ad attrezzature essenziali **acquistate ovvero acquisite in locazione finanziaria, dal beneficiario per la realizzazione del progetto.**

**Le spese per le attrezzature si limitano alle seguenti voci:**

- attrezzature per ufficio;
- hardware e software;
- mobilio e accessori solo se specificatamente giustificati dalle attività del progetto;
- apparecchiature di laboratorio;
- strumenti e macchinari;
- attrezzi o dispositivi;
- veicoli, solo se specificatamente giustificati dalle attività di progetto;
- altre attrezzature specifiche necessarie per le operazioni.

Sono altresì ammissibili i costi secondari quali ad esempio quelli di trasporto o di installazione.

E' necessario che i beni siano identificabili presso la sede del beneficiario attraverso l'apposizione di una specifica etichetta che evidenzi l'immediata riconducibilità della spesa al Programma e che contenga: a) l'esposizione dell'emblema dell'Unione europea, secondo le caratteristiche indicate dal

Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 Capo II art. 3, 4, 5; b) un riferimento al Fondo europeo dello sviluppo regionale (FESR); c) il logo del Programma. Nel caso inoltre di beni inventariati, deve essere indicato (con etichettatura separata) il numero di registrazione d'inventario. Qualora infine il bene sia dismesso, in quanto non più funzionante od obsoleto, sarà necessario conservare agli atti una dichiarazione sottoscritta dal responsabile del Progetto che attesti l'avvenuta dismissione e le motivazioni della stessa attestante la dismissione. La dismissione dovrà essere prontamente comunicata all'AdG qualora avvenga prima della scadenza del "periodo di stabilità" previsto dall'art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

A prescindere dalla modalità prescelta l'acquisizione delle attrezzature deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di pubbliche forniture, per i partner pubblici o equivalenti, e, per i partner privati, nel rispetto dei principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità documentando le procedure di scelta dei contraenti. **E' sempre opportuno richiedere almeno 3 preventivi; nel caso di ricerche di mercato online è necessario documentarle attraverso siti differenti. I preventivi devono essere fra loro comparabili ossia far riferimento a beni con caratteristiche simili/idonei rispetto alla richiesta; la scelta di non avvalersi del preventivo più conveniente dev'essere adeguatamente motivata.**

Si precisa infine che non è necessario che le attrezzature siano utilizzate esclusivamente per il progetto; in tal caso però le spese imputabili al Programma dovranno essere calcolate come "pro quota" fornendo l'evidenza dell'importo imputabile al progetto.

Con riferimento alle spese per attrezzature è **essenziale** distinguere tra:

- **Beni strumentali alla realizzazione del progetto** (es. computer, stampanti, proiettori, ecc.) per i quali è ammissibile il solo costo dell'ammortamento, rapportato al periodo di cofinanziamento dell'investimento e alla percentuale di utilizzo sul progetto (cfr. art. 69 (2) del Regolamento (UE) n. 1303/2013), purché i beni stessi non siano già stati oggetto di altri finanziamenti comunitari o nazionali. Il prezzo di acquisto potrebbe essere interamente rimborsabile solo in caso di bene sia utilizzato in via esclusiva per il progetto e la cui vita utile (periodo di ammortamento) sia uguale o inferiore alla durata dell'intervento finanziato dal Programma Italia-Svizzera. Sono interamente rendicontabili anche i costi dei materiali di consumo quali ad es. quelli utilizzabili in laboratorio.

Nel caso in cui debba procedere alla rendicontazione delle quote di ammortamento, la quota annua ammissibile verrà calcolata moltiplicando il costo del bene per il coefficiente di ammortamento. La stessa quota dovrà essere poi rapportata al periodo effettivo di utilizzo del bene per ciascuna rendicontazione: quota annua ammissibile x giornate di effettivo utilizzo/360 oppure quota annua ammissibile x numero di mensilità di effettivo

utilizzo/12 (a seconda che il periodo di riferimento sia mensile o giornaliero). Il periodo di utilizzo dovrà essere definito tenendo altresì conto dell'eventuale utilizzo non esclusivo per il progetto.

Le percentuali di ammortamento dovranno essere conformi al D.M. 31/12/1988 "Coeffienti di ammortamento" e s.m.i. Il beneficiario dovrà presentare nella prima rendicontazione utile uno specifico piano di ammortamento contenente le seguenti informazioni: costo del bene acquistato, data di acquisto, data di inizio dell'utilizzo, periodo di ammortamento.

**Si precisa infine che per i beni con costo unitario al di sotto di € 516,00 è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute.**

- **Attrezzature tecnico-specialistiche** che costituiscono un output di progetto, per le quali è ammissibile l'intero costo assicurandone il mantenimento della proprietà e della destinazione d'uso ai fini progettuali per un periodo di 5 anni (3 per le PMI) dal pagamento del saldo del progetto (cfr. art.71 (1) del Regolamento (UE) n. 1303/2013).

Nel caso in cui l'attrezzatura venga acquisita tramite **leasing**, così come previsto dall'art.19 del D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, la spesa ammissibile corrisponde ai canoni pagati comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente. Il beneficiario dovrà dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo più economico per acquisire l'uso del bene; qualora ciò non sia verificabile in fase di controllo, la spesa non sarà riconosciuta.

In generale sono ammissibili solo i canoni che rientrano nel periodo di durata del progetto e comunque potranno essere portati a rimborso, per ciascun periodo di rendicontazione, solo i canoni pagati entro la data di presentazione della domanda di rimborso. Fanno eccezione i contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto; l'importo massimo ammissibile non potrà comunque superare il valore di mercato del bene e non saranno ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi.

E' infine ammissibile l'acquisto di **materiale usato** purché:

- ✓ se ne possa attestare la provenienza esatta appurando che il bene non abbia beneficiato di contributo nazionale o comunitario precedente;
- ✓ il prezzo non sia superiore al valore di mercato e sia inferiore al costo di materiale simile nuovo;
- ✓ le caratteristiche tecniche dei prodotti usati siano conformi alle esigenze dell'operazione e alle norme/standard pertinenti.

Ai fini della rendicontazione dovrà essere prodotta la seguente documentazione

#### **Documentazione giuridicamente rilevante**

- Documentazione comprovante l'espletamento della procedura di evidenza pubblica, a seconda della procedura di affidamento adottata.
- Check-list appalti debitamente compilata e firmata o altra documentazione comprovante la trasparenza del processo di acquisto (beneficiari privati).
- Contratto di acquisto, locazione o leasing.
- Dichiarazione sull'assenza di conflitto di interessi, ove pertinente (cfr. par. 11.3.4); se non prodotta nella sezione di SiAge dedicata alle procedure di aggiudicazione; dovrà comunque essere allegata in fase di rendicontazione
- Dichiarazione rilasciata dal venditore attestante la provenienza esatta del materiale, comprovante che lo stesso non abbia fruito negli ultimi 7 anni di un precedente finanziamento nazionale o europeo (solo per il materiale usato).
- Registro dei beni ammortizzabili (solo per i beni strumentali) e piano di ammortamento (da presentare nella prima rendicontazione).
- Verbale di collaudo/installazione.
- Dichiarazione del mantenimento dell'opera alle finalità di destinazione per almeno di 5 anni (3 per le PMI) dal pagamento del saldo, in conformità all'art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (da presentare in occasione dell'ultima domanda di rimborso del partner)
- Altra documentazione rilevante, specifica, richiesta dalla normativa vigente.

#### **Documentazione di spesa**

- Fattura o altro documento di valore probatorio equivalente. **Nel caso di fatture elettroniche non sono ammesse correzioni manuali.**

#### **Documentazione di pagamento**

Secondo quanto indicato al paragrafo 12.1

##### **12.7 Spese per infrastrutture e strutture edilizie**

Rientrano in questa categoria le spese per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e il recupero di infrastrutture ed edifici e le spese per l'acquisizione di terreni a condizione che siano direttamente collegate agli obiettivi del progetto e che sia dimostrabile l'utilità e l'impatto transfrontaliero dell'investimento.



Le spese tecniche e di progettazione dovranno rientrare nella voce “personale” se sono state sostenute da addetti e funzionari del beneficiario. A tal riguardo si precisa che sono ammissibili gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e che gli stessi non saranno computati nel limite del 20% previsto per il costo del personale già nell’organico del beneficiario (cfr. paragrafo 12.2) Qualora invece tali attività venissero affidate a soggetti esterni tali costi potranno essere rendicontati alternativamente nella voce “spese per consulenza e servizi esterni” o direttamente all’interno di “infrastrutture e strutture edilizie”.

**Per ciò che concerne la costruzione ovvero il recupero/la ristrutturazione di infrastrutture ed edifici, è necessario che:**

- gli immobili o le aree siano di proprietà del beneficiario o siano in disponibilità al medesimo al momento dell’avvio del progetto e per un periodo adeguato agli scopi del progetto, comunque non inferiore ai 5 anni successivi al pagamento del saldo. La disponibilità degli immobili o delle aree dovrà essere comprovata tramite la presentazione di un idoneo accordo giuridico tra le parti;
- la destinazione d’uso dell’immobile/infrastruttura si caratterizzi come output del progetto;
- il beneficiario si impegni, con apposita dichiarazione, a mantenere la proprietà dell’immobile/infrastruttura e la destinazione d’uso per i 5 anni successivi al pagamento del saldo del progetto;
- gli interventi di costruzione/recupero/ristrutturazione non attengano all’edilizia residenziale;
- sia rispettata la normativa settoriale vigente, nonché gli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro;
- siano presenti, se del caso, le necessarie autorizzazioni di legge da parte delle competenti autorità, preventivamente richieste dal beneficiario.

Si precisa che i lavori di ristrutturazione non saranno ammessi per gli immobili in affitto.

A conclusione degli interventi di costruzione ovvero di recupero/ristrutturazione sarà necessario presentare, se pertinente, il certificato di conformità edilizia e agibilità.

**L’acquisto di terreni e gli eventuali costi associati, sono una spesa ammissibile alle seguenti condizioni:**

- l’acquisto del terreno è determinante per il conseguimento degli obiettivi e dei risultati del progetto;

- il valore di mercato del bene è attestato da una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari, degli agrotecnici o dei periti industriali edili;
- la spesa per l'acquisto del terreno e gli eventuali costi associati non supera il 10% della spesa ammissibile sul progetto (cfr. art. 69 (3) del Regolamento (UE) n. 1303/2013).

Per operazioni a tutela dell'ambiente la spesa per l'acquisto di terreni può essere tuttavia ammessa per una percentuale **superiore al 10%** quando siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

- a) l'acquisto è stato effettuato sulla base di una decisione positiva da parte dell'Autorità di Gestione (che dovrà essere esibita contestualmente alla presentazione della prima rendicontazione);
- b) il terreno è destinato all'uso stabilito per un periodo determinato nella decisione di cui alla lettera a);
- c) il terreno non ha una destinazione agricola salvo in casi debitamente giustificati decisi dall'Autorità di Gestione. A tal proposito contestualmente alla prima rendicontazione il beneficiario dovrà presentare apposita attestazione catastale sulla destinazione non agricola del terreno
- d) l'acquisto è effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico.

La spesa in oggetto può essere aumentata al 15% per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici.

L'acquisto del terreno dovrà essere comprovato in sede di rendicontazione presentando l'apposito contratto stipulato con il soggetto che ha effettuato la vendita

**Infine, è ammissibile l'acquisto di edifici già costruiti entro il limite del 10% del costo totale del progetto purché si caratterizzi come output del progetto e rispetti le seguenti condizioni:**

- a) sia presentata una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari, degli agrotecnici o dei periti industriali edili, che attesti il valore di mercato del bene, nonché la conformità dell'immobile alla normativa nazionale oppure che espliciti i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario;
- b) l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o comunitario;

- c) l'immobile sia utilizzato conformemente alle finalità del progetto e per il periodo stabiliti dall'autorità di Gestione;
- d) non si tratti di edilizia residenziale.

L'edificio può ospitare servizi dell'amministrazione pubblica solo quando tale uso è conforme alle attività ammissibili dal progetto.

L'acquisto dell'edificio dovrà essere comprovato in sede di rendicontazione presentando l'apposito contratto stipulato con il soggetto che ha effettuato la vendita e il certificato di conformità edilizia ed agibilità.

**Non è ammesso l'acquisto di edifici nell'ambito delle attività di progetti o moduli aggiuntivi finanziari nell'ambito del terzo avviso del programma.**

Ai fini della rendicontazione, oltre alla documentazione e alle dichiarazioni sopariorportate il beneficiario dovrà presentare:

- Documentazione comprovante l'espletamento della procedura di evidenza pubblica, a seconda della procedura di affidamento adottata (in caso di affidamento di lavori)
- Checklist appalti debitamente compilata e firmata (in presenza di procedura di evidenza pubblica)
- Altra documentazione rilevante, specifica, richiesta dalla normativa vigente.

#### **Documentazione di spesa**

- Fattura o altro documento di valore probatorio equivalente. **Nel caso di fatture elettroniche non sono ammesse correzioni manuali.**

#### **Documentazione di pagamento**

Secondo quanto indicato al paragrafo 12.1

#### **13 Spese non ammissibili**

Sulla base di quanto precedentemente esposto, non sono ammissibili le seguenti spese (cfr. anche art. 2 Regolamento (UE) n. 481/2014 e art. 69 Regolamento (UE) n. 1303/2013):

- qualsiasi spesa da cui si evinca un conflitto di interessi come precisato nel paragrafo 11.3.1;
- le ammende, le penali e le spese per controversie legali e di contenzioso;

- le spese di rappresentanza, per esempio i costi dei regali, ad eccezione di quelli di valore unitario non superiore ai 50 € ove connessi ad attività di promozione, comunicazione, pubblicità o informazione;
- i costi connessi alle fluttuazioni del tasso di cambio;
- l'imposta sul valore aggiunto recuperabile;
- i costi dei beni ammortizzati acquistati con il contributo di sovvenzioni pubbliche;
- gli interessi bancari passivi;
- i deprezzamenti e le passività;
- gli interessi di mora;
- le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari;
- spese relative a un bene rispetto alle quali il beneficiario possa fruire di un contributo pubblico superiore al 100% della spesa (cd. doppio finanziamento). Entro tale limite è invece ammissibile il concorso di più fonti di finanziamento purché tale cumulo non porti al superamento delle eventuali intensità di aiuto applicabili

#### **14 Comunicazione e pubblicità**

Il Beneficiario capofila e i partner del progetto hanno l'obbligo, a pena della non ammissibilità della spesa, di riportare il sostegno del Programma di Cooperazione Interreg V A "Italia – Svizzera 2014-2020" al progetto in tutte le azioni di informazione e di comunicazione mediante:

- a) l'esposizione dell'emblema dell'Unione europea, secondo le caratteristiche indicate dal Regolamento di esecuzione (UE) nr. 821/2014 Capo II art. 3, 4, 5
- b) un riferimento al Fondo europeo dello sviluppo regionale (FESR);
- c) il logo di Programma integrato nel logo di Progetto fornito dal Segretariato Congiunto.

Il Capofila e i partner si impegnano a includere nei propri siti Internet una breve descrizione del progetto (obiettivi e i risultati) nonché l'ammontare del sostegno finanziario ricevuto o diversamente, in caso di realizzazione di una piattaforma comune per i Siti Web dell'intero Programma, a contribuire alla realizzazione del proprio sito su tale piattaforma in collaborazione con il Segretariato Congiunto.

Il Capofila e i partner durante l'esecuzione di un'operazione, che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per le quali il contributo pubblico complessivo superi 500.000,00 euro, espongono in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo

di dimensioni rilevanti, e, entro 3 mesi dal completamento dell'operazione, una targa permanente o cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni (secondo quanto riportato nel Regolamento (UE) n. 821/2014).

I beneficiari le cui operazioni siano diverse da quanto sopra indicato sono comunque tenuti ad esporre almeno un poster di formato minimo A3 che indichi il sostegno finanziario ricevuto dal Programma.

Il Capofila e i partner per quanto riguarda gli obblighi relativi alla comunicazione e informazione rispettano le **Linee guida per l'informazione e la comunicazione**, elaborate dal Programma ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e del Regolamento di esecuzione n. 821/2014 del 28 luglio 2014, approvate con Decreto 5521 del 17 aprile 2019 e disponibili sul Sito Web <https://interreg-italiasvizzera.eu>.

L'accettazione del contributo da parte del Beneficiario capofila e dei partner costituisce l'assenso della loro inclusione nell'elenco delle operazioni e la loro pubblicazione, in qualunque forma o qualunque mezzo, incluso il sito Internet del Programma <https://interreg-italiasvizzera.eu/>, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'articolo 115, paragrafo 2, da parte delle Autorità coinvolte nell'attuazione del Programma.

## 15 Reclami

I potenziali beneficiari, i capofila dei progetti approvati, i cittadini e/o i portatori di interesse possono presentare – all'Autorità di Gestione reclami qualora ritengano che le procedure di Programma non siano state rispettate.

La possibilità di presentare il reclamo di cui sopra non deve intendersi sostituita di rimedi amministrativi o giurisdizionali previsti dalle normative europee ed italiana vigenti e delle disposizioni del Programma.

### 15.1. I reclami presentati dai cittadini oppure dai portatori di interesse

I cittadini oppure i portatori di interesse possono presentare un reclamo in qualsiasi momento inviando un'e-mail al Segretariato Congiunto all'indirizzo [STCItaliaSvizzera@regione.lombardia.it](mailto:STCItaliaSvizzera@regione.lombardia.it), indicando nell'oggetto: Reclamo.

A seconda del caso da esaminare l'Autorità di Gestione si avvale del supporto del Segretariato Congiunto oppure del Comitato Direttivo e riscontra il reclamo, di norma, entro 30 giorni.

## 15.2. I reclami concernenti il processo di selezione e successiva gestione delle operazioni

Tutti i reclami, aventi ad oggetto le decisioni prese dagli organismi del Programma nei confronti dei potenziali o effettivi beneficiari, devono essere presentati dal Beneficiario capofila all'Autorità di Gestione del Programma mediante l'apposito modulo del sistema informativo SiAge.

I termini per la presentazione dei reclami da parte del beneficiario Capofila sono di 10 giorni a partire dalla notifica delle decisioni concernenti il progetto e/o i singoli partner.

Qualsiasi quesito relativo alla selezione delle operazioni sarà esaminato e riscontrato da parte dell'Autorità di Gestione che si avvale del Segretariato Congiunto sentito il Comitato Direttivo.

I reclami riguardanti la mancata validazione delle spese da parte dei controllori di primo livello sono riscontrati dall'Autorità di Gestione, che si avvale del Segretariato Congiunto sentita l'Amministrazione italiana interessata.

### a) Trasmissione del reclamo

Il reclamo deve essere trasmesso esclusivamente in lingua italiana, mediante il sistema informativo SiAge e deve includere i seguenti elementi:

- Dati del Beneficiario capofila (indirizzo, sede legale, referente della pratica);
- Codice di riferimento della proposta progettuale presentata oppure del progetto approvato;
- Oggetto e ragioni per le quali il Beneficiario capofila presenta il reclamo;
- Elenco dei documenti allegati;

### b) Rigetto senza esame

L'Autorità di Gestione può rigettare il reclamo se presentato oltre il termine, incompleto in tutti i suoi elementi oppure non presentato dal Beneficiario capofila.

### c) Esame del reclamo

A seconda del caso da esaminare l'Autorità di Gestione si avvale del supporto del Segretariato Congiunto, sentito il Comitato Direttivo e analizza il reclamo in tutti i suoi elementi inclusa anche la documentazione del progetto presentato e/o approvato e qualsiasi altro documento rilevante richiesto anche durante la fase di esame al Capofila beneficiario.

### d) Decisione

L'Autorità di Gestione comunica mediante il sistema informativo SiAge la decisione al Beneficiario capofila, di norma entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo. Tale termine può essere sospeso nel caso in cui l'Autorità di Gestione nel corso dell'esame della documentazione chieda documentazione aggiuntiva al Beneficiario capofila.

## DISPOSIZIONI PER I BENEFICIARI SVIZZERI

### 16 Circuito finanziario

Il finanziamento concesso sarà erogato in base alle spese sostenute e rendicontate sul progetto; non sono previsti anticipi.

Gli acconti possono essere richiesti al raggiungimento delle seguenti soglie di spesa:

- al raggiungimento del 20% dei costi totali del progetto a preventivo;
- al raggiungimento del 50% dei costi totali del progetto a preventivo;
- al raggiungimento del 80% dei costi totali del progetto a preventivo;

Non vengono erogati in fase di account contributi inferiori a 10.000 franchi.

A conclusione del progetto verrà infine erogato il saldo, calcolato tenendo conto del contributo concesso, delle spese rendicontate e del contributo già erogato.

Per la richiesta di liquidazione del contributo di parte svizzera vanno utilizzati i moduli ufficiali scaricati dalle pagine internet dedicate: Richiesta di Acconto (R.A.), Richiesta di Liquidazione (R.L.), Tabella Riassuntiva dei Costi di progetto (T.R.C.), Modulo Conteggio delle ore fornite dai partner svizzeri (C.O.). Unitamente alle richieste dovrà essere presentato l'ultimo Rapporto di esecuzione e monitoraggio sulle attività realizzate in Italia e in Svizzera che sarà tenuto in considerazione ai fini dei pagamenti.

In particolare i Rapporti conterranno informazioni sull'andamento del progetto (es. attività svolte, prodotti realizzati, target intercettati), sulla quantificazione degli indicatori di output e di risultato con spiegazione dei valori considerati e delle modalità di rilevazione, sul raffronto tra quanto raggiunto rispetto al preventivato, sul rispetto del piano di attività e del cronogramma di spesa, sulle modalità implementate per il raccordo tra i partner e sulla loro efficacia (cfr. paragrafo 7.4 e Disposizioni per i beneficiari italiani paragrafo 8.3).

Ai fini del raggiungimento delle soglie indicate vengono considerati solo spese giustificate da documenti completi e definitivi, vanno pertanto presentate copie di tutte le fatture numerate progressivamente e ordinate. Le stesse dovranno essere dettagliate (nome della ditta esecutrice, domicilio, data della fattura, dettaglio sulla prestazione fornita, eventuali sconti, ecc.). A ogni fattura dovrà essere allegata copia del relativo giustificativo di pagamento (addebito bancario o postale dettagliato, scontrino di cassa), mentre le fatture pagate in contanti devono portare il timbro dell'emittente, la data e la firma di ricevuta.

Avvisi di addebito globali o fatture non dettagliate non saranno accettati con conseguente stralcio dal computo totale dei costi del progetto.

Le spese sostenute in valuta estera vengono computate al cambio del giorno, applicato/pubblicato dalla Banca Nazionale Svizzera.

Il versamento del sussidio cantonale e federale è erogato in franchi svizzeri.

## 17 Ammissibilità delle spese

Le categorie di spesa previste dal Programma sono le seguenti:

- spese di personale
- spese d'ufficio e amministrative
- spese di viaggio e soggiorno
- costi per consulenze e servizi esterni
- spese per attrezzature
- spese per infrastrutture e strutture edilizie (in Svizzera: "Spese per eventuali opere infrastrutturali")

### 17.1 Il quadro normativo

Il quadro normativo di riferimento è dato dalla Legge federale sugli aiuti e le indennità (Lsu 616.1) e dalle leggi sui sussidi cantonali del Canton Ticino (L-suss RL 10.2.7.1), del Canton Vallese (Loi sur les subventions) e del Cantone dei Grigioni (LGF). La legge (Lsu Art. 1) prescrive che gli aiuti finanziari e le indennità in ambito federale:

- a. siano sufficientemente motivati;
- b. conseguano lo scopo in modo economico ed efficace;
- c. siano concessi uniformemente ed equamente;
- d. siano stabiliti secondo le esigenze della politica finanziaria.

### 17.2 Condizioni generali

Le spese sono rimborsabili se corrispondenti al progetto approvato.

Eventuali superamenti di spesa non danno alcun diritto al riconoscimento di un contributo supplementare.

In caso di mancata o parziale realizzazione di un'azione programmata e/o di spesa a consuntivo inferiore a quella prevista dal progetto è prevista la decurtazione del contributo pubblico, che sarà ridotto proporzionalmente al tasso di realizzazione del progetto e applicando la percentuale di contributo inserita nella decisione d'aiuto.

- Tutte le spese devono essere documentate e giustificate. I costi devono essere comprensivi di IVA.
- Le spese devono essere sostenute o deliberate dopo la data dell'approvazione del finanziamento, con l'eccezione delle spese finalizzate e riconducibili alla presentazione del progetto, che devono in ogni caso essere indicate nella scheda di presentazione del progetto stesso e non essere antecedenti alla data di pubblicazione della Manifestazione di interesse (primo Avviso) o all'11 giugno 2019 (secondo Avviso).
- Eventuali contributi in natura (ad esempio affitto di sale conferenze, ecc.) sono ammissibili nella misura in cui il costo non supera quello di mercato.

- Eventuali ricavi che si generassero nello svolgimento del progetto devono essere dichiarati e verranno dedotti dai costi di progetto, sui quali verrà calcolata la percentuale del contributo.

### 17.3 Periodo di ammissibilità

Per il primo avviso sono ammissibili le spese sostenute tra la data di pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle Manifestazioni d'interesse (1° luglio 2016) e la data di conclusione del progetto. Le spese devono in ogni caso essere sostenute per attività di progetto. Per il secondo avviso sono ammissibili le spese sostenute dall'11 giugno 2019.

### 17.4 Ammissibilità territoriale – aree di flessibilità

**1. Localizzazione di attività progettuali all'esterno dell'area di cooperazione:** in casi debitamente motivati potranno essere finanziate attività progettuali localizzate in territori svizzeri fuori dallo spazio di cooperazione, purché tali attività siano a beneficio dell'area di Programma.

**2. Partecipazione di beneficiari con sede esterna all'area di cooperazione:** la partecipazione al Programma da parte di tali beneficiari è possibile solo in qualità di partner e non di Capofila e le ricadute devono riguardare le aree ammissibili del Programma.

### 17.5 Entrate

Eventuali ricavi che si generassero nello svolgimento del progetto devono essere dichiarati e verranno dedotti dai costi di progetto, sul quale verrà calcolata la percentuale del contributo; si intende per ricavi i flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per i beni o servizi forniti dal progetto o i risparmi sui costi operativi generati dal progetto.

### 17.6 Categorie di spesa

#### 17.6.1 Spese di personale

Le spese di personale corrispondono ai salari su base mensile di ciascun collaboratore al progetto avallati da un servizio di contabilità o da altri servizi competenti.

Come base di costo si utilizzerà la tariffa oraria rapportata allo stipendio mensile.

Una lista della categorizzazione degli effettivi attivi nel progetto è da mettere a disposizione con il deposito della candidatura (funzione, tariffa oraria, ore preventivate).

Unicamente nel Canton Ticino non è possibile computare spese di personale in fase di acconto.

#### *17.6.2 Spese d'ufficio e amministrazione*

Sono ammessi costi forfettari amministrativi correnti (ad es. affitto, assicurazioni, spese accessorie - acqua, telefono, elettricità, riscaldamento attività di contabilità generale della struttura) pari al 3% delle spese di personale a condizione che siano previsti nella proposta progettuale presentata.

#### *17.6.3 Spese di viaggio*

Le spese di trasferta, vitto e alloggio devono essere ragionevoli, documentate e giustificate. Una stima delle spese di trasferta va fornita con il deposito della candidatura.

#### *17.6.4 Costi per consulenze e servizi esterni*

Le spese legate a mandati esterni o ad assunzioni di personale per lo svolgimento del progetto devono limitarsi a servizi e prestazioni formalizzate contrattualmente. Le trasferte legate a questo genere di contratti devono essere incluse nel contratto di mandato. Non è possibile effettuare subappalti di qualsiasi sorta.

L'acquisizione di servizi tra partner di progetto non è permesso.

#### *17.6.5 Spese per attrezzature*

Spese per attrezzature necessarie al raggiungimento degli obiettivi del progetto devono essere documentate e giustificate. Una stima va fornita con il deposito della candidatura.

L'acquisto di materiale tra partner del progetto non è permesso.

#### *17.6.6 Spese per eventuali opere infrastrutturali*

Di norma, non vengono finanziate opere infrastrutturali (Art. 6 cpv. 3 Legge federale sulla politica regionale). Per opere infrastrutturali si intendono i progetti di costruzione e volti a riattare in generale.

Le misure preparatorie o di accompagnamento alle infrastrutture, come ad esempio i concetti o gli studi di fattibilità, vengono invece finanziati.



**A determinate condizioni molto precise sono eccezionalmente possibili delle deroghe nei casi in cui l'infrastruttura sia di dimensioni ragionevoli, sia sussidiaria alla realizzazione del progetto e assorba in minima parte la dotazione finanziaria del progetto da parte svizzera. Quali uniche eccezioni sono da considerarsi:**

- ✓ le infrastrutture che fanno parte di un concetto turistico globale orientato all'esportazione;
- ✓ le infrastrutture considerate "beni collettivi" e non hanno quale scopo quello di generare ricavi, ovvero opere nelle quali l'interesse del settore privato a investire è debole.

L'analisi sull'opportunità di riconoscere tali costi sarà effettuata dal servizio responsabile della valutazione tecnica di merito del progetto.

#### 17.7 Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- gli interessi bancari passivi,
- i costi di donazioni ad eccezione di quelli che non eccedono i 50 CHF e che sono connessi ad azioni di promozione, comunicazione, pubblicità o informazione
- i costi connessi alle fluttuazioni del tasso di cambio.

#### 18 Comunicazione e pubblicità

Il capofila svizzero si impegna a rendere nota la partecipazione finanziaria della confederazione e del Cantone in ogni operazione che verrà realizzata in territorio svizzero, pena la decurtazione o l'annullamento dei contributi inserendo: a) l'esposizione dell'emblema dell'Unione europea, secondo le caratteristiche indicate dai Regolamenti (UE) nr. 1303/2013 e 821/2014 Capo II art. 3, 4, 5; b) un riferimento al Fondo europeo dello sviluppo regionale (FESR); c) il logo del Programma; d) il logo del Cantone di riferimento

**19 CONTATTI****Sito Web del Programma**<https://interreg-italiasvizzera.eu>**Pagina Facebook**<https://www.facebook.com/InterregITCH/>**Organismi del Programma****Autorità di Gestione**

Regione Lombardia.

Direzione Generale Enti locali, montagna e piccoli comuni, Autorità di Gestione  
Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera

Monica Muci

tel. +39 02 6765 8439

email: [AdGProgrammataliaSvizzera@regione.lombardia.it](mailto:AdGProgrammataliaSvizzera@regione.lombardia.it)

PEC: [entilocali\\_montagna@pec.regione.lombardia.it](mailto:entilocali_montagna@pec.regione.lombardia.it)

**Autorità di Certificazione**

Regione Lombardia.

Direzione Centrale Bilancio e Finanza

UO – Bilancio e Autorità di Certificazione Fondi Comunitari Gianpaola Danelli

email: [AdC@regione.lombardia.it](mailto:AdC@regione.lombardia.it)

PEC: [presidenza@pec.regione.lombardia.it](mailto:presidenza@pec.regione.lombardia.it)

**Autorità di Audit**

Regione Lombardia

Direzione Generale Presidenza

Struttura audit Fondi UE e responsabile protezione dei dati

Cristina Colombo

email: [cristina\\_colombo@regione.lombardia.it](mailto:cristina_colombo@regione.lombardia.it)

PEC : [presidenza@pec.regione.lombardia.it](mailto:presidenza@pec.regione.lombardia.it)

**Segretariato Congiunto**

Regione Lombardia

Direzione Generale Enti locali, montagna e piccoli comuni, Autorità di Gestione  
Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera

Struttura Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia Svizzera

e-mail: [STCitaliasvizzera@regione.lombardia.it](mailto:STCitaliasvizzera@regione.lombardia.it)

**Coordinatore del SC:** Marina De Nigris - email: [mdenigris@archidata.it](mailto:mdenigris@archidata.it)

**Responsabile sistema informativo SiAge:** Dario Andreoli

email: [dario\\_andreoli@regione.lombardia.it](mailto:dario_andreoli@regione.lombardia.it) Tel. +39 0267654453

**Communication Manager:** Massimo Dell'Oro

email: [massimo\\_delloro@regione.lombardia.it](mailto:massimo_delloro@regione.lombardia.it) - Tel. +39 0267654451

**Assistente alla Comunicazione Daniela Tudisca**

email: [daniela\\_tudisca@regione.lombardia.it](mailto:daniela_tudisca@regione.lombardia.it) - Tel. +39 02 67658043

**Esperto Giuridico:** Francesco Cud demi – email: [francesco.cud demi@gmail.com](mailto:francesco.cud demi@gmail.com),

**Financial Manager:** Emiliano Bona – email: [ebona@archidata.it](mailto:ebona@archidata.it)

**Assistente Amministrativo:** Licia Ribolla

email: [licia\\_ribolla@regione\\_lombardia.it](mailto:licia_ribolla@regione_lombardia.it). Tel.+39 02 67652357

**Project officers:**

Sonia Amelotti: Tel +39 0267655332 email: [sonia\\_amelotti@regione.lombardia.it](mailto:sonia_amelotti@regione.lombardia.it)

Paolo Balzardi: Tel: +39 0114326145 / +39 0267652311 email: [paolo.balzardi@regione.piemonte.it](mailto:paolo.balzardi@regione.piemonte.it)

Antonella Bertolotti: email: [abertolotti@archidata.it](mailto:abertolotti@archidata.it)

Marco Guglielmo Rizzini: Tel. +39 0267650780 email: [marco\\_rizzini@regione.lombardia.it](mailto:marco_rizzini@regione.lombardia.it)

Vincenzo Curia: Tel. +39 02 67653761 email: [vincenzo\\_curia@regione.lombardia.it](mailto:vincenzo_curia@regione.lombardia.it)

Luisella Celio: Tel. +4191 814 35 45 - email: [luisella.celio@ti.ch](mailto:luisella.celio@ti.ch)

### **Amministrazioni partner**

#### **Cantone dei Grigioni**

Per maggiori informazioni contattare Seraina Hostettler email: [seraina.hostettler@awt.gr.ch](mailto:seraina.hostettler@awt.gr.ch);  
Maurizio Michael email: [michael@puntobregaglia.ch](mailto:michael@puntobregaglia.ch).

#### **La Repubblica e Cantone Ticino**

Per maggiori informazioni contattare il [Dipartimento delle finanze e dell'economia](#), Divisione dell'economia, Viale Stefano Franscini 17, CH-6500 Bellinzona:

Fiorenza Ratti

Tel. +4191 814 35 29 email: [fiorenza.ratti@ti.ch](mailto:fiorenza.ratti@ti.ch)

Luisella Celio

Tel. +4191 814 35 45 email: [luisella.celio@ti.ch](mailto:luisella.celio@ti.ch)

#### **La Repubblica e Canton Vallese**

Per maggiori informazioni contattare il [Dipartimento dell'Economia, dell'Energia e del Territorio, Servizio dello sviluppo economico](#), rue St-Théodule, CH-1951 Sion:

Ismaël Grosjean

Tel :+41 27 606 73 73 email: [ismael.grosjean@admin.vs.ch](mailto:ismael.grosjean@admin.vs.ch)

#### **Regione Autonoma Valle d'Aosta**

Per maggiori informazioni contattare il [Dipartimento affari europei e politiche strutturali Ufficio di rappresentanza a Bruxelles – cooperazione territoriale](#)

Carlo Badino: Tel: +39 0165 52 7824 email: [c.badino@regione.vda.it](mailto:c.badino@regione.vda.it)

#### **Regione Piemonte**

Per maggiori informazioni contattare il [Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera – Direzione Opere Pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica](#):

Laura Pedriali: Tel: +39 0114324366 email: [laura.pedriali@regione.piemonte.it](mailto:laura.pedriali@regione.piemonte.it)

### **Regione Lombardia**

Per maggiori informazioni contattare: [Struttura Autorità di Gestione Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera](#):

Serena Liva: Tel. +39 02 67653292 email: [serena\\_liva@regione.lombardia.it](mailto:serena_liva@regione.lombardia.it)

### **Provincia autonoma di Bolzano**

Per maggiori informazioni contattare [Ufficio per l'integrazione europea della Ripartizione Europa](#):

Alessandro Fraenkel: Tel +39 0471413171 email: [alessandro.fraenkel@provinz.bz.it](mailto:alessandro.fraenkel@provinz.bz.it)

## 20 ALLEGATO 1 – Modello Timesheet

## D.G. Formazione e lavoro

**D.d.g. 14 ottobre 2021 - n. 13740**

**Approvazione, ai sensi della d.g.r. 5102/2021, dell'avviso pubblico per la realizzazione dell'iniziativa «Lombardia plus linea alta formazione cultura» a sostegno dello sviluppo delle politiche integrate di formazione e lavoro - (POR FSE 2014-2020 Asse III, Azione 10.4.1)**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA DG FORMAZIONE LAVORO

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio - (Regolamento generale);
  - il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo Sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
  - il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
  - la Decisione di Esecuzione C (2017)1311 del 20 febbraio 2017 relativa al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio in cui sono definite le priorità di investimento del FSE, declinate in relazione a ciascuno degli obiettivi tematici individuati nel citato Regolamento 1304/2013, che devono essere concentrati prioritariamente sull'occupazione e sostegno alla mobilità professionale; sull'istruzione, rafforzamento delle competenze e formazione permanente; sull'inclusione sociale e lotta contro la povertà ed infine sul rafforzamento della capacità istituzionale;
  - il Programma Operativo Regionale FSE 2014 - 2020 di Regione Lombardia, approvato con Decisione della Commissione C(2014)10098 del 17 dicembre 2014, Programma Operativo Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione del 17 dicembre 2014 C(2014) 10098 final e la relativa modifica approvata con Decisione di Esecuzione C(2018) 3833 del 12 giugno 2018, con decisione C(2019)3048 del 30 aprile 2019, con decisione C(2020)7664 del 9 novembre 2020;
  - il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1974/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
  - il Regolamento delegato (UE) n. 1970/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
  - la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il Mercato del Lavoro in Lombardia» la quale ha innovato profondamente il mercato del lavoro nel territorio lombardo, sostanziando i principi di libertà di scelta, centralità della persona e valorizzazione del capitale umano e promuovendo, in particolare, la realizzazione di una rete di soggetti, azioni e strumenti volti al perseguitamento di un'occupazione di qualità;
  - la l.r. 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia», così come modificata e integrata dalla l.r. 5 ottobre 2015, n. 30, che delinea il sistema unitario di istruzione e formazione professionale, integrato con l'università e le politiche del lavoro e, in particolare, l'art. 25 che individua le istituzioni formative iscritte all'albo dei soggetti accreditati, quali soggetti abilitati da Regione Lombardia all'erogazione dei servizi di interesse generale di istruzione e formazione professionale;
  - la d.g.r. n. IX/2412 del 26 ottobre 2011, con la quale sono state approvate le procedure di iscrizione degli operatori pubblici e privati agli Albi Regionali dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale e i relativi requisiti per l'accreditamento;
  - il d.d.u.o. n. 9749 del 31 ottobre 2012 e il d.d.g.n. 10187 del 13 novembre 2012, con i quali sono stati approvati i requisiti e le modalità operative per la richiesta di iscrizione all'Albo regionale degli accreditati per servizi di istruzione e formazione professionale - Sezione A e Sezione B;
  - il d.d.u.o. n. 10735 del 21 novembre 2013 che stabilisce gli U.C.S. (Unità di Costo Standard), per la tipologia formativa «Specializzazione»;
  - il d.d.g. del 16 dicembre 2016, n. 13372, «POR FSE 2014-2020. Adozione del sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.)»;
  - la d.g.r. n. XI/5140 del 2 agosto 2021 «Indicazioni regionali per l'avvio dell'anno formativo 2021/2022»;
  - il Programma Regionale di Sviluppo PRS della XI legislatura, approvato con d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018, è fondato su alcuni pilastri che danno forma al sistema educativo di istruzione e formazione regionale: la promozione dell'integrazione scuola lavoro, dei percorsi in alternanza, della valorizzazione della formazione in assetto lavorativo e di uno stretto raccordo con il sistema economico e il tessuto produttivo. Sulla base di questi pilastri Regione Lombardia ha costruito negli anni una rete di offerta precisa e riconoscibile, che è diventata punto di riferimento per le famiglie e le imprese;
  - le deliberi del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato, da ultimo sino al 31 luglio 2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
  - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
  - il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.» convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;
  - il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»;
- Richiamata l'azione 10.4.1, priorità di investimento 10.iv, dell'Asse III del POR FSE Lombardia 2014-2020 «Interventi formativi strettamente collegati alle esigenze di inserimento e reinserimento lavorativo, prioritariamente indirizzati ai target maggiormente sensibili e alle iniziative di formazione specialistica e per l'imprenditorialità»;
- Richiamata, inoltre, la d.g.r. n. XI/5102 del 26 luglio 2021 avente ad oggetto: «POR FSE 2014 - 2020 «LOMBARDIA PLUS LINEA ALTA FORMAZIONE CULTURA» APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO DELLE POLITICHE INTEGRATE DI FORMAZIONE E LAVORO» che ha:
- inteso promuovere, in coerenza con gli obiettivi strategici fissati dal POR FSE 2014-2020, l'Iniziativa Lombardia Plus Linea Alta Formazione Cultura per rafforzare le offerte di formazione presenti in Lombardia con storia riconosciuta e radicamento nei territori, in particolare nella valorizzazione del patrimonio culturale, cultura e spettacolo, nei mestieri

**Serie Ordinaria n. 42 - Martedì 19 ottobre 2021**

dell'arte e nell'artigianato artistico, che rappresentano eccellenze regionali e nelle quali si tramandano competenze e saperi sui quali si innestano oggi processi di innovazione in risposta ai cambiamenti del mercato;

- individuato quali destinatari dei percorsi di specializzazione soggetti a partire dai 18 anni compiuti, in possesso almeno di un titolo di istruzione di secondo ciclo (diploma professionale o diploma di istruzione secondaria superiore) e in stato di disoccupazione al momento di inizio del corso, residenti o domiciliati in Lombardia;
- demandato a successivi provvedimenti del competente dirigente della Direzione Generale Formazione e Lavoro lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'attuazione della deliberazione;
- messo a disposizione risorse complessive pari a euro 2.995.400,00 sull'Asse III, Pdi 10.iv, azione 10.4.1 del POR FSE 2014-2020, con riferimento alla Missione 15 - programma 03 - titolo 1 - del bilancio pluriennale 2021/2023;
- specificato che:
  - i percorsi formativi sostenuti ed erogati mediante l'iniziativa «Lombardia Plus Linea Alta Formazione Cultura» non sono rivolti ad imprese o loro lavoratori;
  - per le linee di intervento si prevede l'applicazione delle tabelle standard di costi unitari definite dal d.d.u.o. 10735 del 21 novembre 2013;
  - il contributo pubblico potrà essere concesso esclusivamente a soggetti iscritti nelle sezioni A o B dell'Albo dei soggetti accreditati di cui all'art. 25 della l.r. n. 19/07 e s.m.i. nonché ai sensi della d.g.r. n. IX/2412 del 26 ottobre 2011 e successivi decreti attuativi;
  - con l'iniziativa «Lombardia Plus Linea Alta Formazione Cultura» non si intendono finanziare nemmeno potenzialmente attività economiche;

Rilevato, pertanto, che i beneficiari finali della misura sono soggetti disoccupati e che i fondi sono trasferiti al sistema di istruzione e formazione regionale rappresentato dalle istituzioni formative accreditate sezioni A o B dell'Albo dei soggetti accreditati di cui all'art. 25 della l.r n. 19/07, per la realizzazione di interventi formativi strettamente collegati alle esigenze di inserimento e reinserimento lavorativo, prioritariamente indirizzati a target maggiormente sensibili;

Vista la Comunicazione n. 2016/C 262/01 della Commissione sulla nozione di aiuti di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Preso atto che il Comitato di valutazione aiuti di Stato si è espresso favorevolmente in merito all'iniziativa, in occasione dell'approvazione della sopra richiamata d.g.r.n. 5102/2021;

Acquisito nella seduta del 28 settembre 2021 il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato in relazione all'Avviso in argomento, come previsto dalla d.g.r.n. 6777 del 30 giugno 2017 e ss.aa.aa.;

Ritenuto conseguentemente di approvare, nel rispetto dei criteri fissati con la richiamata d.g.r.n. XI/5102 del 26 luglio 2021 e nei limiti dello stanziamento stabilito dalla stessa, l'Avviso pubblico per la realizzazione dell'iniziativa «Lombardia Plus Linea Alta Formazione Cultura» a sostegno dello sviluppo delle politiche integrate di formazione e lavoro come da allegato A e la relativa modulistica:

- Allegato 1 - Domanda di accesso ai contributi
- Allegato 2 - Proposta progettuale
- Allegato 3 - Dichiarazione ai fini della domanda di anticipazione
- Allegato 4 - Atto di Adesione
- Allegato 5 - Comunicazione di avvio del progetto
- Allegato 6 - Relazione intermedia
- Allegato 7 - Relazione finale
- Allegato 8 - Schema di garanzia fideiussoria
- Allegato 9 - Fac-simile di delega/procura per la firma
- Allegato 10 - Informativa relativa al trattamento dei dati personali
- Allegato 11 - Modulo richiesta di accesso agli atti

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Atteso che le risorse regionali disponibili per l'avviso in argomento ammontano complessivamente a euro 2.995.400,00 a valere sul sull'Asse III, Pdi 10.iv, azione 10.4.1 del POR FSE 2014-2020, con riferimento alla Missione 15 - programma 03 - titolo 1

- capitolii: 10795 - 10803 - 10810 - 10801 - 10808 - 10793 - 10802 - 10809 - 10794 - del bilancio pluriennale 2021/2023;

Preso atto che il Comitato di Coordinamento della Programmazione europea e l'Autorità di gestione FSE si sono espressi favorevolmente in merito all'iniziativa, in occasione dell'approvazione della sopra richiamata d.g.r.n. 5102/2021;

Visti i pareri favorevoli sui contenuti dell'Avviso in argomento da parte:

- del Comitato di Coordinamento della Programmazione europea, tramite consultazione scritta conclusa in data 5 ottobre 2021;
- dell'Autorità di Gestione del POR FSE di Regione Lombardia, espresso con nota prot. Reg. n. E1.2021.0281682 del 11 ottobre 2021;

Vista la comunicazione del 6 ottobre 2021 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r.n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Vista la l.r. del 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

**DECRETA**

1. di approvare l'Avviso pubblico per la realizzazione dell'iniziativa «Lombardia Plus Linea Alta Formazione Cultura» a sostegno dello sviluppo delle politiche integrate di formazione e lavoro come da Allegato A e la relativa modulistica:

- Allegato 1 - Domanda di accesso ai contributi
- Allegato 2 - Proposta progettuale
- Allegato 3 - Dichiarazione ai fini della domanda di anticipazione
- Allegato 4 - Atto di Adesione
- Allegato 5 - Comunicazione di avvio del progetto
- Allegato 6 - Relazione intermedia
- Allegato 7 - Relazione finale
- Allegato 8 - Schema di garanzia fideiussoria
- Allegato 9 - Fac-simile di delega/procura per la firma
- Allegato 10 - Informativa relativa al trattamento dei dati personali
- Allegato 11 - Modulo richiesta di accesso agli atti

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che le risorse disponibili per la realizzazione dell'iniziativa «Lombardia Plus Linea Alta Formazione Cultura» annualità 2021-2023 ammontano a complessivi euro 2.995.400,00 a valere sul sull'Asse III, Pdi 10.iv, azione 10.4.1 del POR FSE 2014-2020, con riferimento alla Missione 15 - programma 03 - titolo 1 - capitolii: 10795 - 10803 - 10810 - 10801 - 10808 - 10793 - 10802 - 10809 - 10794 - del bilancio pluriennale 2021/2023;

3. di nominare quale Responsabile del procedimento la Dirigenza della Struttura Coordinamento Rete Centri per l'Impiego, dott.ssa Maria Grazia Pedrana;

4. di demandare a successivi provvedimenti del Responsabile del procedimento l'approvazione della graduatoria dei progetti presentati, con indicazione di quelli ammessi a finanziamento e il relativo contributo assegnato, l'elenco delle domande ammesse e non finanziate e l'elenco delle domande non ammesse, nonché i conseguenti atti gestionali di impegno e liquidazione delle risorse finanziarie;

5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale Bandi Online [www.bandi.regione.lombardia.it](http://www.bandi.regione.lombardia.it)

7. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013».



**UNIONE EUROPEA**

Fondo sociale europeo



**Regione  
Lombardia**



**POR FSE 2014-2020 / OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE**

**PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020**

**OBIETTIVO "INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE"  
COFINANZIATO CON IL FONDO SOCIALE EUROPEO  
ASSE PRIORITARIO III - Istruzione e Formazione**

**Azione 10.4.1 - Interventi formativi collegati alle esigenze di inserimento e reinserimento lavorativo, prioritariamente indirizzati ai target maggiormente sensibili e alle iniziative di formazione specialistica e per l'imprenditorialità**

**AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA «LOMBARDIA PLUS - LINEA ALTA FORMAZIONE CULTURA» A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO DELLE POLITICHE INTEGRATE DI FORMAZIONE E LAVORO**

## Sommario

A Intervento, soggetti, risorse.....
A.1 Finalità e obiettivi.....
A.2 Riferimenti normativi.....
A.2.a Normativa dell'Unione europea .....
A.2.b Normativa nazionale e regionale .....
A.3 Soggetti beneficiari .....
A.4 Soggetti destinatari .....
A.5 Dotazione finanziaria.....
B Caratteristiche dell'agevolazione .....
B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione .....
B.2 Progetti finanziabili .....
B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità .....
C Fasi e tempi del procedimento .....
C.1 Presentazione delle domande.....
C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse.....
C.3 Istruttoria.....
C.3.a Modalità e tempi del processo .....
C.3.b Verifica dell'ammissibilità delle domande .....
C.3.c Valutazione delle domande .....
C.3.d Integrazione documentale .....
C.3.e Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria .....
C4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione .....
C.4.a Adempimenti post concessione .....
C.4.b Caratteristiche della fase di rendicontazione .....
C.4.c Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi.....
D Disposizioni finali .....
D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari.....
D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari.....
D.3 Ispezioni e controlli .....
D.4 Monitoraggio dei risultati .....
D.5 Responsabile del procedimento.....
D.6 Trattamento dati personali .....
D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti .....
D.8 Diritto di accesso agli atti .....
D.9 Allegati .....
D.10 Riepilogo scadenze.....

## A Intervento, soggetti, risorse

### A.1 Finalità e obiettivi

L'iniziativa "Lombardia Plus Linea Alta Formazione Cultura" rientra nell'ambito delle politiche atte a rafforzare il sistema educativo lombardo, con l'attivazione di una nuova linea di offerta di formazione post-diploma sistematica e organica per garantire un rapido inserimento occupazionale attraverso percorsi di alta formazione tecnica negli ambiti strategici dell'economia lombarda, con particolare attenzione per quelli legati alla cultura e alla sua conservazione e valorizzazione. Il settore culturale lombardo, con le sue eccellenze, è stato fortemente compromesso dalla crisi pandemica, ma gli investimenti del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, unitamente al rilancio del turismo e delle attività culturali e dello spettacolo rendono auspicabile sostenere il settore anche attraverso attività formative utili a consolidare il patrimonio di competenze tecnico specialistiche e dei mestieri tradizionali.

Il presente bando, in attuazione delle Linee Guida approvate con D.G.R. n. 5102 del 26/7/2021 determina il contributo pubblico riconoscibile, le procedure per la presentazione delle domande e per la selezione delle candidature con riferimento a percorsi di specializzazione per la valorizzazione di profili legati in modo specifico alla valorizzazione del patrimonio culturale, della cultura e dello spettacolo, dei mestieri della tradizione e dell'artigianato artistico.

"Lombardia Plus Linea Alta Formazione Cultura" è finalizzata a sostenere azioni di formazione, non ricomprese nel repertorio di Istruzione e Formazione Professionale, di Istruzione Tecnica Superiore e di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, finalizzate allo sviluppo di competenze specialistiche negli ambiti della valorizzazione del patrimonio culturale, della cultura e dello spettacolo, dei mestieri della tradizione, dell'artigianato artistico, afferenti ad una selezione di profili professionali (ved. punto B.2 del presente avviso) del Quadro Regione degli Standard Professionali, approvato con decreto dirigenziale 23 dicembre 2015 n. 11809 e ss.mm.ii. (allegato 2 "Sezione profili professionali e competenze indipendenti") e ad un rapido inserimento occupazionale. Le azioni di formazione non devono configurarsi come formazione continua, finalizzata a sostenere e migliorare la produttività e la competitività delle imprese, ma solo come formazione di specializzazione, ai sensi del D.D.U.O. 20 dicembre 2012 - n. 12453.

### A.2 Riferimenti normativi

#### A.2.a Normativa dell'Unione europea

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo Sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio.

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione, del 22 settembre 2014, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1974/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.
- Regolamento delegato (UE) n. 1970/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.
- Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
- Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
- Regolamento (EURATOM, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e verifiche sul posto effettuate dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee contro le frodi e le irregolarità.
- Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 settembre 2013 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio.
- il Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020 di Regione Lombardia, approvato con Decisione della Commissione C(2014)10098 del 17 dicembre 2014, Programma Operativo Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione del 17 dicembre 2014 C(2014) 10098 final e la relativa modifica approvata con Decisione di Esecuzione C(2018) 3833 del 12 giugno 2018, con decisione C(2019)3048 del 30 aprile 2019, con decisione C(2020)7664 del 9 novembre 2020.

## A.2.b Normativa nazionale e regionale

- Il decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19".
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».
- il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito in legge 17 giugno 2021, n. 87, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19." convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;
- il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali";
- il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche", che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- la Legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge regionale del 28 settembre 2006, n. 22 "Il mercato del lavoro in Lombardia", come modificata dalla Legge regionale del 4 luglio 2018, n. 9, la quale ha innovato profondamente il mercato del lavoro nel territorio lombardo, sostanziando i principi di libertà di scelta, centralità della persona e valorizzazione del capitale umano e promuovendo, in particolare, la realizzazione di una rete di soggetti, azioni e strumenti volti al perseguitamento di un'occupazione di qualità;
- la Legge regionale del 6 agosto 2007 n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia". la l.r. 6 agosto 2007, n. 19 così come modificata e integrata dalla l.r. 5 ottobre 2015, n. 30, che delinea il sistema unitario di istruzione e formazione professionale, integrato con l'università e le politiche del lavoro e, in particolare, l'art. 25 che individua le istituzioni formative iscritte all'albo dei soggetti accreditati, quali soggetti abilitati da Regione Lombardia all'erogazione dei servizi di interesse generale di istruzione e formazione professionale;
- il Regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 1 "Regolamento di contabilità della Giunta regionale";
- il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI legislatura, approvato con D.C.R. n. X/64 del 10/07/ 2018, che ha come pilastro del sistema educativo di istruzione e formazione regionale: la promozione dell'integrazione scuola lavoro, dei percorsi in alternanza, della

valorizzazione della formazione in assetto lavorativo e di uno stretto raccordo con il sistema economico e il tessuto produttivo;

- la D.G.R. n. IX/2412 del 26 ottobre 2011 "Procedure e requisiti per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati per erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro" e successivi decreti attuativi;
- la D.G.R. n. X/3069 del 23.01.2015 relativa alla presa d'atto dell'approvazione del Programma Operativo Regionale – FSE 2014/2020 da parte della Commissione Europea con Decisione di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014 C (2014) 10098 finale;
- la D.G.R. n. XI/5102 del 26/07/2021 "POR FSE 2014 - 2020 "Lombardia plus linea alta formazione cultura" - approvazione delle linee guida per la realizzazione dell'iniziativa a sostegno dello sviluppo delle politiche integrate di formazione e lavoro"
- la DGR n. XI/5140 del 02/08/2021 "Indicazioni regionali per l'avvio dell'anno formativo 2021/2022";
- il D.D.U.O. n. 9749 del 31 ottobre 2012 e il d.d.g. n. 10187 del 13 novembre 2012, con i quali sono stati approvati i requisiti e le modalità operative per la richiesta di iscrizione all'Albo regionale degli accreditati per servizi di istruzione e formazione professionale – Sezione A e Sezione B;
- il D.D.U.O. n. 12453 del 20/12/2012 "Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata";
- il D.D.U.O. n. 10735 del 21/11/2013 che stabilisce gli U.C.S. (Unità di Costo Standard), per la tipologia formativa "Specializzazione";

### **A.3 Soggetti beneficiari**

Possono partecipare al presente bando gli Enti di formazione iscritti nelle sezioni A o B dell'albo dei soggetti accreditati di cui all'art. 25 della L.r. 19/07, nonché ai sensi della D.G.R. n. IX/2412 del 26 ottobre 2011 e successivi decreti attuativi.

Ogni ente di formazione, individuato in maniera univoca dal Codice Fiscale e dall'ID operatore riportato nell'Albo regionale degli operatori accreditati, può presentare una sola proposta progettuale riferita all'iniziativa **Lombardia Plus Linea Alta Formazione Cultura** nel suo complesso. Qualora un soggetto presenti più proposte progettuali a valere sul presente bando, quelle inviate successivamente alla prima saranno considerate non ammissibili.

Non sono ammesse le candidature presentate da soggetti in forma di associazione, anche temporanea, costituita al fine di realizzare il progetto (ATS, ATI, RTI).

### **A.4 Soggetti destinatari**

I percorsi formativi dovranno essere rivolti a soggetti in possesso dei seguenti requisiti:  
almeno 18 anni compiuti di età alla data di avvio del percorso formativo;

residenti o domiciliati in Lombardia;

- in possesso almeno di uno dei seguenti titoli di studio:
  - diploma professionale conseguito in esito ai percorsi quadriennali di IeFP
  - diploma di istruzione secondaria superiore;
- in stato di disoccupazione: sono considerati disoccupati i soggetti che rilasciano la DID<sup>1</sup>, ossia che dichiarano, in forma telematica, al Sistema Informativo Unitario delle politiche del lavoro (SIU) la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa (DID) e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il servizio competente e che alternativamente soddisfano uno dei seguenti requisiti:
  - non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
  - sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta loda parì o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986 consistente in € 8.145 per i lavoratori subordinati e in € 4.800 per i lavoratori autonomi.<sup>2</sup>

I requisiti dei destinatari sono verificati dagli enti di formazione, mediante autodichiarazione del destinatario ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., secondo il modello allegato.

La documentazione che attesta i requisiti di accesso deve essere conservata agli atti dai soggetti beneficiari di contributo, all'interno di un fascicolo individuale del destinatario.

## A.5 Dotazione finanziaria

In linea con quanto previsto dalla D.G.R. n. XI/5102 del 26/07/2021, la dotazione finanziaria messa a disposizione per il presente bando ammonta complessivamente ad euro 2.995.400,00 a valere sull'Asse III, Priorità di investimento 10.iv, azione 10.4.1 del POR FSE 2014-2020, con riferimento alla Missione 15 – programma 03 – titolo 1 – capitoli 10795 – 10803 – 10810 – 10801 – 10808 – 10793 – 10802 – 10809 – 10794 – del bilancio pluriennale 2021/2023.

---

<sup>1</sup> La DID è resa esclusivamente in forma telematica (non si devono compilare moduli cartacei). La DID può essere rilasciata sul Sistema Informativo Unitario del Lavoro - SIUL di Regione Lombardia, o sul portale dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro - ANPAL. Il cittadino può rilasciare in autonomia la DID accedendo direttamente ad uno dei sistemi informativi sopra richiamati. Qualora non fosse nelle condizioni di rilasciare autonomamente la DID o dovesse riscontrare difficoltà durante il rilascio, può recarsi in un Centro per l'Impiego o presso un operatore accreditato in Regione Lombardia per i servizi al lavoro per farsi supportare nella modalità di rilascio. Nel caso in cui il cittadino voglia rilasciare la DID in autonomia, può scegliere alternativamente una delle seguenti modalità:

- sul Sistema Informativo Unitario Lavoro - SIUL raggiungibile al sito <https://siul.servizirl.it>
- sul portale ANPAL [www.anpal.gov.it](http://www.anpal.gov.it) utilizzando la pagina di accesso MyAnpal (raggiungibile direttamente al link [https://myanpal.anpal.gov.it/myanpal\\_service/auth/login](https://myanpal.anpal.gov.it/myanpal_service/auth/login))
- 

<sup>2</sup> Cfr. Circolare ANPAL n. 1 del 23/07/2019, rif. D.lgs. 150/2015 e L. 26/2019

## B Caratteristiche dell'agevolazione

### B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione

L'agevolazione si configura come "contributo a fondo perduto". Essa non è rilevante per l'applicazione della disciplina europea "Aiuti di Stato", ai sensi della Comunicazione della Commissione n. 2016/C 262/01 -al punto 2.5 paragrafo 28 e 29 e segg - sulla nozione di aiuti di stato".

Ai fini della composizione del contributo pubblico massimo riconoscibile, si applicano le tabelle standard di costi unitari (UCS) come definite dal D.D.U.O. n. 10735 del 21/11/2013:

U.C.S. (Unità di Costo Standard) di € 13,34 per la tipologia di offerta dei servizi formativi di specializzazione cofinanziato dal FSE, per singola ora formativa per allievo;

U.C.S. (Unità di Costo Standard) di € 32 per la tipologia di alternanza (stage) relativa all'offerta dei servizi formativi di specializzazione cofinanziato dal FSE, per il 10% delle ore di alternanza per allievo;

Il presente bando riguarda il finanziamento di attività formative di specializzazione, come disciplinate dalle indicazioni regionali per l'offerta formativa (D.D.U.O. 20 dicembre 2012 - n. 12453 e ss.mm.ii.), destinate a soggetti maggiorenni disoccupati, in possesso almeno di un diploma professionale o di un diploma di istruzione secondaria superiore e non finalizzate neanche indirettamente a sostenere e a migliorare la competitività di imprese.

### B.2 Progetti finanziabili

I progetti devono riguardare percorsi formativi non ricompresi nel repertorio di Istruzione e Formazione Professionale, degli ITS e degli IFTS.

I percorsi formativi devono essere articolati ed erogati nel rispetto delle indicazioni regionali dell'offerta formativa, approvate con D.D.U.O. n. 12453 del 20/12/2012 ss.mm.ii, per la tipologia di offerta formativa di specializzazione.

Nello specifico i percorsi devono rispettare le seguenti caratteristiche:

- Durata minima di 100 ore;
- Numerosità dei gruppi classe: max. 30;
- Percentuale massima del 40% in contesto o assetto lavorativo;
- Percorsi finalizzati allo sviluppo di competenze specialistiche negli ambiti della valorizzazione del patrimonio culturale, della cultura e dello spettacolo, dei mestieri della tradizione, dell'artigianato artistico, afferenti ai profili professionali del Quadro Regione degli Standard Professionali, approvato con decreto dirigenziale 23 dicembre 2015 n. 11809 e ss.mm.ii. (allegato 2 "Sezione profili professionali e competenze indipendenti") di seguito elencati:

Ambiti professionali:

- 7. Tessile, abbigliamento, calzaturiero e sistema moda
- 8. Legno e arredo
- 11. Stampa ed editoria
- 19. Servizi culturali e di spettacolo

## Figure professionali:

- 6.11 Liutaio
- 6.14 Incastonatore
- 6.15 Orafo
- 6.19 Orologiaio riparatore
- 10.13 Addetto alla pittura, stuccatura, rifinitura e decorazione edilizia
- 15.16 Specialista di applicazioni web e multimediali (Digital Media Specialist)
- 22.10 Insegnante di danza
- 24.17 Art Director
- 24.19 Copy writer
- 24.32 Operatore grandi eventi
- 24.33 Organizzatore di eventi
- 24.34 Producer
- 24.36 Progettista multimediale
- 24.70 Social media manager
- 24.72 Specialista Seo (SEO Specialist)

Tale **elenco ha valore orientativo e non esauritivo**, pertanto potranno essere candidate proposte progettuali in ambiti o figure professionali affini purché gli obiettivi siano coerenti con il presente bando.

I percorsi formativi devono principalmente riguardare specializzazione tecnica per profili professionali legati alla valorizzazione del patrimonio culturale, della cultura e dello spettacolo, dei mestieri della tradizione, dell'artigianato artistico e delle altre eccellenze regionali nelle quali si innestano oggi processi di innovazione e digitalizzazione e che rappresentano un bacino occupazionale promettente e in espansione.

Con riferimento alle modalità didattiche attivabili e alla gestione operativa delle attività formative per l'a.f. 2021/2022 si applicano le disposizioni stabilite dalla D.G.R. n. XI/5140 del 2/8/2021 "Indicazioni regionali per l'avvio dell'anno formativo 2021/2022", le quali prevedono l'uso della FAD sincrona (o asincrona limitatamente a finalità di recupero), entro una determinata soglia percentuale del monte orario di formazione frontale, e la possibilità di svolgere la formazione in contesto lavorativo nelle modalità dello smart-working e del project work.

All'interno del medesimo progetto possono essere proposti più percorsi formativi, non necessariamente rivolti sempre agli stessi destinatari, purché coerenti con l'obiettivo formativo indicato e con la proposta progettuale complessiva.

Il progetto formativo può prevedere la realizzazione di più edizioni del medesimo percorso formativo. Le nuove edizioni devono rivolgersi ad allievi diversi.

I percorsi formativi devono avere luogo presso le sedi accreditate del soggetto beneficiario del contributo e iscritte nelle sezioni A o B dell'Albo dei soggetti accreditati, fatto salvo quanto previsto dalla D.G.R. n. XI/5140 del 2/8/2021.

La proposta progettuale deve contenere i seguenti elementi principali:

- contesto di riferimento e obiettivi formativi;

- analisi del fabbisogno di professionalità e competenze del tessuto produttivo di riferimento, relativamente al mondo della cultura, dello spettacolo e dei mestieri d'arte e tradizionali;
- presentazione del soggetto proponente: occupabilità ed esperienza, partnership e accordi attivati, partecipazione ad eventi di rilievo – anche internazionali - rispetto all'ambito culturale/artistico/dei mestieri tradizionali oggetto della proposta;
- descrizione della componente formativa riferita alle competenze indicate nel Quadro Regionale degli Standard Professionali (QRSP) di cui al decreto dirigenziale n. 11809 del 23/12/2015 «Nuovo Repertorio regionale delle qualificazioni professionali denominato "Quadro regionale degli standard professionali", in coerenza con il Repertorio nazionale e con il sistema nazionale di certificazione delle competenze» e successivi aggiornamenti, riferite agli ambiti e/o alle figure professionali sopra elencate;
- capacità dell'intervento di supportare i processi di innovazione e sviluppo del settore di riferimento;
- risultati attesi;
- descrizione del sistema di monitoraggio e di valutazione dei risultati di progetto;
- coinvolgimento delle imprese nella progettazione e realizzazione dei percorsi formativi;
- numero di allievi atteso per singolo percorso formativo;
- numero dei docenti, dei co-docenti e dei tutor coinvolti nei percorsi e per le diverse attività con l'indicazione delle loro competenze;
- parametri economico-finanziari dell'iniziativa.

### **B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità**

Il contributo pubblico massimo riconoscibile per ogni percorso formativo è dato dal costo orario allievo moltiplicato per il numero di ore previste dal singolo percorso formativo e per il numero di allievi, secondo la formula:

**Costo percorso formativo = € 13,34 x n° ore d'aula x n° allievi.**

Nel caso siano presenti ore di alternanza (indicate in ore stage nell'offerta formativa) queste sono calcolate nel modo seguente:

**Costo percorso formativo (ore alternanza) = € 32 x 10% ore alternanza x n° allievi**

Il **valore complessivo** di ogni progetto deve essere pari ad **almeno Euro 100.000,00**.

Il **contributo massimo assegnabile** per ogni progetto non può essere superiore a **Euro 400.000,00**.

Il **contributo pubblico massimo riconoscibile**, finalizzato a sostenere i progetti formativi, può garantire la copertura delle spese ammissibili fino al 100% delle stesse, comunque nel limite massimo di **Euro 400.000,00** complessivi.

Il beneficiario può stabilire una quota percentuale di cofinanziamento del progetto, riferita e calcolata sul costo complessivo del progetto.

## C Fasi e tempi del procedimento

### C.1 Presentazione delle domande

La domanda di partecipazione deve essere compilata esclusivamente tramite procedura informatica **Bandi online** disponibile online all'indirizzo [www.bandì.regionelombardia.it](http://www.bandì.regionelombardia.it) sulla base dei modelli allegati al presente bando:

- Allegato 1 – Domanda di accesso ai contributi,
- Allegato 2 – Proposta progettuale,
- Allegato 3 – Dichiarazione ai fini della domanda di anticipazione;

a partire dalle **ore 12:00 del 28 ottobre 2021** fino alle **ore 17.00 del 30 novembre 2021**.

Non verranno prese in considerazione le domande inviate successivamente a tale termine, incomplete o consegnate con altre modalità.

Per presentare la domanda di partecipazione al Bando, la persona incaricata alla compilazione della domanda in nome e per conto del soggetto richiedente deve:

- accedere a Bandi Online, l'accesso può essere effettuato attraverso le proprie credenziali SPID, CRS/CNS o CIE. Per informazioni dettagliate sulle modalità di autenticazione è possibile accedere al link:

<https://www.regionelombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/Diritti-e-tutele/bandi-online/bandi-online>

- provvedere alla fase di profilazione sul predetto sito che consiste nel:
  - associare l'identità digitale della persona fisica incaricata per la compilazione della domanda al soggetto beneficiario;
  - compilare le informazioni relative al soggetto beneficiario;
  - allegare il documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante;

attendere la validazione. I tempi di validazione potranno richiedere, a seconda della modalità di registrazione e profilazione utilizzata, fino a 16 ore lavorative.

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del Sistema Informativo è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente stesso.

Preventivamente al caricamento del progetto su piattaforma **Bandi online**, l'operatore accreditato deve procedere al caricamento dei percorsi formativi, che compongono il progetto, nell'offerta formativa n. 424 **"Lombardia Plus Linea Alta Formazione Cultura"** all'indirizzo on line <http://gefо.servizirl.it/dote>.

Successivamente può procedere alla compilazione on line della domanda di candidatura all'indirizzo [www.bandì.regionelombardia.it](http://www.bandì.regionelombardia.it).

Al termine della compilazione on line, il sistema informativo renderà disponibile la modulistica necessaria per la partecipazione al presente Bando:

- a. Domanda di accesso ai contributi – Allegato 1 (prodotta dal sistema Bandi online)
- b. Proposta progettuale – Allegato 2 (prodotta dal sistema Bandi online)

- c. Dichiarazione ai fini della domanda di anticipazione – Allegato 3 (prodotta dal sistema Bandi online).

I documenti di cui alle precedenti lettere a), b) e c) devono essere scaricati dal sistema, sottoscritti con firma elettronica dal Legale Rappresentante o da altro soggetto delegato con potere di firma e ricaricati sul sistema nell'apposita sezione. In caso di soggetto delegato alla firma, la domanda deve essere integrata con la delega o procura per la firma, come da modello **Allegato 9**. Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71"

Tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione delle domande sono definiti nei manuali resi disponibili all'indirizzo [www.fse.regione.lombardia.it](http://www.fse.regione.lombardia.it).

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro - ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative.

A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere all'assolvimento in modo virtuale del pagamento della marca da bollo tramite carta di credito sui circuiti autorizzati accedendo all'apposita sezione del Sistema Informativo.

Il modulo di presentazione della domanda di contributo dovrà altresì, per i casi di esenzione dagli obblighi di bollo ai sensi della normativa vigente, prevedere la dichiarazione di essere esente dall'applicazione dell'imposta di bollo in quanto il richiedente è soggetto esente ai sensi del DPR n. 642/1972 allegato B art. 8.

A conclusione della suddetta procedura il sistema informativo rilascia in automatico numero e data di protocollo della domanda di contributo presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.

L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata via posta elettronica all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di *Bandi online* al soggetto richiedente che riporta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

## C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

La tipologia di procedura utilizzata è Valutativa a graduatoria: le domande saranno valutate in base al punteggio totale conseguito su un massimo di **100 punti**.

Terminata la fase di valutazione delle domande ritenute ammissibili verrà definita la graduatoria dei progetti finanziati, degli eventuali progetti ammessi e non finanziati, nonché l'elenco dei progetti non ammessi.

## C.3 Istruttoria

### C.3.a Modalità e tempi del processo

Alla scadenza del termine di presentazione delle domande, il Nucleo di valutazione appositamente costituito su nomina del Direttore della D.G. Formazione e Lavoro procederà all'istruttoria e valutazione dei progetti.

La D.G.R. n. 5102 del 26/07/2021 Allegato A ha stabilito che l'attività di valutazione da parte del Nucleo deve concludersi al massimo entro 90 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande di candidatura.

### C.3.b Verifica dell'ammissibilità delle domande

L'istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti, la correttezza della modalità di presentazione della domanda di partecipazione, la completezza documentale della stessa nonché l'assolvimento degli eventuali obblighi di bollo. L'istruttoria formale dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla data di chiusura del bando.

La verifica di ricevibilità riguarda:

- il possesso dei requisiti giuridici soggettivi previsti dal bando al paragrafo A3;
- il rispetto delle caratteristiche di agevolazione di cui al paragrafo B.1
- il rispetto dei termini di presentazione di cui al paragrafo C.1;
- il rispetto delle modalità di presentazione di cui al paragrafo C.1;
- la completezza e correttezza della documentazione trasmessa di cui al paragrafo C.1.

### C.3.c Valutazione delle domande

Il punteggio massimo attribuibile a ciascun progetto è pari a 100 punti.

La valutazione di merito sui singoli progetti tiene conto dei seguenti criteri di valutazione:

Criteri generali	Criteri specifici	Punteggio
<b>1. POSIZIONAMENTO DEL PROPONENTE</b> (Max 15 p.)	Tradizione, storia dell'istituto proponente e posizionamento rispetto ad unicità dell'offerta culturale e artistica, partnership e accordi con accademie e istituti di formazione culturale ed artistica di rilevanza nazionale e internazionale, partecipazione a manifestazioni ed eventi di significativa importanza nel campo della cultura, dello spettacolo, dei mestieri tradizionali e dell'artigianato.	<b>15</b>
<b>2. EFFICACIA POTENZIALE</b> (max 25 p.)	Analisi del fabbisogno formativo, in relazione alle richieste del mondo della cultura, dello spettacolo e dei mestieri d'arte e tradizionali, supportata da dati provenienti da fonti	<b>15</b>

	istituzionali e da ricerche realizzate da organismi attendibili e riconosciuti.	
	Capacità dell'intervento di supportare i processi di innovazione e sviluppo del settore di riferimento rispetto alle competenze professionali richieste e di rispondere alle trasformazioni del mercato del lavoro (ad es. transizione digitale e verde)	<b>10</b>
<b>3. ESPERIENZE ED OCCUPABILITÀ</b> (max 10 p.)	Esperienza con riferimento alla formazione specialistica, nell'ambito strategico oggetto di intervento, con particolare riferimento ai dati dei formati e relativi esiti occupazionali degli ultimi 3 anni	<b>10</b>
<b>4. QUALITÀ PROGETTUALE</b> (max. 40 p.)	<p>Completezza e chiarezza della descrizione del progetto formativo con riferimento alle competenze del QRSP e al loro raccordo con i moduli didattici, ai risultati attesi in termini di competenze acquisite ai fini dell'occupabilità, alla qualità del sistema di monitoraggio e valutazione</p> <p>Coinvolgimento delle imprese nella progettazione e realizzazione dei percorsi formativi, con riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- progettazione didattica (come evidenziato nel progetto formativo)</li> <li>- messa a disposizione strumenti, laboratori (come evidenziato nel progetto formativo)</li> <li>- messa a disposizione per tirocinio (manifestazione di interesse)</li> <li>- disponibilità a assunzione (manifestazione di interesse)</li> </ul>	<b>20</b>
	Numero di docenti provenienti dal mondo del lavoro e ore di docenza (come indicato nella scheda progetto per ciascun modulo formativo di formazione frontale, indicazione delle ore di docenza)	<b>10</b>
<b>5. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA</b>	Quota di cofinanziamento sul progetto candidato. (Punteggio calcolato in rapporto alla percentuale di cofinanziamento dichiarato,	<b>10</b>

(max 10 p.)	fino ad un massimo di 10 punti corrispondenti al 20% di cofinanziamento riferito al valore del contributo pubblico massimo riconoscibile)	
-------------	---	--

Ai fini dell'ammissibilità sarà necessario raggiungere la soglia minima di 60 punti.

A conclusione dei lavori del Nucleo di Valutazione saranno approvati con apposito provvedimento del dirigente della Struttura competente:

- la graduatoria dei progetti, con indicazione dei progetti ammessi a finanziamento e il relativo contributo assegnato nei limiti delle disponibilità finanziarie;
- l'elenco delle domande ammesse e non finanziate;
- l'elenco delle domande non ammesse.

#### C.3.d Integrazione documentale

Il nucleo di valutazione si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti richiedenti i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 5 giorni solari dalla data della richiesta.

In tale ipotesi, i termini temporali si intendono interrotti sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito costituisce causa di non ammissibilità della domanda.

#### C.3.e Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

Entro 120 giorni dalla data di chiusura del bando, il Responsabile del Procedimento approva con proprio provvedimento la graduatoria dei progetti presentati.

L'esito dell'istruttoria sarà pubblicato:

- sul BURL (Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia);
- sul portale sul portale Bandi Online - [www.bandi.regione.lombardia.it](http://www.bandi.regione.lombardia.it) e nel sito [www.fse.regione.lombardia.it](http://www.fse.regione.lombardia.it);
- sulla piattaforma Cruscotto Lavoro – [www.cruscottolavoro.servizirl.it](http://www.cruscottolavoro.servizirl.it).

specificando l'entità del contributo, nonché condizioni e obblighi da rispettare ai fini dell'erogazione.

Mediante la piattaforma Cruscotto lavoro, gli Enti accreditati partecipanti al bando riceveranno comunicazione e-mail di avvenuta pubblicazione della graduatoria.

#### C4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione

Il contributo viene erogato con le seguenti modalità:

- in anticipazione, pari al 50% della quota pubblica approvata
- a saldo, a conclusione del progetto, al netto dell'anticipazione erogata, entro i limiti massimi del contributo pubblico concesso e previa approvazione della rendicontazione e dei risultati.

Successivamente alla comunicazione di avvio del progetto e delle attività formative, il soggetto beneficiario può inoltrare a Regione Lombardia, **entro 15 giorni lavorativi** tramite il sistema informativo *Bandi online*, la richiesta di erogazione della anticipazione, a condizione che abbia dichiarato, con la domanda di candidatura, di avvalersi di tale opzione mediante la specifica dichiarazione di cui all'**Allegato 3**.

A garanzia dei contributi erogati a favore di soggetti con natura giuridica di diritto privato, l'anticipazione è effettuabile previa costituzione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, esecutibile a prima richiesta, per un importo pari all'anticipazione da concedere, redatta secondo il fac-simile "Schema di garanzia fideiussoria" **Allegato 8** che sarà reso disponibile sul sistema informativo *Bandi online*.

L'effettiva erogazione dell'anticipazione è comunque subordinata all'invio dell'originale della fidejussione, che deve essere recapitata, entro 10 giorni dalla trasmissione elettronica della suddetta richiesta, alla Struttura Coordinamento Rete Centri per l'Impiego della DG Formazione e Lavoro.

L'anticipazione è erogata entro 30 giorni dalla richiesta di liquidazione, a seguito dei controlli effettuati da Regione Lombardia sulla documentazione fornita dal beneficiario.

Le domande di liquidazione a saldo sono liquidate entro 90 giorni dalla richiesta di saldo, sulla base della spesa ritenuta ammissibile a seguito dei controlli effettuati da Regione Lombardia, fatti salvi i casi in cui dette richieste non siano conformi, presentino vizi e/o omissioni ovvero non siano complete di tutti gli allegati prescritti.

Garanzia fideiussoria
Le anticipazioni a favore dei soggetti privati titolari di progetti finanziati sono effettuabili solo previa costituzione di garanzia fidejussoria. Sono pertanto tenuti alla presentazione di detta garanzia tutti i soggetti privati. Sono esclusi da tale obbligo solo gli enti pubblici.
La fidejussione andrà presentata contestualmente alla richiesta di anticipazioni finanziarie. Tuttavia, qualora si rinunci alle anticipazioni, non occorrerà presentare alcuna polizza.
La polizza dovrà essere idonea a garantire l'immediata escussione a prima richiesta, ogni eccezione rimossa di pagamenti indebiti o danni patiti o patendi per quanto previsto nel presente documento.
La polizza fidejussoria dovrà essere rilasciata dai soggetti indicati dall'art. 2 del Decreto del Ministero del Tesoro 22/4/1997 ossia dalle banche, dalle imprese di assicurazione indicate nella Legge n. 348 del 10/06/1982 o dagli intermediari finanziari e dai confidi iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del TUB.
L'importo deve coprire l'intero ammontare dell'anticipazione.
La garanzia fidejussoria deve avere efficacia per 12 mesi dalla data di sottoscrizione, con proroga automatica di sei mesi in sei mesi per non più di dodici mesi.

La fidejussione verrà svincolata contestualmente alla liquidazione del saldo, previa verifica della regolarità della documentazione presentata, ovvero a seguito della restituzione delle somme anticipate e rivelatesi non dovute.

Il costo della polizza fidejussoria è già compreso nel calcolo dell'Unità di Costo Standard.

#### C.4.a Adempimenti post concessione

Il progetto e le attività formative non possono essere avviati prima della data di approvazione della graduatoria di cui al punto C3.e, e devono essere avviati entro 90 giorni dalla data di approvazione della stessa. Il progetto e le attività formative devono concludersi **entro il 31 maggio 2023**.

Per avvio delle attività formative si intende l'avvio di almeno un corso, relativo al progetto finanziato, nell'offerta formativa n. 424

Entro la data di avvio del progetto, il soggetto beneficiario, attraverso il sistema informativo regionale *Bandi online*, all'indirizzo [www.bandi.regione.lombardia.it](http://www.bandi.regione.lombardia.it), deve compilare e trasmettere a Regione Lombardia:

- l'Atto di Adesione, debitamente sottoscritto, secondo lo schema **Allegato 4**,
- la Comunicazione di Avvio del progetto, debitamente sottoscritto, secondo lo schema **Allegato 5**.

Inoltre, il soggetto beneficiario, attraverso il sistema informativo regionale "Finanziamenti on line", all'indirizzo <http://gefo.servizi.it/dote> deve compilare e trasmettere a Regione Lombardia, entro la data di inizio delle attività formative, i documenti di cui al D.D.U.O. n° 12453 del 20/12/2012:

- la Comunicazione di Avvio;
- il Calendario del percorso e/o delle attività formative corsuali;
- l'elenco degli allievi.

Nel caso in cui rilevi l'incompletezza della documentazione, verrà richiesta la presentazione dei documenti mancanti, cui seguirà una successiva verifica. Qualora la documentazione integrativa trasmessa non sia comunque completa o conforme, il beneficiario decade dal finanziamento.

La gestione delle iniziative e le comunicazioni con Regione Lombardia devono avvenire mediante il sistema informativo *Bandi online* che garantisce altresì le fasi di monitoraggio, rendicontazione e richiesta di erogazione dei contributi.

Il soggetto beneficiario è tenuto a comunicare attraverso il sistema informativo *Bandi online* l'avanzamento delle attività progettuali. In particolare, deve compilare e trasmettere:

- la relazione intermedia che illustri lo stato di avanzamento del progetto alla data del 30 settembre 2022 – secondo lo schema **Allegato 6**;
- la relazione finale dell'attività svolta, entro il 31 luglio 2023, secondo lo schema **Allegato 7**, che deve riportare i risultati ottenuti anche dai destinatari, con riferimento agli obiettivi e ai risultati previsti nel progetto approvato.

Il soggetto beneficiario è tenuto a registrare tutte le attività realizzate, nel rispetto delle Indicazioni regionali per l'offerta formativa per percorsi di specializzazione approvate con il Decreto n. 12453 del 20/12/2012 utilizzando:

- per le attività formative d'aula, il registro formativo e delle presenze;
- per lo stage, la scheda stage vidimata con propria firma da un soggetto con potere di firma dell'azienda ospitante;
- per le altre attività, il timesheet per la rilevazione delle attività e delle ore erogate.

Tali documenti devono garantire i seguenti requisiti minimi di registrazione e documentazione:

- presenze degli allievi, con relative firme giornaliere;
- contenuti di formazione erogati;
- modalità di erogazione;
- ore di formazione erogate;
- docenti formatori e tutor, con relative firme giornaliere;
- dettaglio delle altre attività realizzate e ore impiegate.

Con riferimento alle modalità di erogazione delle attività formative alternative alla presenza, (FAD, smart working) e al project work si fa riferimento alla documentazione giustificativa per la registrazione delle attività prevista dalla delibera sull'ordinato avvio dell'anno formativo 2021/2022 (D.G.R. XI/5140 del 2/8/2021).

Per le attività che necessitano di un'organizzazione didattica articolata in sottogruppi e finalizzata allo svolgimento di esercitazioni pratiche/applicative, è possibile prevedere la presenza contestuale di più docenti (codocenza) anche al fine di garantire l'efficacia dell'azione didattica o più generalmente il rispetto delle norme di sicurezza.

Per l'organizzazione ed erogazione dei percorsi formativi il beneficiario può eventualmente avvalersi della collaborazione di soggetti terzi, in qualità di fornitori di attività specialistiche.

Con riferimento alla selezione dei destinatari l'operatore deve assicurare il rispetto dei criteri definiti nell'ambito della proposta progettuale, oltre che dei principi di imparzialità e non discriminazione caratterizzanti le procedure di evidenza pubblica. Regione Lombardia si riserva di verificare le procedure di selezione.

#### **C.4.b Caratteristiche della fase di rendicontazione**

Il termine per la presentazione della relazione finale, comprensiva di rendicontazione e della richiesta di saldo è fissato per il **31 luglio 2023**

Entro il 31 luglio 2023 il beneficiario dovrà procedere alla rendicontazione delle attività mediante procedura on line all'indirizzo [www.bandi.regionelombardia.it](http://www.bandi.regionelombardia.it) .

La rendicontazione comporta la presentazione della documentazione attestante l'effettiva fruizione da parte dei destinatari e il completamento dei percorsi formativi con l'indicazione dei risultati conseguiti.

La documentazione da allegare in Bandi on line per provare la partecipazione alle attività formative è la seguente:

- A. Per l'attività svolta in presenza, secondo quanto già previsto negli Allegati A ovvero dai modelli contenuti nel D.D.U.O n° 12453 del 20/12/2012:
- per le attività formative d'aula, il registro formativo e delle presenze;
  - per lo stage, la scheda stage vidimata con propria firma da un soggetto con potere di firma dell'azienda ospitante;
  - per le altre attività, il timesheet per la rilevazione delle attività e delle ore erogate.
- B. Per le attività svolte in FAD sincrona quanto previsto al paragrafo "Indicazioni per la gestione degli adempimenti amministrativi e documentazione da produrre ai fini dei controlli" dell'Allegato 2 DGR n. XI/5140 del 02/08/2021, ovvero "registro presenze cartaceo dell'istituzione formativa o registro presenze docente/i, registro elettronico tramite SIUF, tracciatura dei dati di log-in e log-out alle piattaforme, output di sintesi con autodichiarazione firmata dall'istituzione formativa".
- C. Per il tirocinio svolto in smart working quanto previsto dal medesimo allegato 2 al paragrafo "Indicazioni per la gestione degli adempimenti amministrativi e documentazione da produrre ai fini dei controlli" ovvero il timesheet firmato dall'allievo, timesheet compilato dal tutor aziendale con la traccia degli interventi di feed back a distanza resi al tirocinante.
- D. Per project work, quanto previsto dal medesimo allegato 2 al paragrafo "Indicazioni per la gestione degli adempimenti amministrativi e documentazione da produrre ai fini dei controlli" ovvero timesheet firmato dall'allievo, timesheet firmato dal tutor/docente, con traccia degli interventi di feedback resi a distanza all'allievo e tracciatura dei dati di log-in e log-out alle piattaforme.

Il beneficiario deve inoltre presentare la seguente documentazione:

- a. domanda di liquidazione, resa ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 445/2000, in cui il beneficiario attesta la veridicità di quanto contenuto nella stessa e la conformità e rispondenza degli elementi esposti con la documentazione in originale relativa al servizio erogato conservata presso la propria sede;
- b. relazione finale delle attività svolte e dei risultati raggiunti sulla base del format allegato al presente bando **Allegato 7**.

I documenti di cui alle precedenti lettere a) e b) dovranno essere sottoscritti con firma digitale dal soggetto capofila della rete (Legale Rappresentante o da altro soggetto delegato con potere di firma) e caricati a sistema nell'apposita sezione.

Il saldo sarà erogato entro 90 gg dalla presentazione della relazione finale e della rendicontazione, a seguito dei controlli, con esito positivo, effettuati da Regione Lombardia sulla documentazione fornita dal beneficiario, fatti salvi i casi in cui la rendicontazione non sia conforme, presenti vizi e/o omissioni o non sia completa di tutti gli allegati prescritti.

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015).

In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

Ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia pari o superiore ai 150.000 euro, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del d.lgs. n. 159/2011.

L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di contributi pubblici.

#### **C.4.c Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi**

Il saldo finale può essere richiesto solo alla conclusione dell'intervento formativo ed esclusivamente per gli allievi che abbiano frequentato almeno il 15% delle ore del progetto approvato.

Il saldo sarà calcolato sul numero delle ore effettivamente frequentate dagli allievi per ogni singolo percorso formativo, secondo la seguente formula, e non può superare la quota pubblica approvata con provvedimento del dirigente competente.

$$\text{Costi ammissibili} = \sum_{A=1}^n \text{Ore}_A * 13,34$$

dove "Ore" rappresenta il n° di ore d'aula effettivamente frequentate dall'allievo (A) 1, 2, 3 ... n.

Qualora il progetto preveda delle ore di alternanza (stage) tra formazione in aula e formazione in azienda, l'unità di costo standard sarà di € 32 per il 10% delle ore in alternanza, come da D.D.U.O.10735 del 21/11/2013, e il relativo costo ammissibile, sarà calcolato secondo la formula:

$$\text{Costi ammissibili} = \sum_{A=1}^n \text{Ore}_A * 32,00 * 0,1$$

dove "Ore" rappresenta il n° di ore d'alternanza effettivamente svolte dall'allievo (A) 1, 2, 3 ... n.

Qualora il progetto preveda una quota di cofinanziamento privato, il contributo regionale sarà rideterminato rispetto alle U.C.S. (Unità di Costo Standard), di cui al paragrafo B.3 "Spese ammissibili", secondo le modalità di calcolo precise al paragrafo B.1 "Caratteristiche dell'agevolazione", al netto della percentuale di cofinanziamento dichiarata.

## **D Disposizioni finali**

### **D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari**

Il soggetto beneficiario è tenuto a evidenziare, in tutte le forme di pubblicizzazione del progetto, che esso è realizzato con il concorso di risorse dell'Unione europea, dello Stato italiano e di Regione Lombardia.

I beneficiari devono attenersi alle vigenti disposizioni europee in tema di informazione e pubblicità contenute nel Reg. (UE) n.1303/2013 – ALLEGATO XII – punto 2.2. “Responsabilità dei beneficiari” e nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione.

Per il corretto adempimento di tutti gli obblighi in materia di informazione e comunicazione, i beneficiari sono tenuti ad attenersi alle indicazioni per la pubblicità e la comunicazione degli interventi finanziati dal POR FSE 2014-2020 che sono contenute nelle **“Brand Guidelines Beneficiari”** e negli ulteriori strumenti messi a disposizione da Regione Lombardia nella sezione “Comunicare il programma” del sito della programmazione europea di Regione Lombardia <http://www.ue.regione.lombardia.it>

In particolare, tra i diversi adempimenti previsti dai regolamenti europei, si richiama l’obbligo per i beneficiari di assicurare che:

- venga esposto, in un luogo facilmente visibile al pubblico (ad esempio l’ingresso dei locali del beneficiario) almeno un **poster** (formato minimo A3) contenente le informazioni sul progetto e l’indicazione che l’intervento è stato sostenuto dall’Unione europea nell’ambito del POR FSE di Regione Lombardia;
- i **partecipanti siano stati informati in merito al sostegno del FSE** per la realizzazione dell’intervento (ad esempio apponendo nei documenti diretti ai destinatari un’informativa relativa al fatto che “l’intervento è realizzato nell’ambito delle iniziative promosse dal Programma Operativo Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo”);
- **qualsiasi documento diretto al pubblico** (ad esempio pubblicazioni, materiali comunicativi di disseminazione dei risultati di progetto o di pubblicizzazione di eventi) **oppure ai partecipanti** (ad esempio i certificati di frequenza, gli attestati, materiale didattico, registri ed elenchi presenze) contenga, oltre ai loghi previsti dal brandbook, anche una **dichiarazione da cui risulti che il programma operativo è stato finanziato dal FSE** (ad esempio “L’intervento.....è realizzato nell’ambito delle iniziative promosse dal Programma Operativo Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo”).  
Per maggiori informazioni [www.ue.regione.lombardia.it](http://www.ue.regione.lombardia.it)”.

Con l’accettazione del contributo il beneficiario acconsente alla pubblicazione sul sito di Regione Lombardia:

<http://www.ue.regione.lombardia.it>

e sul sito:

<http://www.opencoesione.gov.it>

dei dati da includere nell’elenco delle operazioni finanziate pubblicato ai sensi dell’art. 115, paragrafo 2 del Reg. (UE) n.1303/2013.

## D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

La rinuncia, motivata da cause di forza maggiore sopravvenute successivamente alla richiesta dell’agevolazione, deve essere comunicata a Regione Lombardia, accedendo all’apposita sezione del sistema informativo *Bandi online*. In tal caso Regione Lombardia procederà ad adottare azioni di recupero delle somme già erogate.

L'agevolazione verrà revocata in caso di:

- inosservanza e inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e di tutti i vincoli previsti dal Bando;
- realizzazione del progetto non conforme rispetto a quanto dichiarato;
- qualora risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte dal beneficiario in fase di presentazione della domanda e di richiesta di erogazione.

Regione Lombardia si riserva di non liquidare il contributo oppure, se le somme sono già state erogate, di adottare azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite.

A fronte dell'intervenuta decadenza del contributo, gli importi dovuti ed indicati nello specifico provvedimento del Responsabile del procedimento dovranno essere incrementati di un tasso di interesse annuale pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE, vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali per anno, calcolato a decorrere dalla data dell'ordinativo stesso.

### **D.3 Ispezioni e controlli**

È facoltà degli organi di controllo regionali effettuare visite e verifiche, anche senza preavviso e in ogni fase dell'attività, al fine di attivare a vario titolo la vigilanza sulle azioni finanziate. Il soggetto beneficiario è tenuto ad acconsentire e a favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dalla Regione Lombardia, da competenti organismi statali, dalla Commissione Europea e da altri organi dell'Unione Europea competenti in materia, anche mediante ispezioni.

### **D.4 Monitoraggio dei risultati**

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questo intervento, gli indicatori individuati sono i seguenti:

- Partecipanti disoccupati dai 18 anni (femmine)
- Partecipanti disoccupati dai 18 anni (maschi)
- Partecipanti che completano il percorso di formazione (femmine e maschi)
- Esito occupazionale ad 1 anno dal termine del corso

La verifica degli indicatori e il loro conteggio sono a carico di Regione Lombardia.

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di 'adesione' che di 'rendicontazione'. Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro e apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

### **D.5 Responsabile del procedimento**

Il responsabile del procedimento amministrativo per l'attuazione del bando, ai sensi del capo II della legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente pro-tempore della Struttura Coordinamento Rete Centri per l'Impiego.

## D.6 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE N. 2016/679 e D.Lgs. 101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui **all'Allegato 10**.

## D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti

Il presente Bando pubblico è pubblicato:

- sul portale Bandi Online [www.bandi.regione.lombardia.it](http://www.bandi.regione.lombardia.it)
- nel sito [www.fse.regione.lombardia.it](http://www.fse.regione.lombardia.it);
- sulla piattaforma Cruscotto Lavoro – [www.cruscottolavoro.servizirl.it](http://www.cruscottolavoro.servizirl.it).

Copia integrale del presente Bando e dei relativi allegati è pubblicato sul B.U.R.L. (Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia).

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del Bando e agli adempimenti connessi potrà essere richiesta all'indirizzo di posta elettronica [lplus2021@regione.lombardia.it](mailto:lplus2021@regione.lombardia.it).

Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center al numero verde 800.131.151 operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi:

- dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico
- dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica

o inviare una e-mail all'indirizzo:

- [bandi@regione.lombardia.it](mailto:bandi@regione.lombardia.it) (Bandi on line)
- [assistenzaweb@regione.lombardia.it](mailto:assistenzaweb@regione.lombardia.it) (GEFO)

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

**SCHEDA INFORMATIVA DI APPROVAZIONE DEI BANDI CON I FONDI DELLA PROGRAMMAZIONE EUROPEA\***

**PROGRAMMAZIONE EUROPEA\***

TITOLO	LOMBARDIA PLUS LINEA ALTA FORMAZIONE CULTURA
<b>DI COSA SI TRATTA</b>	L'iniziativa "LOMBARDIA PLUS LINEA ALTA FORMAZIONE CULTURA rientra nell'ambito delle politiche atte a rafforzare il sistema educativo lombardo, con l'attivazione di una nuova linea di offerta di formazione post-diploma sistematica e organica per garantire un rapido inserimento occupazionale attraverso percorsi di alta formazione tecnica negli ambiti strategici dell'economia lombarda, con particolare attenzione per quelli legati alla cultura e alla sua conservazione e valorizzazione. Il settore culturale lombardo, con le sue eccellenze, è stato fortemente compromesso dalla crisi pandemica, ma gli investimenti del Piano nazionale di Ripresa

	<p>e Resilienza, unitamente al rimbalzo del turismo e delle attività culturali e dello spettacolo rendono auspicabile sostenere il settore anche attraverso attività formative utili a consolidare il patrimonio di competenze tecnico specialistiche e dei mestieri tradizionali.</p>
<b>CHI PUÒ PARTECIPARE</b>	<p>Possono presentare domanda di candidatura per l'accesso ai contributi gli Enti di formazione iscritti nelle sezioni A o B dell'Albo degli operatori accreditati. Ogni Ente accreditato, individuato in maniera univoca dal Codice Fiscale e dall'ID operatore riportato nell'Albo regionale degli operatori accreditati, può presentare una sola proposta progettuale.</p> <p>Non sono ammesse le candidature presentate da soggetti in forma di associazione, anche temporanee, costituite al fine di realizzare il progetto (ATS, ATI, RTI).</p>
<b>DOTAZIONE FINANZIARIA</b>	<p>Euro 2.995.400,00 sull'Asse III, Pdi 10.iv, azione 10.4.1 del POR FSE 2014-2020, con riferimento alla Missione 15 – programma 03 – titolo 1 – capitoli 10795 – 10803 – 10810 – 10801 – 10808 – 10793 – 10802 – 10809 – 10794 – del bilancio pluriennale 2021/2023</p>
<b>CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE</b>	<p>Il contributo pubblico massimo riconoscibile per ogni percorso formativo è dato dal costo orario allievo moltiplicato per il numero di ore previste dal singolo percorso formativo e per il numero di allievi, secondo i valori riportati nella formula in basso:</p> <p><b>Costo percorso formativo (ore d'aula) = € 13,34 x n° ore d'aula x n° allievi</b></p> <p>Nel caso siano presenti ore di alternanza (indicate in ore stage nell'offerta formativa) queste sono calcolate nel modo seguente:</p> <p><b>Costo percorso formativo (ore alternanza) = € 32 x 10% ore alternanza x n° allievi</b></p> <p>Il valore complessivo del progetto deve essere pari ad almeno <b>Euro 100.000,00</b>. Il contributo pubblico massimo riconoscibile a fondo perduto, finalizzato a sostenere i progetti formativi, può garantire la copertura delle spese ammissibili fino al 100% delle stesse, comunque <b>nel limite massimo di Euro 400.000,00</b>.</p>
<b>REGIME DI AIUTO DI STATO</b>	<p>Espresso parere Comitato di Valutazione Aiuti di Stato nella seduta del 28 settembre 2021 Inquadramento: non rilevante ai fini della disciplina aiuti di Stato.</p>

<b>PROCEDURA DI SELEZIONE</b>	Ai fini dell'assegnazione delle risorse, si applica la procedura valutativa delle domande di candidatura.
<b>DATA APERTURA</b>	28 ottobre 2021
<b>DATA CHIUSURA</b>	30 novembre 2021  Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura on line.
<b>COME PARTECIPARE</b>	<p>La domanda di candidatura deve essere compilata esclusivamente tramite procedura informatica Bandi online disponibile all'indirizzo <a href="http://www.bandi.regione.lombardia.it">www.bandi.regione.lombardia.it</a>.</p> <p>Al termine della compilazione on line, il sistema informativo renderà disponibile la modulistica necessaria per la partecipazione al presente Bando: <b>LOMBARDIA PLUS LINEA ALTA FORMAZIONE CULTURA</b></p> <p>a) Domanda di accesso ai contributi – Allegato 1 (prodotta dal sistema Bandi online)</p> <p>b) Proposta progettuale – Allegato 2 (prodotta dal sistema Bandi online)</p> <p>c) Dichiarazione ai fini della domanda di anticipazione – Allegato 3 (prodotta dal sistema Bandi online)</p> <p>che devono essere scaricati dal sistema, sottoscritti con firma digitale dal Legale Rappresentante o da altro soggetto delegato con potere di firma e ricaricati sul sistema nell'apposita sezione. In caso di soggetto delegato alla firma, la domanda deve essere integrata con la delega o procura per la firma, come da modello Allegato.</p>
<b>CONTATTI</b>	<a href="mailto:iplus2021@regione.lombardia.it">iplus2021@regione.lombardia.it</a>

(\*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

#### D.8 Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in

possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti. Per la consultazione o la richiesta di copie conformi in carta libera, è possibile presentare domanda scritta, secondo il modulo di cui all'**Allegato 11** del presente Bando, agli uffici competenti:

#### **D.G. Formazione e Lavoro**

Struttura Coordinamento Rete Centri per l'Impiego  
Piazza Città di Lombardia, 1 – 20122 Milano  
E-mail: lavoro@pec.regione.lombardia.it

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- La copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- La riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- Le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a Euro 16,00 ogni quattro facciate.

Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a € 0,50.

#### **D.9 Allegati**

- Allegato 1 – Domanda di accesso ai contributi
- Allegato 2 – Proposta progettuale
- Allegato 3 – Dichiarazione ai fini della domanda di anticipazione
- Allegato 4 – Atto di Adesione
- Allegato 5 – Comunicazione di avvio del progetto
- Allegato 6 – Relazione intermedia
- Allegato 7 – Relazione finale
- Allegato 8 – Schema di garanzia fideiussoria
- Allegato 9 – Fac-simile di delega/procura per la firma
- Allegato 10 – Informativa relativa al trattamento dei dati personali
- Allegato 11 – Modulo richiesta di accesso agli atti

#### **D.10 Riepilogo scadenze**

- Apertura Bando: 28 ottobre 2021
- Chiusura Bando: 30 novembre 2021
- Conclusione attività Nucleo di Valutazione: entro il 28 febbraio 2022
- Decreto di approvazione della graduatoria: entro il 30 marzo 2022
- Avvio del progetto e delle attività formative: entro 90 giorni dalla data di approvazione della graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento
- Richiesta anticipazione: entro 15gg lavorativi dalla comunicazione di avvio del progetto a condizione che il beneficiario abbia dichiarato, con la domanda di candidatura, di avvalersi di tale opzione
- Relazione intermedia: al 30 settembre 2022
- Conclusione del progetto e delle attività formative: entro il 31 maggio 2023
- Presentazione della rendicontazione finale: entro il 31 luglio 2023